TESORO
DEL
FORO TOSCANO
O SIA
RACCOLTA DELLE DECISIONI
DEL
SUPREMO CONSIGLIO
E DELLE REGIE
RUOTE CIVILI
DELLE PRIME APPELLAZIONI
DI TOSCANA
OPERA
DELL'AVV. LORENZO CANTINI, E CANCELLIER DOMENICO NENCI

TOMO XX.

FIRENZE 1830.
NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

Cortonen. Dotis diei 21. Settembris 1817.

IN CAUSA ALTICOZZI x GIANSANTONI

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi
Avvocato Illmo. Sig. Silvio Bonajuti

Proc. Mess. Francesco Brocchi

ARGOMENTO

Le Donne innutte al tempo, che i Beni fidecommissi furono sciolti dal vincolo, e resi liberi, ritennero il diritto alla dotazione su i medesimi, senza bisogno del ricorso alla formalità dell' inscrizione.

SOMMARIO

1. *Le nuove Leggi Francesi non distrussero le ipoteche precedenti, anzi le assoggettarono ad una forma stabilita per la loro conservazione,*

2. 3. 4. *Le Ipoteche precedenti alle Leggi Francesi non sono soggette alla nuova forma, quando il loro privilegio è atto ad esimerle dalla medesima.*

5. *Il diritto quesito alla Dote non si verifica quando, secondo la* Leg. Dotis de iur. Dot. *non è concorso il Matrimonio, senza di cui non è Dote.*

6. *La Dote che ha il suo titolo, sopra i Beni fidecommissi, nella disposizione della Legge, e dell' uomo, non ha eccezione.*

7. 8. 9. 10. 11. 12. *Si conosce per vera, e propria dote ancor quella promessa, e fissata anteriormente al Matrimonio.*

13. 14. *Quando l' obbligazione è contratta sotto una condizione meramente implicita ne nasce l' azione comunque elidibile coll' eccezione.*

15. 16. *Per giudicare, che un diritto sia meramente querendo, e solo in potenza a realizzarsi, che ne sia sospeso l' esercizio dalla verificazione di un Fatto, dee dimostrarsene sospesa la dilazione fino all' evento posto in condizione quando nacque l' obbligazione.*

17. 18. *Il diritto delle Legatarie di Dote è radicato in esse benchè non ancora purificata la condizione.*

19. *L' Erede, e non il Legatario è immune di frode dall' astensione dall' Eredità.*

20. *Lo Dote Legata dal Padre alle Figlie si deferisce alle medesime fino dal momento della di lui morte.*

21. *Il Legato di Dote assume la natura di Legato anco di Alimenti.*

22. 23. *I Beni fidecommissi erano affetti per legge alla sussidiaria dotazione delle Donne.*

24. *Il Giudice che non crea, ma definisce il diritto, retrotrae sempre le sue Dichiarazioni al tempo in cui nacque il titolo, che se ne allega.*

25. *Il diritto alla dotazione venuto all' esercizio si attende, nè si considera la contraria volontà del fidecommittente, nè l' aperta vocazione de' sostituti.*

26. 27. *La dotanda si riguarda come Creditrice diretta del Fidecommittente, e gode del benefizio della separazione dei Patrimoni nel concorso dei Creditori.*

28. 29. 30. 31. 32. 37. *La Donna non perde il diritto alla dotazione dai Beni fidecommissi per la libertà acquistata dai medesimi.*

33. 34. 35. *Il diritto sussidiario, che i chiamati potevano avere acquistato nascendo ad aver gli alimenti dai Beni fidecommissi, era una sequela di loro vocazione fondata nella presunta volontà del Fidecommittente, che perderono colla abolizione dei fidecommissi.*

36. *Ai Discendenti chiamoti a succedere nei Beni Fidecommissi non restò, dopo l' abolizione del vincolo, che un' azione personale agli alimenti* jure sanguinis.

38. 39. 40. *L' Azione della Donna per la sua dotazione su i Beni fidecommissi, divenuti liberi, è prelativa a qualunque Creditore dell' ultimo Fidecommissario.*

41. *Lo spirito della Legislazione Francese è contrario alla locupletazione dei maschi in pregiudizio delle Femmine.*

42. 43. *Il diritto delle Donne alla dotazione su i Beni fidecommissi, divenuti liberi, si conservò anche senza l' Inscrizione.*

Motivi

Il Cav. Angelliere Alticozzi di Cortona dopo avere con testamento del dì 6. Ottobre 1806. costituita la Dote alle sue quattro Figlie Elena, Giovanna, Lucrezia, e Sofia in Scudi 3000. per ciascheduna, ed avere stituiti Eredi i tre Figli Filippo, Lorenzo, e Rinaldo passò all'altra vita nel dì seguente, e lasciò affatto oberata la propria Eredità, in cui non si trovarono che i Beni Fidecommissi dovuti per antica vocazione ai soli Maschi, onde alle Femmine non restò per conseguir la Dote legata altro mezzo, che quello di intentare ai termini delle Leggi allora veglianti il Giudizio di scorporo di detti Fidecommissi; Ma sopravvennero le Leggi Francesi, e sciolto ogni Gius Fidecommissario, essendo stati subito distratti, e alienati

quasi tutti i Beni dai Maschi predetti, che n' erano divenuti liberi possessori, crederono le Femmine poter ricorrere contro i respettivi Compratori, e sebben riescisse alle due maggiori, che avevano iscritto il loro titolo ai nuovi registri ipotecari ottenere almeno in parte l'intento sul prezzo di un Podere venduto al sig. Massarelli, inutilmente comparvero le minori nel Giudizio d'ordine istaurato per la collocazione dei Creditori iscritti sul prezzo di altro Podere comprato alla subasta dal sig. Dott. Giannantoni loro Tutore.

Rimasta così insoluta la Dote scritta nel Pubblico Istrumento di Sponsali della sig. Sofia col sig. Moretti d'Orvieto del dì 28. Gennaio 1812. a rogito di messer Lapini, e ridotta non meno essa che la Nubile Sorella sig. Lucrezia senza dote, e senza alimenti adirono entrambi col tristo benefizio di miserabili il Tribunale di Cortona con Libello del dì 23. Giugno 1823. in cui esponendo l'origine, e stato degli antichi fidecommissi su i quali vantavano il diritto di essere alimentate, e dotate, ed allegando una Sentenza del soppresso Tribunale di Prima Istanza d'Arezzo del dì 16. marzo 1812. con cui era fatta a loro favore una tassazione della congrua dote sulla virile del Fidecommisso ascendente, liquidata poi in Scudi 803. L. 2. 10. 2. per ciascheduna, domandarono che previa la condanna dei fratelli al pagamento di detta Dote, e suoi frutti dal dì della Tassazione, venisse loro accordata l'immissione in detti due Poderi contro gli acquirenti Massarelli, e Giannantoni, ed estesero poi la stessa domanda sopra due altri Poderi che quest'ultimo aveva privatamente comprati da uno di detti Fratelli con Scrittura addizionale del dì 23. Settembre 1823. al qual'effetto dedussero il privilegio delle spese Funerarie attribuito alle Doti dalla Patria Legge del dì 23. Febbraio 1789.

Nella costante contumacia dei fratelli Albicozzi se fu agevole al terzo possessore Massarelli difendersi colla prova di fatto di aver Egli erogato il prezzo del fondo acquistato in pagamento delle Doti delle Sorelle Maggiori, e in quella restituenda alla Comun Madre, non così accadde al signor Dottor Giannantoni, le di cui eccezioni furono in prima Istanza tutte rigettate, essendo stata contro di lui accordata con Sentenza del dì 29. Settembre 1824. la richiesta immissione fino alla concorrente quantità delle Doti come sopra tassate, e suoi frutti dal dì della mossa Lite: ma sull'appello incontrò Egli miglior sorte, mentre la Ruota Civile di prime appellazioni di Arezzo, benchè convenisse nella contestata qualità fidecommissaria dei Beni, egualmente che nel verificato caso del sussidio, per cui restavano i medesimi obbligati alle Doti richieste, credè per altro insperibile l'azione intentata, e perciò con sua Sentenza del dì 23. Agosto 1825. revocò la precedente, salvo alle succumbenti di rivolgersi ove e contro chi fosse stato di ragione tenuto a iscrivere il loro preteso privilegio.

Portata la Causa a questo Supremo Consiglio rimase qualchè tempo sospesa per l'avvenuta morte della sig. Lucrezia, ma riassunto l'appello dalla superstite sig. Sofia, estese questa le sue domande anco alla Dote,

della predefunta sorella, di cui era scritta Erede, e *quatenus* a un proporzionale aumento di quella a suo favore tassata, senza che per parte dell' appellato sig. Dott. Giovannantoni si insistesse ulteriormente nella difesa virilmente promossa nelle passate Istanze, onde ripresi nel più maturo esame i fondamenti gia da esso dedotti in quella parte che non erano state concordi le precedenti Sentenze, e richiamati più volte i Difensori officiosi della predetta sig. Sofia rimasta sola informante allo schiarimento dei dubbi insorti, ha dovuto finalmente il Consiglio restar convinto della Giustizia della prima di dette Sentenze, e perciò revocata in tutte le sue Parti la Sentenza Ruotale, ha oggi confermata pienamente quella del Tribunale di Cortona nel solo interesse però della stessa sig. Sofia, e per la somma unicamente degli scudi 803. 2. 10. 2. come sopra tassata, e frutti decorsi sulla medesima dal dì della mossa Lite, riservato ogni suo diritto per il di più che potesse pretendere attesa la morte della sorella da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio, se, e come di ragione.

A questa risoluzione ha dato principalmente motivo il sostanzial riflesso, che ammessa in fatto per il concorde voto dei passati Giudici la provenienza dei Beni in questione dei fidecommissi purificatisi per le nuove Leggi nei fratelli Alticozzi Autori del sig. Giannantoni, e non controversa in diritto l'affezione legale per cui erano i medesimi obbligati alla sussidiaria dotazione delle sorelle nella riconosciuta oberazione del Padre Comune, le di cui Testamentarie disposizioni a loro favore non trovarono subietto che i detti Beni siccome all' obbligazione infissa nei Beni stessi corrisponder deve necessariamente un Gius, che vi è sempre correlativo, così nato, e radicato questo diritto in dette sorelle anteriormente alla pubblicazione delle Leggi abolitive dell'antica differenza dei Beni che ne rendevano privativa la successione ai chiamati per fidecommisso, doveva il diritto medesimo come estraneo alla fidecommissaria successione, e di mero Credito ipotecario, riguardarsi fuori della Censura delle nuove sanzioni legislative, le quali non distrussero, nè poterono distruggere le ipoteche precedenti soggettandole anzi ad una forma stabilita per la loro conservazione e quindi restando inalterata l'azione, che ne derivava, se questa era munita di privilegio atto ad esimerla dalla necessità di detta forma, non ne poteva la mancanza invalidar l'esercizio.

1

2

Per distruggere la forza di questo semplicissimo ragionamento non ci voleva meno che attribuire alle nuove Leggi contro ogni principio di ragione un effetto retroattivo, ovvero negare la preesistenza dell'enunciato diritto alla loro pubblicazione, dimostrandolo querendo, e non quesito antecedentemente.

3

Nell'impossibilità di sostenere il primo assunto, cui si opponeva il litteral disposto della *L. Leges 7. Cod. de Leg.* nel Gius comune, *e l'articolo 2. del Codice Civile* nel Gius Francese, si fece insistenza sul secondo, che trovò plauso nella passata Istanza Rotale per lo specioso fondamento, che innutte come erano le sorelle Alticozzi al momento dell' abo-

4

lizione dell' antiche Leggi non si fosse potuto radicare in esse il diritto alla futura lor Dote, perchè a ridurlo perfezionato, e veramente quesito non era concorso il Matrimonio, senza di cui non è Dote a mente del Testo nella *L. Dotis.* 3. *ff. de jur. dot.* dietro l'avanzato supposto, che nè la disposizione della Legge, nè la Paterna assegnazione della dote bastassero a renderne quesito il Gius fino al Matrimonio, che solo ne appresta il titolo, e soggiace per la sua natura alle Leggi vigenti all' epoca, in cui si contrae, in appoggio di che allegavasi la normal Decisione di questo Supremo Consiglio *nell' Aretina Dotis de'* 21. *Agosto* 1820. *in Causa Sorelle Sarri, e Creditori Sarri fra le raccolte nel Tesor. del Foro Toscano Tom.* 2. *Dec.* 134. *pag.* 3. *segg.*

Ma troppo eran diversi i termini del caso allora caduto in esame, da quelli della Causa attuale, perchè si potesse trarne subietto di giusta applicazione, e mentre non era che uno dei riprovati abusi forensi, di cui tante volte si duole il *Card de Luca* l'attaccarsi alle massime in quello special concreto dedotte a rinforzo di argomento, per adattarle al presente disperatissimo caso, era poi lungi dal vero trovarsi in detta Decisione il minimo appoggio al gratuito supposto che la preventiva destinazione, e assegnazion di dote a femmine innutte non produca diritto a pro loro, se non se meramente querendo, mentre dal contesto della Decisione stessa appariva manifesto, che la ragion di decidere per l' esclusione del Gius quesito in quel caso venne a sostanziarsi nell' assoluta mancanza di ogni previa costituzione della Dote pretesa, cui niun dritto si affacciava, che quello nascente da una legge antiquata.

Quando infatti era sempre vivo, e stava sotto l' attual legislazione il Padre delle Sorelle Sarri, che come arbitro, e libero dispositore dei propri Beni stati sempre indifferenti, gli aveva tutti ipotecati ai suoi Creditori, se le medesime tuttora innutte pretesero di vincere in concorso i Creditori paterni col privilegio delle spese funerarie attribuito alle Doti dalla Legge del 1789. in tempo che alla Dote nè costituita nè promessa, ma costituenda soltanto al caso di loro Matrimonio, non avevano che un azione personale nascente dalla qualità di figlie, e dal vincolo del sangue, certamente fatale diveniva per esse l'eccezione, che abolita la Legge in cui si fondavano, fosse venuto a mancar loro il Benefizio accordato dalla medesima, ogni volta che anteriormente a tale abolizione non era dedotto in contratto il preteso lor dritto alla Dote, nè trattato o concluso era il Matrimonio, che potesse apprestarne il titolo a formar così il subietto del reclamato privilegio.

Nell' inverso caso però di figlie di un padre defunto sotto l'antica legislazione, il quale non avendo che il dominio resolubile di beni differenti già affetti per legge alla lor dotazione, n'aveva anche disposto a quest' oggetto con suo Testamento in una somma determinata, era evidente non poter militare la stessa eccezione, mentre la dote così costituita, e legalmente destinata aveva il suo titolo nella disposizione della Legge, e dell'uomo, in

cui trovar poteva congruo subietto il mentovato privilegio avanti la sua abolizione, e non procedeva in questo caso il vantato aforisma testuale „ ne-
6 „ que enim dos sine matrimonio esse potest „ giacchè in ragione è certissimo conoscersi per vera, e propria dote ancor quella promessa, e fissata anteriormente al matrimonio, come avverte *Ross, nel suo classico Trattato*
7 *de Dot. cap. 2. N.* 100. e rilevano i decidenti *passim* fra i quali la *Sacra Rota nella Romana Dotis de 27. Giugno* 1761. *av. Rotto* §. 11.

Dal che ben lungi che apparisca discordante l'antico Gius Romano vi coincide anzi il Responso *del Giureconsulto Paolo Lib. 2. Receptor Sen-*
8 *tent. tit. 20. de Dote N.* 1. „ *ivi* „ Dos autem antecedit aut sequitur ma- „ trimonium, et ideo vel ante nuptias vel post nuptias dari potest „ che vien riportato da *Sculting. Iurisprud. vetus antejustin. Lib. 2. Tit* 21. e seguitato da più colti interpetri bastando per tutti *Cuiac.* 1. *de reb. credit Lib. 12. Digest. ad L. 2. Tom. 7. pag.* 631. *Edit Neapol.* Ne altro poi sarebbe stato che un contorcere la vera e giusta intelligenza del Testo di Ulpiano nella citata *L. Dotis* 3. *ff. de iur. Dot.* l'attribuirgli il concetto
9 di far dipendere il titolo della Dote già costituita dalla sola esistenza attuale del matrimonio, mentre le di lui espressioni „ivi„ Dotis appellatio non re- „ fertur ed ea matrimonia quae consistere non possunt „ non stando che a remuover l'assurdo, che se ne voglia referire il Titolo al caso di matrimonio impossibile, ed a questo preciso tema si limita il senso delle successive
10 parole „ ivi „ Neque enim dos sine matrimonio esse potest „ onde non altro può credersi rettamente essere stato il concetto del Giureconsulto, che quello di riguardare il matrimonio come formante tacita, e necessaria condi-
11 zione alla Dote.

Ma questa condizione non è tale da poter alterare il Titolo della Dote già costituita, e promessa, e non basta di ragione a sospendere la nascita nè dell'obbligazione nel promittente, o costituente, nè dell'azione o dritto cor-
12 relativo nella dotata, poichè sebbene dalle condizionate stipulazioni non si ottenga regolarmente che „ spes debitum iri„ come si esprime il *Testo nelle instit. de verb. obblig.* §. *sub conditione* è indubitato però che quando l'obbligazione è contratta sotto una condizione meramente implicita, e piuttosto *per modum Causae quam conditionis* secondo la frase dei pratici ne nasce subito l'azione comunque elidibile coll' eccezione a mente *dei*
13 *Testi e repetenti citati da Mantic. de tacit. lib.* 16. *tit.* 12. *N.* 4. *segg. di cui la Raota nostra nella Decis.* 17. *dal N.* 62. *a più seg. Tom.* 4. *del Tesor. Ombros. e la Rota Romana nella Dec.* 567. *N.* 4. *part.* 3. *delle Recen.*

Lo che nel caso rendevasi anche più certo per la ragione che se dalla dotata non si acquistasse mediante la costituzione della Dote che un Gius Querendo da non ridursi quesito, e perfetto che coll' effettivo matrimonio, ne seguirebbe che la medesima fosse necessariamente sempre soggetta al pericolo di rimaner indotata per qualunque variato stato di cose che sopravvenisse, come atto di perse a distruggere ogni dritto imperfetto, e me;

ramente querendo, e verrebbero così a paralizzarsi i provvidi effetti della precedente Dotazione diretta appunto allo special fine che non le manchi il mezzo di collocarsi a suo tempo in matrimonio, fine che vien riguardato come interesse politico *da Paol all'Edit. nella L.* 2. *ff. de iur dot.* „ ivi „ „ Reipublicae enim interest mulieres Dotes habere propter quas nubere „ possint. „ 14

Ne valutarsi poteva il riflesso che a ridurre efficace l'azione al pagamento effettivo della Dote promessa concorrer debba il matrimonio, quasichè da ciò indursi potesse non esserne il diritto che in via, giacchè non basta a giudicare un dritto meramente querendo, e solo in potenza a realizzarsi che ne sia l'esercizio sospeso dalla verificazione di un fatto, ma bisogna che se ne dimostri sospesa la delazione effettiva fino all'evento posto in condizione alla nascita dell'obbligazione, nulla implicando in ragione che si abbia radicato, e quesito il Gius a una cosa per occasione, e tempo futuro come vien dimostrato *nella Magistral Dec.* 644. *della recen. part.* 2. *per intiero* ove si dichiarano incommutabili, e quesiti i dritti all'investitura di un feudo, benchè sospesi dall'incerto evento della durazione della linea dei precedenti investiti, e ne' nostri più speciali termini nella *Decis.* 264. *part.* 6. *N.* 4. ove il dritto delle legatarie di dote si dichiara nato, e radicato in esse benchè non ancora purificata la condizione „ *Si nupserint*„ non meno che *nella Decis.* 86. *dell'antica Ruota Fiorentina av. Magon per l'int.ero* ove in concorso dei Creditori del padre cessante vien fatta partecipe dei privilegi statutari la dote assegnata alle di lui figlie benchè pupille. 15 16 17 18

Sulla distinzione infatti, se con l'atto attributivo dei dritti vengano o non vengano essi deferiti subito, è fondata la differenza fra l'eredità, e il legato, che si va motivando in proposito della *Nota L. qui autem ff. quae in fraud.* dai Trattatisti alla materia, come può vedersi presso *Ciriac controvers* 47. ove intanto si vuole immune da frode l'erede, e non il legatario nell'astensione dall'acquisto, in quanto che in quello, e non in questo la delazione è sospesa fino al momento dell'adizione, reputandosi solo in quest'ultimo quesito il diritto dell'apertura del Testamento. 19

Or se nel caso di costituzione della Dote per atto legalmente posto in essere, non ardirebbe dubitarsi che il dritto a conseguirla sia deferito al momento dell'obbligazione contratta su i beni del costituente comunque ne resti l'esazione sospesa, e molto più nel caso di dote legata dal padre alle figlie, non potrebbe controvertersene la delazione alle medesime fin dal momento della di lui morte, sapendo ognuno che il legato di Dote assume anche la natura di legato di alimenti, e quindi si ha come puro, *ed ipso jure* dovuto in compenso dell'esclusione dalla paterna successione conforme rilevano *Boss. nel cit. Tratt. di Dote Cap.* 7. §. 1. *N.* 2. *Gratian. Disput. cap.* 118. *N.* 30. *e* 36. *Politi de Dote dissert.* 9. *N.* 14. non meno certa, e sicura doveva riguardarsene la delazione istantanea al momento della loro nascita in quelle figlie che nascessero da un padre non avente che 20 21

beni fidecommissi affetti per legge alla loro sussidiaria dotazione, così portando le costante, e uniforme giurisprudenza, tanto degli esteri, che dei nostri
22 Tribunali in ordine alla celebre *Auth res quae Cod. Comun. de Legat.*

Sono da vedersi in questo proposito nel loro intero la *Decis.* 221. *presso Palm. jur. Lib.* 3. *e la Dec.* 13. *presso Balducc. de Dot.* seguitate, e in gran parte trascritte nella Cosmopolitana *Dotium del dì* 21. *Maggio* 1776. *av. Ulivelli* che si trovano pienamente adottate anche *nella Florentina alimentorum et dotium de* 24. *Agosto* 1798. *avanti Felici* §. 23. benchè non applicate a quella specie di fatto, colle quali Decisioni concordano le molte più ivi citate della Ruota Romana che ha sempre egualmente risposto anche dopo le nuove Leggi abolitive dei fidecommissi come nella *modernissima Romana Dotis de* 7. *Giugno* 1826. *avanti Tassoni.*

Evidentissime poi ne sono le ragioni, poichè siccome il padre che grava i discendenti maschi dell' obbligo di trasmettere ad altri successivi chiamati i propri beni non può esimersi per questo dalla legal necessità di dotare le femmine sue descendenti, così mentre accorre la Legge per supplire a tale obbligazione, conforme riprovato *merend* dimostra il sullodato *Boss. de Dot. Cap.* 15. §. 6. *N.* 100. e dichiara la *Rota Nostra Dec.* 25. *N.* 13 *Tom.* 7. *del Tesor. Ombros.* non può esserne che immediato l' effetto, e per conseguenza l'affezione impressa per il disposto della medesima su i Beni resi differenti per volontà dell' uomo, venendo subito a investirgli fin dal momento che se ne apre il Testamento, ne segue che la femmina al di
23 cui favore provvede la Legge acquistar debba nascendo il dritto a profittarne, tutte le volte che se ne verifichi la necessità per collocarsi in matrimonio.

Senza che a ritardarne l' acquisto fino al tempo che il caso del sussidio resti verificato possa giovare il pretesto che occorra per ciò una dichiarazione giudiciale, giacchè a tutti è noto che non potendosi creare, ma
24 unicamente definire dal Giudice il dritto controverso si retrotraggono sempre le sue dichiarazioni al tempo in cui sia nato il titolo, che se ne allega.

Ed è ciò tanto vero che avvenendo il caso di ridurre questo dritto all' esercizio non si attende nè la contraria volontà del fidecommittente, nè l'apertasi vocazione de sostituiti estranei non obbligati a dotare, come bene av-
25 verte *De Luca de feud. ec. Disc.* 78. *N.* 2. *et seg. ec. dietro la normal Decis. della Sacra Ruota av. Merlino* inserita fra le *Rac. Dec.* 312. *p.* 6. *dal* 4. *più segg.* E riguardata la Dotanda come creditrice diretta del fidecommittente medesimo gode del benefizio della separazione dei patri-
26 moni in concorso dei Creditori di qualunque gravato in cui si trovin passati i Beni con quest' onere infissovi dalla Legge, secondo i giusti riflessi motivati dall' istesso *De Luc. loc. cit. N.* 8 ec. ed accolti, e sanzionati in tutte le Decisioni surriferite, che riconoscono sempre persistente nelle femmi-
27 ne un tal dritto „ non attento intermedio tempore inter nativitatem, et dotationem. „

Nè a distruggere o alterare i dritti così radicati fin dalla nascita nelle femmine descendenti dagli Autori del fidecommisso servir può la libertà che venissero i Beni a riacquistare sia per la morte dell'ultimo gravato, o per la deficenza della condizione cui fosse alligato il vincolo, o sia per venia, e disposizione del Sommo Imperante perchè come si ha dall'*Uberetam. Dotis de* 9. *Febbrajo* 1693. *av. Emerix N.* 4. *e Segg.* in proposito di Beni resi liberi in ordine alla bolla de Baroni, e dalla detta *Florentina Dotis de* 23. *Agosto* 1697. *av. Belluzzi*, in proposito di Beni già purificati per estinzione della linea, l' onere, o ipoteca una volta infissa dalla Legge su i Beni differenti per la dotazione delle femmine escluse dalla loro vincolata successione, persevera anche dopo che son ridotti indifferenti, e passati, come liberi in qualunque possessore, sempre che sia nata la Dotanda prima del seguito loro proscioglimento, lo che si ferma con tanta energia dalla sacra Ruota in detta modernissima *Romana Dotis av. Tassoni* §. 18. che giova riportarne le parole „ ivi „ Ludicrum itaque fuisset opponere libera „ ex gallicis legibus evasisse tum fidecommissaria, tum primogenialia bona „ quae namque supervenit libertas haud sane tollere potuit onus quo haec „ ipsa bona, dum fidecommissi nexii mancipabantur, obstricta erant erga principissam Ceciliam pro Dote obtinenda *virtute authent. res quae ec.* „ Integrum immo sartumqe mansit jus etiam libertate his bonis quaesita „

28

29

30

Alla quale così ragionata, e costante Giurisprudenza invano sarebbesi opposta la contraria risoluzione data replicatamente alle domande dei figli del gravato che sugli estinti fidecommissi pretendevano gli alimenti in concorso dei Creditori paterni, come nella Causa *Casalini, e Creditori decisa dalla soppresa Cor. Imperiale sotto dì* 13. *Agosto* 1811. *fra le Raccolte da Vallerini. Tom.* 2. *Dec.* 47. *e nella Causa Pardini, e Del Cancia, e LL. CC. decisa da questo Supremo Consiglio nel dì* 23. *Luglio* 1817. *fra le inedite del For. Tos. Tom.* 3. *Dec.* 35. mentre tutt'altro era il Titolo dei Maschi agli Alimenti, che quello delle femmine alla loro Dote sù i Beni vincolati.

31

32

Imperocchè, come bene si avverte in dette Decisioni, quel dritto sussidiario che i chiamati potessero avere acquistato nascendo a ricevere dai Beni Fidecommissi i necessarii alimenti, non era in sostanza che una sequela di loro vocazione, e si fondava unicamente sulla presunzione della volontà nel fidecommittente di provvedere a ogni mezzo che si trovi diretto a conseguire il fine della voluta condizione della serie dei chiamati, onde troncata dalla Legge questa serie, e tolto così il subietto a detta presunzione rendevasi evidente che colla proclamata libertá generale dei Beni, rimasto distrutto l'Ente Morale del fidecommisso creato dagli Autori, dovessero i successori perdere col diritto di successione ancor quello, che vi era famulativo, e pedissequo, senza che in ciò retroagisse la Legge, perchè questo ancora, se vuoisi, non tal dritto rinascendo per la specialità di sua natura ogni giorno aveva sempre d'uopo della persistenza del titolo, vale a dire (come si esprime la Corte in detta Decisione §. mentre la proprietà ec.)

33

34

„ della qualità di chiamato per radicare l'azione dell' esistenza del fidecom-
„ misso per trovare il debitore, e della verificazione continuata del caso del
„ sussidio che faceva condizione al debito „ E si ripete in sostanza lo stesso
da questo Supremo Consiglio nella detta sua Decisione del 1817. in cui
viene ancora rilevato l'assurdo cui sarebbesi andato in contro (ivi N. 17.)
„ qualora ai chiamati indipendentemente dalla vocazione, e dalla durata
35 „ del fidecommisso per la sola qualità di Agnati, e Descendenti del fide-
„ committente un azione pariforme si fosse attribuita „

Quindi manifesta appariva la diversità di ragione fra un caso, e l'altro, mentre laddove ai descendenti chiamati a succedere nei Beni vincolati non
36 restava, abolito il vincolo, che un azione personale agli alimenti *jure sanguinis* dalla qualità di Descendente o Agnato di per se inefficace a vincere i Creditori ipotecari del gravato, giusta l'ovvie teorie di cui fra gli altri *Bonfin de fidecom. disput.* 164. *N.* 31. alle descendenti escluse alla successione in detti Beni, competeva all'incontro un azione alla dote che il mentovato
37 *De Luc da feud. detto Disc.* 78. *N.* 9. chiama ivi „ mista in rem scripta „ e nel successivo N. 10. „ ivi „ Rei persecutoria etiam contra tertium „ escercibilis „ e che egli dimostra esser prelativa a quella d'ogni altro Creditore dell' ultimo fidecommissario, non tanto per i fondamenti legali ivi
38 espressi, quanto ancora per la ragion naturale „ Quia satis iniquum esset ut „ innocens filia viri ditissimi omnino depauperata, et in miseriam redacta „ remanere debeat ex iniqui vel improdentis fratris dissipationibus „.

E questo natural principio fù tanto valutato dalla Ruota nostra in detta *Decis* 45. *Tom.* 7. del *Tesor Ombros.* che da questo si crede animata la special disposizione della notissima Cesarea Legge del 1747. con cui agli Effetti di che nell' *Auth Res quae* il fidecommisso trasversale si volle parificato all' ascendentale, giudicandosi aver voluto la detta Patria Legge, che le femmine, o descendenti, o trasversali sempre aver debbano beni, e fondi ai quali ricorrere per la loro dotazione, perchè sarebbe (come si avverte al N. 9. ivi)„ troppo disconveniente, ed assurdo che in „ un istessa famiglia resti la femmina povera, e mendicante solo per la dif-
„ ferenza del sesso, ed i maschi godano tutto il rimanente del trasversal
39 „ fidecommisso, contro ogni equità fondamentale considerata dal *Card De* „ *Luc ec.* „

Or che a stabilire cosiffatto inconveniente, e ridurre l'un sesso a fronte dell' altro in stato di miseria creder si debba diretta la Legge Francese, come avverrebbe qualora oltre a render liberi i Beni fidecommissi negli attuali possessori, ne quali se n'era aperta la privativa successione, avesse eziandio cessato il debito inerente ai medesimi della sussidiaria dotazione delle femmine rimaste escluse, tanto più strano ed assurdo comparisce, in quanto che si trova in opposizione al piano stesso della legislazione Francese così avverso alla locupletazione di un sesso a carico dell'altro, che ne abolisce ogni differenza nelle successioni, e non è dato perciò l'immaginare il contro senso che questa nuova Legge avendo trovate le femmine

prive del retaggio devoluto per l'antica ai soli maschi, abbia voluto poi privarle ancora del dritto, che sul medesimo avevano di essere almeno congruamente dotate in compenso della loro esclusione per far così tutto perdere a queste, e tutto dare ai maschi, mentre dall'essersi voluto in essi consolidata la piena, e libera proprietà dei Beni resi indifferenti distruggendosi radicalmente ogni gius di ulterior vocazione ai Beni medesimi, non ne viene per conseguenza che gli oneri impressivi a favor di persone estranee alla vocazione medesima debbono giudicarsi egualmente distrutti. 41

E sebbene nel sistema della voluta pubblicità di questi oneri si renda necessaria a conservare i dritti che ne derivano, la formalità dell'iscrizione ai pubblici registri Ipotecari, onde i successivi Creditori, o contraenti non rimangano illusi, è però certo che trattandosi nel caso di dritti dotali, che formano subietto di limitazione alla regola, e di azione diretta non contro Creditori o terzi possessori anteriori alla costituzione della Dote, ma contro un terzo possessore d'assai posteriore, che nella sua qualità di Tutore delle sorelle Alticozzi ne conosceva, e nè aveva già promossi i dritti nel giudizio di scorporo da esso intentato sotto le antiche Leggi in Contradittorio del Curatore ai nati minori, e nasciturí, male doveva sentirsi per parte sua allegata la mancanza di una formalità, che nel suo interesse rendevasi certamente inutile, è la di cui omissione poteva forse ridondare in suo danno quando fosse indispensabilmente necessaria.

In fatti le sorelle Alticozzi sentendosi obiettare dal medesimo un tal difetto avevan presentato negli atti di prima istanza una subalterna domanda diretta a tenerlo a conto per i danni che avessero potuto risentire per colpa di lui stesso come loro Tutore, alla qual domanda se non occorse allora far diritto, perchè furono accolte dal Giudice le loro istanze principali sul merito, ne fu peraltro lasciato aperto l'adito nella Sentenza Ruotale, che di questa subalterna azione fece un riservo speciale alle succumbenti.

Ma ciò che fosse o potesse essere della responsabilità in questa parte del sig. Dott. Giannantoni non credè il Supremo Consiglio esser questo il caso in cui fosse di ragion opponibile la mancanza d'iscrizione, mentre convinto, come dovette restare, per l'esposte ragioni che il dritto alla dote richiesta nel presente Giudizio fosse nato, ed irretrattabilmente quesito avanti le nuove Leggi, non potendo esser luogo a dubitarsi che rimasto vivo, ed esperibile sempre, dovessero anche restarne vivi gli attributi, si rendeva manifesto che o si agisse col benefizio della separazione dei Patrimoni, che proveniva dalle incontroverse regole di gius, o col privilegio delle spese funerarie, che era scritto nella Patria Legge del 1789. siccome si trovano entrambi letteralmente esclusi dall'obbligo dell'inscrizione nello stesso codice Francese, così all'esperimento dell'intentata azione formar non potesse valida eccezzione il difetto di questa formalità. 42

E niente più giovar poteva ad escluderla l'altra speciale eccezione che si fondava nel Giudizio di ordine per la distribuzione del prezzo di quel Podere che all'asta pubblica era stato aggiudicato al sig. D. Giannantoni, in cui non

avevano le sorelle Alticozzi ottenuto grado in concorso dei Creditori iscritti, poichè oltre il giusto riflesso motivato dal primo Giudice, che la Sentenza proferita in quel Giudizio non essendo stata mai notificata alle medesime non faceva stato di cosa giudicata contro di loro, veniva a rendersi quest'eccezione inconcludente nel concreto del caso per la circostanza di fatto che il soppresso Tribunale di prima istanza di Arezzo sentito il Procuratore Imperiale avendo tassata con Sentenza del dì 16 Marzo 1812. la dote dovuta a dette sorelle quota virile del fidecommisso avito, ed avendola poi liquidata con altra Sentenza de 28. Febbrajo 1814. in scudi 803. 2. 10. 2. per ciascheduna, trovar poteva questa somma, cui si ristringeva adesso la vittoria della sola superstite signora Sofia, margine sufficente nel prezzo degli altri due Poderi che lo stesso sig. Giannantoni aveva privatamente comprati da uno dei sig. fratelli Alticozzi, su i quali non era stato mai introdotto il Giudizio di purgazione di Ipoteche.

43

Per questi Motivi.

Dice bene appellato per parte delle Donne Sofia e Lucrezia Alticozzi la seconda di esse pendente lite defunta dalla Sentenza della R. Ruota di Arezzo de' 23. Aprile 1825. alle medesime contraria, e favorevole al sig. D. Giannantoni, male con detta Sentenza giudicato, e doversi perciò la medesima, rapporto all' interesse della sopravviveate Sofia Alticozzi ne' Moretti, revocare, ed in riparazione dichiara doversi confermare, siccome a di lei favore e sempre rapporto al di lei interesse soltanto. e contro detto sig. D. Giannantoni in tutte le sue parti conferma la precedente Sentenza del Vicario Regio di Cortona, de' 26. Novembre 1824. ordinandone a favore di detta Sofia la esecuzione secondo la sua forma e tenore, salvo, e riservato alla medesima il diritto tale quale da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio per conseguire, se, e come di ragione un aumento alla tassazione della Dote fatta dal Tribunale di Cortona nel diverso stato in cui erano allora le cose anche dirimpetto al sig. D. Giannantoni predetto, e condanna il medesimo nelle spese del passato e presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi Signori,
Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Moriubaldini Francesco Gilles, *Relat.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani, *Consiglieri.*

DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Alimen. diei 20. Julj 1827.

IN CAUSA BOURBON DEL MONTE E VANNUCCI NE NN.

Proc. Mess. Benedetto Mascalchi — Proc. Mess. Ranieri Baei

ARGOMENTO

I Cadetti che di tempo in tempo saranno di una Famiglia ai quali dall'Institutore di una Primogenitura è stato lasciato un'annuo appannaggio pagabile ai medesimi da'Possessori della stessa Primogenitura, hanno un *Azione reale* al conseguimento dello stesso appannaggio, che in sostanza è una alimentaria prestazione, e sono meritevoli di special riguardo gli appannaggi *futuri* i quali si preferiscono agli appannaggi *preteriti*.

SOMMARIO

1. *Colui, che induce una Primogenitura, e che ordina ai Possessori pro tempore della medesima, che paghino una somma annua a titolo di appannaggio in Generi, e Contanti ai Cadetti protempore della Famiglia, s'intende, che abbia a favor dei medesimi ordinata una prestazione alimentaria.*

2. *Quando l'appannaggio in generi da pagarsi dai Possessori di una Primogenitura ai Cadetti della Famiglia, di comun consenso è stato ridotto a contanti, nulla è stato novato, e mantiene il titolo originario dell'oggetto, che rappresenta.*

3. 4. *Tutti i Discendenti per linea retta dall' Institutore della Primogenitura misurano il diritto all'appannaggio dal medesimo lasciatogli dal giorno della suo morte.*

5. 6. 7. 8. 9. 13. *Nella impossibilità di pagare gli Alimenti* preteriti, e futuri *un favore speciale hanno sempre ottenuto gli Alimenti futuri.*

10. 11. 12. *Quando i Cadetti di una Famiglia hanno un gius reale ad essi competente sopra i Beni Primogeniali per conseguire l'annuo appannaggio lasciatogli dall'Institutore della Primogenitura, non è il loro diritto soggetto all'Inscrizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Dal Testamento del marchese Giovan Mattias Bourbon Del Monte del dì 27. Luglio 1709. col quale sottopose a perpetuo vincolo di Primogenitura il suo Patrimonio, nasce il diritto al Trattamento, ossia Alimenti del-

l'Appellato, e degli Appellanti contro il sig. marchese Arimberto loro respettivamente Nipote, e Fratello possessore del suddetto fidecommisso Primogeniale.

La prestazione Alimentaria suddetta dovuta a ciascuno di essi vien pagata di Trimestre in Trimestre anticipatamente dal Debitore sig. Arimberto.

Il sig. marchese Mario contro di cui fino dall'anno 1793. furono introdotti due Giudizi di concorso di Creditori uno in Firenze l'altro, in Città di Castello Stato Pontificio, rimase Creditore da detto anno 1793. a tutto Giugno 1824. di scudi 900. circa per detta prestazione interpolatamente arretrata, come resulta dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto di 12. Agosto 1820. confermata dalla Ruota sotto di 5. Settembre 1826.

Sotto di 18. Gennajo 1827. il sig. Antonio Vannucci nella sua qualità di Economo al Patrimonio in concorso in Firenze, sequestrò presso il sig. marchese Andrea Bourbon del Monte affittuario della tenuta „ Monte Santo „ la rata semestrale del canone in scudi 700. circa pagabile nel dì primo Febbrajo successivo 1827. all'affittante sig. Arimberto per riportar pagamento di detta prestazione arretrata, e sotto dì 30. del mese istesso Gennajo 1827. gli appellati procederono egualmente al sequestro presso il medesimo sig. marchese Andrea Bourbon del Monte per esser pagati del trimestre anticipato di Alimenti decorrendo dal dì primo Febbrajo detto a tutto Aprile successivo 1827. E fra il Sequestrante insorse disputa di prelazione, che fù risoluta dal Magistrato Supremo con Sentenza proferita sotto dì 24. Aprile 1827. colla quale furono confermati i sequestri e dichiarata la prelazione a favore del sig. Marchese Mario.

Da detta Sentenza reclamaronoi succumbenti avanti la Regia Ruota la quale con la Sentenza appellata, ed in riparazione dichiarò la prelazione a favore degl'appellanti, ed ordinò che con altrettanta rata della somma seqnestrata dovessero esser pagati del loro Credito di alimenti ed ogni avanzo dovesse pagarsi al suddetto sig. Vannucci ne Nomi ec.

Il succumbente rappresentante detto sig. Marchese Mario ha reclamato da detta seconda pronunzia con Scrittura esibita li 6. Giugno 1827., e lo ha proseguito con successiva scrittura esibita li 20. Giugno 1828. ed ha domandata la revoca di detta Sentenza Ruotale, e contemporaneamente la conferma dell' antecedente proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 24. Aprile 1827. e ciò per i Motivi dalla detta Sentenza spiegati.

I signori Fratelli del Monte appellati attesa l'urgenza nascente dal subietto della controversia hanno domandato ed ottenuto il permesso di citare a breve termine per la discussione, e decisione definitiva della Causa, ed hanno domandato la conferma della Sentenza appellata la giustizia della quale resulta chiaramente dai Motivi sopra di essa.

Il Supremo Consiglio udite le ragioni delle parti così decise.

MOTIVI

Attesochè la prestazione in generi ed in contanti che il marchese Gio-

van Mattias del Monte con il suo Testamento dei 27. Marzo 1709. rogato ser Raffaello Lucci volle che dai possessori protempore della sua primogenitura fosse con espresso titolo di appannaggio pagata à tutti i Cadetti protempore della detta Famiglia, qualunque sia la di lei quantitá, e qualunque siano i titoli che concorsero a determinare il Fidecommittente a portarla alla somma nel Testamento indicata, ritiene anche nelle sua integrità il carattere, e la natura di una prestazione alimentaria a questi Cadetti dovuta *jure actionis*, giacche la detta prestazione sta a rappresentare i diritti dei Cadetti, e sulla successione del Fidecommittente, e sopra tutte le altre successioni ò fidecommissarie, o libere, che furono dal Fidecommittente incorporate alla primogenitura, e nell'uno e nell'altro aspetto adempiendo la prestazione all'obbligo della legittima, e costituendo un premio della valuta esclusione dei Cadetti, diviene essa una vera, e propria prestazione alimentaria; come bene osserva *Molin de Primogenit lib. 2. cap.* 15. *num.* 2. *et* 6. *Zanch. de Praelat Credit Exercit.* 5. §. 3. *num.* 59. *et* 60. *Rot. Rom. cor Falcon. tit. de Aliment. Decis.* 2. *num.* 9. *et seg.* § *Validissima est* ec. 1

Attesochè il titolo di questa prestazione non è rimasto *novato* con le convenzioni, mediante le quali alle prestazioni di certe specie è stata di comun consenso del Primogenito, e dei Cadetti sostituita una somma in contante, mentre essendo essa un surrogato, conserva, e mantiene il titolo dell'oggetto, che essa rappresenta. 2

Attesochè è certo, che tanto il sig. marchese Mario del Monte, quanto i Fratelli Cadetti Figli del fù marchese Pompeo primogenito Fratello del marchese Mario, discendono tutti per linea retta dall'istitutore della primogenitura, così tanto lo Zio marchese Mario, quanto i suoi nipoti indipendentemente dal giorno della loro nascita misurano il diritto al conseguimento dell'appannaggio lasciatoli dal giorno della morte del Fidecommittente. *Bonfini de Fidecom. Disput.* 165. *num.* 22. *Zanch. de Praelat. Credit. Exercit* 5. §. 3. *num.* 21. *et* 22. e così non esiste fra essi alcuna anteriorità, che possa dipendere dal fatto della loro nascita, giacchè essa misura il momento dell'esercizio, ma non della origine del diritto, il qual sorge e si stabilisce appena è resa con la morte irretrattabile l'ultima disposizione del Fidecommittente. 3 4

Attesochè è indubitato, che il sequestro dal sig. Vannucci ne Nomi, fatto nei 18. Gennajo 1827. sopra un assegnamento spettante al marchese Arimberto Del Monte debitore comune dell'appannaggio tanto allo Zio marchese Mario, che agli altri Cadetti suoi Fratelli, ebbe per oggetto il conseguimento del Credito di prestazioni alimentarie preterite al marchese Mario dovute, e resultato dalla liquidazione dei pagamenti per detto titolo fatti dal 1793. fino al 31. Luglio 1824, ed il sequestro fatto dai Cadetti del Monte nei 30. Gennajo 1827. sullo stesso assegnamento, ha per oggetto di procurarli il pagamento degli Alimenti *futuri* e precisamente quelli dovuti per il trimestre anticipato dal primo Febbrajo a tutto Aprile 1827.

Attesochè nella impossibilità di sodisfare al pagamento degli Alimenti *preteriti* e dei *futuri* un favore speciale hanno sempre ottenuto gli ali- *futuri*, e la loro soddisfazione non è stata trattenuta dal reflesso di provvedere al pagamento degli alimenti *preteriti*, essendò comparso alla ragione ad alla equità naturale conforme, il provvedere piuttosto a chi tratta di assicurare la sussistenza, che a colui che essendo vissuto, non cerca che di
5 realizzare il suo Credito di Alimenti preteriti.

Nè questo riguardo, che ottengono gli alimenti *presenti*, e *futuri* al confronto degli alimenti *preteriti* rimane escluso allorchè si tratta, che gli
6 alimenti sono dovuti jure actionis.

Poichè oltre l'avvertire che la ragione del favore accordato agli alimenti *futuri* può ricorrere tanto nel caso che gli alimenti siano dovuti *jure actionis*, che nel caso, che siano dovuti *jure saguinis, o officio Judicis*, mancava poi qualunque autorità, che escludesse a riguardo degli alimenti dovuti jure actionis, la precedenza degli alimenti *presenti*, e *futuri*, sopra gli
7 alimenti preteriti.

Infatti lo *Zanch. de Praelat Credit esercit* 5. §. 2. *num.* 77., che si allegeva con sicurezza per giustificare la dedotta distinzione, nulla giovava a quest' effetto, mentre dichiara soltanto, che fra le specialità, che concorrono a riguardo degli alimenti dovuti jure actionis si riscontra anche quella, che l'alimentando jure actionis trasmette ai suoi Eredi il diritto al conseguimento degli alimenti non percetti, e scaduti, sebbene possano essere *preteriti*, giacchè gli alimenti *preteriti* di questa natura si reputano alimenti *futuri*, ma se si reputano alimenti futuri quanto a non perdere il diritto di esigerli, a differenza di quelli *preteriti* dovuti *officio ju-*
8 *dicis* che non possono ripetersi se pure non esistono debiti per tale dependenza contratti *Bonfin. de Fidecom.* 165. *num.* 40., non può da ciò concludersi, che nel concorso di alimentandi *jure actionis*, e che desumono anche dallo stesso titolo il loro diritto, non debba il pagamento degli alimenti *futuri* precedere quello degli alimenti *preteriti*, giacchè in questi termini concorre la ragione, che comparte agli alimenti *futuri* una preceden-
9 za sopra gli alimenti *preteriti*.

Attesochè non rilevava neppure, che alcuni dei Cadetti del Monte, avessero omesso in tempo debito di inscrivere il loro diritto agli alimenti mentre dal marchese Mario era stata praticata questa formalità.

Poichè non tralaciando di osservare che nulla negli atti rispetto a questa omissione veniva dedotto, e nessuna delle parti litiganti aveva fatta a questo proposito veruna giustificazione, in eliminazione di questa avvertenza si rifletteva che l'azione colla quale i Cadetti Del Monte conseguir possano l'appannaggio lasciatoli dal Fidecommittente, è un jus reale, che ad essi compete sopra i Beni tutti lasciati dal Fidecommittente per cui mantengono i Beni medesimi separati, e distinti dalle sostanze proprie del pri-
10 mogenito loro Debitore, e tutto riconcentrano nel solo Fidecommittente.

O questo *Diritto Reale* non è per la sua conservazione soggetto alla Iscrizione, siccome avverte la Corte di Cassazione presso *Deneverse Ann* 1811. *pag.* 267., e quindi non può parlarsi di omessa Iscrizione, subito che non era la medesima dalla Legge prescritta. 11

Che se volesse, che ciò che sia del Benefizio della separazione dei Patrimoni dal quale i Cadetti della Famiglia Del Monte possono giovarsi contro i Creditori propri del Primogenito per conseguire anche senza alcuna Iscrizione l'appannaggio lasciatoli dal Fidecommittente, ciò per altro non procede nel concorso degli stessi alimentandi, rispetto ai quali l'Iscrizione presa deve procurare una anteriorità, mentre un simile ragionamento è affatto insussistente, giacchè quando tutti questi Alimentandi desumono dallo stesso Testamento tutti i loro Diritti, e la conservazione di essi non è soggetta alla Iscrizione, non può l'uso di questa formalità da alcuni praticato migliorare la loro condizione al confronto di quelli, che non hanno usata questa cautela, giacchè non crea un diritto, ciò che a mera precauzione viene eseguito, e può essere ad altri effetti opportuno, e molto più, poichè sono tutti i Cadetti Del Monte in certa guisa condomini in sequela del loro diritto reale dei Beni dei quali i frutti sono destinati al pagamento del loro appannaggio, talche non può tra loro opporsi la mancanza d'Inscrizione, subitochè essi piuttosto che Creditori fra loro, sono dei porzionieri, che concorrono con un diritto reale, e nascente dallo stesso titolo ad un assegnamento comune. 12

Conseguentemente ritorna sempre a favore dei Cadetti del Monte l'avvertenza speciale, che agitando essi sopra i frutti dei Beni provenienti dal Fidecommittente per ottenere gli alimenti futuri, ed al contrario cercando sopra questo medesimo assegnamento il sig. marchese Mario di essere soddisfatto di alimenti preteriti migliore è la condizione dei primi, e devono essi perciò ottenere dai frutti sequestrati la prestazione alimentaria futura, come è stato dichiarato dalla Sentenza appellata.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Antonio Vannucci nella sua qualità di Economo del Patrimonio in concorso del sig. marchese Mario Bourbon del Monte con sua Scrittura esibita 6 Giugno 1827. dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze sotto di 22. Maggio detto, e colla medesima respettivamente ben giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, ordina doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Vannucci ne Nomi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. Signori.

Francesco Maria Moriubaldini *facente funzioni di Presidente*,
Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi, *Relat.*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Consiglieri.*

DECISIONE III

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Caducitat. diei 30. Iulii 1827.

IN CAUSA POMPONI E DEPUTAZIONE CENTRALE SOPRA GLI OSPEDALI

Proc. Mess. Francesco Serragli — Proc. Mess. Giuseppe Visconti

---

ARGOMENTO

Il Livellare, a cui è stata dichiarata la caducità, se nel corso di quindici giorni non paga i Canoni arretrati, non può dirsi con giustizia decaduto dal livello se eseguisce il pagamento sedici giorni oltre il termine assegnatogli, quando che all'assegnazione del termine indicato trovavasi detenuto in una Fortezza.

SOMMARIO

1. 5. *Il possessore del Livello, a cui è stata dichiarata la caducità, se nel termine di giorni 15. non paga i canoni decorsi, non può dirsi decaduto, sebbene sia trascorso del doppio il termine assegnatogli se prima non è esaminata la cagione di un tal ritardo.*

2. *La perdita, o decadenza da un diritto non dipende dal lasso del tempo stabilito all'adempimento di un fatto da eseguirsi in un determinato tempo.*

6. 7. 9. 10. *Quegli, che è sottoposto all'adempimento di un Fatto, entro un certo tempo, non soggiace alle conseguenze del ritardato adempimento, se non è imputabile ad esso il ritardo.* 3

4. *Non deve alcuno risentire una pena per una Causa, che non è derivata dalla propria colpa.*

8. *Non può supporsi, che un' uomo voglia perdere la libertà, e procurarsi la detenzione in una Fortezza col fine di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni.*

11. *Ciò che comparisce oltre modo difficile non deve determinarsi con giudizio diverso da ciò che si ravvisa impossibile.*

STORIA DELLA CAUSA

La Deputazione Centrale sopra gli Spedali, e Luoghi Pii del Granducato con la Notificazione dei 14. Agosto 1818. rese noto al Pubblico che avrebbe proceduto alla vendita, o allivellazione di alcuni beni concessigli dalla munificenza Sovrana, e parlando delle condizioni con le quali avrebbe fatto questa vendita, o allivellazione, disse che sarebbero andate a van-

taggio del Compratore, o Livellare le raccolte dei Beni che fossero in amministrazione.

Quindi nel prospetto dei Beni da vendersi, o allivellarsi pose al N. 16. il Podere di Fano come affittato con la scadenza ai 16. Ottobre 1819.

Emanata la Notificazione, il sig. Gaetano Pomponi cui interessava l'acquisto del citato podere di Fano fece la sua offerta per ottenerlo a Livello, e questa offerta fu accettata con il Benigno Rescritto dei 10. Marzo 1820.

Quindi si procedè al Contratto di Concessione enfiteutica nei 16. Settembre 1820. nel quale fu stipulato, che le rendite del Fondo dovessero andare a profitto del Livellare fino dal decorso 10. Marzo, epoca dell'ottenuto Rescritto.

Munito di questo Contratto si presentò il Pomponi per percipare le raccolte che dovevano esser pendenti al 10. Marzo decorso, e che erano state ad esso cedute, ma non solamente trovò che queste raccolte erano state percette dal Torrini Affittuario, ma che gli veniva anche da questi contrastato il possesso del fondo concessogli dalla Deputazione come libero.

In tale stato di cose credè bene il detto Pomponi di trasmettere al detto Torrini un Precetto ad avergli rilasciato libero il Fondo, siccome fece con l'Atto de' 22. Settembre 1820. ma opponendosi il Torrini disse che non era obbligato a rilasciarlo libero, nè tampoco a consegnare le raccolte del medesimo, poichè la Deputazione non avendogli disdetto l'Affitto avanti il 16. Ottobre 1819. si era questi, a' termini del Contratto rinovato per altri cinque anni, e così andava a terminare ai 16. Ottobre del 1824.

In tal situazione di cose il Pomponi chiamò in rilevazione la Deputazione con la Scrittura del 10. Maggio 1821. protestandosi che avrebbe in di lei contumacia lasciata in difesa la Causa, e riservandosi i suoi diritti per i danni ad esso cagioni dall'avergli dato per libero un Fondo, che si trovava quindi vincolato ad una sì lunga scadenza.

Nè al solo precetto, ed alla dimanda in rilevazione si limitavano le premure del Pomponi; notiziò anche con lettere dell'avvenuto la Deputazione, e questa trovando in seguito giustissime le di lui doglianze, con lettera dei 9. Novembre 1822. diretta al Ministro esattore di S. Miniato dette gli ordini opportuni perchè fosse assunta la di lui difesa, e nello stesso giorno gli dette ad esso avviso di aver ciò ordinato.

Posteriormente però all'epoca dei 9. Novembre 1822. il Torrini Affittuario fu costretto ad abbandonare la Toscana. Fu facile allora al Pomponi potere andare al godimento del fondo concessogli a Livello, ma vi andò reclamando sempre i danni ad esso cagionati dal non ottenutone preventivo possesso.

Anche la Deputazione conveniva di dovergliell bonificare, siccome rilevasi dalla Lettera degli 11. Novembre 1823. firmata *Carlini* con la

quale gliene richiedeva la Nota, e dalla successiva dei 20. Gennaio 1824.

Ad onta però di tutto questo la Regia Deputazione con Scrittura dei 19. Novembre 1823. comparendo in Giudizio dimandò che il Pomponi fosse condannato al pagamento di due annate, e mezzo di Canone, e fosse dichiarato caducato se non pagava entro un discreto termine da doversegli assegnare dal Giudice.

Oppose questi, che non era andato al possesso del fondo livellare, che nel Novembre del 1822. e che però non era debitore che di una sola annata di Canone, e che avuto poi riflesso ai danni da esso sofferti per il ritardato possesso era creditore anzichè debitore.

Ma non ostante queste eccezioni, con due Sentenze conformi, che una del Magistrato Supremo de 30. Aprile 1824. e l'altra della Regia Ruota di Firenze dei 18. Dicembre detto fu dichiarato debitore della somma reclamata dalla Deputazione, e fu detto caducato dal Livello se non la pagava nel termine di 15. giorni.

Ben è vero però che queste Sentenze non furono definitive, poichè riservarono al Pomponi i diritti ad esso competenti, i quali a quell'epoca furono riguardati come torbidi per il non ottenuto possesso del fondo livellare.

Frattanto l'ultima di queste due Sentenze fu notificata al succombente nei 19. Aprile 1825. Epoca nella quale era questi arrestato, e detenuto nella Fortezza di Firenze.

Pressato egli da tale notificazione al pagamento della somma nella quale era stato condannato usò ogni diligenza per effettuarlo.

Scrisse al Mannaioni per la vendita di certo Fieno, ed ebbe in risposta con Lettera del 24. Aprile 1825. che erano state inutili le di lui premure stante il deprezziamento del Genere.

Scrisse al Baldanzi per avere un anticipazione sul prezzo di un fondo, del quale ne aveva fissata la vendita, ed il Baldanzi rispose con Lettera dei 28. Aprile 1825. che era impossibile di ottenerlo.

Si rivolse al Principe per impetrare una proroga al pagamento, e le di lui Preci furono risolute *Agli Ordini.*

Dimandò ai superiori militari una gita, e gli fu questa, attese le disposizioni di regolamenti, denegata.

Finalmente però ottenuta questa Gità, dopo spirati i 15. giorni assegnatili dalle Sentenze corse alla casa sua, e tornato dopo otto giorni offrì alla Deputazione il pagamento dell'importare dei Canoni, nel quale era stato condannato.

La Deputazione Centrale, poichè erano trascorsi 16. giorni dopo la spirazione del termine non volle riceverli. Quindi il Pomponi fu nella necessità di depositarlo in seguito con Scrittura dei 5. Giugno, e di fare Istanza che il suo deposito fosse dichiarato buono, e valido ad oggetto di esimerlo dalla minacciata caducità.

Dietro l'opposizione fatta dalla Deputazione a tale Scrittura nacque Sentenza nei 26. Aprile 182⁵. favorevole al Pomponi con la quale fu dichiarato buono il deposito da esso fatto, e fu detto però non essere il medesimo caducato dal Livello, ma doversi nel medesimo mantenere.

Questa Sentenza fu revocata poi dalla R. Ruota di Firenze sotto dì 29. Marzo 1827. dalla quale appellatosi il succumbente avanti il Supremo Consiglio questo decise come segue.

MOTIVI

Attesochè per quanto le due conformi Sentenze proferite, la prima dal Regio Magistrato Supremo nel dì 30. Aprile 1824. e l'altra dalla Ruota di prime appellazioni della Città di Firenze sotto di 18. Dicembre dell' anno stesso dichiarassero decaduto il sig. Gaetano Pomponi dal Livello dei Beni dei quali si tratta qualora nel termine di giorni quindici non avesse il medesimo effettuato il pagamento dei Canoni arretrati nella somma indicata di Lire 942. 10. 3. E per quanto il detto sig. Pomponi non abbia adempiuto al detto pagamento se non che allorquando era decorso il maggior termine di giorni 31. non per questo dovevasi sul semplice appoggio di questi fatti materiali, trascurando qualunque altra ispezione, ed esame, immediatamente dichiarare avvenuta la caducità del Livello, ma piuttosto dovevasi prima di ogni altra cosa investigare le cause del ritardato pagamento dei Canoni al di là del termine stabilito nelle dette Sentenze, poichè non è dal semplice lasso del tempo stabilito all'adempimento di un fatto, ma piuttosto dalle cause che lo motivarono, che deve in ragione determinarsi la perdita, o decadenza di quel diritto che dall' inadempimento del fatto da eseguirsi in un certo, e determinato tempo si è fatto dipendere, come di ciò ne fanno testimonianza presso che infiniti esempi, che nel sistema costante di giudicare ci vengono dalla pratica nostra giurisprudenza somministrati.

1

2

3

Attesochè in questo rapporto primeggia sopra le altre la massima di ragione che allora quando la persona sottoposta all'obbligo di eseguire un fatto entro un certo, e determinato tempo, non lo adempie se non che dopo il decorso del termine stabilito non perciò resta soggetta alle conseguenze del ritardato adempimento qualunque volta per un avvenimento a lei non imputabile, il detto tempo è trascorso prima che sia devenuto all'esecuzione del fatto ingiuntoli, e ciò per la conveniente ragione che niuno deve risentire una pena, che da tutt' altra causa è derivata, che dalla propria colpa, o negligenza, nelle quali circostanze subentra il principio non controverso in ragione, che il termine assegnato rimane sospeso, e non decorre a carico di quello, che è rimasto in tal modo impedito. *Antonell. de tempore Legali Cap. 15. in princ Gugman. de evition. quaest. 34. N. 34.*

4

Attesochè applicando al caso attuale le massime sopra riferite, non poteva giustamente dichiararsi decaduto il sig. Gaetano Pomponi dal detto Livello dietro la semplice circostanza di fatto di non avere il medesimo

pagato l'importare dei Canoni arretrati nel termine di giorni quindici assegnatili dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo stata quindi confermata dalla successiva Sentenza Ruotale, ma di avere in vece effettuato tal pagamento dopo che ai detti giorni quindici ne erano succeduti altri sedici: Poichè le prove compilate in Processo dimostravano che un tal ritardo non era derivato per colpa, ed oscitanza del detto sig. Pomponi, ma piuttosto in conseguenza di un impedimento sopravvenuto, che lo aveva posto suo malgrado nell'impotenza di effettuare il detto pagamento dentro il termine dalla Sentenza assegnatoli; allorchè in fatti fu al sig. Pomponi notificata la Sentenza Ruotale esso ritrovavasi ritenuto in una fortezza, ove gli era preclusa la strada di usare efficacemente i mezzi proporzionati onde procacciarsi il denaro occorrente per effettuare il detto pagamento; Privo di libertà, lontano dalla sua Patria, non trascurò per altro di usare quelle misure che la di lui attual situazione poteva suggerirli; Prima che spirasse il termine di giorni quindici scrisse opportunamente, e scrisse più volte a Persone di sua fiducia per impegnarle a realizzare delle somme a suo profitto, sebbene l'esito non corrispondesse alle sue premure; Invocò la Sovrana Clemenza per ottenere di recarsi al luogo del suo domicilio, ma inutilmente. Restituito infine alla sua patria improntò nel breve giro di giorni otto il denaro, ne fece l'offerta alla Deputazione Domina diretta, e dietro il rifiuto del di lei rappresentante procedè ad effettuare il deposito.

5

6

Attesochè la serie di questi fatti era troppo imponente per persuadere, che non doveva portarsi a carico del rammentato sig. Gaetano Pomponi le conseguenze a suo pregiudizio invocate dalla Deputazione, tanto più che se erasi verificato quell'impedimento, che giustamente doveva reputarsi bastevole ad operare la sospensione del termine assegnatogli al pagamento dei Canoni arretrati coerentemente alle regole superiormente avvertite, non aveva d'altronde esso sig. Pomponi trascurato di dar compimento alle sue obbligazioni al più presto possibile che gli venne accordato dopo che cessò il sopravvenuto impedimento, sodisfacendo in tal guisa al dovere ingiuntoli per il riflesso avvertito in specie dall' *Anacleto de Reg. jur in* 6. *Reg.* 41. *N.* 10. „ ivi „ Illud tamen universaliter hic observandum erit quod etsi legitime impeditus quo minus faciat quod ad certum tempus facere deberet, non imputatur ad poenam, vel damnum tamen cessante impedimento, postea debeat, id facere quam citius poterit *argum. cum dilecti.* „

7

Attesochè con inutile sforzo pretendevasi per parte della Deputazione di sostenere, che l'impedimento allegato per parte del sig. Gaetano Pomponi non avesse carattere, e qualità sufficienti per renderlo giusto, e legittimo, e tale per conseguenza da non esimerlo dalla reclamata caducità del Livello, sia perchè la causa del medesimo fosse referibile a colpa del detto sig. Pomponi, sia perchè si fosse quello potuto facilmente rimuovere poichè in quanto al primo degli allegati riflessi, e dimostrarne la piena irrilevanza bastava avvertire che il sig. Gaetano Pomponi venne tradotto in Fortezza,

qualunque di tal traduzione ne fosse la causa, questa causa non fu al certo quella di esonerarsi dal pagamento dei Canoni arretrati dovuti alla Deputazione, poichè senza renunziare ai principii del buon senso, e di un giusto criterio, dato non è il supporre, che un uomo voglia sagrificare la propria libertà, e procurarsi la detenzione in una fortezza, con lesione del proprio decoro, e della propria estimazione colle vedute di sottrarsi o per meglio dire per differire l'adempimento delle proprie obbligazioni; dal che ne segue che non essendo la causa il detto impedimento preordinato a trattenere alla Deputazione l'incasso dei Canoni ad essa dovuti, questo impedimento in tal caso diventa considerabile in ogni rapporto a favore del detto sig. Pomponi, all' effetto di autorizzarlo a reclamare la massima testè avvertita, che *impedito tempus non currit*, come opportunamente distinguendo ferma *Redelus de restitutione in integrum part. 1. quaest.* 28. *Art.* 6. E relativamente al secondo riflesso di essersi potuto l'impedimento sudderto facilmente rimuovere, che è quanto dire di non essere stato impossibile non ostante la detenzione in Fortezza del mentovato sig. Pomponi di mettersi egli in grado di approntare la somma occorrente al pagamento dei Canoni, dovette il Supremo Consiglio persuadersi, che la prova di tale impossibilità resultava evidente in conseguenza del fatto istesso, il quale aveva dimostrato, che ad onta delle più forti e replicate premure adoprate dal sig. Pomponi nel di lui stato di detenzione non aveva potuto conseguire l'intento di realizzare il denaro necessario alla soddisfazione del pagamento de'Canoni arretrati nel breve spazio di tempo a tal uopo assegnatogli dalla Sentenza del Magistrato Supremo; Ed oltre a ciò dovette pure egualmente apprendere che ogni qualvolta i fatti sopravvenuti furono talmente imponenti onde render sommamente difficile al detto sig. Pomponi il mezzo di sodisfare al pagamento dei Canoni dentro il termine di giorni 15. statoli dalla Sentenza assegnato, una tal difficoltà doveva reputarsi di non minore efficacia, per l'effetto in specie di sottrarlo dalla pena della comminata caducità di quella che viene attribuita alla propria, e vera impossibilità, essendo di regola, che ciò, che comparisce oltremodo difficile non deve determinarsi con Giudizio diverso da ciò, che si ravvisa, e si riconosce assolutamente impossibile come sulla scorta del testo nella *Leg. apud. Julianum. ff. de Legat.* 1. *osserva il Barbosa de Axiomat jur. Usufrequent. axiom.* 118. *N.* 8. „ ivi „ impossibilium, et valdedifficilium „ idem est judicium.

8

9

10

11

Per questi Motivi

Dice bene appellato, male giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze proferita il dì 23. *Marzo* 1827. *a favore dell' Imperiale, e Reale Deputazione centrale sugli Spedali, e luoghi Pij del Granducato rappresentata dal sig. Dott. Antonio Calamati, e contro il signor Gaetano Pomponi; Quella perciò revoca in tutte le sue Parti, e per revocata vuole che si abbia a tutti gli effetti di ragione. Ed in riparazione dice essersi dovuta, e doversi confermare siccome*

conferma in tutte le sue Parti la Sentenza del dì 26. Agosto 1825. proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze, ordinandone della medesima la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Antonio Calamati in detti Nomi nelle spese giudiciali tanto della presente, che della passata Istanza.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
Cav. Luigi Matteucci e Luigi Matani Rel. *Consigg.*

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Repetionis Cens. diei 21. Iunii 1827.

In Causa Arrighetti ne NN. e Corboli

Proc. Mess. Pietro Bellucci — Proc. Mess. Costantino Buoni

Argomento

Il debitore del Censo, che vende il Fondo censito; e che invece di procurare che al dal creditore venga accettata la surroga di altro fondo, non può altrimenti pretendere questo equitativo rimedio, perchè si è fatto luogo alla repetizione del capitale dello stesso censo.

Sommario

1. 3. *Avvenuta, che sia la vendita del fondo censito si fa luogo alla repetizione del Censo.*

2. 4. *Il creditore del Censo non può ricusare la surroga di altro fondo, quando sia capace di assicurare il suo interesse.*

6. 7. 8. *Il debitore del Censo, o suoi Eredi, in vece di surrogare al Fondo censito un altro fondo, fanno degli atti diretti all' estinzione dello stesso Censo, non ha più diritto alla detta surroga.*

Storia della Causa

Mediante la privata Scritta del 21. Settembre 1771. i sigg. Cav. Giovan Battista, ed Antonio fratelli Del Torto venderono al sig. Commissario

Gio. Francesco Rilli Orsini per il prezzo di Scudi 400. fiorentini un annuo perpetuo redimibil Censo di Sc. 160. quale essi imposero sopra una loro Tenuta situata nella Comunità di Palaja, e conosciuta sotto la denominazione di Fattoria di Forcoli.

Gli economici disastri, cui nel volger degli anni andò soggetta la famiglia Del Torto furon causa, che onde acquietare i Creditori che reclamavano pagamento, si doveron sottoporre alla pubblica Subasta tutti i beni che ne costituivano il patrimonio.

Subì conseguentemente l'istessa sorte anche la citata fattoria di Forcoli, della quale in ordine al Processo verbale de' 27. Febbraio 1812. rogato il notaro Francesco Gaeta divenne Aggiudicatario il sig. Conte Giuseppe Conti di Pisa.

In sequela di questo fatto i rappresentanti la Eredità del Commissario Rilli Orsini allora defunto, crederono che per mancanza nel patrimonio dei debitori originarii Del Torto di altri fondi liberi da surrogarsi ai venduti si fosse fatto luogo a favore dell'Eredità predetta alla repetizione della sorte del censo, e già il compratore della Tenuta di Forcoli sopra la quale posava, era nella determinazione di farne loro il pagamento onde purgare quel suo nuovo acquisto dalle ipoteche di che era onerato.

Ma questa mancanza di fondi da surrogarsi non era concordata ne dai rappresentanti la eredità dei fratelli Del Torto nè dalla sig. Vittoria Maffei vedova del signor Cav. Gio. Batista Del Torto, la quale era acceduta come mallevadrice solidale al Contratto di censo, motivo per cui fu forza agli eredi Rilli Orsini onde non cimentarsi in un Giudizio di aderire ad un temperamento che in mezzo a questa discrepanza d'opinione, fu loro proposto dalla parte del Del Torto, ed accettarono in linea di transazione che intanto il sig. Conte Conti compratore del Fondo censito pagasse loro la somma di Scudi 2000. metà del capitale del controverso Censo, e che per l'altra metá fosse questa solidalmente garantita dalla mallevadoria del sig. Filippo Corboli Scalandroni per il caso specialmente della restituzione, ove fosse venuta a verificarsi la repetibilitá del Censo per deficienza di fondi da surrogare all'epoca della vendita di Forcoli.

Così in fatti eseguito, e dopo essere stata pagata dal Conte la suddetta somma di Scudi 2000. procederono le parti alla celebrazione dell'istrumento di mallevadoria, nel quale fu convenuto, come condizione principale che con la interposizione del signor Corboli non si dovessero alterare quei diritti, che la eredità Rilli Orsini avesse già quesiti sulla ripetibilità del Censo.

Le espressioni colle quali fu esarato questo Istrumento, che venne stipulato in data de' 24. Luglio 1813. pei Rogiti del notaro Chelli, furono conformi alla volontà delle parti, poichè si dichiarò. „ ivi „ Convengono „ pure le suddette parti, che i diritti, che potessero essersi acquistati e a det- „ ta eredità, e patrimonio di detto sig. Giovan Francesco Rilli Orsini per „ la repetizione del capitale di detto Censo attesa la seguita vendita di tutti,

„ o parte dei beni censiti debbano considerarsi tali quali sono, e possono
„ esser di ragione indipendentemente dalle nuove obbligazioni come sopra
„ fatte dal detto sig. Filippo Scalandroni già Corboli, le quali non potran-
„ no, ne dovranno mai valutarsi per l' effetto di togliere, o render dubbio
„ il diritto della appurata repetibilità del detto Censo, qualora per la se-
„ guita vendita dei beni censiti questo diritto competesse di ragione alla
„ eredità, e patrimonio di detto sig. Giovan Francesco Rilli Orsini, o agli
„ eredi o interessati nella eredità medesima.

Dopo la celebrazione di questo Istrumento, non essendosi dati carico i rappresentanti dei patrimoni Del Torto, e Maffei di giustificare la pretesa esistenza dei fondi su cui effettuare la surroga del mentovato Censo residuale, fu di opinione il sig. Arrighetti, il quale rappresentava come amministratore la eredità del Commissario Rilli, di esser venuto nel diritto di domandare contro il sig. Corboli la restituzione della sorte di quel censo, e fu perciò che ei trasmesse al medesimo sotto di 8. Febbraio 1825. un precetto di tre giorni ad avergli pagata la detta sorte nella soprannunciata somma di Scudi 200. i frutti non soluti, e le spese.

Si oppose il sig. Corboli a questo Precetto, e la sua opposizione suscitò fra le parti una impegnosissima controversia, la quale, e dal Magistrato Supremo, ove fu promossa in origine, e dalla Ruota Civile di Firenze ove fu successivamente portata in appello dal sig. Arrighetti, venne con le respettive loro Sentenze diversamente proceduto.

In fatti, mentre il Magistrato Supremo colla sua Sentenza dei 6. Settembre 1825. parzialmente accogliendo le istanze di ambedue le parti, dichiarò essersi fatto luogo alla restituzione del Censo, di cui si tratta, sempreché il sig. Corboli non avesse effettuata dentro il termine di giorni 30. la surroga di altri beni propri liberi, e capaci a sostenere l'aggravio, la Ruota però colla successiva Sentenza de' 15. Luglio 1826. rendendo piena giustizia alle domande del sig. Arrighetti, dichiarò puramente, ed assolutamente repetibile il censo predetto a favore della Eredità Rilli Orsini da quelli rappresentata.

Contraria all'interesse del sig. Corboli questa Sentenza non poteva ricevere la di lui approvazione, per il che ne interpose egli appello avanti il Regio Supremo Consiglio di Giustizia, domandandone la revoca e respettivamente domandando la conferma della precedente Sentenza del R. Magistrato Supremo.

Il Supremo Consiglio esaminata la Causa così decise.

MOTIVI

Attesochè avvenuta che sia la vendita del fondo censito, si fa luogo di regola a favore del Creditore del Censo alla repetizione del medesimo non potendo altrimenti aver luogo la legale esistenza del Censo allorchè più non esiste il subietto sopra del quale venne costituito *Accaris. Dec.* 8. *N.*
1 12. *e seg. Rota nostra in Pontremulen Domus* 30. *Settembris* 1785. §. 5. *av. Simonelli.*

Attesochè sebbene nel caso predetto venga comunemente accordata al debitore, e anche al di lui mallevadore la facoltà di mantenere in vita il censo suddetto, qualunque volta esso offra altro fondo capace ugualmente di sostenere il peso di detto Censo, nelle quali circostanze non può il Creditore rifiutarsi all'accettazione di tale offerta, semprechè il di lui interesse rimanga assicurato, e le di lui condizioni non soffrano deteriorazione veruna; ciò non pertanto è indubitato in ragione, che il Creditore del censo è sempre costituito nel pieno diritto di domandare la repetizione della sorte ovunque il debitore sia per difetto di volontà, o di potenza, non si cura di procedere alla surroga di altro fondo, poichè solo in detta surroga consiste il necessario elemento di quei benigni, ed equitativi riflessi, che possono autorizzare il debitore, a mantenere in vita il censo stato da esso originariamente imposto sopra un fondo non più esistente nel di lui dominio in conseguenza della seguita alienazione, così opportunamente stabilisce la *nostra Rota nella Gemignanen. Praet. repetibilitatis census 6. Februarii 1793. av. Cerrignani Vers. la repetizione.* 2 3 4

Attesochè ritenuti questi principj, non poteva a ragione negarsi al sig. Gaetano Arrighetti come Amministratore della eredità del già Commissario Francesco Rilli Orsini il diritto di domandare la restituzione del residual capitale di censo creato originariamente a favore del detto Orsini da lui rappresentato dai sigg. Cav. Giovan Batista, e Antonio fratelli Del Torto colla mallevadoria della sig. Vittoria Maffei, poichè è certo in fatto, che nel mentre furono venduti i beni costituenti il fondo censito, non fu nè per parte dei debitori del censo, ne per parte della mallevadrice al medesimo fatta alcuna premura diretta ad ottenere la surroga di altro fondo in luogo, e vece dei beni originariamente censiti, e stati quindi successivamente alienati. 5

Attesochè avvenuta la morte della mallevadrice sig. Vittoria Maffei, e succeduta nella sua eredità la di lei figlia sig. Anna Del Torto vedova Mosca, questa non solo si astenne, conforme prima di essa erasi astenuta la di lei autrice dal domandare là surroga del fondo censito, ma inversamente con modo diretto, e positivo dichiarò, e protestò esser sua volontà di estinguere il debito del Censo con effettuare a favore del Creditore la restituzione della sorte. Difatti a questo preciso oggetto essa domandò al Magistrato di essere autorizzata a vendere un podere detto Del Pesco, onde col prezzo dimettere insieme con altri debiti il Censo suddetto a questo medesimo oggetto fu dal Magistrato accolta la sua domanda, e sempre costante nel suo proponimento dietro l'ottenuta autorizzazione quant' alla vendita di detto podere, a favore del sig. Filippo Corboli portando a carico del medesimo l'estinzione del censo suddivisato. 6

Attesochè in questa posizione di fatti, e circostanze, compariva evidente, che a favore del sig. Gaetano Arrighetti erasi acquistato in ragione il diritto di conseguire la restituzione dell'intiera sorte del censo costituito originariamente sopra beni che erano stati in progresso alienati, onde l'azio-

ne da esso in questo rapporto dedotta si manifestava per ogni parte certa, e indubitata.

7

Attesochè se tale era l'azione promossa per parte del mentovato sig. Arrighetti ne Nomi, invano a paralizzare gli effetti risorgeva il sig. Filippo Corboli, che è quanto dire quella persona medesima, che nell' istrumento di compra del podere Del Pesco aveva assunta l'obbligazione di pagare le somme vocamente alla di lui estinzione, e tanto meno dovevano reputarsi sussistenti le sue pretensioni, qualunque volta era certo che esso sig. Corboli aveva in altro precedente Istrumento solennemente protestato, che i diritti competenti al Creditore del censo per la repetizione del medesimo non potessero, ne dovessero restare vulnerati dalle obbligazioni da esso contratte, perlochè concludendo ne scaturiva la conseguenza che le pretensioni del mentovato sig. Filippo Corboli incontravano la resistenza del fatto suo proprio dal quale coerentemente ai più certi principj di Gius non era al medesimo permesso in guisa alcuna di dipartirsi·

8

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del nobile sig. Filippo Corboli Scalandroni dalla Sentenza della R. Ruota Civile di Firenze contro di esso, ed a favore del sig. Gaetano Arrighetti ne' nomi proferita sotto di 15. Luglio 1826. in revoca della precedente del Regio Magistrato Supremo dei 6. Settembre 1825. e bene respettivamente essere stato con detta Sentenza Rotale deciso e perciò quella confermò, e conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellante sig. Corboli nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*,
Francesco M. Moriubaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi, e Luigi Matani *Relatore Consigg.*

DECISIONE V.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistoriens. Praetensae Cessionis Crediti diei 20. Settembris 1827.

IN CAUSA GORI E FALCONI E VANGUCCI

Proc. Mess. Giuseppe Giusti Proc. Mess. Pietro Gamberai Proc. Mess. Aurelio Bossini

---

SOMMARIO

La Cessione, che non è giustificata colla produzione dell' Atto della medesima, o essendo questi smarrito, e costando dello smarrimento, con prove artificiali, e con presunzioni concludenti, e non incerte, ed equivoche, che ne lascino dubbia l'esistenza, non deve valutarsi, nè attendersi.

ARGOMENTO

1. *Colui, che pretende di aver riportata a suo favore la lesione di un nome di Debitore deve produrre l'Atto della stessa cessione per giustificarne la verità.*

2. *Colui, che pretende di aver riportata a suo favore la cessione del nome di un debitore, non può pretendere di concluderne la prova con mezzi artificiali, e con presunzioni, se non costa della perdita dell' Atto.*

3. *La perdita di un documento deve provarsi concludentemente da colui, che in quello fonda la propria intenzione.*

4. *Quando la cessione del nome di un debitore non è giustificata, o rimane dubbia, ed equivoca, non merita alcuna valutazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Tribunale Collegiale di Pistoia con Decreto del 6. Novembre 1822. alle Istanze del sig. Luigi Falconi, che volea domandare la dichiarazione di un Credito per alimenti contro l' Eredità dei Defunti Giuseppe Zampini e Violante Baldassini negli Zampini sua moglie, e che si era inutilmente diretto contro la Marianna Zampini figlia moglie di Luigi Sgnori, perchè quella avea replicato colla repudia dell' Eredità, elesse messer Giovan Batista Mastripieri in Curatore alla Eredità Iacente dei detti Coniugi Zampini in contradittorio del quale fu dichiarato il Credito del detto sig. Falconi.

Il Curatore Mastripieri ritrovando che fino del 31. Agosto 1816. Giuseppe Zampini avea diretto gli Atti contro il sig. Sebastiano Vangucci con una Scrittura contenente la revoca di un mandato fattoli da detti Com-

parenti per esigere un credito di scudi 60. contro il Dott. Antonio Bellucci di Prato, e la domanda del suo rendimento di Conti, credè suo dovere di riassumere tal domanda colla Scrittura del 1. Marzo 1823. alla quale li 11. detto oppose il sig. Vangucci essere cessionario di questo Credito in compenso de suoi Crediti presenti, e futuri, e contro detti Zampini e nel successivo dì 20. Maggio 1823. con Scrittura di detto dì, il medesimo sig. Vangucci fece intimazione al sig. Bellucci di non pagare se non se a lui il detto Credito.

Il 30. Maggio successivo fu surrogato mess. Gori a mess. Mastripieri renunziante; mess. Gori ottenne dal Tribunale di Pistoia sotto di 3. Giugno detta Sentenza che assegnò al sig. Vangucci termine di giorni quindici ad aver giustificata la sua asserta Cessione in mancanza di che fin d'allora dichiarò non avere egli diritto d'investire, e di far uso del detto Credito, riservandosi di decidere quello, che sarebbe stato di ragione sugli asserti suoi Crediti contro gli Zampini. Di questa Sentenza il sig. Vangucci non provocò mai la revoca, e si mantenne contumace a giustificare la Cessione, onde messer Gori li 11. Luglio successivo intimò a scanso d'inconvenienti, e per cautela i Compratori dei Beni Bellucci a non pagare intanto somma alcuna al detto signor Vangucci, non ostante la di lui intimazione predetta de' 28. Maggio 1823.

Il sig. Vangucci li 2. Dicembre di detto anno dichiarò, che esisteva un'Erede nella figlia degli Zampini, e domandò annullarsi la nomina del Curatore; ma il Tribunale verificato che questa figlia aveva repudiato l' Eredità paterna, con Sentenza de' 16. detto rigettò questa domanda di nullità e condannò il sig. Vangucci nelle spese.

Comparvero allora con Scrittura de' 10. Maggio 1824. i Fratelli Baldassini chiamatisi Eredi della Zampini, ed inibirono al sig. Vangucci di pagare, o di render conto. Il Vangucci accettò con Scrittura de' 5. Febbraio 1824.

Mess. Gori intimò con la Scrittura de' 21. Luglio 1824. i Baldassini a giustificare la qualità di Eredi, che avevano semplicemente asserita. E il sig. Vangucci avendo portate delle giustificazioni per Essi messer Gori si rimesse alla Giustizia del Tribunale, deducendo che delle sue Funzioni doveva esser pagato a preferenza di tutti sul Credito, contro il Bellucci, che era l'assegnamento della Eredità Iacente, che le sue operazioni erano state dirette a conservare l'Eredità stessa.

Dall'altra parte il sig. Falconi munito della sua Sentenza di dichiarazione di Credito proferita dal Tribunale di Pistoia li 7. Gennaio 1823. avea sequestrato quello stesso suo Credito, e il sig. Vangucci si era opposto a questo sequestro, come all'Atto d'intimazione di non pagamento fatto da mess. Gori ai Compratori dei Beni Bellucci, e ciò con Scrittura de' 17. Marzo 1824. allegandosi cessionario degli Eredi Baldassini, ed avea in ultimo consentito in Atti, che si desse a lui privilegio unicamente per le

spese fatte per la procedura contro il debito riserbandogli il resto come di ragione.

Il Tribunale Collegiale di Pistoia con sua Sentenza de' 20. Luglio 1824.

1. Dichiarò cessata in mess. Gori la rappresentanza dell'Eredità Zampini per la comparsa degli Eredi legittimi.

2. Ammesse il Baldassini a comodo della Causa introdotta dal signor Vangucci contro il sig. Falconi.

3. Dichiarò nonostante le eccezioni dei sigg. Baldassini, e Vangucci, che messer Gori aveva bene, e legalmente agito nelle sue qualità, e in conseguenza dichiarò validi a tutti gli effetti di ragione gli Atti fatti dal medesimo in detta qualità, e che doveva esso esser pagato delle sue sue funzioni, spese, e Copie con privilegio sopra qualunque altro Creditore sul detto Credito contro Bellucci.

4. Ordinò perciò tenersi fermi fino all' esito della Graduatoria dei Creditori Bellucci tanto il sequestro del detto Falconi, quanto l' Intimazione, e Inibitorie di mess. Gori.

5. Dichiarò doversi tenere a Causa detto Falconi per l'oggetto di esaminare se i Baldassini Eredi possono essere colpiti dalle conseguenze della cosa giudicata proveniente dalla Sentenza di conferma di Sequestro emanata alle istanze dello stesso Falconi li 7. Gennaio 1820. sopra di che si riservò di decidere.

6. Liquidò in Lire 76. le spese e funzioni dovute a mess. Gori in questa Causa come sopra sul Capitale predetto.

7. Riservo ai Baldassini le loro ragioni contro il sig. Vangucci per essere indennizzati nel suo congruo Giudizio dell' ammontare di quelle spese, a cui ha dato luogo il suo intervento a Causa nella supposta sua qualità di Cessionario del Credito stesso.

Appellò il sig. Vangucci contro mess. Gori, e il sig. Falconi.

La Regia Ruota di Firenze con Sentenza de' 15. Aprile 1826. dichiarò doversi annullare, e sciogliere il sequestro del sig. Falconi, ordinò ai Compratori Bellucci il libero pagamento a chi di ragione, revocò egualmente l' Inibitoria di mess. Gori, e disse non esser luogo a privilegio alcuno a di lui favore sul pagamento di detta somma, e lo rinviò sul rimborso delle sue spese, e funzioni a provvedersi come di ragione, e condannò mess. Gori, e il sig. Falconi nelle spese giudiciali delle due Istanze.

Portata la Causa al Supremo Consiglio fu deciso come segue.

MOTIVI

Attesochè le resultanze degli Atti giustificavano pienamente la regolarità, e rettitudine delle operazioni fatte dal sig. Dott. Lorenzo Gori nella sua qualità di Curatore dell' Eredità giacente di Giuseppe, e Violante Coniugi Zampini, poichè essendo queste state dirette ad impugnare al sig. Sebastiano Vangucci l' esistenza della Cessione di un nome di debitore da esso pretesa, era con ciò venuto ad uniformarsi a quanto prima di lui ave-

vano praticato i medesimi Coniugi Zampini, e dopo di essi il precedente Curatore sig. Dottor Giov. Batista Mastripieri, ed oltre a ciò a dimostrare la non esistenza di detta Cessione erano state per di lui parte dedotte ragioni efficaci, e validissime, che come tale hanno potuto meritare il plauso, e l'accoglienza del Tribunale.

Attesochè avendo con tal mezzo il prefato sig. Dott. Lorenzo Gori conservato al Patrimonio Zampini il detto nome di Debitore, non poteva altrimenti proporsi plausibile ragione di dubitare sulla competenza del privilegio da esso reclamato per il più sicuro pagamento dell'onorario dovutoli, coerentemente a ciò, che in questo rapporto vedesi comunemente stabilito.

Attesochè avendo il sig. Sebastiano Vangucci preteso di avere riportato dai Coniugi Zampini la Cessione di un Credito ad essi competente contro il sig. Dott. Antonio Bellucci, non poteva coerentemente ai più ovvii principii di Giùs augurarsi, che tal pretensione meritasse di essere accolta, qualunque volta non producevasi l'Atto di quella Cessione, che esso vantava, ostando a tal pretensione il noto assioma, di cui *il Testo nella*
1 *Legge qui accusare Cod. De Edendo.*

Attesochè non concorrevano nel concreto del caso circostanze di sorte alcuna, che autorizzassero a credere che il Documento della riferita Cessione fosse stato smarrito, cosicchè il detto sig. Vangucci fosse dispensato dalla produzione del medesimo, e fosse invece nella sua facoltà di concluderne la Legale esistenza in forza di una prova artificiale desunta dal complesso delle congetture, e delle presunzioni, mentre è certo in ragione che
2 la perdita di un Documento non resta giustificata dalla semplice asserzione di colui, che in quello costituisce il fondamento della propria intenzione, ma deve invece una tal perdita dimostrarsi con prove chiarissime, e concluden-
3 ti, come in specie osserva *la Dec. 21. N. 8. fra le impresse nel Giornal Pratic. Legale Vol. 2.*

Attesochè quando pure per ipotesi a giustificare la detta Cessione si fosse potuto legittimamente ricorrere alle congetture, e alle presunzioni, queste anzichè favorire l'assunto dal detto sig. Vangucci propostosi, dimostravano invece la di lui totale inconcludenza. Di fatti erano in questo rapporto meritevoli di particolare attenzione i seguenti riflessi, cioè „ primo „ Che una Sentenza contro la quale non era stato opposto reclamo dal detto sig. Vangucci, aveva dichiarato non doversi valutare detta Cessione, qualora in un tempo determinato non fosse stata giustificata la di lui esistenza, qual tempo decorse in fatto senza che il Vangucci effettuasse tale giustificazione „ Secondo „ Che il Vangucci medesimo in progresso di tempo, e precisamente allorquando comparvero in Atti i signori Baldassini nella qualità di Eredi dei Coniugi Zampini, non insistè nel domandare il Credito, che asseriva essergli stato ceduto, limitò le sue istanze a conseguire il pagamento delle sue spese, e funzioni, „ Terzo „ Che un Atto in Brevet passato da' Coniugi Zampini avanti Notaro nel 3. Maggio 1815.

omologava non gia una Cessione, ma bensi una semplice Procura „ Quarto „ Che finalmente lo stesso sig. Vangucci ha in modo contradittorio, e in conseguenza sospetto, asserito di aver riportata la pretesa Cessione, ora dai Coniugi Zampini, ed ora dagli Eredi di essi.

Attesochè i sopraddetti reflessi erano più che bastanti onde dover rigettare le Istanze del sig. Sebastiano Vangucci, mentre da questi era dato concludere, che la cessione pretesa non era stata giustificata, o che in ogni ipotesi la di lui giustificazione ne rimaneva sommamente dubbia, ed equivoca, il che doveva in ragione portare alla stessa conseguenza cioè di non accordare alla Cessione medesima la benchè minima valutazione.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei sigg. Lorenzo Gori, e Luigi Falconi dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 15. Aprile 1826. proferita a favore del sig. Sebastiano Vangucci, e male respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella revoca in tutte le sue parti, e conferma, salva l'infrascritta Dichiarazione, la Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia del dì 20. Luglio 1824. poichè dice quanto al privilegio accordato a mess. Gori che questo sarà esercibile per tutti quelli Atti, che precederono la Comparsa in Giudizio dei sigg. Eredi Baldassini. E condanna il sig. Vangucci tanto a favore del sig. Gori che del sig. Falconi nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi Signori,

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Gilles, e Luigi Matani, *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE VI.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Concurs. diei 30. Settembris 1827.

In Causa Pisanelli e Sabatini e Martelli

Proc. Mess. Gaetano Catalani — Proc. Mess. Cosimo Vanni

Argomento

Non può impedirsi, che alcuno opponga le sue eccezioni a' diritti di colui che gli deduce all'atto di esecuzione.

Sommario

1. 2. 3. *Il Compratore di un Fondo ipotecato a favore dei Creditori del Venditore deve notificare la compra del detto Fondo ai detti Creditori affinchè acconsentino nel prezzo della stessa vendita, o domandino l'incanto, con un'offerta di rincaro*

4. *Ove la Legge dispone con frase chiara, e letterale, la di lei disposizione deve esattamente osservarsi.*

5. *L'ingiustizia di una Sentenza deve sempre dal Giudice superiore esser riparata.*

6. *E' di pubblico interesse, che le Sentenze, dirette a troncare il corso alle Liti, siano concepite con parole chiare, ed esclusive ogni dubbiezza.*

7. *Colui, che vanta dei diritti certi, ed incontrovertibili, canonizzati anco da più conformi Sentenze, se gli deduce all'atto, non può impedire, che vengano opposte quelle eccezioni efficaci a paralizzare la loro esecuzione.*

8. 9. *Infiniti sono gli esempii, nei quali hanno negata la esecuzione ai solenni istrumenti, ed alle Sentenze passate in cosa giudicata, per ascoltare l'eccezioni del Reo convenuto.*

10. *Impedire, che alcuno sperimenti in via giuridica i suoi diritti è un'attentato al principio fondamentale, su cui ravvolgonsi tutte le Leggi divine, e umane.*

11. *Quando il Giudice senza occuparsi dell'eccezioni dedotte ne riserva l'esame nel suo congruo Giudizio, non può il riservo attaccarsi d'ingiustizia.*

12. 13. *Il riservo nulla dispone, e non apporta favore, nè danno ad alcuno.*

Storia della Causa

Con Decreto de' 20. Febbraio 1827. il Tribunale di prima Istanza di Pisa ordinò procedersi alla Graduatoria generale dei Creditori del fu sig. Dott. Francesco Pisanelli autore immediato del sig. Abate Gio. Batista Pisanelli, e dei Creditori ancora dello stesso Abate Gio. Batista Pisanelli aventi diritto sulla somma di scudi 500. prezzo dei beni aggiudicati al sig. Dott. Luca Ranieri Casciai all'incanto di quel Tribunale, non menochè di ragione di tutti gli altri Beni ed assegnamenti, che fossero stati in bonis di detto sig. Abate Gio. Batista Pisanelli, e suo Autore committendo (attesa la morte del Dott. Francesco Pisanelli avvenuta prima dell'attivazione in Toscana del Codice Francese) al Procuratore incaricato della Graduatoria, con la separazione, e distinzione del Patrimonio del detto sig. Dott. Francesco Pisanelli, da quello del detto sig. Abate Gio. Batista Pisanelli, e graduare conseguentemente prima i Creditori del primo, e quindi quel i del secondo in conseguenza della loro respettiva anteriorità, e poziorità. Questo Decreto fu notificato nelle debite forme ai Creditori inscritti, ai non inscritti, ed agli acquirenti terzi Possessori dei Beni Pisanelli, ai quali in specie fu notificato per Scrittura del dì 19. Aprile 1827. Contro questo Decreto non vi fu reclamo alcuno. Comparve al Giudizio di Graduatoria il sig. Capitan Paolo Martelli con sua Scrittura dei 5. Agosto 1827. compratore di un Podere detto lo *Spedaletto* appartenuto al Patrimonio del Dott. Francesco Pisanelli, e dal di lui Erede Gio. Batista venduto al sig. Martelli per Contratto del 10. Luglio 1810., e domandò di essere graduato eventualmente per il prezzo del detto Podere nei casi di evizione, il qual prezzo era pagato per la maggior parte ad un certo Bernardini di Lucca Creditore per mutuo servito alla affrancazione del detto effetto, una volta di dominio diretto del Regio Ufizio dei Fossi di Pisa, nelle ragioni del qual Bernardini essendo subingresso il sig. Martelli era venuto pure a subingredere nelle ragioni del Regio Ufizio dei Fossi, che si ritrovavano fra quelle del sig. Bernardini.

Successe alla domanda del sig. Martelli quella avanzata dalla sig. Rosa Pisanelli ne Sabatini sotto di 5. Settembre di detto anno come Creditrice contro il Patrimonio del di lei Padre sig. Dottor Francesco Pisanelli di dote, frutti, e spese in conseguenza del Lodo dell' arbitro sig. Avvocato Fanucci del 24. Luglio 1809. con il quale fu tassata la Dote della detta sig. Sabatini nella quota di 4. once in 12. su tutto ciò che formava Patrimonio del di lei

Padre all' epoca del di lei Matrimonio domandò di essere collocata eventualmente per il capitale di scudi 957. 6. 12. 8. pagati a titolo di Dote liberamente dal fu Dott. Francesco Pisanelli al di lei Marito sig. Francesco Sabatini nel caso possibile che il Patrimonio del Marito non somministrasse garanzia per la restituzione di detta somma.

Per la somma di scudi 3548. 1. 14. 5. capita le di dote pagata in tanti Beni nel caso di evizione o molestia sopra tutti, o parte dei Beni come sopra consegnati, domandò collocazione come Creditrice per titoli certi, e scaduti, primo, per il pagamento di scudi 149. 4. 1. 8 che a titolo di Dote dovevano pagarsi in tanti generi alla sig. Rosa Sabatini, e che dalla medesima non poterono esigersi stante l' alienazione dei bestiami effettuata dall'erede Pisanelli.

Secondo, per il pagamento di scudi 528. 3. 2. 1. resto di capitale di Dote avuto riguardo al mobiliare del fu Dott. Francesco Pisanelli, terzo per il pagamento di scudi 848. 4. 6. 8. importare dei frutti scaduti sopra i capitali di Dote, quarto, per il pagamento di scudi 436. 6. 4. resto dell' importare delle spese giudiciali in cui il Patrimonio Pisanelli fu condannato a favore della sig. Pisanelli ne Sabatini.

Quindi la medesima con altra Scrittura del 12. Dicembre dell' anno medesimo domandò che tanto nel progetto di Graduatoria, quanto nella Sentenza definitiva venisse a di lei favore sanzionato il diritto di non riconoscere per irretrattabile le alienazioni fatte dal Sacerdote Gio. Batista Pisanelli erede del fu Dott. Francesco di lei Padre, attesochè dai terzi acquirenti non si era proceduto al conveniente Giudizio di purgazione d' ipoteche. Fu depositato il progetto di Graduatoria sotto dì 10. Settembre 1825. Appena depositato il progetto suddetto il sig. Ferdinando Martelli succeduto al di lui defunto Genitore Paolo Martelli fece opposizione al detto progetto. Si oppose primieramente all' Art. 2. del progetto in quella parte in cui si dichiarava, che i compratori dei beni Pisanelli dovevano andar soggetti alle Istanze dei Creditori in genere per provocare la nuova vendita dei beni acquistati, e posseduti dai medesimi e si domandava tal dichiarazione venisse ristretta a quei Creditori Pisanelli, che avevano, e privilegio, ed ipoteca iscritta all' epoca della compra, che fece il sig. Capitano Paolo Martelli, salvo però anche in questo caso al medesimo, e per esso al sig. Ferdinando il diritto di repellere le molestie ogni volta, che potesse giustificare, che all' epoca di

di detta compra erano in bonis del debitore altri beni sufficenti alla loro sodisfazione, o sia, che questi fossero rimasti tuttora accesi in faccia, e conto del Debitore predetto, ossia che ne fosse successivamente alla compra Martelli trasferito il dominio, ed il possesso in altri Compratori si oppose seriamente all'Art. 24 del progetto stesso, sul quale veniva graduato il Martelli nella sola somma di scudi 3794. per il caso dell'evizione sopradetta, domandò che invece venisse graduato per la maggior somma di scudi 4421. 4. 8. pagata con preventiva cessione di ragioni nelle mani del sig. Bernardini: si oppose, e replicò alle Istanze del signor Martelli la sig. Sabatini, e domandò, che la somma degli scudi 3794. per cui fu collocato in grado il sig. Martelli venisse diminuita di scudi 483. 3. 11. 8. importare della raccolta dei beni da esso comprati nel 1810. dal Procuratore incaricato del progetto di Graduatoria, fu dimostrata l'insussistenza delle opposizioni del sig. Martelli, a cui concordò unicamente il diritto di ottenere un riservo di ragioni onde giustificare, che i Creditori Pisanelli, i quali rimanessero senza pagamento potrebbero essere sodisfatti dai beni che tuttora possedesse il debitore comune ogni volta che tali Beni fossero liberi, e non intrigati.

In consegnenza il subietto della contestazione sull'approvazione, e riforma del progetto di Graduatoria, in cui unico opponente fu il sig. Martelli, fu in primo luogo dell'Art. 2. in cui si conteneva dichiarazione relativa al diritto competente come irretrattabili le vendite fatte dal Patrimonio Pisanelli, attesochè i terzi acquirenti avevano omesso di procedere al Giudizio di purgazione d'ipoteche. In secondo luogo l'esame dell'Art. 24. del progetto stesso relativo ai diritti contro il Patrimonio Pisanelli competenti al sig. Martelli in conseguenza del suo Contratto di acquisto del Podere lo Spedaletto.

In terzo luogo l'esame dell'Art. 27., e segnenti del progetto stesso, in cui si determinarono i diritti contro il Patrimonio Pisanelli competenti alla sig. Rosa Sabatini. Il Tribunale di prima Istanza di Pisa con Sentenza del 30. Gennaio 1826. dichiarò quanto all'Art. 2. del progetto di Graduatoria che le vendite dei Beni Pisanelli per le quali gli acquirenti non avevano adempito alle formalità prescritte dalla Legge per la purgazione dell'ipoteche, non devessero dirsi irretrattabili, potendo detti beni essere sottoposti a nuova vendita ogni volta che i Creditori Pisanelli volessero ottenere il pagamento dei Crediti, rapporto all'Art. 24. del detto progetto ridusse il credito del sig. Martelli a soli scudi 3316. 4. 13. e per que-

sta somma dichiarò competere al medesimo il diritto di ricevere dai Creditori dopo di esso graduati la canta promessa della restituzione nel caso della evizione, o molestia che si verificasse dei Beni venduti dal Patrimonio Pisanelli. Rapporto all'Art. 27. e seguenti tassò in specie i Crediti della sig. Sabatini nella loro quantità, qualità sussistenza, ed ipoteca che dichiarò ammontare al 25. Febbraio 1795.. e che dichiarò inscritta, e conservata.

Appellò il sig. Martelli dalla Sentenza suddetta d'avanti la Regia Ruota di Pisa, e dedusse in primo luogo che quanto all'Art. 2. del progetto di Gradnatoria venisse la Sentenza modificata per la ragione che il diritto a sottoporre ad una nuova vendita i Beni già spettanti al Patrimonio Pisanelli, e posseduti dal sig. Martelli averebbe dovuto concordarsi ai soli Creditori, che avessero una ipoteca avanti il Contratto di vendita fatta dal Sacerdote Giov. Batista Pisanelli al sig. Martelli; dedusse in secondo luogo che niun Creditore Pisanelli aveva ipoteca sopra i beni comprati da Martelli subingresso nelle ragioni dell'Ufizio dei Fossi una volta Domino diretto dei detti beni dedusse in terzo luogo che la signora Rosa Sabatini non aveva nè credito in ipoteca esercibile sopra i beni posseduti dal sig. Martelli, perchè di quelli aveva ottenuta già la terza parte, per lo che se ad esso competeva diritto di altre somme doveva per tal credito rivolgere le sue domande contro gli altri terzi acquirenti, giacchè l'azione della Dote, e della Legittima ad essa competente era divisibile nelle singole specie del Patrimonio Pisanelli. La Ruota di Pisa con sua Sentenza del dì 22. Settembre 1826. dichiarò quanto all'Art. 2. del progetto di Graduatoria che la pronunzia contenuta sotto il numero due delle dichiarazioni pregiudiciali degli acquirenti dei beni venduti dopo la morte del fu Dott. Francesco Pisanelli, e non purgati legalmente dall'ipoteche onde eran gravati andarono soggetti all'istanze, che forse averebbero fatte i Creditori all'oggetto di sottoporre a nuova vendita i beni medesimi, doveva intendersi come di diritto, non ciò per tutti indistintamente i Creditori graduati, ma per questi, che per avere fondate, e regolarmente conservate le loro ipoteche prima dell'avvenute vendite, sono in stato a norma delle vigenti Leggi di esercitare siffatta azione. Inquanto al secondo fondamento sulla giustizia della dichiarazione contenuta nell'Art. 24. contro la quale si pretendeva che il Martelli come subingresso nei diritti dell'Ufizio dei Fossi non fosse tenuto a fare il Giudizio di purgazione delle Ipoteche la Sentenza ruotale decise pienamente contro le pretenzioni del sig. Martelli

confermando puramente e semplicemente la Sentenza di prima I-stanza perchè disse consistere le ragioni dell' Ufizio dei Fossi in una preambola ipoteca. Inquanto al terzo fondamento la Ruota di Pisa nel dispositivo confermò il giudicato precedente dichiarando però che mentre il fondo comprato dal fu sig. Paolo Martelli Padre, ed Autore del sig. Ferdinando era anche esso esposto agli effetti provenienti dall' accennata dichiarazione sull' Art. secondo rimaneva però salvo ed illeso al detto sig. Martelli il diritto, affine di evitare la nuova vendita, e rincaro del fondo non solo di valersi dei rimedi provenienti dal disposto degli Art. 257. 857. del vigente Regolamento di Procedura, ma di opporre ancora come di ragione, e nel suo congruo Giudizio tutte quelle eccezioni qualunque, che potrebbero competergli rapporto alla quantità, qualità, e sussistenza relativamente però soltanto agli effetti che sopra dei crediti di chi si fosse affacciato a molestarlo, ed in specie della sig. Rosa Pisanelli nei Sabatini Creditrice graduata nella Sentenza suddetta; così che tali ragioni, ed azioni si intendevano a di lui pro riservate per esperimentarsi allorchè la facoltà contenuta nella sopradetta dichiarazione seconda, fosse dalla sig. Sabatini o da altri dedotta all' atto. Quindi quanto a tre fondamenti dell' appello interposto dal sig. Martelli la Ruota rigettò puramente il secondo, fece una dichiarazione quanto al terzo, eccettuate queste due dichiarazioni la Sentenza di prima Istanza fu pienamente confermata dalla Ruota. La sig. Rosa Sabatini sentendosi gravata dalle suddette due dichiarazioni interpose appello da questa parte avanti il Supremo Consiglio onde ottenere la revoca di qualunque dichiarazione, che non portasse a stabilire la prima conferma della Sentenza di prima Istanza di Pisa. Aderì all'appello il sig. Martelli onde ottenere revoca della Sentenza ruotale in quella parte in cui o non aderì alle sue Istanze, o espressamente le rigettò, e nella parte di detta Sentenza nella quale fu condannato nelle spese si oppose la signora Rosa Sabatini all'ammissione dell' appello adesivo avanti la Regia Ruota, la quale con suo Decreto del 12. Gennaio 1827. si dichiarò incompetente, rimettendo la resoluzione di tal disputa al Supremo Consiglio avanti cui era già radicata la giurisdizione, onde conoscere del merito della Causa. Quindi avanti il Supremo Consiglio fù conosciuto dell'ammissibilità dell'appello adesivo. Quindi dei gravami risentiti dalla sig. Rosa Sabatini, e perciò della dichiarazione relativa all' intelligenza da darsi all' Art. 2. del progetto di Graduatoria sanzionato dal Giudice di prima

Istanza, e della dichiarazione relativa all' intelligenza da darsi all' Art. 27. e seguenti del progetto di Graduatoria sanzionato dalla Sentenza di prima Istanza suddetta, e dopo il conveniente esame fu emanata l' appresso Decisione.

MOTIVI

Attesochè le Leggi Francesi emanate a riguardo del nuovo sistema ipotecario stato quindi, a riserva di alcune modificazioni, conservato nella sua integrità dall' attuale legislazione Toscana, mentre vollero saviamente provvedere alla tutela dei diritti ipotecari dei Creditori da essi legittimamente quesiti sopra i Beni spettanti ai loro debitori da questi con valido titolo di alienazione trasferiti nei terzi, vollero pure mettere in salvo l' interesse di detti terzi acquirenti, onde consolidare in essi in un modo irretrattabile la proprietà dei beni acquistati di fronte all' esperimento delle ragioni, e diritti ipotecari competenti ai Creditori suddetti, per lo che onde conseguire il proposto lodevole oggetto prescrissero solennemente, che avvenuta la vendita dei fondi ipotecati dovesse questa dall' alienatario notificarsi ai Creditori inscritti, ponendo essi nell' alternativa, o di consentire nel prezzo convenuto nell' atto dell' alienazione, o domandare l' incanto del fondo medesimo sul detto prezzo aumentato da un offerta di rincaro, tale essendo il resultato delle disposizioni contenute nel *Cap.* 8. *L.* 3. *Tit.* 18. *del Cod. Civile Francese.* 1

Attesochè il detto diritto di offrire per il nuovo incanto formò in progresso un subitto speciale di disposizione legislativa contenuto nel Regio Motuproprio del dì 25. Novembre 1819., col quale fu espressamente dichiarato che il diritto medesimo potesse utilmente esercitarsi non solo da quei Creditori, che al tempo della seguita alienazione avessero gia con l' opportuna inscrizione conservati i loro diritti ipotecari, ma eziandio a quei Creditori, il di cui titolo fosse stato iscritto posteriormente, ma prima però, che fossero decorsi giorni 15. computabili dal di della fatta trascrizione del titolo dell' acquisto, o della voltura stata surrogata alla formalità della trascrizione predetta, conforme reresulta dagl' Art. 11. e 22. del detto reale Motuproprio. 2

Attesochè se tali, conforme è indubitato, sono le disposizioni che debbono servire di norma all' offerta di rincaro che viene accordata ai Creditori ipotecari sopra il fondo stato alienato dal loro debitore, egualmente doveva ritenersi per indubitato, che non avendo nè il sig. Paolo Martelli Compratore del Podere dello Spedaletto stato adesso venduto dal Sacerdote sig.

Gio. Batista Pisanelli ne' 10. Luglio 1818., nel il di lui successore immediato sig. Ferdinando Martelli proceduto alla trascrizione del titolo del fatto acquisto, erasi con ciò mantenuto il diritto di presentare l' offerta di rinoaro non solo a favore dei Creditori di detto Pisaneili, e del di lui Antore sig. Francesco Pisanelli, che avevano già radicato a loro favore un diritto ipotecario sopra il fondo alienato, e quello conservato mediante il fatto dell' Iscrizione anteriormente all' eseguita alienazione, ma a favore eziandio di quei Creditori, che tali essendo divenuti prima di detta alienazione avevano in epoca posteriore alla medesima procednto all' iscrizione del loro credito, prima però che dall' alienatario del fondo ipotecato fosse stato proceduto alla transazione del titolo del fatto acquisto. 3

Attesochè in ordine a quanto sopra compariva evidente la giustizia del reclamo avanzato per parte della sig. Rosa Pisanelli ne Sabatini contro la pronunzia contenuta nella Sentenza proferita dalla Ruota Civile di prima appellazione della città di Pisa sotto dì 22. Settembre 1826. in quella parte, nella quale era stato con detta Sentenza dichiarato che il diritto all' offerta di rinoaro doveva intendersi accordato „ ivi „ non per tutti indistintamente i „ Creditori graduati, ma per quelli che per aver fondate, e re„ golarmente conservate le loro ipoteche prima dell'avvenuta ven„ dita sono in stato a norma delle vigenti Leggi di esercitare si „ fatta azione „ poichè la distinzione enunciata nella detta Sentenza incontra l' ostacolo della sanzione chiarissima contenuta nel Real Motuproprio del 25. Dicembre 1819., e conseguentemente non poteva adottarsi, dietro il principio non controverso, che ove la Legge dispone con frase, chiara, precisa, e letterale debba la di lei disposizione esattamente eseguirsi *Ruota Florentina in Liburnen Augumenti Dotalis 5. Augusti 1785. Av. Brichieri Colombi Vers. Imperocchè.* 4

Attesochè esaminata sull' intiero contesto la riferita Sentenza Ruotale sarebbesi forse potnto con plauso sostenere, che ben diverso fu il concetto dei giudici ruotali da ciò che presentava il resultato materiale della sopra trascritta dichiarazione, e che più ad errore, anzi che alla volontà dei Giudici ruotali dovesse riferirsi il contenuto nella dichiarazione stessa; Ciò però non doveva considerarsi suficiente per togliere alla sig. Rosa Sabatini il diritto di domandarne la correzione, e ciò per la ragione che l'ingiustizia di una Sentenza deve sempre dal Giudice superiore essere riparata, o sia che tale ingiustizia derivi dalla mala appli-

razione delle Leggi, o dall'errore, o altra qualunque Causa, come ancora perchè è di pubblico interesse, che le Sentenze dirette a troncare il corso alle liti siano concepite con parole chiare, ed esclusive di ogni ambiguità, e dubbiezza onde non si apra il campo a suscitare di nuovo rinascenti questioni, e contese in aumento di quelle, che già sono state risolute, e decise.

Attesochè qualunque volta la disposizione della Legge sottoponeva il sig. Ferdinando Martelli a soffrire, che i Creditori ipotecari dei sigg. Francesco, e Gio. Batista Pisanelli, e segnatamente la sig. Rosa Sabatini, che prima delle fatte trascrizioni avevano legittimamente inscritta la loro ipoteca potessero proporre contro il Fondo da esso comprato l'azione al rincaro mediante l'offerta autorizzata dalla Legge medesima; non per questo poteva a tal segno spingersi il prescritto della Legge stessa onde togliere al medesimo sig. Martelli il diritto di sperimentare quelle eccezioni, che nel suo particolare interesse potevano ad esso rassembrare sufficenti, onde paralizzare l'esecuzione dell'azione surriferita, mentre ognun sa, che sebbene possa taluno vantare a proprio favore, la competenza assoluta indubitata, ed anco incontrovertibile di certi, e determinati diritti, o sia perchè siano stati questi canonizzati da più conformi Sentenze, o sia perchè trovino il loro più valido appoggio sul resultato chiarissimo, o di un patto solennemente stipulato, o sopra qualunque altro più valido titolo, che possa mai immaginarsi; pur nulla meno ove si tratti di dedurre all'atto questi diritti medesimi comunque sacri, e inviolabili nella loro sostanza, non può essere vietato di opporre contro di esse quelle eccezioni, le quali possono essere afficaci a paralizzare in tutto, o in parte la loro piena esecuzione Infiniti di fatti sono gli esempi, nei quali i Tribunali hanno negato l'esecuzione ai pubblici solenni Istrumenti, e per fino alle giudiciali dichiarazioni divenute irretrattabili per aver fatto passaggio in cosa giudicata; E se tutto questo è tante volte avvenuto, ciò è stato perchè hanno i Tribunali medesimi riconosciuto esser conveniente non solo, ma consentaneo alle massime di ragione, e di Giustizia, che il reo convenuto in forza anche dei titoli più sacrosanti dovesse essere ascoltato per l'effetto di opporre nel Giudizio esecutivo quelle eccezioni, che egli avesse creduto del proprio interesse di opporre.

Attesochè quando in ordine ai sopraddetti riflessi non senza lesione del giusto poteva al sig. Ferdinando Martelli negarsi il diritto di opporre alla sig. Rosa Sabatini quelle eccezioni le quali

erano in sostanza dirette a impedire l'esecuzione del nuovo incanto del podere da questi privatamente comprato sopra l'offerta aumentativa del prezzo per cui fu contrattato, comunque a di lei favore fosse stata dichiarata la competenza del diritto di offrire, e quando di fatti furono queste dedotte dal detto sig. Martelli, ogni ragion voleva, che sopra tali eccezioni fosse fatto diritto, e che sopra queste si contestasse quel Giudizio esecutivo, che di regola è sempre subordinato all'esistenza appunto di titoli limpidi, e chiari, tra i quali in specie si annovera la cosa giudicata, a cui viene dalla Legge accordata la più spedita, e celere esecuzione.

Attesochè la Ruota di Pisa se in veduta di giusti, e ragionati riflessi credè bene astenersi dall'assumere la cognizione delle eccezioni, che avanti di lei aveva presentate il sig. Ferdinando Martelli, bene egualmente opinò, che l'esame di dette eccezioni dovesse riservarsi, conforme riservò in altro congruo Giudizio, onde in tal modo non chiudere a detto sig. Martelli l'adito di domandare quel compimento di Giustizia, che non poteva in modo alcuno ad esso negarsi.

Attesochè queste semplici osservazioni dimostrano a colpo d'occhio, quanto ingiusto sia stato il reclamo della sig. Rosa Sabatini contro il ridetto riservo, poichè a niente meno questo reclamo è diretto, che ad impedire al sig. Ferdinando Martelli lo sperimento in via giuridica dei suoi da esso creduti fondati diritti, il che costituisce, e porta propriamente un attentato al principio fodamentale, su cui ravvolgansi tutte le Leggi Divine, e Umane, di dare cioè a ciascuno quello, che gli è dovuto *jus suum tribuere.*

Attesochè se pure talvolta i riservi apposti nelle Sentenze hanno potuto formare subietto di giusta opposizione, ciò è avvenuto allorquando le Sentenze medesime non si limitarono a riservare semplicemente l'esame, e la cognizione delle ragioni, e azioni che furono dedotte, ma all'opposto quando dopo avere canonizzato, e queste, e quelle, riservarono quindi lo sperimento delle medesime, mentre in questo caso potè nei congrui casi rimproverarsi alla Sentenza di avere canonizzato un azione o diritto, che forse non competeva, ma quando all'incontro la Sentenza, della quale si parla dispensandosi dalle eccezioni, e ragioni state dedotte per parte del sig. Martelli procedè semplicemente senza occuparsi nè punto nè poco a riconoscere la loro giustizia, a riservare l'esame nel suo congruo Giudizio di dette ec-

cesioni, manca in tal contingenza qualunque motivo di reclamo per redarguire d'ingiustizia il sopradetto riservo, come che unicamente preordinato a mantenere in vita lo sperimento di quei diritti, che ad esso potevano competere.

11

Attesochè in effetto il riservo diretto a rilasciare all'esame del Tribunale la competenza delle azioni, e ragioni proposta dal detto sig. Martelli, nulla in sostanza dispose rapporto alla loro sostanza, e molto meno alla loro esecuzione, niuna dichiarazione contenne, che apportasse favore, o danno respettivamente ad alcuno dei Litiganti, e tutto in una parola rilasciò le cose in quello stato medesimo, in cui erano antecedentemente, conforme tale è appunto l'indole, e la natura dei veri, e propri riservi per quanto opportunamente rifletta la *Dec.* 10. *tra le imprese nel Tesor del For. Tosc. Tom.* 15. „ ivi „ I riservi nulla suppongono di „ preesistente, e sicuro, nulla danno, nulla tolgono, anzi lasciano „ in stato di ambiguità, e di dubbiezza. „

12

Attesochè se tale era appunto l'indole del riservo apposto dalla Ruota di Pisa nella riferita Sentenza del dì 22. Settembre 1826. a torto contro di questo lagnavasi la sig. Sabatini perchè nulla avendo in questo riservo la detta Sentenza dichiarato relativamente ai diritti delle parti collitiganti, ne seguiva da ciò per conseguenza indubitata, che mentre poteva a suo talento il sig. Ferdinando Martelli dedurre quelle eccezioni, e ragioni, che esso credeva competergli, la sig. Sabatini d'altronde era autorizzata a contrapporre tutto ciò, che nel suo interesse opinava essere efficace a distruggere queste medesime eccezioni, e ragioni. Ed ecco che esaminata la causa in questa seconda veduta si rendeva evidente, che l'appello da detta sig. Sabatini interposto contro il riferito riservo compariva non solo mal fondato, ma anche inammissibile, giacchè se in forza di tal riservo erano, come non può dubitarsi, rimaste intatte, ed illese le ragioni, che ad esso potevano in qualunque modo appartenere; rimaneva in tal circostanza esclusa a suo danno qualunque sorte di lesione, nel qual caso appunto non merita valutazione alcuna l'appello interposto, il quale a quelli soltanto, e non ad altri si accorda, che hanno sofferto lesione, come dopo il *Testo nella L.* 30. *Cod. de appellat. al Relat. osserva la Dec.* 7. *N.* 7.

13

Attesochè i molti articoli, nei quali il sig. Ferdinando Martelli rimase soccombente in forza della passata Sentenza ruotale dimostrarono a sufficenza la giustizia del reparto delle spese, nelle quali fu esso condannato, e quindi giustificavano la rettitudine

di quell' arbitrio, che in materia di spese è lasciato alla saviezza, e descrizione dei Giudici.

Per questi Motivi.

Dice male per parte del sig. Ferdinando Martelli aderito con Atto dei 17. Novembre 1826. all'appello contro la Sentenza della Ruota di Pisa del dì 22. Settembre 1826. e decidendo sul merito dell' appello interposto dalla sig. Rosa Pisanelli ne Sabatini dalla detta Sentenza nelle parti nelle quali è contraria alla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del dì 30. Gennaio 1826., dice in parte bene, ed in parte male essere stato appellato dalla detta sig. Sabatini dalla Sentenza medesima nelle parti preindicate, e perciò in riparazione conferma la dichiarazione seconda contenuta nella Sentenza del Tribunale di prima istanza a favore di tutti i Creditori anteriori all' acquisto fatto nel 10. Luglio 1810. del podere dello Spedaletto dal sig. Capitan Paolo Martelli, ed in special modo stabilita dalla detta Sentenza a favore dei Creditori del fu sig. Dott. Francesco Pisanelli defunto nel 30. Giugno 1807., per quanto anche posteriormente all' acquisto abbiano in modo valido, e regolare conservata la loro ipoteca, o privilegio; E quanto ai riservi contenuti nella Sentenza Ruotale a favore del signor Ferdinando Martelli contro i crediti spettanti alla sig. Rosa Pisanelli ne Sabatini dice bene giudicato, e male appellato da detta Sentenza ruotale per parte della sig. Pisanelli conferma perciò in questa parte la detta Sentenza, e compensa fra le parti le spese della presente terza Istanza, attesa la mutua vittoria.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moriubaldini Gio. Batista Brocchi

Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat., Consiglieri.*

DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Expens. diei 24. Januarii 1827.

In Causa Comini x Danti

Proc. Mess. Pietro Pagni — Proc. Mess. Antonio Pucci

Argomento

La Condanna nelle spese del Giudizio viene di regola per disposizione della Legge decretata contro la Parte, che rimane succumbente in Causa, ed è secondo la Giustizia quando si tratta di un Vincitore, che ripete un suo Credito.

Sommario

1. *La Confessione, che fa il debitore del suo debito, è la prova maggiore, che possa desiderarsi, e vien detta la Regina delle prove.*

2. *La Condanna nelle spese vien di regola per disposizione della Legge decretata contro la Parte, che resta succumbente in Causa.*

3. *La Condanna nelle spese è di giustizia quando si tratta di un Creditore, che ha domandato il pagamento del suo Credito.*

4. *Nella terza Istanza non può pretendersi cognizione di ciò che è stato precedentemente dichiarato da due conformi Sentenze.*

Storia della Causa

Con Sentenza della Ruota Civile di Firenze del 6. Aprile 1826. proferita sulle Istanze dei signori Leopoldo Fabbri, e del signor Pievano Comini il primo Cessionario del secondo, ed il secondo, che nella qualità di cedente fu obbligato di sostenere il Giudizio, venne dalla Ruota Civile di Firenze revocata la Sentenza del Tribunale di Vicchio del 30. Settembre 1825. e condannato Don Pietro Danti al pagamento della sua Quota Civile sull'obbligazione del 21. Luglio 1821. da esso firmata in unione con gli altri due Fratelli sigg. Luigi, e Filippo Danti Coeredi con lui del già sig. Don Giuseppe Danti originario debitore del nominato sig. Pievano Comini, e lo stesso sig. Don Pietro fu egualmente condannato nelle spese dei Giudizii con la Sentenza medesima sommariamente tassate in Fiorini 157. pari a Lire 263.

Questa Sentenza, che sebbene accordasse al Cessionario sig. Leopoldo Fabbri il diritto di agere come sopra contro di Don Pietro Danti pure

il sig. Danti medesimo sotto dì 12. Maggio 1826. si appellò contro del sulo sig. Don Guglielmo Comini specialmente per quello riguarda la Condanna nelle spese.

Proseguì l' appello col sistema medesimo, e quindi dopochè il signor Pievano Comini ebbe fatta la sua nomina di Procuratore, dedusse egualmente i Gravami sotto dì 27. Giugno 1826. domandando la revoca della Sentenza appellata.

Il dì 30. Giugno anno stesso 1826. il sig. Pievano Comini fece istanza per la reiezione dell' appello, perchè trascurato il Merito, non poteva appellarsi dalla Condanna nelle spese semplicemente, e nel caso che il Supremo Consiglio avesse creduto ammissibile il detto appello, aderì all'appello medesimo, domandando che la suddetta Sentenza Ruotale fosse revocata in quella parte, che condanna Don Pietro per la sola sua virile al pagamento della obbligazione del dì 12 Luglio 1821. quando lo avrebbe dovuto condannare per l' intiero a forma della di lui confessione omessa nella lettera del dì 11. Luglio 1825. e così fosse condannato al total pagamento, più nelle spese tutte Giudiciali, e stragiudiciali di tutte tre le Istanze, revocando pure in questa parte la Sentenza appellata.

Il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè non poteva plausibilmente dubitarsi dell' esistenza del Debito in genere, che il Sacerdote sig. Pietro Danti teneva a favore del Sacerdote sig. Guglielmo Comini qualunque volta era certo in fatto, che la prova del detto debito resultava dalla giudicial confessione dello stesso sig. Pietro Danti, di cui non può per le massime comunemente ricevute, desiderarsi prova maggiore, venendo essa, secondo la frase dei Pratici, denominata la Regina delle Prove.

Attesochè qualunque potesse per avventura, essere la somma, nella quale era determinabile in specie il debito stesso, era per altro incontrovertibile, che un tal debito non poteva riconoscersi minore della somma di scudi 10. giacchè in tal somma appunto il medesimo sig. Pietro Danti procedè a farne il Deposito, e già in detta somma era stato riconosciuto dalle due precedenti Sentenze, che in questo rapporto comparivano conformi, sebbene una eguale conformità non si riscontri nel modo di esecuzione dalle medesime stato adottato.

Attesochè in tal circostanza non poteva non ravvisarsi evidentemente insussistente il reclamo avanzato per parte del nominato sig. Don Pietro Danti contro la Giustizia della Sentenza Ruotale, la quale a nulla più decidendo sul merito della Causa, aveva condannato il medesimo anche al pagamento della detta somma di scudi 10.

Attesochè insussistente del pari doveva riconoscersi l' appello relativo alle spese, e sopra di cui principalmente insistevasi dall' appellante, poichè prescindendo dall' osservare, che la condanna nelle spese viene di regola per disposizione della Legge decretata contro la Parte che rimane succum-

bente in Causa; Due riflessi ulteriori si aggiungevano per riconoscere la giustizia nella Condanna nelle spese; il reflesso cioè in primo luogo, che trattandosi di Causa promossa da un Creditore per l'oggetto di conseguire il pagamento di un suo Credito, le spese del Giudizio sono di natura
3 del medesimo, onde diversamente non venga il Creditore stesso a ottenere una somma minore di quella che ad Esso è per giustizia dovuta, e il riflesso in secondo luogo, che le eccezioni dedotte per parte del sig. Pietro Danti erano manifestamente inconcludenti, e conflittate di più dalla di lui confessione, nel qual caso la Giustizia della Condanna nelle spese compariva evidentissima.

Attesochè non credè il Supremo Consiglio di accogliere i reclami del sig. Guglielmo Comini diretti ad ottenere che il sig. Pietro Danti fosse condannato a pagare una somma maggiore di Scudi 10. che è quanto dire maggiore di quella, che fu dichiarata nella passata Sentenza Ruotale, poichè a tali reclami faceva ostacolo la circostanza, che tanto la prima quanto la successiva Sentenza avevano limitato ugualmente a detta somma il subietto delle loro dichiarazioni, nelle quali circostanze esisteva in questo rapporto quella uniformità, che impediva di assumere la cognizione in terza Istanza di ciò che interessava l'ammontare del debito dell'una, e dell'
4 altra Sentenza in ugual somma canonizzata.

Attesochè non parve al Supremo Consiglio, che a carico del Sacerdote sig. Pietro Danti si verificasse quella temerità, che può nei congrui casi somministrare un proporzionato elemento alla Condanna in tutte le spese, tanto Giudiciali, che stragiudiciali.

Per questi Motivi

Dichiara male appellato per parte del sig. Don Pietro Danti dalla Sentenza contro di lui proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze il 6. Aprile 1826. ed in favore del sig. Don Guglielmo Comini, e bene respettivamente giudicato nella parte appellata da detto sig. Danti, quale confermò, e conferma, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore, e rigetta l'adesione all'appello fatta per parte di detto sig. Comini con sua Scrittura del dì 30. Giugno 1826. assolvendo ambe le Parti dalle spese del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*,
Francesco Gilles, e Luigi Matani *Relatore Consigg.*

DESISIONE VIII.

R. RUOTA DI PISA

Laren. Expensarum quoad Compensationem diei 31. Januarj 1817.

In Causa Sammuri e Galeotti

Proc. Mess. Bracesco Ruti — Proc. Mess. Bassi

Argomento

Il Procuratore Legale della parte vincitrice, che ha ottenuta la distrazione a suo favore delle spese a carico della parte succumbente è soggetto a tutte l'eccezioni non esclusa quella della compensazione, che la stessa parte succumbente potrebbe dedurre se le spese le venissero richieste dalla parte vincitrice.

Sommario

1. *La Legge, che accorda al Procuratore Legale della parte Vincitrice la distrazione delle spese a carico della parte succumbente, concede un'azione, che non dà il Diritto Comune.*

2. *La distrazione delle spese a favore del Procuratore della parte Vincitrice non cangia natura, nè può riguardarsi indipendente dalla persona della Parte vincitrice.*

3. *I privilegi debbono intendersi in modo, che rechino altrui il minor pregiudizio possibile.*

4. 5. 6. *Il Procuratore Legale a cui furono aggiudicate le spese viene ex juribus della parte vincitrice; ed è soggetto a tutte l'eccezioni, che alla stessa parte potrebbero opporsi, etiam quella della compensazione.*

7. *Il Procuratore Legale può invocare a proprio favore il privilegio della Leg.* Interdum *sulla cosa difesa, ma non può invocarlo contro la parte succumbente quando ha ottenuta la distrazione delle spese.*

Storia della Causa

Per parte degli appellati fù esposto; Che Gregorio Galleschi di Bagno a Acqua, con pubblico Instrumento degli undici Maggio mille ottocento diciotto, concesse in affitto agli appellati medesimi per il termine di anni sette, varj Fondi in detto Contratto enunciati, con patto espresso, che i Conduttori nell'ultimo Anno dell' Affitto avessero diritto di godere le Raccolte fino a tutto il mese di Ottobre, giacchè nel primo Anno della Loca-

zione l'aveva percette il Locatore, e per l'effetto che i Conduttori potessero in fatto conseguire sette intiere Raccolte.

Che nel medesimo Contratto i Conduttori somministrarono al Locatore ad imprestito fruttifero scudi 500. fiorentini, equivalenti a fiorini duemilacento, di nuova moneta; sotto di quattro Giugno 1818. gliene somministrarono quattrocentosessanta, pari a fiorini mille novecento trentadue; e sotto di 29. Ottobre 1820. gliene somministrarono altri seicento sessanta, o siano fiorini duemila seicento settantadue, con obbligo al Locatore di farne la restituzione in quanto ai capitali, alla terminazione dall'affitto medesimo.

Che i Conduttori avevano destinato ai fondi un Colono parziario per la lavorazione dei medesimi nella persona di Niccola Salvetti.

Che l'affitto, in quanto alla data, terminava il dì undici Maggio 1825. Ma che in quanto alla percezione delle Racolte progrediva fino il raccolto delle Castagne a forma del Contratto.

Che il Locatore giunto l' 11. Maggio 1825. fece disdetta ai ai Conduttori Sammuri in quanto all'effetto, come a Niccola Salvetti in quanto alla Colonia parziaria, reclamando lo sfratto immediato dei medesimi.

Che i signori Sammuri opposero l'intempestività della disdetta, allegando che avevano diritto alla continuazione dell' Affitto per la percezione delle Rendite fino a tutto il Raccolto delle Castagne, e così a tutto il mese di Ottobre almeno.

Che il lavoratore Salvetti oppose l'istessa intempestività, ed illegalità della disdetta, allegando, che i Coloni parziarii non possono esser disdetti che nei tempi, e modi contemplati dalle Leggi veglianti in materia di Colonia parziaria.

Che il Tribunale di Lari non curate le fatte opposizioni, con sua Sentenza de' 23. Luglio 1825. confermò lo sfratto, condannò solidalmente nelle spese i Sammuri, ed il sig. Salvetti, e queste aggiudicò a Mess. Galeotti, che aveva supplito a Mess. Marracci Patrocinatore dal Discendente; e tutto con esecuzione provvisoria, non ostante Appello.

Che i signori Sammuri appellarono da questa Sentenza, Avanti la Regia Ruota di Pisa. appello che è tuttora pendente.

Che Messer Galeotti nella Veste d'aggindicatario procedè alla tassazione delle Spese.

Cha dietro la conseguita tassazione intimò i signori Sammuri al pagamento.

Che i medesimi signori Sammuri allegando i loro titoli di Credito opposero contro li sig. Galeotti la compensazione d'altrettanta Rata dei loro averi colle spese tassate, e state aggiudicate a Mess. Galeotti supplente Marracci, senza pregiudizio però dello storno della compensazione, qualora la Sentenza appellata, e che aveva aggiudicato le spese fosse stata revocata nel secondo esperimento.

Che il Procuratore Aggindicatario di spese per regola di diritto altro non

è, nè può esser che un cessionario di ragioni, e così passibile di tutte quell e eccezioni, che possono militare, e che utilmente possono affacciarsi contro il suo rappresentato.

Che essendo i signori Sammuri Creditori di scudi 500., pari a fiorini 2100., per quell'istesso Documento di affitto per cui era stato fatto il Giudizio di distetta, e di sfratto, il pagamentodei quali scadeva al termine dell'affitto medesimo; la compensazione delle spese del Giudizio con altrettanta rata del Credito, si operava volta per volta per ministero della legge senza bisogno del fatto dell'uomo, onde la pronunciata aggiudicazione diventava inoperativa, e di veruno effetto, perchè distrutta da una compensazione di diritto.

Che la legge sù cui si appoggia il sig. Galeotti in rapporto all'agiudicazione delle spese, nessun privilegio comparte al Procuratore aggiudicatario, e nessuna regola di diritto distrugge a danno del terzo.

Che il sig. Dottor Galeotti non fù il vero difensor della Lite, mà unicamente figurò come rappresentante Messer Marracci, ed' in conseguenza a questo solo sarebbe competuto il diritto dell'aggiudicazione.

Che il Tribunale di Lari tralasciata la cognizione del Giudizio di mera tassazione di spese; di tal compensazione si occupò nel suo congruo, e separato giudizio e questa pienamente accordò ai signori Sammuri colla Sentenza del 25. Luglio 1826., stata dal sig. Galeotti appellata.

Per parte dell'appellante fù detto;

Che il Tribunale di Lari nel procedere col Decreto del 23. Maggio 1826. alla conferma della tassazione delle spese aggiudicate, aveva esaurita la sua giurisdizione nella pendenza, e non poteva scendere a pronunziare sull'opposta compensazione in separato Giudizio, conforme fece colla Sentenza appellata del 25. Luglio 1826.

Che la compensazione non poteva essere accordata, mentre il Procuratore Aggiudicatario è rivestito dalla legge di privilegio esclusivo, onde aver prelazione sulle spese aggiudicate.

Che se i signori Sammuri erano Creditori di Gregorio Galleschi non erano punto Creditori della Caterina Jacoponi di lui Moglie, contemplata essa pure dal Decreto che riguardava le spese aggiudicate; Ed' è stato concluso pella revoca dell'appellata Sentenza, colla condanna degli appellati nelle spese, si giudiciali, che stragiudiciali, del primo, e del secondo Giudizio.

Gli appellati soggiunsero,

Che il Tribunale di Lari quando pronunziò la sentenza del 23. Maggio 1826. di conferma di tassazione di spese, non esaurì la sua giurisdizione in rapporto al diverso articolo della compensazione, perchè la Sentenza del 23. Maggio 1826., unicamente conferma la tessazione delle spes; e nei motivi della Sentenza del 25. Luglio 1826., che la compensazione contempla, il Giudice chiaramente dichiara, che nel risolvere il Giudizio di tassazione,

niente ebbe in mira la cognizione della separata questione della compensazione; e che in conseguenza non corrono i copulativi requisiti della cosa giudicata, ai termini del Testo nella legge *Cum quaeritur ff. de except. re jud. L. res judicata ff. de reg. jur.*

Che l'aggiudicazione delle spese a favore del Procuratore somministra unicamente azione, mà non privilegio, e così non siamo nei termini della *Leg. interdum ff. qui potiores in pignore habeantur*, mà piutosto nei termini della *leg. Lucius titius. ff. de exercitoria atione*: e così non somministrando l'aggiudicazione, che la mera azione, il Procuratore Aggiudicatario delle spese è passibile delle eccezioni, che possono militare contro il suo rappresentato, e di quella pure della compensazione, conforme in termini puntualissimi opinò la Ruota di Pisa nella Causa *Mainardi*, e *Leoncini nella Decisione del* 14. *Giugno* 1826.

Che la Sentenza del 23. Luglio 1825. che confermò la disdetta dell'affitto, ed' aggiudicò le spese, non fà punto parola della signora Caterina Jacoponi perchè nessun diritto aveva di comparire, nè di esser rappresentata, mentre per lei nessuna azione emergeva dall'affitto disdetto;

Che la Sentenza del 26. Novembre 1825. espressamente dichiara sul difetto di azione nella signora Caterina Jacoponi nei Galleschi a poter domandar l'esecuzione della Sentenza de' 23. Luglio 1825.

Che ammesso per ipotesi che il sig. Galeotti, in ciò che appella al Giudizio delle spese aggiudicate, avesse pure patrocinata nell' istessa continenza di Causa, e coll'istesso ministero, e coll'istesse spese la signora Jacoponi nei Galleschi; siccome la difesa sarebbe stata individua, così bastava nei signori Sammuri la qualità di Creditori di Gregorio Galleschi, per poter giovarsi della compensazione di diritto a disimpegno delle spese aggiudicate e dietro tali rilievi conclusero per la plenaria conferma della Sentenza appellata, colla condanna del sig. Dottor Galeotti in tutte le spese si giudiciali, che stragiudiciali, si del primo, che del secondo Giudizio. La Ruota, esaminata la Causa, così decise.

MOTIVI

Attesochè la vigente legge che accorda a favore del Procuratore Legale della parte vincitrice in giudizio, la distrazione delle spese a carico della parte soccombente, mentre favorisce così abbastanza il ceto dei Causidici concedendo loro un'azione diretta contro colui, verso del quale non ne avrebbrero nè per disposizione di diritto comune, ne per patto espresso, o tacito, alcuna, è ben lungi per altro da spingere questo favore tanto oltre da farsi, che il credito delle spese che appartiene originariamente alla parte, che vince cangi indole, e natura, per la circostanza di esser attribuito al Procuratore, e divenga così un credito che debba riguardarsi come indipendente affatto dai rapporti, e dalla persona di detta parte vincitrice. Per indurre un privilegio così effrenato sarebbe stato necessario, che la legge lo avesse

1

2

concesso espressamente, tanto più che questa speciale disposizione avrebbe resa molto deteriore la condizione del soccombente, il quale mentre avrebbe talvolta, come nel caso, fondate eccezioni in diritto, onde elidere l'azione del vincitore repetente le spese, si troverebbe per la seguita distrazione del credito a non poterle efficacemente opporre contro chi agisce pure pel titolo stesso; giacchè ognun sa che i privilegi vogliansi intendere in modo [3] che rechino altrui il minor pregiudizio possibile *Alex in cap. quia circa* 21. *num.* 4. *de privileg. Felin in cap. Causam quae* 18. *num.* 11. *et* 12. *de rescript. Ololvald. consil* 258. *num.* 2. *Rot. Rom. Dec.* 260. *num.* 1. *cor Emerix jun.* Da tutto ciò ne seguiva, che il Procuratore Legale, cui furono aggiudicate le spese, doveva propriamente considerarsi come veniente *ex juribus* della parte vincitrice da lui difesa, e passibile perciò delle eccezioni tutte che sarebbero state utilmente opposte alla parte stessa *Rot. Florent. nel* [4] *Foro Toscano tom.* 4. *Dec.* 2. *num.* 3. 4. 7. e però degli effetti ancora della obiettata compensazione, come decise anche questa *R. Ruota nella Causa* [5] *Mainardi e Leoncini del* 15. *Giugno* 1826. a buon diritto in conseguenza avevano i signori fratelli Sammuri opposto al sig. Dott. Galeotti che il suo credito per le spese aggiudicategli, consistente in fiorini 289. e cent. 20. eguali a lire 482. doveva aversi per compensato con altrettanta rata di debiti, per i quali era verso di loro tenuto Gregorio Galleschi cliente già del Galeotti nel Giudizio di disdetta, e di reintegrazione risoluto in prima [6] istanza colla Sentenza del 23. Luglio 1825. cha aggiudicò a detto Galeotti le spese.

Attesochè invano il sig. Dott. Galeotti obiettava contro il Decreto appellato l'incompetenza del Giudice per aver questi già conosciuto della compensazione nel giudizio di tassazione di spese; poichè, checchè dicesse alquanto esuberantemente il Giudice ne' motivi di quel Decreto, è certo, che per la domanda di tassazione avanzata per parte del Dott. Galeotti e più pel preciso tenore della parte dispositiva del Decreto consentanea a detta domanda appariva chiaro, che la pronuncia cadde propriamente, e sostanzialmente sul determinare il quantitativo a cui ascendevano le spese aggiudicate, e non sul definire questioni, che erano veramente estranee a quel giudizio.

Attesochè invano ugualmente il sig. Dott. Galeotti per escludere l'opposta compensazione si volgeva a sostenere che non solo aveva difeso in quel giudizio Gregorio Galleschi, ma anche la di lui moglie Caterina Jacoponi alla quale, non essendo ella debitrice, non potevasi certo obiettare da Sammuri la compensazione. Imperochè, checchè sia del giudizio di tassazione di spese, è certo che nel giudizio ove emanò la Sentenza del 15. Giugno 1826. non vi figurò certamente la Caterina Jacoponi.

Attechè invano pure invocava il sig. Dott. Galeotti la nota teoria nascente dal disposto della legge *Interdum ff. qui pot. in pignor. hab.* poichè quanto essa ha luogo rapporto alla prelazione in favore del Procuratore [7]

Legale, ond'essere pagato sul prezzo della cosa difesa, altrettanto ella è estranea al caso nostro, che il Procuratore, non già contro il suo cliente, si volge contro la parte perditrice.

Attesochè invano finalmente il sig. Dott. Galeotti mal coerente alla difesa fatta in prima, ed anche in seconda istanza, quasi ad estremo rifugio ricorreva colla scrittura del 23. del corrente Gennajo a mettere in dubbio la liquidità de crediti che i signori Sammurri opponevano compensabili per la rata corrispondente colle spese del Giudizio; poichè seguitando anche il calcolo che piaceva al Galeotti di fare, appariva in favore del Sammuri contro il Galleschi un Credito di Capitali, non computati i frutti scaduti, di gran lunga superiore a fiorini 289., e cent. 20. ammontare di dette spese.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dottore Giovan Batista Galeotti dalla Sentenza contro di esso, e favorevolmente a signori Sacerdote Filippo, Luigi ed Andrea fratelli Sammuri proferita dal Tribunale di Lari sotto di 25. Luglio 1826., *e bene con detta Sentenza giudicato quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena e libera esecuzione, secondo la sua forma e tenore. E condanna l'appellante sig. Galeotti a favore degli Appellati nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così giudicato, e pronunziato dall'Illmo. Signor

Antonio Magnani *Auditore*

DECISIONE IX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina seu Montis Caroli Praetens. Laesionis diei 2. Maii 1827.

In Causa Castiglioni E Giorgi vedova Franceschi E Pardocchi

Proc. Mess. Pietro Parigi Proc. Mess. Jacopo Giacomelli Proc. Mess. Giuseppe Grassi

---

Argomento

La simulazione non si attende se non è provata con presunzioni univoche, e veementi, e si rigetta quando è appoggiata a congetture deboli, e conflittate da dei riscontri contrari.

Sommario

1. *Non può domandare il Creditore l'immissione sul Fondo, sul quale egli non ha ipoteca.*

2. *Secondo il Cod. Francese quando non erano state osservate le forme prescritte dall' Art.* 2103. *il sovventore del danaro al Compratore di un Fondo, non acquista alcun dominio, nè alcun privilegio.*

3 *Secondo il diritto romano il Proprietario del danaro impiegato nell' acquisto di un Fondo, indipendentemente da una convenzione, non acquista nè dominio, nè ipoteca.*

4. *La compra del Fondo si riferisce sempre a quello, di cui il nome è stato spiegato nella stipulazione, e non al proprietario del danaro erogato nel pagamento del prezzo.*

5. *La simulazione non si ammette, se non è concludentemente provata.*

6. 7. 8. 9. *Quando la simulazione vuol dedursi contro Istrumenti solenni, e contro un' atto di liberazione, deve provarsi la causa di simulare non con prescrizioni fallaci, ma univoche, e veementi.*

10. *Le risposte alle posizioni debbono sempre avere quella intelligenza, ch'esclude la contradizione, e coadiuva la severità degli atti.*

11 *La povertà non è di così malignante natura da importare la malizia, e la perversità delle persone.*

12. *Col pretesto della povertà non si può avanzare l'eccezione della simulazione.*

13. *Quando le congetture sono generiche, e conflittate da dei riscontri contrari, non si attendono per ammettere la simulazione.*

MOTIVI

Attesochè se era certo in ordine al Chirografo dei 21. Febbraio 1806. che la sig. Francesca Bandettini vedova di Giovanni Batista Fornarini era debitrice principale della sig. Anna Giorgi vedova Franceschi della somma nel detto Chirografo enunciata; Che a questo debito fu Mallevadrice solidale la fu sig. Angiola Fornarini; Che questo debito era ipotecario; Che fu l'ipoteca nei modi regolari conservata; Che fra gli assegnamenti, che nel 1806. spettavano alla sig. Angiola Fornarini si annoverava un credito, che essa aveva contro il Patrimonio del sig. Francesco del fu Gio. Pietro. Fornarini, e per il quale fu collocata nel primo luogo fra i Creditori nella Sentenza Graduatoria dei 20. Luglio 1813. resa esecutoria nei 30. Novembre 1814.

E che la sig. Francesca Bandettini ne Fornarini nella sua qualità di Erede Testamentaria della sig. Angiola Fornarini nei 14. Aprile 1818. per istrumento rogato Ser Angiolo Maria Gennari fece a favore del sig. Federigo Castiglioni quietanza pienissima della surriferita intiera somma, per essere stata per conto della sig. Angiola Fornarini, in ordine al Contratto del 1. Febbraio 1811 dal medesimo ritirata dai sigg. Panattoni, Compratori dei Beni del Patrimonio Fornarini e del quale pagamento ne fece ad essi quietanza il sig. Castiglioni con il Contratto dei 9. Maggio 1815. rogato lo stesso Notaro Gennari.

Se tutto questo, dicevasi, era vero, non per questo accogliere si poteva la domanda d'immissione in Salviano, che per la sodisfazione del suo credito aveva avanzato la sig. Giorgi contro il podere dello Strigaio spettato già al Patrimonio di Francesco Fornarini, e posseduto oggi dal sig. Don Pietro Paolo Pardocchi, giacchè non era in guisa alcuna giustificato, che il podere medesimo fosse stato mai nel possesso della Angiola Fornarini, e conseguentemente mancava la sig. Giorgi della ipoteca su quel fondo, che con l'immissione in salviano intendeva d'investire, onde pur troppo la sua azione mancava di uno degli estremi, che come è notissimo, stanno a legittimare la detta esecuzione.

E che realmente il mentovato podere dello Strigaio non fosse mai neppure per un momento esistito nel dominio della Agiola Fornarini, talchè mai sopra di esso si fosse potuta imprimere l'ipoteca con la quale aveva garantito la sua Mallavadoria prestata a favore della sig. Giorgi nel Chirografo dei 21. Febbraio 1826. era

evidente, essendo incontroverso, che il detto podere apparteneva al patrimonio di Francesco Fornarini, che questo podere fu con gli altri fondi del Patrimonio medesimo esposto agl'incanti, che nei 24. Settembre 1814. fu liberato al sig. Leonardo Panattoni, il quale offrì al medesimo per se, o per persona da nominarsi, con avere portata la sua nomina a favore del sig. Federigo Castiglioni, che ne fece di essa la formale accettazione nei 30. Settembre 1814. siccome tutto ciò resulta dal pubblico Istrumento dei 9. Maggio 1815. rogato Ser Angiolo Maria Gennari.

Ciò per altro che non resultava da una prova diretta, anzi era escluso con una prova diretta quale era l'aggiudicazione del detto podere fatta al sig. Castiglioni, si pretese di porre in essere con una combinazione di vari fatti, che giova succintamente l'esporre.

Con il pubblico Istrumento del 1 Febbraio 1811. rogato M. Luigi Giovanni Sorini la sig. Angiola Fornarini per mezzo del sig. Bartolommeo Favini suo Procuratore ex mandato dei 26. Gennaio 1811. vendè al sig. Ferrante Panattoni il suo credito di scudi 1500. che teneva contro il Patrimonio di Francesco Fornarini, ed ordinò al sig. Panattoni quando fosse venuto il giorno del pagamento di questa somma in ordine al detto Contratto „ ivi „ di „ passare, e pagare allora, tal somma di scudi 1500. in mano del „ sig. Federigo Castiglioni della città di Lucca, a cui detta sig. „ Angiola deve pagare tale somma per valuta intesa verbalmente „ con esso sig. Castiglioni, e per dependenze fra loro convenute.

Venne il tempo per il sig. Panattoni di eseguire il pagamento del credito acquistato, ed egli soddisfece al suo debito come resulta dal Contratto dei 9. Maggio 1815. nel quale il sig. Castiglioni incaricato ad eseguire „ ivi „ Primieramente dichiara „ aver ricevuto da detti sigg. Panattoni li sopraindicati scudi „ 642. 6. 14. 4. nel valore di detto Podere dello Strigaio, e spe„ se, più scudi 600. posteriormente in vari, e diversi tempi „ e mediante il pagamento effettivo di ogni rimanente, fa ai signori Panattoni ogni opportuna ricevuta, saldo, fine, e quietanza.

Frattanto era accaduta la morte della sig. Angiola Fornarini che instituì sua erede la sig. Francesca Bandettini vedova Fornarini.

Il sig. Federigo Castiglioni in sequela dell'ordine ricevuto dalla sig. Angiola Fornarini, e della valuta intesa fra di loro di cui si parla nel mandato di Procura dei 6. Gennaio 1811. e nel successivo Contratto di cessione del 1. Febbraio 1811. pagò in più tempi l'intera somma di scudi 1500. alla erede della sig. Angiola

e volendo che di ciò ne costasse in buona forma, con il pubblico Istrumento di quietanza dei 14. Aprile 1818. la sig. Francesca Bandettini vedova Fornarini dopo aver confessato di aver ricevuto come erede predetta l' intera somma che riteneva il sig. Castiglioni di pertinenza della sig. Angiola Fornarini „ ivi „ Fece, e fa al „ medesimo sig. Castiglioni ogni opportuno saldo ec. dichiarando „ le parti che atteso il pagamento fatto di detta somma di scudi „ 1500. dallo stesso sig. Castiglioni s' intenda che il medesimo ab „ bia di fatto pagato, e saldato il prezzo del divisato Podere dello „ Strigaio montante a scudi 642. 6. 4. 4. ad esso aggiudicato all'In- „ canto dal soppresso Tribunale di prima Istanza di Pisa confor- „ me è stato sopra narrato.

Or dalle dichiarazioni surriferite di questi atti solenni si è preso a sostenere per interesse della sig. Giorgi, che i sigg. Panattoni, ed i sigg. Castiglioni non sono stati, che semplici Procuratori della sig. Angiola Fornarini per effettuare l'acquisto del podere dello Strigaio, giacchè quando i Panattoni, mediante la cessione del credito dell'Angiola Fornarini, assunsero l' incarico di pagare al Castiglioni, come di lei incaricato l' importare della detta cessione, ed eseguendo al Castiglioni questo pagamento computarono in esso di consenso del Castiglioni il prezzo del podere dello Strigaio, e quindi lo stesso Castiglioni adempiendo verso la Francesca Bandettini vedova Fornarini la commissione ricevuta dall'Angiola Fornarini, dichiarò, che con lo sborso della intera somma di scudi 1500. pagata alla detta Francesca Fornarini aveva sodisfatto anche il prezzo del Podere dello Strigaio di cui aveva fatto in proprio l'acquisto, tutto questo andamento di fatti si pretendeva, che portasse a doverè concludere, che il credito dell' Angiola Fornarini aveva servito alla compra del controverso Podere per conto della Creditrice, che di poi era stato rivenduto al Castiglioni, che ne aveva pagato il prezzo alla Francesca Fornarini, siccome presentavano quelle espressioni del Contratto di quietanza dei 14. Aprile 1818.

Ma portata la più matura, ed attenta riflessione sopra tutti i surriferiti Istrumenti, non solo non fu possibile il persuadersi, che momentaneamente il Podere dello Strigaio passasse nel dominio dell' Angiola Fornarini, ma fu forza il convincersi, che l'acquisto del detto Podere fu fatto esclusivamente dal sig. Castiglioni, e che la Francesca Bandettini vedova Fornarini fino dei 14. Aprile 1818. aveva conseguito il credito dell' Angiola Fornarini, che con il prezzo dei beni del Patrimonio di Francesco Fornarini acquistati dai fratelli Panattoni fu sodisfatto, ed estinto.

Obbligava a ritenere questo concetto il fatto indubitato, che la liberazione del fondo in disputa fu fatta al sig. Castiglioni, e così è certo che questo Stabile dal Patrimonio di Francesco Fornarini che non aveva veruna obbligazione a favore della sig. Giorgi, passò nella piena proprietà del sig. Castiglioni.

Tutto quello poi, che si rilevava per interesse della signora Giorgi riguardava il pagamento del prezzo dovuto dal sig. Castiglioni per il suo acquisto.

Ma quando era fuori del disputabile che il Podere dello Strigaio era dal Patrimonio Fornarini trapassato immediatamente nel sig. Castiglioni, bisognava che quanto erasi praticato relativamente al pagamento, e che si proponeva per rendere la sig. Angiola Fornarini Compratrice in luogo del sig. Castiglioni, presentasse una prova indubitata di questa sostituzione, altrimenti, se i riscontri, e le congetture che si deducevano non rendevano necessaria questa sostituzione conveniva ritenere come compratore del Fondo il sig. Castiglioni, che tale lo giustificava la riportata liberazione.

Or quale influenza poteva avere, non che qual prova costituire nella disputa attuale che i sigg. Panattoni che dovevano al sig. Castiglioni pagare il prezzo del credito ceduto dall'Angiola Fornarini invece di ritirare da esso il prezzo del podere dello Strigaio, per servirsene poi a costituire la intera somma degli scudi 1500 dovuti alla Fornarini imputassero nel credito istesso quel prezzo che era dovuto dal Castiglioni quando concorreva in esso la qualità di debitore diretto, ed anche quella di Creditore nell'interesse per altro dell'Angiola Fornarini.?

Nessuno al certo può esservi che non ravvisi che il sistema praticato fu diretto ad evitare inutili circuiti, mentre come non si sarebbe potuto dubitare della verità della liberazione fatta al sig. Castiglioni se dal medesimo si fosse direttamente pagato il prezzo ai sigg. Panattoni nella qualità di cessionari del credito della sig. Angiola Fornarini collocato nella graduatoria immediatamente dopo i Crediti privilegiati, non si poteva del pari dubitare della verità della liberazione per avere il sig. Castiglioni imputato questo prezzo nella somma che per dependenza del credito della Fornarini ritirava dai sigg. Panattoni, e del quale ne faceva ad essi una finale quietanza, giacchè tanto era che il sig. Castiglioni pagasse il prezzo effettivo, quanto che assumesse di pagarlo alla Fornarini in rata del di lei credito, che aveva dai sigg. Panattoni ritirato, e che doveva alla medesima consegnare.

Nè qui si dica che il sig. Castiglioni essendo costituito ad esigere il credito della Angiola Fornarini, subitochè ricevè il pagamento con l'imputazione parziale del suo debito di prezzo, venne in certa guisa a pagare il suo acquisto con i denari della Fornarini, e così il pagamento del prezzo fatto con i denari della Fornarini rese suo proprio l'acquisto del podere di Strigaio al che appunto si riduce tutta la difesa che è stata dal dotto, non meno che ingegnoso Difensore della sig. Giorgi proposta.

Poichè ritenuto in fatto, che la liberazione del Podere dello Strigaio accadde nei 24. Settembre 1814., fu accettata nei 30. dello stesso mese, così ne segue, che dovendosi della pienezza dell'acquisto ragionare ai termini del Codice Civile di Francia per essere all'epoca della detta liberazione sempre in vigore il detto Codice, che non cessò di avere forza legislativa che nei 15. Novembre 1814., neppure un privilegio non che un elemento di dominio sul fondo venne ad ottenere la sig. Angiola Fornarini, qualora volesse supporsi che una rata del suo credito fosse stata dal sig. Castiglioni impiegata nel pagamento del Fondo da esso acquistato, mentre non essendo state osservate le forme dall' Art. 2103. N. 2. del Codice Civile di Francia stabilite, onde il sovventore del denaro al Compratore vantar possa un privilegio sopra il fondo acquistato, tanto basta per escludere non che il dominio, ogni privilegio sul fondo istesso a favore della sig. Angiola Fornarini.

Che se si volesse ricorrere a rilevare, che il prezzo dal sig. Castiglioni fu pagato nel 1815. per concludere, che il Codice Civile di Francia non deve consultarsi per determinare gli effetti di questo pagamento, relativamente ad una compra perfezionata avanti il 15. Novembre 1814. servirebbe sempre di replica trionfale, che ai termini ancora del Diritto Romano il proprietario del denaro impiegato indipendentemente da ogni convenzione nell'acquisto di un fondo, non acquista, rispetto ad esso, non che il dominio, ma neppure una ipoteca, giacchè la compra si riferisce sempre a quello di cui il nome è stato spiegato nella stipulazione, e non mai a quello di cui sia la proprietà del denaro erogato nel pagamento del prezzo, come fra gli infiniti che potrebbero allegarsi avverte *Vespignan de Empt. et vendit. Consult. 1. Num. 1. usque ad Num. 4. et in Senenen. praetensae reductionis seu supplementi. 3. Settembris* 1751. §. *E non potendo vers. ma non già all' altro effetto ec. av. Franchi Relat.*

E ciò a più buon diritto procede nel caso, inquantochè il sig. Castiglioni era dalla sig. Angiola Fornarini designato ai sigg. Panattoni soltanto come la persona alla quale dovevano essi ef-

fettuare il pagamento del prezzo della riportata cessione del suo credito, onde tanto meno per mancanza di facoltà, può immaginarsi che il sig. Castiglioni imputando nel pagamento che riceveva dai sigg. Panattoni per conto della sig. Fornarini il prezzo del podere dello Strigaio intendesse di fare per di lei conto l'acquisto di detto Podere, mentre sarebbe stato questo un atto al quale non era in conto alcuno autorizzato.

Quando poi il sig. Castiglioni effettuava il pagamento del prezzo con assumere per la di lui corrispondente quantità la dimissione del credito della sig. Fornarini, che veniva pagato dai sigg. Panattoni, non può fare più nessuna specie, che riportando dalla sig. Francesca Fornarini erede della sig. Angiola la quietanza per il seguito pagamento del di lei intiero credito, tornasse il sig. Castiglioni a ripetere il pagamento degli scudi 1500. che era stato da esso fatto, e con le somme ricevute dai sigg. Panattoni, e con il prezzo del Podere dello Strigaio da esso dovuto, giachè questa indicazine si rendeva necessaria per giustificare questo pagamento del prezzo subitochè il medesimo aveva costituito il prezzo per cui aveva fatta ai sigg. Panattoni la quietanza dell' intiero credito della sig. Angiola Fornarini da essi conseguito.

Ma non mancò neppure la causa congrua per cui potesse il sig. Castiglioni essere mosso ad erogare il prezzo da esso dovuto nella sodisfazione del credito della sig. Angiola Fornarini, e questa veniva suggerita dalla veduta di procurarsi una maggior cautela nel suo acquisto mediante l'anteriorità delle ragioni del credito stesso che egli intese, e volle conseguire, siccome fu espressamente dichiarato tanto nell'istrumento di quietanza fatto ai Panattoni nei 9. Maggio 1815. quanto nella quietanza riportata dalla sig. Francesca Fornarini nei 14. Aprile 1818., leggendosi „ ivi „ „ Salve, e riservate però allo stesso sig. Castiglioni le ragioni, an„ teriorità, ed ipoteche competenti alla suddetta sig. Angiola For„ narini per di lui garazia dell' acquisto di detto Podere dello „ Strigaio a forma del convenuto nel precitato Contratto dei 9. „ Maggio 1815.

Era pertanto al confronto di questi reflessi, che spariva ogni illusione diretta a persuadere che tanto i sigg. Panattoni, quanto il sig. Castiglioni non fossero stati che Procuratori della sig. Angiola Fornarini per effettuare per di lui conto ed interesse l'acquisto del Podere dello Strigaio, mentre questa suppposizione era distrutta dalle positive contrarie dichiarazioni, che presentavano i sigg. Panattoni semplici Cessionari del credito della sig. Angiola

Fornarini, ed il sig. Castiglioni Aggiudicatario del Podere dello Strigaio, e che non erano indebolite da verun fatto diverso, che anzi quanto erasi operato, corrispondeva alla sincerità, e verità delle medesime.

Dopo tuttociò non potevasi prestare molta attenzione a ciò che andavasi dicendo di simulazione, e di collusione, giacchè siccome la medesima sarebbe stata diretta a defraudare i Creditori dell' Angiola Fornarini, così non poteva ammettersi, se pure non era concludentemente provata, come appunto ragionando di una simulazione consimile bene avverte la *Rot. Floren. in Florentina seu Bibbienen. Salviani seu Crediti* 28. *Augusti* 1783. §. *Ed una tal*

5 *proposizione ec. av. Morelli Relat.*

Ma si aggiungeva inoltre, che la simulazione deducevasi contro i tre solenni Istrumenti dei quali abbiamo sopra parlato, e contro il Processo verbale di liberazione dei 30. Settembre 1814., onde pur troppo era necessaria che fosse giustificata la causa di simulare, e che fossero presentate delle congetture non equivoche e fallaci, ma univoche, e veementi, e tali che importassero per necessaria conseguenza la pretesa simulazione, secondo che segue ad avvertire la *Rot. Florent. in Dict. Dec.* § *Invero quando ec. av.*

6 *Morelli. Relat.*

Or non sussisteva la Causa di simulare ne rispetto all' Angiola Fornarini, ne ai sigg. Panattoni, nè al sig. Castiglioni, giacchè non solo i sigg. Panattoni, ed il sig. Castiglioni non avevano nessun interesse, che la sig. Angiola Fornarini disponesse del suo credito, che formava la sicurezza della sig. Giorgi, subitochè non avevano parte alcuna al debito della sig. Angiola Fornarini, ma neppure la medesima aveva oggetto, e causa di simulare, mentre quando con il suo Contratto di cessione di credito del 1. Febbraio 1811. stipulato con i sigg. Panattoni, pattuì, che il prezzo della cessione eguale all' importare preciso del credito ceduto sarebbe stato pagato dai sigg. Panattoni „ivi „ Al termine di anni „ 5. da decorrere dal giorno in cui sarà accaduta la giudiciale di„ chiarazione, ammissione, e graduazione di questo credito „ ben chiaro resulta, che la sig. Fornarini non intese di simulare una cessione del suo credito, subitochè il suo credito rimase estante nel prezzo che doveva dai sigg. Panattoni conseguire, e che era questo alle azioni dei suoi Creditori esposto, come lo era il credito ceduto, talchè mancava per essa la Causa di simulare tostochè la simulazione della cessione non era per portare alcuna variazione al suo interesse, e l' atto che si pretende simulato, la espo-

nera alle molestie dei suoi Creditori nel modo istesso cui andava soggetto, se non fosse proceduta alla cessione che si pretende simulata *Rot. Florent. in dict. Decis. §. Imperocchè av. Morelli Relat.* 7

Esclusa pertanto ogni Causa di simulare sarebbero rimaste inutili le congetture per porre in essere la manifesta dimostrazione della concertata simulazione, ma molto più vennero ad esserlo, per essere state reputate destitute di quella potenza ed efficacia, che si ricerca all' effetto di compire la prova della simulazione destruttiva di pubblici Istrumenti, e di Atti giudiciali quali appunto erano quelli che si pretendevano simulatamente formati. 8

Infatti non poteva annoverarsi fra le congetture della simulazione quella che in primo luogo si deduceva, e che si faceva consistere nel rilevare, che la Francesca Bandettini vedova Fornarini era domina del Podere dello Strigaio per essere in testa sua descritto all'estimo della Comunità di Monte Carlo, mentre se questo fatto fosse sussistito, anche passando il detto Podere nel sig. Castiglioni, sarebbe in esso trapassato soggetto all'ipoteca della sig. Giorgi, in quantochè la Bandettini vedova Fornarini era la di lei principale debitrice, così quando questo asserto fatto si è annoverato fra le congetture della simulazione, senza che ne abbia alcun carattere, è forza il concludere che non ha per se stesso alcuna sussistenza, non potendosi immaginare, che si deducesse come un riscontro di simulazione, ciò che se esistesse come si asserisce, basterebbe ad assicurare i diritti della sig. Giorgi, e renderebbe affatto inutile il proporre quella simulazione che anche a questa impostazione estimale vuole affidarsi. 9

Ma desiderando anche una prova evidente della irrilevanza del surriferito fatto, veniva questa somministrata dalla fede, che nei 9. Settembre 1824. fu rilasciata dal Cancelliere Comunitativo di Pescia e luoghi annessi, dalla quale resulta, che il detto Podere dello Strigaio se fu descritto nei Libri estimali di Monte Carlo in conto della sig. Bandettini vedova Fornarini, ciò fu fatto in ragione dell' usufrutto del quale fu onorata da Giovan Pietro Fornarini di lei Marito.

Che se in seguito, e precisamente nel 1813. il Patrimonio di Giovan Pietro, e Francesco Padre, e Figlio Fornarini fu soggetto ad un incorporo universale come lo dimostra la Graduatoria pubblicata nei 10. Novembre 1814., venne a cessare l' usufrutto della Francesca Bandettini vedova Fornarini, e la designazione del Podere dello Strigaio in di lei conto ai libri estimali di Monte

Carlo divenne affatto irrilevante per dedurre un riscontro della proprietà in essa del detto Fondo.

Basta osservare, ohe nel Contratto del 1. Febbraio 1811. la sig. Angiola Fornarini commette ai sigg. Panattoni di pagare il prezzo della cessione al sig. Castiglioni „ ivi „ A oui detta sig. „ Angiola deve pagare tale somma per valnta intesa verbalmente „ e dependenze fra loro convenute „ per concludere, che non sussiste la seconda congettura di simulazione, ohe cioè la sig. Angiola Fornarini si rioonoscesse debitrice del sig. Castiglioni per un titolo apparente, e simulato, giacchè è questa una asserzione non giustificata dalle surriferite espressioni che si leggono nel Contratto e ritorna sempre in acconcio il reflesso, che questo pagamento al sig. Castiglioni era differito per più di 5. anni, onde quando questa dilazione al pagamento escludeva la Causa di simulare la cessione, non poteva la simulazione congetturarsi dall'avere incaricato della esazione di questo credito il sig. Castiglioni per le cause nel Contratto medesimo indicate.

L'addurre poi come terza congettura di simulazione l'incarico di esigere il credito quando si fosse dovuto pagare dai sigg. Panattoni, fu dall'Angiola Fornarini affidato ad uno stretto parente quale era il sig. Castiglioni per esser Marito di una Nipote della detta Angiola Fornarini, che era poi Cognata della Francesca Bandettini sembra che debba avvisarsi come una congettura espicata, mentre nessuno potrà prendere a sospetto, che a dei Parenti si affidino da dei Parenti i loro interessi, specialmente poi; che si tratta di Donne, che nel sig. Castiglioni dovevano ravvisare quella persona che più di tutti poteva interessarsi alla loro situazione, appunto per i rapporti che lo legavano alla Famiglia Fornarini.

E poi un effetto di voler vedere le cose nell'aspetto a se favorevole quando per quarta, e quinta congettura di simulazione si dice che l'acquisto fatto dal sig. Castiglioni si risolve in una aggiudicazione compensativa, e che questo concetto lo convincono i due pubblici Istrumenti dei 9. Maggio 1815., e 14. Aprile 1818.

Ma abbastanza di questi Istrumenti è stato superiormente ragionato per non tornare nuovamente a parlarne, e ciò che è stato detto, esclude pur troppo che possa riguardarsi simulata la liberazione ottenuta dal sig. Castiglioni, e che la simulazione riceva fermento dalle dichiarazioni contenute nei detti Istrumenti.

Si deduce anche per sesta congettura, che il sig. Castiglioni si è reso mendace rispondendo alle posizioni.

La prova di questo mendacio si attinge dal confronto, che istituisce fra la risposta alla sesta delle posizioni esibite nel 24. Luglio 1824. e la risposta alla sesta parimente delle posizioni che furono esibite nel 1. Marzo 1825.

Ma se alla sesta delle prime posizioni che era diretta ad ottenere dal sig. Castiglioni la confessione che egli aveva promesso di pagare il credito della sig. Giorgi con il prezzo della vendita del Podere dello strigaio rispose „ ivi „ Aver promesso di „ pagare il credito della sig. Ponente, qualora il Podere di Stri- „ gaio, e i beni del Patrimonio Fornarini fossero affetti ad una „ ipoteca legale presa da essa sig. Ponente, e perciò essere tale „ promessa subordinata alla condizione, che la sig. Ponente aves- „ se una tale ipoteca„ non può il preteso mendacio riconoscersi, che ponendo a confronto questa prima risposta con quella data alla sesta posizione, alle quali fu nella stessa Istanza del Giudizio nuovamente assoggettato a rispondere.

Ora con questa nuova posizione intese la sig. Giorgi di provare „ ivi „ Che pendente il Giudizio attuale L. R. fece sa- „ pere alla Ponente, che se l' avesse liberato dalla promessa di „ restituzione come sopra fatta a Massimo Giorgi di lei Padre, „ esso rispondente avrebbe ordinato al sig. Pardocchi acquirente „ del Podere dello Strigaio, di pagare col resto del prezzo del „ detto Podere la Ponente medesima del credito per cui essa ha „ introdotto il Giudizio. „

Ecco qual fu la risposta del sig. Castiglioni „ ivi „ Crede „ prima che fosse intentato il presente Giudizio di aver fatta la „ proposizione di cui parla la posizione, e si rammenta di everla „ ripetuta pendente la causa, di più di cederli ancora il credito „ proveniente dalla cessione fattali dalla sig. Francesca Fornarini „ per resto delle sue Doti. „

Qualora queste respettive risposte si leggono con imparzialità non si ravvisa alcun conflitto, che autorizzi a rimproverare al sig. Castiglioni un manifesto mendacio, giacchè nessuno potrà persuadersi che esista mendacio nell'asserire una volta, come ha fatto il sig. Castiglioni, che aveva avanti l' introduzione del Giudizio promesso di pagare il credito della sig. Giorgi a condizione che potesse essere dalla medesima molestato nel suo acquisto attesa una di lei valida ipoteca su detto fondo, e nel giurare un altra volta, che erano state fatte, sempre avanti l' introduzione del Giudizio, delle proposizioni per conciliare ogni pendenza.

E quando è questo il diverso resultato delle diverse posi-

zioni bisogna concludere, che il mendacio che si rimprovera al sig. Castiglioni è un supposto erroneo, e che resta smentito dal contesto istesso di quelle risposte dalle quali si vuole il mendacio desumere.

Ugnale all'altre fin qui esaminate è la settima congettura di simulazione, e che si vuole rilevare dall'avere il Castiglioni, respondendo alla quarta delle posizioni esibite nei 24. Luglio 1824. dichiarato, che non pagò veruna somma per il credito residuale della Dote della Francesca Bandettini vedova Fornarini, che gli fu ceduto con il Contratto dei 26. Febbraio 1819. rogato Ser Angiolo Maria Gennari, quando dal Contratto medesimo resulta che il convenuto prezzo di Scudi 287. il sig. Castiglioni „ ivi „ di volontà, „ e consenso della detta sig. vedova Fornarini ritenne e ritiene „ nelle sue mani, e pagò, e paga a se stesso in estinzione, e saldo „ d'altrettanta somma di cui detto Castiglioni va liquido, e legittimo Creditore di detta sig. Francesca Fornarini. „

Si conviene pur troppo, che la compensazione è tra i modi con i quali si fanno i pagamenti, ma bisogna veramente volersi illudere, quando si pretenda, che il sig. Castiglioni richiamato nella surriferita quarta posizione a dire „ ivi „ Che neppure per questo „ credito pagò veruna somma „ rispose „ ivi „ Crede come si pone „ venne a fare una dichiarazione contraria alle resultanze del Contratto surriferito, mentre non può al certo farsi debito al sig. Castiglioni se opinò di non avere fatto alcun pagamento per l'acquisto del credito dotale, quando il prezzo compensò con i suoi crediti, e non avendo fatto alcun disborso effettivo per la detta cessione, potè credere, che a questo fatto fosse richiamato, allorchè gli fu posto, che neppure per questo credito pagò veruna somma, ed a ragione però rispose affermativamente, perchè il debito del prezzo lo aveva con i suoi crediti compensato.

E quando così ragionevole comparisce la conciliazione fra ciò che si legge nel Contratto, e la risposta alla quarta posizione, tutti i principi obbligano ad abbracciarla, dovendosi sempre ritenere quella intelligenza, che porta ad escludere la contradizione, 10 e coadiuva la verità, e sincerità degli atti.

Non meritava finalmente che per aumentare le congetture di simulazione si avesse ricorso alla povertà delle due donne Fornarini, giacchè oltre ad osservare, che la povertà non è di così malignante natura da importare la malizia, e la perversità delle persone *Rot. Rom.* 11 *in Recent. Decis.* 296. *N.* 5. *part.* 16. *et in Annotat. Decis.* 6. *num.* 45. *part.* 3. ad escludere ogni sospetto a carico delle medesime di una supposta collusione, sta il contegno da esse praticato, mentre

l' Angiola Fornarini cedè il suo credito in modo, che si rende improponibile che volesse sottrarre ai suoi Creditori questo suo assegnamento, e se la sig. Francesca Bandettini vedova Fornarini procedè nei 14. Aprile 1818. a fare al sig. Castiglioni una finale quietanza del suo credito, fu questa proceduta dall' opportuno Decreto del Giudice che in ordine alle di lei dichiarazioni conobbe della verità di quella quietanza, che fu autorizzata ad emettere, onde tanto meno si può con il pretesto della povertà, avanzare l'eccezione di una simulazione, che essendo diretta al danno dei Creditori, non può riguardarsi, che fraudolenta, e dolosa. 12

Nè queste congetture fin qui analizzate acquistano pregio anche apprese nel loro complesso, giacchè tutte o ricevono una congrua intelligenza dal fatto o sono generiche, ed equivoche, o sono conflittate da tutti i riscontri che concorrono a dimostrare la verità, e sincerità dei controversi istrumenti, onde tutte le proposte congetture anche unite, non possono meritare alcuna valutazione per concludere la pretesa simulazione *Rot. Florent. in Liburnen. Domus* 13. *Iulii* 1760. §. *mancando per tanto ec.* §. *Da queste congetture ec. av. Agnini* 13

Ma tutto quello che riguarda la simulazione poteva anche trascurarsi, bastando a rigettare le domande della sig. Giorgi vedova Franceschi, che da essa non si giustificasse che il Podere dello Strigaio fosse stato anche momentaneamente nel Dominio delle due donne Fornarini; Poichè per altro la verità dei pubblici Istrumenti del 1. Febbraio 1811., dei 9. Maggio 1815. dei 14. Aprile 1818., e dell'atto giudiciale di liberazione dei 30. Settembre 1814. si attaccavano di simulazione dalla sig. Franceschi, e si rimproverava al sig. Castiglioni di avere avuto parte con gli atti surriferiti a defraudare i Creditori delle due donne Fornarini, non poteva che valutarsi, se lo scopo di questa Causa fu dal sig. Castiglioni diretto non tanto alla propria difesa, che a vindicare il proprio decoro contro l'imputazione di essere stato capace di macchinare, e di commettere una simulazione a danno dei terzi, ed era perciò che conveniva della obiettata simulazione occuparsi, come in termini analoghi, praticò già la *Rot. Florentina in dict. Florentina seu Bibbienen Salviani seu crediti* 28. *Augusti* 1783. §. *Final. av. Morelli Relat.*

Per questi Motivi.

Dice male essere stato appellato dalla sig. Anna Giorgi vedova Franceschi dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dì 24. *Agosto* 1826. *e bene*

con quella Sentenza pronunziato, questa perciò essersi dovuta e doversi confermare in tutte le sue parti, siccome la confermò, e conferma ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore, e detta sig. Anna Giorgi vedova Franceschi appellante condannò, e condanna nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri*

DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Simulationis diei 11. Junii 1807.

In Causa Da Filicaia Vedova De Loos e Acciai e Dazzi e Ciabatti

Proc. Mess. Biagio Paoletti — Proc. Mess. Cino Rossi
Proc. Mess. Cesare Dazzi

Argomento

La Donna che compra un'effetto mobile, e che ha mezzi di comprarlo per avere la libera amministrazione delle sue Doti, che alla morte del Marito, protesta essere di sua proprietà, che si assoggetta a delle spese per averne la proprietà, non può esserne spogliata dai Creditori del defonto Marito col pretendere, che all'Eredità del medesimo, e non alla Donna appartenga, attaccando di simulazione il Documento da cui risulta l'acquisto fatto dalla donna dello stesso Mobile.

Sommario

1. 2. 3. 4. *Quando la Moglie produce il documento, da cui risulta, che essa in nome proprio acquistò un effetto mobile, che alla morte del marito protestò che lo stesso effetto era cosa sua propria, e che prova aver fatto del proprio le spese per mantenerlo, non v' hanno alcun diritto i Creditori del defonto Marito.*

5. 6. *La simulazione è un' eccezione di alta indagine, che non si ammette nei Giudizi esecutivi.*

7. La Donna, alla quale il Marito ha restituito le sue Doti, in Fondi Urbani, dei quali ella stessa ne ha presa l'amministrazione, può in tal caso avere assegnamenti da comprare un' effetto mobile.

8. Il sequestro d'un' effetto mobile, che si ritiene da un terzo non debitore, come cosa sua propria, è una questione di rivendicazione, i di cui estremi debbono provarsi da colui, che la pretende come cosa spettante al suo debitore.

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del 17. Marzo 1826. il Regio Magistrato Supremo di Firenze revocò i sequestri stati fatti separatamente dai sigg. Dott. Dazzi, Torello Ciabatti, e Fedele Acciai come Creditori dell' Eredità beneficiata del fu sig. Conte Carlo De Looz sopra un Carrozzino ritenuto, e custodito da Gaetano Parenti, e dichiarò essere detto Carrozzino un effetto di proprietà della detta signora Contessa Minerva da Filicaia Vedova De Looz, e non dell' Eredità beneficiata De Looz, dalla medesima rappresentata come pretendevasi dai suddetti Sequestranti i quali rimasti succumbenti in prima Istanza, e portata la Causa in Appello d'avanti la Regia Ruota di Firenze, da questa ottennero Sentenza favorevole sotto dì 8. Agosto 1826. e colla quale fu dichiarato non esser costato, nè costare della proprietà nella signora Minerva da Filicaia Vedova de Looz del Carrozzino da viaggio sequestrato, e fu conseguentemente confermato il sequestro sopra del medesimo fatto dai suddetti Acciai, Dazzi, e Ciabatti nei giorni 15. e 27. Settembre 1825.

Da questa Sentenza appellò la predetta signora Contessa da Filicaia Vedova Looz d'avanti al Supremo Consiglio di Giustizia, il quale decise come segue.

MOTIVI

Attesochè le circostanze del caso in disputa si rendevano specialmente osservabili sotto i segnenti punti di vista.

1. Riguardo al Documento di Compra e Vendita che la signora Vedova De Looz aveva prodotto negli Atti, e che aveva acquistato data certa già molto prima dell' insorto litigio. 1

2. Riguardo al possesso dalla medesima preso all'epoca della morte del suo Consorte allora quando nell' atto di ricevere l' inventario degli effetti ereditarii di esso, protestò Ella che il Carrozzino, che formò il soggetto della disputa, le apparteneva come cosa propria. 2

3. Riguardo al possesso ritenuto da lei di quest' effetto, e segnatamente dall' avervi ella speso in nome proprio una somma ragguardevole per mantenerlo in stato servibile, e per migliorarlo. 3

Per la qual cosa dalla combinazione di queste tre notabilissime circostanze risultando che nella signora Vedova De Looz si verificava il possesso Civile, e materiale del Carrozzino in disputa, et un possesso titolato almeno in apparenza, non poteva riguardarsi come legittimo il Sequestro fattone dai di lei Contradittori, come d'un effetto spettante alla Eredità del

di lei defonto Marito, e talchè in essa dovesse riconoscersi l'obbligo di verificare, e di provare luminosamente la proprietà del Carrozzino in questione, ma tutto all'opposto doveva inferirsene piuttosto, che ai suddetti Contradittori spettava l'obbligo di dimostrare evidentemente, che questo assegnamento apparteneva all'Eredità del mancato Conte De Looz verso del quale militavano i diritti, ed i Crediti da essi reclamati, laonde tutto il nodo della questione riducevasi a vedere se i sigg. sequestranti avessero soddisfatto realmente alla dimostrazione di cui si tratta.

4

Attesochè tutti gli sforzi dei sopraddetti Attori essendo rivolti a porre in essere, che la suddetta Scrittura di Compra, e vendita che appariva fatta tra detta sig. Contessa De Looz, ed il sig. Baron Giulio Bollè fosse infetta di simulazione, e che il Carrozzino in questione non fosse quello stesso che era caduto in contrattazione a quell'epoca, non erano meritevoli di essere secondati, poichè in quanto alla pretesa simulazione ostava da una parte la natura del Giudizio; nel quale non potevasi ammettere eccezioni di alta indagine, come si è questa della simulazione, e dall'altra gli argumenti della pretesa simulazione non comparivano di sufficiente peso per l'intento mentre non era dimostrata la Causa di simulare con quella chiarezza che si sarebbe all'uopo richiesta; ed altronde la questione della identità non pareva proponibile, dopo che era certo in fatto, che quel Carrozzino, di cui la prefata signora Vedova aveva preso possesso a Ginevra in nome proprio, era il medesimo sopra del quale si eran da lei esercitati i successivi Atti di possesso, e che quindi era stato portato sotto il sequestro, del quale appunto trattavasi.

5

Attesochè la condizione dei sequestranti non poteva migliorar punto in virtù delle questioni che da essi si promovevano sopra gli assegnamenti coi quali la Rea convenuta avesse potuto fare l'acquisto suddetto; imperciocchè non solo questa nuova eccezione incontrava la solita replica di essere straniera del Giudizio esecutivo nel quale ci trovavamo, ma incontrava pure gravissime difficoltà nel fatto, mentre non poteva impugnarsi che alla sig. De Looz non fossero state restituite le sue Doti vivente il Marito con assegnazione di altrettanti fondi urbani nella Città di Firenze, e dei quali constava chiaramente aver'ella tenuto l'amministrazione indipendentemente dal suo Consorte.

6

7

Attesochè per tutte le suddette osservazioni di fatto, e di diritto conveniva di andar persuasi, che la questione portata innanzi al Supremo Consiglio non ammetteva l'applicazione della nota Teorica *dell'Angelo*, mentre questa suppone che il possessò della cosa sequestrata si ritrovi nelle mani del debitore, e che il preteso proprietario intenda di richiamarla a se per causa di dominio, i quali termini, come si è visto, esulavano affatto dal caso nostro, ed invece concorrevano quelli del sequestro fatto della cosa in mano di un terzo non debitore, che la riteneva come sua, nei quali casi risulta una questione di rivendicazione, i di cui estremi sono ad intiero carico di colui, che la cosa stessa ripete come al suo debitore spettante, da esperimentarsi tali pretensioni nel suo congruo, e proporzionato Giudizio.

8

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte della signora Contessa da Filicaia Vedova De Looz, e mal giudicato dalla Sentenza del dì 8. Agosto 1826. della Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze, e quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, siccome revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara doversi confermare siccome conferma la Sentenza del Magistrato Supremo dei 17. Marzo 1826. in quella parte soltanto che dichiarò nullo il sequestro fatto dal sig. Acciai, e dai sigg. Dazzi, e Ciabatti per i loro respettivi crediti contro l' Eredità beneficiata del sig. Conte Carlo De Looz, e condanna i suddetti sigg. Acciai, Dazzi, e Ciabatti, ciascuno per la sua rata, e porzione, a favore della detta sig. Contessa Da Filicaia Vedova De Looz nelle spese della presente, e della passata Istanza, comprese quelle relative alla prova Testimoniale e che furon riservate col Decreto del Supremo Consiglio del dì 22. Dicembre 1826.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Morinbaldini, Francesco Gilles
Giov. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relat. Consig.*

DESISIONE XI.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

S. Miniati Pecuniaria diei 5. Martii 1827.

In Causa Rossi e Campera

Proc. Mess. Guido Biadaioli — Proc. Mess. Cino Rossi

Argomento

La Confessione del Marito, nella perseveranza del Matrimonio, di aver ricevuta la Dote è valida, ed opera ogni buono effetto quando un concorso di congetture, e di presunzioni ne dimostrano la verità.

Sommario

1. 2. *Quando si tratta di far la restituzione della Dote della*

prima, e seconda Moglie, e della Nora del defonto Marito, e respettivo Suocero gode l'anteriorità quella delle Doti, che a seconda del temqo è anteriore.

3. *La confessione del Marito di aver ricevuta la Dote dopo il Contratto Matrimonio si presume un' Atto simulato, il quale non pregiudica ai Creditori dello stesso Marito anco posteriori all' Atto medesimo.*

4. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. *La confessione fatta dal Marito di aver ricevuta la Dote dopo il Contratto Matrimonio quando è accompagnata da un concorso di congetture, che escludono ogni sospetto di simulazione, in tal caso è un' atto, che merita tutta la fede, e deve attendersi.*

5. 6. *Le congetture, ed i riscontri si accolgono per giustificare anche a pregiudizio dei Terzi la confessione della Dote fatta dal Marito nella perseveranza del Matrimonio.*

7. *La precedente costituzione di Dote è una congettura forte, che favorisce la verità della confessione della stessa Dote fatta nella pendenza del Matrimonio.*

12. *Il Giuramento e un riscortro della verità delle dichiarazioni nell' Atto contenute.*

17. *L' ultima rata di un debito composto, dopo un lungo lasso di tempo, si presume pagata.*

18. *L' Ipoteca Legale della Dote si conserva anco dopo la morte della Donna senza Inscrizione.*

19. *Quando il Padre, ed il Figlio confessano insieme la Dote della Moglie del Figlio stesso, non emancipato, si presume pagata nelle mani del Padre.*

20. *La Dote della Moglie del Figlio non emancipato confessata dal Padre conserva l' Ipoteca seuza l' Iscrizione.*

21. *Le Obbligazioni tenui della Moglie, e le alienazioni di piccoli oggetti ripetutamente da essa fatte per provvedere ai bisogni della Famiglia sono valide l' une, e l' altre senza solennità.*

STORIA DELLA CAUSA

Per interesse di Vincenzo Rossi fu detto al Supremo Consiglioche la Maria Annunziata Campera Vedova in seconde Nozze di Giuseppe Rossi con Atto de' 9. Marzo 1825. per gli Atti del Tribunale di San Miniato procedè a sequestrare nelle mani dei Fratelli Rossi per dependenza del residuo del prezzo dei Beni ad essi venduti congiuntamente da Giuseppe, e Vincenzo Padre, e Figlio Rossi in ordine al Contratto de 30. Maggio 1822. rogato mess. Vincenzo Pelliccini per sodisfarsi del suo credito di Dote di cui era venuta l' epoca della restituzione per la morte di Giuseppe Rossi accaduta fino de' 28. Novembre 1824. che di questo sequestro ne aveva con Atto de' 18. Marzo 1825. domandata la formale conferma, e che essendosi opposto alle sue domande Vincenzo Rossi sostenendo di dovere sul

capitale sequestrato essere egli preferito per il suo Credito della Dote di Modesta Garbocci prima Moglie di Giuseppe Rossi, e Madre respettivamente del detto Vincenzo come pure per il Credito della Dote di Maria Caterina Marchetti da esso sposata fino del 1805. ed al ricevimento della quale era intervenuto Giuseppe Rossi comune Genitore, sopra questa contestazione era nata Sentenza del Tribunale di San Miniato sotto di 9. Settembre 1825. che accogliendo pienamente la domanda di Vincenzo Rossi aveva revocato il sequestro fatto dalla Maria Assunta Campera condannandola nelle spese, e nei danni da liquidarsi.

Appellante la medesima da questa Sentenza avanti la Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze ottenne sotto dì 11. Luglio 1826. la piena revoca della Sentenza appellata, e resosi dipoi vicendevolmente Vincenzo Rossi appellante dalla Sentenza Rotale ha domandato la revoca della Sentenza surriferita, la conferma del primo giudicato e la condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali dei Giudizi e tutto ciò domandò sul fondamento che i Crediti dotali per i quali agiva Vincenzo Rossi fossero, e nel tempo, e nel diritto anteriori al Credito Dotale della Maria Assunta Campera, che era stato creato nel 7. Ottobre 1820.

In questo stato di cose pertanto il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè quando sopra l'assegnamento spettante all'Eredità repudiata di Giuseppe Rossi, e sequestato dall'Annunziata Campera di lui Vedova con Atto del dì 9. Marzo 1825. presso Pietro e Pellegrino Fratelli Brogi, concorrevano la detta Annunziata Campera vedova Rossi, e Vincenzo Rossi figlio di detto Giuseppe, che mediante l'Atto del dì 28. Marzo 18:5. aveva renunziato alla Paterna Eredità, per conseguire, la prima, la restituzione delle sue Doti resultanti dalla Scritta Matrimoniale del dì 7. Ottobre 1820. e l'altro la Dote della Modesta Garbocci sua Madre, e prima Moglie di Giuseppe Rossi in ordine alla confessione de recepto del dì 7. Agosto 1792. e la Dote della Maria Caterina Marchetti di lui Moglie, e nuora respettivamente del fù Giuseppe Rossi costituita in ordine all'Apoca del 15. Maggio 1805. ed accettata dallo stesso Giuseppe Rossi, era chiaro, che la prelazione sopra il detto assegnamento era dovuta per quella delle Doti, che a seconda del tempo, aveva l'anteriorità giacchè è pur troppo indubitato il principio di diritto, che nel concorso della restituzione dai beni del Marito, e respettivo Padre della Dote della prima e delle mogli ulteriori, osservar si deve la regola pur troppo nota *Prior in tempore potior in jure* coerentemente *al Tex. in Leg. Assiduis.* 12. §. 1. *vers. Exceptis videlicet et in Auth. Si quid. Cod. qui potior. in pignor. Boss. de Dot. Cap.* 18. *num.* 90. *Zanch. de Praelat. Credit Exercit* 3. §. 1. *Num.* 69. è conseguentemente non era luogo a disputare che la dote della Modesta Garbocci, e quella della Caterina Marchetti vincer dovevano la Dote dell'Annunziata Campera, come quelle, che vantavano una decisa an- 1 2

teriorità di tempo, relativamente alla Dote della Campera seconda Moglie di Giuseppe Rossi.

Attesochè alla Giustizia di questi principii non contradiceva l' Annunziata Campera, ma soltanto per escludere il Credito dotale della fu Modesta Garbocci imprese a sostenere che non era da Vincenzo Rossi giustificato il pagamento di questa Dote, in quel modo così luminoso da potere venire in concorso dei Creditori di Giuseppe Rossi, e per eliminare il Credito Dotale della Caterina Marchetti, prese a sostenere, che per quanto Giuseppe Rossi fosse intervenuto alla costituzione della Dote della sua Nuora, ed avesse anche egli promessa la restituzione nei modi regolari, doveva questa obbligazione medesima riguardarsi *sussidiaria*, talchè nessun diritto poteva competere alla Caterina Marchetti per rivolgersi contro il Patrimonio del Suocero per conseguire la restituzione della sua Dote se pure non dimostrava, che dàl Patrimonio del Marito Vincenzo Rossi, sperar non poteva il pagamento della sua tenue Dote ascendente a Scudi 45. in contanti, e più un Corredo ad uso di campagna.

Prese però nel dovuto esame queste eccezioni dalla Annunziata Campera dedotte sono state le medesime riconosciute irrilevanti per quello riguarda la Dote della Modesta Garbocci ascendente a Scudi 90. e se Vincenzo Rossi è stato escluso dal concorrere sopra l'assegnamento sequestrato per ottenere nella sua qualità di Marito, ed amministratore della sua Moglie l'assicurazione della di lei Dote, è ciò accaduto per altri fondamenti diversi affatto da quelli proposti dalla Campera, a seconda di ciò che quanto alle dichiarazioni relative all' una, ed all' altra Dote si passa a rilevare.

E ragionando della *Verità* della Dote della Modesta Garbocci, una concludente giustificazione della medesima è stato creduto, che resultasse dall' Atto de' 7. Agosto 1792. con il quale Giuseppe Rossi procedè con Ranieri Garbocci suo Cognato al conteggio dei pagamenti dal detto Garbocci eseguiti in conto della Dote in Scudi 90. fissata e convenuta d'accordo fra detti Contraènti, e nel quale Atto confessò, che alla detta epoca aveva ricevuto Scudi 70. 3. 10. in conto della medesima, e rimaneva soltanto Creditore di Scudi 19. 3. 10. dei quali per la rata di Scudi cinque fu eseguito il pagamento nell' Atto istesso, ed ogni restante, che ascendeva a Scudi 14. 3. 10. fu convenuto il pagamento a rate, l' ultima delle quali scader doveva nel Novembre del 1793.

Ora il tenore di questo Atto era abbastanza preciso per dimostrare la Costituzione, ed il pagamento della Dote della Modesta Garbocci, ma per togliere al medesimo quella fede che meritava, si ricorreva al principio notissimo di ragione che insegna, che la confessione della ricevuta Dote fatta dal Marito nella pendenza del Matrimonio, o senza che costi della precedente costituzione, va soggetta alla doppia presunzione, che cioè si risolva in una donazione proibita fra i Coniugi, o che sia simulata in pregiudizio dei Creditori, onde la confessione predetta si rende inefficace a costituire la prova della verità della Dote a danno degli Eredi del Marito, ed è inat-

tendibile in pregiudizio dei Creditori, non solo alla dote confessione anteriori, ma ben anche ai Creditori, che hanno posteriormente creato il loro Credito, di cui *De Luc. de dot. Disc. Num.* 41. *Polit. de Dot. Quaest.* 16. *num.* 8. *et seqq. Rot. Rom. post. Salgad Labyrint. Credit decis.* 21. *et decis.* 23. *per tot.* 3

Poichè non è meno certo, che il principio surriferito generalmente procede quando dubbiosa ed incerta resta la verità della confessione della ricevuta Dote; che se un complesso di presunzioni, ed un concorso di congetture si presenta, che persuadino della verità anzi che della simulazione dell' Atto, e che escludano la mala fede, ed ammantino invece l' Atto, della buona fede, cessa allora ogni contraria presunzione, ed il pagamento della Dote, e così il di lui correspettivo Credito si riguarda pienamente giustificato, sia che si ripeta dagli Eredi del Marito confitente, sia che se ne domandi il pagamento di fronte ai di lui Creditori, secondo che fra gli altri avvertono gli allegati dalla *Rot. Florent. in Select. post. Thesaur. Ombros. Decis.* 48. §. *sebbene non si provasse ec. Tom.* 6. *part.* 2. *pag.* 132. *et cor. Vernuccini decis.* 94. *num.* 18. *et Dec.* 186. *num.* 8. *et decis.* 187. *num.* 5. *et* 6. 4

Ed a concedere la giusta valutazione alle congetture che servono a stabilire la verità della confessione della ricevuta Dote fatta dal Marito nella perseveranza del Matrimonio, non si esige assolutamente, che questa confessione si referisca ad una promessa o costituzione di Dote anteriore al Matrimonio, mentre è certo, che indipendentemente ancora dalla precedente promessa, le congetture ed i riscontri si accolgono per giustificare anche a pregiudizio dei terzi la confessione di Dote fatta dal Marito nella perseveranza del Matrimonio; giusta ciò che con i concordanti osserva *Polit. De Dot. quaest.* 16. *num.* 3. *et* 14. *et Rot. Florent. in Thesaur Ombros Dec.* 14. *num.* 5. *Tom.* 12. manifesta conoscendosene di questo concetto la ragione al solo riflettere, che la precedente promessa, e costituzione di Dote può essa pure essere attaccata nella sua sincerità, e nella sua efficacia perciò che rilevano fra gli altri *Boss. de Dot. Cap.* 10. *num.* 153. *De Luc. de Dot. disc.* 74. *num.* 3. *et. disc.* 159. *num.* 43. *et* 44. e così ne segue che la detta anteriore promessa costituisce una congettura molto valevole per convalidare la successiva confessione di Dote fatta nella costanza del Matrimonio, essendo appresa come una prova a carico anche dei Terzi, che ha a suo favore una certa talquale presunzione di Legge, che porta il carico della prova in colui, che ad onta della precedente costituzione della Dote, e del successivo confessato pagamento, ne impugna la verità, ma non cessa per questo di essere la precedente costituzione di Dote una *congettura* che primeggia, è vero, fra quelle, che stanno a fiancheggiare la confessione della Dote fatta nella pendenza del Matrimonio come fu osservato dalla *Ruota Florent. in Select. post. Thesaur. Ombros. Dec.* 48. *num.* 1. *Tom.* 6. *part.* 2. ma non è il di lei concorso assolutamente imprescindibile, da non potere giustificare anche con altre congetture la sin- 5 6 7

cerità della fatta confessione, che anzi indipendentemente dalla preesistente promessa di Dote, può con altre congetture rendersi la confessione della
8 medesima fatta nella durata del Matrimonio, sufficiente a concludere anche a danno dei terzi, la di lei esistenza, e l'effettuatone pagamento siccome lo accerta la costante opinione dei DD. accolta da tutti i Tribunali.

Or sulla scorta di questi indubitati principii a conciliare al Chirografo dei 7. Agosto 1792. tutta la fede concorreva principalmente la somma verosimiglianza del suo contenuto, non potendosi al certo riguardare la dote, che si confessò da Giuseppe Rossi in gran parte ricevuta come incongrua nella quantità tanto a riguardo della famiglia della Dotata, che del Marito che esercitava il mestiere di Sensale di legname, e possedeva alcuni beni di suolo come resulta dal Contratto di Vendita dei 9. Luglio 1822. rogato messer Vincenzo Pellicini, e neppure difficile a sodisfarsi, subitochè il pagatore della medesima era un uomo d'industria, e che possedeva sicuramente un copertino quale dall'Atto Istesso dei 7. Agosto 1792. appariva essere capace di rendere un utile di Scudi 50. annui, talchè pur troppo la confessione della Dote si rendeva verisimile, e faceva questa circostanza acquistare all'Atto che la conteneva una giusta fede, siccome rile-
9 vando l'importanza della congettura dedotta dalla verosimiglianza delle dichiarazioni, opportunamente nei termini precisi avvertono fra gli altri *Boss. de Dote. Cap.* 10. *num.* 127. *de Luc. de Dot. Disc.* 72. *num.* 20. *et Disc.* 159. *num.* 53. *Rot. Rom. cor. Merlin. Dec.* 652. *num.* 4. *etc. Florent. in Select. post. Thesaur. Ombros. Dec.* 48. *num.* 6. *part.* 2.

Resultava pure che questa confessione de recepto riguardava una dote tenue, quale era quella della Modesta Garbocci, mentre non eccedeva fra contante e corredo la somma di Scudi 90. somma che al prudente arbitrio del Giudice, da cui dipende il determinare la modicità, non poteva comparire, che modica, avuto reflesso anche alla condizione dei Contraenti, mentre bene spesso più grandiosi doti si verificano fra persone di uno stato eguale a quello di cui godevano il Rossi e la Garbocci, e che inoltre la detta somma di Scudi 90. era per scudi 37. costituita dal valore di tanta Roba, e corredo, che nella classe degli Artieri, ed altri simili braccianti dipenda bene spesso dai lavori, e dalla economia delle Femmine dotande, per lo che tanto più veridica si rende la confessione che del di lei
10 pagamento venga fatta nella perseveranza del Matrimonio, come riflette *Boss. de Dot. Cap.* 10. *num.* 133.

Si unisce a queste congetture e la circostanza pure valutabilissima, che il Chirografo dei 7. Agosto 1792. non è già un Atto con cui il Marito Giuseppe Rossi dichiari a favore della Modesta Garbocci sua Moglie il pagamento della di lei Dote, ma è bensì un Atto in cui facendo un conteggio confessa al cognato Ranieri Garbocci, e fuori affatto della presenza della Moglie i pagamenti ricevuti in conto di Dote, precisando i giorni respettivi in cui furono affettuati, enunciando fino anche le ricevute contem-

poraneamente rilasciate, e dopo tutto questo riporta l'obbligazione del Cognato per il pagamento del residuo, e determina le rate, ed il tempo nel quale devono essere compite; or che sincera debba reputarsi una si fatta confessione di Dote in qualunque tempo emessa, lo insegnano gli allegati *dal De Luc. De Dot. Disc.* 159. *num.* 57. *Polit. de Dot. Quaest.* 16. *num.* 26. *et* 27. *et De Transact. dissert.* 14. *Rot. Rom. Cor. Merlin. Dec.* 652. *num.* 8. 11

Ma non confessò soltanto il Rossi con l'Atto dei 7. Agosto 1792. la Dote ricevuta, ed il Garbocci si obbligò al residual pagamento, vollero bensì che la verità della confessione per una parte, e dell'obbligazione per l'altra fossero fiancheggiate dalla Religione del giuramento, e così a delazione del Notaro a cui asserirono essere vero il contenuto dell'Atto, e di averlo firmato di loro carattere convalidarono con giuramento questa loro asserzione, e così un nuovo riscontro venne a sorgere della verità delle dichiarazioni nel detto atto contenute, siccome rilevano *De Luc. de Dot. Discor.* 159. *num.* 59. *Trentacinq. Variar Resolut. Lib.* 3. *resolut.* 8. *de Ius. dot. num.* 32. *Mantic. de tacit. lib.* 2. *tit.* 20. *num.* 8. *Mans. consult.* 27. *num.* 13. *et* 14. *Tom.* 2. *Rot. Florent. in Select. post. Thesaur Ombros. Dec.* 48. *num.* 4. *Tom.* 6. *part.* 2. 12

Inoltre non era da passarsi sotto silenzio il riscontro, che nasceva dall'osservare che sebbene Vincenzo Rossi abbia repudiata la paterna Eredità; pure Giuseppe Rossi venne a morte nei 28. Novembre 1824. e siccome la confessione della ricevuta dote fu da esso fatta nel 7. Agosto 1792. e d'altronde non altri Creditori sono comparsi che l'Annunziata Campera, che si maritò nell'Ottobre 1820. così se non può dalla oberazione di Giuseppe Rossi all'epoca della sua morte argomentarsi ad un eguale stato di decozione nei 7. Agosto 1792. attesa l'enorme distanza del tempo, non può neppure ritenersi, che simulata sia la dichiarazione nei 7. Agosto 1792. da esso fatta, giacchè l'inesistenza dei debiti a quel tempo porta a congetturare per la verità dell'Atto, e ad escludere ogni pretesa simulazione, secondo che con gli allegati avverte la *Rot. Rom. Cor. Merlin Decis.* 652. *num.* 13. *Rot. Florent. in Thesaur Ombros. Dec.* 14. *num.* 4. *Tom.* 12. *et in Select. post. Thesaur Ombros. Dec.* 48. *num.* 3. *Tom.* 6. *part.* 2. 13

E se per ultimo a tutti questi riscontri si aggiunge, che il Chirografo controverso non fu diretto a pregiudicare all'Annunziata Campera, mentre la morte di Ranieri Garbocci accaduta nel 24. Ottobre 1814. rendeva certa l'esistenza di questo Atto assai prima del di lei Matrimonio con Giuseppe Rossi concluso soltanto nei 7. Ottobre 1820. che fino al 1818. in cui cessò di vivere la Modesta Garbocci ricevè i suoi alimenti dal Marito, E che questi sostentò tutti gli altri pesi Matrimoniali per il lungo corso della perseveranza del Matrimonio senza che siasi giustificato alcun reclamo da esso avanzato per conseguire la Dote, dovranno anche questi riscontri sebbene più generali condurre a giustificare la schiettezza, e la buona fede

della fatta confessione, siccome generalmente avvertono i DD. e gli Allega-
14 ti in specie dalla *Rot. Florent. in Select. post. Thesaur. Ombros. Dec.* 48. *num.* 2. *Tom.* 6. *part.* 2.

Invano poi per diminuire il Credito di Vincenzo Rossi per gli addotti riflessi pienamente giustificato, si ricorreva a pretendere che non si dimostrasse il pagamento di quella porzione di Dote, che Ranieri Garbocci si obbligò di estinguere in tre rate; O che in conto di questo Credito Vincenzo Rossi avesse ritirato dai detti Fratelli Brogi Compratori in ordine al Contratto dei 19. Luglio 1822. la somma di Lire 467. e così il Credito
15 da esso preteso rimanesse per queste due somme attenuato.

Poichè la sodisfazione del residuo doveva presumersi in vista delle congetture, e delle presunzioni, che pure sono bastanti a concludere il pa-
16 gamento anche del debito Dotale *Rota Florent. av. Vernaccini Decis.* 186. *num.* 8. essendo in questo rapporto valutabile che il pagamento del residuale debito che nel 7. Agosto 1792. non eccedeva la somma di scudi 14. 3. 10. fu distribuito in tre ratè, l'ultima delle quali scadeva al Novembre del 1793. onde essendo alla morte di Giuseppe Rossi trascorso un tempo lunghissimo, oltre il quale dovèva per convenzione essersi effettuato il pagamento, doveva presumersi eseguito essendo inverisimile che dopo
17 tanto tempo di tal residuo non si procurasse l'esazione *Rot. Florent. Av. Vernaccini Dec.* 186. *num.* 9.

Ed era dal fatto escluso l'altro titolo di detrazione del Credito dotale desunto dal ritiro fatto dai Fratelli Brogi, mentre dal Contratto dei 19. Luglio 1822: risultando che la vendita ai Fratelli Brogi fu fatta da Giuseppe, e Vincenzo Rossi congiuntamente, e per un interesse comune, e dalla dichiarazione dei 3. Aprile 1824. portante l'approvazione dei pagamenti ricevuti tanto dal Padre, che dal Figlio Rossi, resultando parimente, che questi pagamenti erano stati ad essi respettivamente fatti, ed in conto di prezzo, e di frutti sul medesimo, era evidente che questi ritiri non potevano imputarsi in estinzione della Dote Materna dovuta a Vincenzo Rossi, subitochè la computazione si era fatta in conto di quel prezzo, che a ciascuno dei Venditori spettava per metà.

Quando poi non si controverteva che la Modesta Garbocci nei Rossi era morta nel 1818. era indubitato che la di lei Dote era garantita con una Ipoteca legale, che tanto dalla detta Garbocci ne Rossi, quanto dal di lei Erede Vincenzo Rossi si conservava senza alcuna Iscrizione, tale essendo il disposto del *Parere del Consiglio di Stato dei* 5. *Maggio* 1812. mantenuto presso di noi unitamente al sistema Ipotecario, in ordine alla precisa disposizione dell'*Art.* 26. *del Motuproprio dei* 25. *Dicembre* 1819.

Quindi da tutto quanto si è finqui rilevato, rendevasi manifesto il cre-
18 dito della Dote Materna da Vincenzo Rossi reclamato, e la di lui anteriorità sul Credito Dotale della Annunziata Campera ne Rossi, e così era certo il diritto prelativo di Vincenzo ad essere dalli assegnamenti della Paterna Eredità del suo Credito soddisfatto.

Attesochè rispetto alla assicurazione della Dote della Maria Caterina Marchetti Moglie di Vincenzo Rossi resultante dalla Scritta Matrimoniale dei 15. Maggio 1805. dal detto Rossi domandata sopra gli assegnamenti della Paterna Eredità per quanto potesse plausibilmente sostenersi la pretensione di Vincenzo Rossi, con avere firmato la scritta medesima non tanto in suo nome proprio, che del Figlio Vincenzo promettendo anche egli assieme con il Figlio la restituzione della Dote nei casi di ragione, onde è manifesto, che ad esso Giuseppe è pervenuta la detta Dote, essendo questa la presunzione di ragione sempre che il Padre ed il Figlio confessano insieme la Dote, e che il figlio non è emancipato, nè separatamente, nè indipendentemente dal Padre sostiene gli oneri matrimoniali, siccome insegnano la *Rot. Florent. in Florentina Fideicommissi et donationis* 30. *Septembris* 1785. §. *Perchè troppo noto ec. pag.* 17. *av. Lessi Relat. et cor Vernaccini Dec.* 186. *num.* 5. *et in Florentina Restitutionis dotis* 30. *Septembris* 1799. §. 5. *av. Raffaelli Relatore ec.* e perciò sopra i suoi beni venne Giuseppe Rossi ad imprimere quella Ipoteca che si legge da esso pattuita nell'Apoca nunziale dei 15. Maggio 1805. e che indipendentemente da ogni iscrizione si conservi fu detto nella *Dec.* 1. *num.* 9. *et* 10. *del Tesoro del Foro Toscano Tom.* 10. talchè anche per questa assicurazione sarebbe stata vinta l'Annunziata Campera Vedova Rossi che misurava i suoi dritti Ipotecarii dal 7. Ottobre 1820. 19 20

Pure non ha potuto Vincenzo Rossi essere ascoltato nella sua Domanda in quanto che dall'Atto degli 11. Novembre 1818. resultava che i Coniugi Rossi ritirarono da Giuseppe Rossi in conto della Dote la somma di Lire 103. sotto di 27. Novembre 1820. altre Lire 56. come ne attestano le due ricevute rilasciate da Vincenzo Rossi sotto gli indicati giorni, e finalmente per Istrumento di quietanza dei 3. Aprile 1824. rogato ser Girolamo Gozzoli ritirò dai Fratelli Brogi previa l'opportuna autorizzazione, la somma di Lire 164. e soldi 10. quali diverse somme insieme cumulate ascendono a Lire 323. e soldi 10. che sorpassano la Dote della Maria Caterina Marchetti ascendente a scudi 45. o siano Lire 315. con aver fatta ai detti Fratelli Brogi la cessione delle sue ragioni dotali per la concorrente quantità dell'effettuato ritiro.

Quando dunque dai fatti sorriferiti resultava, che la Dote era tutta pervenuta nelle mani di Vincenzo Rossi, non era altrimenti contro del suo suocero che la Maria Caterina Marchetti ne Rossi poteva rivolgersi per assicurare la sua Dote, ma tutto doveva eseguirsi sul patrimonio del di lei Marito.

Nè poteva dirsi che questi pagamenti non pregiudicavano alla Maria Caterina Marchetti come fatti senza solennità giacchè al ritiro, dai Fratelli Brogi era stata autorizzata con opportuno Mondualdo, ed ai ritiri fatti nell' 11. Novembre 1818. e 27. Novembre 1820. era proceduta per provvedere ai più urgenti bisogni della famiglia, come si legge nelle dette ricevute, così anche senza solennità potè eseguire il ritiro, avuto reflesso, ed alla te-

nuità delle somme ritirate, non menochè all'oggetto a cui con queste esazioni mirava, nella guisa istessa, che senza solennita sono valide le tenue obbligazioni delle Mogli, e le alienazioni da esse di piccoli oggetti repetutamente eseguiti contratti le une e consumate le altre per provvedere ai più urgenti bisogni della famiglia, secondo che con i concordati avverte *de*
21 *Comit. Dec. Senens.* 36. *num.* 25. *et. seq.*

E' stato per ultimo dichiarato che sul Credito della Dote Materna deve Vincenzo Rossi conseguire il frutto alla ragione del 4. per 100. perchè di questa misura già stabilita dai nostri Tribunali come ne fa fede la *Decis. in Dovadulen. Pecuniaria* 23. *Septembris.* 1771. §. 8. *av. Vinci Relat. e la Rot. Florent. in Fivizzanen Dotis* 17. *Septembris* 1773. §. *E finalmente pagina* 10. *av. Morelli*, e sembrata giusta, avuto reflesso, che il Credito in contante a favore di Vincenzo Rossi dichiarato viene oltre un terzo costituito dal valore di robe e corredo, come si rileva dal Chirografo del 7. Agosto 1792. non e questa misura insolita, e straordinaria nell'impiego del denaro, che attualmente si faccia e si tratta di una Dote da restituirsi non già ad una Vedova che debba alimentarsi, ma bensì a favore del Figlio della Madre premorta, che realizza un suo mero Credito pecuniario.

Per questi Motivi

Pronunziando sull'appello da Vincenzo Rossi interposto sotto dì 21. Agosto 1826. dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze del dì 11. Luglio 1826. Dice bene appellato, e respettivamente mederando quella di prima Istanza del dì 9. Settembre 1825. in riparazione dichiara esser costato e costare a favore di Vincenzo Rossi del Credito di scudi 90. dependente dalla Dote della Modesta Garbocci Moglie di Giuseppe Rossi, e Madre di detto Vincenzo Rossi, ed essere anteriore a quella della Dote della Annunziata Maria Campera Vedova di Giuseppe Rossi dice perciò doversi sul Capitale dovuto dai Fratelli Brogi, e sequestrato dalla Campera con Atto dei 9. Marzo 1825. preferire Vincenzo Rossi alla medesima Campera per il detto Credito di scudi 90. e per i frutti alla ragione del quattro per 100. in anno decorsi, dal dì della morte del detto Giuseppe Rossi, e decurrendi fino all'effettivo ritiro; Dice che fatto dai detti Brogi il pagamento del detto Capitale e frutti, si avranno detti Brogi per esonerati proporzionatamente dal debito del residual prezzo dei Beni da essi acquistati da Giuseppe, e Vincenzo Padre e Figlio Rossi; dice non competere alcun dritto sul detto residuo di prezzo a Vincenzo Rossi per dependenza della Dote di Caterina Marchetti Moglie, riserva all'Annunziata Campera Vedova Rossi le sue ragioni per il suo Credito Dotale esperibile per ogni sopravanzo del detto Capitale sequestrato, dedotto il Credito come sopra dichiarato a favore di

Vincenzo Rossi, come pure sopra qualunque altro assegnamento della Eredità di Giuseppe Rossi repudiata da Vincenzo Rossi e condanna detta Campera in tre quarti delle spese di tutti i Giudizi.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente.*
Giov. Batista Brocchi *Relat.* e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE XII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetens. Perention. diei 19. Februarj 1827.

In Causa Molinelli e Becadelli e Della Cera e Montanari

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Andrea Biagini

Argomento

La domanda diretta contro persona, che è incapace a stare in Giudizio, sebbene sia nulla, ed inefficace, la di lei nullità peraltro resta sanata, se comparisce in giudizio un legittimo rappresentante. Le Cause introdotte avanti la promulgazione delle leggi Francesi in Toscana, e non proseguite sono restate perente, ma non è restata perenta l'azione, per la qual cosa possono sempre riassumersi.

Sommario

1. *Colui, che non ha interesse in causa ha diritto di esserne posto fuori.*

2. 3. *Colui, che rimane succumbente nella sua pretensione non può andare esente dalla condanna nelle spese.*

4. *La nullità della domanda diretta contro persona incapace a stare in giudizio, resta sanata quando nel corso del giudizio comparisce un legittimo Rappresentante.*

5. 6. *La non prosecuzione delle cause introdotte avanti la promulgazione in Toscana delle leggi Francesi opera la perenzione degl'atti, e dell'istanza, ma non dell'azione, per cui possono sempre riassumersi.*

Storia della Causa

Il Sacerdote sig. Andrea Montanari Rettore della Chiesa Prioria di Panzano con scrittura di domanda del dì 11. Febbrajo 1822. introdusse

ex integro avanti il Tribunale di Greve un giudizio relativo ad un preteso rimborso di decime contro i seguenti « Donna Angiola Zati Notar Bartolo Duchessa di Villa Rosa » e don Salvadore Francesco Molinelli Zati Principe di Santa Rosalia, tutti di Palermo, e contro don Francesco Paolo Adamo Napolizati Pricipe di Buon Fornello

I due primi soprannominati, cioè la Duchessa di Villa Rosa, e Francesco Molinelli Principe di Santa Rosalia eran già morti da 40. anni circa allorchè fù introdotto il giudizio come sopra.

Quindi comparsi in giudizio gli Eredi dei suddetti, cioè il sig. don Giulio Cesare Molinelli Principe di Santa Rosalia, e don Pietro Notar Bartolo Beccadelli di Bologna Duca di Villarosa dedussero la nullità della domanda come diretta contro i defonti, e dedussero ancora la maucaza di qualunque interesse a rimanere nel giudizio in quanto che ad essi non apparteneva, come dimostrarono per alcuna parte il fondo livellare.

Pretese l'attore Montanari di sostenere la validità della domanda, e pretese pure di tenere in Causa i suddetti due comparsi come sopra ma la Sentenza del Tribunal di Greve de'14. Settembre 1822. dichiarò la nullità, e riconobbe mal fondate le di lui pretenzioni.

Quanto poi al Duca di Buon fornello, cioè al sig. don Francesco Paolo Bellacera Napoli Zati filio, ed Erede del fù don Federigo Bellacera Napoli Zati fù osservato, che quella identica causa promossa attualmente come sopra dal Sacerdote Montanari pendeva gia indecisa all'epoca dell'attivazione del Governo, o leggi francesi ed in conseguenza fù dedotta la perenzione della causa medesima incorsa già per disposizione di legge.

Ed il Tribunale di Greve con Sentenza de'23. Gennajo 1823. malgrado le opposizioni del sig. Montanari dichiarò la incorsa perenzione.

Interpose appello da ambedue le dette Sentenze il Sacerdote Montanari, e la Ruota di Firenze con Sentenza del dì 22. Maggio 1825. revocò le precedenti Sentenze suddette, che avevano dichiarata la nullità, ed inefficacia della domanda suddetta, e respettivamente la perenzione della causa di nuovo come sopra introdotta.

Ed inoltre la Ruota confermò altri due Decreti del predetto Tribunale sopra una questione di deserzione, che essendo rimasta così definitivamente, ed inappellabilmente terminata non costituisce altrimenti soggetto del presente giudizio di terza istanza.

Tanto il Duca di Villarosa, come il Principe di Santa Rosalia hanno appellato avanti il Supremo Consiglio dalla citata Sentenza Ruotale de'22. Maggio 1825. sostenendola ingiusta, e domandandone quatenus la moderazione in quella parte che dichiarò valida la domanda suddetta, e rilevando, che in ogni caso dovevan esser posti fuori di causa in quanto avevan dimostrato, che nessuno interesse avevan essi, ne potevan prendere nella causa medesima.

Come pure appellò dalla suddetta Sentenza il Principe di Buonfornello, sostenendo, che doveva dichiararsi la perenzione dell'azione, o per lo

meno la perenzione della antica procedura rimasta come sopra abbandonata dal Sacerdote Montanari, con quel più di che in atti.

Il Supremo Consiglio esaminata la causa decise come segue.

MOTIVI

Attesochè se non poteva sostenersi la nullità della domanda principale del sig. Priore Andrea Montanari introduttiva del giudizio per i motivi espressi dalla Regia Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze nella Sentenza da cui è appello, che il Supremo Consiglio in questa parte adotta era per altro indubitato per le resultanze degli atti che i signori Don Giulio Cesare Molinelli, e Don Pietro Notar Bartolo Beccadelli non avevano nè potevano aver alcun interesse in causa costando essersi consolidato la proprietà del fondo di che in processo nel sig. Don francesco Paolo Bella Cera Nopoli Zati, onde la subalterna istanza fatta dai medesimi di esser posti fuori di causa era ben fondatà, e meritava perciò di esser accolta in correzzione della appellata Sentenza, nei quali termini riducendosi mutua la Vittoria fra le parti si faceva luogo alla compensazione delle spese di tutti i giudizi. 1

Attesochè a rendere inammissibile la precitata domanda del sig. Prior Montanari non poteva servire l'opposta perenzione della Causa rimasta pendente al momento dell'attivazione delle leggi, e tribunali francesi in Toscana in cui si insisteva per parte del suddetto sig. Don Paolo Bellacera Napoli Zati, giacchè alla dedotta perenzione non erasi fatto luogo nel concreto del caso per i motivi sù di ciò espressi dai Giudici Ruotali, che parimente il Supremo Consiglio adotta, onde non poteva il medesimo dispensarsi dal comparire, e difendersi come legittimamente convenuto avanti il Tribunale di prima istanza che era competente *ratione rei site*.

Attessochè rimanendo così egli succumbente nella sua pretensione diretta a far valere il lasso del tempo in luogo di Sentenza assolutoria, non poteva andar esente dalla condanna nelle spese di tutti i giudizi agitati su questa pretensione, ma non essendo d'altronde nemmen controverso fralle parti che la mancanza di riassunzione della causa per parte del sig. Prior Montanari nei modi e termini prescritti dalla passata legislazione francese importasse la perenzione degli atti gia fatti precedentemente si rendeva manifesto che a carico dello stesso sig. Montanari dovesse esser la spesa di detti atti. 2 3

Per questi Motivi uniti a quelli come sopra adottati.

Pronunziando sull' appello interposto per parte dei signori Don Giulio Molinelli principe di Santa Rosalia; di Don Pietro Notarbartolo Beccadelli Duca di Villarosa, e di Don Francesco Paolo Adamo Bellacera Napoli Zati principe di Bunfornello contro la Sentenza proferita dalla Ruota Civile de Firenze il dì 21 *Maggio* 1825. *ai medesimi contraria, e favorevole respettivamente al Sacerdote Andrea Montanari ne nomi, dice la detta Sentenza essersi dovuta, e doversi*

confermare siccome conferma, salve però le seguenti modificazioni, e correzioni, e non altrimenti.

Poichè quanto alla questione della nullità promossa da detti signori Molinellii, e Beccadelli in prima istanza rapporto alla domanda esibita il dì 11. Febbraio 1822. per parte del suddetto Priore Montanari, ferma stante la retenzione di detta nullità dice attesa la giustificazione nel passato giudizio d' appello fatta per parte di detti sigg. Molinelli, e Beccadelli della mancanza d'interesse nei medesimi nella causa da detto Montanari promossa con la preindicata domanda, e di che nella fede estimale de' 21. Dicembre 1824. esibita nel passato giudizio, dice perciò essersi dovuti, e doversi mettere fuori della causa medesima detti sigg. Molinelli e Beccadelli a tutti gli effetti che di ragione.

E quindi quanto alla perenzione dichiarata colla citata Sentenza del Regio Tribunale di Greve del dì 23. Gennaio 1823. dice essersi dovuto, e doversi limitare, e restringere ai soli atti dell' antica procedura iniziati dal detto Sacerdote Montanari come attore; ed in conseguenza dichiara bene, e validamente introdotto avanti il medesimo Tribunale di Greve per parte di detto signore Priore Montanari contro detto sig. principe Bonfornello il nuovo giudizio del quale si tratta in coerenza della citata domanda del dì 11. Febbraio 1822., sulla quale verrà deciso a suo luogo, e tempo dal Tribunal predetto ai termini di ragione.

E finalmente rispetto all' Art. delle spese dice doversi fralle parti compensare quelle occorse nel giudizio agitato contro i sigg. principi di santa Rosalia, e di Villa Rosa attesa la mutua Vittoria, e quanto a quelle occorse nel giudizio contro il sig. principe di Buonfornello nelle spese di tutti gli atti dell'antica Procedura perenta da tassarsi come di ragione da compensarsi nella entrante quantità colle spese di tutte le istanze del presente giudizio nelle quali condanna a favore di detto sig. Montanari lo stesso sig. principe di Bonfornello.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. signori
Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles *Relatore.*
Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci, *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Routa Fiorentina adottati dal Supremo Consiglio

Attesochè non sussiste in fatto che l' zione promossa per parte del Sacerdote Andrea Montanari sia stata diretta contro persone, le quali tutte all'epoca della domanda non fossero tuttora viventi mentre tutto all'opposto apparisce dalle resultanze degl'atti, che una di dette persone era per anche in vita, che è quanto dire Don Francesco Paolo Bellacera Napoli Zati comparso nel giudizio attuale, nel quale concorreva

la qualità di possessore dei Beni investiti dal detto sig. Montanari mediante l'azione diretta contro i possessori dei Beni stessi in conseguenza di che manca in radice il fondamento sopra di cui fù appoggiata la Sentenza appellata del 14 *Settembre* 1822.

Attesochè quando per ipotesi la domanda del Sacerdote Andrea Montanari si fosse dovuta caratterizzare come nulla, ed invalida, non è per questo, che deve del pari nell' attualità del caso caratterizzarsi inefficace la riassunzione della domanda medesima, ogni qualvolta è certo in fatto che nel corso del giudizio comparve il legittimo rappresentante, nella quale circostanza, comunque a forma dell' articolo 56. *dall' attuale Regolamento di Procedura sia nulla la domanda diretta contro persona incapace a stare in giudizio, la nullità per altro di tal domanda rimane sanata coerentemente al disposto del successivo articolo* 56. *qualora comparisce in giudizio il legittimo rappresentante.*

Attesochè non poteva con plauso sostenersi la dichiarata perenzione d'azione promossa dal nominato sig. Andrea Montanari sul fondamento delle disposizioni contenute nella Notificazione del 13. *Gennaio* 1815. *mentre il prescritto di tale Notificazione non importa la perenzione dell'azione di quelle cause che furono introdotte, come appunto fù introdotto la causa attuale, prima della promulgazione in Toscana delle leggi Francesi per la ragione che la non prosecuzione delle cause dentro i termini prescritti dalle leggi Toscane precedenti alle leggi Francesi importano una semplice perenzione di atti, e d'istanza, e non l'azione, il che per conseguenza non impediva che le cause medesime potessero in qualunque tempo utilmente riassumersi conforme stabilirono le Decisioni impresse nel Tesoro del Foro Toscano* Tom. 4. decis. 72., e Tom. 8. decis. 81. 4 5 6

Per questi Motivi

Dice pervia la riunione a tutti gli effetti, che diragione delle diverse cause di appello dalle respettive parti promosse dalle Sentenze e Decreti emanati dal sig. Potestà di Greve, e quindi respettivamente proseguiti avanti la R. Ruota, e di che nella scrittura d'istanza di riunione esibita per parte del Sacerdote sig. Andrea Montanari sotto il dì 5. *Gennaio* 1824. *facendo diritto primieramente sugli appelli interposti da detto Sacerdote Montanari contro le due Sentenze incidentali proferite da detto sig. Potestà di Greve, che una sotto il dì* 14. *Settembre* 1822. *a favore dei signori Don Giulio Cesare Molinelli Principe di santa Rosalia, e Don Pietro Notarbartolo Beccadelli di Bologna Duca di Villarosa, e contro detto sig. Piero Montanari, e l'altra proferita sotto il dì* 22. *Gennaio* 1823. *parimente contro detto sig. Priore Montanari, ed a favore del sig. Don Francesco Paolo Bellacera Napoli Zati Principe di Buonfornello, e di che in atti, dice bene per parte del sig. Priore Montanari essere stato con le separate di lui scritture del dì* 3. *Marzo appellato dalle sopraccennate Sentenze incidentali, e*

male respettivamente essere stato giudicato da detto sig. Potestà, e percio ambedue dette respettive Sentenze essersi dovute, e doversi revocare, siccome quelle in tutte le sue parti revoca; ed in riparazione primieramente quanto all' appello dalla Sentenza del 14. Settembre 1822. dichiara valida, e legalmente fatta la scrittura di domanda esibita nel Tribunale di Greve sotto di 11. Febbraio 1822., e come tale ammissibile a tutti gli effetti, che di ragione; e rispetto all' appello dalla Sentenza de' 22. Gennaio 1823. dice esser di ragione lecito, e permesso a detto sig. Priore Montanari di poter proseguire avanti detto Tribunal di Greve il giudizio da esso promosso con la principale sua domanda del dì 11. Febbraio 1822., e ciò nei modi, e forme prescritte dal vegliante Regolamento di Procedura Civile.

Ed in secondo luogo facendo diritto sopra i due appelli intentati da sua eccellenza Don Francesco Paolo Bellacera Napoli Zati Principe di Bonfornello sotto il dì 7. Luglio, e proseguito il 15. dello stesso mese contro il decreto interlocutorio emanato da detto sig. Potestà contro detto Principe di Buonfornello, ed a favore del sig. Monanari sotto il dì 25. Giugno 1823., e respettivamente dai signori Don Giulio Cesare Molinelli Principe di santa Rosalia, e Don Pietro Notarbartolo Beccadelli di Bologna Duca di Villarosa con la loro scrittura de' 13. Giugno 1823. contro l'altro decreto proferito dall'istesso sig. Potestà di Greve il dì 21. Maggio 1823. contro di essi, ed a favore del sig. Priore Montanari, e di che parimente in atti; la Ruota dice male per parte di detti respettivi appellanti essere stato contro detti due decreti de' 31. Maggio, e 25. Giugno 1823. appellato, e bene all' incontro essere stato pronunziato da detto sig. Potestà di Greve, e perciò detti decreti essersi dovuti, e doversi in tutte le loro parti confermare, siccome conferma, e conferma a tutti gli effetti di ragione.

E detti signori Don Francesco Paolo Bellacera, Don Giulio Cesare Molinelli, e Pietro Notarbortolo Beccadelli, respettivamente appellati solidalmente condanna a favore di detto sig. Montanari nelle spese non tanto dai passati, che del presente giudizio.

DECISIONE XIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien. Manutent. diei 30. Martii 1827.

IN CAUSA CAPPELLI E BARONTINI

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi

---

ARGOMENTO

Quegli che ha comprato un Fondo, prima del sistema Ipotecario introdotto in Toscana, e ne ha pagato il prezzo nella dimissione di un Creditore anteriore d'ordine del medesimo, non ha bisogno d'Inscrizione per mantenersi sul possesso del Fondo acquistato.

SOMMARIO

1. *Il Compratore di un Fondo, che col prezzo del medesimo ha pagato un Creditore anteriore a quello, ch'è stato dimesso dal Compratore di altro Fondo acquistato precedentemente non può esser molestato.*

2. *Colui, che pretende erronea una liquidazione deve provarne l'errore.*

3. 13. 15. *Colui, che col prezzo di un Fondo paga un creditore del venditore anteriore agli altri prima, che fosse introdotto il sistema ipotecario, non ha bisogno d'inscrizione per mantenersi nel possesso.*

4. 5. *Quando un'iscrizione ipotecaria somministra mezzi bastanti per verificare con precisione ciò che chiunque ha interesse di conoscere non può accusarsi d'incompleta.*

6. 7. *Quando l'interesse, che può derivare dall'evizione di un fondo, può essere pregiudiciale a due parti, serve, che l'iscrizione sia presa da una delle stesse parti.*

8. 11. 12. 14. *Il pagamento di un debito ipotecario del venditore di un fondo, che viene eseguito dal compratore col di lui consenso, e ordine, risolve, ed estingue la già impressa ipoteca sul patrimonio dello stesso Venditore.*

9. 10. *L'estinzione dell'Ipoteca viene a mancare allora soltanto, che il pagamento del debito accade in un modo ritrattabile, o con uno di quei modi per cui la Legge presume la sodisfazione, mentre peraltro può rivivere il debito.*

16. 17. *Quando la Cessione delle ragioni è fatta all'effetto, che il Cessionario possa difendersi, e agire è estintiva.*

18. *Il Compratore di un Fondo, che prende il danaro a censo per pagarne il prezzo, e che lo paga al Creditore del Venditore in di lui nome con cessione di ragioni, questa in tal caso è estintiva.*

19. *Il pagamento fin tanto che mantiene la sua* irretrattabilità, *il suo connaturale effetto essendo quello di estinguere il Credito, necessariamente ne segue, che la Cessione è estintiva.*

20. *Dal pagamento* irretrattabile *del prezzo del Fondo al Creditore del Venditore anco senza che sia stata presa inscrizione, ne nasce il diritto di escipere contro le molestie inferite, che viene assicurato colla completa sodisfazione dello stesso Creditore.*

21. *Perciò che riguarda l' ordinario del Giudizio si attende la Legge del tempo del Giudizio medesimo.*

22. *Il Gius di offrire esercitato dal Creditore procura la sodisfazione del Creditore.*

Storia della Causa

In forza del pubblico Istrumento del dì 31. Luglio 1790. ricevuto dal Notaro Anton Domenico Angelucci l'Avvocato Vincenzio Desiderj vendè a Francesco Cappelli un Podere denominato la Gabella per il prezzo di Scudi 1300. Resulta ancora dal citato Istrumento, che il Venditore Desiderj commesse al Compratore Cappelli d'erogare il detto prezzo per la rata di scudi 1200. nella dimissione d'un debito che Egli teneva colla Eredità del fu Francesco Babbini, proveniente da privata Apoca del dì 7. Giugno 1772. e da successivo pubblico Istrumento del dì 18. Marzo 1779. ricevuto da detto Notaro.

Come inoltre resulta dall' Istrumento che il compratore Cappelli impose sul Fondo predetto un Censo annuo di Scudi 48. e quello vendè alli Spedali riuniti di Pistoia per il prezzo di scudi 1200.

E resulta infine, che li Spedali predetti consenziente tanto il Venditore Desiderj quanto il compratore Cappelli pagarono il capitale del Censo alle Eredi Babbini le quali cederono le loro Ragioni provenienti dai titoli suddetti del 1772. e 1779. non tanto a favore delli Spedali, quanto a favore del Cappelli.

Il Cappelli compratore, ed i di lui Eredi alla sopravvenienza del sistema Ipotecario non conobbero necessità alcuna d'inscrivere le loro Ipoteche Eventuali per i possibili casi d'evizione.

Inscrissero per altro li Spedali riuniti di Pistoja l'Ipoteca nascente dall'indicato Istrumento a carico del Cappelli, come a carico del Desiderj per assicurarsi il pagamento del Credito di Censo come sopra formato.

Nell'Anno 1820. fu inferita molestia ai Cappelli nel possesso del Fondo come sopra acquistato per parte d'alcuni Creditori del defunto Avvocato Desiderj, i quali per conseguire il pagamento dei loro Crediti andarono a percuotere alcuni Beni che si possedevano dal sig. Antonio, e Fratelli Tesi che ne rimasero evitti in forza di Sentenza del Tribunale di Pistoja del dì 12. Maggio 1812.

I Tesi profittando delle ragioni cedute loro dai Creditori Evincenti, che rimontavano al 3. Ottobre 1788. andarono a prendere loro rivalsa sopra un fondo che l'Avvocato Desiderj per Istrumento del dì 28. Luglio 1790. rogato Baldi aveva alienato a Tommaso, ed altri Barontini.

Ed i Barontini in tal guisa molestati domandarono la loro rilevazione a carico dei Cappelli Acquirenti come compratori del Podere della Gabbella.

Ecco quindi i Cappelli nella necessità di profittare delle Ragioni più antiche (cioè del 1772. e 1779.) nelle quali erano subentrati come sopra attesa l'erogazione del prezzo nella dimissione delli Eredi Babbini.

Ed ecco perciò il dubbio se le Ragioni suddette potessero essere loro utili malgrado la mancanza dell'Inscrizione Ipotecaria.

E se in ogni caso potesse, e dovesse giovar loro l'inscrizione come sopra accesa in nome delli Spedali Riuniti di Pistoja.

La Sentenza di prima Istanza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì 26. Settembre 1823. rispose negativamente sul primo, che secondo dubbio.

La Ruota per altro nei 28. Aprile 1825. revocò la Sentenza predetta nella massima parte, giacchè la tenne ferma unicamente quanto alla partita di scudi 50., che il compratore Cappelli aveva pagata liberamente nelle mani del Venditore Desiderj.

Portata in appello la Causa per parte dei Succumbenti Barontini avanti il Supremo Consiglio si è sostenuta per loro interesse l' ingiustizia della Sentenza Ruotale, e se ne è domandata la revoca, mentre all' incontro nel-l'interesse dell'appellato Cappelli si è insistito per la piena conferma della Sentenza medesima.

Il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè con Sentenza dei 12. Maggio 1822. condannati i sigg. Prete Filippo, e Antonio Tesi nella loro qualità di Possessori di Beni provenienti dal Patrimonio del sig. Avvocato Vincenzio Desiderj, in ordine al Contratto del primo Aprile 1790., rogato Ser Giovan Francesco Baldi, a pagare un Credito Ipotecario , spettante già al sig. Senatore Girolamo Bartolommei, e formato contro il predetto sig, Avvocato Vincenzo Desiderj, in ordine alla privata Scritta dei 3. Ottobre 1788., rivolgessero le loro domande di rilevazione contro Antonio, ed altri Fratelli Barontini nella qualità di Compratori del Podere denominato „ Petrialla „ vendutoli dal surriferito sig. Avvocato Desiderj, per Contratto dei 28. Luglio 1790. rogato Ser Francesco Baldi, e che detti Barontini abbiano rivolto le loro molestie contro Tommaso Cappelli nella sua qualità di Compratore del Podere detto „ Gabbella „ vendutoli parimente dallo stesso Avvocato Desiderj per Contratto dei 3·. Luglio rogato M. Domenico Angiolucci, domandando di essere detti Barontini immessi in Salviano onde procurarsi la piena rilevazione della sofferta evizione.

Attesochè sopra questa domanda fattosi opponente il Cappelli ha implorato, che fosse la medesima rigettata in quantochè il prezzo del suo acquisto era stato quasi nella totalità erogato nella dimissione del Credito, che contro il sì spesso rammentato Avvocato Desiderj tenevano le sigg. Maddalena, e Margherita sorelle Chiti Eredi del sig. Francesco Babbini respettivamente Marito e Cognato in ordine alla Scritta privata del dì 7. Giugno 1772., e del successivo pubblico Istrumento dei 18. Marzo 1779. rogato Ser Giovan Domenico Angiolucci.

Attesochè nel concorso di queste circostanze si rende in diritto manifesto che non possono i fratelli Barontini molestati dai sig. Tesi rivolgersi utilmente contro Tommaso Cappelli, per quanto compratore di Beni del Patrimonio Desideri, a detti Barontini posteriore, giacchè avendo il Cappelli pagato il prezzo del suo acquisto alle Eredi Babbini per il loro credito che rimonta al 7. Giugno 1772. o almeno al 18. Marzo 1779. e così sempre anteriore a quello dimesso dai signori Tesi, e per il quale vengono i Barontini molestati, ha il Cappelli tutto il diritto di difendersi per via d'eccezione dalle molestie dei Creditori del comune venditore posteriori a quelli, che egli ha con il prezzo del suo acquisto soddisfatto, e dimesso essendo questa l'espressa disposizione della legge, che vigeva al tempo del suo acquisto, e dell'effetuato pagamento, e che stà registrata nella *Leg. quia debitori 7. ff. qui potior in pign. habeantur* e nella *Leg. qui potiores 3. Cod. de his qui in prior Credit loc. succed* e della quale ragiona fra gli altri *Olea de cession Iur. tit.* 4. *quaest* 2 *N.* 15. *Grenier traité des Hypoteques* part. 2. *chap* 3. §. 1. *art.* 1. *N.* 469. *vers. les effets.*

La verità di questi principii e così la giusta opposizione del Cappelli alla immissione in salviano sopra il Podere di Gabella domandata dai Barontini non si controverteva astrattamente dai difensori acutissimi dei Barontini, ma si tentava di evitare la giuridica applicazione, con dedurre, che non era dal Cappelli giustificato concludentemente, che il credito delle signore Eredi Babbini ascendesse alla somma di scudi 1200.

Che in ogni evento, siccome il Cappelli non si era uniformato al Decreto di Dauchi dei 14. Aprile 1808. introduttivo del sistema ipotecario con la conservazione della ipoteca, che a carico del Patrimonio Desiderj vantavano le sorelle Eredi Babbini, e che furono da esso dimesse, ed anzi in verun tempo ha provveduto al suo interesse con l'iscrizione della detta ipoteca, così il pagamento di questo credito non può dal Cappelli invocarsi neppure all'effetto di *escipere*, e di *ritenere* i Beni acquistati.

E che per ultimo non può contrastarsi ai Barontini creditori ipotecari posteriori, se non per l'epoca dall'acquisto, almeno per la dimissione dal Cappelli fatta di creditori ipotecari ad esse anteriori al Cappelli, che ha privatamente acquistato, ed ottenere così che esposto all'Asta il Podere della « Gabbella » sul ritratto del medesimo abbia luogo una graduatoria, nella quale ottengano i Barontini quella collocazione, che possa esserli di ragione dovuta.

Portata però la più seria riflessione sopra questi tre distinti fondamenti di difesa a favore dei Barontini proposta, sono stati riconosciuti insufficenti a procurare quel successo, che essi si auguravano, avendo dovuto prevalere quelle opposte considerazioni, che in eliminazione dei medesimi, si sono nella discussione presentate, e che si passa partitamente ad esporre.

Presenta il Contratto di compra dei 31. Luglio 1790. rogato Masser Giovan Domenico Angelucci, che le dette signore Maddalena, e Margherita Sorelle Chiti Eredi del sig. Francesco Babbini loro respettivo marito, e cognato ritirarono la somme di scudi 1200. „ ivi „ In conto di un credito di „ maggior somma che tengono con detto signor Avv. Desiderj come resulta „ questo loro credito dalla scritta d'affitto de Beni stipulata sotto di 7. Giu„ gno 1772. in fra detto sig. Avvocato Desiderj, e il fù sig. Canonico Desi„ derj suo Padre da una, e detto Babbini dall'altra ac. ed in vigore di altro ,, istrumento dei 18. Marzo 1770. rogato io Notaro infrascritto al quale ac „.

Ritornando a questo anteriore Contratto nei 18. Marzo 1779. fra i signori Canonico Giovan Silvio, ed Avvocato Vincenzio padre e figlio Desideri da una parte ed il sig. Francesco Babbini resulta che i detti signori Desiderj „ ivi „ si riconobbero, e riconoscono debitori di detto sig. Babbini „ oltre l'altra somma delli scudi 1600. e frutti di cha nella scritta di affitto „ dei 27. Giugno 1772. della somma, e quantità di scudi 107.„

Sul capitale degli scudi 1600 era convenuto il frutto alla ragione del 4. per 100. ed una eguale responsione fù pattuita sul nuovo debito di scudi 107.

Il Rimborso del Capitale di scudi 1600. e dei frutti, con la scritta d'affitto dei 27. Giugno 1772. si volle procurare con la retenzione totale dell'affitto medesimo determinato in scudi annui 102; sebbene si aumentasse il debito per la somma di scudi 107. annualmente fruttiferi, pure non si variò il modo dalla soddisfazione di questi due debiti, ed anzi fù espressamente convenuto nel 18. Marzo 1779. che il sig. Babbini doveva „ ivi „ „ essere rimborsato, e pagato di detti sc. 107„ e frutti come sopra convenuti „ coll'annuo affitto dei Beni con le istesse condizioni colla quali si rimborsa „ dell'altra somma di scudi 1600., e frutti in conformità della scritta dei „ 27. Giugno 1772. dalla quale deva in tutto, e per tutto essere regolato il „ rimborso di detti scudi 107, e frutti perchè così ac. „.

Ora al confronto di queste dichiarazioni contenute in questi solenni Istrumenti venne ad emergere la prova certa del credito in genere delle sigg. Eredi Babbini, e non poteva bastare ai Barontini per diminuirlo, l'asserira che dal Cappelli non era giustificato se il credito predetto fosse nella quantità di scudi 1200. che furono da esso pagati a queste creditrici.

Di fatti quando a favore del Cappelli stava la confessione contenuta nel contratto dei 18. Marzo 1779. con la quale il Canonico Giovan Silvio, e l'Avvocato Vincenzo Desiderj in un tempo nel quale non potevano intendere di pregiudicare ai Barontini non avendo con essi allora alcun interesse si riconobbero debitori dal sig. Francesco Babbini della somma di scudi 107.

che doveva essa pure essere fruttifera ; se nel 31. Luglio 1790. il sig. Avvocato Desiderj unico debitore superstite fù sollecito di conseguire dal Cappelli compratore in conto del prezzo la somma di scudi 1200. all'oggetto appunto di pagare alle sorelle Chiti la somma suddetta in conto del loro maggiore credito, dichiarando ben anche che non ostante questo pagamento non dovevano le sorelle Chiti rilasciare gli effetti contenuti nell'affitto ma ciò accader doveva allora solo, che previo un generale conteggio da farsi fra le sorelle Chiti, ed il detto sig. Avv. Desideri avessero conseguito l'intero saldo del loro Credito residuale, non potevasi al compratore Cappelli controvertere la verità del credito con queste ripetute dichiarazioni ammesso dal debitore Desiderj, specialmente quando la somma pagata essendo inferiore al credito originario, dimostrava, che si era avuto il giusto riguardo al modo di rimborso, che era stato fra il Babbini, e gli stessi signori Desiderj convenuto.

Che se la liquidazione si pretendeva dai Barontini erronea, ed inesatta incombeva ad essi il compirne la prova, ma quando a ciò non era soddisfatto ed il Cappelli giustificava con il Contratto dei 18. Marzo 1779. a favore delle sorelle Chiti l'esistenza di un credito maggiore assai di quello, che fù da esso pagato, era da esso fatta quella prova, che ad esso spettava per profittare in tutta l'estensione delle conseguenze del fatto pagamento.

Che poi dei rimanenti scudi 100 residuo del prezzo convenuto, la rata di scudi 50. fosse il prezzo dell'accollo di un canone annuo di staja due di grano dalla famiglia Desiderj dovuto alla Chiesa Prioria di San Michele a Seravalle, e posante sopra il Podere comprato, era un'fatto giustificato dal Chirografo dei 15. Aprile 1792., dal pubblico Istrumento di recognizione in dominum dei 22. Aprile 1792. rogato Mes. Vincenzo Querci, con il quale i compratori Cappelli furono riconosciuti per livellari della Chiesa Prioria di San Michele a Seravalle con obbligo di corrispondere alla medesima staja 2. di Grano, e dal certificato sotto di 20 Marzo 1827. emesso dall'attual Priore di detta Chiesa, mentre in esso si dichiara che dall'Anno 1792. cominciò Tommaso Cappelli a pagare a contanti un canone che nei Libri della detta Chiesa si vede descritto come provegnente da un Contratto d'affitto perpetuo de' 29. Aprile 1587., e consistente in staja due grano, con essere stato dopo vari passaggi in ultimo pagato dall'Avvocato Vincenzio Desiderj, talche al cospetto di queste giustificazioni era evidente, che per soli scudi 50. aveva il Compratore eseguito un libero pagamento al Venditore.

Stabilito per tanto, che l'erogazione del prezzo per la somma di scudi 50 fatta in un Accollo di un canone non contemplato nella determinazione del prezzo, esclude per questa rata ogni evizione ; e che per la somma di scudi 1200. furono dal compratore Cappelli dimesse le sorelle Chiti Eredi Babbini Creditrici anteriori ai Barontini ed ai siggi Tesi resta a risolvere, se per ritenere e difendersi nel possesso dei Beni acquistati, li possa pregiudicare di avere omesso di inscrivere a carico del Patrimonio Desiderj l'Ipoteca che alle Sorelle Chiti competeva.

Ma questa disputa non aveva termini abili a proporsi *di fatto*, giacchè sussisteva una Inscrizione che poteva riguardarsi sufficiente, e proporzionata a soddisfare al carico di inscrivere, se pure fosse al Cappelli in forza delle nuove Leggi sopravvenuto; Ed era poi insussistente di *diritto* giacchè all'oggetto inteso dal Cappelli di *escipere* cioè, e di *ritenere* il possesso dei beni acquistati, non pregiudicava la mancanza d'Inscrizione bastando alla sua difesa il *solo fatto* dell' eseguito *irretrattabile* pagamento delle Sorelle Chiti, avvenuto prima che fosse il sistema Ipotecario introdotto, e

3

Dicevasi poi che non mancava di fatto una inscrizione proporzionata del Credito dal Cappelli dimesso, mentre era certo, che gli Spedali riuniti di Pistoia fino dei 20. Aprile 1809. erano proceduti a prendere contro l'Avvocato Vincenzo Desiderj una inscrizione in ordine al Contratto dei 31. Luglio 1790. per sicurezza del capitale del censo creato con il detto Contratto.

Ma era alla creazione di questo Censo, che il Cappelli aveva estinto il Credito delle sorelle Chiti, che le loro Ragioni erano state cedute alli Spedali riuniti tanto ad effetto di difendersi, che d'agire, ed al Cappelli unicamente per difendersi nel possesso del Podere comprato denominato « Gabbella » e che specificamente venne rammentato nella presa inscrizione.

Se dunque contro il Patrimonio dell'Avvocato Vincenzio Desiderj esisteva una ipoteca presa dagli Spedali riuniti in ordine al Contratto dei 31. Luglio; se questo Contratto dimostrava ad evidenza, che il Credito delle Sorelle Chiti contro il patrimonio Desiderj datato almeno del 1779., era stato con i danari dagli Spedali riuniti somministrati a censo al Cappelli, d'ordine del venditore Desiderj, effettivamente dimesso; E se queste nozioni erano quelle, che potevano esigersi da chiunque avesse contrattato dei beni provenienti dal patrimonio dell'Avvocato Desiderj, per non ignorare quali ipoteche esistevano a carico del medesimo, bisogna convenire, che tutto resultava dalla iscrizione fatta dagli Spedali riuniti, subitochè questa era stata presa in ordine al Contratto dei 13. Luglio 1790. che esponendo con precisione ciò che era accaduto, presentava quella esatta notizia che era necessaria al compratore, e che è quella cui mira il sistema ipotecario.

Invano adunque si pretendeva che mancasse l'iscrizione, giacchè è a questa formalità adempito, subitochè contro il patrimonio di cui interessa di avere una qualche contezza, esiste una iscrizione, che enuncia un atto pubblico, che da tutti può essere a proprio talento riscontrato, e che contiene quanto è necessario di sapere per assicurare la nuova contrattazione, non potendo in questi termini il contraente allegare di avere ignorato ciò che poteva interessargli, mentre quando con il riscontro del pubblico atto enunciato nella presa iscrizione ne può ottenere le necessarie notizie, deve e se stesso imputare se trascurando questo riscontro, che era ad esso dato il fare, è rimasto nella ignoranza degli anteriori diritti, e non accusare come incompleta la presa iscrizione, non potendosi ad essa un tal vizio rimpro-

verare, ogni volta che la medesima somministra mezzi bastanti per verificare con precisione ciò che chiunque ha interesse di conoscere, secondo che in termini analoghi fu avvertito nella *Decis.* 83. *per tot. Tom.* 13. *del*
4 *Tesor del For Toscan.*

Era poi per questi reflessi, che l'esistenza della iscrizione non solo dovevasi ravvisare verificata, ma compariva inoltre completa in guisa da soddisfare al voto della legge ipotecaria, essendo pur troppo certo, che la medesima non dispensa da quelle ulteriori verificazioni, che possono ottenersi con l'esame, e lo studio di quelli atti, specialmente pubblici, che sono nella
5 iscrizione enunciati, giacchè la iscrizione non deve portare la scienza precisa, ma somministrare il mezzo con cui ottenere la notizia di ciò, che interessa il conoscere.

Ne l'efficacia di questa iscrizione poteva escludersi obiettando che essa non era accesa in nome del Cappelli, ma degli Spedali riuniti; poichè quando come era l'interesse del Cappelli, e degli Spedali riuniti contro il patrimonio Desiderj, inquantochè l' evizione del Podere di « Gabbella » era egualmente pregiudiciale all'uno, ed all'altro contraente, spogliando il Cappelli del fondo comprato, e gli Spedali riuniti del fondo sul quale ave-
6 vano imposto il censo venduto al Cappelli in condizione eguale dirimpetto al patrimonio Desiderj, che gli spedali riuniti, non potesse giovarsi dell'atto conservatorio posto in essere dagli Spepali predetti.

E ciò tanto più quando a prevalersi di questi diritti è stato il Cappelli dagli Spedali medesimi autorizzato con formale dichiarazione, e che se prevale non ad oggetto di spogliare un altro detentore dei beni del patri-
7 monio Desiderj, ma per *difendersi* nel possesso unicamente dei beni da esso comprati.

Ma neppure di *diritto* sussisteva che all'oggetto tassativo di *ritenere*, e *mantenere* nel possesso del Podere di « Gabbella » dal Cappelli acquistato, pregiudicare potesse al medesimo l' omessa iscrizione della ipoteca del credito delle sorelle Chiti da esso soddisfatto, giacche pur troppo questa ipoteca al momento in cui sopravvennero le leggi ipotecarie era omai risoluta, *ed estinta.*

E ciò era il resultato di un sicuro principio di diritto per il quale sappiamo che il pagamento ipotecario del venditore che venga eseguito dal compratore dei di lui beni d'ordine, e commissione dello stesso venditore, e che sia *irretrattabilmente* effettuato, siccome con tale pagamento si estingue il debito, cosi rimane risoluta l'ipoteca, che per sicurezza del credito
8 era stata impressa sul patrimonio del debitore come dopo il *Text. in leg. Grege* 13. §. *etiam.* 4. *ff. de Pignor.* avvertono fra gli altri *Gothofred ad dict. leg. N.* 40. *et Faber in cod. lib.* 8. *tit.* 6. *definit.* 10. „ivi„ At emptoris ex cuius pecunia creditor dimissus fuit cangealis ratio est. Nam neque post solutionem superesse amplius potest hypotecaria sublato vinculo pignoris neque, creditoris iure censeri possessor debet, qui non a creditore, sed potius a debitore comparaverit.„

Può è vero questa *estinzione* dell'ipoteca veniere a mancare, ma ciò

allora soltanto può verificarsi, quando la soddisfazione del debito accada in un modo *retrattabile* o con uno di quei modi mediante i quali è la legge stessa, che presume la soddisfazione, mentre per altro può in seguito tornare a rivivere il debito, come ciò si verifica mediante la *confusione*, che accade con la sopravvenuta qualità, o nel debitore, o nel creditore, o con il trapasso del Dominio ed altri simili, giacche in questi casi, che costituiscono altrettante eccezioni della regola generale, che il pagamento effettivo estingue l' ipoteca, se cessi quella condizione colla quale si riguarda effettuato il pagamento, non esiste altrimenti il medesimo, e non può quindi riguardarsi *estinta* neppure l' ipoteca che accompagni il debito. E questi appunto sono i termini nei quali procedono le autorità che dai Barontini si allegavano per sostenere, che dal pagamento non segue l'*estinzione* dell'ipoteca secondo che ripetendo il *Tex. in leg. debitor.* 59. *ff. ad s. c. trebell. et in leg. ex sextante* 30. §. *latinus* 1. *ff. de excep. r. iud addotti dai Barontini osservano Vivian casus legis debitor.* 59. *ff. ad S. C. Trebell. Faber. in cod. lib.* 8. *tit.* 6. *definit.* 1. *et. de conjectur lib.* 7. *cap.* 18. ove in fine si legge „ ivi „ Illud igitur necessario consequens est, quod nescio adhuc „ quispiam osservaverit, ut sublato prorsus vinculo pignoris *citra solutio-* „ *nem* tamen duret nichilominus hypotecaria sane quod notat *Bartol. ad* „ *Leg. Debitor* 59. *ff. S. C. Trebell* et verum est et ex utroque Pauli loco „ rectissime probatur dominium rei pignoratae quod ad creditorem perve- „ nit *revocabilitir* non perimere hypothecariam *Schettin de jur offerend.* „ *Part.* 1. *cap.* 2. *num.* 33. §. *sublimitatur limitatio ec.* vers *nam et* „ *quando ec.* „

Ma poichè non erano questi i termini della controversia attuale mentre era certo che il pagamento dal Cappelli eseguito alle sorelle Chiti non era stato in guisa alcuna alterato, ne seguiva perciò che non potevano le Teorie che procedono nei casi d'eccezione della regola generale influire nella disputa, e doveva il Cappelli profittare della benignità, e della equità della Legge, che non permette che il Compratore, il quale ha con il suo prezzo di commissione del Venditore, dimessi i di lui Creditori, se si trova al possesso del suo acquisto, non debba utilmente allegare il fatto pagamento per *ritenere* i Beni acquistati, subitochè il suo denaro è servito ad operare la piena soddisfazione dei creditori anteriori, come bene osserva La *Gloss. in leg. si potiores* 3. *cod. de his. qui in prior credit. loc. succed vers.* „ *successisti* „ „ ivi „ Non ut rem habeas obligatam sed ut te *tueri* possis contra omnes, ut ipse poterat „ *et Merlin de pignor lib.* 4. *tit.* 2. *quaest.* 44. *num.* 8. 11. 12.

Quindi se il Cappelli alla sopravenienza del sistema ipotecario aveva pagato alle sorelle Chiti il credito ipotecario, che esse vantavano contro il patrimonio Desideri, se questo pagamento aveva mantenuta tutta la sua efficacia, e se neppure al momento attuale nulla viene proposto per cui le sorelle Chiti siano molestate nel ritiro da esse fatto, bisogna ben dire che la loro ipoteca è anche adesso *estinta* non potendo verificarsi l'obbligazio-

ne di un fondo a riguardo di un debito, che sia di fatto, e realmente pagato come oltre gli allegati avverte *Donell. in cod. lib.* 8. *tit. de luit. pign. per tot. et signanter sub num.* 3. *tom.* 9. *col* 1204. *edit. Lucens et larre decis granat* 20. *num.* 2.

La conseguenza per tanto dei sopra esposti principi ella è, che lungi dal potersi al Cappelli rimproverare di non esser stato alla sopravenienza delle nuove leggi sollecito di procurare, che con l'opportuna iscrizione fossero conservati i diritti ipotecari, che alle sorelle Chiti competevano contro il patrimonio Desideri, bisogna in vece andar persuasi che all'oggetto unico di *difendersi* nel suo possesso non aveva una si fatta obbligazione, mentre essendo al momento della introduzione del sistema ipotecario *realmente* e *pianamente* soddisfatto il credito delle sorelle Chiti per la rata, nella quale fu erogata la quasi totalità del prezzo dal Cappelli dovuto per il suo acquisto, non vi e dubbio che era *estinta* anche la corrispondente ipoteca, e così non solo non erano obbligate le sorelle Chiti a prendere per la somma pagata la loro Iscrizione, ma neppure potevasi a ciò devenire ogni volta che il pagamento eseguito, aveva tolta di mezzo, e distrutta la corrispondente

13 Ipoteca.

Vano ancorae si rende il rilevare che il Decreto dell'Amministratore generale Dauchj dei 14. *Aprile* 1808. *Cap.* 4. *Artic.* 10. dichiara che le Ipoteche del passato, che non fossero inscritte nel termine fissato dal precedente Artic. 8. non avranno effetto, che dal giorno della Iscrizione, che ne sarà richiesta posteriormente, apprendendo ben ciascuno che questa disposizione proceder doveva, ove fosse esistita una Ipoteca, da conservare, ma quando questa Ipoteca era estinta, non potevasi neppur devenire ad una iscrizione, e la di lei mancanza, siccome non era il resultato della oscitanza, e della trascuratezza, ma dipendeva dalla accaduta soddisfazione del Debito, che aveva estinta l'Ipoteca, così non poteva togliere al Compratore estraneo l' implorare a propria difesa i giuridici effetti di quel pagamento *irretrattabile*, che aveva operata l'estinzione del debito, giacchè realmente un simile compratore si giova piuttostochè della ipoteca dei creditori dimessi del fatto invece dell'eseguito pagamento.

14

Ma qui si andava soggiungendo, che era certo, che il compratore Cappelli avea pattuita l'erogazione del prezzo nella dimissione del credito ipotecario delle sorelle Chiti, come pure che avea riportato la cessione delle ragioni delle creditrici, concludendo da ciò che all'effetto ancora di escipere, e ritenere era obbligato il Cappelli ad eseguire l'opportuna iscrizione.

Tutto però inutilmente, mentre non rilevava la prima considerazione, giacche tutti sappiamo che anteriormente al primo Maggio 1808. (epoca alla quale doveva riportarsi tutto quello che dal Cappelli era stato fatto, e che doveva con la legislazione di quel tempo determinarsi) l'erogazione, che il compratore faceva del prezzo da esso dovuto al venditore nella di-

missione dei di lui creditori, gli procurava il diritto di difendersi nel suo acquisto, e questo resultato dipendeva dal fatto del pagamento, a differenza del caso in cui alla dimissione dei creditori fosse stata congiunta la cessione delle loro ragioni, all'effetto preciso di agere secondo che per tutti a questa diferenza di casi avvertendo, insegna la *Rot. Florent. in Thesaur ombros Decis.* 55. *N.* 1. *Tom.* 12.

Quindi se il Cappelli pagò le sorelle Chiti con il prezzo da esso dovuto al Desideri venditore, e se questo pagamento è rimasto tuttora irretrattabile, ne deriva per esso il diritto di potersi difendere nel suo possesso, ma una sì fatta erogazione del prezzo non ha potuto far nascere l'obbligo della inscrizione giacchè è per disposizione della legge che il fatto del pagamento giova al compratore all'oggetto di difendersi, e perciò quando è per il disposto della legge che può il Cappelli giovarsi del fatto pagamento, nessun obbligo aveva di conservare con l'iscrizione quel diritto di difendersi che gli era della legge espressamente compartito. 15

E molto meno può farsi caso della cessione che riportò il Cappelli, mentre essa fù meramente estintiva, e fatta al solo effetto di difendersi.

Fù estintiva in quantochè le azioni delle sorelle Chiti furono dalle medesime espressamette cedute agli Spedali riuniti tanto all'effetto di difendersi, che di agire, come sta scritto nel mentovato contratto „ ivi „ Danno, cedono, trasferiscono, e mandano tanto a favore di detti Regi Spedali ec. tanta rata delle ragioni di anteriorità ec. ad effetto che con dette ragioni possino detti Regi Spedali riuniti acquistare l'anteriorità, e poziorità dell'Eredità Babbini sopra tutto il patrimonio e Beni Desideri „ tam „ ad effectum facendi, quam agendi etiam contra tertium „ talchè quando avevano le sorelle Chiti fatta agli Spedali riuniti questa cessione, non potevano del pari una traslativa cessione operare a favore del Cappelli.

Lo fù pure estintiva perchè dichiararono espressamente le sorelle Chiti nel detto contratto, che la cessione che facevano al Cappelli era tassativamente ristretta al solo effetto di procurare ad esso la difesa, stando registrato nel contratto, che la cessione a favore del Cappelli era stata „ ivi „ „ all'effetto, che con dette ragioni detto Cappelli possa difendersi nel possesso del Podere come sopra comprato. „ 17

E fù pure estintiva la cessione per i principi di diritto, mentre era incontroverso, che il Cappelli compratore aveva fatto il pagamento con i danari presi a censo dagli Spedali riuniti di Pistoia per estinguere il debito che il venditore Avvocato Vincenzo Desideri aveva verso le Sorelle Chiti, con effettuare questo pagamento per conto, ed in nome del veditore medesimo, e con altretanta rata del prezzo del quale era debitore, nei quali termini ognuno conosce che la cessione delle ragioni dal Compratore riportate, è meramente estintiva come bene avverte la *Rot. Florent. in Thesaur. Ombros. Dec.* 31. *N.* 1. *et* 2. *Tom.* 3.

Nè cessa la cessione fatta al Cappelli di risolversi (attese le circostan-

ze surriferite) in una mera quietanza o in una cessione estintiva per il reflesso che qualora il Cappelli fosse spogliato effettivamente dei Beni acquistati dal patrimonio Desiderj, e trapassassero nel dominio di altro Possessore fosse al medesimo permesso di agire al conseguimento della sua indennità con le ragioni cedute, quasichè la riportata cessione venisse a convertirsi in una cessione traslativa.

Poichè ciò sia di questa commutazione della cessione istintiva in una cessione traslativa ogni volta che il compratore che a pagato il prezzo del suo acquisto con le condizioni surriferite resti spogliato, è certo per altro che fino a che non accada lo spoglio effettivo, e non sia obbligato a cercare negli altri Beni del venditore con i diritti dei creditori dimessi la sua rilevaziona rimane sempre la cessione che egli ha riportata; quale essa è di diritto, cioè una cessione meramente estintiva per il reflesso giustissimo, che fino a tanto che il pagamento mantiene la sua irretrattabilità, essendo il di lui connaturale effetto quello di estinguere il credito, necessariamente ne segue che la cessione è estintiva, tale essendo sempre la cessione che il debitore riporta al momento che egli soddisfà il proprio debito, secondoche opportunamente osservano *Olea de Cess. Iur. Tit. 5. Quaest. 1. N. 7. Rot. Rom. in Romana Salviani 6. Martii 1747. §. 9. Cor. Caprara, et in Romana Pecuniaria super praelatione 4. Maci 1759. Cor. Canilliac. et in confermat 13. Aprilis 1761. §. 11. Cor Parracciani.*

Stabilito pertanto dai riflessi finquì dedotti, che alla sopravvenienza del sistema ipotecario era estinta l'ipoteca del credito delle sorelle Chiti dimisso dal Cappelli, e che estintiva fù la cessione che riportò il cappelli, senza che siasi la medesima potuta variare, atteso appunto, che fino al giorno d'oggi il pagamento da esso fatto alle detti creditrici del patrimonio Desiderj venditore rimane inalterato, ed opera la loro plenaria soddisfazione, non può ad esso obiettarsi la mancanza dell'iscrizione, e dal fatto del pagamento irretrattabile, per quanto non abbia presa alcuna iscrizione, desumesi il proporzionato diritto ad escipere contro le molestie dei Barontini, ed a ritenere quel possesso che venne ad assicurarsi con la completa soddisfazione delle creditrici da esso dimisse.

E quanto al gius di offrire, che si pretendeva competere ai Barontini a carico del Cappelli terzo possessore, dopo essere stata presa in esame anche questa difesa, che non era in sostanza diretta, che a procurare, che il Cappelli dopo aveva sofferto lo spoglio effettivo del suo fondo, fosse obbligato ad espetimentare le ragioni delle sorelle Chiti per modo di azione diretta, e così andasse soggetto alle conseguenze della omessa iscrizione, non comparve attendibile per autorizzare quella immissione in salviano che dai Barontini si domandava.

Senza trattenersi in fatti a risolvere la questione non lieve, se al creditore posteriore compete il gius di offrire al compratore, che privatamente ha acquistato, con erogare il prezzo nella dimissione di creditori anteriori del venditore, o se piuttosto contro questo compratore non competa alcuno

dei rimedi, che derivano dalla ipoteca, e tra i quali si annovera il gius di offrire, e della quale disputa latamente fà parola la *Rot. Rom. Cor. Ansald Decis.* 261. *N.* 1. *usque ad* 32.

Ciò che nel caso rendeva inattendibile la pretenzione dei Barontini, era che il gius di offrire non era stato in atti formalmente dedotto, mentre si era tutto limitato a far parola di questo diritto nelle Memorie a difesa presentate, onde essendo questo diritto soltanto volontario, non potevasi valutare dedotto all'esercizio, ogni volta che non ne era in Atti presentata la formale domanda.

E tanto più necessario rendevasi questa positiva Istanza, in quantochè l'offerta non potendo sostanziarsi nella restituzione semplice del prezzo pagato, ma dovendo esser congiunta con l'offerta della restituzione dei frutti, e della refusione di tutte le accessioni del tempo intermedio estesa anche ai miglioramenti fatti sul fondo come osserva la *Rot. Rom. Cor. Ansaldo Dec.* 72. *N.* 23. *et in Nuper Dec.* 49. *N.* 1. *T.* 6. così evidente rendevasi, che non era da riguardarsi soddisfatto alla forma imprescindibile, per l'esercizio di questo diritto, subitochè a mere asserzioni dedotte all'Atto si riduceva tutto quello, che quanto alla competenza del diritto di offrire, si andava ripetendo dai Difensori dei Barontini.

Or nulla in Atti era stato presentato, e conseguentemente non essendo con regolarità dedotto all'Atto il diritto di offrire non potevasi neppure sopra di esso procedere a veruna pronunzia.

Questo vizio di forma era ben conosciuto dai Difensori dei Barontini e quindi si appresero a sostenere, che il nuovo sistema ipotecario, e la Procedura per le esecuzioni immobiliari indotta dall'attuale Regolamento di Procedura, dispensava il Creditore che esercitar voleva il Gius d'offrire, dal procedere a fare al Compratore quella offerta del prezzo, e delle accessioni di ogni specie, che era prescritta dalla passata Procedura, dovendo tutto invece con le nuove Procedure determinarsi.

A sostegno di questa asserzione si rilevava, che a tenore del sistema Ipotecario *Art.* 2166. *et seg.* il terzo Possessore che non fa il Giudizio di Purgazione d'Ipoteche va soggetto alle molestie del Creditore, ancorchè il prezzo dell'acquisto sia stato erogato nella dimissione di Creditori anteriori; E siccome queste molestie, che il Creditore posteriore può esercitare contro il terzo Possessore, non possono praticarsi, che ai termini dell'Art. 855. del Regolamento di Procedura Civile per cui effettuata l'immissione, e compita la vendita del fondo ritenuto già dal terzo Possessore si fa luogo ad un giudizio di graduatoria nel quale i creditori deducono i loro diritti, così risolvendosi nel caso il Gius di offrire, alle molestie, che i Barontini promuovono contro il Cappelli terzo Possessore di Beni ad essi ipotecati, devono perciò con la procedura attuale, e non con l'antica esperimentare il loro diritto, giacchè perciò che riguarda l'ordinatorio dei giudizj, si attende la Legge del tempo del giudizio medesimo.

Tutto questo ragionamento però era basato sull'erroneo supposto, che

avanti l' introduzione del sistema ipotecario, e la nuova procedura potesse il creditore posteriore esercitare il Gius di offrire a danno del compratore con depositare ancora il prezzo, e quanto altro era al Cappelli dovuto, per esperimentare poi sopra questa somma ciascun creditore del venditore quei diritti, che avesse creduto competerli.

Ma nulla è più erroneo di questo supposto, e basta solo ritenere che il Gius offerendi si sostanzia nella obliazione che il creditore fà al compratore dei Beni del suo debitore per rimaner subito persuasi, che deve il prezzo, e le accessioni passare in potere del compratore indipendentemente da ogni discussione sopra i diritti dei creditori, giacchè il Gius d'offrire esercitato dal creditore non tende appunto che a procurare con la soddisfazione del creditore anteriore, che egli abbandoni quel fondo sopra il quale ha diritto per il suo credito d' insistere *Schettin. de Iur. Offerend. Praefat N. 44. §. Quoad Secundum ec. et Part. 1. Cap. 3. Sect. 1. N. 1. per tot.*

22 Quando poi sono questi i diritti che la legge accordava al Compratore a carico del quale avanti la nuova Procedura, ed il sistema ipotecario voleva esperimentarsi il Gius di offrire, non può rimanerne spogliato per la loro sopravenienza, e se dovranno le nuove forme essere attese nel modo di esercitarle, non potranno per altro essere distrutti i loro resultati, che principalmente consistono nel conseguimento libero di ciò, che deve dal creditore offrirsi, quando intenda di esercitare questo suo diritto.

Quando adunque i Barontini non avevano espressamente dedotto il Gius d'offrire a carico del Cappelli, e che oltre essere ciò necessario per disposizione di legge *Schettin. de Iur. Offerend. Part. 1. Cap. 2. N. 30.* l'intervento di una formale dichiarazione si rendeva interessante per le conseguenze alle quali si esponevano i Barontini con l' esercizio di questo diritto, non era altrimenti permesso di attendere delle proposizioni avanzate semplicemente dai Desiderj, e fuori degli atti, e doveva perciò risolversi la causa senza nulla trattenersi sopra un diritto, che non era stato nei modi regolari dedotto.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Tommaso, ed altri Barontini contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto di 28 Aprile 1825. ai detti Barontini contraria, e favorevole respettivamente a Tommaso Cappelli conferma perciò nelle Parti appellate la Sentenza predetta, ed ordina quella eseguirsi anco in dette parti secondo la di lei forma, e tenore; Condanna finalmente gli Appellanti nelle spese della presente Istanza.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. Signori
Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Mormbaldini
Francesco Gilles, Gio. Batista Bicchi *Relatore*
Luigi Matani, *Consiglieri.*

DECISIONE XIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana Valid. Hypotechae diei 14. Iulj 1827.

IN CAUSA AMMINISTRAZIONE DEMANIALE E MAGNANI E TARTINI E CREDITORI LEMMI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli Proc. Mess. Gabbriello Piccioli
Proc. Mess. Cosimo Vanni.

ARGOMENTO

I Figli donatari universali del Padre che non hanno osservate le antiche Leggi riguardanti la voltura de' Beni, o che non hanno adempiuto alle moderne, le quali secondo il sistema ipotecario, richiedono la trascrizione dei Beni donati, ed offrono in Mallevadore per l' andempimento di un' obbligazione, che contraggono, lo stesso Padre, al quale fanno obbligare i Fondi ad essi già donati, la mallevadoria in tal caso è operativa, e la nuova ipoteca imposta dal Padre medesimo è valida, ed efficace.

SOMMARIO

1. 4. *Secondo le Patrie Leggi del 1531. 1532. e 1635. fino alla voltura dei Beni in faccia del nuovo Proprietario, i Beni stessi erano passibili di tutte le ipoteche, che il primitivo Proprietario imposto vi avesse.*

2. 5. 7. *Col Motuproprio del 1805. viene ordinato, che l' obbligo delle volture, che riguarda principalmente il Commercio, deve all'occorrenza avere la più estesa interpetrazione.*

3. *Quando l' alienante un Fondo riserva a se stesso l'usufrutto, l' acquirente lo stesso Fondo non è obbligato all'osservanza delle Leggi riguardanti la voltura dei beni.*

6. *Qualunque disposizione legilativa non comprende i tempi futuri.*

8. 9. 10. *Le donazioni sono soggette alla trascrizione.*

11. *Il possesso è nelle mani di colui, al quale i diritti del dominio si trasferiscono.*

12. *Quando i Figli donatari del Padre, che non hanno osservato le antiche Leggi delle volture, e le moderne del sistema Ipotecario, presentano lo stesso Padre per Malleva-*

dore, ed esibiscono le Fedi dell' estimo, che attestano in lui il possesso dei Beni donati, la di lui obbligazione è valida.

13. *L'ipoteca che s'imprima in un Fondo già ipotecato con la presenza, e acquiescenza del primo Creditore è valida, ed operativa.*

14. *Colui, che approva il conseguente si presume, che abbia voluto l'antecedente.*

15. *Il consenso tacito equivale all' espresso.*

16. *Ogni civil contrattazione deve credersi investita dalla buona fede.*

17. *La remissione dei diritti reali sopra una cosa si opera ogni volta, che l' avente diritto acconsente, e firma l'atto, col quale il detentore della medesima la trasferisce, e ad altri la concede.*

Storia della Causa

Con Processo Verbale de' 9 Novembre 1811. l' affitto della Tenuta di Santa Maria in Riva fu rilasciato a Luigi, e Ferdinando fratelli Lemmi come maggiori offerenti al medesimo negli Incanti tenuti ad istanza dell' Imperiale Accademia di Pisa proprietaria.

Dovevano a forma delle regole comuni a tali affitti, e per condizione d' Incanto i fratelli Lemmi dar Mallevadore per sicurezza della Accademia, e perciò offersero in Mallevadore solidale Francesco Lemmi loro Padre. La Imperiale Accademia esaminò l' idoneità del Mallevadore nominato, e con sua deliberazione dei 20. Novembre 1811. dichiarò idoneo Francesco Lemmi, previo l' esame dei suoi possessi, e dello stato ipotecario.

Francesco Lemmi peraltro con Istrumento de' 3 Marzo 1808. rogato Ser Antonio Manzani avea fatta secondo lo stile di quei tempi donazione universale de' suoi Beni ai detti suoi figli Luigi e Ferdinando Lemmi, e tal donazione era stata pubblicata, e denunziata in Gabella, ma i Beni non erano stati peranche voltati ad estimo in faccia dei detti Figli come nuovi proprietari, e nessun cangiamento era stato fatto nei libri estimali circa la proprietà suddetta.

L' Accademia pertanto con altro Istrumento de' 22. Novembre 1811. rogato Meazzuoli procedè ad accettare formalmente la Mallevadoria, che di nuovo offersero detti Ferdinando, e Luigi Lemmi nella persona del Padre, e che questo prestò con avere ipotecati specialmente il podere di Poggio Francoli, e tutti i suoi stabili di Firenze, e di tale ipoteca speciale fu accesa l'iscrizione in Firenze ne' 10. Giugno 1812.

Soppresa l' Accademia di Pisa e passati i Beni nell'Amministrazione Demaniale, questa procedè alla vendita della indicata Tenuta a favore dei sigg. fratelli Magnani di Pescia cedendo loro le ragioni attive, e passive dell' affitto Lemmi.

Il podere di Poggio Francoli passò per divisione, ed assegna in Ferdinando Lemmi. Aggravato questo dai debiti soggiacque alla spropriazione del detto Fondo. Dopo la vendita fu introdotto il Giudizio d'ordine, ed il Magistrato Supremo ne' 29. Settembre 1817. proferì la Graduatoria.

Tra i Creditori intimati al domicilio eletto nell'iscrizione vi fu anche l'Accademia, la quale però allora più non esisteva; Nessun comparve, e l'Accademia, e per essa il Demanio non fu graduato. Dopo la Graduatoria comparvero tanto l' Amministrazione Demaniale, che i sigg. fratelli Magnani come opponenti; La loro opposizione fu rigettata, ed essi appellarono tanto dalla Graduatoria, che dal rigetto d'opposizione, ed il loro appello fu notificato a M. Catanzaro come Procuratore della Graduatoria, al Casini Compratore del Fondo, ed al Lemmi debitore.

In appello fu corretta la Graduatoria, e fu accordata collocazione alla detta Amministrazione Demaniale, e ai Magnani tra il secondo, e terzo grado colla Sentenza ruotale di Firenze de' 21. Luglio 1818.

Da questa Sentenza si rese appellante per nullità, e per ingiustiza ne' 4 Giugno 1819. la Maddalena Bartolucci ne Lemmi la quale come Creditrice per Dote credè dover' essere preferita. Ne 20. Maggio 1820. aderì all'appello della Bartolucci anche il sig. Gaetano Tartini Salvatici.

La Causa rimase sospesa per trattativa di accomodamento con la Lemmi, quale ebbe luogo. Ma riassunta la causa per parte dei rappresentanti il Patrimonio, e Creditori del sig. Gaetano Tartini Salvatici fu portata questa all' udienza, ed il Supremo Consiglio decise come segue.

MOTIVI

Attesochè tutto il dubbio della Causa riducendosi a vedere se l' Accademia Pisana potuto avesse nel 1812. iscrivere la sua ipoteca convenzionale risultante dall' atto del dì 22. Novembre 1811. contro Francesco Lemmi padre di Ferdinando, e Luigi, e così contro il Donante anzichè contro i Donatari a questa ipoteca sottoposti dal primo, non poteva sciogliersi rettamente il nodo della questione ove non si risalisse a riconoscere i diritti che lo stesso Francesco al momento in cui stipulava la suddetta ipoteca conservati, o riacquistati aveva sopra i beni da lui nel 1808. do-

nati ai Figli, e ciò che avevano contrattato con lui, e della validità, e poziorità delle loro ipoteche, ed iscrizioni dirimpetto ai Creditori, che avevano contrattato ed inscritto posteriormente contro i Donatari suoi Figli. Conciosiachè se il Donante aveva potuto validamente obbligare in nome proprio i suddetti beni a favore dell'Accademia di Pisa, chiaro è, che l'iscrizione da questa contro di esso presa nel suddetto tempo doveva vincere ogni Creditore dei di lui Figli specialmente se di una posteriore, e di una più tardiva inscrizione contro di essi munito.

Ma che i terzi contraenti col soprannominato podere avessero potuto tenere obbligati contro di esso, e per il di lui fatto i beni donati appariva coerente alle disposizioni delle Patrie Leggi non menochè a quelle del nuovo Regime ipotecario combinate colla volontà, e col contegno tenuto nel concreto del caso dai Figli stessi, contro dei quali fu presa, e inscritta posteriormente quell'ipoteca Giudiziale, e perciò generale del Tartini, che aveva dato luogo alla questione di cui si parla.

Ed in quanto alle Patrie Leggi, tralasciando di parlare delle più antiche, cioè di quelle del 1531. 1532. 1635., ed altre, le quali disponevano che fine alla voltura dei beni in faccia del nuovo proprietario i beni stessi fossero passibili di di tutte le obbligazioni ed ipoteche che il primitivo proprietario imposto vi

1 avesse rendevasi della più alta osservazione meritevole il Motuproprio del 1805. nel quale non solo vennero confermati tutti gli antecedenti Editti relativi a questa materia, ma venne altresì espressamente dichiarato, che l'obbligo delle volture riguardava principalmente il favore del Commercio, e che perciò questo precetto doveva all'occorrenza dei casi ottenere la interpetrazione

2 più estesa, vale a dire la più conducente a questo scopo importantissimo. Ecco in fatti le parole del Legislatore „ la presente „ Legge riguarda principalmente il favore del Commercio e per„ ciò deve darsi alla medesima una interpetrazione favorevole. „

Nè a quest' astratta, ed impreteribil norma, le di cui conseguenze sono facili a misurarsi, poteva opporsi, che tra le cose decise dal Supremo Consiglio vi era pur quella del 1817. ove confermando la Sentenza ruotale nella Causa Barli, e Castrucci era stata introdotta nella materia una distinzione solenne tra il caso misto, e il caso semplice, ed il primo appunto era stato giudicato verificarsi ove l'alienante si fosse riservato l'usufrutto dei beni alienati, a favor della qual distinzione i decidenti pronunziarono do-

3 versi al nuovo proprietario risparmiare gli effetti della Legge che

voleva contro di lui affacciarsi per assoggettarlo alle obbligazioni posteriormente contratte dall'acquirente, e doversi riservare perciò la di lei alta censura ai soli casi, nei quali non si fosse procurata dal nuovo acquirente la voltura dei beni allorchè era in lui passato il di loro dominio pieno. Conciosiachè a distrugger totalmente il soccorso, che si tentasse di desumere da questa Decisione, e della distinzione in essa canonizzata, oltre la riflessione, che nel suddetto caso non si trattava del contrasto tra i Creditori dell'Alienante con quelli dell'Alienatario, ma bensì della ben diversa fattispecie del concorso dei Creditori di quelli con l' acquirente stesso, ed a cui solo riguardo potevano cadere i termini della pena, concorrevano invincibilmente le considerazioni seguenti. 4

Prima. Che la suddetta Causa Barli, e Castrucci fu esaminata, e decisa di fronte alle Leggi anteriori al 1805.; poichè gli estremi del caso verificati già si erano e compiuti a quell'epoca interamente; lo che val quanto dire che fu decisa quando lo spirito del Legislatore non era così chiaro, e così espresso come dipoi lo fu, e quando non era per anche severamente ingiunto agli Amministratori della Giustizia di applicare le Legge ai casi di omessa voltura nel modo il più favorevole al suo concetto, e così nel più idoneo modo perchè restasse prevenuto ogni rischio di errore, che nelle private contrattazioni avrebbe forse potuto nascere dalla men rigida, e scrupolosa osservanza delle volture. La qual differenza, ed utile innovazione introdotta nella relativa legislazione dal citato Motuproprio del 1805 non sfuggì punto ai dottissimi Decidenti che pronunziarono nella Causa Barli, poichè il maggior fondamento per disapplicare dal loro caso la di lui censura lo desunsero dalla circostanza appunto, che il caso avanti di essi portato si era verificato sotto le antiche Leggi estimali, onde stava all'ombra della legalissima regola, che qualunque (son parole dei Decidenti della Causa Barli) „ disposizione legislativa non „ comprende i tempi futuri. „ 5

Nè varrebbe il dire che anche a fronte della suddetta ultima Legge nel caso misto militava sempre a favore dell' Alienatario la ragione stessa, cioè la natura del suo acquisto limitato alla proprietà nuda per cui rimasto era presso l'alienante il possesso dei Beni, e l'onere dei tributi pubblici, e la disposizione dei frutti, mentre il dir ciò sarebbe una mera petizione di principio avvegnachè se la legge ebbe per principale, ed espresso fine il favor del Commercio, e di evitare per ogni possibil modo che i 6

libri estimali non traessero in errore coloro, che gli consultassero per norma delle loro contrattrattazioni, chiaro è che siccome dalla non voltura della proprietà nuda potuto avrebbero derivarne conseguenze contrarie al suo intento, così non avrebbe potuto questo caso dalla sua sanzione accettarsi.

Seconda. Ammettendo la possibilità di ritenere la distinzione tra il caso semplice, ed il misto dopo il 1805., e ritenendo per ipotesi, che ciò potesse riferirsi non solo all'Acquirente, ma bensì anche agli aventi causa da lui, restava ad osservarsi ciò null'ostante che figlia essendo questa specie di limitazione alla generalità della Legge dell'equitativo arbitrio dei Tribunali onde sottrarre l'Acquirente della proprietà nuda dal penoso incarico di far fronte cogli acquistati beni agl'impegni dell'Alienante, non avrebbe mai potuto implorarsi utilmente da coloro che non solo non avevano soddisfatto al rigoroso voto della Legge, ma in aperta violazione del medesimo avevano fatto di tutto per inferire in altrui la più ferma persuasione, che i beni di cui si tratta fossero rimasti nella proprietà assoluta del Padre, come in nome del Padre, e per di lui conto si trovavano ai pubblici Libri dell'estimo accesi. Nè poteva dirsi che i Creditori dei Figli, come quelli che sarebbero stati esenti da questa colpa avrebbero potuto invocare il soccorso dell'equità dei Tribunali utilmente; imperocchè tralasciando di ripetere che questa equità non riguardava che colui che cercava di esimersi da una pena, ed ammettendo che passare ella potesse negli aventi causa; manifesta cosa è nulla di meno che essendosi messo l'alienatario nel caso di non poter godere della limitazione, o sia distinzione della Legge, aveva impedito gli effetti della limitazione stessa, ed era venuto in questa guisa a lasciar le cose sotto l'impero della Legge, e perciò ad esporle alle di lei inevitabili conseguenze.

7

Terza. Che quando ancora si fosse voluto prescindere da tutte le suddette gravissime osservazioni sopra il tenore delle Patrie Leggi la pretensione dei Creditori dei Figli donatarii a fronte del Creditore che aveva iscritto contro il Donante, incontrava la resistenza imponente delle disposizioni del sistema ipotecario mediante il difetto della trascrizione della donazione. E sia pure, che dov'erano state adempite le antiche formalità non più vi fosse uopo di questa, e sia pure, che ciò fosse espressamente detto dai Governanti Francesi, chiaro è non per tanto, che dove non si era verificato l'adempimento delle antiche formalità doveva farsi luogo

8

a quello delle nuove. Ne importa, che l'adempimento delle anti-

che fosse scusabile o nò, e nemmeno importa che fosse egli stato impossibile, poichè il vedere se avesse dovuto farsi o non farsi luogo alla trascrizione, non dipendeva, nè poteva dipendere che dal puro fatto, e dal solo vedere se le antiche formalità per la traslazione del dominio, e dei consecutivi diritti fossero state adempite o neglette, senza risalire a ricercarne in questo secondo caso il motivo. Conciosiachè il Legislatore che dispensava dagli antichi atti, e perciò anche le donazioni dall' obbligo della trascrizione, formalità che in quanto a queste era irremissibilmente richiesta, o si fossero estese al dominio pieno, o alla nuda proprietà dei fondi donati, formalità che aveva indubitatamente per oggetto la sicurezza, e la lealtà del commercio, e l'interesse dei terzi formalità in fine, che formava immancabilmente una delle grandi basi del nuovo sistema ipotecario, non avèva potuto ciò fare, che nel concetto che a tutti questi salutari fini fosse stato adempito già in un modo alle antiche Leggi conforme; perlochè laddove questo fosse per qualunque cagione mancato, mancava tosto l' appoggio alla sua volontà di dispensare dall'obbligo della trascrizione dell'Atto della donazione, e ricorreva tutta la imponenza degli addotti argumenti a renderlo inevitabile. 9 10

Quarta. Che quando si fosse voluto pure mettere a parte l'imponentissima influenza delle Leggi antiche, e nuove sopra il caso in disputa fin qui discorso, il fatto delle parti bastava per risolvere a favore dell' Amministrazione Domaniale la controversia. Ben si sa che la volontà delle parti è tutta nei Contratti, e negli stessi atti traslativi del dominio, quando specialmente per questi il fatto della tradizione non ha luogo perchè il possesso è come nel caso, nelle mani di colui, al quale i diritti del dominio si trasferiscono *Arg. Text. in Leg. 33. ff. de Contrat. empt. Tolentin. Donat. 1. Martii 1793. N. 19. cor. Priolo.* 11

Or quando i Figli donatari presentavano il Padre per Mallevadore all'Accademia pisana, quando si univano con lui per asserire a questa che egli era il proprietario assoluto dei Beni che si dovevano soggettare alla convenuta speciale ipoteca per la di lei garanzia, quando essi estraevano le Fedi dell' Estimo, e come vere, e reali le presentavano all'Accademia, quando finalmente assistevano all'atto, nel quale il Padre affermava di essere il vero libero, ed assoluto Proprietario dei Beni stessi, chi può dubitare ch'eglino non fossero nella intenzione, o che almeno non facessero apparire la chiara loro intenzione di riconoscere, e tramandare, ove ne fosse stato bisogno, nel Padre loro tutti quei diritti di

proprietà, e di dominio che erano inseparabili dall'esercizio, e dalla importanza dell'Atto! Nè si parifichi questo specialissimo gruppo di circostanze col caso semplice della dazione della cosa
12 aliena in ipoteca, il quale ordinariamente si risolve in un mandato per cui avviene, che non il Mandatario, ma bensì il Mandante, ed il proprietario della cosa si abbia come l'Autore dell'ipoteca. E' noto il bellissimo Testo *Leg.* 5. *ff. in quibus causis pignus vel hypoteca tacite contrahentur*, nel quale il Giureconsulto fa il caso, che colui che diede al suo Creditore la sua cosa in ipoteca, vegga che questi ad altri la conceda per lo stesso titolo, ed egli intervenga come Mallevadore a questo secondo Contratto; nè può non lodarsi la decisione del Giureconsulto, che risolve la questione per la validità dell'ipoteca in virtù di un tacito mandato del proprietario a favore del suo Creditore all'effetto che potesse questi ipotecare la cosa che Egli stesso gli aveva in
13 pegno concessa. Ma il caso contemplato dal Giureconsulto non presentava nè la circostanza che i beni all'ipoteca soggetti fossero in testa dell'ipotecante descritti al pubblico censo, e che gli aventi diritto ricorressero a questi stessi Libri per dimostrare altrui che il soggetto della ipoteca spettava interamente a colui che ve la imponeva, e che acconsentissero che egli come di cosa sua ne disponesse, e che finalmente al medesimo atto eglino si segnassero; imperocchè ove tutte queste circostanze concorse fossero nel caso astrattamente, e nella sua massima semplicità contemplato dal Giureconsulto, egli avrebbe risposto diversamente per quanto dai principii della stessa romana Giurisprudenza di raccogliere ci è dato. Imperocchè se vero è, che colui che approva il conseguente deve credersi che abbia voluto l'antecedente
14 come si ha dal Testo nella *Leg. cui iurisdictio* 2. *ff. de iurisdictione*, se vero è, che il consenso tacito equivale all'espresso, come non può dubitarsene, se vero è finalmente, che ogni civil
15 contrattazione si deve credere investita della buona fede ognun vede che i suddetti ripetuti atti dei figli Lemmi non un mandato, ma una vera transazione o remissione dei diritti di dominio che loro fossero potuti competere importavano apertamente a favore del Padre per lo speciale effetto di cui si trattava dirimpetto all'Accademia pisana. E in termini analoghi a questi, e
16 ben diversi da quelli del Testo citato poc'anzi si trovava deciso dagli stessi romani Giureconsulti, che la remissione dei diritti reali sopra una cosa si opera ogni qual volta l'avente diritto acconsenta, e sottoscriva l'atto, col quale il dentetore della me-

desima la trasferisce, o altrui la concede in ipoteca *Tex. in Leg. tit. 9. §. 1. quibus modis pignus aut hypoteca solvatur.* 17

Nè contro la chiarezza di questo ragionamento, e di queste massime poteva sembrare assai legale la riflessione del difensore del Tartini, quando diceva che in questa guisa sarebbesi venuta a supporre una retrodonazione dei figli a favor del Padre la quale non avrebbe potuto in verun conto sostenersi come quella, che sarebbe stata priva di tutte le formalità richieste per la di lei validità dalle Leggi, conciosiachè ben lungi quest'idea di retrodonazione il contegno dei figli Lemmi non avrebbe portato nell' ipotesi, finqui discorsa che una retrocessione o se vuolsi anche una traslazione dei loro supposti diritti, e dominio nel Padre per una Causa determinata, vale a dire per l'effetto che egli stesse loro Mallevadore per l'entrante quantità dei beni stessi, che gli si ritrocedevano affinchè gli sottoponesse all'ipoteca necessaria per rendere accettabile la sua Mallevadoria dirimpetto all' Accademia di Pisa, i quali termini, non vi è chi non veda, quanto sieno lungi dall' idea di liberalità poichè non verificandosi il caso che il Padre soggiacesse all'onere assuntosi, e che ai figli competuta sarebbe la rivendicazione *ex Causa data Causa non secuta* azione incompatibile affatto coll'atto di donazione.

Attesochè finalmente il sig. Tartini aveva nel giudizio di concorso costituito il suo Procuratore per la difesa dei suoi diritti indipendentemente da quello deputato alla massa, per il che al medesimo Procuratore speciale dovessero dirigersi gli atti di appello lo che non essendo stato fatto dava luogo a ritenere la nullità dell' appellata Sentenza, senza chè però fosse impedito al Supremo Consiglio nello stato degli Atti di conoscere il merito, e di confermar la Sentenza *ex bono jure*, qualora degna di conoscere le fossé sembrata, come per tutte le ragioni suddette, gli apparve, non tenendo a calcolo la nullità, che per l'assoluzione del sig. Tartini dalle spese com'era di ragione.

Per questi Motivi.

Dice essere stato bene appellato per il capo della nullità dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze il dì 21. Luglio 1818. la medesima dichiara nulla, e come non avvenuta, e assumendo l'esame sul merito dice essere stato male appellato, e ben giudicato con la detta Sentenza; dichiara perciò doversi ex bono jure *la medesima in merito confermare siccome conferma, e conferma ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, salva l'infrascritta dichia-*

razione quanto alle spese, poichè assolve il sig. Tartini da tutte le spese occorse nella passata seconda Istanza, e compensa quelle della presente.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Cav. Luigi Matteucci, *Relat.*, e Luigi Mateni *Consiglieri*.
Cosimo Silvestri, e Baldassare Bartalini, il primo *Presidente*, ed il secondo *Auditore della Ruota Civile*.

DECISIONE XV.

SUPREMO CONSIGLIO

Volterrana Praetensae Resolutionis diei 2. Iulii 1827.

IN CAUSA GUARNACCI E DIONISI

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Vittorio Ceccarelli

Argomento

La Condizione apposta in un concordato, che se entro un determinato tempo alcuno dei Contraenti non ha venduto alcuni stabili, s' intenda risoluto lo stesso concordato, e non abbiano alcun effetto le convenzioni in quello stabilite; la risoluzione, con tutto ciò non ha luogo quando la mancanza della verificazione della condizione non deriva da negligenza, o colpa di colui, che era obbligato adempirla.

Sommario

1. 2. 3. 4. 6. 7. *Quando è convenuto fra le Parti, che un concordato fra esse stabilito, deva intendersi risoluto, se alcuna di esse in un determinato tempo non adempie ai patti convenuti, non può dirsi risoluto se l' inadempimento non è opera di contegno irregolare.*

5. *L' Attore non può giovarsi dei fatti avvenuti dopo la sua Domanda.*

8. *La risoluzione dei Contratti non devesi in dubbio riguardar voluta dai Contraenti.*

9. *Un Contratto può sciogliersi, sebbene la sua risoluzione non*

sia stata dichiarata in alcuni casi, ma basta, che il tenore delle convenzioni importino nel caso negativo una risoluzione, di ciò che nel caso affermativo è stato pattuito.

10. *Quando del diritto ad alcuno compartito è l'esercizio coartato contro un certo tempo, spirato questo, anco senza precedente dichiarazione delle Parti viene lo stesso diritto a cessare, ed è come se non fosse stato concesso.*

11. *Ciò ch'è stato dato per conseguire un'effetto futuro, se questo effetto manca, la convenzione si risolve, e ciascuno dei Contraenti ritorna nello stato primiero.*

12. *Quando cessa la causa finale dalla quale alcuno fu mosso a contrarre una obbligazione, manca qualunque effetto dell'obbligazione, la quale più non si attende.*

13. *L'effetto espressamente contemplato colla disposizione forma, e costituisce la Causa finale della medesima.*

14. *Mai è credibile ciò che è sommamente inverosimile.*

15. *Quando cessa quella correspettività, ch'è stata la Causa finale dell'obbligazione, si risolve la medesima.*

Storia della Causa

Con Atto dei 30. Maggio 1825. il sig. Gio. Batista De Dioniggi rilevando che non era stata alla detta epoca eseguita la vendita del Mulino e Podere della Rocca, e che era di gran lunga trascorso il termine di sei mesi a detta vendita convenuto nel Chirografo dei 27. Luglio 1824. domandò nel Tribunale di Volterra in contradittorio del signor Cav. Raffaello Guarnacci che fosse dichiarata risoluta la transazione con detto Chirografo fra essi posta in essere, e stipulata in veduta del decorso nel termine sopra indicato, e che egli s'intendesse ritornato ai suoi primitivi diritti.

Si oppose il Guarnacci a questa domanda, sostenendo che non si era fatto luogo alla domandata risoluzione del convenuto nel Chirografo de' 27. Luglio 1824. siccome però dal 27. Luglio 1824. al 30. Maggio 1825. era esistito un trattato di Vendita privata del detto Mulino e Podere di Rocca con i signori Cav. Vincenzo, e Francesco Fratelli Sermolli, così il Tribunale di Volterra con sua Sentenza dei 9. Agosto 1825. pronunziando sulla contestazione fra il sig. De Dioniggi ed il sig. Guarnacci vertente condannò il primo di Essi a devenire assieme con il sig. Guarnacci al Contratto di Compra, e Vendita del Mulino, e Podere di Rocca con i suddetti Cav. Vincenzo, e Francesco Sermolli con i patti, e condizioni contenute in un asserto compromesso, in una Lettera del sig. De Dioniggi ai signori Sermolli de' 22. Maggio 1825. e nella di loro responsiva dei 3. Giugno successivo.

Appellò da questa Sentenza il sig. De Dioniggi, e nei 21. Gennaio 1826. i sigg. Fratelli Sermolli esibirono nel Tribunale di Volterra una Scrittura che fu nei 22. Maggio 1826. notificata al sig. De Dioniggi, con

la quale dichiararono, che in una semplice trattativa erasi risoluto ciò che era passato fra le Parti quanto alla vendita del Mulino e Podere di Rocca.

Conosciuto questo fatto dalla Ruota Civile di Firenze, come resulta dai motivi del suo Giudicato, nei 29. Agosto 1826. revocò la Sentenza del Tribunale di Volterra, dichiarò non decaduto il sig. Guarnacci dal diritto di potere vendere all' asta i detti Beni, assegnò al medesimo un termine di mesi tre decurrendo dal dì della notificazione della Sentenza ad avere venduto all' Asta i Beni medesimi, e dichiarò pure che spirato il detto termine senza che fosse stata provocata, ed eseguita la detta vendita doveva aversi per risoluto il concordato di che nell' Atto dei 27. Luglio 1824. e ritornate le Parti nel pieno esercizio dei primieri loro diritti, e compensò fra le Parti le spese dei due Giudizi.

Appellò adesivamente da questa Sentenza Ruotale il sig. De Dioniggi lagnandosi che la resoluzione del Contratto non era stata dichiarata, se non dopo l' esperimento della Vendita nei tre mesi successivi alla notificazione della Sentenza.

Ed appellò il sig. Guarnacci, lagnandosi, che rimanendo inefficace l' esperimento dell' Asta, da praticarsi nel termine di tre mesi posteriori alla notificazione della Sentenza, dovesse il Concordato dei 27. Luglio 1824. aversi per risoluto.

Il Supremo Consiglio esaminata la Causa emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè quando il sig. Gio. Batista De Dioniggi insistè onde sia dichiarato risoluto il concordato al quale procedè con il sig Cav. Raffaello Guarnacci con il Chirografo dei 27. Luglio 1824, e ritornato esso ai diritti che anteriormente al detto concordato gli competevano. E quando il sig. Cav. Guarnacci reclama contro la dichiarata risoluzione di detto concordato, sempre che nel termine di tre mesi decurrendi dalla notificazione della appellata Sentenza non abbia provocata, ed eseguita la vendita volontaria all' Asta del Podere di Fibbiana, e del Molino o podere di Rocca, non altrimenti e l' uno, e l' altro possono riuscire nel loro intento, seppure non giustificano, che le loro respettive domande trovano nel concordato dei 27. Luglio 1824. o in altri Atti processali il loro solido fondamento

Or ragionando nei rapporti dell'appello dal sig. Guarnacci interposto, per riconoscere la giustizia della Sentenza Ruotale da esso appellata, necessario si rende il ricorrere al Chirografo de' 27. Luglio 1824. essendo da esso, che prende vita la controversia, della quale la risoluzione fatta nel passato Giudizio ha incontrato la dispiacenza di ambe le Parti.

Creditori il sig. De Dionigi, ed altri da Esso rappresentati, del sig. Cav. Raffaello Guarnacci, e tutti contemplati nelle disposizioni, che per la dimissione dei di lui Creditori furono intraprese nel 1804. e regolarizzate con le due Sentenze del già Magistrato Supremo dei 17. Giugno, e 27. Settembre 1808. cercarono di essere soddisfatti, ed a tale oggetto ora fu

procurata l'alienazione di uno dei fondi destinati alla dimissione dei Creditori rappresentati dal sig. De Dioniggi, e che ebbe luogo quanto al Podere del Colombino, ed ora furono fatte le Procedure per la vendita di Fibbiano, che furono sanzionate con le Sentenze del Commissario Regio di Volterra dei 20. Giugno 1823. e dei 23. Gennaio 1824. come anche altre Procedure.

Pendeva l'appello dalla Sentenza dei 20. Giugno 1823. interposto dal sig. Guarnacci per cui si dilazionava quella realizzazione dei beni affetti al pagamento del sig. Dioniggi, e dei suoi rappresentati, quando la mediazione di valevole soggetto determinò il sig. De Dioniggi non tanto in proprio, che per i suoi rappresentati di terminare amichevolmente ogni pendenza, così esigendo il reciproco interesse delle Parti, siccome sta scritto nel Proemio del Chirografo de' 27. Luglio 1824.

Le Convenzioni, che dovevano por fine amichevolmente ad ogni pendenza furono registrate nel surriferito Chirografo, e fra le altre fu dichiarato Art. 1. che il sig. Cav. Raffaello Guarnacci avrebbe renunziato all'appello da lui interposto dalla Sentenza dei 20. Giugno 1823. dopo che fosse rimasto concluso l'accomodamento, e che relativamente alle spese dei Giudizi si sarebbe tra le Parti atteso ciò che si desiderava nell'Art. 8. del Chirografo istesso; che la vendita si sarebbe fatta dei due Poderi di Fibbiano, e della Rocca, ma nel modo, ed agli effetti contemplati nell'Art. 2. così concepito „ ivi „ la Vendita di Fibbiano, e di quello della Rocca si „ farà amichevolmente per mezzo delle diligenze da farsi dal signor Cav. „ Guarnacci, e dal sig. De Dioniggi, o da quelle Persone che l'uno e l'al- „ tro crederanno capaci di consegnire l'intento, e si ricorrerà all'esperimen- „ to dell'Asta soltanto qualora si troverà questo mezzo come il più effica- „ ce, e che dopo tre mesi dal giorno del presente concordato non si sara „ trovato Compratore, acciocchè l'effetto sia che in un modo o nell'altro „ la suddetta vendita resti eseguita dentro i sei mesi fissati all'Art. 5. ed al detto articolo quinto fu stabilito „ ivi „ La vendita degli effetti deno- „ minati Fibbiano, e la Rocca sarà fatta come all'Art. 2. dentro il corso „ di sei mesi dal dì del presente concordato „

In vista di tutti i patti in detto Chirografo contenuti, il sig. De Dioniggi per se e per il sig. Carega nell'Atto della stipulazione del Chirografo renunziò a tutti i frutti dei Capitali di Credito, non percetti da esso e dal sig. Carega come dagli altri Creditori dissenzienti assumendo l'incarico di riportare da essi la detta renunzia, che poco dopo sopravvenne con l'accettazione per parte dei Creditori dal sig. De Dioniggi rappresentati, del Concordato fra esso ed il sig. Guarnacci stipulato.

Queste convenzioni poi furono chiuse con l'Art. nono che è del seguente tenore „ ivi „ Mancando il sig. Cav. Guarnacci per la sua parte al- „ le convenzioni espresse negli Art. 1. 2. 3. 4. ed 8. s'intenderà come non „ avvenuto l'accomodamento, e torneranno le Parti nei loro primitivi di- „ ritti ferma stante però la renunzia all'appello come al suddetto Articolo „ primo.

Nel verificato evento che al 30. Maggio 1825. e così dopo spirati già i sei mesi commensurabili dal 27. Luglio 1824. non era avvenuta la vendita di Fibbiano, e della Rocca, fu dal sig. de Dioniggi presentata in Atti la sua domanda diretta ad ottenere, che fosse dichiarato, che il Concordato dei 27. Luglio 1824. dovesse considerarsi di veruna efficacia, e valore, come se di fatto non fosse stato giammai, ne qualsivoglia tempo ripetuto, e fosse perciò ritornato nei primitivi diritti a segno di potere procedere il sig. De Dioniggi alla vendita di Fibbiano autorizzata già con la Sentenza dei 23. Gennaio 1824. e gli altri Creditori da esso rappresentati di poter proseguire il Giudizio d'immissione introdotto con Atto dei 3. Aprile 1824.

Incontrò questa domanda l'opposizione del sig. Guarnacci quale insistè onde fosse il sig. Dioniggi obbligato a stipulare un Contratto di Vendita del Podere della Rocca con i sigg. Fratelli Sermolli, atteso le trattative che erano esistenti, indirettamente così escludendo la resoluzione del concordato dei 27. Luglio 1824.

L'opposizione del sig. Guarnacci fu accolta con la Sentenza dei 9. Agosto 1825. ma la dichiarazione formale dai sigg. Fratelli Sermolli esibita in Atti nei 21. Gennaio 1826. e notificata nei 22. Maggio 1826. che si intendevano sciolti da ogni trattativa per l'acquisto del Podere della Rocca, obbligó in appello il signor Guarnacci a variare i fondamenti della sua opposizione, ed allora fu che prese a sostenere, che il concordato non poteva dichiararsi risoluto sia perchè in esso così si leggeva il patto resolutivo; Perchè non era per la sua *colpa* che erano decorsi i sei mesi dal dì del Concordato senza che la pattuita vendita si fosse conclusa, e così non poteva dichiararsi la risoluzione del concordato ai termini del di lui Articolo nono; E perchè anzi era stato l'irragionevole rifiuto del sig. De Dioniggi ad accettare le condizioni che si richiedevano dai sigg. Fratelli Sermolli, che avevano risoluto le intraprese trattative onde era luogo ad esigere che si rispettasse il Concordato, e che fosse invece il sig. De Dioniggi tenuto all'emenda dei danni cagionati.

Ma circoscritta la disputa in questi termini, quanto facilmente si è dovuto concludere, che la risoluzione del concordato non potevasi dal sig. De Dioniggi pretendere, inerendo alle disposizioni dell'articolo nono, altrettanto è stato forza il persuadersi, che qualora nel termine di tre mesi decorrendi dalla notificazione della Sentenza non giunga il sig. Guarnacci con una Vendita volontaria all'Incanto a realizzare i due poderi di Fibbiano, e della Rocca, dovrà il concordato riguardarsi per risoluto, e come se mai fosse esistito e ritornate le Parti ai loro primitivi diritti.

E non potevasi diversamente pronunziare, giacchè tanto esigeva la lettera del Concordato, ed i principii di ragione.

Di fatti che la risoluzione del Concordato non potesse essere dichiarata in ordine all'Art. 9. derivava dall'osservare che se nel detto Articolo fu convenuta la resoluzione del Concordato qualora fossero rimasti ina-

dempiti i diversi articoli del concordato medesimo ivi enunciati, questa risoluzione per altro fu subordinata alla circostanza, che il detto inadempimento fosse dovuto al contegno meno regolare del sig. Guarnacci, e che egli avesse con la propria condotta procurato quell' inadempimento. 1

Chiara, e positiva è sopra di ciò la lettera del detto articolo 9. di già trascritta dicendosi espressamente che mancando per parte sua il sig. Guarnacci alle convenzioni espresse negli Art. 1. 2. 3. 4. ed 8. sarebbero le Parti ritornate ai loro primitivi diritti.

Ma così esprimendosi i Contraenti facevano conoscere, che la risoluzione doveva dipendere dalla colpa o dall' oscitanza del sig. Guarnacci, giacchè quando la mancanza che dava luogo alla risoluzione doveva essere per parte del sig. Guarnacci, non potevasi alle conseguenze di questa mancanza assoggettare il sig. Guarnacci, ogni volta che non poteva al suo contegno attribuirsi l' inadempimento. 2

Or che l' Art. 1. ed 8. fossero stati violati dal sig. Guarnacci non poteva pretendersi, subitochè la liquidazione delle spese è fra le Parti avvenuta, come lo assicura il Pagherò rilasciato al sig. Dioniggi, e che se manca l' Atto materiale della Renunzia all' appello il contegno per altro del sig. Guarnacci è stato pienamente conforme alla sua convenzione, e così l' Art. primo si giustifica adempito. 3

Non può parlarsi di inosservanza degli Articoli 3. 4. mentre con essi assunse il sig. Guarnacci, e di effettuare il pagamento del reparto dovuto al sig. Bevilacqua, e di rilevare indenne il sig. De Dioniggi ed i suoi rappresentati dalle molestie e liti, che pervenir potessero dal sig. Careggi o dal sig. Bevilacqua.

Ma nessuna prova dal sig. De Dioniggi è stata fatta, che alla soddisfazione del sig. Bevilacqua si recusi il sig. Guarnacci, e molto meno, che non voglia rendere indenni il sig. De Dioniggi, ed i suoi rappresentati dalle molestie del sig. Careggi, e del sig. Bevilacqua, e così non costa che a queste convenzioni sia inadempiente, non potendo a tale oggetto portarsi in campo le liti, che sono suscitate dal sig. Gennari Cessionario del signor Careggi, mentre fu promessa la indennità per queste liti, ma non già, che le medesime non si sarebbero suscitate. 4

Ed era pure inutile l' allegare la Lettera dei 13. Giugno 1825. e l'intimazione, e Protesta dei 20. dello stesso mese ed anno, per dimostrare la turbativa nel possesso del podere di Fibbiano sofferta dal sig. De Dioniggi contro le convenzioni dell' Art. 1. e le molestie del sig. Bevilacqua in violazione pretesa degl' Art. 3. 4. giacchè essendo questi atti posteriori al 30. Maggio 1825. giorno in cui dal sig. De Dioniggi fu introdotto il Giudizio attuale, non può, nella sua qualità di Attore, giovarsi per giustificare la sua domanda dei fatti che sono posteriormente alla medesima avvenuti. 5

Alle convenzioni del solo Articolo secondo può adunque ridursi l' inadempimento, che si vuole dedurre per portare ad effetto la resoluzione

convenuta nell' Articolo nono; ma che la vendita dei due poderi di Fibbiano e della Rocca non siasi effettuata per il fatto, e per la condotta del sig. Guarnacci, è pretensione destituita di ogni principio di prova, che anzi è distrutta da tutti gli Atti del processo, e specialmente dal Carteggio presentato in Giudizio, dal quale resulta ad evidenza, che il sig. Guarnacci tutte le premure si è dato onde si concludesse quella vendita, che si era contemplata nel concordato, e se non è riuscito in questo risultato, non può ad esso darsene alcun debito, ma piuttosto e ciò accaduto per le difficoltà, che presentava la necessità di conciliare la sicurezza dei compratori, con la facilità del ritiro del prezzo, che si desiderava dai Creditori, a vantaggio dei quali doveva convertirsi la vendita istessa.

6 Ma se la resoluzione del concordato non ha potuto dipendere dal disposto dell' Art. 9. non per questo meno giusta è dovuta comparire la pronunzia della Sentenza Ruotale appellata, ove dichiarò, che qualora inutile rimanga la vendita volontaria all' incanto dei detti fondi da provocarsi ed eseguirsi nel termine stabilito, non debbano il sig. De Dioniggi, ed i suoi rappresentanti esser tenuti ad osservare il concordato, e possino ritornare all' esercizio dei loro primitivi diritti, e insussistente è dovuto comparire l' appello da questa dichiarazione interposto tanto dal sig. De Dioniggi pretendendo avvenuta già la risoluzione del concordato per il solo lasso materiale del termine convenuto per la vendita, quanto del sig. Guarnacci, che ha sostenuto che l' inutilità dei mezzi di vendita quando sia scevra della sua colpa non possa dar luogo giammai alla risoluzione del concordato, ed è perciò che la Sentenza predetta ha dovuto essere anche in questa parte confermata.

7

8 Di fatti perciò, che concerne il reclamo dedotto dal sig. Guarnacci sebbene sia vero, che la resoluzione dei Contratti non devesi in dubbio riguardar voluta dai Contraenti, non è meno vero per altro, che non è necessario onde possa un Contratto risolversi, che sia espressamente dichiarata la di lui risoluzione nei casi nei quali deva verificarsi, ma basta che tale sia il tenore delle convenzioni, che importino nel caso negativo a quello contemplato, una resoluzione in certa guisa *conseguenziale* di ciò che nel caso affermativo è stato pattuito per dover riguardare in tale evento i Contraenti esonerati dalle loro obbligazioni, nè tenuti ad osservarle.

9 Fra i molti esempi, che di queste risoluzioni di Contratti, che si verificano indipendentemente da una espressa convenzione, non è fuor di luogo il rammentare quella risoluzione, che avviene quando del diritto ad alcuno compartito è l' esercizio coartato contro un certo tempo, giacchè è pur troppo certo, che spirato il tempo accordato all' esercizio del diritto, anche senza alcuna precedente dichiarazione delle Parti contenuta nell' Atto che diede vita a questo diritto viene il medesimo a cessare, ed è come

10 se non fosse stato concesso, sono analoghi a questo principio il *Text in Leg. statu Liberum §. statum ff. de Legat. 2. Leg. si Creditor 7. ff. de*

distract Pignor, e lo avvertono *Mantic. de Tacit. Lib.* 4. *Tit.* 31. *Num.* 35. *et Rota Florent. in Thesaur Ombros decis.* 43. *num.* 1. *Tom.* 6.

Così del pari la risoluzione di ciò che è stato convenuto, ancorchè siasi consumato, è di diritto stabilita indipendentemente dalla convenzione espressa dalle Parti, ogni volta che ciò che è stato dato è stato dato per conseguire un effetto futuro, se questo effetto manca, la convenzione si risolve, ciascuno dei Contraenti ritorna nello stato primiero *Tex. in Leg.* 52. *ff. de condict. Indeb Donel Commentar in Cod. Tit. de Condict. Indebiti pag.* 651. *et Tit. de Condict ob. Cons. Dator. pag.* 720. *Tom.* 7. *Edit Lucens.* 11

E per tacere di altri esempi giova d'indicare per quella esonerazione dalle assunte obbligazioni, come se le medesime non fossero giammai poste in essere, che succede qualunque volta cessa quella Causa finale, dalla quale altri fu mosso a contrarre una obbligazione, mentre allora senza bisogno di alcuna espressa dichiarazione delle Parti, viene a mancare qualunque effetto della obbligazione medesima, essa più non si attende, e si reputa come non fatta, e tutto accade per la presunta volontà delle Parti, per la natura della cosa, e per la disposizione di ragione, come seguitando il *Tex. in Leg. si pupillus* 89. *ff. de Acquir Haeredit.* avverte per tutti *la Rot. Florent. in Florentina Pecuniaria* 5. *Augusti* 1784. §. *Essendo perciò ec. av. Arrighi Relat. et in Lucana seu Ficeclen. Regressus* 23. *Februari* 1787. §. 18. *Ver. sono proposizioni av. Raffaelli Relat.* 12

Restava adunque a riconoscere, e determinare se il fatto mero dell' inadempimento dell' Art. 2. del Concordato sebbene al sig. Guarnacci non imputabile procurasse quella rescissione del medesimo, che dal sig. De Dioniggi si sosteneva, inquantochè così urgenti, e veementi congetture concorressero che importassero necessariamente la risoluzione del concordato, nella guisa equivalente all'espresso patto resolutivo.

E qui tornando al tenore dell'atto, era fuori della possibile controversia, che la vendita dei due Poderi di Fibbiano e delle Rocca nel termine di 6. mesi decorrendi dal dì della celebrazione del concordato fosse contemplata nella stipulazione del medesimo; giacchè era questo concetto manifestamente spiegato dalle espressioni con le quali era concepito l'Art. 2. e l'Art. 5. di già riportati.

E che questo evento costituisce la ragione, e la Causa positiva, e diretta per la quale si erano indotti i Contraenti a porre in essere il loro concordato, resultava dall'osservare, che questo era l'intento, al quale essi miravano, avendo dichiarato, che la vendita si sarebbe fatta amichevolmente con quelle diligenze, e per mezzo di quelle persone, che le parti avrebbero creduto capaci di conseguirne l'intento „ ivi „ la vendita si farà amichevolmente per mezzo delle diligenze da farsi o da quelle persone, che „ l'uno, e l'altro crederanno capaci di conseguirne l'intento. „

Inoltre per procurare la vendita non si escluse l'esperimento dell'Asta e ciò all'oggetto „ ivi „ Acciocchè l'effetto sia che in un modo o nell' altro „ la vendita resti eseguita dentro i sei mesi fissati nell' Articolo quinto. „

ed in questo Articolo si dispose „ ivi „ La vendita degli effetti denominati „ sarà fatta come all' Art. 2. dentro il corso di sei mesi dal dì del presente „ concordato.

Se dunque il concordato ebbe vita ad oggetto di procurare la vendita dei designati effetti; se furono indicati i mezzi con i quali doveva questo intento conseguirsi. E se tutto fu pattuito all'effetto che dentro sei mesi fosse compita la vendita „ acciocchè l'effetto sia che la suddetta vendita resti „ eseguita dentro i sei mesi fissati all'articolo quinto „ resta evidente che la vendita entro il designato termine determinò esclusivamente una stipulazione del concordato, che questa Vendita entro quel tempo era l'effetto, che doveva conseguirsi in seguito del concordato giacchè, è certo in ragione che l' effetto espressamente contemplato con la disposizione, forma, e costituisce la Causa finale della medesima, siccome spiegando

13 l'efficacia delle parole „ acciocchè l' effetto sia „ corrispondenti alle parole Latine ad effectum ut „ comunemente fermano *Bonf. de Fideicom. disput* 122. *N.* 13. *Venturin Cons.* 14. *N.* 1. *et* 3. *Palm. Nep. Allegat.* 78. *N.* 16. *Sanminiat. Controv.* 130. *Num.* 27. *Rot. Rom. Cor. Falconer Tit. de Rens. Dec.* 12. *N.* 208. *Rot. Florent. in Petrasantem Fidecommissi de Nasinis* 29. *Januari* 1773. §. 12. *Cor. Cattani Relat.*

Ai resultati positivi della Lettera delle convenzioni, che qualificano la consumazione della vendita nel termine dei 5. mesi come Causa finale del concordato, si aggiungono le congetture le più imponenti, che favoriscono questa intelligenza del concordato, e le dichiarazioni delle parti che immediatamente susseguirono alla di lui stipulazione.

Abbiamo veduto che la Vendita dei due Poderi era all'epoca del concordato canonizzata con Sentenza a favore del signor De Dionigi, e con i mezzi dalla procedura indicati si procurava dal sig. Kerfebil uno dei Creditori dal sig. De Dionigi rappresentato.

Or che a questa Vendita renunziar volessero i Creditori, e che a questo primo recesso aggiunger volessero il secondo, e più vistoso, di abbandonare i frutti ad essi sopra i loro Crediti dovuti, tanto, se la vendita concordata si verificava nel semestre, quanto se per delle continuazioni, che fossero a veruno dei Contraenti imputabili, non si fosse nel termine effettuata, è un concetto che nel Contraente non può supporsi, giacchè rimanendo in questi termini escluso per i Creditori ogni emolumento corrispondente ai sacrifizii, che facevano, si rende perciò inverisimile, che con questo concetto fosse da essi accettato il concordato, e quindi non è credibile,

14 che tale fosse la loro intenzione non essendo giammai credibile, ciò che è sommamente inverisimile.

Nella mancanza di ogni correspettività, che si riscontra sempre che il solo fatto della ineseguita vendita nel semestre non avesse dovuto ricondurre le parti nei loro primitivi diritti, come se il concordato non fosse mai esistito può dirsi esclusa al confronto della renunzia all' appello, che fu dal sig. Guarnacci convenuta.

Poichè senza trattenersi a riconoscere quale correspettività vi fosse tra questa renunzia del sig. Guarnacci, e quella che facevano i Creditori cessa l'imponenza di questo riscontro al solo reflesso, che il concordato fu accolto anche da altri Creditori a riguardo dei quali non esisteva il subietto dell'a renunzia del sig. Guarnacci, essendo di questo numero tutti i Creditori rappresentati dal sig. De Dionigi, talchè sempre più manifesto si rende che l'effettuazione della vendita nel termine designato costituì l'elemento della correspettività del concordato, e conseguentemente se questa correspettività era distrutta per la non seguita vendita nel semestre, doveva il concordato medesimo risolversi, giacchè questa correspettività fu la causa finale della obbligazione dei Contraenti e quando essa veniva a cessare, era la disposizione della Legge che operava, senza la dichiarazione dalle parti, la risoluzione del concordato. 15

Il dubitare poi, che i Creditori, che aderirono al concordato, riguardassero il medesimo, come non avvenuto, se la vendita rimaneva ineffettuata nel semestre, sarebbe una follia al confronto di ciò che risulta dal voluminoso carteggio che dopo la stipulazione del medesimo ebbe luogo tra il sig. De Dionigi per una parte, il sig. Guarnacci, ed il sig. Commissario di Volterra, ed il sig. Ciotta dall'altra, mentre fino dal suo principio, e precisamente negli 11. Agosto 1824. il sig. De Dionigi scriveva al sig. Guarnacci, che doveva essere sua cura di dare esecuzione al concordato, e sopra tutto agl'Articoli relativi alla vendita dentro sei mesi, che fu il concetto costantemente ripetuto in seguito, e che fu riconosciuto giusto anche dal sig. Guarnacci, e dai summentovati Cooperatori all'effettuazione del concordato, giacchè nelle loro lettere mai contradissero a quanto si avanzava dal sig. De Dionigi relativamente all'obbligo di effettuare la vendita entro sei mesi, ed anzi tutte presentano, che l'adempimento del concordato rispetto alla Vendita nei sei mesi, era ció che da tutti ardentemente, si voleva come ne accertano la Lettera del sig. Ciotta dei 6. Settembre 1824., quella nello stesso giorno scritta dal sig. Cerboni, come pure quella dello stesso giorno scritta dal sig. Guarnacci colla quale si ricerca al sig. De Dionigi il consenso per esperimentare gli incanti per gli effetti da vendersi, e ciò nella veduta per parte del signor Guarnacci di uniformarsi esattamente all'amichevole concordato firmato dalle parti.

E dopo tuttociò inutilmente si opponeva che avendo i Contraenti espressamente dichiarato all'Art. 9. in quale evento doveva accadere la resoluzione del Contratto, ed il ritorno delle parti ai primitivi diritti, avevano con questa disposizione assicurato, che per qualunque altro evento diverso da quello contemplato non doveva aver luogo la risoluziona del concordato.

Di fatti questo ragionamento rimaneva distrutto dall'avvertire che se nel caso previsto dall'Art. 9. era convenuta la risoluzione del Contratto non per questo la designazione di questo evento era tassativa, e soltanto impe-

diva che in quel caso potesse dubitarsi della risoluzione medesima, ma ciò non toglieva che questa resoluzione non dovesse essere pronunziata anche in tutti gli altri eventi nei quali per natura della convenzione e per disposizione di Legge era la risoluzione del concordato stabilita ed indotta, giacchè il patto specifico che si vedeva convenuto nell' Art. 9. non si opponeva alla disposizione della Legge, e conseguentemente nessuna implicanza nasceva, che la resoluzione del concordato derivante dal contegno del sig. Guarnacci si fosse espressamente dichiarata, che dalle disposizioni della Legge questa resoluzione si fosse fatta dipendere in ogni altro evento vericabile, e nel quale questa risoluzione venisse ad emergere.

Anzi non doveva a questo proposito trascurarsi l'osservazione, che nell' Art. 9. il ritorno delle Parti ai loro antichi diritti, come se il concordato non fosse mai esistito non si volle a favore di tutti Contraenti, essendosi dichiarato, che la risoluzione nell' evento in quell' Articolo contemplato, non doveva giovare al signor Guarnacci all' oggetto di approfittarsi dell' appello interposto da esso dalla Sentenza dei 20. Giugno 1823. dovendosi anche nel caso della detta convenuta risoluzione dal sig. Guarnacci rispettare la renunzia „ Ferma stante peró la renunzia all' appello come „ al suddetto Articolo primo „ talchè non potendo questa permanenza della renunzia all' appello combinarsi con il ritorno del sig. Guarnacci ai suoi primitivi diritti, come se per accomodamento non fosse avvenuto, così è ragionevole il supporre, che la resoluzione intanto fosse espressamente dichiarata nel caso del detto Art. 9. non già per escludere nella resoluzione del concordato l' influenza della risoluzione medesima, il che non sarebbe potuto alludere senza una espressa convenzione, e così maggiormente equivoca si rende per far tacere l' efficacia delle Legge, una dichiarazione, alla quale furono le parti medesime richiamate per modificare gli effetti di quella risoluzione che era dalla Legge sanzionata.

Dimostrato pertanto per il fin qui detto, che a torto il sig. Guarnacci lagnavasi della Sentenza Ruotale ove aveva dichiarato, che l' ineffettuazione della Vendita esclusivamente dalla colpa del sig. Guarnacci per qualunque altra Causa avvenuta, doveva far luogo alla risoluzione del concordato col rimettere le Parti, e così anchè il sig. Guarnacci medesimo, in tutti i loro primitivi diritti, quali li competeveno avanti la stipulazione del concordato, facile fu pure il persuadersi, che malamente si pretendeva dal sig. de Dionigi la dichiarazione della già avvenuta risoluzione del concordato, per questo che decorsi erano al giorno della sua Domanda i sei mesi prefiniti alla Vendita, giacchè non altrimenti poteva la risoluzione dichiararsi se non si determinava, che fosse *legalmente* spirato quel semestre dalla decorrenza del quale, senza l' effettuazione della vendita, la Legge istessa faceva dipendere la risoluzione del concordato.

Or presa in esame questa disputa si è dovuto convenire, che sebbene materialmente dal 27. Luglio 1824. al 30. Maggio 1825. si verificasse un

lasso di sempo maggiore di sei mesi, pure la di lui decorrenza non dava luogo alla immediata resoluzione che dal sig. De Dionigi si pretendeva.

Portavano infatti le convenzioni del Chirografo dei 27. Luglio 1824. che il termine dei sei mesi era diviso in due nuovi termini ciascuno di tre mesi, ed in ciascheduno dei quali dovevano praticarsi distinti e separati mezzi appresi proporzionati a conseguire l'intento della vendita.

Era destinato il primo periodo di tre mesi a procurare la vendita privata, ed il secondo lo era per esperimentare il mezzo della subasta, onde trovare un Compratore resultando ciò ad evidenza da quelle espressioni dell'*Art.* 2. „ ivi „ E si ricorrerà all'esperimento dall'Asta soltanto qua„ lora si troverà questo mezzo come il più efficace, che dopo tre mesi dal „ giorno del presente concordato non si sarà trovato compratore „

Questi due mezzi adunque per ottenere la vendita furono certamente voluti, e fino a che l'uno e l'altro non si fossero praticati, non poteva riguardarsi non effettuata la vendita, giacchè l'ineffettuazione si era fatta dipendere dalla riconosciuta inutilità dei due mentovati esperimenti.

Or siccome era certo, che la vendita volontaria alla subasta non era stata intrapresa, così ne seguiva, che non poteva ravvisarsi non avvenuta quella vendita, che aveva formato causa finale del concordato, e che cessando lo faceva risolvere.

Ne valutar si poteva la replica, che sebbene la vendita fosse l'intento che voleva conseguirsi, pure doveva procurarsi assolutamente nel termine di mesi sei, e perciò decorso questo tempo, senza che la vendita fosse eseguita, dovevano procedere le conseguenze giuridiche di questo contemplato evento, nulla curato che fosse stato sperimentato uno soltanto, piuttostochè ambedue i mezzi prescelti per effettuare la vendita.

Poichè allora si sarebbe potuto proporre questo ragionamento, se il ritardo ad esperimentare la subasta per cui fosse venuto a consumarsi il semestre fosse stato assolutamente arbitrario del sig. Guarnacci, ma quando le diligenze, e le sollecitudini per la vendita privata, ed amichevole dopo la Sentenza, non che del trimestre, ma anche del semestre, erano state impiegate non tanto con la scienza del sig. De Dionigi, ma benanche senza suo reclamo, ed egli stesso vi aveva preso parte bisognava concludere, che erasi di consenso delle Parti prorogato il termine del trimestre assegnato per tentare la vendita privata, fino al momento in cui non svanirono le speranze di concludere privatamente la vendita qualunque fosse il lasso del tempo decorso dalla stipulazione del concordato al momento surriferito, giacchè dovendo ai termini dell'Art. 2. farsi nel semestre la vendita amichevolmente per mezzo delle diligenze, e del sig. Guarnacci, e del sig. De Dionigi, se essi si trovarono concordi a protrarre oltre il semestre le premure per conciliare una vendita privata, non potè questa proroga concordemente consentita, pregiudicare al sig. Guarnacci per l'esperimento della subasta, che era l'altro mezzo a cui si doveva ricorrere per procurare

la vendita, non potendosi con la convenuta proroga del primo termine, immaginare renunziato al diverso esperimento della subasta, a cui si doveva ricorrere per conseguire la vendita.

Che poi la conciliazione della vendita privata degli effetti indicati nel concordato si tentasse dallo stesso sig. De Dionigg posteriormente ancora alla spirazione del semestre determinato per l'effettuazione della vendita rimane senza alcun dubbio dimostrato fra i moltiplici documenti, che esistono in Processo, dalla Memoria o progetto, che egli trasmise al sig. Ducci nel 22. Maggio 1825., che fu sollecito di comunicare al sig. Commissario Cerboni, a di cui mediazione erasi stipulato il concordato, mentre in detta Memoria oltre essersi fatto carico di presentare quei riflessi per i quali si lusingava, che potessero rimanere appianate le difficoltà, che trattenevano la conclusione della vendita privata, terminò con raccomandarsi al sig. Ducci per la pronta trasmissione della medesima e per la sollecita di lei approvazione per parte dei sigg. Sermolli, che erano quelli che attendevano a questa vendita privata, onde così scrivendo il sig. De Dionigg è ben chiaro che fino alla detta epoca intese di protrarre il termine del trimestre assegnato alla vendita privata.

Quindi se il termine fu prorogato, e se questa proroga consumò il termine, non per questo deve rimanere escluso l'esperimento della subasta, che fu appreso dalle Parti come efficace a procurare la vendita, mentre sebbene unico fosse il termine determinato per la medesima, fu per altro dalle Parti diviso in due periodi diversi all'oggetto di esperimentare in ciascuno di essi un mezzo di vendita, e conseguentemente se di consenso è stato il primo periodo prorogato, al cessare di questa proroga devesi ricorrere al diverso esperimento, giacchè la proroga mantiene al termine il suo primitivo carattere, e perciò rimane escluso, che sia decorso *legalmente* il periodo dei tre mesi stabiliti per tentare con la subasta la vendita de' beni, e cessa del pari quella ineffettuazione della vendita che può dar luogo alla resoluzione del Contratto, e che non potrà pretendersi, se non quando siano *legalmente* decorsi tre mesi commensurabili dalla notificazione della Sentenza, nei quali inutilmente siasi esperimentata la subasta per ritrovare un Compratore.

Attesochè mal fondati sono stati riconosciuti i reclami dalle Parti respettivamente avanzati contro la passata Ruotale Sentenza, onde pur troppo era respettiva la soccombenza nell' interposto appello.

Per questi Motivi

Pronunziando sugli appelli interposti dal sig. Guarnacci con Scrittura de' 4. Novembre 1826. e dal sig. De Dionigg con Scrittura del dì 1. Dicembre 1826. dalla Sentenza della Ruota Civile di Firenze del dì 29. Agosto 1826. dire male da detti sigg. Guarnacci, e Dionigg respettivamente appellato, e bene da detta Sentenza giudica-

to, e perciò la conferma in tutte le sue parti, ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, ed attesa la mutua vittoria, compensa le spese anche del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. signori

Francesco Maria Morinbaldini, *Consigliere ff. di Presidente.*
Francesco Gilles Gio. Batt. Brocchi, *Relat.* Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani, *Consiglieri.*

DECISIONE XVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 16. Februarii 1817.

IN CAUSA ROGAI E CUCIATTI

Proc. Mess. Giuseppe Querci — Proc. Mess. Francesco Benvenuti

ARGOMENTO

Le Sentenze dalle Regie Ruote proferite solamente sul merito delle Cause, a cui esse Ruote sono state unicamente richiamate sono giuste, e non infette di alcun vizio di nullità, sebbene non facciano alcun caso degl'incidenti stati promossi, e dipoi trascurati, e non considerati nel corso del Giudizio.

SOMMARIO

1. *Le Ruote adempiano alla Giustizia quando decidono sul merito della Causa, a cui esse sono richiamate.*

2. 3. *Quella delle parti, che promuove gl'incidenti, ha facoltà di rinunziarvi, o di richiamare l'attenzione dei Giudici sopra i medesimi.*

4. *L'inammissibilità di una perizia risulta dalla di lei inutilità.*

5. *Quando un debitore ha oppignarato al suo Creditore il bestiame esistentene' propri Fondi, con alcune convenzioni, che verificandosi, portano allo scioglimento del pegno, può il debitore in tal caso vendere co' Fondi anche il bestiame, e non resta al Creditore, che l'azione al prezzo.*

Con Decreto incidentale proferito dal signor Potestà di Terrannova sotto dì 21. Giugno prossimo passato venne ammessa ed ordinata una perizia giudiciale richiesta, e respettivamente opposta ed eccezionata dai sigg. Ciatti e Rogai.

Comecchè detto Decreto oltre ad essere contrario, era ancora di sommo pregiudizio al nominato signor Antonio Rogai, perciò il medesimo fin del dì 20. Luglio successivo se ne appellò avanti questa Regia Ruota Civile di prima appellazioni non tanto per il capo della nullità, che dell'ingiustizia, e dopo di aver fatti i consecutivi atti necessarii in ogni Giudizio d'appello, in contradittorio del divisato sig. Cuciatti domandò, ed ottenne di fatti dalla detta Regia Ruota la piena accoglienza delle dette di lui istanze, giacchè questa con successiva sua Sentenza del dì 16. Settembre perduto annullò, e revocò in tutte le le sue parti l'indicato Decreto incidentale del sig. Potestà di Terranuova, e condannò l'appellato sig. Cuciatti nelle spese giudiciali d'ambedue le dette istanze.

Anche da questa pronunzia ruotale ha interposto appello il prenominato sig. Francesco Cuciatti avanti il Supremo Consiglio di Giustizia si per il capo della nullità, che dell'ingiustizia, ed ha domandato, e domanda che venga quella annullata, e revocata in tutte le sue parti. e respettivivamente confermata la precedente del predetto sig. Potestà di Terranuova, e condannato il sig. Rogai anco nelle spese stragiudiciali di tutti i Giudizi.

I fondamenti sopra dei quali egli appoggia la rimproverategli nullità, e l'ingiustizia della riferita Sentenza consistono in sostanza in primo luogo nella circostanza che essendo stati proposti in detto Giudizio di appello dal sig. in allora appellante Rogai, due incidenti, la detta Regia Ruota abbia omesso di far menzione dei medesimi, ed in secondo luogo perchè rigettando la preventiva ammessa perizia giudiciale, abbia motivato il di lei giudicato, e siasi dipartità dal determinare erroneamente di non esservi in atti fra dette parti collitiganti alcuna contestazione sulla valità del pegno, di cui si trattava, quando a suo dire costava dal Processo di detta contestazione. Dietro l'esame di tal questione il Supremo Consiglio decise come segue.

Motivi

Attesochè nel concreto del caso se mai alcuna parte avrebbe potuto lagnarsi della condotta tenuta dai decidenti ruotali riguardo alle questioni incidentali di cui si trattava, non sarebbe stato permesso di dedurre queste lagnanze che al sig. Rogai, e non già

al di lui avversario, mentre aveva questi ottenuto il pieno adempimento di giustizia, inquantochè la Ruota Civile di Firenze aveva deciso sul merito della Causa a cui esso l'avva richiamata unicamente.

Attesochè promossi, e dedotti gl'incidenti suddetti per l'interesse unicamente dell'appellante Rogai come resulta dagli atti, era in di lui facoltà di renunziare ai medesimi o di non richiamare sopra d'essi l'attenzione dei decidenti, come di fatto appariva essere stati dal medesimo i suddetti incidenti, e nella discussione, e nella conclusione della Causa trascurati affatto, non essendosi per di lui conto altro discusso che il merito della medesima, e perciò insistito per la decisione di questo colla reiezione delle cose dal Cuciatti addimandate nel Giudizio di prima Istanza.

Attesochè in quanto alla Giustizia dell'appellata Sentenza, l'inammissibilità della perizia risultava dalla di lei inutilità, avuto riguardo al tenore delle convenzioni stipulate tra il signor Giuseppe Quaratesi, ed il prefato sig. Cuciatti, come apparisce dal Chirografo da essi firmato sotto il dì 26. Gennaio 1825. e registrato a Montevarchi il 28. dello stesso mese; Imperocchè lungi dall'essersi verificato il caso della vendita arbitraria del pegno fatta dal debitore senza il consenso cioè del Creditore, e possessore del pegno stesso, nel qual tema procedono le massime di ragione, e le autorità che si allegavano dai difensori del sig. Cuciatti contro il Compratore Rogai, si era invece verificato il caso previsto nell'Art. 10. del Chirografo suddetto, il quale attribuiva alla fatta vendita del controverso bestiame tutto il carattere di legalità, e di conformità alle intenzioni, e convenzioni delle Parti.

Attesochè mentre dall'esame del suddetto articolo si rilevava da una parte quanto si è accennato di sopra, che il sig. Quaratesi cioè avendo venduto i due poderi sopra i quali esisteva il bestiame oppignorato al sig. Cuciatti, aveva dato luogo alla verificazione di quel caso da cui secondo le cose convenute tra le parti dipendeva lo scioglimento del pegno e risultava perciò nel sig. Quaratesi la facoltà di vendere il bestiame sottopostovi, chiaro appariva dall'altra, che in questo evento non altro diritto ne altra azione dovea rimanere al Creditore prefato se non a conseguire dallo stesso sig. Quaratesi il prezzo effettivo che il medesimo avrebbe riportato dalla vendita dello stesso bestiame.

Attesochè in tale stato di cose non costando in verun modo nè della competenza dell'azione pignoratizia a favore del sig. Cuciatti contro il Rogai, nè dell'opportunità di una perizia per con-

1

2

3

4

5

statare il prezzo dell'oggetto oppignorato, imperocchè non era rimasto escluso che constasse del prezzo effettivo della vendita, non poteva ammettersi un mezzo di prova o liquidazione, che per la mancanza dell'uno e dell'altro estremo anche non costasse del prezzo della vendita per la circostanza che questa fosse stata effettuata nel mese di Aprile con relazione al valore e stima del Bestiame fatta nel mese di Gennaio, poichè ciò non indicava altro che la compensazione aleatoria dei possibili successivi decrementi, lo che nè toglie la certezza del prezzo, nè può far luogo a criticare il Contratto, laddove non si dimostri o la frode, o la collusione, o la lesione enorme dell'atto.

Attesochè le accennate massime di equità, e di Giustizia tanto più dovevano tenersi ferme nella circostanza del caso, mentre dagli atti appariva che il Rogai si era più volte protestato di non volere intentare Giudizio contro il sig. Cuciatti, ma di volere le sue azioni rivolgere contro il sig. Quaratesi, come di fatto egli fece con felice successo d'avanti al Magistrato Supremo, che a tal effetto condannò il sig. Quaratesi a favore del Rogai nei termini che risultano dalla di lui Sentenza del 22. Luglio 1826.

Per questi Motivi.

Dice in primo luogo non esser costato ne costare delle Cause di nullità dedotte contro la Sentenza ruotale del dì 16. Settembre 1826., e quindi in secondo luogo dice male appellato per parte del sig. Francesco Cuciatti con le di lui Scritture del 21., e 30. Novembre 1826., e bene e validamente respettivamente giudicato dalla suddetta Sentenza di questa Regia Ruota Civile di prime appellazioni del dì 16. Settembre suddetto, e perciò essersi dovuta, e doversi confermare, conforme la medesima confermò, e conferma in tutte le sue parti, ed il vinto a favore del Vincitore sig. Antonio Rogai appellato condannò, e condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles,
cav. Luigi Matteucci *Relat.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DESISIONE XVII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Praetens. Redditionis Rationum diei 7. Februarij 1827.

IN CAUSA GIANNESSI NE' CASTIGLIONI, E MARIOTTI NN. E GIANNESSI NE' MATTIOLI E ACCIAIOLI

Proc. Mess. Pietro Fancelli — Proc. Mess. Federigo Giuseppe Scrivere

---

ARGOMENTO

La Transazione, e quietanza finale fatta dietro la relazione di un Perito eletto dal Giudice per dependenza dell'amministrazione di un Patrimonio pupillare, toglie all'Amministrato ogni azione, e diritto di domandare il rendimento di conti dopo un lasso di più anni.

SOMMARIO

1. *La Transazione, e final quietanza per dependenza di un'amministrazione pupillare fatta dietro una perizia giudiciale toglie alla parte amministrata, dopo un lasso di dieci anni, il diritto di domandare il Rendimento di Conti.*

2. *La Relazione del Perito nominato dal Giudice ha una fondata presunzione di verità, nè è dato discostarsene, se non ne apparisce manifesto errore.*

3. *La perizia giudiciale fa stato fra le parti quando non è stata impugnata, ma approvata.*

4. *La prova testimoniale dedotta a comodo di Causa non si ammette in limine ferendae Sententiae.*

STORIA DELLA CAUSA

Per interesse di Maria Giannessi fu fatta istanza alla Ruota che previa in quanto possa occorrere la reposizione da due Decreti preparatorii del Tribunale di prima Istanza di Pisa del 22. Marzo 1824. e del 13. Settembre detto anno, venisse revocata in tutte le sue parti la Sentenza definitiva dallo stesso Tribunale proferita ne' 30. Settembre 1825., ed in riparazione dichiararsi tenuti gl'Eredi del fu Bartolommeo Giannessi a render conto dell'Amministrazione tutelare da questo tenuta del Patrimonio dell'appellante Maria Giannessi ne' Mattioli, con la condanna degli appellati nelle spese giudiciali e stragiudiciali del primo, e secondo Giudizio.

Per interesse degli appellati Eredi del fu Bartolommeo Giannessi fu replicato, che male a proposito dalla appellante si domandava la reposizione dai due Decreti in prima Istanza proferiti sotto dì 22. Marzo e 13. Settembre 1821., e che da essa Sentenza con ragione si qualificano per preparatorii, mentre oltre che nessuno di essi riveste le qualità enunciate nell'Art. 157. del Vegliante Regolamento di Procedura Civile, che anzi sono stati sempre riconosciuti, e caratterizzati per incidentali, e come tali ammessi e notificati senza reclamo, il primo dei quali non ebbe altro oggetto che di ammettere alcune posizioni presentate da loro contro l'Acciaioli, e di tenere unito fino a nuova dichiarazione il Giudizio di domandata rilevazione con la causa in merito, ed il secondo poi fu chiesto, ottenuto, e notificato dalla donna Mattioli medesima, ed alle di lei istanze pure fu pienamente, e con grave spesa eseguito mediante una giudiciale perizia con esso ordinata, e contro la quale non solo non ha essa reclamato, ma vi ha anzi pienamente aderito, provocando in sequela della medesima la decisione della Causa nel merito.

Che invano poi dalla appellante si domandava la revoca della Sentenza definitiva de'30. Settembre 1825. poichè i motivi, che la precedono, e le resultanze processali luminosamente dimostrano la giustizia di quella; Che però fece istanza, affinchè piacesse alla Regia Ruota di rigettare in quanto occorreva la contraria domanda di reposizione dai due Decreti interlocutori del dì 22. Marzo, e 13. Settembre 1821, e quindi confermare in tutte le sue parti l'appellata Sentenza del 30. Settembre 1825. con la condanna dell'appellante nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.

La Regia Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè intempestivo e fuor di luogo era oggi il parlare di reposizione dai due Decreti emanati respettivamente sotto dì 22. Marzo, e 13. Settembre 1821. dal Tribunale di prima Istanza di Pisa, e mandati, senza reclamo, ad esecuzione nel corso del primo stadio del Giudizio.

Attesochè rapporto alla Sentenza definitiva del 30. Settembre 1825. favorevole agli eredi del fu Bartolommeo Giannessi, e dalla quale ha appellato la Maria Giannessi ne Mattioli è sembrato a noi doversi confermare in quanto che constando dalla perizia giudiciale del Perito Giovacchino Rossini, che il Patrimonio della Maria Giannessi ha dal 1784. epoca della morte

del di lei padre Giuseppe fino al 1802. epoca in cui la Maria divenne maggiore di età, ossia per tutto il tempo che durò la tutela assunta da Bartolommeo Giannessi unitamente alla Teresa Niccolai vedova Giannessi Madre di detta Maria, fruttato per l' ammontare di scudi 774. 4. 3. 6. eguali a fiorini 3253. 30. e mezzo e così in ragione di scudi 43. eguali a fiorini 180. 60. all' anno appariva evidente che questa tenue rendita dovè servire al mantenimento, a cui supplì Giuseppe Acciaioli Marito in seconde nozze della Madre della Maria, e col quale quale questa convisse fino al 1810. fino a che cioè non si congiunse in matrimonio con Iacopo Ranieri Mattioli; costando inoltre dagli atti che il detto Acciaioli Patrigno fu il solo che detenne, ed amministrò di fatto il patrimonio pupillare.

Attesochè, come dietro a tutto ciò ravvisavasi prudente, ed equo l' atto di transazione, stralcio, e quietanza rapporto all' accennata amministrazione passato fra Giuseppe Acciaioli, Bartolommeo Giannessi, e Ranieri Mattioli Marito della Maria Giannessi, così la perizia Rossini che ebbe luogo alle istanze specialmente della stessa Maria, e che non era contraddetta da alcuna delle parti, mostrava chiaro che il nuovo rendimento di conti che ella si era fatta a domandare in giudizio contro gli eredi Giannessi dieci anni dopo l' atto di transazione, e dopo che era avvenuta la morte del Tutore Bartolommeo Giannessi sarebbe stato per riuscire sicuramente frustraneo affatto come quello che non poteva dare altri risultati che quelli della perizia Giudiciale. Ed ognun sa che la relazione del Perito nominato dal Giudice oltre che ha per se stessa fondatissima presunzione di verità nè è dato il discostarsene, se non ne apparisca manifestissimo errore *Mans. consul.* 86. *Num.* 4. *Andreol. Controv.* 54. *N.* 15. *Rot. Rom. in Forolivien. Immissionis super detractionibus* 7. *Martii* 1769. §. 9. *cor. Herrera.* fa poi sicuramente stato fra le parti quando non fu impugnata ma anzi approvata *Text. in Leg. Septimo Mense ff. de statu homin. et Leg. ad solutionem Cod. de reiudic. Bart. Leg.* 2. *Num.* 10. *Cod. de jur. fisic Paris Consil.* 96. *Num.* 32. *Lib.* 1. *Voet. ad ff Lib.* 4. *tit.* 8. *Num.* 3. *Rot. Rom. Dec.* 350 *Num.* 3. *cor. Celso. Dec.* 780 *N.* 1. *et Dec.* 984. *Num.* 4. *cor. Emerix. junior. et in Firmana. Evictionis super liquidatione* 8. *Martii* 1756. §. 6. *cor. Stadion.* Laonde dovevasi nel concreto del caso far luogo all' applicazione dell' assioma „ Eventus alicuius rei frustra expectatur, cujus effectus nichil operatur „ *Leg. aliquando* §. *fin. ff. ad Vellejan. Leg. si quis ita scripseris ff. de hered instit. Leg. cum. heres.* §. 1. *ff de acq. hered. Surd. Dec.* 184. *num.* 8. *Barbos. axiom. jur. axiom* 84.

1 2 3

Attesochè invano negli ultimi periodi della Causa si è preteso per parte de' difensori della Maria Giannessi produrre un capitolato onde provare che ella lavorando colle proprie mani fu in istato di guadagnarsi la sussistenza, senza consumare i frutti del suo piccolo patrimonio. Imperocchè primieramente queste prove dedotte a comodo di causa troppo serotinamente, e *in limine ferendae Sententiae* non vaglionsi, per la retta e spedita ammistrazione della Giustizia, accogliere come ha più volte deciso questa Regia Ruota ed ultimamente nella *Pisana seu Balneor S. Iuliani. Iurisfidendi del dì 15. Settembre* 1826. in secondo luogo poi noi riflettemmo che essendo la Maria passata a convivere col Patrigno mentre era ancor bambina per molti anni sicuramente o nulla pochissimo potè ella guadagnare coll' opera delle sue mani, e ciò che potè guadagnare in seguito dovè servire a supplire a quanto doveva occorrere pel suo mantenimento al disopra degli annessi scudi 43. eguali a fiorini 180. 60. cosicchè anche per questi riflessi, abbiamo creduto non dovere fare verun conto del capitolato esibito in atti due giorni prima del dì stabilito per l' emanazione della Sentenza.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della Maria Giannessi ne Mattioli dalla Sentenza contro di essa e favorevolmente agli Eredi del fu Bartolommeo Giannessi proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa sotto di 30. Settembre 1825. *in quantochè rigettò la domanda di rendimento di conti contro di essi intentata per parte della detta Maria con Scrittura del dì 8. Marzo 1820. qual Sentenza perciò conferma, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore; fermo sempre a favore dell' appellante il riservo di che in detta Sentenza. E condanna la soccombente Maria Giannessi ne Mattioli anche nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani *Aud. Relat.* Giov. Batista Lorenzini *Aud.*

DECISIONE XVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florent. Praetens. Redditionis Ration. diei 16. Juli 1827.

In Causa Pastacaldi E Patrimonio e Creditori de' Rossi

Mess. Pietro Gabbriello Piccioli Proc. Mess. Cosci

Argomento

L' Amministratore, o agente dei Beni di un Patrimonio inc orporato quando ha reso conto della tenuta amministrazione al Perito eletto per questo oggetto dall' Economo, non può essere obbligato ad un nuovo rendimento di Conti.

Sommario

1. *Quando l' Economo di un Patrimonio ha eletto un perito per l' esame, e saldo dell'amministrazione tenuta dei Beni, e che ciò è seguito, non può l'amministratore essere obbligato ad un nuovo rendim ento di Conti.*

2. 3. *I rendimenti di Conti dell'amministratore sono sempre a carico dell'amministrato.*

Storia della Causa

Nell'anno 1811. i sigg. Manfredi, e Andrea padre, e figlio de Rossi destinarono in Agente dei loro Beni di Tano, e Campartiano il sig. Angiolo Pastacaldi col quale stipularono un Contratto, ove il Pastacaldi medesimo si obbligò di pagare al sig. de Rossi la somma di Scudi 1000. per garanzia della sua Amministrazione, col patto fra gli altri, che dal momento del lo sborso si intendesse detta somma assicurata non tanto sopra i Bestiami dei poderi suddetti, quanto sulle rendite della Fattoria.

Nell' anno 1813. il Pastacaldi devenne al saldo della sua amministrazione per mezzo dei computisti del sig. Rossi, e resultò da questo saldo a favore del Pastacaldi di un credito di Scudi 1134. oltre diverse somme pagate dal Pastacald i ai sigg. Rossi, e resultanti da alcune ricevute nell'occasione di questo saldo, e precisamente sotto di 30. Dicemb. 1813. il sig. Pastacaldi stipulò col sig. Andrea de Rossi, e colla signora Anna Luparelli di lui Consorte ai rogiti del notaro Chelli un nuovo Contratto col quale, oltre diversi altri articoli, e convenzioni i sigg. Coniugi De Rossi si dichiararono debitori del sig. Pastacaldi di Scudi 1134. e lire 3. resultanti dal saldo dei 31. Maggio 1813. e si obbligarono di restituire una tal somma ai Pastac aldi

nell'atto che lo licenziassero, o che al medesimo piacesse di domandargli il congedo, con che il Pastacaldi avesse quattro mesi di tempo per trovare un socio nel Bestiame per pagarsi del suo credito, e si obbligarono di pagare al Pastacaldi suddetto il frutto sulla somma sopra enunciata alla ragione del 4. per 100. e gli ipotecarono la Fattoria di Megognano, e la Fattoria di Tano, e Compartiano.

Nel 23. Giugno 1814. il Pastacaldi dichiarò che si licenziava dalla Fattoria di Tano, da avere effetto detta licenza dopo mesi quattro, e che dentro un tal termine intendeva di ripetere il suo credito, al quale effetto nel quadrimestre avrebbe procurato di trovare un socio del Bestiame per pagarsi del suo credito coerentemente al pubblico Istrumento del 30. Dicembre 1813. spirato il quadrimestre il signor Pastacaldi con Scrittura del 17. Settembre chiese che il Magistrato Supremo dichiarasse che il signor Rossi era obbligato a vendergli il Bestiame che esso avrebbe lasciato a Soccio nei Beni Rossi compensando in ordine al convenuto nel contratto sopracitato de 30. Dicembre 1815. il suo credito con altrettanta rata del valore di detto Bestiame.

Il Curatore al quale era stato sottoposto il sig. Andrea de Rossi eccezionò questa domanda obiettando, che avendo il Pastacaldi dopo il saldo del 1813. proseguito nell'amministrazione, non poteva dirsi creditore di quella somma, che resultava dal saldo del 1813. senza prima render conto della sua amministrazione successiva. Il Pastacaldi dietro una tale eccezione presentò al Tribunale la dimostrazione contenente il suo rendimento di conti, e fece istanza, che fosse eletto un perito, che lo ricevesse. Il Magistrato Supremo sotto dì 20. Aprile 1815. elesse per esaminare il rendimento di conti il sig. Piero Grazzini, il quale dopo avere esaminati i libri del Pastacaldi lo dichiarò creditore di scudi 1100. lire 1. 3. con dichiarazione che in detta somma era compreso il credito delli scudi 1134. lire 2. 10. 8. resultante dal saldo dei 30. Maggio 1813.

Esibita la relazione del Perito Grazzini sotto dì 17. Febbraio 1820. il Pastacaldi domandò d'essere dichiarato creditore del patrimonio de Rossi del credito resultante dalla relazione del sig. Grazzini, ma essendo stato a quell'epoca il sig. Andrea de Rossi sottoposto a un Giudizio di concorso i Procuratori rappresentanti il patrimonio, e la massa dei creditori tornarono ad opporre che il Pastacaldi aveva anco dopo l'ultimo saldo Grazzini continuato nell'amministrazione, che il rendimento di conti doveva esser proseguito all'effetto di conoscere se sussisteva il credito del Pastacaldi, si presentò allora all'economo giudiciale del concorso sig. Giovanni Migliorati per farla proseguire del suo rendimento di conti. Il sig. Migliorati rinviò il Pastacaldi a fare il suo rendimento di conti avanti il sig. Pietro Grazzini, cui commesse di ricevere per lui quest'ultimo rendimento di conti del sig. Pastacaldi. Il Pastacaldi dietro un tal rinvio si presentò al sig. Pietro Grazzini, pose nelle di lui mani tutti i fogli, libri, carte, e ricevute necessarie,

e il sig. Grazzini in sfogo della commissione ricevuta dal signor Giovanni Migliorati fece il saldo finale al Pastacaldi che resultò creditore di altri Scudi 57. 2. 15. 1. a tutto il 30. Aprile 1820. ultimo giorno della sua amministrazione. Il sig. Grazzini fece per altro in piè del saldo la dichiarazione che il sig. Pastacaldi aveva posto in entrata di sua amministrazione il valore dei bestiami venduti sopra i quali aveva una speciale ipoteca, e che qualora fosse stata dichiarata legale la detta Ipoteca, avrebbe dovuto al suo credito aumentarsi la somma di Scudi 625. per l'importare di 4. pagamenti fatti al sig. Manfredi De Rossi. Il sig. Pastacaldi domandò di essere dichiarato Creditore del patrimonio de Rossi di Scudi 1130. 1. 3. Credito resultante dalla dimostrazione Grazzini del dì 29. Luglio 1818. di Scudi 57. 2. 15. 1. resultanti dalla relazione addizionale del saldo del suddetto Perito Grazzini proseguito fino al 30. Aprile 1820. e di scudi 625. lire 5. per li sborsi fatti al sig. Manfredo de Rossi di che nel pubblico istrumento del 1813. e nella relazione Grazzini del 29. Luglio 1808.

Tornarono a opporre a questa domanda del sig. Pastacaldi i rappresentanti i Creditori, e patrimonio de Rossi che non avendo detto sig. Pastacaldi reso legittimamente conto della sua amministrazione giacchè aveva fatto al sig. Piero Grazzini, e che non era stato nominato dal Tribunale, non poteva dichiararsi creditore, e nonostante che il sig. Pastacaldi facesse osservare, che avendo reso conto al sig. Grazzini, a ciò deputato specialmente dall' economo giudiciale sig. Migliorati il suo rendimento di Conti era legittimo, e regolare, il Magistrato Supremo con decreto dei 29. Settembre 1820. invece di decidere sull' istanze del Pastacaldi, lo rinviò a far nuovamente il suo rendimento di conti dell' amministrazione tenuta dal 31. Settembre 1815. fino al termine della sua gestione avanti il sig. Giuseppe Alessandro Berti che nominò per ricevere questo rendimento di Conti.

Appellò avanti la R. Ruota di Firenze il sig. Pastacaldi da questo Decreto, e avendo in seconda Istanza sottoposto il sig. Giovanni Migliorati, a rispondere a una cedola di posizioni con questo mezzo pose in essere la prova, che egli si era presentato avanti il medesimo per rendergli conto, che il sig. Migliorati lo aveva rinviato al sig. Piero Grazzini a quest' oggetto, che al sig. Pietro Grazzini il Pastacaldi aveva consegnati tutti i fogli, e documenti relativi alla sua amministrazione, che ad esso aveva reso conto della medesima, che questi lo aveva ricevuto, e che di poi aveva passati i libri, carte, e documenti, e ricevute consegnateli per tale oggetto dal Pastacaldi all'Economo sig. Giovanni Migliorati. In conseguenza di ciò la R. Ruota con Sentenza del dì 21. Febbrajo 1826. revocando il Decreto sunnominato del Magistrato Supremo assolvè il Pastacaldi dal nuovo rendimento di Conti colla condanna dell' altra parte nelle spese giudiciali a favore del medesimo. Da questa Sentenza interposero appello i rappresentanti il patrimonio, e creditori De Rossi, e ne domandarono la revoca, morì intanto il sig. Angiolo Pastacaldi e i di lui eredi suddetti comparsi avanti

il Supremo Consiglio domandarono la conferma della Sentenza suddetta.
Il Supremo Consiglio esaminata la Causa così decise.

MOTIVI

Attesochè quando in fatto costava essersi dall' economo del patrimonio in concorso de Rossi espressamente incaricato il già sig. Piero Grazzini dell' esame e saldo dell'Amministrazione tenuta dal Fattore Pastacaldi dei beni incorporati per il tempo in cui era quest' amministrazione progredita dopo il precedente rendimento di conti fatto avanti lo stesso perito nominato a tal uopo dal Regio Magistrato, non poteva piu in dritto riguardarsi come nulla, e non avvenuta quella voluminosa operazione che in sfogo della sua commissione aveva il perito medesimo passata all' economo predetto insieme con tutti i libri, e documenti della finita Amministrazione, nè a ripetere nuovamente la stessa operazione avanti altro perito che fosse giudicialmente eletto, ed obbligare così il detto Pastacaldi a riunovare il rendimento di Conti già fatto, giovar poteva il mendicato pretesto che non essendo stato giudicialmente eletto a questa seconda operazione il Grazzini non avessero avuto luogo i respettivi Procuratori al patrimonio, e alla massa dei creditori De Rossi di assistere e fare le loro osservazioni in causa di esso.

Imperocchè quanto era inetta ad annullare un operazione regolarmente ordinata, e ricevuta dall' economo al patrimonio l' eccezzione affacciata, che non vi fosse ancora l' autorità del Giudice, ogni volta che non era istaurato un vero, e proprio giudizio di rendimento di conti, ma non si trattava che di respingere l'azione intentata dal fattore per esigere i pretesi suoi Crediti finchè non avesse reso conto dell' ulteriore amministrazione in cui aveva continuato, altrettanto era certo ed evidente che ferma stante la validità dell' operazione gia eseguita non restava mai agli interessati nel patrimonio in concorso precluso l'adito d'eccezionare o sindacar le respettive partite che avevano formato subietto del rendimento di conti, molto più che a mente dell' istesso perito nella sua relazione si trovavan lasciate al Giudizio legale delle questioni, che egli non aveva che accennate.

1 Attesochè rinviate le parti colla Sentenza appellata al Giudizio di prima istanza niun gravame venivano gli appellanti a risentire dalla dichiarazione della validità del conto reso a spese del patrimonio in concorso, mentre il reiterarlo non avrebbe portato altra conseguenza che un doppio dispendio al patrimonio medesimo, giacchè son sempre a carico dell'ammi-
2 nistrato i rendimenti di Conto dell'Amministratore, onde le spese tutte dell' appello, si dovevano di ragione da essi rifondere alla parte appellata ai termini dell'Art. 610. del Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte dei sigg. Rappresentanti il patrimonio in concorso del sig. Andrea De Rossi, e dei sigg.

Manfredi, e Isidoro De Rossi con la Scrittura del dì 9. Settemb. 1826 *della Sentenza della R. Ruota Civile di prime appellazioni di Firenze del dì* 21. *Febbraio* 1826. *bene con detta Sentenza essere stato giudicato quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare siccome la confermò, e conferma senza pregiudizio però delle ragioni che al patrimonio predetto, e suoi legittimi rappresentanti potessero di ragione competere contro detto Pastacaldi sulle respettive partite, che hanno formato soggetto del rendimento di Conto, e condanna il patrimonio in concorso De Rossi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali da liquidarsi nel suo congruo, e separato Giudizio.*

Così deciso dagl' Illmi signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Francesco Gilles Rel.
Gio. Batista Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Consigg.*

DECISIONE XIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 22. *Junii* 1827.

IN CAUSA CREDITORI FERRIS E MORANDI

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni — Proc. Mess. Jacinto Cerboncelli

---

ARGOMENTO

Quegli, che succede all' antico Proprietario di una Taberna, per l' acquisto universale fatto del Negozio, ed assume l' onere di pagarne i Creditori, non può esimersi da questo peso, quantunque il Venditore nell' atto del Contratto gli comunicasse una nota dei medesimi non esatta, ed erronea.

SOMMARIO

1. *Le parole* cedere, e trasferire, *la dizione* Negozio di Cartaio, *e l' indicazione del luogo ov' è situato sono allusive, e proprie di un' oggetto considerato a guisa di un Tutto, e considerato a guisa d' Immobile.*

2. *Inutili, e non proprie sono nelle Contrattazioni di cose mobili, e spezzate i connotati di* Cessione di Trasferimento, *e la parola* Negozio *coll'indicazione del Titolo, e della qualità sua, e della sua situazione.*

3. *Quando nel Contratto di Compra, e Vendita di un Negozio, si dice* cioè di tutti gli oggetti esistenti nel Negozio ec. i crediti ec. le masserizie ec. *si viene a spiegare gli elementi, dei quali il* Tutto *è composto, cioè il* Negozio.

4. 5. 9. *Quando il Compratore di un Negozio assume l'onere di pagarne i debiti dimostrativamente enunciati senza nuocere all'idea, che l'* universum jus, *era il subietto dell'acquisto, ancorchè questa somma sia erronea, non può nuocere ai Terzi, che non abbiano a riguardare nel Compratore il successore nella Taberna.*

6. *I Biglietti fatti da un Negoziante si considerano pel suo Commercio, quando un'altra Causa non vi sia stata espressa.*

7. *L'imprestito, ed il Mutuo è quel titolo, o causa generica, che implicitamente forma la sostanza del debito, che si concepisce per mezzo della stessa Lettera di Cambio.*

8. *I Documenti firmati dai Negozianti per causa di Traffico non hanno bisogno per verificare la Data della solennità del Regiistro.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Morandi con Sentenza della Ruota Civile di Firenze del 21. Agosto 1826. ottenne che fosse revocata la Sentenza contro di esso proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze del dì 9. Novembre 1825. con la quale fu condannato a pagare agli appellanti i crediti che hanno contro il sig. Epifanio Ferrini dal quale il detto sig. Morandi aveva ottenuta la cessione del Negozio, e Taberna di Cartolaro.

Da questa Sentenza della Ruota Civile di Firenze gli appellanti hanno domandato la revoca, ed hanno sostenuto, che dall'istesso Chirografo del 16. Maggio 1825. resultava che il Morandi aveva comprato tutta la Taberna, ed il Negozio Ferrini, e in conseguenza il gius universo della Taberna medesima.

Che a qualificare l' Atto suddetto per Compra, e Vendita del Gius universo non faceva ostacolo la circostanza della stima fatta di tutti e singoli gli oggetti ritrovati nella Taberna, giacchè questa stima si considera come fatta al solo oggetto di conoscere lo stato delle Merci che si trovavano nel Negozio.

Che in conseguenza di ciò il Morandi doveva considerarsi come successore universale nella Taberna, e tenuto al pagamento di tutto il passivo che aggravava la Taberna medesima.

Che i Crediti degli Appellanti dovevano considerarsi debiti della Taberna in forza dell' Art. 10. del Regolamento per il Tribunale di Commercio, così concepito „ ivi „ I Biglietti sottoscritti da un Negoziante, e „ Banchiere, nei quali non sarà espressa una Causa estranea alla respettiva „ mercatura si considereranno fatti per causa del di lui Commercio. „

Che invano si allegava dal Morandi il sospetto dell'antidata, di cui pretendeva infetti i titoli delli Appellanti, si perchè i Negozianti non sono obbligati a registrare i Biglietti che si firmano da un altro negoziante, si perchè è elementare, che nemmeno nelle materie puramente Civili il successore universale non può allegare l'eccezione del sospetto dell'antidata, a dar la quale sono ammessi soltanto i terzi, e sì perchè finalmente il Morandi nelle risposte alle Posizioni ha confessato, che i Crediti degli appellanti preesistevano all'accollo.

E finalmente che il Morandi comprò il detto Negozio Ferrini con mala fede, tanto perchè la decozione del Ferrini era notoria, quanto perchè il Morandi stesso sapeva che il Ferrini era aggravato da una mole di debiti, e non ostante affettò la negligenza di non cerziorarsi della quantità di tali debiti, e comprò privatamente senza stima, e senza autorità di giustizia tutto il detto Negozio, sì perchè finalmente resulta dal Chirografo del 21. Maggio 1825. fatto dal Ferrini a favore del Sacerdote sig. Gaetano Giannini, e firmato ancora dall'istesso Morandi, che non ostante la cessione del Negozio, al Ferrini dovevano restare gli utili, ed i proventi del Negozio Ferrini e i Libri del Negozio Ferrini stati depositati dal Morandi nella Cancelleria del Supremo Consiglio che appariscono fatti tutti d'un tratto e non meritano alcuna fiducia.

Il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè tanto gli argumenti risultanti dall'Atto di Vendita con privata Scrittura celebrato tra il Morandi Compratore, ed il signor Epifanio Ferrini sotto dì 16. Maggio 1825. con retroazione al dì 9. del mese stesso, quanto gli altri dalle circostanze del fatto emergenti portano a far riconoscere che nel Compratore passata era la Taberna di Cartaio esercitata in prima dal Ferrini nel ben noto Locale già per antecedenti contrattazioni caduto in potere del sig. Morandi come risulta dagli Atti.

La dispositiva dell'Atto presenta in fatti queste significantissime espressioni „ ivi „ Il detto sig. Ferrini ec. ha dichiarato di cedere, e vende„ re, e con titolo di vendita trasferire retroattivamente al detto dì 9. Mag„ gio nel detto sig. Giovacchino Morandi che di sua certa scienza ec. ha „ dichiarato di comprare, e con titolo di compra ricevere il di lui Nego„ zio di Cartaio posto in questa Città di Firenze sulla piazza del Grandu„ ca, e precisamente nella bottega da esso acquistata col precitato Contrat„ to rogato ec. „ Le parole cedere, e trasferire, la litterale dizione *Negozio di Cartaio*, e l'accuratissima e precisa indicazione del luogo dov'era situato, e in cui lo stesso negozio si esercitava sono chiaramente allusive, e proprie di un oggetto considerato a guisa di un tutto, e considerato a guisa d'immobile, poichè ove si fosse trattato di cose mobili, e spezzate, tutti i suddetti connotati di cessioni e di trasferimento, la parola negozio coll'indicazione del titolo e della qualità sua, e la ubicazione del medesimo sarebbero state tutte inutili, e parte non proprie ed inconciliabili colla

specie delle cose, come dal Morandi pretendevasi, che sarebbero in contrattazione cadute.

E non poco alla suddetta intelligenza contribuiscono le frasi che nella parte finale si leggono „ ivi „ dichiarando (cioè il Ferrini) in forza „ della medesima (cioè vendita e cessione) di non avere fino dal detto dì „ 9. Maggio stante altrimenti diritto alcuno sopra il detto suo *Negozio di* „ *Cartaio* esercitato sino al presente „

Nè poteva fare ostacolo, che nella prima surriferita parte dell'Atto, dopo le parole che osservate abbiamo si prosegua col dire „ cioè tutti gli „ oggetti esistenti nel Negozio medesimo dettagliatamente descritti nell'in- „ ventario da Essi (cioè Morandi, e Ferrini) firmato, ed i Crediti del „ Negozio stesso in Lire 903. 14. 8. descritti nella Nota di Debitori e Cre- „ ditori del Negozio medesimo l'una e l'altra munita della loro firma re- „ gistrata ec. le tutte e masserizie, e mobili inservienti al traffico medesimo „ descritte ec. „

Chi non vede che quel *cioè*, come pure questa enumerazione delle parti non sta che a spiegare gli elementi dei quali era composto il tutto, cioè il Negozio di che si trattava? E chi potrebbe dubitar di ciò subitochè oggetti mobili, debiti, crediti, e Masserizie, e utensili si riferiscono costantemente al Negozio e vi si riferiscono con termini espliciti al subietto in Compra, e Vendita, e Cessione caduto principalmente? Nulla certo avrebbe interessato nè l'una relazione nè l'altra se il Negozio non fosse stato il tutto di cui si parlava, ed intorno a cui si stipulava, e di cui era naturale che venissero in seguito ad enumerarsi le parti.

Nè potrebbe dirsi che le suddette parti non venissero a formare il tutto, poichè i debiti emessi a carico del Compratore furono indicati nella somma di lire 8568. 12. quando appunto sono risultati in maggior somma; poichè sarebbe una petizione di principio l'addurre, per escludere la vendita del Negozio in totalità, quella circostanza che forma appunto il soggetto della disputa, la quale consiste nel vedere qual fosse la intenzione delle parti, e più specialmente del Morandi nel farsi acquirente del Negozio stesso, se cioè il Negozio per *modum juris universi*, o le cose particolari e spezzate di cui sopra di acquistare intendesse stando per la prima intelligenza, e ad escludere la seconda i suddetti argumenti, e quelli viemaggiormente di cui andiamo a dire, che dal fatto di ambedue le parti, e più direttamente da quello del Morandi risultano.

Ed in vero, che la somma dei debiti fosse enunciata dimostrativamente senza nuocere all'idea che l'*universum jus* fosse stato il subietto dell'acquisto del Morandi, risultava sempre più all'evidenza nel vedersi, che questi insieme col Ferrini sottoscriveva il foglio annesso all'Atto di Compra, e Vendita, il quale portava per titolo *stato dei Debitori e Creditori del Negozio di Cartajo ec.* e quindi a piè di esso dichiarava come appresso „ ivi „ Che i debiti del Negozio stesso ascendono, ed ascender „ devano alla sopraddetta somma di Lire 8558. 12.„ per il che fosse pur

questa erronea fosse pur fraudolenta a carico del Morandi non potrà mai nuocere ai terzi perchè nel Morandi, non abbiamo a riguardare colpa, che intese, e che di fatto succedette nella Taberna, e non già l'acquirente in dettaglio di cose singolari, e diverse *Arg. Lex. 5. §. 13. de Tributoria actione.*

Nè poteva più a lungo dubitarsi che tale non fosse, come si è detto, l'intenzione e la volontà delle Parti, e segnatamente del Morandi stesso di fronte ai Terzi, di fronte al Commercio, e di fronte al pubblico allorchè si osservava che egli stesso pubblicò il suo Contratto nelle Gazzette, e lo insinuò appresso il Tribunale di Commercio della Città di Firenze. Quando mai occorse, o può immaginarsi di soggettare a queste solennità un Contratto di un acquisto di singolari cose, come sarebbe carta, inchiostro, mobili, ed altro, e la Cessione o l'accollo di uno o di più debiti particolari, e determinati?

Ma pure ciò non era il tutto; erano ancora da notarsi, e da notarsi al sommo l'espressioni, colle quali si vedeva concepito l'Articolo fatto inserire dal sig. Morandi nella Gazzetta „ ivi „ Si rende noto che in ordine „ alla Scritta del dì 9. Maggiostante 1825. registrata ec. ed esibita nella „ Cancelleria del Regio Tribunale di Commercio è divenuto proprietario „ con titolo di Compra nella sua *totalità del Negozio, e traffico di Cartaio* del sig. Epifanio Ferrini posto nella piazza del Gran-Duca Gio- „ vacchino Morandi, che esclusivamente di chiunque altro assume la di- „ rezione del suddetto Negozio, e la firma in suo proprio nome „. E da notarsi pure non meno era la circostanza indubitata in fatto cioè che il Morandi mentre non aveva tralasciato di esibire la scritta del suo acquisto nella Cancelleria del Tribunale di Commercio, Egli omesso però aveva di esibirvi la nota dei Creditori di cui sopra, onde se ne deduceva il dilemma seguente contro di lui. O l'omissione aveva avuto luogo nel concetto di esso Morandi di esser succeduto in tutto il passivo del Negozio, e in tal caso è evidente che in quella nota non aveva egli potuto riguardare, e non aveva riguardato che una semplice dimostrazione dei debiti del Negozio, sulla fede del Ferrini accolta, e che perciò non poteva produrre alcun effetto in danno dei terzi, cioè degli altri Creditori del Negozio che con esso passavano dal Ferrini nel Morandi per natural sequela del passaggio della Taberna dall' uno nell' altro quantunque stati non fossero in quella nota inscritti. O la suddetta omissione aveva avuto luogo nel concetto di non essersi Egli stesso, sig. Morandi accollato nè il Negozio, nè tutto il passivo del Negozio, e perciò tassativamente i Debitori segnati nella nota già detta, ed in questo caso la non fattasi esibizione al pubblico, e segnatamente alla Cancelleria del Tribunale di Commercio avrebbe reso il Morandi, se non sospetto di mala fede, responsabile almeno dei danni cagionati ai terzi Creditori che in virtù dell' Avviso posto in Gazzetta, della solennità della insinuazione, e anche del tenore della scritta di cessione avevano con tutta ragione potuto credere di esser passati a carico del sig. Morandi, e così erano stati posti da lui nella ragionevolissima credenza, che loro non fa-

cesse d' uopo di chiedere la dichiarazione del fallimento del Ferrini, col qual mezzo tutta la Taberna sarebbe rimasta in loro potere pel pagamento dei loro respettivi Crediti ai termini di ragione.

Attesochè non potendo per tutte le ragioni suddette ragionevolmente dubitarsi della responsabilità in genere del sig. Morandi verso i Creditori di cui negli Atti, la questione si riduceva a vedere 1. Se fossero eglino Creditori veramente del Negozio 2. Se i loro titoli o date dei titoli potessero incontrar eccezioni nel concreto del caso; 3. Qual dovesse essere il modo di sodisfargli.

Non potevano in fatti prendersi in considerazione, giusta i principii del vegliante sistema ipotecario, che i Creditori della Taberna, ogni qualvolta si trattava che le obbligazioni del sig. Morandi nascevano dall' acquisto della medesima; Or pertanto, che tali fossero i ricorrenti risultava dall' osservare, che i loro titoli erano in forma di Biglietti Mercantili, portavano l' Obbligazione del debitore per contanti, e non esprimevano una Causa diversa dalla Negoziazione del Ferrini, per la qual cosa dal cumulativo concorso di così fatti requisiti nasceva la presunzione di ragion comune, che eglino *magis rei quam persone credidissent* di cui *Voet ad Tit. de Tributoria actione num.* 8, e trovava quindi la sua congrua, e completa applicazione l' Art. 10. del Regolamento pei Tribunali di Commercio e l' Art. 638. del Codice di Commercio „ ivi „ i biglietti sotto„ scritti da un commerciante si considereranno fatti pel suo Commercio „ quando un'altra Causa non vi sia stata espressa „ Ne parve che l'influsso di queste disposizioni dovesse negarsi al Credito del sig. Gentili, che appariva concepito a titolo d' imprestito, poichè questo non presenta già la specialita di una Causa dalla Negoziazione diversa, ed in vece tutto l' opposto, oltre di chè il prestito, e il mutuo è appunto quel titolo, o sia quella Causa generica che implicitamente forma la sostanza del debito che si concepisce per mezzo delle stessa Lettere di Cambio, come osservano i Dottori dietro il Testo nella *Leg. 6. ff. De Eo quod certo luogo ec.* „ ivi „ „ Aut mutua pecunia data fuerit ut certo loco reddatur „

E dall' altra parte non vi fu luogo ad esaminare se il Credito Gentili dovesse dagli altri separarsi, attesochè niuna particolare eccezione fu contro di lui dal Morandi allegata, per cui potesse del favore della espressa disposizione della Legge sopraccitata o di quello delle regole di ragion comune privarsi.

Stabilito in questa guisa la natura dei Crediti reclamati come referibili al Negozio di Cartaio, di cui si tratta, non poteva far difficoltà che i relativi documenti non avevano una data certa risultante o dalla di loro registrazione anteriore all' acquisto del Morandi o per uno dei mezzi, che accertano le date degl' Atti di una maniera che alla registrazione di essi equivalga a senso delle Leggi; conciosiachè questo rigore cessa ove si tratta di scritti firmati dai Negozianti, e firmati per causa dei loro traffici, bastando a tal effetto che la data che si legge annunziata dall' Atto sia re-

sa verosimile dalle circostanze la di cui ponderazione al prudente arbitrio ed alla coscienza di chi giudica è confidata mai sempre *Dec. della Corte di Cassazione di Francia de 4. Febbraio 1819. presso Sirey Tom. 19. part. 1. pag. 384.*

Ciò posto mentre per quattro dei reclamati Creditori, cioè per certi, Del Bene, Robinson, e Fedi, ogni ragionevol dubbio cessato era in virtù delle risposte dallo stesso Morandi date alle posizioni di cui negli Atti risultava la certezza della data che si legge sulla fronte dei loro documenti il dubbio, e dubbio grave si sentiva riguardo agli altri sei Creditori, ai quali non aveva egualmente il suddetto esperimento giovato.

Ma riflettendo che le maggiori, e piu costanti impugnative del Morandi non erano state mai dirette ad attaccare le loro date, riflettendo che non avevano essi tardato punto a promuovere le loro conquestioni da che avevano avuto notizia dello stato delle cose che si erano passate tra il Ferrini, e il Morandi, riflettendo che non poteva farsi loro carico di non giustificar l'occorrente coi loro Libri attesochè le loro professioni non gli mettevano nel caso di aver Libri, e riflettendo in fine, che se loro diveniva inutile il ricorso ai Libri del comun debitore, ciò non era loro imputabile, nè poteva far sospettare delle date in disputa, poichè i Libri dal Morandi stesso esibiti, ed a lui dal Ferrini ceduti non erano nè completi, nè regolari, parve al Supremo Consiglio di travedere nel riunito, e cumulativo complesso di tutte queste circostanze un sufficiente concorso di argumenti per escludere il sospetto di antidata riguardo anche ai sei Creditori suddetti.

Riguardo al modo, col quale dovevano i Creditori reclamanti esser soddisfatti, attesochè l'obbligazione del sig. Morandi si era fatta discendere, come si è visto, dal di lui acquisto della Taberna, e dall'intenzione, e volontà, sia per tanti modi esternata, come abbiamo osservato, di farsi successore della totalità della Taberna, come pure dai generici avvisi posti ora nella Gazzetta, ed ora nella Cancelleria del Tribunale di Commercio, dubbio non vi poteva essere che egli non fosse responsabile per l'intero verso dei medesimi. E sebbene il sig. Morandi avesse forse potuto evitare l'onere del total pagamento coi danari proprii cedendo ai Creditori reclamanti il Negozio, o quindi concorrendo anch'esso per contributo coll'azioni dei Creditori da lui dimessi, ciò non ostante non vi era luogo ad ammetterlo a questo rimedio, da poichè non vi era egli ricorso, nè aveva offerto di lasciare il Negozio alla disposizione dei Creditori; poichè ciò sarebbe stato lo stesso che cambiar l'aspetto della questione, sopra di cui era caduta la contestazione della Lite, vale a dire che sarebbe stato lo stesso che pronunziare un Giudizio extra petita, et extra judicata nelle precedenti Istanze.

Per questi Motivi

Dice bene appellato per parte dei sig. Zanobi Del Bene, ed altri Creditori del sig. Epifanio Ferrini, e mal giudicato dalla Sentenza

proferita dalla Ruota Civile di Firenze sotto di 5. Agosto 1826. a favore del sig. Giovacchino Morandi quella dice doversi revocare siccome revoca in tutte le sue parti, e viceversa dice doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti la Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze li 9. Novembre 1825. quale ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore. E condanna il detto sig. Giovacchino Morandi a favore dei suddetti sigg. Creditori Ferrini nelle spese giudiciali di seconda, e terza Istanza.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini
Francesco Gilles, Cav. Luigi Matteucci *Relatore*, e
Luigi Matani, *Consiglieri*.

DECISIONE XX.

REGIA RUOTA DI PISA

Longon n. Compensation's dici 31. Martii 1827

In Causa Resuffat x Muraour

Proc. Mess. Gio. Gastone Ciatti — Proc. Mess. Andrea Vannucchi

---

Argomento

Fra i Negozianti la Compensazione del debito col Credito viene operata dalla Legge ancorchè il Credito di uno di essi consista in prestazione di cose, quando lo stesso Credito debba pagarsi in contanti, sebbene non ne sia per via di conteggio determinata la somma.

Sommario

1. 2. 5. *Quando si verifica un Credito, e un debito respettivo egualmente certo, ed egualmente maturo, ne avviene per disposizione di ragione la compensazione.*

3. 4. *E' opinione di alcuni, che la compensazione abbia luogo sempre che sia opposta, altri sostengono il contrario.*

6. *Fra' i Dottori è gran questione intorno all' ammissione della compensazione.*

7. *La ammissione della compensazione piuttosto che dalle Teorie dipende dalle circostanze di ciaschedun caso.*

8. 15. *Fra Negozianti la compensazione si ammette più latamente ancora di quel che per diritto comune, come accaduta ipso jure senza bisogno di domandarne la dichiarazione.*

9. *La compensazione s'intende operata ipso jure quando si tratta di far cessare il corso delle usure.*

10. *La compensazione è cosa piena d'equità.*

11. 12. *Interessa il ben pubblico, e privato, che le liti, specialmente fra Negozianti, si diminuiscano, il che serve la compensazione.*

13. 14. 16. *La compensazione, quando concorrono alcune circostanze è massima invalsa nel Foro, che viene operata dalla Legge, senza anche la scienza di quegli a cui gioverebbe opporla.*

17. *Il Codice di Commercio Francese dichiara prescritti nel corso di cinque anni i recapiti mercantili.*

18. 33. 34. *Il debito, e credito per dependenza di recapiti mercanli resta compensato per opera della Legge, anco in riguardo della compensazione, alla quale tali recapiti vanno soggetti.*

19. *Le cose poco verisimili sono talvolta vere.*

20. *L' operare degli Uomini spesso dipende da circostanze di rapporti di persone, e di cose per cui si pongono in essere degli Atti, che fuori di tali circostanze non averebbero avuto luogo.*

21. *La concorrenza degli Inverosimili opposti in un senso, e nell'altro fa sì, che Essi si conquassino per così dire, nè debbano più aversi in verun conto.*

22. *La mancanza del protesto di una Cambiale per tenere obbligati i Giranti intermedj, fa presumere che il possessore ciò omettesse in veduta di averne il pagamento direttamente dal Trattario.*

23. *Al Reo convenuto è dato anche in Giudizio di convolare da una eccezione, ad un'altra.*

24. *Colui che stragiudicialmente prima dell'intentata lite ha affacciata una eccezione, nè può opporre avanti al Giudice un' altra egualmente perentoria.*

25. *Il debito non si ha per rimesso quando non è opposta subito la compensazione.*

26. *Quegli che anco dopo di aver riconosciuto il debito proprio d'altronde compensabile, sino ad averlo pagato può a causa della già avvenuta compensazione ripetere il danaro sborsato.*

27. *La compensazione può opporsi dopo nata la Sentenza di condanna al pagamento del debito soggetto ad esser compensato.*

28. *La Compensazione non può darsi fra debito, e credito consistente in quantità l'uno, ed in prestazione di cose l'altro.*

29. 30. *La compensazione del debito proveniente da prestazione di cose è dovuta col credito di quantità, quando lo stesso debito deve*

pagarsi in contanti sebbene non sia determinato la somma per via di conteggio di questo prezzo.

31. *Quelle* schede *dette* boni *dei quali fanno uso i Fornitori sono destinati ad attestare del credito pecuniario o del prezzo dei generi somministrati da altri in servizio della Fornitura.*

32. *I* Boni *si ammettano anco dai Banchieri, e si dicono Cambiali improprie.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Enrico Muraour fece instanza avanti il Tribunale di Longone con le sue rettificate domande, onde fosse in di lui favore condannato il sig. Giuseppe Maria Rebuffat al pagamento della somma di Lire 844. sol. di 13. e den. 4. pari a fiorini 506. e centesimi 80. importare di numero 2729. razioni di Pane che il medesimo sig. Rebuffat come Fornitore militare delle truppe dell'Isola dell'Elba dichiarò con il Buono del 10. Gennajo 1815. di aver ricevuto dal detto sig. Muraour.

Oppose a questa domanda il sig. Rebuffat; oltre altre eccezioni disse che il Buono prodotto era rimasto colpito dalla prescrizione quinquennale stabilita dall' Articolo 189. del Codice di Commercio e che quando pure a favore del sig. Muraour si fosse verificato un qualche Credito, questo era rimasto compensato da un Credito che in maggior somma egli teneva contro lo stesso sig. Muraour al quale effetto dichiarò di riservarsi la opposizione di qualunque competente eccezione.

Replicò il sig. Muraour che la prescrizione non poteva avere colpito il Buono prodotto, giacchè l'Art. 189. parlava unicamente delle Cambiali e dei Biglietti all'ordine, e che in ogni evento non avrebbe mai incominciato tale prescrizione a decorrere, mentre nel Buono non si trovava stabilita la scadenza al pagamento; E producendo una Lettera ad esso scritta dal sig. Rebufat con la data del 20. Ottobre 1826., disse, che avendo con la medesima lo Scrivente confessato implicitamente il debito dependente dal Buono, veniva a sparire ogni eccezione, sebbene il signor Rebuffat avesse con la detta Lettera soggiunto di avere pagato il debito mediante la consegna di altrettanta quantità di farina, poichè era a di lui carico la prova di questa aggiunta qualità.

Il sig. Rebuffat oppose la compensazione del debito proveniente dal Buono con il di *lui* maggiore Credito contro il sig. Muraour derivante dalla Cambiale del 22. Ottobre 1814. spiccata dal sig. Spirito Cardini a favore del sig. Pietro Domenico Valsovano sopra il sig. Muraour, da questi accettata per il pagamento per il 15. Dicembre 1814., e quindi per il 1. Gennaio 1815. girata dal sig. Valsovano sotto dì 28. Ottobre 1814. al sig. Pasquale Pezzella, e da questo sotto dì 28. Dicembre 1814. al signore Rebuffat.

Di fronte a queste eccezioni il Tribunale di Longone, considerando che la eccezione delle compensazione non si era potuta opporre dal sig. Rebuffat all'appoggio della Cambiale del 22. Ottobre 1814., sia perchè la

Cambiale medesima credevasi rimasta colpita dalla prescrizione quinquennale prescritta dall' articolo 189. del Codice di Comercio, sia perchè avendo il sig. Rebuffat con la rammentata sua lettera del 20. Ottobre 1826. dedotto come mezzo di compensazione del debito da esso ivi confessato, la consegna di altrettanta quantità di Farina che non aveva provato, non gli era permesso quindi d'invocare l' altro mezzo di compensazione all'appoggio della Cambiale, onde restava sempre debitore dell' importare del Buono contro del quale non era mai decorsa alcuna prescrizione: con la sua Sentenza del dì 3. Dicembre 1826. rigettò la eccezione di compensazione opposta dal sig. Rebuffat e lo condannò in favore del sig. Muraour al pagamento dell'importare del Buono del 10. Gennajo 1815.

In seguito dell'appello dal sig. Rebuffat interposto avanti la Ruota dalla detta Sentenza, il medesimo fece istanza per la revoca della Sentenza medesima, rilevando che la eccezione di compensazione non poteva rigettarsi, mentre, avendo avuto luogo ipso jure questa compensazione fino dal momento in cui si verificò nel signori Rebuffat, e Muraour il concorso del debito, e credito respettivo, la Cambiale estinta in tal modo per la concorrente somma non poteva quindi essere altrimenti passibile di prescrizione, e non era vietato al sig. Rebuffat in qualunque aspetto si fosse voluta apprendere la di lui lettera scritta al sig. Muraour di opporre la compensazione all'appoggio dell'altro titolo dependente dalla Cambiale.

L' appellato sig. Muraour replicò, che contro il Buono da esso prodotto non poteva opporsi la prescrizione, giacchè l'Art. 189. non contempla, ed investe se non che le sole Cambiali, e giacchè non avendo scadenza il Buono, la prescrizione sarebbe sempre inattendibile. E che la prescrizione aveva colpito la Cambiale obiettata in linea di compensazione, onde non poteva parlarsi di compensazione, mentre la prescrizione esclude l'azione. E quindi insiste per la conferma della Sentenza appellata. La Regia Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè costava in fatto che nell' epoca della dimora dell' ex Imperatore Napoleone Bonaparte nell'Isola dell' Elba, mentre il sig. Giuseppe Maria Rebuffat imprendendo la fornitura delle Truppe stanziate in Porto-Ferrajo rilasciò sotto dì 10. Gennajo 1815. al sig. Enrico Muraour anteriore Fornitore delle Truppe stesse il Buono portante la confessione di aver ricevuto dal medesimo sig. Muraour N. 2"29. razioni di Pane, già era il medesimo sig. Rebuffat possessore di una Cambiale di Lire 1568. che tratta il 22. Ottobre 1814. dal sig. Spirito Cardini di Livorno a favore del sig. Petro Domenico Valsovano sopra detto sig. Muraour, e da questi accettata in prima pel dì 15. Dicembre 1814. e poi pel dì 1. Gennaio 1815. era stata da Valsovano girata al sig. Pasquale Pezzella, e da costui ad esso sig. Rebuffat.

Attesochè pertanto al momento, in cui furono dal sig. Muraour compensate le ragioni, in prova di che gli fu fatto da Rebuffat l'accennato *Buo-*

no esisteva, senza dubbio, fra loro due, un Credito ed un Debito respettiv o ugualmente certo ed ugualmente maturo. In conseguenza nel momento stesso avvenne, è fu operata per disposizione di diritto la compensazione dell' un Credito coll' altro *Leg. si constat.* 4. *Cod.* De compensation „ivi„ *si constat pecuniam invicem deberi ipso jure pro soluto compensationem haberi oportet ex eo tempore ex quo ab uttraque parte debetur ; utique quod concurrentes qualitates* §. 30. *Instit. de action. Voet ad ff. tit. de compensation. N.* 2. o sia il debito di Muraour venne diminuito per l'entrante quantità del valore delle razioni rappresentato dal Buono *Leg. si debitor ff. qui potior in pig. hab Leg. vel permutari ff. de Liberat Caus.*

1

È con queste regole coincide pure la disposizione del Codice Civile de'Francesi Art. 1290. vigente il quale ebbe luogo la contemporanea esistenza de due debiti „ ivi „ *la compensazione si fa ipso jure per la sola operazione della Legge, ed anche senza saputa del Debitore : nel momento stesso in cui i due debiti esistono contemporaneamente questi reciprocamente si estinguono fino alla concorrenza della loro respettiva quantità.*

2

E' molto controverso nel Foro, se, affinchè la compensazione abbia luogo, sia necessario il fatto dell'uomo, sia necessario cioè che essa venga opposta, giacchè molti tengono che sia d'upo opporla acciocchè ella operi *Bart. in Leg. verum ff. de compens. N.* 1. *Bald in verb male peto et in leg. si quid verb. eligere ff. de compens. Surd. consil* 246. *N.* 27. *et in Dec.* 17. *N.* 4. molti all'incontro sono d'opinione che ella operi per ministero della Legge in modo che non sia punto necessario l' allegarla. Così dopo l' Antico Glossator Martino riportato nella *Gloss. in Leg. si constat. et in Reg. Ult. Cod. de compens. Imdar de compens. Art.* 6. *N.* 47. *et* 51. *Trentacinq. var Lib.* 3. *tit. de compens. resol.* 1. *N.* 24. *Molin de contract. disput.* 560. *N.* 3. *Scacc. de camb.* §. 2. *gloss.* 5. *N.* 424. *Afflit. Dec.* 121. *N.* 1. *Rot. Sanuent. Dec.* 4. *N.* 22. Vero è peraltro che le due opinioni non sono essenzialmente fra loro contrarie, ma combinano in sostanza nella cosa stessa, in quanto che come osserva egregiamente *Voet. in ff. tit. de Compensation* §. 2. bisogna bene che la compensazione sia opposta in giudizio affinchè il Giudice possa conoscere essendo questa un'indagine di fatto *Instit. penult. de action. Card. de Luca de Credit. Disc.* 46. *Num.* 7. Ma nell'intelligenza ancora de' sostenitori della prima opinione, la compensazione opposta che ella sia, si retrotrae, per gli effetti, al dì, in cui il Credito compensabile ebbe vita *Ioan Faber in* §. *bon. fidej N.* 11. *et* 12. *vers. ex hoc concluditur Instit. de action. Cost. de retract. cap.* 9. *Cas.* 4. *N.* 13. *Rot. Rom. Dec.* 409. *N.* 29. *part.* 9. *recen.*, o per dir meglio collo stesso *Voet.*, *Loc. Cit.* L' opporla e l' esternare la volontà di approfittarsene, all'oggetto di provare estinto il proprio debito non sa che mostrare quello, che già, per operazione della Legge è avvenuto precedentemente, al momento, cioè, in cui i due Crediti respettivi si trovarono esistere ugualmente certi e maturi.

3

4

5

Checchè sia pertanto in genere di questa questione, che mediante un cumulo grande di Autorità da una parte, e dall'altra si è resa involuta ed intricata quant'altra mai fra' Dottori nel Foro, *ita pro consueta pragmaticorum insipidura elaborando circa numero quae scilcet opinio esset magis comunis* come si espresse *il Cardinal De Luca De Credit. et debit. Disc.* 46. *N.* 1. *in fin. et* 7. e la quale in conseguenza dipende, per la sua risoluzione, più che dalle Teorie astratte, difficili a stabilirsi in questa materia, dalle circostanze proprie di ciascun caso che avvenga *Card. De Luc. Loc. citat. et. N.* 24. è però certo che trattandosi di crediti, e debiti esistenti fra i Negozianti, la compensazione si ammette sempre più latamente ancora di quel che per diritto comune, come accaduta *ipso jure* senza bisogno di domandarne la dichiarazione, così portando la consuetudine universalmente adottata nelle Piazze mercantili, secondo che insegnano *Soccin jun. Consil.* 27. *N.* 22. *Corn. Cons.* 319. *N.* 12. *Lib.* 3. *Bald. in Leg.* 1. *in fin Cod. quae Sit. Long. Consuetud. Card. De Luc. De Credit. et debit. Disc.* 47. *N.* 2. *Casareg. Disc.* 21. *N.* 20. *vers. et Licet. Tom.* 1. *Disc.* 78. *N.* 9. *et* 15. *Tom.* 2. *Disc.* 133. *N.* 38. *et. Dise.* 147. *N.* 12. *Tom.* 3. *De Commerc. Azun. Dizion. di Giurisprudenza Mercantile parol. compensazione* §. 10. 11. *e segg. Rot. Rom. Dec.* 126. *N.* 23. *cor. Ludovisio*, e magistralmente *Dec.* 183. *N.* 4. *et seg. part.* 9. *recen. Dec. Florent. Liburn. Praeten. Revindicationis* 4. *Maij* 1726. *cor. Nardi* §. *Non la seconda. riportat. dal Casareg. dopo il Disc.* 135. *de Commercio.*

6

7

8

E' certo ugualmente che per sentimento generale de DD. la compensazione deve intendersi abbia operato *ipso jure* l'estinzione del de[illegible], senza bisogno, che sia stata allegata, non solo allorchè si tratta di far cessare il corso delle usure come *ex Text. in Leg. ejus* 7. *Cod. de solut. et in Leg. etiam Cod. eod.* insegnano *Alexand. Cons.* 74. *Lib.* 5. *Soccin. Consil.* 130. N. 20. *Lib.* 4. *Peregrin. consil.* 70. *N.* 1. *Lib.* 4. *Aldovin. Consil.* 84. *N.* 17. *Roland. Consil.* 87. *N.* 28. *Lib.* 1. *Joan. Franc. a Pont. Consil.* .19. *per tot. Rot. Rom. Dec.* 409. *N.* 21. 22. *part.* 9. *Recen. Rot. Januen. Dec.* 14. *N.* 2. Ma anche allorquando al Creditore avverrebbe altrimenti un danno inevitabile *Faber. in* §. *Cons. fidei N.* 8. *Instit. de action. Sebast. Medic. tract. de compensat. part.* 1. *quaest.* 40. *N.* 2. *et* 8. *Roderic. de Ann. redd. Lib.* 1. *quaest.* 18. *N.* 3. *et* 4. *Scacc. de de Commerc. et Camb.* §. 2. *gloss.* 5. *N.* 431. *Valenzuol. Consil.* 78. *N.* 37. *Card. de Luc. Disc.* 46. N. 15. *Rot. Rom. in Pecuniaria* 11. *Mai* 1643. *cor. Verosp. vers. in eamdem etiam, et cit. Dec.* 183. *e* 409. N. 27. *part.* 9. *Recen.*

9

E giustamente poichè la compensazione che è cosa piena d'equita; *Ideo necessaria est quia interest nostra potius non solvere, quam solutum repetere Leg. Ideo* 3. *de Compensat*. Ne può dirsi scevro di dolo colui che ripete ciò che deve poi immediatamente pagare „ *dolo facit qui petit quod redditurus est. Leg.* 8. *ff. de doli mali et met. except.*; ed interessa

10

11 sommamente il ben pubblico, e privato, che le Liti specialmente fra Negozianti si diminuiscano *Leg. quidem.* 21. *ff. de reb. credit.* al che serva in modo particolare la compensazione *Voet. in ff. tit. de compens. N.*
12 2. donde è invalsa nel Foro la massima che concorrendo alcuna delle circostanze sopraccennate, la compensazione si opera *ipso jure*, senza che nemmeno sia necessaria la scienza di Colui cui gioverebbe opporla perchè l'ignoranza dell'Uomo non può impedire l'opera della Legge *Text. in Leg.*
13 *Ventre praeterito Leg. Cum quidam* 30. § *Secum haeredem ff. de Acq. haered. ubi Bart. et alii Corn. Consil. III. N.* 7. *Lib.* 4. *Rot. Rom. Dec.* 741. *et Dec.* 773. *cor. Merl. et cit. Dec.* 409. *N.* 33. *et* 34. *part.* 9. *recen.* scienza di cui la necessità all'effetto di che si tratta escludevasi in let-
14 tera anche dal disposto del Codice Civile Francese *Art.* 1290. *sopracit.*

Ora, posti questi principj in diritto, era evidente, che la compensazione del debito del sig. Rebuffat verso il sig. Muraour pel prezzo delle razioni doveva dirsi *ipso iure* compensato sino dal 10. Gennajo 1815. per l' importante quantità col di lui credito proveniente dalla Cambiale del 22. Ottobre 1814. scaduta nel dì 1. Gennajo 1815. si perchè si trattava nel caso di debito, e credito respettivo esistente fra persone commercianti, e si
15 perchè non ammettendo così operata fin da quell'epoca, per ministero della Legge la compensazione grave danno avveniva al sig. Rebuffat poichè egli
16 mentre sarebbe astretto a pagare l'importare delle razioni non potrebbe oggi mai più repetere il pagamento della sua Cambiale atteso che gli osta la prescrizione quinquennale indotta per questa sorta di recapiti dal disposto
17 dell'Articolo 189. del Codice di Commercio Francese.

Donde ad evitare tale disastro dovevasi avere per avvenuta la compensazione prima che la prescrizione spiegasse la sua efficacia *Bertan. de*
18 *Compensat. Cap.* 1. *quest.* 6. *N.* 26. *et segg.* mentre d' altronde la verità del debito cambiario non è stata punto impugnata dal sig. Muraour, ne ha egli nemmen cimentato la prova onde dimostrarne comunque in altra guisa l'estinzione.

Che se sembrava alquanto inverosimile che possedendo Rebuffat nel 10. Gennajo 1815. la Cambiale già scaduta piuttosto che emettere un Buono a pro del sig. Muraour pel prezzo delle razioni che riceveva, non gli opponesse fin d'allora la compensazione per l'entrante quantità del valore della Cambiale, e così si avesse fra loro di fatto per pagato il prezzo di
19 di quelle razioni, spesso anche le cose poco verosimili sono pur non dimeno vere, dipendendo l' operar degli uomini sovente da circostanze di rapporti di persone, e di cose per cui si pongono in essere degli Atti, che fuori
20 di quelle circostanze non avrebbero avuto luogo. Di modo che inverosimiglianza di fatti che si riscontravano avvenuti fra due persone parenti ed amiche, ed aventi fra loro più, e diverse dipendenze d'interessi sembrava a noi troppo debole argomento di fronte all'esistenza della Cambiale, di cui non si provava comunque l' estinzione, essendo d' altronde ugualmente inverosimile che questo recapito rimanesse presso il sig. Rebuffat, senza al-

con riscontro in prò del debitore, quando veramente fosse stato estinto per altra via fuori che, al meno per l'entrante quantità, mediante la compensazione operata dalla Legge, ed essendo parimente inverosimile che il sig. Muraour Creditore del Buono in questione trascurasse di domandarne, se non fosse stato già soddisfatto, il pagamento dal 1815. fino al 1826. nel qual tempo ha egli tenuto un perfetto silenzio. E la concorrenza degl'inverosimili opposti in un senso, e nell'altro fa si che essi si conquassino per così dire, ne debbano più aversi in verun conto. *Riminald. jun. Consil.* 217 *N.* 34. *et segg. lib.* 2. *et Consil.* 362. *N.* 19. *vol.* 4. *Rot. Rom.* 2342. *N.* 40. *cor. Canin. et Dec.* 234. *N. part.* 18. *Tom.* 1. *Recen.* Che anzi dal non vedersi la Cambiale in questione protestata dal possessore Rubuffat affine di porsi in regola onde tenere obbligati i giranti intermedi, può far presumere che ciò fosse omesso nella veduta di aver pagamento direttamente dal trattario signor Muraour mediante l' acquisto delle ragioni destinate alla fornitura delle truppe, acquisto che poco dopo la scadenza della Cambiale era il sig. Rebuffat per fare dal medesimo Muraour, in luogo del quale subentrava egli lo stesso di primo Gennaio 1814. (giorno in cui la Cambiale scadeva) nell'intrapresa delle forniture. 21 22

Nè ostava la lettera scritta dal sig. Rebuffat al sig. Muraour il 20. Ottobre 1826. quasichè con essa riconoscesse, e confessasse lo scrivente il suo debito nascente dal Buono del 10. Gennaio 1815. poichè quella lettera appariva ben poca cosa leggendosi in essa detto in modo dubitativo che avrebbe poi potuto esso Rebuffat *rinvenirsi sul Conto del sig. Muraour e che averebbe veduto il di lui conto vecchio*, che se all'eggetto di tentare di evitare i Litigi, enunciò Rebuffat, scrivendo, un modo di pagamento del Buono, per via di farine consegnate al sig. Muraour, non può per questo dirsi che si precludesse la strada ad opporre in seguito la compensazione, poichè se è dato al Reo convenuto di convolare anche in giudizio da una ad altra eccezione *Leg. N.* 8. *ff. De exceptione Leg. Num. ex his* 4. *ff. de Reg. jur.* molto più deve esser permesso dopo affacciata stragiudicialmente prima dell'intentata Lite un'eccezione opporne poi davanti al Giudice un'altra ugualmente perentoria, e capace di prova più piena e più spedita, lo che è tanto vero che non solo non si ha per rimesso il debito; perchè non opposta subito la compensazione, *Voet. ad ff. tit. de compensation N.* 3. Ma anche dopo aver riconosciuto il debito proprio d' altronde compensabile, sino ad averlo puranco pagato può a causa della già avvenuta compensazione ripetersi il danaro sborsato *Text. in Leg. Adeo* 3. *ff. de Compensat. Leg. si ambo* 10. §. *Si quis* 1. *ff. eod.* „*ivi*„ *Si quis igitur compensare potens solverit, condicere poterit quasi indebito soluto.* 23 24 25

Laonde costando in fatto, che chiamato in Giudizio il sig. Rebuffat dal sig. Muraour domandante pagamento del Buono in questione, egli oppose subito l'eccezione della seguita compensazione col credito della Cambiale del 22. Ottobre 1814. che produsse in Atti, non potea dubitarsi della sua volontà di approfittarsi della compensazione stessa, che oppose certa-

26 mente in tempo più che congruo, giacchè è dato opporla anche dopo nata Sentenza che abbia condannato a pagare il debito, soggetto d' altronde a compensazione *Leg. ex Causa* 2. *Cod. De Compensat. Leg.* 16. *ff.* 1. §. *eod. Voet. Loc. Cit. Ant. Fab. in Cod. Lib.* 4. *tit.* 23. *defin.* 15. *Got. hofred. in Notis. ad rub. tit. de Compensat. ff.*

Nemmen giovava al sig. Muraour l'opporre, che non poteva aver luogo la compensazione trattandosi per una parte di Credito pecuniario, qual'era la Cambiale, e dall'altra di debito in specie quale erano le 2729. Razioni di che nel Buono del 10. Gennaio 1815. Imperocchè sebbene sia vero, che

27 per regola non può dirsi compensazione fra Credito, e Debito consistenti in quantità l'uno, e in prestazione di cose l'altro *Bersan de Compensat. Cap.* 2. *quest.* 1. *N.* 14. *Guttierez. eod. Tract. Lib.* 1. *quaest.* 13. *N.* 69. *Barbos. in Leg. sicum, dote* §. *Si pater N.* 14. *Gratian Discept. forens. cap.* 134. *num.* 12. *Rot. Flor. in Thes. Ombros. Dec.* 41. *num.* 25. *tit.* 7. questa regola cessava nel caso nostro, dove sebbene il debito del signor Rebuffat provenisse da razioni ricevute, non dimeno non era già egli tenuto a restituire ugualmente altrettante Razioni in pane, ma bensì a pagarne in danaro contante l'importare, e così si verificava che ambedue i debiti compensabili erano propriamente pecuniarj. Primieramente ciò persuadeva il reflesso, che trattandosi di grasce, e di commestibili deve intendersi che si

28 somministrano altrui per avere piuttosto, che egual quantità in natura, il prezzo in numerario facile a determinarsi, secondo i prezzi comunemente correnti all'epoca, e nel luogo della tradizione; cosicchè fra Crediti e debiti di questa sorta ben si ammette la compensazione *Arg. ex Leg.* 22. *ff. de compensat. Cod. Civil. de Francesi Art.* 1291. *Merlin. Repertoir de jurisprudence Mot. compensation.* §. 2. *Art.* 3. Senza che osti il non essere stata per anco determinata per via di conteggio la somma di questo prezzo; perchè la mancanza di tale determinazione non impedisce che frattanto abbia effetto la compensazione, poichè il Credito è pure in *rerum natura* certo

29 quantunque a noi non noto, se non dietro il conteggio da farsi, come in termini analoghi insegna il *Card. de Luc. lib. Disc.* 46. *N.* 22.

Oltre di che si aggiungeva poi che il *Bono* posto in essere a quest'oggetto, e consegnato dal sig. Rebuffat al signor Muraour mostrava evidentemente, che si era voluto che il primo rimanesse debitore al secondo non della specie, ma bensì del prezzo poichè questa sorta di schede, o sia Beni sono appunto destinati per uso de'Fornitori ad attestare del Credito pecuniario o del prezzo degeneri, e degli oggetti somministrati da altri in servizio della Fornitura come osservò la *Rot. Rom. in Romana Pecuniaria* 17.

30 *Febbruarii* 1823. *N.* 2. *cor. Pianetti.*

Nè ciò deve sembrare strano giacchè i Biglietti, *Boni* si emettono anche

31 da Banchieri, e diconsi Cambiali improprie *Rot. Rom. in Romana Pecuniaria* 30. *Maii* 1821. §. *N.* 5. *Cor. Gamberini.*

Finalmente questa intelligenza vedesi data nel caso al Bono in questione dello stesso signore Muraour il quale nelle sue Scritture del dì 8. No-

vembre 1826. domandò contro il sig. Rebuffat il pagamento del suo debito in *L.* 344. 13. 4. *simile a franchi* 709. *e cent.* 54. *che rappresentano la detta quantità di pane, a ragione di centesimi* 26. *per ogni razione condannarsi il sig. Giuseppe M. Rebuffat al pagamento di detta somma ec.* per lo che non era dato il dubitare che la compensazione potesse aver luogo fra il debito del *Bono*, ed il credito respettivamente della Cambiale.

Attesochè come intempestivamente si era preteso per parte del signor Rebuffat di opporre, fra le altre, anche l'eccezzione della prescrizione quinquennale di fronte al Bono facente credito al sig. Muraour, poichè di questo genere di recapiti non parla il disposto del Codice di Commercio nell'Art. 189. ne'poteva parlarne, giacchè non portando i Boni un giorno di scadenza al pagamento, mal si potevano ad essi adattare le regole delle Cambiali; Laonde in quanto a Boni medesimi entrava il disposto di ragione comune, per cui le azioni di credito si prescrivono pel corso di anni 30. *Leg.* 3. *Cod. de prescript.* 30. *vel* 40. *Annor.* così altrettanto fuor di luogo, e incongruamente pretendeva oggi il sig. Muraour di opporre la prescrizione stessa quinquennale alla Cambiale posseduta dal sig. Rebuffat, e scaduta il 1. Gennaio 1815. poichè posto, per le teorie da noi sopraccennate, che l' importare di questa Cambiale rimase per l' entrante quantità compensata *ipso jure* fin dal 10. Gennaio detto col prezzo delle *L.* 2729. di pane, di cui diveniva allora Rebuffat debitore di Muraour, è vano il parlare di prescrizione poichè non può prescriversi, pel lasso del tempo successivo un credito che già rimase prima estinto per via della compensazione operata dalla Legge.

32

33

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Giuseppe Rebuffat dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Enrico Muraour proferita dal Tribunale di Longone sotto dì primo Dicembre 1826., e male essere stato giudicato con la Sentenza medesima quale perciò revoca: ed in riparazione dichiara legalmente avvenuta per la concorrente quantità la compensazione opposta dal sig. Rebuffat medesimo dell'importare del Buono del 10. Gennaio 1815. in credito del sig. Muraour secondo il valore dal sig. Muraour stesso determinato nella sua scrittura di replica, e produzione del dì 8. Novembre 1826., con l' importare della Cambiale del 22. Ottobre 1814. col Credito di esso sig. Rebuffat contro il detto sig. Muraour, e perciò esser rimasto estinto, e pagato a tutti gli effetti di ragione il credito, che nel Buono medesimo, fermi stanti da esperimentarsi se è come di ragione i riservi respettivamente emessi a favore delle parti nella precitata Sentenza; e condanna l'appellato sig. Muraour in favore dell'appellante sig. Rabuffat nelle Spese del presente Giudizio.

Così deciso, e pronunzato dall' Illmo. Signore
Antonio Magnani *Auditore.*

DECISIONE XXI.

R. RUOTA DI PISA

Balnear. S. Juliani Pecuniaria diei 14. Martii 1827.

In Causa Pineschi e Lupetti

Proc. Mes. Isidoro Giusti — Proc. Mess. Giovanni Monacci

Argomento

Le leggi toscane, che comandano il deposito degli Istrumenti forestieri nei pubblici Archivi de' contratti, affinchè utilmente possano esser prodotti nei Tribunali, non si estendono agli Atti privati, i quali si possono produrre senza questa formalità, e debbono essere attesi dai Giudici per procedere alle definitive dichiarazioni.

Sommario

1. 6. 7. 8. *Gli atti privati fatti in Stato Estero possono prodursi ed essere accolti nei Tribunali Toscani, senza che siano depositati agli Archivi pubblici.*

2. *Per l'uso comune di parlare sotto la parola Istrumento non si comprende una scritta privata.*

3. 4. *La Legge degli 11. Febb. 1815. emanata sul* notajato *prende di mira gli atti pubblici rogati dai Notaj.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale dei Bagni a S. Giuliano del dì 16. Agosto 1826. il Sig. Tommaso Lupetti era stato condannato a pagare al signor Giuseppe Pineschi la somma di Sc. 50. Lucchesi pari a lire Toscane 337. 10. per importare di un Pagherò dal suddetto sig. Lupetti per causa, e dependenza della da lui intrapresa fornitura delle Panitiche delle truppe del Ducato di Lucca emesso a quattro mesi data nel dì 1. Agosto 1825. all' Ordine S. P. del sig. Capitano Luigi Parrini Quartier Mastro delle Truppe Lucchesi, e da esso nel dì 16. Giugno 1826. girato al sig. Pineschi; da questo debitamente registrato, e visto per Bollo in Pisa nel dì 31. Luglio 1826 e quindi con Scrittura dello stesso giorno prodotto negli atti del Tribunale predetto, come più, e meglio resulta dalla detta Sentenza.

Il sig. Lupetti si appellò dalla Sentenza antedetta del Tribunale dei Bagni a S. Giuliano per il capo della nullità, come appoggiata ad un docu-

mento forestiero, e perciò non ammissibile in Toscana a far prova, nè in Giudizio, nè fuori, e perció domandò, che la Sentenza appellata fosse dichiarata nulla, e come tale cassata, e revocata per i seguenti Motivi.

1. Perchè a seconda del disposto della patria legge sul notariato del dì 11. Febbr. 1815. cap. 3. art. 20. venendo in lettera ordinato, che non sarà atteso in Giudizio, nè fuori *verun Istrumento* forestiero, se non sarà osservato il prescritto della Circolare del 12. Febbraio 1777. e se non sarà stato visto in gabella, e depositato in Archivio, era cosa indubitata, che il Documento esibito, e prodotto dal sig. Pineschi non poteva, come creato in estero Stato, essere ammesso in Giudizio a far prova contro esso sig. Lupetti, e per conseguenza gli atti tutti, e la Sentenza appellata erano infetti di nullità.

2. Perchè la precitata legge del dì 11. Febbraio 1815. con l'espressione generica „ *Qualunque Istrumento forestiero* non aveva ammessa alcuna distinzione, nè limitazione, e per consegnenza era necessariamente compreso nella sanzione della legge stessa il Documento di cui si tratta.

3. Che tanto più la disposizione dell' allegata legge era al caso nostro applicabile in quanto che il Documento dal sig. Pineschi prodotto non poteva essere dalla disposizione stessa escluso come recapito mercantile; sì perchè non si vedeva posto in essere fra persone addette al Commercio; e sì perchè mentre il sig. Lupetti non era negoziante, ma bensì mugnaio, il Documento predetto non si poteva qualificare di fronte ad esso, se non che una *mera obbligazione civile* secondo il disposto dell'art. 13. del Regolamento del Tribunale di Commercio degli 11. Novembre 1814.

Per parte del sig. Giuseppe Pineschi fu replicato:

Che la legge sul notariato degli 11. Febbraio 1815. al cap. 3. art. 20. parlava soltanto dell' *Istrumento forestiero*, cioè dell' atto autentico, e notariale, e non già del Documento privato forestiero.

Che tale fosse l'intelligenza dell' espressione usata dalla legge suddetta nè persuadeva il soggetto di cui la legge stessa ne parlava; non menochè l' oggetto a cui la legge medesima era diretta; ed il comune uso di parlare; per cui sotto la denominazione d' *Istrumento il Documento privato* non si comprende.

Che in conseguenza la generica, ed illimitata intelligenza dal sig. Lupetti attribuita alla disposizione della legge preallegata non era in modo alcuno applicabile ai *Documenti privati forestieri*, i quali potevano, e dovevano essere ammessi a far prova in Giudizio, e fuori, come dalla sanzione della legge predetta non colpiti.

Fu replicato ancora.

Che a persuadersi, che la sanzione della legge, sul notariato degli 11. Febbraio 1815. non comprende i Documenti privati in estero Stato creati, era da avvertirsi.

1. Che la legge sul Bollo degli 11. Febbraio 1815. suddetto agli Ar-

coli 20. e 22. permette in Toscana l' uso tanto in Giudizio che fuori *dei Documenti privati esteri*, dopochè sono muniti del contrabbollo, o del Visto per Bollo; e che la Circolare dell' Imp. e R. Consulta del 16. Aprile 1821. art. 7. limita l'applicazione della legge degli 11. Febbraio 1815. ai *soli pubblici Istrumenti forestieri*, e perciò il sig. Pineschi potè utilmente valersi del Documento di cui si tratta dopo che alle richieste formalità fu sottoposto.

2. Che a scanso di ogni dubbio l'I. e R. Consulta con disposizione del 6. Luglio 1820. partecipata ai Notari con avviso dell'Archivio dei Contratti di Firenze del 22. Decembre anno suddetto aveva prescritto, che in Toscana non poteva farsi uso dei pubblici Istrumenti forestieri se prima non erano stati archiviati a forma della Circolare del 12. Febbraio 1777. aveva però in lettera sanzionato, che da tal disposizione erano esenti i documenti privati forestieri.

3. Che oltre a ciò il Documento prodotto dal sig. Pineschi, essendo un recapito mercantile sia perchè posto in essere dal sig. Lupetti come fornitore delle truppe Lucchesi, e perciò commerciante: sia perchè emesso per causa della fornitura; e perciò per causa di mercatura, non era sottoposto alla sanzione dell'Art. 20. cap. 3. della legge 11. Febbraio 1815. per la ragione che le cambiali create in estero Stato (a cui sono in tutti i rapporti parificati i Pagherò all' Ordine) sono parificabili ai recapiti mercantili in Toscana creati, quando sono state sottoposte alle formalità del Bollo, e del Registro a forma del disposto della Circolare del 20. Aprile 1819. e dalla successiva Notificazione del 31. Luglio 1820.

4. E che finalmente non trovava la sua applicazione al caso nostro l' Art. secondo della Legge del 5. Settembre 1814. a cui si riporta l'Art. 13. del Regolamento dei Tribunali di Commercio ove si parificano a semplici obbligazioni civili le Cambiali, e Pagherò firmati da persone non negozianti, primieramente perchè nel caso attuale trattasi di Recapito mercantile, ed emesso da un negoziante per causa del suo Commercio, e perchè quando anche ciò non fosse, era però certo che la suddetta legge non denaturò i Recapiti mercantili di fronte ai non negozianti, se non in quanto all' arresto personale, avendo conservato in ogni altro rapporto le prerogative di tali recapiti, come decise la *Ruota di Pisa nel nuovo Tesoro Tom. 2. Dec. 153. pag. 70. N. 1.*

Fu replicato in fine.

Che mentre il recapito del 1. Agosto 1825. era mercantile, era indubitato, che il sig. Lupetti era tenuto all' esecuzione di quello anche con l' arresto personale; su cui non essendo stata avanzata domanda in prima istanza, nè avendo su quello giudicato la Sentenza appellata il sig. Pineschi aveva domandato un riservo di ragioni da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio.

La Regia Ruota esaminata la Causa così decise.

Attesochè regolarmente il sig. Giuseppe Pineschi si protestó davanti il Tribunale de' Bagni San Giuliano, affine di ottenere pagamento del Biglietto firmato in Lucca sotto dì 1. Agosto 1825. dal sig. Tommaso Lupetti a favore del sig. Capitano Luigi Parrini Quartier-Mastro delle Truppe Lucchesi, delle quali era il Lupetti fornitore, biglietto che era stato nel dì 16. Giugno 1826. da detto sig. Parrini girato al Pineschi, il quale lo sottopose in Pisa nel 31. Luglio dello scorso anno alla formalita del *Registro*, ed al *Visto per il Bollo* a norma dei vigenti regolamenti.

Attesochè in conseguenza invano pretendeva il Lupetti di attaccare di nullità, come ei diceva, la Sentenza, con cui quel Tribunale canonizzò sotto di 16. Agosto 1826. il Credito del sig. Pineschi, e condannò il medesimo Lupetti a pagarlo, sostenendo che il Biglietto, di cui si tratta, come atto posto in essere in Paese straniero non poteva essere accolto, e far prova ne' Tribunali Toscani. Imperocchè quel Biglietto appariva pienamente regolare all' oggetto, di che si tratta, di faccia alle nostre leggi, subito che era stato registrato, e visto per il Bollo, così portando la disposizione contenuta negli Art. 20. 22. della Legge del dì 11. Febbraio 1815. sulla carta bollata. Nè giovava al Lupetti il replicare che la legge sul notariato emanata nel medesimo giorno 11. Febbraio 1815. esige all'Art. 20. del cap. 3. rapporto ai documenti forestieri che, affin di potersene valere in Toscana, deve essere osservato quanto prescrive la Circolare del 12. Febbraio 1777 e debbono inoltre tali documenti essere stati visti in gabella, e quindi depositati all'Archivio; giacchè la citata legge non parla propriamente di qualunque atto fatto in Paese estero, e però anche di un atto privato, ma parla solo de' pubblici istrumenti, di atti, cioè, rogati per mano di pubblico Notaro. *Non sarà atteso in giudizio, e fuori del medesimo veruno istrumento forestiero ec.* lo che, oltre apparir chiaro dal significato, in cui si suol usare la parola Istrumento, sotto la quale per l'uso comune di parlare non si comprende mai una scritta privata *Bart. in Leg. 1. Cod. de jure juran. propt. calumn. num. 2. Genua de Script. privat. l.b.1. quaest. 1 num. 18. Barbos de Appell. verbor. jur. appell. 119. num. 2.* rimane poi confermato dall' osservarsi che quella Legge, perchè emanata *sul notariato* doveva per se stessa, prendere di mira gli atti pubblici rogati per mano di notaro cio che rilevasi anche in ispecie dagli Artic. 1. 5. 10. 13. della Legge medesima ove si usa la parola *Istrumento* sempre nel suo stretto significato di atto pubblico notariale.

Questa verità è confermata ancora dal tenore della dichiarazione emessa dall' I. e R. Consulta sotto di 6. Luglio 1820. e comunicata a notari del Granducato con avviso del 22. Decembre dello stesso anno; poichè in essa mentre si dice essere indubitato che a forma delle Leggi, e regolamenti veglianti non debbano i notari ammettere a far parte degli atti da loro

rogati i pubblici Istrumenti forestieri, senza che siano stati precedentemente depositati nei respettivi Archivi ec. si aggiunge poi *che le dette disposizioni non si estendono agli atti, e documenti privati forestieri* Laonde se dove milita la stessa ragione ivi deva applicarsi la Legge stessa *Leg. illud. ff. ad Leg. Aquil leg. postulaverit* §. 2. *ff. ad Leg. Iul. de Adult. Leg. quidam* §. *Nummularios ff. de edendo Barbos. axiom jur axiom.* 197. *num.* 3. ne segue che, anche per farne uso davanti i Tribunali, i documenti privati forestieri debbonsi dire esclusi dalle formalità, a cui si vogliono soggetti gli Istrumenti pubblici.

Finalmente anche la Circolare dell' I. e R. Consulta del 16. Ap. 1821 emanata all' oggetto di schiarire diversi dubbi relativi alla Procedura, ed alla buona amministrazione della giustizia porge argomento atto a comprovare quanto abbiamo sinora accennato. Difatti all' Art. 7. di detta Circolare si dichiara che a forma delle Leggi, e regolamenti veglianti non debbono dai Tribunali accettarsi come mezzi di prova *i pubblici Istrumenti forestieri* senza che sieno stati precedentemente depositati ne' pubblici respettivi Archivi de' Contratti, donde ne segue che essendo questa disposizione tassativa per i pubblici Istrumenti, ne rimangono necessariamente esclusi gli Atti privati per la nota regola che *inclusio unius est exclusio alterius Leg. cum praetor ff. de judic. Leg. cum. maritus cod. de Procuratoribus* i quali in conseguenza possono ammettersi a far prova, senza le formalità ordinate per gli Istrumenti pubblici.

Attesochè, dietro di tutto ciò era superfluo il prendere in esame la subalterna quastione, se il biglietto, di cui si tratta fosse o no un atto mercantile inquanto che posto in essere da un forestiero a causa della sua intrapresa in favore per altro di persona non negoziante per istabilire quindi, che come atto di commercio, dovesse dirsi esente dalle forme ordinate per i documenti forestieri. Nè dovevamo noi conoscere se dovesse in conseguenza decretarsi o no l'arresto personale contro del debitore; su di che non esisteva domanda in atti e la protesta contenuta nella scrittura del sig. Pineschi del dì 8. del corrente mese di Marzo non faceva che accennare la di lui volontà di sperimentare su questo particolare le sue ragioni in altro congruo giudizio, se e come potessero competerli di diritto. Lochè non può essergli impedito, senza bisogno di dichiarazione, e riservo veruno.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del signore Tommaso Lupetti dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Giuseppe Pineschi proferita dal Tribunale dei Bagni a San Giuliano sotto di 16. *Agosto* 1826. *e bene con detta Sentenza giudicato; quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecu-*

zione secondo la sua forma, e tenore; e condanna l'appellante signor Lupetti a favore dell'appellato sig. Pinucchi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dall'Illmo. signore

Antonio Magnani *Auditore.*

DECISIONE XXII.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Caroli Legitimae diei 25. Maii 1827.

IN CAUSA MONTANELLI E MONTANELLI

Proc. Mess. Francesco Bernini — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

---

ARGOMENTO

La Legittima assegnata al Figlio non è giusta se non è calcolata esattamente coll'importare del Patrimonio paterno, al momento, che gli viene assegnata, benchè l'abbia accettata per transazione, ed abbia rinunziato ad ogni diritto.

SOMMARIO

1. *La Legittima non si misura, che sullo stato del Patrimonio del Padre al momento della di lui morte.*

2. 12. *La rinunzia del Figlio ad una maggior legittima di quella, che gli viene assegnata non si sostiene, se la stessa Legittima non è calcolata esattamente colle forze del Patrimonio paterno nell'istante dell'assegnazione.*

3. 4. *Quando la rinunzia ad una maggior Legittima di quella, che viene assegnata, è fatta per transazione, se questa si trova inammissibile, viziosa, e nulla, deve egualmente considerarsi la suddetta Rinunzia.*

5. 6. 7. 8. 9. 10. *Quando dall' Istrumento non apparisce*

alcuno degli essenziali requisiti, che si ricercano dalle Leggi nelle transazioni, in tal caso questa non sussistono.

11. *Non merita attenzione il dire, che i miglioramenti fatti in un Fondo livellare sono stati fatti con i danari vinti al gioco del Lotto, se questa vincita non viene provata.*

STORIA DELLA CAUSA

Giuliano Montanelli Padre di Alfonso, e Niccola col pubblico Istrumento del 19. Settembre 1779. rogato dal Notaro Giuseppe Pacchiani donò tutti i suoi Beni al nominato Niccola Montanelli suo figlio primogenito, salve agli altri figli la Legittima di ragione dovutagli; E con altro Istrumento de' 22. Aprile 1795. rogato dal Notaro Marco Pieroni ratificò la donazione medesima.

Venne pagata ad Alfonso Montanelli per titolo, e saldo della sua quota Legittima sopra la paterna eredità la somma di scudi 50. come resulta dal pubblico Istrumento de' 22. Febbraio 1796. rogato dal Notaro Pietro Campioni.

Dopo la morte di Giuliano Montanelli, e precisamente con Scrittura del dì 8. Gennaio 1818. esibita nel Tribunale di Monte Carlo, il detto Alfonso Montanelli allegò di essere rimasto leso enormissimamente nell'assegna e pagamento della Legittima, e perciò fece istanza dichiararsi per esso lesivo il detto Contratto di Quietanza de' 22. Febbraio 1796. rogato Campioni, ed aver egli diritto a conseguire il supplemento della detta Legittima sopra la paterna eredità a carico di Niccola Montanelli donatario universale con i frutti dal giorno della morte del comun Genitore.

La Sentenza proferita dal Tribunale di Monte Carlo de' 10. Maggio 1821. rigettò la domanda di Alfonso Montanelli.

All' opposto la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 30. Settembre 1823. esaudì l'istanza del detto Alfonso Montanelli poichè dichiarò essere lesivo a suo danno il Contratto di Quietanza de' 22. Febbraio 1796. rogato dal Notaro Pietro Campioni, e perciò competersi allo stesso Alfonso Montanelli il diritto di conseguire il supplimento della Legittima sopra la paterna eredità dirimpetto allo stato del Patrimonio del detto Giuliano Montanelli esistente all' epoca del mentovato Contratto de' 22. Febbraio 1796. a carico di Niccola Montanelli donatario universale di Giuliano Montanelli comun Genitore, qual Niccola condannò al pagamento del detto supplimento di Legittima in quella somma, e quantità che potrebbe resultare dalla liquidazione da farsi avanti il Giudice competente, con più i frutti computabili dal giorno della domanda.

In sequela dell'appello di Niccola Montanelli contro la Sentenza Ruotale de' 30. Settembre 1825. portata la Causa all'udienza del Supremo Consiglio fu così decisa.

MOTIVI

Attesochè allorquando mediante l'Istrumento del dì 22. Febbraio 1796. ai rogiti del Notaro Pietro Campioni si assegnavano ad Alfonso Montanelli scudi 50. per il titolo della paterna Legittima con esplicita ed univoca relazione alla situazione del patrimonio paterno nel 1779. nella qual epoca coincideva la donazione fatta dal comun Genitore al maggiornato Niccola, tuttavia alla paterna potestà soggetto, nè questa liquidazione, nè quella assegnazione o sia pagamento della indicata somma potuto non avevano impedire ad Alfonso di richiedere, e di ottenere in seguito quel supplimento cui faceva luogo le migliorate condizioni dell' asse del Genitore, e il più pingue subbietto della più recente donazione da lui validamente in favore del prefato Niccola, previa la di lui emancipazione, irrevocabilmente ripetuta ed effettuata nel 1796. conciosiachè regola è di elementare giurisprudenza, che la Legittima non si misura che sopra lo stato del Patrimonio del Padre al momento della di lui morte *Merlin. de Legit. Lib. 3. tit. 3. quaest. 4. N. 8.* il qual tempo nel caso nostro era così vicino, e lo stato delle cose tanto simile a quello dell' universal donazione a favore di Niccola, che a nulla montava il distinguer l' uno dall' altro. 1

Attesochè non era di grave, nè di valutabil peso l'eccezione che per impugnare il surriferito diritto per le regole di ragione competente ad Alfonso tentavasi di dedurre dallo stesso sopracitato atto di assegnazione del 1796. come se in questo vi si contenesse una di lui efficace rinunzia a conseguire il supplimento della sua Legittima, essendo contro di un tale assunto spedita, e pronta la giuridica regola che tali rinunzie non reggono, se non che nel caso in cui concorrono più, e diversi estremi che i Giureconsulti discorrono tra i quali segnatamente, e principalmente quello, che l'assegnazione sia calcolata, e misurata esattamente sopra le forze del Patrimonio paterno, quale si ritrovasse nell' istante dell' assegnazione, che al Figlio vorrebbe farsi, come magistralmente insegna il *Merlin. Lib. 3. q. 9. N. 10.* in fine lodato dal *Card. De Luca de Legit. dis. 22. N. 3.*, il qual estremo mancava evidentemente nel caso nostro, in cui mentre l'assegnazione si faceva nel 1796. per la valutazione si aveva riguardo allo stato del Patrimonio nel 1779., e così ad un tempo dopo il quale il suddetto Patrimonio riportato avea considerabili aumenti come in appresso vedremo. 2

Attesochè ad eliminare più radicalmente, e anche più concretamente l'ostacolo della asserta rinunzia bastava osservare siccome quella fatta non si era fra le parti che a titolo di transazione, così laddove si fosse trovata questa inammissibile, nulla, e viziosa ne veniva per conseguenza che la prima dovesse pure considerarsi
3 di niun valore cioè come affatto incapace a togliere ad Alfonso l'azione al conseguimento di quella Legittima, a cui le Leggi gli davano diritto o all'epoca dell' ultima donazione, o a quella della morte del Padre stesso si avesse riguardo. A titolo di transazione
4 dicevasi da Niccola fatta l' assegnazione dei 50. scudi ad Alfonso, e perciò la rinunzia di questo, ed il titolo di transazione leggevasi pure nell'Istrumento „ ivi „ il tutto per staglio, straloio, e transazione „ Frattanto dal contesto dell' Istrumento stesso niuno „ appariva degli essenziali requisiti per la validità, e sussistenza delle transazioni nella nostra giurisprudenza richiesti come si ha
5 dai Testi nelle *Leggi* 1. *ff. de transact* e 12. e 38. *eod tit.* Invano vi si ricercava quale avrebbe potuto essere il subietto delle liti stesse, a cui allude la proemiale dell' Istrumento, per il che non appariva se veramente transatto si fosse come richiede il
6 Giureconsulto nella citata *Leg.* 1. *de re dubia et lite incerta*, o se piuttosto non si fosse come dice l' Imperatore nella citata *Leg. ambitiose id quod indubitate deberi posset remissum.* Ed in vero si tentava di rilevare dall' Istrumento quell'*aliquid datum vel*
7 *promissum* di cui fa menzione il Testo nella citata *Leg.* 38., e senza cui non vi può esser nemmeno l' idea di transazione; bensì
8 per concepire qualche immagine di tutto ciò bisognava ricorrere alle circostanze estrinseche all' atto, ai presupposti, alle probabilità, e soprattutto alla voce del difensore del Donatario fratello. Mezzi tutti che non potevano costituire quella piena prova la quale sola potuto avrebbe supplire al silenzio del Contratto, dove dal di lui stesso contesto, com' è di regola, non appariscano *L.*
9 5. *Cod. de transact.*

Attesochè prescindendo dalla suddetta generale considerazione e volendo anche al voto dell' Istrumento di cui parliamo sostituire tutto ciò che il Difensore di Niccola Montanelli andava raccogliendo dall' estrinseche circostanze dei fatti, ciò non ostante il concorso non appariva degli estremi valevoli a convalidare l' atto in disputa, ma invece resultava l' applicabilità della regola generale detta di sopra in favore di Alfonso, conciosiachè niuna sembrò sussistere delle cose, che a giustificar gli estremi dell' asserita
10 transazione premettevasi cioè. Primo vi poteva esser dubbio, e

perciò lite, se l'aumento che seguitato avevano i beni livellarii dell'Altopascio per la riduzione del canone dalla beneficenza del Principe ottenuta dovesse riguardarsi come un lucro del Patrimonio comune, ovvero del solo Niccola, mercechè questi dopo che il Padre aveva richiesto invano la suddetta riduzione ed era sul punto di rinunziare al livello, porse al Sovrano le sue preci spendendo anche la qualità di donatario in virtù dell' atto del 1779 affichè si degnasse di accordar la grazia della riduzione, e così di prevenire il caso della rinunzia. Secondo, poteva esservi dubbio altresì, e quindi pericolo di lite, sulla quantità e sulle conseguenze del passivo del Patrimonio stesso. Per le quali due cose mentre si voleva fare osservare per l'interesse di Niccola, che tra le parti vi era stato idoneo subietto di transazione, se ne deduceva che vi poteva essere stato ancora *l'aliquid datum vel promissum*, avvegnachè se non fosse stato da considerarsi l'accennato aumento vi potrebbe essere stato altronde un passivo che riducesse la Legittima di Alfonso anche al di sotto della misera somma dei 50 scudi in che si era liquidata con riguardo allo stato delle cose accennate premesse, e quindi la conseguenza che se ne voleva dedurre, dalle osservazioni seguenti sulla ispezione degli atti fondate, manifestamente appariva; imperocchè in primo luogo dalle preci stesse che Niccola Montanelli aveva umiliato al Trono si vedeva chiaro che il di lui Genitore non aveva già chiesto al Principe la rescissione del Contratto di cui sopra, ma bensì aveva principalmente addomandato la riduzione del canone, e in caso contrario aveva fatto intendere come si sarebbe trovato nella necessità di abbandonare l'enfiteusi; dipoi dalla relazione presentata dal Dipartimento delle reali possessioni al Sovrano sotto il dì 4. Gennaio 1782. risultava come sebbene questi avesse approvato che si procedesse alla rescissione del Contratto, ciò non pertanto la Regia Decisione non era stata portata per anche ed effetto quando sopravvennero le istanze di Niccola, il quale sebbene dandosi la veste di donatario del Padre si opponesse alla rescissione del livello, insisteva bensì per la riduzione del canone a favore della famiglia, e finalmente dall'informazione dell'autorità competente sopra le preci del preteso donatario, e dal Rescritto adesivo alla medesima riconoscevasi che a null'altro avevano quelle portato se non che ad impedire la retrocessione del livello, mentre riguardo alla diminuzione del canone fu risposto starsi agli ordini di buona Giustizia.

Nè poteva dirsi, che mediante i suddetti fatti la proprietà

del livello fosse passata intanto dal Padre nel figlio, imperocchè ciò non poteva per diverse considerazioni concedersi. Primo. Mercecchè la pretesa donazione su cui poteva unicamente questo dubbio fondarsi era rimasta in uno stato di assoluta inefficacia in vista, e per conseguenza del vincolo della Patria potestà che univa nel 1779. il figlio donatario al Padre donante, vincolo che non fu prosciolto che in più moderno tempo cioè nel 1796. come risulta dagli Atti. Secondo. Mercecchè intenzione stata non era delle parti, e molto meno del Padre, che questo passaggio del livello nel figlio si effettuasse nella suddetta circostanza, mentre a ciò resiste il tenore delle preci dell'uno, e dell'altro, e segnatamente quelle della supplica posteriormente rinnovata dal primo a piè del Trono, in cui egli nel suo proprio nome, e nella qualità di livellario delle Terre, e del Molino dell'Altopascio con sempre maggiore insistenza la riduzione chiedeva del gravoso canone di scudi 621. 3. 10. che al seguito appunto di ciò fu analogamente graziata, essendo stato, dietro di una official perizia, il suddetto canone a soli scudi 450. ridotta.

Attesochè a fronte delle suddette cose rendevasi impossibile concepire che il benefizio sopraccennato fosse ceduto in favore di Niccola esclusivamente, poichè il fondo non era mai uscito dal dominio di Giuliano, e poichè in tutti i casi da questo derivava l'acquisto e la cosa, ed alle Istanze di questo era stato accordato il benefizio di cui si tratta.

Attesochè relativamente al passivo vi era luogo in genere ad osservare; che siccome per la maggior parte i pretesi carichi sarebbero estinti anche precedentemente ai calcoli ed alla liquidazione allusiva allo stato del Patrimonio nel 1779. così non vi poteva esser dubbio che da questi risultar potesse una legittima minore di quella ad Alfonso assegnata con relazione al suddetto tempo, e così nemmeno immaginar si poteva ove si dovesse trovare la correspettività, e il compenso ai diritti di lui, e alla sua rinunzia sopra l'aumento che i beni livellari acquistati dal Padre avevano nel progresso del tempo riportato come si è visto; e vi era poi luogo a considerare in specie come tali carichi non meritavano la minima attenzione per l'effetto a cui erano diretti.

Non la meritava il carico dei pretesi miglioramenti reclamati da Niccola come fatti del suo denaro, poichè non erano provati i miglioramenti, e moltomeno provato era che egli avesse di fatto vinto la relativa somma di danaro al gioco del Lotto, come si era da Giuliano enunciato in un atto insignificantissimo a costi-

tuire la prova di cui si tratta, e cioè nelle preci di cui sopra umiliate al Principe, nelle quali giovandogli d'insinuare l'idea dei miglioramenti aveva avuto anche bisogno d'indicare i mezzi che avevano potuto servire a quest'oggetto: e altronde, e quanto ciò fosse da disprezzarsi lo dimostrava l'atto privato del 1779. di pretesa sopradote a favore della sposa del figlio, in cui Giuliano asserito aveva che quegli avevagli somministrato i danari vinti al Lotto per erogarsi in estinzione di altrettanti debiti che gravavano il suo Patrimonio; la qual contradizione circa l'uso del preteso denaro fa dubitare fondatamente della pretesa vincita o almeno della somministrazione fattane al Padre come ognun vede. Niuna maggiore attenzione meritava poi l'altro carico della sopradote di cui sopra in scudi 1500. assegnata, come pretendevasi, da Giuliano alla sua Nora Maddalena Serieri, mentre passando sopra a tutto ciò che si allegava onde far credere il detto scritto infetto di simulazione, costava apertamente che l'atto sarebbe stato di mera liberalità, e che il principale oggetto di questa sarebbe stato Niccola stesso laonde non avrebbe mai potuto valutarsi come capace ad apportare pregiudizio al figlio legitmario, come più ampiamente osservò la Ruota nei suoi motivi della confermata Sentenza. Ed in quanto finalmente ai pretesi carichi delle Doti, per quanto la presunzione del di loro pagamento coi denari paterni fosse in qualche parte smentita, e per quanto relativamente al restante non fosse una presunzione *iuris et de iure*, ciò non ostante manifesto pareva il non potersene far caso nel presente Giudizio, tostochè costando dell'aumento del patrimonio paterno dopo il 1779. e dell'insussistenza delle pretese detrazioni di cui sopra la transazione nel più volte citato Istrumento del 22. Febbraio 1796. annunziata veniva con esuberante chiarezza a mostrarsi ed a riconoscersi priva d'idoneo subietto, mancante di ogni estremo, e gravemente lesiva per Alfonso Montanelli di fronte all'importanza della donazione da Giuliano Montanelli Padre portata ad effetto nel 1796. a favore di Niccola, e relativamente allo stato del Patrimonio al dì della morte dello stesso Giuliano, per le quali cose stesse veniva dimostrata l'inefficace ed illegalità della renunzia dirimpetto alle regole di ragione che militavano a favore di Alfonso, come in principio è detto, e di cui perciò doveva la più esatta, e inviolabile applicazione farsene al di lui caso.

11

12

Per questi Motivi.

Dichiara essere stato male appellato per parte del signor Niccola Montanelli contro la Sentenza della Regia Ruota Ci-

vile di Firenze del dì 30. Settembre 1815., e bene respettivamente essere stato con tal Sentenza giudicato, e perciò dichiara doversi la medesima confermare, siccome la conferma in tutte le sue parti. Spese anche del presente Giudizio compensate.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriabaldini, Francesco Gilles,
Gio. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Relat.*, *Consiglieri.*

DECISIONE XXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florent. Competentiae diei 13. Julii 1817.

IN CAUSA AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI E LEPRI

Mess. Vincenzo Gotti — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

La liquidazione dei danni riservata dalle Regie Ruote alla loro cognizione, quantunque dalle medesime gli stessi danni siano ammessi in genere, se la Causa vien portata al Supremo Consiglio, ne compete ad esso la liquidazione, e cognizione.

SOMMARIO

1. *I riservi di liquidazione di danni fatti dalle Regie Ruote nelle Sentenze definitive restano tolti, quando la Causa nel merito è portata in appello al Supremo Consiglio.*

STORIA DELLA CAUSA

Verificatesi alcune degradazioni al Mulino di Grassina ritenuto a livello da Francesco Lepri, ebbe principio fino dal 1807. la Causa nella quale si disputava se le necessarie riparazioni dovessero essere a carico del livellare, o dei Monaci di San Vigilio di Siena padroni diretti.

Il Giudizio rimase sospeso per tutto il tempo del Governo

Francese, e finalmente dopo essere stata la controversia riassunta nel 1815. avanti l'attuale Magistrato Supremo fu sentenziato nel 4. Agosto 1818. referendosi alla relazione giudiciale dei Periti sigg. Silvestri, Paganelli, e Sgrilli, che alcuni dei lavori occorrenti al suddetto Mulino fossero a carico dell'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, come succeduta nel dominio diretto ai predetti Monaci, alcuni si dovessero eseguire a tutte spese del livellare, e per altri di maggiore entità, ed importanza fu stabilito un contributo tra il Lepri, e l'Amministrazione.

Accettata la Sentenza dall'Amministrazione fu per parte del Lepri portata in appello avanti la Regia Ruota, ed in questo secondo Giudizio l'appellante domandò una nuova perizia nominando per suo Perito il Professor Francesco Focacci.

Si oppose alla nuova perizia l'Amministrazione, ma siccome l'avversario asseriva essersi verificata una ulterior rovina alla vela del muro del così detto Canal di Rifiuto, credè perciò la Regia Ruota di ammettere la nuova perizia per verificare unicamente il deperimento del muro accaduto posteriormente alla Sentenza del Magistrato Supremo.

Il nuovo Perito Francesco Focacci non si contenne dentro i limiti della commissione ricevuta, e quella eccedendo ultroneamente si fece carico di tutto verificare, e rivedere come se la perizia, che formò parte integrale della Sentenza appellata, non fosse giammai esistita.

La Ruota accolse quanto disse il nuovo Perito, e referendosi alla di lui relazione revocando la Sentenza del Magistrato Supremo in quella parte contraria all'appellante condannò l'Amministrazione a fare al Mulino di Grassina a sue spese tutti quei lavori indicati dal Professor Focacci, e condannò la medesima Amministrazione altresì a rifondere al livellare Francesco Lepri tutti i danni intrinseci dal medesimo sofferti, e che potesse soffrire, riservandosi di liquidare i medesimi in un separato Giudizio.

Appellò da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, ed ottenne che fosse in parte almeno revocata la Sentenza appellata, poichè fu dichiarato sotto dì 2. Giugno 1826., che alcuni dei lavori, e specialmente quelli interessanti la sostanza del fondo dovessero essere a carico dell'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici padrona diretta, e gli altri, quelli cioè relativi alla mera conservazione dovessero eseguirsi a tutte spese del livellare Francesco Lepri, ma in in quanto all'appello dalla Sentenza ruotale in quella parte che

concerne la condanna di tutti i danni intrinseci, ed estrinseci si riservò il Supremo Consiglio di pronunziare altra volta nel suo congruo, e separato Giudizio.

Ed inerendo appunto a detto riservo domandò il livellare Francesco Lepri con sua Scrittura del 29. Gennaio 1827., che fosse dichiarato male appellato nell'interesse dell'Amministrazione dalla Sentenza ruotale anche sull'Articolo dei danni.

Fu replicato con Scrittura dei 6. Febbraio 1827. che l'obbligo nell'Amministrazione di rifondere al Lepri i danni al di là della somma di scudi 9. all'anno determinata dalla Sentenza del Magistrato Supremo restava escluso dal solo riflesso, che la Regia Ruota doveva liquidare i medesimi, referendosi alla perizia dei sigg. Silvestri, Paganelli, e Sgrilli, cui si rimesse il Magistrato Supremo, poichè non essendone stata dimostrata l'erroneità, la conseguente inattendibilità della stessa perizia per farsi luogo ad una nuova verificazione giudiciale era massima di diritto, che si dovesse attendere il sentimento di quei Periti.

Che non poteva la Regia Ruota attendere la perizia del Professore Francesco Focacci, mentre questa non fu richiesta nè ammessa ad altro oggetto, che per costatare l'asserto fatto della maggior rovina verificatasi posteriormente alla Sentenza del Magistrato Supremo.

Che non potevasi questa nuova perizia estendere ad oggetti diversi, inquantochè sarebbe stato lo stesso che ammettere la revisione, e rettificazione della prima giudiciale perizia, senza giustificarne l'errore.

E che anche il Supremo Consiglio con la sua pronunzia doveva referirsi alla relazione dei sigg. Silvestri, Paganelli, e Sgrille essendo l'unica perizia giudiciale, che concerne il presente affare per la qual cosa la pronunzia dei danni non sarebbe differente da quella del Magistrato Supremo.

Con nuova Scrittura di Istanza del dì 9. Aprile 1827. Francesco Lepri richiese al Supremo Consiglio, che l'appello interposto dalla Regia Amministrazione in quella parte, che riguarda la di lei condanna nei danni fosse rigettato, che le parti venissero rinviate per la liquidazione dei medesimi avanti la Regia Ruota.

Non si acquietò l'Amministrazione, e soggiunse con Scrittura de'26. Giugno 1827. che dopo avere la Regia Ruota non ammessa la nuova perizia richiesta dal livellare Francesco Lepri se non al solo, ed unico oggetto di verificare l'asserto fatto del

ulterior rovina, doveva liquidare i danni referendoli alla relazione dei periti giudiciali Silvestri, Paganelli, e Sgrilli nella somma di scudi nove l'anno stabilita dalla Sentenza del Magistrato Supremo tanto più che nella detta somma vi erano compresi tanto i danni intrinseci, che estrinseci.

Il Supremo Consiglio esaminate le ragioni di ambe le parti, così decise.

MOTIVI

Attesochè l'appello interposto dall'I. e R. Amministrazione dei Beni Ecclesiastici sotto dì 23. Agosto 1824. dalla Sentenza proferita nel dì 15. Luglio dalla Ruota di prime appellazioni di questa città operò l'effetto che il Supremo Consiglio restò investito della Giurisdizione di rivedere la detta Sentenza, e di moderarla.

Attesochè la detta Sentenza Ruotale si era fondata tutta nella relazione del sig. Professor Focacci, che tutti i lavori necessari per la riparazione del Mulino di Grassina, di cui era livellario il Lepri, adossò alla I. e R. Ammistrazione ed il Supremo Consiglio credè di eleggere il sig. Alessandro Manetti in Perito istruttore per determinare quali fossero i lavori da caricarsi all'Amministrazione, quali quelli da addossarsi al Lepri.

Attesochè il Supremo Consiglio con Sentenza dei 2. Giugno 1826. seguitando in parte la relazione del detto Perito sig. Manetti nel tempo che fece la sua dichiarazione sopra i lavori in parte correttoria di quella della Ruota, si riservò di decidere la questione sopra i danni, che il Magistrato Supremo aveva ammesso in genere, ed aveva liquidati, e la Ruota parimente avveva ammesso in genere, ma si era a se stessa riservata la liquidazione.

Attesochè questo riserva fatto dal Supremo Consiglio non vi era dubbio che veniva a togliere il riservo fatto dalla Ruota, sì perchè il medesimo Supremo Consiglio in forza dell'appello portato avanti di esso dalla Sentenza ruotale era investito della giurisdizione di conoscere delle questioni portate, e decise dalla detta Ruota, e così di esaminare, e dichiarare sopra il detto riservo perchè avendo il detto Supremo Consiglio modificata la detta Sentenza il riservo ruotale non era più regolare, come quello che aveva per base che tutti i lavori spettar dovessero all'Amministrazione, ed era perciò conveniente che la cognizione dei danni spettasse al Supremo Consiglio, che aveva la Sentenza ruotale in parte moderato.

Per questi Motivi

Inerendo all'Istanza della I. e R. Ammistrazione dei Beni

Ecclesiastici, ed in reiezione di quella avanzata per parte di Francesco Lepri dichiara la propria competenza sulla questione dei danni, di che in Causa, e fissa la discussione sul merito di detta Causa al dì 24. Agosto prossimo condanna il nominato Francesco Lepri nelle spese dell' incidente.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini *Relat.*, Francesco Gilles, Gio. Batista Brocchi, e cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE XXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Pecuniaria diei 2. Maii 1807.

IN CAUSA PAPASSOGLI — E — MAZZANTI

Proc. Mess. — Proc. Mess.

Argomento

Quegli, che approvvisiona un Negozio, e ne affida la direzione, e l'esercizio ad un altro dandogli la metà degli utili a titolo di stipendio, se resta Creditore di utili, e di Capitali nel Bilancio firmato, e approvato da ambedue, e si ritira d'avere interesse in detto Negozio ha diritto al pagamento di quella somma, che nel Bilancio apparisce Creditore.

Sommario

1. *L' Istanza di colui, che agisce per un Credito liquido, e certo deve essere accolta favorevolmente nei Tribunali.*

2. *Un Conteggio firmato, ed approvato dai Negozianti interessati fa prova del Credito di uno di esso contro l' altro in modo, che fornisce al Creditore l' azione parata.*

3. *L' eccezione non provata non si attende specialmente quando un concorso di circostanze la rendono irrilevante.*

4. *La natura dei Contratti si determina dalla volontà dei Contraenti particolarmente quando questa è chiara, ed espressa.*

5. 6. *I Bilanci approvati fra' Soci stanno in luogo di un vero Rendimento di Conti, che non deve in conseguenza ripetersi.*

7. *Un lasso di 14. anni, nei quali il Creditore ha ricevuto degli acconti, ma non ha domandato il suo Credito, non induce la presunzione dell' estinzione del Credito medesimo.*

Storia della Causa

Nell' anno 1806. mentre il fu sig. Pietro Mazzanti di Pisa trovavasi in circostanze d' interessi così disgraziate da non poter più oltre proseguire il traffico di tabacchi, ed altri generi, di cui faceva vendita nella sua bottega posta in questa Città nella via *Lungarno*, il sig. Mariano, ed altri Fratelli Papassogli cedendo alle di lui preghiere ed insistenze s' indussero a fornire nuovamente di Merci quella Taberna co' proprii denari in modo che il Negozio dovesse, per l' avvenire andare per loro conto, e che il Mazzanti vi dovesse accudire in qualità di istitore, o ministro, ammettendolo *peraltro* a titolo *in premio* di stipendio, alla partecipazione della metà de' lucri che fossero stati per ottenersi.

Coll' Apoca del dì 11. Gennaio del suddetto anno furono tra il sig. Papassogli, ed il Mazzanti stipulati i patti e le condizioni con cui si poneva in essere questa intrapresa Commerciale, ed alle obbligazioni, a cui si astringeva il sig. Mazzanti, accederono come Mallevadrici solidali, e legalmente autorizzate le sigg. Maddalena, e Veneranda madre la prima, e moglie l'altra del Mazzanti medesimo.

Nel 1808. espressamente sotto dì 4. Novembre fu fatto il bilancio del Negozio, da cui resultò che il lucro avuto nel corso di quasi tre anni era stato di Lire 2230. pari a fiorini 1338. e fu inoltre con distinta operazione liquidato l' ammontare de capitali di pertinenza de' sigg. Papassogli, che trovavansi in quel giorno nella Bottega, per la somma di L. 3104. s. 8. 4. pari a fiorini 1862. 65.

Dal 1808. in poi mentre non si veggono più osservate le convenzioni stabilite nell' apoca del 1806. apparisce aver avere il Mazzanti pagato ai signori Papassogli a conto de' loro capitali, in varie volte, Lire 1000. pari a fiorini 600. Laonde residuavasi così il valore de' capitali stessi a L. 2104. soldi 8. pari a fiorini 1662. cent. 4. a quali aggiungendo la metà de lucri liquidati nel 1808. e spettante a sigg. Papassogli si formava un totale di loro avere in L. 3219. 10. pari a fiorini 1931. 70.

Per questo Credito pertanto agirono in giudizio i sigg. Fratelli Papassogli, essendo già morto il sig. Pietro Mazzanti, senza aver effettuato alcuno ulterior pagamento, contro la di lui Vedova signora Veneranda non solo come Madre, e tutrice della pupilla signora Amalia figlia del Mazzanti medesimo, ma anche come obbligata solidalmente in proprio pel defonto marito, e contro il sig. Dottore Luca Zini Curatore della Tutrice, non meno che contro le signore Rosa, e Carolina Mazzanti, come figlie ed Eredi della fu signora Maddalena Madre del sig. Pietro obbligata essa pure solidalmente, domandando davanti al Tribunale di Prima Istanza di Pisa con

scrittura del primo Settembre 1825. la canonizzazione del loro Credito con privilegio sui generi e gli oggetti ritrovati in bottega al giorno della morte del Mazzanti e la condanna delle loro avversarie a dimettere il Credito stesso nella suddetta somma e più ne frutti decorsi e decorrendi.

Le signore Rosa, e Carolina, lungi da impugnare, riconobbero anzi, e confessarono la verità del credito de sigg. Papassogli cosicchè la contestazione della Lite si concentrò fra gli attori, e la Vedova, e la Pupilla Mazzanti.

Queste opposero che non potevano oggi i sigg. Papassogli parlare di Credito certo e liquido, perchè non costava che la società contratta coll' Apoca del 1806. cessasse di esistere nel Novembre 1808. perlochè tu u' al più avrebbero i sigg. Papassogli potuto chiedere un rendimento di conti del traffico sociale. Tali eccezioni furono accolte dal Giudice di Prima Istanza, che con sua Sentenza del dì 22. Dicembre 1826. dichiarò non competere ai sigg. Papassogli l'azione di credito da essi intentata, e riservò loro le ragioni esperibili come di diritto, onde chiedere contro i rappresentanti l'eredità del fu Pietro Mazzanti un rendimento di conti.

Reclamarono da questo giudicato davanti la Rota in grado di appello i sigg. Fratelli Papassogli, per lo che presa da noi a decidersi la questione, *se ed in qual somma consti del credito nel caso ec.* l'abbia mo risoluta a pro de' signori Pepassogli *affermativamente* per la somma di L. 3219. 10. pari a fiorini 1931. 70. e più per i frutti dal dì della fatta domanda decorsi, e decorrendi sino all' effettivo pagamento; revocando così pienamente con la Sentenza di questo giorno il presente giudicato.

MOTIVI

Tale, a parer nostro, doveva essere necessariamente la resoluzione di questa Causa, imperocchè se l'istanza di colui che agisce per un suo Credito certo, e liquido debba a termini di Giustizia essere favorevolmente accolta nei Tribunali, favorevolmente al certo doveva accogliersi l'istanza de' sigg. Papassogli. Di fatto il loro credito appariva chiaro, ed incontrovertibile dalla liquidazione fattane nel 4. Novembre 1808. sì per i capitali da essi posti nella bottega, e sì per la metà a loro spettante de lucri ricavati fino a quel giorno dal Negozio ed è appunto mediante la dispunzione de' conti che si liquida un credito *Rot. Rom. Dec.* 334. *num.* 8. *et seqq. t.* 1. *Recen.* oltre di che essendo nel caso la liquidazione stata approvata, e firmata dal Mazzanti e da' Papassogli rendeva senza meno certo ed esigibile il credito di questi; poichè per le massime stabilite nel Foro niuno ignora che un conteggio dispunto, firmato, ed approvato da due negozianti interessati fa prova del credito di uno di essi contro l'altro in modo che fornisce al creditore l'azione parata come dietro l'autorità *del Casareg. De Commerc. Disc.* 118. *num.* 1. *et* 2. *et seqq. e dell' Azzuni Dizion. di Giusrisprud. Mercantile* decise questa Rota nostra in *Causa Gazzolo, e Bacry nel* 3. *Novembre* 1824. *Giudice l'infrascritto Auditore Relatore nel Foro Toscano tom.* 14. *Dec.* 14. *num.* 1. lo che se ha

sempre luogo; lo ha poi piu sicuramente allorchè la liquidazione de'conti è stata finale perchè non ulteriormente proseguito l'intrapreso andamento d'interessi fra i due Negozianti.

Ciò si verificava evidentemente nel caso poichè lungi dall'avere le debitrici Mazzanti provato come dovevano, poichè vi fondavano la loro eccezione *Tex. in Leg. Exceptionibus ff. de probat.* che il Negozio proseguì a sussistere nell'interesse de' sigg. Papassogli anche dopo il 1808. un concorso imponente di circostanze e di fatti dimostrava anzi chiaramente il contrario. L'Apoca del Gennaio 1806. portava per patto espresso stabilito, che i sigg. Fratelli Papassogli dovevano co propri denari provvedere e continuar poi a fornire il Negozio di quella quantità di generi che avessero creduto opportuno; che essi dovessero pagare la pigione della Bottega per fino a tanto che il Negozio fosse andato per loro conto, che al sig. Mazzanti non fosse permesso di tenere nella Bottega generi di sua proprietà nè fare senza licenza de'sigg. Papassogli credenze vendendo; che ammesso il sig. Mazzanti a partecipare la metà de' lucri a titolo di stipendio eventuale come ministro del Negozio, dovesse frattanto ogni giorno onde alimentare se e la famiglia ricevere sull'incasso L. 2. 6. 8. pari a fior. 1. e cent. 40. per tenerglisi poi tale somme a calcolo all'occasione de'Bilanci nel reparto de' Lucri sperati; che l'introito giornaliero al di là delle dette L. 2. 6. 8. dovesse ogni sera passarsi a' sigg. Papassogli; che il sig. Mazzanti fosse tenuto al rendimento di conti, ed all'opportuno Bilancio ogni volta che ai Papassogli fosse piaciuto richiederlo, al quale effetto doveva egli tenere in tutta regola, e precisione *la scrittura tanto delle robe che avrebbe ricevuto in Bottega, e delle quali avrebbe fatto l'opportuna ricevuta, e l'indicazione del respettivo importo, quanto i denari pagati a' sigg. Papassogli* in modo che si potesse con tutta sollecitudine, e chiarezza fare ad ogni tempo il Bilancio. E finalmente che nel caso che i sigg. Papassogli, *non avessero trovato esatto* il sig. Mazzanti all'occasione del Bilancio, ossivero mancante a' di lui sopraccitati doveri, oppure che il detto Bilancio non fosse lucroso, e di loro convenienza fosse nella facoltà de' medesimi *di lasciare in tronco detto traffico, e restituire al signor Mazzanti la bottega, ed i mobili ec.* sempre che non rimanesse egli debitore, con farsi *immediatamente rimborsare de' loro Capitali in quel modo, e forma che più parrà, e piacerà a medesimi.*

Ora durante il corso dell'anno 1806. furono questi patti con esattezza osservati come rilevasi specialmente da un libro *Cassa* tenuto dal Mazzanti, a depositato in questa Cancelleria; ma da quell'epoca sembra che egli principiasse a trascurare la regolarita della scrittura, ed anche a vendere troppo liberamente a credenza, cosicchè i sigg. Papassogli vollero nel Novembre 1808. effettuare il Bilancio, in cui si vede avuta ragione di tutto ciò che in generi avevano essi posto nella bottega, non meno che di ciò che ne avevano ritirato in denari, ed in cose non meno che delle prelevazioni fatte dal Mazzanti, e se ne ebbe il resultato del quantitativo di

lucri da noi accennato di sopra non si fermarono però qui i signori Papassogli, ma in una dimostrazione separata, e distinta liquidarono il loro avere in ragione anche de capitali, oltre i lucri. Il Mazzanti approvò tali operazioni firmando insieme col Papassogli, il Bilancio e la dimostrazione. Ciò mostrava già bastantemente, che le Parti volevano ormai recedere dal convenuto, o sia per dir meglio, che i sigg. Papassogli volevano esercitare la facoltà stipulatasi di cassiere.

Di fatti non si ha più dal 4. Novembre epoca della liquidazione dei conti riscontro alcuno, che le pigioni della Bottega, delle quali si ebbe pure per gli anni precedenti ragione a carico del sig. Papassogli nel Bilancio 1808. fosse seguitata a pagare da loro; nè che essi consegnassero più generi al Negozio, nè che ritirassero più seralmente l'incasso giornaliero, nè che il Mazzanti si addebitasse più delle L. 2. 6. 8. pari a fiorini uno, e cent. 40. al giorno che doveva prelevare, nè infine che egli tenesse più scrittura alcuna regolare. In somma non si veggono più osservate in alcuna parte le convenzioni dell'apoca del 1806.

Che anzi agli argomenti negativi si aggiungevano de fatti positivi, che mostravano chiaramente, che que'patti furono del tutto abbandonati, e che i Papassogli lasciarono in tronco il traffico. Imperocchè costava da un biglietto prodotto in Atti, e scritto dal Mazzanti ai Papassogli sotto di 27. Agosto 1810. che mentre si esibiva egli di pagare loro una somma promessa aggiungeva che aveva dovuto mandare de'denari a Firenze per *approvvisionarsi*, lo che mostrava approvvisionar lui a quell'epoca direttamente, e da se il Negozio che riguardava come cosa pienamente sua.

Costava inoltre, e ciò faceva gran forza nell'animo nostro, che i sigg. Papassogli ritirarono, ed il Mazzanti respettivamente pagò loro diverse somme a conto *di capitali* come mostravano quattro ricevute del 29. Agosto, e 9. Dicembre 1810 e 13. Gennaio, e 8. Febbraio 1811. scritte nel libro Cassa di seguito all'abbandonata Scrittura che fin nel 1806. era stata montata a norma delle convenzioni. Or questi ritiri non potevano intendersi se non a conto di capitali già liquidati, e facenti credito a sigg. Papassogli, perchè altrimenti, se il traffico fosse proseguito, come per lo innanzi, i ritiri stessi non già a conto di capitali, ma si sarebbero da'Papassogli fatti a conto de' Lucri da riconoscersi, e liquidarsi in un Bilancio successivo.

Nè faceva ostacolo il vedersi questi Capitali restituiti parzialmente ed a rate, mentre, frattanto si rilasciavano in mano del Mazzanti gli scaffali, ed utensili della bottega i quali dovevano pure garantire giusta il convenuto, il di loro credito, poichè primieramente si erano i Papassogli stipulata la facoltà di ritirare i loro capitali *in quel modo, e forma che più pareva, e piaceva a' medesimi*. In secondo luogo poi lungi dal presentarsi strano si ravvisava anzi molto verosimile, e consentaneo a quanto era stato precedentemente fatto, questo metodo tenuto dopo sciolto in tronco per parte de' Papassogli il Negozio, e si ravvisava di più utile ancora all'interesse di ambedue

le parti. Di fatti i Papassogli, che vollero fin dal primo momento, che intrapresero quell'affare favorire il sig. Mazzanti, e la di lui famiglia doveron ben conoscere che se avessero voluto istantaneamente ritirare i loro capitali, il Mazzanti perdeva insieme col Negozio, il mezzo onde alimentare se, e la sua famiglia, e dovevan conoscere all'incontro che lasciando al Mazzanti per proprio suo conto la bottega, e però anche necessariamente gli scaffali e gli utensili avrebbero realizzato in effettivo il loro avere, senza esporsi prendendo i generi in luogo di danaro a dover soffrire delle perdite onde venderli.

Dal cumulo per tanto di tutte queste circostanze noi deducevamo la conseguenza che dopo le liquidazioni del 1808. il Negozio fu rilasciato affatto da' sigg. Papassogli al sig. Mazzanti, il quale firmando ed approvando quelle liquidazioni si riconobbe debitore degli stessi Papassogli del prezzo de generi astanti in bottega, e più della metà de lucri precedentemente ottenuti.

Nè le parole usate nel Bilancio e nella dimostrazione. *Rimane dunque l'utile in Bottega Restano dunque i capitali liquidi de' sigg. Papassogli* eran bastanti a dimostrare la continuazione del traffico anche pel tempo successivo come aveva esistito precedentemente poichè tali espressioni equivalgono propriamente nel caso alle altre *è consiste l'utile, sono consistono dunque i Capitali ec.* e stanno così a confermare l'idea di conto liquidato, e facente Credito.

Invano per parte de' difensori delle signore Mazzanti si ricorreva alla natura del Contratto da cui emanava il credito de' sigg. Papassogli, e che qualificavano come di società; poichè primieramedte mal si poteva alla convenzione del 1806. dare il carattere di società contro ciò che replicatamente espressero le parti contraenti pattuendo che il *signor Mazzanti debba essere in detta bottega in qualità di semplice ministro; e che in ricompensa del servizio che presterebbe, e in correspettività dell'avviamento della bottega, e di quanto altro, debba il suddetto Mazzanti partecipare della metà degli utili ec. senza che detta partecipazione di utili possa mai dargli in alcun tempo o caso qualità veruna sociale in detto traffico, ma esser questa riguardata soltanto come un eventuale stipendio.* Per lo che se la natura, ed indole de' contratti si determina certamente dalla volontà de' Contraenti particolarmente quando questa è chiara ed espressa *L. fidejussores Magistratus ff. de fidejussor, L. qui fundum § de contr. empt. Natt. consil.* 49. *num.* 14. *Menoch. Consil.* 372. *num.* 1. *Dec. Consil.* 35. *num.* 9. *Gabriel Consil.* 84. *num.* 2. *et seqq. Rot. Rom. Dec.* 556. *num.* 13. *part.* 18. *tom.* 2. *recen. in Romana seu Bononien Pecuniaria* 20. *Martii* 1822. ne seguiva necessariamente che nel caso non doveva parlarsi propriamente di società, ma bensì di una convenzione per cui al traffico tutto proprio de' sigg. Papassogli si preponeva come ministro il sig. Mazzanti.

Che se pure si fosse potuto inerendo alla sostanza delle cose, quan-

tunque contro la mente espressa de' contraenti, qualificare il contratto del 1806. come una società attesa la partecipazione de' lucri accordata dal Capitalista al socio d'industria non diverrebbe punto migliore la condizione delle signore Mazzanti, poichè per i fatti sopravvertiti, ed esaminati di fronte alla facoltà, che avevano i Papassogli di lasciare in tronco il Negozio; la società dovrebbe pur dirsi sciolta dopo i Conteggi del 1808. e confermato così il credito resultante da' Conteggi medesimi; senza esigere, che v' intervenisse altro rendimento di conti poichè i Bilanci approvati che sieno stanno fra i socii in luogo di un vero rendimento di conti che non deve in con-
5 seguenza ripetersi *Text. in Leg. Semel. Cod. de Apoc. publ. Munoz de ratiocin cap. 11. num. 36. Asuni Dizion. parola Bilancio* §. VI. *Surd. Dec.* 199. *num.* 9. 10. *Zanch. De societ. part.* 4. *Cap.* 9. *num.* 9. *et seq. Rot. Rom. Dec.* 536. *num.* 67. *Nuperrim.* non nel senso più pingue ed esteso di conguaglio effettivo mediante, ripiano, pagamento, o compensazione della differenza del di più dovuto da una parte all' altra, nel qual senso parlano le autorità di cui abusavano i Difensori delle sigg. Mazzanti, ma bensì nel senso di un esatta verificazione, e liquidazione per via di conteggi riconosciuti ed approvati dello stato del Negozio sociale, e del dare ed avere respettivo di ciascuna delle parti interessate. Che anzi se alcuna
6 cosa mancava ancora propriamente al pieno, e assoluto rendimento di conti questa consisteva appunto nel pagarsi per parte degli eredi Mazzanti a' sigg. Papassogli il reliquato resultante da Conteggi fatti ed approvati nel 1808. *Leg. quamvis. Leg. cum servus ff. de condit. et demonstrat. Cravett consil* 231. *num.* 2. *Felic. de Societ. Cap.* 37. *num.* 35. *Rot. Rom. Dec.* 554. *num.* 2. *Cor. Ludovis Rot. Flor. in Thes. Ombros. tom.* 2. *Dec.* 24. *num.* 24. *Rot. Januen Dec.* 81. *num.* 7.

Oltre di tutto ciò osservammo noi che poco utilmente si proponeva per parte delle Mazzanti l' eccezione appoggiata ad un rendimento di conti da farsi; poichè se il traffico non sia per l'interesse de' Papassogli sciolto nel 1808. siccome il Negozio ha poi sussistito sempre, e sussiste tuttora, ne seguirebbe che il Mazzanti, ed oggi la di lui Erede sarebbe tenuta a render conto del traffico seguitato dal 1808. sino al presente, ed offerirsi così pronta ad ammettere i sigg. Papapassogli a conseguire oltre l' ammontare di quanto oggi chieggono giusta lo stato del 1808. anche la metà di tutti gli utili fatti in questo lasso di tempo, che debbono pure avere avuto luogo subito che il traffico ha seguitato sempre a sussistere.

Che se i sigg. Papassogli differirono per un lungo tratto di tempo a domandare il pagamento del loro Credito, cioè dal 1811. in cui riceverono degli acconti fino al 1825. oltre che fecero forse ciò animati sempre dal solito spirito di favore verso il Mazzanti, è poi certo che questa circostanza è di argomento ben lieve, e per se medesimo inetto a far supporre l' estin-
7 zione del credito *Costant. ad stat. Urb. annot* 48. *art.* 4. *num.* 287. *Rot. Rom. Dec.* 184. *num.* 15.. *cor. Celso.*

Finalmente invano quasi ad ultimo rifugio si volgeva il difensore

della signora Vedova Mazzanti ad opporre almeno pel di lei interesse personale che non poteva ella dirsi tenuta alle conseguenze del preteso accollo del Negozio fatto nel 1808. da'Papassogli al Mazzanti, poichè i modi, e le condizioni dell'avvenuto recesso dal Contratto del 1806. come quelli che scendevano dalle facoltà stipulate nel Contratto medesimo obbligavano certamente anche la signora Veneranda, perchè astretta per la metà delle sue doti, con obbligazione solidale all'osservanza di quanto era stato convenuto per tutti i *così nascenti dal tenore di quella scritta del* 1806.

Non ha poi credùto la Ruota dover portare dichiarazione alcuna sul privilegio preteso da'sigg. Papassogli sopra le robe, e generi trovati esistenti nella bottega del fu Pietro Mazzanti al dì della sua morte perchè occupate le parti della questione in radice, e rapporto all'esistenza del credito, non aveva avuto propriamente luogo contestazione su questo particolare, ed oltre a ciò sembrava più congruo che di tal privilegio dovesse conoscersi *in executivis* allorchè i sigg. Papassogli si fossero trovati a fronte de' Creditori del Mazzanti, che avessero loro contrastata l'anteriorità, e poziorità del loro titolo onde ottener pagamento.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei signori Mariano, Leonardo, e Pietro Fratelli Papassogli dalla Sentenza contro di essi, e favorevolmente alla signora Veronica Vedova Mazzanti tanto in proprio, che ne NN. e del sig. Luca Gini ne NN. che in atti proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa sotto di 22. *Dicembre* 1826. *e male in conseguenza con detta Sentenza giudicato quale perciò revoca pienamente; poichè dichiara essere detti signori Papassogli veri, e liquidi Creditori dei sigg. Mazzanti, e Gini nelle loro qualità delle somme di Lire* 3219. *pari a fiorini* 1931. 40. *residuo di maggior credito proveniente da generi di proprietà dei signori Papassogli rilasciati nella Bottega del fu Pietro Mazzanti, non meno che di porzione di utili ai medesimi signori Papassogli appartenenti il tutto a norma della dimostrazione, e bilancio fatti sotto dì* 4. *Novembre* 1808. *che in atti, condanna quindi la signora Veronica Vedova Mazzanti tanto ne Nomi, che in proprio come Mallevadrice solidale di detto Pietro Mazzanti suo defonto Marito, ed il sig. Luca Gini ne Nomi a pagare ai sigg. Papassogli la suddetta somma, e più i frutti alla ragione del cinque per cento ad anno decorsi dal dì della fatta domanda, e decorrendi sino all'effettivo pagamento condanna inoltre gli appellati nelle spese del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore Relatore*
Giov. Batista Lorenzini *Auditore.*

DECISIONE XXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Praesentat Hypothecae diei 7. Martii 1827.

In Causa Magheri e Bastogi e Bellandi e Pia Casa de'Ceppi

Proc. Mess. Luigi Pieri   Proc. Mess. Pietro Parigi   Proc. Mess. Vincenzio Torracchi

---

Argomento

Le Inscrizioni Ipotecarie contro un'debitore, già defonto, affinchè siano operative, e capaci di conservare l'Ipoteca, d'uopo è che si riportino con indicazione precisa al vero debitore, affine che i Terzi nel contrattare co'di lui Eredi non restino ingannati, e pregiudicati.

Sommario

1. 3. *La separazione del Patrimonio di un debitore defonto da quello del di lui Erede non si accorda quando i Beni, che si vorrebbero ferire sono passati senza dolo con buona fede, e legittimamente in terze persone.*

2. *Il Compratore che sborza liberamente il prezzo a Colui, che comparisce sotto tutti i rapporti il libero dispositore delle cose sue agisce con buona fede.*

4. 5. 11. *Le inscrizioni Ipotecarie affinchè siano capaci di conservare l'Ipoteca competente al creditore contro un'antico debitore defonto, debbono riportarsi con indicazione precisa a questo debitore, affinchè i terzi, che co'di lui Eredi contrattano non restino ingannati.*

6. 7. 8. 9. 10. *Il difetto nelle iscrizioni Ipotecarie dell'indicazione del nome del debitore può supplirsi con una indicazione speciale atta a far distinguere il vero debitore.*

Storia della Causa

Fino da remoto tempo instituita venne una Deputazione incaricata di sorvegliare a dei grandiosi lavori, che occorrevano per riparare gli argini del torrente Bagnolo, che attraversa l'agro Pratese.

Nell'andamento di questa amministrazione si verificò in seguito un notabile dissesto economico per un voto di Cassa, che si scuoprì a carico degli amministratori fino dell'anno 1744.

I Possessori limitrofi a questo Torrente, i quali erano stati collettati per

contribuire alle spese occorse per questi restauri, e che male a questa si adattavano essendo gravati di vistosi canoni sopra i loro fondi quasi tutti livellari fecero altamente sentire i loro reclami.

Ma questi non sortirono effetto alcuno, poichè il vuoto di Cassa non fu ripianato, e questo piuttosto progredì fino all'anno 1760., in cui sotto di 30. Settembre venne dall'Auditore Baldigiani proferita Sentenza, con la quale gli amministratori furono condannati a ripianarlo.

E quindi a nuova deputazione fattosi luogo, furono i nuovi deputati con l'enunciata Sentenza autorizzati, ove non fosse dato di realizzare l'intera somma coll'esecuzione dei passati amministiatori, di repartire quello che mancava fra i contribuenti all'imposizione del Bagnolo.

Fatta questa escussione, ottenuta di più dalla Camera della Comunità, la condonazione di un credito, che essa aveva con la detta imposizione del Bagnolo, e più procurato il recupero di diversi assegnamenti alla medesima imposizione spettanti, ciò non pertanto si ottenne il bramato effetto, poichè fattosi poi il bilancio dell'anno 1784. 30. Giugno, fù malgrado tutti gl'incassi verificato un deficit permanente di scudi 18,920. 5. 19. 5. dall'auditor Bargigli Sarchi, che fù incaricato della liquidazione, e che ne fece l'opportuna rappresentanza a Sua Altezza Reale, non senza rilevare, che conveniva adottare il compenso proposto dall'auditore Baldigani col persuadere gl'interessati in questa imposizione ad obbligarsi di pagare quella tangente di debito proporzionata alla quantità delle Stiora, che ciascuno di essi possedeva nel circondario della medesima, e che in previsione delle spese occorrenti venne dal detto auditor Bargigli Sarchi aumentata di altri scudi 1579. 1. 7.

Resi scienti i suddetti interessati del preciso ammontare dell'enunciato credito, e del modo con cui si meditava di ripianarlo, molti di questi tranquillamente si piegarono al pagamento delle respettive rate, e tra questi trovandosi un Migliorati di Prato il quale fra i contribuenti era impostato con la indicazione di cav. Migliorati si riscontra, che nel 16. Gennajo 1785. dopo altri cinquantasette, che all'enunciato pagamento si erano obbligati, il Canonico Antonio Migliorati si obbligò nel modo seguente ,, ivi ,, Io infra-
„ scritto Canonico Antonio Migliorati come rappresentante la posta del sig.
„ Cav. Migliorati, ed economo del patrimonio del sig. Pietro Erede del
„ suddetto, mi obbligo di pagare alla detta imposizione, nel tempo, e termine
„ di anni 16. la somma di scudi 793. 1. 7. 5. con più i frutti decorsi dal
„ 1. Luglio 1784. in futuro all'estinzione di detto debito con le condizioni
„ espresse nelle predette firme, salvi i pagamenti fatti dopo detto tempo,
„ cioè 1. Luglio suddetto, e salvi gli errori ec. „

Dopo la obbligazione di alcuni di questi contribuenti, e nella circostanza, che il deficit di questa imposizione per l'aumento delle spese era cresciuto di altri scudi 2404. 6. 11. 8., l'auditore Bargigli Sarchi umiliò le convenienti proposizioni à Sua Altezza Reale, perchè senza ulteriormente molestare per quell'aumento di deficit quei contribuenti i quali ormai pacificamente

si erano assoggettati al ripiano del vuoto primitivo si trovasse un compenso onde supplire a detto aumento perchè fossero astretti i contribuenti Morosi a concorrere anche essi con la respettiva loro obbligazione, e perchè finalmente onde far fronte al pagamanto di tutti i creditori della detta imposizione del Bagniolo, al quale non poteva si subito supplire con quello, che si erano obbligati di pagare i contribuenti a molti, e replicati intervalli in un periodo non lieve di anni, fosse ordinato, che i Ceppi di Prato col ritratto di tanti luoghi di Monte saldassero i creditori medesimi, ed in corrispettività fossero cedute a questo luogo Pio con i privilegi, e anteriorità competenti all'imposizione tutte le obbligazioni fatte dagli interessati nella medesima.

Accolte queste proposizioni dall'Augustissimo Leopoldo col benigno Rescritto del 26. Maggio 1787. si divenne in seguito fra i deputati della detta imposizione del Bagnolo congiuntamente al sig. Auditor Bargigli Sarchi, come specialmente incaricato da Sua Altezza Reale, e la suddetta Pia Casa dei Ceppi di Prato all' atto formale della cessione delle sopra enunciate obbligazioni dei contribuenti col pubblico istrumento del 14. Dicembre 1787., previa la risegna a favore di questa imposizione di tanti luoghi di Monte quanti bastassero alla dimissione dei di lei creditori.

Due anni circa eran decorsi dalla stipulazione di questa cessione, quando mancò di vita il sig. Pietro Migliorati, in di cui nome dal di lei figlio, ed economo Canonico Antonio era stata rimasta la obbligazione per la più volte rammentata imposizione del Bagnolo, come uno dei contribuenti.

Ed i lui figli signori Giuseppe, Canonico Antonio, Giovanni, e Stefano nel 19. Maggio 1790. devennero alla divise dei Beni, che di divise erano sucettibili, dopo l'assegna a favore del sig. Giuseppe delle commende di famiglia, ed accollarono tra gli altri il debito colla Pia Casa dei Ceppi dipendente della cessione a di lei favore fatta dalla imposizione del Bagnolo ai signori Antonio, Giovanni, e Stefano.

Il sig. Antonio Migliorati pagò successivamente degli acconti alla Pia Casa dei Ceppi che pur riscosse altre somme col mezzo di atti esecutivi da essa diretti contro alcuni assegnamenti Migliorati prima, e dopo la detta epoca del 1796.

Successe in Toscana per disposto delle Leggi Francesi l'abolizione delle commende, e fidecomissi, e resi liberi i Beni che le componevano, ed introdottosi il sistema ipotecario tra noi, la Casa dei Ceppi fù sollecita d'inscrivere il suo credito indicando unicamente il suo debitore per Migliorati di Prato all'Ufizio della conservazione delle Ipotece di Pistoja al 30. Aprile 1809. per la somma di Lire 5520. 10. 4., ed esprimendo la qualità di Cessionario della imposizione del Fiume Bagnolo, e il titolo del credito come resultante da un contratto non enunciato, e da un libro di debitori di capitale, e frutti estendendo la detta Ipoteca sopra tutti i Beni presenti, e futuri di detto Migliorati.

Ed il sig. Giuseppe Migliorati ottenuta la libertà dei fondi già Commendali, e Fidecommissi, mediante il pubblico contratto del dì 24. Febbraio 1810. rogato dal Notaro Giovacchino Palloni, trascritto all' Uffizio dell'Ipoteche di Pistoia nel dì 8. Agosto del detto anno, vendè un appezzamento di Terra di Stiora 28. panora uno, pugnora due, e braccia quadre uno per franchi 4736., e 4. centesimi a favore del sig. Vincenzo Bellandi, che aveva già, e con Contratto del dì 12. Settembre 1803. Rogato Ser Giovanni Palloni, comprato dallo stesso sig. Giuseppe Migliorati un altro appezzamento di Terra per il prezzo di Scudi 95. avendo, e del primo, e del secondo pagato l'intero prezzo.

Nel dì 11. Agosto 1811. fù dalla Pia Casa dei Ceppi di Prato rinnovata la Iscrizione predetta all'enunciato Uffizio di Pistoia, aggiungendo oltre ad altre meno vaghe indicazioni in rapporto alla situazione dei Beni, ed alla natura del debito la caratteristica di Cavaliere al Debitor Migliorati, omesso anche in questo il di lui nome proprio.

Intanto con i nuovi Contratti del di 4 Marzo, e 4. Luglio 1814. Rogati dal suddetto Notaro Palloni, il rammentato sig. Giuseppe Migliorati, vendè al sig. Giovan Batista Bastogi una porzione delle Terre formanti il Podere dell'Ombrone soggette alla Imposizione del Bagnolo, e finalmente per mezzo di tre distinti contratti che uno del 25. Ottobre 1811., 4. Ottobre 1813, e 12. Febbraio 1817. Rogati dal suddetto Notaro Palloni vendè al sig. Domenico Magheri una quantità di altri Beni compresi nel Podere dell' Ombrone.

Col mezzo di tali parziali vendite e delle altre, che contemporaneamente, e avanti, e dopo le respettive suddette epoche erano state fatte, fù esaurito l'intiero patrimonio della famiglia Migliorati.

Furono traquilli nel loro possesso i predetti acquirenti, finchè nel 18. Aprile 1818. aditosi dalla Pia Casa dei Ceppi il Tribunale di Prato si domandò contro di loro, e contro i signori Giuseppe, e Antonio Migliorati debitori principali, la dichiarazione del credito in somma di Scudi 793. 1. 7. 5., dipendentemente dalla cessione della imposizione del Bagnolo, e la immissione in possesso dei Beni comprati dai signori Bellandi, Bastogi, e Magheri suddetti per quelli sfruttare, e vendere, ed essere pagata del suo credito anzidetto di capitale, frutti, e spese.

Fù inseguito di detta domanda, contumace il sig. Antonio Migliorati che comparve in atti il Cav. Giuseppe e insieme con esso sig. Bastogi, Bellandi, e Magheri, e il sig. Lorenzo Mazzetti altri compratori dei Beni Migliorati, investito anche esso dalla domanda della Pia Casa dei Ceppi di Prato.

Fattesi da detti signori Bastogi, Magheri, e Mazzetti delle notificazioni, e intimazioni ad altri terzi Possessori, che crederono tenuti alla loro rilevazione. e dietro le eccezioni alla domanda suddetta fù contestata la lite.

Sostennero detti terzi Possessori unitamente la mancanza di diritto nella Pia Casa dei Ceppi a perseguitare i beni da essi posseduti attesa la mancan-

za della iscrizione ai registri del conservatore delle ipoteche di Pistoia, e la mancanza della prova d'identità dei Beni perseguitati con quelli soggetti alla predetta imposizione del Bagnolo, non senza impugnare le verità del credito, e la legittimità della di lui prova.

Il Tribunale di Prato con Decreto del dì 5. Novembre 1818. nominò tre periti per verificare la identità dei Beni, dei quali si tratta, e rimessa da questi la loro relazione fù proceduto avanti in Causa.

Si sostanziò la discussione nello stabilire, se competesse come si voleva dalla Pia Casa di Ceppi, o nò alla medesima l'ipoteca per il suo credito, indipendentemente dalla iscrizione, e sulla validità di questa iscrizione, più specialmente poi si questionò l'oggetto di vedere se la Pia Casa dei Ceppi attrice dichiarato il di lei credito contro il sig. Migliorati, avesse per questo il diritto di agire contro i tre Possessori.

Il Vicario di Prato colla Sentenza del dì 14. Aprile 1821. sulla prova del credito dello stabilimento attore in Causa contro il sig. Cav. Giuseppe, e signori Antonio fratelli Migliorati, che disse conclusa, e attesa la vendita della iscrizione presa dalla detta Pia Casa dei Ceppi nell'Anno 1811. della quale il primo Giudice predetto dichiarò la necessità, rigettò le eccezioni proposte dai Rei Convenuti, ed accolse respettivamente le istanze della Pia Casa dei Ceppi.

Contro questa Sentenza interposero appello i terzi possessori succumbenti avanti la Regia Ruota, e quindi dedussero delle eccezioni comuni in linea di Gravami, e di quelle Personali ad alcuni di loro.

La Regia Ruota esaminate le ragioni di ambe le parti decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè chiunque fosse nella famiglia Migliorati l'originario debitore della imposizione del Bagnolo, che sarà in appresso designato, invano, nelle particolari circostanze del caso, reclamava la Pia Casa dei Ceppi di Prato il Benefizio della separazione del patrimonio di questo debitore da quello dei di lui supposti Eredi, onde potere sul patrimonio separato sperimentare utilmente i suoi diritti; Imperocchè prescindendo da molte altre osservazioni, che potevano all'uopo ricorrere, bastava per escludere questa separazione il solo riflesso, che i Beni i quali con questo mezzo volevano andare a ferirsi erano già trapassati nel dominio di terze persone mediante dei legittimi atti di alienazione immune non solo dal dolo, quanto nelle circostanze bastato sarebbe, secondo quello, che insegnano *Zanch. de prelat. Credit. exercit.* 6. §. 4. *N.* 41. *Rot. Rom. in Recent. Decis.* 114. *N.* 8. *part.* 13. *Decis.* 385. *Num.* 6. *part.* 15. *et cor Caprar. Dec.* 159. *N.* 6. *cor Merlin. Dec.* 844. *N.* 6. ma posti in essere in pienissimo stato di buona fede non solo di fronte al venditore sig. Giuseppe Migliorati, il quale nell'ipotesi ancora che si fosse potuto considerare l'immediato, e diretto successore

di quello che era debitore dell'imposizione del Bagnolo, nelle cui ragioni era succeduta la suddetta Pia Casa dei Ceppi di Prato, poteva nella giusta credulità, o che il detto debito fosse rimasto estinto, poichè i di lui fratelli condividenti se lo erano accollato coll'atto di assegna dei debiti della Famiglia dal 19. Maggio 1790., e costava d'altronde, che per loro parte erano state per questa dipendenza pagate delle somme dal 1797. al 1815., e così per il corso non interrotto di anni 18, o che si fosse novato, mentre la stessa Pia Casa dei Ceppi aveva riconosciuti, ed accettati i nuovi debitori, sino al punto di aver contro alcuno di essi dirette le giudiciali molestie, conforme appariva dal Decreto emanato dal Tribunale di Prato sotto di 25. Agosto 1797. quanto ancora di fronte ai terzi acquirenti, per i quali le medesime ragioni inducenti la buona fede concorrevano allorchè compravano, e più allorchè sborsavano il prezzo dei Beni nelle mani di colui che compariva sotto tutti i rapporti libero dispositore delle cose sue. Nei quali termini tanto di fronte al gius comune *Text. in Leg. ab haerede ff. de separat* quanto di fronte al gius *Francese Cod. Civil. Art.* 880., e per la opinione non meno dei culti, e dei Decidenti *Voet. ad Pandect. lib.* 42. *tit.* 6. *N.* 4. *Thesaur. Ombros. Tom.* 7. *Dec.* 35. *N.* 22. *Grenier Tratt. dell'Ipoteche part.* 2. *cap.* 1. *Tom.* 3. *N.* 430. è indubitato in ragione, che non è proponibile il benefizio della separazione rapporto a questi immobili, i quali non si trovano più nel possesso dell'Erede, o dell'immediato successore del primitivo debitore, ma sono passati nei terzi acquirenti in stato di buona fede nel Compratore quanto del debitore.

Attesochè escluso questo benefizio della separazione, tutto il momento della Causa riducevasi a determinare, conforme in ultima analisi ridotta se l'avevano gli stessi difensori della Pia Casa dei Ceppi di Prato, se quella iscrizione, che contro i Beni controversi aveva preso questo luogo Pio nel 1809. e rinnovata quindi nel 1811. fosse atta, ed efficace a conservare ad esso quella Ipoteca, che in origine gli competeva per l'esecuzione del credito ad essa ceduto dall'imposizione del Bagnolo.

Attesochè prima di scendere alle opportune indagini sul proposito di queste iscrizioni, conveniva determinare quale in sostanza fosse l'originario debitore di questa imposizione, onde potere chiaramente rilevare, se con queste incrizioni medesime appariva conservata l'ipoteca o contro di questo, o contro i di lui aventi Causa nel modo, e con le forme dalla Legge comandate

Attesochè sù di ciò i fatti enunciati nelle premesse narrative, e che resultavano dagli Atti accertavano senza equivoco, che comunque di antichissima data fosse l'imposizione del Bagnolo, pur non ostante il debito di fronte alla casa Migliorati, come rapporto agli interessati, non nacque, che nel dì 16. Gennaio 1786., giorno in cui il Canonico Antonio Migliorati, dopo che un vuoto di Cassa si era riscontrato, e liquidato nell' Amministrazione del Bagnolo, ed in obbedienza alle superiori determinazioni, procedè ad ob-

47.

bligarsi di ripianarlo per la tangente spettante al suo amministrato nella somma di scudi 793. 1. 7. 5.

Attesochè determinato così il debitore di questa imposizione nella persona di Pietro Migliorati, quelle iscrizioni, le quali si volevano atte, e capaci di conservare l'ipoteca competente alla imposizione del Bagnolo contro questo originario debitore, conveniva che si riportassero con indicazione precisa alla identifica persona di questo medesimo debitore, onde quei terzi che seco, o coi di lui successori potevano contrattare non restassero illusi dà delle false apparenze contro lo spirito di quel prezioso sistema ipotecario fra noi conservato, il quale nella pubblicità dei registri delle iscrizioni ha voluto portar quella luce, che rimuova perfino il primordio di ogni dubbiezza *Florentina seu Piscenen. Hypothecae diei* 19. *Settembris* 1824. *N.* 7. *et* 8. *tra le raccolte nel Tesoro del Foro Toscano T.* 13.

4

Attesochè le controverse inscrizioni lungi dal contenere in se l'indicazione di questo Pietro Migliorati, designavano il debitore di quest'imposizione, la prima del 30. Aprile 1809. con la generica designazione di „ Migliorati „ E la seconda del dì 11. Agosto 1811. sulla quale nella sostanza insisteva la detta Pia Casa dei Ceppi con la egualmente generica designazione di „ Cav. Migliorati „ e così lasciavan desiderio del nome di questo debitore contro le literali disposizioni del Codice Civile Francese Art. 2148.

5

Attesochè sebbene la Ruota concordasse col primo decidente, che questo sostanzialissimo difetto del nome potesse restar supplito con una indicazione speciale, dalla quale si possa conoscere, a distinguere la persona debitrice dell'Ipoteca, pur non ostante non seppe ravvisare questa speciale indicazione nelle controverse iscrizioni per la designazione fatta dal Debitore nel cav. Migliorati, d'onde da quel Decidente, e dai Difensori della Pia Casa dei Ceppi se ne argomentava, che permettendo il Codice Civile Francese Art. 2149. di poter prendere l'inscrizione su i Beni di un defunto colla sola indicazione del defunto medesimo, chiaro si ravvisava nel designato cav. non essendovi stato altro contemporaneamente distinto con questa insegna cavalleresca della famiglia, ed una sola essendo la Commenda dei Migliorati si trovava riunito il possesso di tutti quei beni i quali erano rimasti soggetti all'imposizione del Bagnolo; Imperocchè a siffatto ragionamento resisteva il fatto, quel fatto già annunziato, cioè, che il debito dell'imposizione per il quale in questo giudizio agiva la Pia Casa dei Ceppi era stato riconosciuto da Pietro Migliorati, e per esso dal di lui figlio, ed economo canonico Antonio Migliorati, sicchè la relazione che con la indicazione di cav. Migliorati voleva farsi al cav. Giovanni Migliorati era assolutamente erronea, mentre egli per questa dipendenza si era riconosciuto debitore dell'imposizione del Bagnolo; Per la quale comunque al momento, che fu posta in essere, si trovasse impostato il cav. Migliorati, ignorandosi d'altronde la precisa origine della medesima, mal si sarebbe nella designazione di cav. Mi-

6

gliorati, riconosciuto assolutamente il Cavalier Giovanni Migliorati piuttostochè, che il signor cavalier Giovan Domenico, il cavalier Andrea, il cav. Antonio, il cav. Giovan Batista, e il cav. Elia, che vissero ad esso precedentemente, o il cav. Giovan Domenico, che nella stessa Commenda di famiglia fu ad esso successivamente investito, e che tutti precederono poi Pietro Migliorati; ed in qualunque evento poi o Giovanni, o Andrea o Antonio, o altri di questi Migliorati si fossero dovuti considerare in origine astretti al pagamento, non potevano però ravvisarsi in verun conto debitori per quel vuoto di Cassa, che fu ritrovato nell'Amministrazione dell'Imposizione medesima non già al loro tempo di Pietro Migliorati, che per ordine Regio lo vedde liquidare, e distribuirne il pagamento per modo di reparto fra tutti i Contribuenti, e che spontaneo a questo pagamento si assoggettò in veduta di quella composizione, che benignamente gli venne accordata.

Attesochè questo sistema medesimo di relazione del decidente primo, e della Pia Casa dei Ceppi, il quale di per se stesso si presentava di ogni fondamento destituto bastato sarebbe per togliere alle controverse inscrizioni quella chiarezza, e quella precisione nella indicazione del nome del debitore, capace di rimuovere ogni danno possibile di fronte a quei terzi, i quali avessero voluto contrattare dietro ancora le più accurate indagini solite farsi da ogni prudente padre di famiglia. 7 8

Attesochè prescindendo ancora da tutto questo quando spingere si volessero le indagini piu oltre ancora, considerando, che nella iscrizione essendo indicato il titolo in ordine al quale si inscriveva, facile potesse essere a chiunque con la inspezione di questo il rintracciare il vero nome di quello, che era debitore dell'imposizione del Bagnolo, e che così si fosse ritrovato un equipollente indubitato alla indicazione di questo nome nella inscrizione medesima; Ciò non ostante non si persuase la Ruota, che la vista, e l'esame di questo titolo, ossia del privato Chirografo del 16. Gennaio 1786. obbligatorio di Pietro Migliorati quando ancora seguitar si volessero le massime adottate però in casi dissimili da questa Ruota Fiorentina, le di cui Decisioni si allegavano, fosse di per se solo capace a far riconoscere nel confronto di questo relato con la referente inserizione il nome del vero Debitore, contro di cui si era preteso di inscrivere; Poichè mentre si era inscritto contro il cav. Migliorati, e debitore compariva nel Chirografo Pietro Migliorati non designato cav., poteva chiunque ragionevolmente credere, che questa iscrizione non percuotesse quel Pietro Migliorati, che non era cavaliere, e che poteva aver pagato, e che piuttosto affliggere potesse qualche altro Migliorati, che potesse in quell'epoca esser rivestito di questa qualità, e contemporaneamente si fosse per la medesima dipendenza obbligato in separato Chirografo. 9

Attesochè questa credulità, che da un tal confronto poteva essere giustamente insinuata, poteva aumentarsi anche di più per il notorio contegno tenuto nella Pia Casa dei Ceppi di Prato la quale per un corso di anni 18. aveva per dipendenza di questo debito ricevuti dei pagamenti, conforme accertavano tanti documenti depositati negli Atti da Antonio, e Stefano Mi-

gliorati, nei quali non erano mai trapassati quei Beni che oggi si molestavano, cosicchè poteva tanto più ragionevolmente opinarsi, che questa inscrizione non investisse quel Pietro Migliorati, che nel suddetto Chirografo
10 compariva enunciato, e dal quale avevano questi Beni fatto diretto passaggio nel sig. Giuseppe Migliorati.

Attesochè in tale stato di cose neppure col relato potendosi rintracciare nelle disputate inscrizioni con quella positiva certezza esclusiva di ogni possibile in contrario il nome del Debitore, ne àvveniva per conseguenza indeclinabile, che non potessero a meno di considerarsi le medesime destituite di uno di quei sostanziali requisiti senza del quale non ponno sussistere, e che perciò non fossero valevoli ad inferire pregiudizio a quei terzi, i quali in pienissimo stato di buona fede contrastarono col sig. Giuseppe Mi-
11 gliorati contro del quale nè direttamente, nè indirettamente poterono riscontrare accesa su i Registri Ipotecari alcuna Ipoteca.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte dei signori Giovan Batista Bastogi, Domenico Magheri, e Vincenzo Bellandi dalla Sentenza del Vicario di Prato del dì 14. Aprile 1821. e male con detta Sentenza giudicato; Quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare, conforme revoca in ogni sua parte, dichiarando non essere competuto, ne competere alla Pia Casa dei Ceppi di Prato diritto alcuno di agire coll'azione ipotecaria contro i Beni da essi appellati posseduti, ed acquistati dal sig. Giuseppe Migliorati, e dice doversi condannare come condannò, e condanna la detta Pia Casa dei Ceppi di Prato nelle spese del primo, e secondo Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Giovanni Andrea Grandi, e
Baldassarre Bartalini *Relatore, Auditori.*

DECISIONE XXVI.

R. RUOTA DI PISA

Liburnen. Noli diei 31. Augusti 1819.

In Causa Grant, Pillans e CC. e Henry

Proc. Mes. Francesco Morosoli — Proc. Mess. Antonio Passini

Argomento

Le *soprastallie* non possono esigersi dal Capitano della nave quando fra esso, ed i Noleggiatori è stata convenuta una penale pagabile da quella delle Parti, che non eseguisce il Contratto.

Sommario

1. *Il rimborso delle* soprastallie *sono dovute dai Noleggiatori al Capitano della Nave noleggiata indipendentemente da ogni convenzione.*

2. 3. *Le* soprastallie *non sono dovute allorchè fra' Noleggiatori, e il Capitano della nave è convenuta una penale nel caso d' inosservanza delle Convenzioni.*

4. *Quando non costa della contraria volontà dei Contraenti un Contratto deve considerarsi nel suo intero contesto come un* tutto, *senza distinguerlo, e separarlo nelle sue parti.*

5. *I patti apposti nel Contratto sono una cosa sola, ed individua col medesimo.*

6. *Nei Contratti non si dà nè prima, nè dopo, ma ogni parte si intende convenuta* simul, et semel.

7. *La Locuzione del patto quando è generica, e chiara, non ammette interpetrazione, che ne ristringa gli effetti.*

8. *Per agire utilmente per una penale convenuta d' uopo è attendere non solo il tempo, e termine stabilito, ma anche quel di più, che sia stato prorogato per l' esecuzione del Contratto.*

9. *Siccome volontario, e libero è il convenire, così è necessario servare le convenzioni, stabilite che siano.*

10. 11. *Discorrendo di penali non v' ha Legge, che ne determini il più, ed il meno.*

12. *Quando si tratta di Contratto propriamente commerciale si condanna nelle spese tutte giudiciali, e stragiudiciali colui per parte del quale è rimasto ineseguito.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare della Città di Livorno sotto dì 5. Marzo 1827. i sigg. Grant Pillans, e CC. furono condannati a pagare al sig. Capitano Archibaldo Henry la somma di cinquecento lire sterline equivalenti a fiorini ottomila otto cento ottantuno, e ottanta centesimi a titolo di penale convenuta per il caso di inosservanza al Contratto di noleggio fra dette Parti stipulato sotto dì 8. Ottobre 1825. più gl' interessi mercantili sopra detta somma decorsi, dal 7. Gennaio 1826. in futuro, e le spese Giudiciali degli Atti, essendo stati assoluti da diverse altre pretenzioni che contro di essi erano state dal detto Capitano dedotte.

Che da questa Sentenza interposero appello i sigg. Grant e Pillans con atto del 24. Marzo suddetto. Ed all' interposto appello aderì il Capitano Henry sotto dì 30. Aprile 1827. lagnandosi. Primo: perchè i succumbenti non erano stati condannati al pagamento delle *soprastallie* che pretendeva essergli dovute giorno per giorno durante il di lui trattenimento in Tarragona, al di là di 30. giorni di *stallie* e che sosteneva non esser comprese, ma anzi positivamente escluse dalla pattuita penale.

Secondo perchè non erano stati condannati nelle spese stragiudiciali della Causa.

Terzo: Perchè non erano stati condannati nelle spese fatte dal Capitano in Tarragona.

Quinto: Perchè quando le *stallie* straordinarie non fossero dovute accordarsi, sarebbe ingiusta la Sentenza quanto all'epoca degl'interessi, perchè i medesimi avrebbero dovuto essere concessi dal giorno che si aprì il diritto all' indennità, e non mai dal giorno che per l' opposizione dei sigg. Grant Pillans e CC. si rese necessario il ricorso alla via giudiciale.

Che successivamente i sigg. Grant Pillans e CC. renunziarono all' appello da essi interposto, e per conseguenza tutto il discettabile nella Causa di seconda Istanza si sostanziò nel determinare se i fondamenti dell'adesione all' appello dedotti per parte del Capitano Henry avessero legale sussistenza.

Portata di fatti la Causa all'Udienza per interesse del Capitano fu osservato che il pagamento delle *sopra stallie* domandato dal Capitano gli era stato ingiustamente denegato dalla Sentenza appellata, in quanto che non fu compreso, ma per volontà delle Parti fu espressamente escluso dalla penale, ed in riprova di questo deduceva che i Commissionati dei sigg. Grant, e CC. potevano fino all' ultimo giorno dalle convenute *soprastallie* approntare il carico, e che ciò non dimeno era stata convenuta una giornaliera prestazione pagabile indipendentemente dall' ammontare del nolo.

Fu fatto osservare egualmente, che la Sentenza appellata doveva per Giustizia comprendere fra le spese refettibili quelle fatte in Tarragona per i consolati, e protesti ammontanti a Colonnati trentasette inquantochè queste spese furono necessarie per far constare dell' arrivo della nave noleggia-

ta al posto designato della domandata caricazione, e della denegata esecuzione del Contratto.

Fu ancora fatto considerare che la Sentenza appellata era ingiusta, e doveva come tale essere revocata in quella parte che non ammetteva la Condanna nelle spese stragiudiciali sul riflesso che il Capitano non rimaneva vittorioso per l'intiero, lo che ammetteva una tal quale compensazione, che i Giudici della Prima Istanza trovarono giusta nel circoscrivere la detta Condanna nella sfera delle spese giudiciali semplicemente, sostenendo che la Causa aveva avuto diverse diramazioni, ed aveva implicato delle indagini astruse nelle quali erano stati succumbenti i sigg. Henry, lo che fra le spese di siffatte questioni, e quelle quali erasi verificata la succumbenza del Capitano non vi erano i termini della più remota proporzione.

Quindi senza che fosse fatta insistenza sopra il quarto Gravame desunto dall'epoca in cui fu accordato al Capitano il corso dei frutti mercantili sull'ammontare della penale domandata, fu richiesto che piacesse alla R. Ruota di revocare la Sentenza appellata nelle parti ad esso contrarie, ed in riparazione fossero condannati i sigg. Grant Pillans, e CC. al pagamento delle *soprastallie* da esso richieste, delle spese fatte in Tarragona, e delle spese stragiudiciali occorse nel Giudizio di prima Istanza con la Condanna dei sigg. Grant Pillans, e CC. nelle spese Giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio.

Per interesse dei sigg. Grant Pillans, e CC. fu risposto che dopo la renunzia all'appello stata fatta da essi non era più luogo a parlarsi dei motivi sopra dei quali il Capitano Henry aveva appoggiata la di lui adesione all'appello: Poichè dopo la libera notificazione che il Capitano Henry aveva fatta della Sentenza appellata, la di lui adesione all'appello intanto aveva potuto aver luogo in quanto che verificavasi l'esistenza dell'appello medesimo.

Che l'adesione riconoscendo il suo elemento dell'appello era venuta a caducarsi dacchè l'appello non esisteva altrimenti per la regola che revocando il principale viene l'accessorio necessariamente a mancare.

Che indipendentemente da tutto questo la Sentenza appellata era giusta, e come tale doveva confermarsi anche nelle parti al Capitano contrarie, poichè non può egli domandare con giustizia il pagamento delle *Soprastallie.*

In fatti il Contratto di noleggio contemplava principalmente due casi: quello della esecuzione del Contratto ricevendo il carico, e conducendolo fino al Porto del destino: E l'altro della inesecuzione, cioè di non trovare pronto il carico, e di non poter fare il viaggio: Per il primo caso il Capitano doveva percipere il *nolo*, la *cappa*, *una porzione delle spese di Porti*, le *soprastallie*, ad un tanto il giorno, ed il suo *regalo*: nel caso secondo doveva lucrare una somma determinata in cinquecento lire sterline a titolo di indennità generale, ossia di penale: quando adunque la Sentenza appellata gli ha accordato la totalità della convenuta penale perchè è

stato ineseguito il Contratto, non gli resta nè azione, nè titolo per domandàre il pagamento delle singole partite che erano state contemplate a di lui favore qualora avesse avuto luogo l'esecuzione del Contratto: E molto meno può aver diritto al pagamento delle *Soprastallie* inquantochè egli era nell'obbligo di consumarle intieramente non per comodo del noleggiatore, nè a richiesta di lui, ma solo per proprio interesse affine cioè di dimostrare, che per la parte sua il Contratto era stato integralmente osservato, e costituire in mora l'altro Contraente, requisiti essenziali, e sostanzialissimi onde potesse farsi strada a domandare il pagamento della convenuta penale, lo che risponde anche all'altra pretenzione basata sulle spese dei Consolati, e dei Protesti dal medesimo fatti in Tarragona, le quali erano necessarie, ed indispensabili all'oggetto preindicato, poichè senza di questi atti Giudiciali non avrebbe potuto contrastare la mancanza del carico, nel precisare il tempo della di lui stazione in quel Porto.

Che ingiustamente si lagna il Capitano Henry della condanna nelle spese a di lui favore sanzionate, e circoscritte alle giudiciali soltanto: Imperocchè l'assoluzione delle spese stragiudiciali nel caso nostro è uno di quelli arbitrii che le Leggi accordano ai Giudici allorquando in parte ammettono, ed in parte rigettano le domande dell'Attore: Al duro scopo cui mirano le Istanze del Capitano Henry bisognerebbe prima stabilire che i Giudici errarono nel non accogliere tutte indistintamente le domande di lui, e quindi dedurne che hanno errato a non condannare il convenuto nelle spese stragiudiciali. Nè vale l'argomento che vorrebbe trarsi dalla diversità di pronunziare fra il convenuto, ed il suo rilevatore, poichè ben diverse sono le circostanze. In fatti resulta chiaro dagl'Atti di prima Istanza che questo Rilevatore aveva spacciato un mandato che non aveva, e che avendone trasmessa ai sigg. Grant Pillans, e CC. una copia, che fu dappoi trovata infedele, aveva dato causa col proprio fatto colposo alla controversia principale agitata fra le Parti sulle conseguenze del supposto Mandato: In questo caso il rilevatore comparso in tal guisa in Giudizio era un Litigante temerario, e mendace meritevole della più estesa condanna, lo che non può dirsi dei sigg. Grant e CC. i quali sostanzialmente hanno obbiettato al Capitano Henry delle eccezioni che sono state in gran parte canonizzate dalla Sentenza appellata, e sulle quali si è realmente verificata la temerità del litigio a carico del Capitano medesimo.

Per queste ragioni fu domandato che piacesse alla R. Ruota di dichiarare essere stato per parte del sig. Capitano Archibaldo Henry male aderito all'appello interposto dai sigg. Grant Pillans, e CC. dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare della Città di Livorno sotto di 7. Gennaio 1826. e bene essere stato con la medesima giudicato anche nelle parti a detto sig. Capitano contrarie; quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare, con la Condanna del sig. Capitano Henry nelle spese giudiciali, e stragiudiciali cui ha dato luogo mediante la fatta adesione all'appello.

La Regia Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè, checchè sia delle teorie riguardanti in genere, e indipendentemente da ogni Convenzione il rimborso delle così dette *Soprastallie* dovute da noleggiatori al Capitano della nave noleggiata, *Azuni Dizionario di Giurisprudenza Mercant. parola Nolo* §. 47. *e parola Stallie* §. 2. *e* 6. esse non potevano ottener luogo nel concreto del caso, dove il Contratto passato fra i signori Grant Pillans, e Compagni Negozianti di Livorno ed il sig. Archibaldo Henry Capitano dello Scooner inglese *l'Aquila* sotto di 8. Ottobre 1825. mostra stabilita, per patto espresso, di fronte all' inosservanza del Contratto medesimo, una penale determinata in 500. lire sterline.

1

2

Laonde mentre consta in fatto che la caricazione non fu, siccome doveva essere eseguita in Tarragona da'sigg. Ryon, e Compagni di Barcellona, consta altrettanto in diritto che come si è fatto in conseguenza luogo a pro del Capitano ad esigere dai sigg. Grant Pillans, e Compagni la penale convenuta, così non può egli pretendere oltre la penale stessa anche il pagamento delle *Soprastallie*, obbligando in tal guisa i sigg. Grant Pillans, e Compagni ad eseguire in parte il Contratto, mentre della niuna esecuzione del medesimo subiscono l'intera penale convenuta.

3

Attesochè invano si adoperavano i difensori del sig. Capitano Henry a volere ristringere il quantitativo di pena pattuita come correspettivo soltanto al prezzo del Noleggio contratto e così alla permanenza ancora che dovè fare il Capitano in Tarragona pel corso di giorni trenta di *stallie*, dopo il suo arrivo aspettando il carico, ma non poi in ragione, e correspettività del rimborso delle soprastallie, o sia della permanenza di altri 15. giorni al di là de' trenta, per i quali avrebbe dovuto egli riscuotere quattro ghinee giorno per giorno a norma del contratto. Imperocchè questa distinzione, e questa segregazione di patti del Contratto di Noleggio non poteva ammettersi perchè non constava averla voluta le parti Contraenti, che anzi da tutto il contesto del Contratto medesimo appariva evidentemente che dopo aver convenuto del porto, o porti della caricazione, delle merci da caricarvisi, del luogo ove dovevano trasportarsi, e più del prezzo del trasporto, o sia del nolo, non meno che del modo di pagare il nolo medesimo, e delle spese che potevano occorrere, e de' pericoli incontingibili, seguitarono i Contraenti a pattuire „ ivi „ *Trenta giorni correnti di stallie sono conceduti ai suddetti Negozianti per caricare il suddetto carico. I medesimi giorni da principiarsi in ciascun Porto dal giorno dopo il salvo arrivo del bastimento in libera pratica, permissione ottenuta, per poter caricare o scaricare, ed il Capitano avendo dichiarato esser lesto per così fare altri quindici giorni correnti di soprastallie sono conceduti se abbisognano mediante quattro ghinee per giorno, e giorno per giorno come scadono* „ Questo patto, che contenuto in un solo periodo di discorso forma un *tutto*, che mal si pretendeva scindere in brani, si vede susseguito da altri patti rapporto a dovere essere il

legno raccomandato agli agenti de' noleggiatori, a non potere il Capitano ricevere mercanzie di terzi, non meno che rapporto alle spese di partenza ed arrivo, alle spese di stivatore, ed al regalo accordato al Capitano per la buona custodia delle merci: Dopo tutto ciò si legge in fine del Contratto in orazione distinta ed assoluta „ ivi „ *Penale per la non esecuzione di questo Contratto Lire* 500. *sterline*; ora in questo corso ed in questa giacitura di convenzioni era evidente, che il patto della penale investiva ed informava necessariamente l'intiero Contratto, e però le parti tutte di cui si componeva, giacchè non costando della opposta volontà de' Contraenti un

4 Contratto deve considerarsi nel suo intero contesto come un *tutto*, senza distinguerlo, e separarlo nelle sue diverse parti *Rot. Rom. Dec.* 446. *n.* 2. *part.* 3. *recen.* e quindi i patti appostivi sono una cosa sola, ed individua

5 col Contratto stesso *arg. ex Leg. si quis aliam ff. de Solution Leg. si duos quis servos ff.* de *Contrahen. empt Leg. fistulas* §. 1. *Ubi Bartol. ff. eod Surd. consil* 104. *num.* 4. *Lib.* 1. *Tiraquell. de Retract. convention in fin. tit. num.* 4. *et seqq. Gratian cap.* 301. *num.* 57. *Rot. Rom. Dec.* 4. *num.* 1. *tit. De Locat. conduct. cor. Falconer* tanto più

6 che ne Contratti non si da propriamente, *nè prima nè dopo*, ma ogni parte s'intende convenuta *simul et semel* come insegnano *Surd consil* 217. *num.* 9° *Dec.* 155. *num.* 5. *Gonzal. ad reg.* 8. *Gloss.* 53. *num.* 32. *et seqq. Rot. Rom. Dec.* 368. *num.* 2. *cor Gregor. et Dec.* 354. *num.* 67. *Recen.* oltre di che la locuzione del patto penale, sendo generica, ella è

7 per se medesima chiara nè ammette interpetrazione, che ne ristringa comunque gli effetti *Leg. In Leg. ff. Locat. Leg.* |1. §. *Generaliter ff. de Leg. prestan Leg. a Procuratore Cod mandati Rot. Rom. Dec.* 357. *num.* 4. 5. *part.* 9. *n.* 2. *Recen.*

Che se il Capitano Henry oltre i giorni 30. di *Stallie* si trattenne in Terragona altri giorni 15. in ragione di *soprastallie*, egli così operando, non fece che adempire le parti sue a norma del convenuto, giacchè anche durante questo ultimo periodo di tempo poteva essere eseguita la caricazione, e se egli avesse prima dello spirare di questo termine abbandonato il Porto di Terragona avrebbe egli stesso mancato all'adempimento del patto, ed oggi si sentirebbe opporre la sua respettiva inosservanza; per lo che era pur necessario che egli consumasse, come fece colà anche i giorni 15. aspettando il carico, e ciò affine di trovarsi poi in piena regola, onde dire morosi i noleggiatori, ed esiger da loro la penale pattuita; giacchè è pur certo che affine di agire utilmente per una penale convenuta bisogna attendere non solo il tempo, e termine stabilito, ma anche quel di più che sia stato prorogato per l'esecuzione del Contratto *Leg. cum. stipulatus*

8 113. *ff. de Verbor obligat. Voet in ff. eod. tit.* §. 14.

Nè giovava al sig. Capitano Henry il proporre per sua difesa l'indagine di ciò che sarebbe avvenuto in diritto se i Noleggiatori gli avessero di fatto pagato ne 15. giorni le soprastallie in ragione di quattro ghinee il giorno, e poscia non fosse stata come accadde, eseguita la caricazione; poi-

chè inopportunamente si tentava basare solide difese su de discorsi ipotetici, che suppongono fatti che mal potevano aver luogo dove non eseguendosi il Contratto nel piu, e nel principale, sarebbe stato strano che si eseguisse nel meno, e in una parte secondaria ed accessoria, ed oltre di ciò se il caso fosse avvenuto, come si propone, ne sarebbe nata la questione identifica, che si fa oggi in quanto che i sigg. Grant, Pillana, e Compagni dovendo pagare la penale in L. 500. sterline avrebbero voluto detrarre l'importare delle *soprastallie* pagate, giacchè ancor esse stavano, come parti del Contratto, in correspettività della penale stessa, ed anche perchè sotto questo rapporto non si sarebbe verificata l'inesecuzione per parte de' Noleggiatori.

Ma al sig. Capitano Henry sembra oggi di non trovare nelle 500. Lire sterline un compenso adequato di fronte al non eseguito Contratto. Ciò non ha egli da imputare che se medesimo, perchè come volontario, e libero è il convenire, necessario è poi l'osservare le convenzioni stipulate, che elle sieno *Leg. sicut initio §. Cod. de obligat, et action. Cap. quod Semel placuit de reg. jur. in 6. Rot. Rom. Dec. 11. sub. num. 1. tit. De stat. exclusiv. foemin. cor. Falconer.* Tanto più che discorrendo di penali ninna Legge v'ha che ne determini il più, ed il meno *Voet. loc. cit. num. 12.* sicchè il quantitativo dipende tutto dalla volontà de' Contraenti, e chi stipola non può giustamente lagnarsi se non si è procurato contraendo, condizioni migliori.

9

10

11

Attesochè rapporto alla condanna delle spese non è sembrato a noi potersi, per giustizia ammettere, la misura adottata dalla Sentenza appellata, con cui condannò i sigg. Grant Pillans e Compagni a pagare al signor Capitano Henry le spese soltanto giudiciali, e gli assolvè interamente dalle spese stragiudiciali. Imperocchè mentre trattandosi in ispecie di Contratto propriamente Commerciale, colui, per parte del quale è rimasto ineseguito deve rigorosamente risarcire l'altra parte delle spese tutte che ella ha dovuto subire all'oggetto di pervenire ad ottenere la penale convenuta per questa inesecuzione, penale che pure le si contrastava; non istava poi in proporzione il valore di quanto rimase soccombente il sig. Capitano Henry coll'ammontare liquidabile delle spese anche stragiudiciali a lui refettibili in ragione del più, di cui egli uscì vincitore in giudizio. E fra queste spese doveva ben aver luogo anche la somma di colonnati trentasette, spesa dal Capitano in Terragona per levare i protesti costatanti l'inadempimento dal Contratto, a norma della notula da lui prodotta in questa seconda Istanza. Tanto più che tali atti di Protesto furono posti in essere anche nell'interesse del sig. Grant Pillans, e Compagni, onde fossero in istato di ottenere, siccome poi ottennero, rilevazione contro chi aveva loro dato la commissione di noleggiare. In conseguenza abbiamo creduto le spese tutte sopraccennate doversi dietro la fattane liquidazione ripartire fra le parti litiganti a rata di vittoria, lo che appariva inoltre sommamente equo, e giusto in vista della rilevazione che anche per le spese stragiudiciali è sta-

12

ta decretata a favore de' sigg. Grant, Pillans, e Compagni a carico del sig. I. H. Royers, e Compagni di Marsilia.

Attesochè in quanto alla Scrittura esibita per parte dei sigg. Grant, Pillans e Compagni in Atti sotto di 29. del cadente mese, in principio della quale si enuncia un eccezione pregiudiciale, e di forma, con cu dicesi che l' atto di adesione all' appello posto in essere per parte del sig. Capitano Henry deve aversi per insussistente dopo che i sigg. Grant, e Pillans, e Compagni hanno rinunziato all' appello medesimo da loro interposto; giacchè, oltrechè per essere stata troppo serotinamente dedotta non doveva tale eccezione curarsi affatto, si aggiungeva che l' accennata scrittura lungi dal concludere, domandando una qualche dichiarazione sulla eccezione medesima finiva per insistere che si procedesse alla decisione del merito della Causa in consegnenza dell' atto di adesione del Capitano Henry; Laonde non era luogo ad alcuna pronunzia rapporto alla detta eccezione; la quale d'altronde appariva destituta di ogni fondamento; giacchè posto una volta regolarmente in essere l' Atto di adesione ad un appello sussiste a tutti gli effetti da se medesimo a pro della parte aderente indipendentemente dall' appello stesso interposto dall' altra parte.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte male, ed in parte bene aderito dal sig. Archibaldo Henry Capitano dello Scooner inglese l'Aquila *all'appello, che interposero sotto dì 24. Marzo 1827. i sigg. Grant Pillans, e Compagni dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno il dì 9. Marzo 1827. qual Sentenza perciò riforma, e corregge nel modo che appresso cioè.*

Dice essere stato bene con detta Sentenza giudicato in quella parte che denegò al sig. Capitano Henry la mercede di quindici giorni di soprastallie di che nel Contratto di Noleggio del dì 8. Ottobre 1825. e conferma in questa parte la Sentenza stessa.

Dice al contrario essere stato mal giudicato colla ridetta Sentenza nella parte che assolve i sigg. Grant, e Pillans, e Compagni dalla condanna delle spese stragiudiciali, nella qual parte la corregge dichiarando siccome dichiara che le spese tanto giudiciali, che stragiudiciali della passata istanza comprensivamente ancora a quelle occorse al Capitano Henry per i protesti fatti a Terragona secondo la notula prodotta in atti debbonsi sopportare da ambedue le Parti Litiganti a rata di Vittoria secondo la liquidazione, e reparto da farsene, compensa fra le parti stesse le spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Auditore Relatore.*
Giovan Batista Lorenzini *Auditore.*

DESISIONE XXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Pientina Crediti diei 8. Junj 1825.

IN CAUSA CEPPARRI x BIAGIOTTI

Proc. Mess. Giuseppe Vanni — Proc. Mess. Pietro Salvi

ARGOMENTO

Il credito reclamato in vigore di partita di Libro è validamente richiesto quando costa della regolarità dei Libri del Negozio, nè può pretendersi dal debitore la compensazione colle provvisioni di servigi resi al Creditore, quando queste non sono provate in genere, e molto meno liquidate.

SOMMARIO

1. *Posta in essere la regolarità dei Libri di un Negozio per mezzo di una perizia Giudiciale, e dell'occulare ispezione dei Giudici non ha luogo a dubitarsi di un credito reclamato.*

2. 3. *Il saldo di dare, e avere non è più allegabile quando si riscontra erroneo per causa dell'omissione di una partita in credito di una delle Parti.*

4. *La prova, che il dare, e l'avere fra le parti abbia principio prima assai del conto corrente esibito dal Creditore, non pregiudica alla realtà dello stesso corrente, quando viene giustificata l'esistenza di un saldo precedente.*

5. *La pretensione che affaccia il debitore di andar creditore del suo avversario o a titolo di Salario, o di provvisione quando non è provata in genere, e molto meno liquidata in specie non gli fa titolo a pretendere la compensazione, ma può essergli sufficiente tutt'al più ad ottenere un riservo.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Scrittura del 18. Dicembre 1820. esibita nel Tribunale di Pienza i sigg. fratelli Cepparri domandarono che l'appellante vedova Biagiotti nella sua qualità di Tutrice dei Figli del fu Gio. Domenico Biagiotti fosse condannata a pagare loro la somma di lire 437. 10. 2. resto del debito del detto Biagiotti a forma di partita di Libro.

Il Tribunale di Pienza con Sentenza contumaciale del 15.

Gennaio 1821. condannò la Tutrice Biagiotti al pagamento della richiesta somma, e nelle spese del Giudizio, e successivamente con altra Sentenza proferita sull'opposizione sotto di 17. Giugno 1822. assolvè la detta Tutrice Biagiotti, e tenne ferma la condanna delle spese a carico di essa.

Viceversa la Ruota di Siena con Sentenza del dì 8. Marzo 1823. condannò la Tutrice Biagiotti al pagamento della somma reclamata, e dichiarò che le spese del Giudizio di prima Istanza dovevano essere a carico de' fratelli Cepparri.

Portata la Causa in terza Istanza la Tutrice Biagiotti domandò nuovamente l'assoluzione del pagamento della somma reclamata dai Cepparri, domandando in questa parte la revoca della Sentenza della Ruota di Siena, e la conferma di quella del Tribunale di Pienza. E viceversa i fratelli Ceppari domandarono la revoca della Sentenza della Ruota di Siena in quella parte che dichiarava sulle spese del Giudizio di prima Istanza, e domandarono, che la Tutrice Biagiotti fosse condannata nelle spese Giudiciali, e stragiudiciali di tutti i Giudizi.

La Tutrice Biagiotti avendo fatta Istanza per la produzione dei Libri Mercantili dei fratelli Cepparri, che erano già stati esaminati nel primo, e nel secondo Giudizio, il Supremo Consiglio con suo Decreto del 26. Marzo 1824. commesse l'esame di questi Libri al sig. Arcangiolo Venturi e questo con suo Processo verbale, e relazione del 21. Gennaio 1825. dichiarò che i libri da cui erano state estratte le dette partite, erano legittimi, e regolari.

Dietro di che il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè posta in essere la regolarità dei Libri del Negozio Cepparri non tanto colla perizia giudiciale di che in atti quanto coll'ispezione oculare fatta sui medesimi dal Supremo Consiglio unitamente al Perito istruttore, non restava più luogo a dubitare della verità e sussistenza del credito da detti Ceppari dedotto contro la vedova Biagiotti come Madre, e Tutrice de' Figli pupilli del defunto debitore Francesco Biagiotti.

1

Attesochè non poteva a detto Biagiotti giovare l'eccezione che mal si cominciasse il conto corrente dal 14. Agosto 1815. perchè dal conteggio esibito in atti riscontravasi da più lontana epoca contratto fra le parti il dare, e avere, e perchè appariva concluso e stabilito fra le parti medesime un saldo fino dèl dì 17. Luglio 1818., onde si dovesse, com'essa pretendeva, o retrotrarre a più antica data il detto conto corrente, o restringersi alle partite susseguenti al detto saldo del 1818.

2

In fatti se è vero come osservò nella sua relazione anche il sig. Perito Arcangiolo Venturini essersi pagata in detto anno 1818. dal Cepparri Biagiotti una somma per saldo dei conti fino allora passati fra loro, non è men vero per altro che l'omissione di una partita in debito Biagiotti rese erroneo il detto saldo conforme non contenta l'Appellante delle osservazioni fatte già in questo proposito dal detto Perito giudiciale, ha potuto il Supremo Consiglio assicurarsi col mezzo del Perito istruttore sul riscontro non meno dei Libri originali che degli atti processali, costando evidentemente che dalle due partite in egual somma di lire 166. 13. 4. a debito Biagiotti non fu in detto saldo considerato che una soltanto, onde in luogo di esser Egli Creditore di lire 83., quanto per saldo gli furono allora pagate, restava in tal giorno debitore di altrettanta somma, ragione per cui la detta partita di lire 83. si rende ragguagliata al Libro maestro, non col titolo di saldo scritto nei Libri di prime note, ma con quello di acconto, che tale diveniva di fatto subitochè in vece della repetizione dell'indebito cui dava luogo di ragione la scoperta dell'errore si venne il conto a protrarre,

3

E se d'altronde è certo, come non può dubitarsi per il carteggio esistente in Processo, che anche prima del 14. Agosto 1815 concorrevano interessi fra le parti stesse, è certissimo egualmente secondo che ha dimostrato sui Libri il detto Perito istruttore che in detto di 14. Agosto 1815. si trova registrato il pagamento fatto da Biagiotti a Cepparri di lire 13. 10. 8. in saldo concordato e non più controverso di tutte le operazioni fino allora seguite fra le parti.

4

Attesochè nè provata in genere, nè molto meno liquidata in specie appariva negli atti la pretensione affacciata per parte della vedova Biagiotti per il titolo di Salario, o Provvisione che al suo defunto Marito fosse dovuta dai fratelli Cepparri per le provviste di Lana ec. di cui era da questi ultimi incaricato il medesimo, non era luogo per questa dependenza a retenzione, o compensazione, nè poteva perciò una tal pretensione meritare che un riservo delle ragioni tali quali da sperimentarsi se è come di ragione.

5

Attesochè infine ingiusta come era l'insistenza dei fratelli Cepparri per il rimborso delle spese nelle quali dal primo Giudice restò condannata la detta Biagiotti illegalmente, si rendeva congruo nelle circostanze del caso il restringere la di lei condanna in una sola rata delle spese di tutti Giudizi, non essendo essa rimasta succumbente che nel merito principale della contestazione

ritenuta intieramente a di lei carico la spesa del Perito Istruttore come quella cui si fece soltanto luogo in sequela delle eccezioni affacciate contro la relazione del Perito giudiciale.

Per questi Motivi.

Pronunziando sugli appelli stati respettivamente interposti dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime Appellazioni di Siena sotto dì 8. Marzo 1823., ed inerendo alla relazione del Perito giudiciale di che in atti dietro le ulteriori avvertenze fatte vocalmente dall'altro Perito istruttore eletto con Decreto del dì 25. Aprile 1827., dice esser constato, e costare del credito reclamato per parte dei fratelli Niccola, e Agostino Cepparri contro la vedova Biagiotti come Madre, e Tutrice dei Figli ed eredi del fù Giovan Domenico Biagiotti nella somma di lire 437. 9. 8. resultante dalle partite di Libro in atti prodotte, e doversi perciò detta Biagiotti condannare siccome la condanna, a dare, e pagare a detti fratelli Cepparri la detta somma con più i frutti sulla medesima decorsi e decorrendi dal dì della indicata produzione fino all' effettivo pagamento alla ragione del cinque per cento in anno, salve però e riservate alla stessa Biagiotti ne nomi le sue ragioni tali quali da sperimentarsi se, è come le possono competere nel suo congruo Giudizio per repetere dai mentovati fratelli Cepparri quel Salario o Provvisione non conteggiata in dette partite, cui potesse aver dritto il suo defunto Marito Gio. Domenico Biagiotti.

E quanto alle spese di tutti i Giudizi compresa anche quella dell' onorario dovuto al sig. Perito Venturini assolvè ed assolve da un terzo delle medesime la detta vedova Biagiotti ne nomi condannandola al rimborso degli altri due terzi delle sole spese giudiciali, a favore di detti Cepparri tassate, e liquidate, e la condanna inoltre al pagamento dell' onorario dovuto al sig. Vincenzo Rosi Perito istruttore.

E così conferma respettivamente, modera, e riforma l'appellata Sentenza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Gilles, *Relat.*, e Luigi Matani *Consiglieri.*

DECISIONE XXVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Pecuniaria diei 12. Iannarj 1827.

In Causa Simoni E Webb

Proc. Mess. Isidoro Giusti — Proc. Mess. Giuseppe Adami

Argomento

Il Chirurgo matricolato, che produce la Notula delle sue operazioni giurata, e tarata ha diritto di esser pagato nella somma da quella risultante.

Sommario

1. *L'azione del Chirurgo rivestito della Matricola al pagamento delle sue operazioni è fondata in diritto.*

2. *Colui, che si fa siringare è in dovere pagare una tale operazione nel modo, che ai Chirurghi si paga.*

3. *I Testimoni, che sono addetti al servizio di colui, che gl'induce sono eccezionabili, e molto meno meritano attenzione quando depongono di cose udite dall'inducente.*

4. 6. *Senza provare l'eguaglianza di circostanze non può utilmente affacciarsi argomento, che trarre si voglia dal solito.*

5. *La maggiore abilità acquistata da più lunga esperienza dà giusto motivo di aumentare il salario, che altri era solito di ricevere in passato.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del 23. Settembre 1825. il sig. Giovanni Webb fu condannato a pagare al sig. Dottor Gio. Batista Simoni la somma di lire 666. 13. 4., per onorario dovutogli per assistenze, ed operazioni di siringa fatte per il corso di trentatrè notti ad esso sig. Webb a forma della notula giurata, e tarata esistente negli atti; e più le spese giudiciali, e stragiudiciali del Giudizio.

Il suddetto sig. Webb si appellò avanti la Regia Ruota di Pisa dal giudicato predetto, per il capo dell'ingiustizia, e ne domandò la correzione con ridurre la condanna del sig. Webb

al pagamento della somma offerta in lire 200., e più lire 40. in rimborso di spesa asserta fatta per la Timonella a forma dell' istanza avanzata colla Scrittura del 16. Luglio 1825. si disse per interesse del sig Webb, che l'appellata Sentenza era patentemente ingiusta.

Perchè lo stesso sig. Webb aveva chiamato il sig. Simoni nel corso della sua malattia non già nella qualità di Chirurgo, ma bensì nella qualità di semplice *Gurdia di notte* come aveva altre volte praticato.

Perchè il sig. Webb era stato sempre solito di pagare al sig. Simoni la non indifferente somma di paoli dieci per notte, conforme costava dal deposto dei Testimoni sigg. Edoardo Mayer, e Carlo Notari.

Perchè era luminosamente provato negl' atti, che il signor Webb nel corso della sua malattia non aveva avuto bisogno di Chirurgo; e che il sig. Simoni non aveva eseguite al sig. Webb le operazioni di siringa, in quanto che queste venivano eseguite da un di lui Servitore, conforme costa dai Certificati dei due Medici curanti sigg. Dott. Pietro Barsanti, e cav. Dott. Palloni del 6. Luglio 1825.

Che dal deposto dei detti due sigg. Dott. cav. Gaetano Palloni, e Dott. Pietro Barsanti Testimoni indotti per parte del sig. Webb era pienamente provato; che il sig. Simoni era stato chiamato dal sig. Webb per assisterlo come Guardia di notte; Che la malattia di detto sig. Webb era medicea, e non Chirurgica; E che il sig. Webb era stato sempre solito in tutte le altre volte che erasi prevalso dell' assistenza del sig. Simoni, di pagargli la retribuzione di paoli dieci per ciascheduna notte.

Che il sig. Webb non poteva esser tenuto a favore del sig. Simoni se non a quella prestazione che altre volte gli aveva pagata, e perciò la Sentenza appellata meritava di essere corretta, e modificata.

Fece istanza alla Regia Ruota perchè l' appellata Sentenza fosse moderata, e corretta; riducendo la condanna alla minor somma di lire 220. per onorario dovuto a detto sig. Simoni, e più al rimborso di lire 40. per spese asserte fatte dal medesimo per la Timonella a forma dell'offerta fatta dal sig. Webb nella Scrittura esibita nell' 16. Luglio 1825. con la condanna del sig. Simoni nelle spese di ambedue i Giudizi.

Per interesse del sig. Dott. Simoni fu replicato; Che esso sig. Simoni era Chirurgo matricolato, ed esercitava la sua Professione in Livorno.

Che era certo, ed indubitato; perchè costatato dagli atti, e dallo stesso sig. Webb confessato, che esso Simoni era stato chiamato per assistere, e curare il sig. Webb medesimo nel corso della sua malattia, e che lo aveva assistito per il corso di trentre notti, facendogli ancora delle replicate operazioni di siringa

Che sebbene i Testimoni Palloni, e Barsanti abbiano deposto che la malattia sofferta dal sig. Webb. nel mese di Marzo, ed Aprile 1825. fosse catarrale, e che detta malattia non apparteneva alla cura chirurgica; non escludono punto che il Simoni assistesse, e siringasse l'ammalato sig. Webb, nel corso della notte; ma anzi un tal fatto resta dal loro deposto provato, quando ammettono che il sig. Webb aveva bisogno di essere siringato e che il Simoni era nella necessità di siringare, lo che è un operazione chirurgica, come costa dalle risposte agl' interrogatori 1. 2., e 4.

Che posto ciò in fatto era indubitato che il Dottor Simoni aveva diritto ad essere sodisfatto dell'onorario dovutogli per la cura ed assistenza fatta al sig. Webb.

Che in quanto a detto onorario era osservabile, che l'appellata Sentenza non poteva andar soggetta ad alcuna moderazione: in quanto che l'onorario stesso era determinato dalla notula debitamente giurata, e prodotta negli atti opportunamente tassata da Taratore a tal uopo dall' autorità superiore incaricato come costa dal certificato della Cancelleria del Magistrato Consolare di Livorno del dì 31. Gennaio 1826. debitamente registrato in Pisa nel 4. Febbraio detto, che in atti.

Che la ridetta notula giurata, ed opportunamente tarata faceva piena prova in Giudizio all' effetto di renderla esecutiva contro il sig. Webb secondo ciò che dispone la Patria Legge del 20. Ottobre 1767.

Che inutilmente il sig. Webb pretendeva di censurare di eccessività l'onorario accordato ad esso Dott. Simoni asserendo di avere altre volte pagato al medesimo paoli dieci per notte.

Che non poteva valutarsi questa asserzione del sig. Webb, in quanto al preteso pagamento di paoli dieci per notte, perchè non era provato negli atti, nulla potendosi valutare il racconto dei Testimoni sigg. Mayer, e Notari, perchè impiegati al servizio dello stesso sig. Webb, e perchè depongono unicamente di averlo inteso dire al sig. Webb medesimo; nè il deposto dei Testimoni Palloni, e Barsanti in quanto, che raccontano di averlo sentito dire al sig Webb predetto, come risulta dalle risposte

date ai capitoli 5. e 6., e perchè quand'anche ciò fosse provato in fatto nulla rileverebbe in diritto, perchè per quanto fosse vero che il Simoni altre volte si fosse contentato di ricevere una semplice ricognizione, non poteva dirsi per questo, che egli avesse rinunziato al diritto di essere altra volta interamente sodisfatto.

Che non sussisteva poi, che il Simoni fosse stato chiamato ad assistere il sig. Webb, nella troppo umile qualità di Guardia di notte, e che il medesimo non eseguisse le operazioni di siringa, per essere queste disimpegnate da un di lui Servitore; Poichè a tal uopo è da avvertirsi, che dal momento in cui il sig. Webb conosceva che il Dott. Simoni è un Chirurgo matricolato dovesse credersi necessariamente che lo invitasse come Chirurgo, e non come semplice guardia di notte, per cui è più che sufficente un servo, che non dorma; come ancora è avertibile che non è provato negli atti, che le operazioni di siringa non fossero eseguite da esso Dott. Simoni, ma anzi è provato dai Testimoni Barsanti, e Palloni, che il Dott. Simoni assisteva il sig. Webb nel tempo di notte, in cui i Servi del medesimo andavano a riposare. Altre molte ragioni furono dedotte a difesa del sig. Simoni, e la Ruota dopo le necessarie considerazioni decise come segue.

Motivi

Attesochè l'azione promossa dal sig Gio. Batista Simoni contro il sig. Giovanni Webb appariva fondata in diritto, per essere egli rivestito della qualità di Chirurgo matricolato, lo che non si controverteva, e per aver prodotto nel tempò considerato dalla patria legge del 20. Ottobre 1767. la notula della cura, ed assistenza prestata a detto sig. Webb nella Primavera del 1825.

Attesochè, qualunque ella fosse la malattia che obbligò a quell'epoca il sig. Webb a stare in letto, era certo però che l'assistenza che gli prestò il Simoni non si limitò alle sole incombenze di guardamalato, ma si estese ad operazioni chierurgiche quali furono il passargli sino a cinque volte per notte la siringa di che abbisognava il sig. Webb per una sua malattia abituale, senza che la circostanza che tale operazione potesse farsi, e si facesse pur anco nel caso durante il giorno da altri non Chirurgo sia bastante a cangiarne la natura, tostochè per se stessa ella è certamente chierurgica, come ascrivano anche i Testimoni sig. cav. Dott. Palloni, e Dott. Barsanti indotti per parte del sig. Webb, per lo che, subito che piacque a costui di servirsi, onde essere siringato durante la notte, dell'opera di un Chirurgo,

convien pure che egli paghi tale opera nel modo che ad un chirurgo pagar si debbe. 2

Attesochè invano il sig. Webb, per sottrarsi da pagare al sig. Dott. Simoni l'onorario nella somma da questi domandata, ricorreva al solito, che asseriva avere avuto luogo fra lui, e detto Simoni precedentemente al 1815. in casi di altre malattie, nelle quali assistito ugualmente, gli aveva dato per salario dieci paoli per ciascuna notte, e cena, e colazione, imperocchè primieramente non era legalmente provato questo solito perchè i due Testimoni Mayer, e Notari, che ne deponevano, andavano soggetti a delle eccezioni personali per essere addetti al signor Webb ed oltre di ciò narravano che avevano udito dalla bocca di Webb, stesso, ed apparivano singolari nel fatto che ciascuno affermava di avere cioè inteso senza che costasse dell' identità di luogo, e tempo, dal sig. Simoni essersi lui contentato altra volta di ricevere dal sig. Webb soli paoli dieci per notte. In secondo luogo poi, posta anche l' esistenza di questo fatto non era esso bastante a provare il solito, perchè a quest'effetto sarebbe stato necessario che per parte del sig. Webb si fosse dimostrato, che le circostanze del caso su cui cade oggi la controversia, furono in tutto simili a quelle de' casi precedenti, perchè senza provare l'eguaglianza di circostanze non può utilmente affacciarsi argomento che trar si voglia dal solito, *Oldrad. in consil.* 273. *Surd. Dec.* 87. *Num.* 12. *et Dec.* 131. *N.* 10. *Rot. Rom. Dec.* 18. *Num.* 14. *post. Zacch de Salar.* lo che è tanto vero che anche la maggior abilità acquistata dietro più lunga esperienza da giusto motivo di aumentare il salario che altri era solito ricevere in passato *Menoch. de Arbitr. jud.* 2. *cent. cas.* 159. *Num.* 3. *Rot. dec.* 88. *N.* 3. *part. Recen.* Ora il sig. Webb era ben lungi dall'aver giustificato che nella sua malattia del 1815. il sig. Simoni gli avesse prestata un' assistenza pienamente eguale, e per le ore notturne vegliate, e per la qualità, e numero delle operazioni fatte a quelle che già gli aveva prestato in malattie precedenti; per lo che sembrava a noi non potersi nel concreto del caso accoglier l' eccezione del solito, perchè non bastantemente, e congruamente provato. Laonde spiegava tutta la sua efficacia il disposto della sopracitata Legge del 1767. e l'onorario al detto Simoni doveva senza meno pagarsi dal sig. Webb nella qualità risultante dalla notula esibita, tanto più che questa notula era stata ridotta, e precisata dal legittimo Taratore. 3 4 5 6

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giovanni

Webb con atto del dì 19. Novembre 1825. dalla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno de' 23. Settembre 1825 proferita a favore del sig. Giovan Batista Simoni, e bene essere stato giudicato con la Sentenza medesima quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condanna il sig. Giovanni Webb appellante a favore dell' appellato sig. Dott. Simoni nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore
Antonio Magnani *Auditore*.

DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Cortonen Rejetion. Test. diei 5. Juni 1827.

In Causa Santoni E Giannantoni

Mess Tommaso Grosi Proc. Mess. Tangànelli

Argomento

La prova Testimoniale non è ammissibile quando è diretta a distruggere un Contratto, e che non esiste alcun principio di prova in scritto.

Sommario

1. 5. *Contro la prova diretta nascente dalla propria confessione non può alcuno tentare una prova artificiale per distruggerla.*

2. *Se si ammettesse la prova artificiale contro la prova diretta, si annullerebbero facilmente fra gli uomini i Contratti, si annienterebbe il Commercio, ed i Notaii non si presterebbero ai Rogiti degli Istrumenti.*

3. *Per provare la simulazione si ammette la prova Testimoniale purchè siavi un principio di prova in scritto.*

4. *Quando i Fatti articolati sono irrilevanti a porre in essere la simulazione, la prova Testimoniale non si ammette.*

6. 7. *Quegli, che in un conteggio generale è rimasto debitore di rilevante somma, e ne ha fatta dichiarazione per mezzo di pubblico*

Istrumento, non può supporsi, che sia a ciò stato indotto dalla violenza del Creditore, col quale ha continuato amichevole corrispondenza.

8. *La prova Testimoniale si rigetta quando i Testimoni indotti sono de auditu, o singoli nei loro Deposti, o sospetti di parzialità.*

9. *Il Giudizio esecutivo, e sommarissimo non ammette Eccezioni d'alta indagine.*

10. *Il pubblico Istrumento, che ha l'esecuzione parata, non può essere impedito meno che coll'eccezione di saldo, e di quietanza.*

STORIA DELLA CAUSA

Per interesse del Sacerdote Don Alessandro Santoni fu esposto, che essendo passati prima del 1819. più e diversi interessi tra esso ed il sig. Dottore Giovan Domenico Giannantoni per diverse Cause, e Titoli, e specialmente per prestazioni, per imprestito, e compra di Bestiami per i di lui Beni erano devenuti finalmente ad una generale liquidazione degli interessi tra loro pendenti, e da tale liquidazione era il sig. Giannantoni resultato Debitore del sig. Santoni della somma rispettabile di Scudi duemila settecento pari a fiorini 11340. a tutto il 18. Marzo 1819. che in questo medesimo giorno mediante pubblico Contratto consegnato a Rogiti del Notaro Anton Luigi Anichini, aveva confessato il sig. Giannantoni di avere effettuata col sig. Santoni la liquidazione, e conteggio generale di ogni loro interesse, e si era conosciuto legittimo debitore dello stesso sig. Santoni della precitata somma per il resultato dell'indicato generale conteggio; Che in questo Contratto si erano le Parti fatta Quietanza di ogni altra pendenza, dichiarando che dovesse aversi quel Contratto per una transazione tra loro, colla renunzia ad ogni Eccezione per qualunque Caso, e Causa; Che non avendo mezzi il sig. Giannantoni onde pagare nel momento questo suo Debito, aveva dalla generosità del suo Creditore ottenuto di potere pagare a composizioni, e in Rate annue di Scudi cento ciascuna pari a fiorini 420. con obbligo però di corrispondere a scaletta col discreto frutto del tre e mezzo per cento, meno sulla somma di Scudi dugento, ossiano fiorini 840. sulla quale dovevasi corrispondere dal signor Giannantoni il frutto del cinque per cento, giacchè un egual frutto veniva pagato dal sig. Santoni pel Debito in tal somma creato per farne a lui comodo, come tutto rilevasi dal rammentato Istrumento; Che in questo medesimo Contratto, per sicurezza del Creditore, aveva il sig. Giannantoni ipotecato specialmente un suo Podere Vocabolo la Casa bianca, e una Casa situata in Cortona; Che dopo la Celebrazione di tal Contratto poco premuroso era stato il sig. Giannantoni di sodisfare al suo debito, talchè stanco finalmente il Creditore Santoni con Scrittura del 3. Maggio 1826. aveva domandato avanti il R. Tribunale di Cortona, che venisse dichiarato il di lui Credito Ipotecario contro il sig. Giannantoni per dependenza delle rate scadute, e dei Frutti arretrati, e immetterlo in conseguenza nel Possesso Salviano dei Beni sottoposti ad ipoteca; Che il signor Giannantoni ben lontano dal mostrare gratitudine per i servigi resigli del

sig. Santoni, e bene alieno dal dare esecuzione alla contratta Obbligazione, si era accinto piuttosto a contrastare al suo Creditore i Diritti resultanti da quel solenne Contratto, e a pretendere di sostenere contro al proprio fatto, e la propria Confessione, che le cose indicate nel Contratto predetto, non fossero vere; Che contando forse nella debolezza di mente in cui poteva supporre il Sacerdote Santoni per la sua quasi ottuagenaria età, e contando anche in un ingegnoso sistema di Posizioni, lo aveva infatti sottoposto al pericoloso Esperimento di cento Posizioni; Che in questo Esperimento non era il Sacerdote Santoni caduto nei lacci, che per confondere il suo Debitore gli aveva tesi in quella serie di Posizioni, Che riescito vano questo mezzo tentato dal sig. Giannantoni per sottrarsi all'impegno solennemente contratto, aveva ricorso ad invocare la prova Testimoniale, per combattere, e distruggere la prova nascente dall'Istrumento in questione; Che i Fatti da lui articolati tendevano ad accreditare un favoloso racconto, che cioè il Santoni avesse presso un certo sig. Don Francesco Argentini protestato di volere usare la Violenza, qualora lo stesso sig. Giannantoni non fosse devenuto ad accomodare gl'interessi pendenti tra loro, e che in tale occasione spaventato egli dalle dette minacce riferitegli dall'Argentini, si era adattato ad approvare un conteggio ingiusto redatto dall'Argentini medesimo, a dettatura del sig. Santoni, e che quindi sopraffatto sempre dalla paura si era dovuto chiamare Debitore nel controverso Contratto; Che aggiungeva poi nel suo Capitolato dei fatti posteriori al Contratto, e segnatamente che il signor Santoni dopo questo Contratto aveva manifestato, che non avrebbe mai sua vita durante richiesti i frutti e che inseguito anche alla celebrazione di quel Contratto aveva al sig. Santoni prestato il suo Ministero legale senza esserne stato mai pagato; Che contro l'invocata prova Testimoniale aveva il sig. Santoni rilevato, che non era ammissibile perchè contro il Pubblico Istrumento non è ammissibile sì fatta prova; Perchè sebbene tal prova possa talvolta essere ammessa contro il Pubblico Contratto, ciò poteva aver luogo solamente per provarne la simulazione, quando vi è un principio di prova per scritto; o quando i fatti articolati sono così gravi, e decisivi da concludere la simulazione qualora siano provati; perchè nel caso attuale i fatti anteriori al Contratto non erano punto rilevanti, mentre le supposte minacce, oltre essere affatto inverisimili, e oltre non essere credibile, che il sig. Giannantoni ne restasse impaurito, non escludevano che tra le Parti stesse fosse fatto un conteggio regolare, e di comune sodisfazione, come dalla Lettera del Contratto appariva; perchè ammesso anche per vero un momento, che l'Argentini redigesse un conteggio a dettatura del sig. Santoni, non poteva da ciò arguirsi necessariamente, che questo conteggio precisamente servisse di base al Contratto, poichè restava sempre possibile, anche in questa ipotesi, o che questo conteggio fosse tra le Parti rettificato, o che ad un altro conteggio devenissero, e ne formassero base del controverso Contratto; Che in quanto ai fatti posteriori al Contratto la loro inconcludenza, e impertinenza ancora diveniva manifesta, dacchè facile era il comprendere, che le

protesa simulazione del Contratto o del conteggio sul quale erasi basato, non poteva mai derivare dagl' Atti susseguenti, che d' altronde questi fatti erano affatto insignificanti, giacchè per l' assunto della simulazione niente concludeva, che il sig. Santoni avesse dichiarato di non ripetere i frutti del suo credito, e che avesse continuato il sig. Giannantoni a prestargli nei diversi affari il suo Patrocinio legale, nel supposto ancora, che delle sue funzioni non lo avesse sodisfatto; Che oltre essere irrilevanti, e importanti i fatti articolati, erano anche combattuti da una estrinseca inverosimiglianza, mentre le supposte minacce del sig. Santoni erano rese incredibili dalla sua qualità Sacerdotale, e di Parroco non potendosi mai supporre che una persona così qualificata prorompa in minacce di violenza; che non poteva egualmente credersi, che minacce alle quali il sig. Giannantoni non era neppure presente, come egli asserisce, fossero capaci ad incutergli timore, e determinarlo a confessare in un pubblico Contratto un debito non vero; Che altra urgente inverosimiglianza emergeva dal non avere il sig. Giannantoni per il lungo tratto di circa cinque anni, mai reclamato contro quel Contratto, e dall' avere anzi continuato tra le Parti ogni amichevole relazione, lo che non sarebbe sicuramente accaduto se il sig. Giannantoni avesse avuto il rimorso di averlo con violenza, e con sorpresa fatto obbligare; Che inammissibile infine si presentava la richiesta prova Testimoniale anche perchè in un Giudizio esecutivo, e sommarissimo, come l' attuale, non potevano essere accolte l' eccezioni di alta indagine, nè il Documento avente esecuzione parata poteva essere paralizzato, fuorchè coll' eccezione di fine, e quietanza provate incontinenti; Che non doveva omettersi di osservare, che la prova Testimoniale non poteva aver luogo anche perchè i Testimonii o erano singoli nei loro respettivi deposti, o deponevano *de auditu*, o erano sospetti di parzialità, e in somma eccezionabili come il sig. Santoni aveva fatto rilevare per Cause congrue dedotte negli atti; Che queste ragioni erano state accolte dal primo Giudice, il quale con Sentenza del 31. Gennaio 1827. aveva rigettata la prova Testimoniale; che da questa Sentenza aveva il sig. Giannantoni interposto appello senza dedurre, e spiegare verun motivo dell' appello stesso, conforme esige la nostra Giurisprudenza, trattandosi di appello da Sentenza Interlocutoria, concludeva quindi il sig. Santoni, che o venisse rigettato puramente, e semplicemente l' appello del sig. Giannantoni, come irregolare, e inammissibile per mancanza di motivi, o in subalterno caso che per i rilievi già in prima Istanza dedotti piacesse alla R. Ruota di confermare la Sentenza appellata, colla Condanna dell' appellante in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

La Regia Ruota esaminata la Causa decise nel modo che segue.

MOTIVI

Considerando che nel Contratto del 18. Marzo 1819. consegnato ai rogiti del Notaro Anichini, confessò il sig. Dottor Giannantoni di essere

devenuto col sig. Curato Aldobrando Santoni ad un conteggio di tutte le pendenze, e interessi passati fra loro fino a quel giorno, e di esser lo stesso sig. Giannantoni rimasto debitore del Santoni della somma di Scudi duemila settecento pari a fiorini 11340.

Considerando che dopo una Confessione così solenne del sig. Giannantoni emessa in un pubblico istrumento, non poteva il medesimo venire [1] contro di essa, tentando con una prova artificiale di distruggere la prova diretta nascente dalla di lui propria Confessione in ordine al *Text. in L. Exemplo Cod de probat.*

Considerando che se s'ammettesse un tal genere di prova nella forma domandata dal sig. Giannantoni facilmente potrebbe annullarsi ogni Contratto, il Commercio fra gli uomini si annienterebbe, e niun Notaro si az- [2] zarderebbe a prestare il suo nobile Officio al Rogito degli Istrumenti.

Considerando che sebbene prestino le Leggi il loro soccorso a quello dei Contraenti, che è stato vittima della frode, e della violenza; e che anche contro il pubblico Istrumento possa ammettersi la prova Testimoniale per l'oggetto di giustificarne la simulazione, cio per altro ha luogo soltanto allorchè i fatti articolati si presentino assistiti da un principio di prova in scritto, o siano così importanti e decisivi da concludere necessariamente la simulazione stessa, mentre restino provati *Rot Rom. Dec.* 316. *n.* 15. [3] e 20. *part.* 18. *recent. Tes. del For. Tosc. Dec.* 74. *Tom.* 10. *pag.* 308.

Considerando, che l'analisi esatta dei fatti dal sig. Giannantoni articolati per convincere della pretesa simulazione avvenuta nel conteggio fatto fra le Parti del controverso Contratto persuadeva all'opposto della loro irrilevanza, e importunità, poichè riguardo ai fatti anteriori al Contratto stesso ammesse ancora le supposte minacce per parte del Sacerdote Santoni, onda costringere il Dottor Giannantoni ad una liquidazione dei loro interessi non resulterebbe da queste minacce veruna prova per concludare che la liquidazione generale confessata poi nel Contratto medesimo fosse basata sopra titoli non veri, nè dalla prova, che un foglio di conteggio fosse redatto dal defunto Don Francesco Argentini resterebbe escluso, che altro conteggio, e altra liquidazione fosse stata quindi posta in essere fra le Parti, e che sul resultato di questa avessero appoggiato il Contratto in disputa, perlochè manifesta compariva la irrilevanza di questi supposti fatti e conseguentemente la inammissibilità della richiesta prova Testimoniale *Giornal: Prat, leg. tom.* 6. *Dec.* 82. *Tes. del For. Tosc. Dec.* 60. *Tom.* [4] 9. e *Tom.* 3. *Dec.* 120.

Considerando riguardo ai fatti posteriori al preaccennato Istrumento espressi nei Capitoli dedotti dal sig. Giannantoni, che nessun argomento somministrano per giustificare la supposta simulazione, giacchè questa non poteva resultare da atti posteriori. Estranea infatti all'assunto del signor Giannantoni si presentava la circostanza che dopo il Contratto in disputa

Egli continuasse a prestare al sig. Santoni il suo ministero come Procuratore legale, come pure l'altra di non essergli stato effettuato il pagamento delle sue funzioni potendo benissimo stare insieme la verità delle cose esposte nel controverso Contratto, e la continuazione del Patrocinio del sig. Giannantoni negli affari del Sacerdote Santoni.

Considerando, che per quanto il sig. Giannantoni per declinare dal divieto della Legge relativo alla non ammissibilità della prova Testimoniale contro quello che sta scritto in un pubblico Contratto, abbia accennato negli atti di volerne provare la simulazione, egli però non impugnava, che un conteggio fosse stato fatto dei diversi interessi passati fra lui, e il Prete Santoni, ne impugnava di esser egli di questi debitore, motivo per cui veniva a mancare l'intervento della pretesa simulazione, e poteva intendersi piuttosto diretta l'eccezione del Giannantoni a comprovare l'erroneità del Conteggio istesso, ed in questo caso ancora tornava a resistere invincibilmente all'ammissione della prova Testimoniale il disposto dell'Art. 1341. del Codice Civile Francese in questa parte conservato, tanto più che al Contratto in disputa dettero le Parti contraenti la forza della transazione, renunziando reciprocamente a qualunque eccezione. 5

Considerando che ai premessi motivi di inammissibilità della prova Testimoniale domandata dal signor Giannantoni si riuniva il reflesso della somma inverosimiglianza di quanto con la detta prova pretende egli giustificare. Repugna infatti ad ogni retta credibilità che una persona qualificata della dignità Sacerdotale, e di Parroco come il sig. Santoni, specialmente nella sua età decrepita, volesse prorompere in minacce di Violenza contro il Giannantoni, e più repugna, che questi in forza di tali minacce non fatte alla sua presenza, rimanesse sorpreso da timore e spavento si grande da approvare ciecamente un conteggio erroneo, e ingiustamente a lui gravoso, confessandosi quindi debitore di rilevante somma in un pubblico Istrumento. 6

A rendere inoltre maggiormente incredibile l'esposto del sig. Giannantoni nei suoi Capitoli, concorreva il di lui lungo silenzio dopo la celebrazione del controverso Contratto, contro del quale non ha per il corso di cinque anni mai reclamato, e solamente lo ha fatto allorchè il sig. Santoni, per la di lui morosità in adempire i patti stipulati, si è trovato costretto a dargli giudicialmente esecuzione; se tal Contratto fosse stato il resultato della violenza, il sig. Giannantoni non avrebbe tardato a manifestarne le sue lagnanze, e querele, ne avrebbe perseverato fra i Contraenti quella buona relazione, che lo stesso Giannantoni non solo non ha impugnato ma ha ancora ratificato con asserire di avere continuato a fare il Procuratore legale a favore del Santoni. 7

Considerando che la prova Testimoniale invocata dal sig. Giannantoni meritava ancora di essere rigettata per l'eccezioni che militano contro Testimoni indotti, poichè questi o comparivano Testimoni solamente *de*

auditu, o singoli nei respettivi deposti, oppure pregiudicati, e sospetti di parzialità coerentemente ai rilievi fatti dal sig. Santoni; motivo per cui lungi dall'offerire un deposto concorde, ed imponente non potrebbero porre in essere, che delle osservazioni vaghe, ed isolate, destitute di ogni intrinseca importanza legale, e perciò non provanti *L. si arbiter ff. de probat. Roland. cons.* 24. *num.* 87. *Tom.* 1.

8

Considerando che l'attual Giudizio è esecutivo, e sommarissimo, nel quale non debbano ammettersi eccezioni di alta indagine, e che un pubblico Istrumento avente l'Esecuzione parata non può nella sua esecuzione essere paralizzato, e impedito, menochè colla eccezione di saldo, e quietanza che incontinente venga provata.

9

10

Per questi Motivi

Dice male appellato dal sig. Dott. Giov. Domenico Giannantoni e respettivamente bene giudicato con la Sentenza proferita dal Regio Tribunale di Cortona il dì 31. *Gennaio* 1827. *Conferma perciò la medesima in tutte le sue Parti, ordina che venga eseguita secondo la sua forma e tenore, e condanna l'appellante signor Giannantoni a favore del sig. Santoni nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. signori

Benedetto Cercignani *Auditore Relatore*
Pietro Caracci *Primo Audit.* Angiolo Pagni *Audit.*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Marradien. Inutilit. Instan. Et Nullit. Sequestri diei 8. Junii 1827.

In Causa Mazza e Fabroni e Mercatali e LL. CC.

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Giuseppe Visconti

Argomento

Il Giudice, al quale è presentata una domanda accompagnata dai Documenti col fine di giustificarla, se ne pronunzia la dichiarazione di nullitá non deve intendersi una nullitá di forma, ma deve spiegarsi, che lo stesso Giudice abbia inteso di rigettarla come inutile, ed inefficace, per la insufficienza dei prodotti documenti.

Sommario

1. *I Fatti debbono prevalere alle nude parole.*

2. *All'intrinsico degli Atti umani devesi aver riguardo, piuttosto che alle formule, colle quali si vedono espressi.*

3. *Quando l' Attore non si ristringa a domandar solamente, ma che alla sua domanda unisce una produzione di documenti, in tal caso deve conoscersi non tanto della regolarità della domanda, quanto dei documenti se sono atti a giustificarla.*

4. *Quando il Giudice ha esaminato i documenti, che accompagnano la domanda, e gli ha trovati sufficienti all'intento, deve dichiarare ammissibile la stessa domanda, o inefficace, se i suddetti documenti gli trovasse inconcludenti.*

5. *Le domande non giustificate non possono dichiararsi nulle, ma inefficaci.*

6. 8. 9. *La nullità della domanda pronunziata dal Giudice per mancanza di giustificazione non è la nullità di forma.*

7. *Le parole del Giudice si misurano dallo Stato delle cose posto sotto i suoi occhi.*

10. *Non è efficace il sequestro quando per parte dei Sequestranti non si giustifica il diritto di sequestrare.*

11. *Quando cade il sequestro deve cadere ancora ogni sequela di Esso.*

Storia della Causa

Nel giudizio agitato in prima istanza fra i signori Mazza e Fabroni, e Mercatali, e altri Consorti di Lite avanti il Tribunale di Marradi sulle

varie dependenze, e questioni resultanti dal compilato processo fu proferita dal Tribunale medesimo sotto dì 30. Marzo 1824. la definitiva Sentenza nel seguente modo „ ivi „ — „ Dichiara „ Primo; nulle le domande dei „ signori Andrea Mercatali, e Lite Consorti, dei 22. Aprile, e 26. „ Agosto 1823. dirette alla consegna dei controversi Bestiami, e all'in- „ dennità del ritardo nella medesima dall'Affittuario sig. Carlo Mazzà, e „ dal Mallevadore Solidale sig. Fabroni „ Secondo nullo, e perciò revoca „ per quanto occorra, il sequestro dei 10. Maggio 1823. dai Lite Consorti, „ fatto su i detti Bestiami all'Affittuario Mazza „ Terzo; nulla l'offerta reale „ di scudi. Romani 232., e baiocchi 76. dei Lite Consorti de' 13. Novembre „ 1823., e però sciolto e repetibile il successivo loro deposito de' 20 No- „ vembre detto „ Quarto. nullo, e attesa anche la renunzia, e dichiarazione „ dei Lite Consorti del 26. Agosto 1823. della consegna dei Bestiami loro „ asserta effettuata dal Mazza, e mallevadoria Fabroni, repetibile il paga- „ mento o deposito di Lire 7238. 17. 8. fatto per acconto di detta dipen- „ denza dal Mallevador Solidale Fabroni nel 14. Maggio 1823. al depu- „ tato del Monte Pio di Livorno, e da esso passato nel 4. Giugno 1823. „ nelle mani del Cassiere di tale Amministrazione „ Quinto. inammissibile la „ rilevazione domandata del 9. Maggio 1823. dal Mallevadore sig. Fabro- „ ni contro l'Affittuario Mazza „ Sesto, inattendibile l'intervento in Causa „ de' 17. Maggio 1823. e tutti i successivi atti di opposizione al sequestro „ contro Mazza, dei signori Alessandro, Fabio, e Giovan Carlo fratelli Fa- „ broni „ Settimo; irregolare il possesso degli stabili già affittati al sig. Mazza „ preso senza precedente riconsegna e citazione del medesimo dei Lite Con- „ consorti „ Ottavo; non avvenuta dal primo Novembre 1822. termine dell'af- „ fitto novennale Mazza la rilocazione annale da esso reclamata colla recon- „ venzionale domanda de' 14. Agosto 1823. contro il Monte Pio Locatore, e „ LL. CC. suoi aventi Causa „ Riserva alle parti tali quali i loro diritti pelle „ indennità ad esse respettivamente dovute di ragione inconseguenza di tutte „ e singole le dichiarazioni che sopra esperibili nei suoi congrui, e compe- „ tenti Giudizj contra quem seu quos de jure. „

„E meno le spese giudiciali da liquidarsi, dependenti dalla scrittura di rile- „ vazione del 9. Maggio 1823., e dal deposito fatto nel 14. Maggio 1823. presso „ il deputato del Monte Pio nelle quali condanna in proprio a favore dei Lite „ Consorti il Mallevadore solidale sig. Fabio Fabroni; quelle giudiciali da li- „ quidarsi dipendenti dalla scrittura d'intervento in causa de' 17. Maggio 1823. „ e successive opposizioni al sequestro contro Mazza, nelle quali condanna a „ favore dei Lite Consorti i signori Alessandro, Fabio, e Giovan Carlo fra- „ telli Fabroni, e quelle giudiciali da liquidarsi dependenti dalla domanda „ reconvenzionale di pretesa rilocazione del 14. Agosto 1823. nelle quali „ pure condanna a favore dei Lite Consorti l'Affittuario sig. Carlo Mazza.

„Condanna in tutte quante le altre dell'attuale giudizio parimente da li- „ quidarsi a favore dei sigg. Mazza, e mallevadore Fabroni i sigg. Andrea „ Mercatali, e Lite Consorti.

„ Ed ordina la presente Sentenza eseguirsi a forma delle veglianti „ Leggi. „

Dalla riferita Sentenza interposero appello i signori Mercatali, e Consorti di Lite, e spiegarono avanti la Ruota di Firenze le seguenti domande contenute nella loro scrittura de' 21. Marzo 1825. „ ivi „ Costituiti in giu„ dizio i signori Comparenti fanno istanza che piaccia alla Ruota di revocare „ la Sentenza del sig. Vicario di Marradi del dì 30. Marzo 1823, ed in ri„ parazione dichiarare „ Primo esser costato e costare che i veri affittuari dei „ Beni di cui si tratta erano i signori Fratelli Fabroni, e che Carlo Mazza „ non era che un semplice prestanome „ Secondo che le domande dei sigg. „ Comparenti del 22. Aprile, e 26. Agosto 1823. sono valide, e regolari „. „ Terzo che l'affitto dei beni di cui si tratta, cessò di fatto, e di diritto nel „ 31. Ottobre 1822, e che non vi fu luogo a veruna tacita rinnovazione di „ affitto „ Quarto che il sequestro fatto dai signori Comparenti sul prodot„ to dei Bestiami nel 10. Maggio 1823. fu giusto, valido, e regolare „ Quin„ to che non esiste irregolarità di possesso quanto ai beni stabili che i sigg. „ Comparenti occuparono dopo il contratto di compra e vendita „ Sesto che „ la consegna dei Bestiami fatta dai signori Fabroni ai signori Comparenti „ nell'Agosto del 1823. non può riconoscersi per un Contratto di Vendita „ ma deve ravvisarsi fino alla concorrenza di scudi Romani 1143. bajocchi „ 35. e denari 9. per quella restituzione di bestiami, a cui i Fabroni come „ veri affittuari erano tenuti, e per l'eccesso, cioè per la somma di Scudi „ Romani 232. e bajocchi 76. deve considerarsi per compra, e vendita „ „ Settimo che in conseguenza l'offerta Reale e deposito di tal somma stato „ fatto dai signori Comparenti è valido, e regolare, restando la somma de„ positata a tutto rischio e pericolo dei signori Fabroni; e previe tali di„ chiarazioni, attesa la detta restituzione dei Bestiami, restringendosi il me„ rito principale della Causa nella refezione dei danni, di condannare i detti „ signori fratelli Fabroni, e Mazza e indennizzare pienamente i signori „ Comparenti di tutte le perdite, e danni sofferti in conseguenza della ritar„ data consegna dei Bestiami suddetti dal mese di Novembre 1822. al mese „ di Agosto 1823. secondo la liquidazione da farsi in altro separato giudi„ zio, e finalmente di condannare i detti sigg. Fabroni, e Mazza in tutte le spese „ giudiciali, e stragiudicali tanto del passato, che del presente giudizio. „

Il sig. Mazza, ed insiem con esso il suo mallevadore solidale avanti la Ruota, rilevò che la Domanda relativa alla immaginata simulazione non era proponibile in seconda istanza; che non sarebbe stata proponibile giammai dopochè gli stessi appellanti avevan riconosciuto in affittuari il detto Mazza, recusando di contestare in modo alcuno coi signori fratelli Fabroni; che di più la pretesa simulazione appariva in ogni rapporto esclusa, e che in fine non si conosceva ragione alcuna per cui gli avversari potessero farsi lecito di mettere in campo la seguita simulazione.

Quanto alla seconda conclusione fu replicato, che le contrarie domande erano state dichiarate inefficaci dal primo giudice, e che innegabile bi-

sognava riconoscere la inefficacia delle medesime subitochè mancava la produzione degli inventari, o sia processi verbali ai quali si riferivano si rendeva impossibile, ed aggiungevasi che l'esistenza degli inventari presso degli appellanti era innegabile, mentre della esistenza era stata da essi solennemente concordata negli atti.

Quanto alla terza conclusione si avvertiva che mancava qualunque appello per parte del Mazza e suo mallevadore, e che perciò non era luogo a parlarne.

Quanto alla quarta conclusione si rilevava non potersi dubitare che gli avversari si fossero fatti lecito di procedere ad un sequestro sui prodotti dei Bestiami, giacchè in tutti gli atti di prima istanza essi pure lo avevan sostenuto mentre gli atti tutti degli avversari erano chiarissimi in proposito, e giacchè di tal sequestro avevan perfino domandata la conferma; e che altronde il sequestro fosse nullo, irregolare, ed arbitrario lo avevano abbastanza dimostrato i motivi del primo Giudice, aggiungendosi ancora che l'esistenza di un mallevadore idoneo non permetteva che si praticasse la via del sequestro.

Relativamente alla quinta si avvertiva che la irregolarità della occupazione fatta dagli appellanti si rendeva manifesta, mentre avendo l'affittuario ricevuti tutti gli oggetti dell'affitto dietro l'inventario, ed in parte anco a stima, non poteva il locatore in buona regola impadronirsi di tali oggetti, che dietro l'opportuno riscontro da farsi previe le necesarie verificazioni, in mancanza della quale formalità, e nell'esistenza altronde d'una domanda formale di condanna alla consegna degli oggetti tutti compresi nell'affitto o doveva dichiarare l'irregolarità della detta occupazione, e in ogni caso cessata a carico degli affittuari e Mallevadore ogni responsabilità quanto alle riconsegne.

Rispetto alla sesta domanda si avvertiva, che nessuna decisione era sata fatta in prima istanza, anzi della questione a tale articolo relativa occupavasi attualmente il medesimo Giudice per lo chè non era luogo a parlarne avanti la Ruota.

Quanto alla settima domanda rilevava il Mazza che non costava da atto alcuno esistente in processo, che il valore del Bestiame compreso nell'affitto ascendesse a Scudi Romani 1143. 35. 9. come supponevano gli appellanti, e che non costava del pari in modo alcuno che il Bestiame consegnato loro dai signori fratelli Fabronni ascendesse al valore di scudi 1379. 11. 9. talchè l'eccesso si ressiduasse alla somma offerta; il che aggiungevasi che gli appellanti avevan renunziato solennemente a qualunque reclamo su questo punto accettando la dichiarazione della Sentenza di prima istanza.

E finalmente quanto all'ottava domanda si osservava che nessuna dichiarazione era stata fatta in prima istanza, che in ongi caso non si era mai verificata la pretesa mora; che la domanda contraria era stata sempre inefficace, ineseguibile per sua natura, e la mancanza degli Inventari, ai quali si referiva.

Ed i signori fratelli Fabroni osservarono che le dichiarazioni appellate non gli riguardavano, e domandarono perciò d'esser messi fuori di Causa, giacchè non figuravano nel giudizio nè come appellanti, nè come intervenienti.

Mentre le parti litiganti insistevano nelle loro respettive domande ed eccezioni, la Ruota di Firenze con sua Sentenza del 30. Settembre 1825. fece le appresso dichiarazioni.

1. Dichiarò non esser costato, nè costare della nullità della domanda dei 22. Aprile 1825., e della correlativa de'26. Agosto.

2. Dichiarò, che il Sequestro de' 10. Maggio 1823. non doveva considerarsi come Sequestro, ma come semplice intimazione, e che perciò non cadeva sotto le forme prescritte dalla procedura per i sequestri.

3. Dichiarò valida l'offerta reale fatta come sopra dagli Appellanti in prima istanza, con obbligo però ai medesimi di rinnovare il deposito della somma offerta, qualora nella pendenza del Giudizio d'appello l'avessero ritirato come avevan protestato di voler fare.

4. Dichiarò non essere costato dalla irregolarità del possesso preso dagli Appellanti dei Beni costituenti l'affitto.

5. Finalmente dichiarò non esser luogo a metter fuori di Causa i signori Fabroni.

Fatte le quali dichiarazioni rinviò le parti avanti il primo Giudice per l'esame, e decisione della Causa in Merito, omettendo così di dichiarare, tanto sulla pretesa simulazione, quanto sulla natura della consegna de' Bestiami avvenuta nel mese d'Agosto 1823., per quanto espressamente, e formalmente vi fosse stata richiamata dagli appellanti.

Dalla suddetta Sentenza Ruotale hanno interposto appello per il respettivo interesse al Supremo Consiglio il signore Mazza insieme col suo Mallevadore, ed i signori Fratelli Fabroni, ed il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè regola delle Leggi, e della sana Critica inculcata, e raccomandata essendo, che debbano i fatti prevalere alle nude parole, e che all'intrinseco degli atti umani debbasi riguardare, anzichè ai modi, ed alle formule colle quali si vedono espressi, non poteva nelle circostanze del caso dubitarsi più a lungo, che la nullità pronunziata dal Giudice di prima istanza relativamente alle domande del sig. Mercatali, e Consorti di Lite non importasse altrettanto che la dichiarazione dell'inefficacia, e del difetto di ogni legale, e opportuna giustificazione della domanda stessa, imperocchè a preferir questa intelligenza più presto che quella che i signori Mercatali, e LL. CC. si sforzavano di attribuire a quella Sentenza cioè che il Giudice avesse inteso di pronunziare unicamente sulla materialità dell'atto, e così di dichiararlo difettoso nella sua forma, e non altro, concorrevano i seguenti argomenti di fatto e di diritto, poichè.

1. Risultava evidentemente dagli atti, e dalla scrittura segnatamente

nel dì 22. Aprile 1823. esibita dagli attori, che non si erano essi ristretti a domandar puramente, ma che avevano alla loro domanda unito una tal produzione di documenti, mediante i quali era intenzione loro, che la domanda stessa rimanesse provata, e ammissibile, per la qual cosa chiaro è che i termini ai quali si riferisce l'Art. 58. del Regolamento di Procedura erano stati oltrepassati, nè più si trattava, o almeno non più si trattava soltanto di conoscere se la domanda fosse stata regolare nelle sue forme, ma bensì di vedere se i documenti che l'accompagnavano fossero stati sufficenti per giustificarla, e così non poteva il Giudice arrestarsi all'estrinseco, ed alla materialità delle cose, come accade ove si disputa dell' applicazione soltanto del suddetto Articolo 48., ma doveva egli richiamare ad esame il merito intrinsico dei documenti stessi, poichè da ciò dipendeva tutto il momento della questione portata avanti di lui, ed è in fatti evidente che se questi fossero comparsi al Giudice sufficenti all'intento, non solo valida, ma degna di essere ammessa dovea da lui dichiararsi la dimanda di cui si tratta, come al contrario se non gli avesse trovati tali non già nulla, ma inefficace, e non giustificata dovea da lui dirsi, o se nulla diceasi non dovea nè potea intendersi nulla per difetto di forme, ma nulla per l' insufficenza dei documenti a di lei sostengono allegati. Altrimenti ne avverebbe che tutte le domande non provate appieno dovrebbero riputarsi nulle, e che la inammissibilità per difetto di forme si confonderebbe colla inammissibilita per difetto di questa prova. Nè si dica che per queste ragioni appunto aveva errato il Giudice di prima istanza pronunziando la nullità della domanda, poichè ciò supporrebbe che con questa formula non si potessero esprimere che le nullità di forma, e ciò supporrebbe che fosse provato che tale fosse stata la di lui intenzione, lo che appunto cade in disputa, e non può ammettersi per la reale impossibilità, in cui era il Giudice di decidere sopra la dimanda senza esaminare il merito intrinseco dei documenti che le facevano corredo. Per il che le parole del Giudice devono misurarsi dallo stato delle cose posto sotto i suoi occhi, se deve presumersi che egli abbia pienamente soddisfatto al suo ufizio, se formule di un significato indeclinabile non si conoscono nella nostra giurisprudenza, viemaggiormente chiaro è che la nullità pronunziata dal Giudice di Marradi dovette percuotere i documenti, e perciò equivalere a una dichiarazione della loro insufficenza per l'effetto a cui erano diretti, nè poteva in altro senso, come fatto avea la Ruota, procedersi.

2. A confermare la suddetta naturalissima intelligenza concorreva il contegno delle parti, e quello tenuto dal Giudice stesso in tutto il corso della Causa. Il contegno delle parti, dicevasi, poichè dalla Scrittura di eccezioni esibita in Atti nel dì 4. Giugno 1825. dai signori Carlo Mazza e Remigio Fabroni risulta che essi facevano virile insistenza per la reiezione della domanda dei loro avversarj non gia per l'unica ragione dedotta dall'Art. 58. del Regolamento di Procedura, ma più specialmente attesa la insufficienza dei documenti allegati per stabilire i Crediti dei nuovi acquirenti, e il debito degli

Affittuarj, concludendo nei seguenti positivi termini, che chiaramente spiegano il loro concetto, e presentavano il vero punto di vista della Causa, e così segnavano le tracce del quasi Contratto giudiziale tra le parti, ed in conseguenza determinavano l' Ufizio del Giudice „ ivi „ Finalmente che la „ domanda degli Avversarj non essendo come si è veduto *giustificata* de- „ v'esser *rigettata* dal Tribunale con la condanna „ Nel qual contegno si mantennero i prefati signori Mazza, e Fabroni in tutto il decorso dei seguenti Atti, e segnatamente nella loro scrittura de' 22. Agosto del medesimo Anno, colla quale citaron gli Avversarj a presentarsi per discuter la Causa di domanda di consegna, e così non dell'incidente della di lei nullità, ma del merito di essa.

9

Il contegno, dicevasi, del Giudice, poichè insorta la disputa intorno al sequestro dei Bestiami, quindi quella relativa all'offerta, ed altre, tutt' egli le rimise, e riunì col merito della Causa, lo che terrebbe dell' impossibile a concepirsi se non avesse egli inteso di parlare che dell' Incidente della nullità della domanda; il quale come non avrebbe avuto nissuna connesione col merito, così non l'avrebbe avuto nemmeno colle successive, e subalterne questioni, ed atti. Lo che molto più si manifestò nell'occasione che i sigg. fratelli Fabroni comparvero come acquirenti del controverso Bestiame, sopra di che il giudice dichiarò doversi questo merito riunire a quello della Causa di consegna, e l'ordinò per il motivo seguente „ ivi „ Che non potendosi frattanto riconoscere, e giudicare con aggiustatezza dei respettivi di- „ ritti delle parti fino a tanto chè non sia egualmente conosciuto del di- „ ritto del sig. Mazza alla vendita controversa ec. „ Chi non vede pertanto quanto sarebbe stato incoerente con se stesso, e con lo stato delle cose il giudice di Marradi se della validità dell' asserta vendita del Bestiame fatta dal Mazza ai signori fratelli Fabroni avesse fatto dipendere la questione delle forme della domanda del Mercatali, e l'applicabilità, o inapplicabilità alla medesima dell'Art. 58. del Regolamento di Procedura?

Nè punto dissimile dal contegno dei rei convenuti, e del Giudice fù quello degli attori, poichè mai nel lungo corso del tempo, e nella prolissa serie degli atti richiamarono essi l'autorità giudiziaria a limitarsi alla decisione dell'incidente, ma insistettero sempre onde si facesse diritto alla loro istanza, e così fino agli ultimi momenti dissero, come si vede nella scrittura da essi esibita il dì 8. Marzo 1826. col titolo di osservazioni finali Proces. 307.

Nel suddetto stato di cose facil era di convincersi che il sequestro del Bestiame in questione fatto dal sig. Mercatali, e LL. CC. al seguito della loro scrittura del 10 Maggio 1823. non meritava di essere confermato, poichè essendo rimasta giustificata la domanda di consegna del bestiame stesso, non poteva quest'atto sostenersi come un sequestro giudiciale, e nemmeno poteva riguardarsi fatto *jure domini*, mentre dall' unico titolo prodotto dagl'attori si riconosceva, che l'affittuario non avrebbe avuto altra obbligazione che di ripresentare al proprietario in natura, o in denaro il tantundem del ricevuto bestiame, per il che non poteva da lui richedersi l'esecuzione di

questo patto con azione reale mentre non aveva in genere riservato a se la proprietà dell'antico bestiame, e altronde quello che nelli stabelarj esisteva non poteva essere l'identico, e lo stesso che quello consegnato agli affittuari, come si è detto, quindi per la circostanza che gl' inventari non erano stati prodotti, dai quali solo poteva dedursi il valore dell'accennato Istrumento, dei fondi chiaramente appariva che il sequestro non poteva nemmeno *jure crediti* sostenersi.

Attesochè qualora si fosse voluto sostenere che il sequestro si era fatto *jure cavendi* si incontrava l'osservazione dell'inopportunità, e nullità sua, mentre da una parte validissimo Mallevadore si era dato dal Mazza per la esecuzione dei patti contenuti nell'Istrumento di Affitto, e dall'altra parte non si era proceduto nel debito tempo alle necessarie giustificazioni del diritto in
10 specie dei sequestranti, come dal Processo, e dalle Sentenze di cui parliamo risulta.

Attesochè l'avere la Ruota dichiarato che l'Atto, di cui si era dato il nome di sequestro, non era che una semplice intimazione, non era coerente da una parte alle risultanze degli Atti, e dall'altra non potea essere un argomento per revocare una Sentenza che di sequestro avea parlato, che annullato avea un sequestro, e che perciò avevane supposta l' insussistenza a fronte degli Attori che cercavano di sostenere come tale il loro Atto. Ed in verità, Sequestro non vi fosse stato come supponeva la Ruota, o vi fosse stato illegalmente, le conseguenze nella suddetta situazione degli Atti non potevano essere che sempre le stesse.

Nè la inefficacia dell'offerta Reale poteva per nissun motivo nel descritto stato delle cose sostenersi. Era questa fondata sopra il supposto che il Mazza, o il suo Mallevadore avessero consegnato agli acquirenti Cessionarii del Monte Pio di Livorno una quantità di Bestiami superiori al valore di quelli da Essi ricevuti nell'Atto dell'Affitto, e che ciò avessero fatto con animo di ricevere in contante il valore della differenza tra l'antica, e la nuova stima del Bestiame di cui si tratta. Ma niuno di questi supposti si riconosceva sufficientemente provato negli Atti, e molto meno lo si riconosceva per l'effetto di render valida l'offerta colla condizione appostavi di una *quietanza generale generalissima col patto di nulla più domandare*, cose tutte le quali parevano inconciliabili, ed insostenibili a fronte di quel Giudizio che aveva escluso come non giustificata la domanda diretta alla consegna del bestiame, nel quale mai erano stati prodotti quegli inventari dai quali solo poteva resultare il debito vero degli Affittuarj per questo capo.

Attesochè in fatto constava, e nemmeno dai Difensori dei nuovi Acquirenti si controverteva, ch'Essi non fossero entrati in possesso dei fondi da loro comprati, e di tutti gli annessi dei medesimi di fatto, e senza chiederne la consegna colla esibizione dei necessarj documenti dagli Affittuarj che cessavano dalla conduzione di cui parliamo, per la qual cosa il Mazza e il Fabroni chiedevano di non esser tenuti a rispondere ulteriormente dei suddetti annessi, e cose amovibili nell'inventario descritte.

Attesochè sebbene le suddette intenzioni dei signori Mazza, e Fabroni fossero giustissime, che potesse loro competere quell' eccezione generale, *doli mali* di cui parlano le Leggi nei casi simili onde repellere una insistenza ingiusta, e non conforme alla bona fede, ciò non ostante siccome non vi erano nè attuali, nè speciali molestie dei prefati acquirenti contro gli Affittuari suddetti, così bastar doveva per questi un riservo di ragioni analogo ai principi suddetti.

Finalmente la revoca della Sentenza Ruotale in quella parte che aveva, riformato la Sentenza del primo Giudice, ordinato doversi ritenere i sigg. fratelli Fabroni nella Causa del sequestro, mentre si erano essi acquietati alla stessa Sentenza di prima istanza, non poteva esser dubbiosa attesochè caduto il sequestro cader doveva ancora ogni sequela di esso, ed anche attesochè la Ruotale Sentenza era stata fondata sopra un supposto evidentemente contradetto per le risultanze degli atti, mentre si era creduto che il Mazza guardato avesse il silenzio nella circostanza del sequestro, e che perciò i signori Fabroni che vi erano comparsi dovessero rimanervi onde agli attori sequestranti non mancasse un legittimo Contradittore nel relativo giudizio; il qual supposto dalla semplice ispezione della scrittura del Mazza de' 18. Dicembre 1823. risultando affatto insussistente, tutti con esso cadevano a terra i ragionamenti, e le conseguenze che la Ruota fondate ed appoggiate vi aveva.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte dei sigg. Carlo Mazza, e Fabio Remigio Fabroni, e respettivamente per parte dei sigg. Fabio Remigio, Alessandro, e Giovan Carlo fratelli Fabroni nei respettivi Nomi di che in Atti contro la Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 30. Settembre 1825. nelle correlative parti ai medesimi contrarie, e favorevoli respettivamente ai signori Andrea Mercatali, Carlo Fabroni, e Lite Consorti, dice la Sentenza suddetta essersi dovuta, e doversi nelle dette parti appellate revocare, e quella perciò in detta parte revocavano, e riformando in riparazione dichiara nel modo e forma che appresso cioè.

Poichè in primo luogo ferma stante l'inattendibilità, ed inefficacia pronunziata in prima istanza dal Tribunale di Marradi colla sua Sentenza del 30. Marzo 1824. delle domande fatte per parte di detti sigg. Mercatali, Fabroni, e Lite Consorti colle lorro Scritture de 22. Aprile, e 2. Agosto 1823. a carico dei detti signori Carlo Mazza, e Fabio Remigio Fabroni di lui mallevadore solidale, e per gli effetti di che in dette scritture, dichiara per altro che sarà lecito e permesso ai detti signori Mercatali, Fabroni, e LL. CC. di riproporre in prima istanza nei modi regolari, ed ogni volta che loro parrà e piacerà quelle nuove domande, e istanze che crederanno convenienti onde conseguire dai detti signori Mazza, e Fabroni qualsivoglia indennità possa loro esser dovuta ai termini di ragione e di giustizia per il preteso ritardo alla

restituizione dei Bestiami dei quali si tratta , e salve in questo caso le eccezioni che possano di ragione competere ai rammentati Mazza, e Fabroni.

In secondo luogo dichiara doversi confermare , come conferma la Sentenza suddetta proferita in prima istanza del Tribunale di Marradi sotto dì 30. Marzo 1824. quanto alla pronunziata nullità, ed illegittimità del sequestro ed offerta Reale di che in detta Sentenza.

Ed in quanto alla pronunziata irregolarità della occupazione dei Beni di che nella Sentenza medesima, doversi riservare come riserva ai sigg. Mazza, e Fabroni il diritto di valersi delle conseguenze della medesima allorquando i signori Mercatali, e CC. di LL. gli richiamassero a render conto dello stato degli effetti precedentemente alla suddetta irregolare apprensione di possesso.

In terzo luogo dichiara essere state ed esser giuste, e ben fondate le istanze fatte per parte di detto sig. Fabio Remigio, Alessandro, e Giovan Carlo fratelli Fabroni con la loro Srittura esibita in atti sotto dì 12. Maggio 1825., e dirette ad essere posti fuori di Causa, ed essersi perciò dovuti, e doversi i medesimi signori fratelli Fabroni mettere siccome gli mette fuori di Causa in conformità delle loro istanze suddette

Ed in quarto luogo facendo quello che avrebber dovuto fare i precedenti Giudici, dichiara inammissibile, e perciò rigetta la domanda fatta in seconda istanza avanti la Ruota per parte dei detti signori Mercatali, e Consorti di Lite colla loro scrittura d'aumento di gravami esibita in atti sotto dì 21. Marzo 1825. diretta a far dichiarare la presimulazione di che in detta scrittura.

E tali dichiarazioni ferme stanti , condanna solidalmente detti signori Mercatali , Fabroni , e LL. CC. a favore dei detti sigg. Mazza e suo mallevadore , egualmente che a favore dei signori-fratelli Fabroni nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dall'Illmi Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente.*
Francesco Maria Moriubaldini, e Francesco Gilles,
Gio. Batt. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Relat. Consi.*

DECISIONE XXXI.

R. RUOTA DI AREZZO

Aretina Spons. diei 26. Junj 1827.

In Causa Volpi E Calderini

Proc. Mess. Tommaso Grossi Proc. Mess. Tanganelli

Argomento

Gli sponsali de futuro costituiscono una promessa, dalla quale alcuna delle parti non può recedere senza il consenso dell'altra, o che non vi sia la resistenza di una giusta causa.

Sommario

1. *Gli sponsali* de futuro *sono un impedimento canonico per contrarre matrimonio con persona diversa da quella con cui i detti sponsali furono contratti.*

2. 3. *Gli sponsali obbligono a mantenere la promessa a meno che le parti non si accordino diversamente, o che non vi osti una legittima Causa.*

4. *La legge del primo Febbraio 1793. ordina, che riguardo alle persone libere i contratti di Sponsali siano rimessi ai termini di ragione, ed al disposto delle antiche leggi.*

Storia della Causa

Tra Margherita Volpi, e Giuseppe Calderini erano stati convenuti gli sponsali di futuro matrimonio da qualche tempo in addietro, quali sponsali erano stati anche dalle parti ratificati sotto di 26. Settembre 1826. coram Paroco. Dopo questa ratifica il Calderini aveva progettato un nuovo Matrimonio con una tale Elisabetta Bruni, e procurò che ne venissero iniziate le relative proclame; Informata di ciò la Volpi, presentò la sua opposizione nella Curia Vescovile Aretina, dietro ciò il Calderini con Scrittura del 16. Gennaio 1827. adì il Tribunale di Bibbiena, e domandò che venisse assegnato un termine alla detta Volpi ad avere receduto dall'opposizione alle denunzie, e ad avere giustificati i danni reali, che avesse risentito per l'inadempimento della promessa di matrimonio. A questa domanda si oppose la Volpi, sostenne che non poteva essere obbligata a recedere dalla sua opposizione la quale era basata sulla promessa di matrimonio ripetutamente confessata dallo stesso Calderini nella ridetta

sua do nanda; ma'grado queste eccezioni il Tribunale di Bibbiena con Sentenza de'24. Febbraio del 1827. rigettò l'opposizione fatta dalla Volpi alle indicate Denunzie, e dichiarò libero il Calderini dalla convenuta promessa di Sponsali, e in diritto di convolare ad altro matrimonio, condannò inoltre la detta Volpi nelle spese del Giudizio, salve alla medesima le sue ragioni, che potessero competerle per domandare et ottenere il risarcimento di tutti quei danni, spese, e pregiudizi che avesse potuto giustificare di avere sofferto per l' inadempimento delle promesse di sponsali. Da questa Sentenza appellò la Volpi, e tornò a sostenere che la promessa di matrimonio fra essa, e il Calderini costituiva secondo le disposizioni Canoniche un impedimento impediente un nuovo matrimonio, e che anche per la giurisprudenza civile relativa, non poteva il Calderini di sua sola volontà rompere la data fede, mentre dalla promessa di matrimonio non solo nasceva un fondato diritto a favore di una delle parti per opporsi ed impedire, che l'altra parte effettuasse il matrimonio con altro soggetto, ma dava anche azione per coartare al matrimonio, lo che nell' attuale controversia non si pretendeva dalla Volpi, salvi sempre però anche su questo Articolo i di lei diritti. Questi principj di ragione disse ch'erano anche appoggiati alla Toscana legislazione, mentre colla Legge del 9. Novembre del 1790. era stata tolta agli sponsali l' azione per coartare al matrimonio, e quindi essendo stata tal Legge abrogata colla Legge successiva del Gennaio 1793. restava chiaro, che la legislazione tornò al punto in cui era all' epoca della promulgazione della Legge prima; concluse pertanto che fosse piaciuto alla R. Ruota di revocare la Sentenza appellata, e in riparazione dichiarare buona, e valida l' opposizione fatta dalla stessa Volpi.

Per parte del Calderini fu osservato, che tanto ai termini delle disposizioni civili; quanto ai termini delle disposizioni canoniche non poteva pretendersi, che fosse obbligato a contrar matrimonio, quegli che aveva contratti gli Sponsali; che solamente doveva il Giudice tentare di persuader la parte renitente ad osservar la promessa, senza poterla però obbligare nel caso di perseveranza nel dissenso, e pentimento, poichè il matrimonio doveva esser libero, che il promittente non aveva altro obbligo, che rifondere i danni, che coll' inadempimento alla sua promessa avesse cagionato; fu concluso quindi, che volesse la R. Ruota confermare la Sentenza appellata colla vittoria di tutte le spese, anche di quel Giudizio. La R. Ruota decise come segue.

MOTIVI

Attesochè non sia controverso, ma invece sia concordato espressamente negli Atti, che tra Giuseppe Calderini, e Margherita Volpi, persone amendue abili per Gius, a contrarre matrimonio, fossero stabiliti li sponsali ossia la promessa assoluta di futuro matrimonio avanti che il detto Calderini si fosse impegnato colla fanciulla Elisabetta Bruni.

Attesochè siano li sponsali *de futuro* un impedimento canonico per contrarre matrimonio con altra persona diversa da quella con cui i detti

sponsali siano stati stabiliti *Cap. Requis. de sponsal. Gravin. Instit. Can. Lib.2. T. X. vers. contracta sponsalia*, in guisa che li sponsali obblighino a mantenere la prima promessa a menoche le parti non si accordino diversamente, o che non vi osti una legittima causa. 1 2

Attesochè Giuseppe Calderini non abbia fatto conoscere alcuna giusta ragione per potere legittimamente recedere dalla già fatta promessa, ed essendo egli stretto dalla fede delli sponsali non possa la sola mutazione di sua volontà, senza il consenso dell' altra parte, essere sufficiente a dissolvere i detti sponsali, ne durante questo suo stato egli possa venire ad altro matrimonio. 3

Attesochè anche la nostra Toscana legislazione, mentre nella legge del primo febbraio 1793. ordinò che fossero invalide le promesse di futuro matrimonio dei minori, e dei figli di famiglia, volle riguardo alle persone non contemplate in tale eccezione, che s' intendessero rimessi i Contratti di sponsali ai termini di ragione, ed al disposto delle antiche Leggi veglianti. 4

Per questi Motivi.

Dice bene appellato, e male giudicato dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Bibbiena li 24. Febbraio 1827. revoca detta Sentenza ed in riparazione dichiara buona, e valida l' opposizione fatta dalla Donna Margherita Volpi alle Denunzie incominciate nella Chiesa Prepositurale di Bibbiena per il matrimonio che Giuseppe Calderini si propone di fare con la fanciulla Elisabetta Bruni, conferma l' opposizione medesima, e condanna Giuseppe Calderini nelle spese del primo e secondo giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Benedetto Cercignani *Primo Auditore*
Pietro Caracci Aud. Rel. Angiolo Pagni Aud.

DECISIONE XXXII.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Fojanen. Praetens. Iniur. et Refection. Damn. diei 15. Februarii 18[illegible].

In Causa Sonnati E Lelli

Proc. Mess. Francesco Tanganelli. Proc. Mess. Tommaso Brizzi

Argomento

Quegli, ch'è stato derubato ha l'obbligo, secondo le nostre Leggi, di denunziare il Furto, e se la denunzia è fatta con degli Indizi, non può dall'indicato essere attaccato di calunnia, ed in conseguenza molestato per la pretesa ingiuria, e pe' pretesi danni.

Sommario

1. *Non può presumersi, che colui, il quale si è prevalso di ciò che gli competeva di pubblico diritto, abbia avuto volontà d'ingiuriare.*

2. *A forma delle Leggi del 21. Settembre 1629. e 9. Settembre 1681. i derubati debbono, alla pena mancando di una multa pecuniaria, denunziare il Furto.*

3. *Il derubato, che denunzia il Furto con indizio dell'autore del medesimo, se l'indizio non si verifica, non può il denunziante esser tenuto dell'ingiuria.*

4. *Quando il derubato nel suo Referto del Furto indica diversi autori del medesimo dimostra di non avere avuto intenzione di pregiudicare ad alcuno.*

5. *L'Accusato, che domanda l'estimazione dell'ingiuria promuove la vera azione* Iniuriarum, *la quale tende alla vendetta.*

6. *L'Accusato, che domanda la refezione dei danni promuove l'azione, che nasce dalla Leg.* Aquilia.

7. 8. *L'azione Criminale una volta intentata, non può ridetersi con convolare al Tribunale Civile per lo stesso fine.*

Storia della Causa

Per interesse del sig. Giuseppe Sonnati fu esposto.

Che nella sera del 20. Agosto 1817. essendosi i ladri intro-

detti per una Finestra nella casa del sig. Giuseppe Sonnati lo aveano derubato di una quantità di Gioie pel valore di scudi 200.

Che avvedutosi del Furto ne avea fatto la mattina seguente il suo Referto, e siccome Giuseppe Lelli abitava una casa avente una finestra contigua ad altra finestra della casa Sonnati di dove pareva che i ladri si fossero potuti introdurre, unì al suo Referto una tale osservazione, guardandosi però dal fare alcuna istanza perchè fosse proceduto contro lo stesso Lelli, onde evitare che il Referto prendesse l'aspetto di querela.

Che nonostante il Tribunale Criminale avea creduto di potere istituire un Processo per Furto contro il Lelli, nel qual Processo non essendo state cumulate prove bastanti per la condanna il Turno di Revisione della R. Ruota Criminale avea dichiarato con suo Decreto de' 19. Novembre 1817. non esser luogo a procedere contro di lui per le resultanze degli atti.

Che a questa Decisione favorevole all'imputato, aveva in qualche parte influito lo stesso Sonnati imperocchè nel suo giudiciale esame del 5. Ottobre 1817. ripetendo che quello che avea scritto nel suo Referto, lo avea scritto a linea di semplice indizio, affermò, che niente di più preciso potea dir contro il Lelli e che se per Foiano dicevasi che Egli avesse avuto parte nel Delitto poteva anche essere, che non fosse, ma era impossibile ad ognuno il frenare la lingua ad un pubblico.

Che questi suoi riguardi erano stati mal contraccambiati dal prevenuto, il quale terminato appena il Processo criminale, avea avanzata contro del Sonnati una querela per Calunnia.

Che questa querela con Decreto del 22. Giugno 1825. proferito dal Turno di revisione della R. Ruota Criminale era stata rigettata.

Che mal sodisfatto il Lelli dell'infelice resultato della sua querela, era ricorso al R. Trono, onde ottener la revisione del Decreto medesimo, ma anche questo suo nuovo tentativo eragli riuscito inutile, essendo state le di lui preci rescritte agli Ordini sotto di 20. Settembre 1825.

Che vedendosi così preclusa la via criminale avea immaginato il Lelli un Giudizio civile, ed in fatti nell'11. Febbraio 1826. era comparso avanti il Tribunale del sig. Potestà di Foiano, ed avea domandato la condanna di detto sig. Sonnati al pagamento di lire ottocento, come riparazione della fattagli ingiuria, e di altre lire dugentoquardoci in rimborso di altrettante spese, che disse di aver sofferte per causa di detto sig. Sonnati, e di cui ne produsse una nota in dettaglio.

Che il sig. Potestà di Foiano, trovando in ogni loro parte insussistenti sì fatte pretenzioni con sua Sentenza del 6. Maggio prossimamente decorso, le aveva rigettate, condannando l'attore nelle spese.

Che il soccombente avendo appellato da questa Sentenza, tornava oggi a ripetere avanti la R. Ruota, colla Scrittura di gravami, che avendo il sig. Giuseppe Sonnati manifestato al Tribunale i motivi, che l'inducevano a sospettare, che egli fosse l' autore del Furto, aveagli arrecato un'ingiuria capace di estimazione, e che questa estimazione gli dovea esser pagata.

Che queste pretensioni del Lelli, quanto più si esaminavano con diligenza, tanto più comparivano insufficienti, imperocchè bastava rammentarsi che le patrie Leggi del 1629 e del 9. Settembre 1681. ordinano ad ogni derubato di fare entro tre giorni il Referto del Furto, quantunque il Deliquente sia ignoto, e di accompagnare il Referto con tutti quegl' indizii che abbia, sotto pena, mancando, di una multa.

Che in fatti era una prova, che egli fece quello solo di cui l'incaricava la Legge, il vedere che egli non avanzò veruna Istanza per che fosse proceduto contro il Lelli, il quale avea cercato di difendere non di aggravare nel suo esame del 5. Ottobre 1817. nella qual circostanza, in conferma che veniva sentito come derubato, non come querelante, gli fu deferito il solito giuramento di dire la verità.

Che però se era vero in ragione, che non fa ingiuria ad altri colui che si vale del suo diritto, rifugge il pensiero dall' immaginare, che possa fare ingiuria al suo simile quegli che si uniforma alla Legge.

Che prescindendo da questa prima osservazione, la quale per se sola distruggeva in radice qualunque ragione avesse potuto addursi in appoggio della domanda del Lelli, era inoltre da avvertirsi anche nell'ipotesi, che l'operato del sig. Sonnati presentasse un fatto meno regolare.

Che dall'ingiuria nascevano due azioni, una Criminale, in quanto s'intenta avanti il Giudice Criminale, ed una Civile, in quanto si intenta avanti il Giudice Civile.

Che se l'azione civile era diretta ad ottener solo l'indennità dei danni effettivamente sofferti, prendeva appoggio in tal caso dalla Legge *Aquilia*, ed era puramente civile; ma se compariva diretta a conseguir l' estimazione dell'ingiuria vale a dire ad ottenere quel tanto in denaro, che l'ingiuriato avrebbe voluto piut-

tosto perdere, che soffrir l' ingiuria, era allora la vera, e propria azione *Iujuriarum*, che è un' azione tendente alla vendetta, e alla pena, conforme l' un caso distinguendo dall'altro bene rileva il *Bart. nella L. Praetor. edixit. §. si dicatur N.* 1. 2. 3. *ff. de Iur.*

Che dall' essere l' azione diretta all' estimazione dell'ingiuria un' azione tendente alla vendetta, e alla pèna, ne derivano due conseguenze, ciascuna delle quali bastava nel concreto del caso per rigettar la domanda del Lelli, ne derivava, cioè che non era esperibile, se non quando si verificasse il dolo dell' ingiuriante, mentre non è concepibile idea di vendetta, e di pena, ove non è offesa da vendicarsi, e malizia da punirsi, e ne derivava ancora, che non avendo un' istesso oggetto dell' azione criminale l' esercizio di quella, precludeva la strada all'esercizio dell'altra.

Che però non poteva il sig. Sonnati perseguitarsi coll'azione *Injuriarum*, mentre non si verificava, che egli avesse manifestato al Tribunale l' indizio sopra il Lelli con dolo, con animo determinato a nuocergli, ma anzi resultava all' opposto dal suo contenuto nell' esame, che avea cercato piuttosto di difenderlo, che di aggravarlo, e mentre avendo il Lelli tentata prima la via criminale, mediante quella querela che gli era stata rigettata col Decreto del 22. Giugno 1825. confermato poi con Sovrano Rescritto de' 20. del successivo Settembre si era preclusa la strada di sperimentare in via civile un' azione che tendesse all' estimazione dell' ingiuria.

Faceva inoltre riflettere, che per due ragioni ancora, di più meritava la domanda del Lelli una piena reiezione; consisteva la prima in una irregolarità insanabile, mentre l' attore doveva accompagnar la sua domanda giurando di aver desiderato di perder piuttosto quelle lire ottocento. E consisteva la seconda nell' osservare, che nella nostra Toscana per un' antica consuetudine comprovata fino dalla Sovrana aunuenza; questo costume di ridurre a denaro l' importar d' un ingiuria era andato in disuso, conforme ne attestava un Rescritto del 20. Maggio 1625. emanato alle preci di Bartolommeo Borsellini, e riferito dal Savelli nella sua pratica universale alla parola ingiura.

Di maniera tale che restava solo a vedersi se avesse potuto il Lelli utilmentè sperimentare l' azione nascente dalla Legge *Aquilia* per ottenere l' indennità dei danni effettivamente sofferti.

Che consistendo l' ingiuria di cui si lagnava il Lelli, non in un Fatto, ma in un semplice detto, sembrava strano, come in

conseguenza di una semplice parola avesse potuto soffrire qualche spesa di cui meritasse di esser rimborsato.

Che di fatto questa inverisimiglianza era stata anche avvertita dal *Marant nel suo specul. Part. 4. N. 9.* il quale avea insegnato che dall' ingiuria nascente da un semplice detto non potea derivare l' azione proveniente dalla Legge *Aquilia*, ma la sola azione *Injuriarum*, con cui per le cose sopravvertite non si ottiene la riparazione dei danni materialmente sofferti, ma l' estimazione dell' ingiuria.

Che prescindendo poi da tutto questo, e andando a esaminare le partite scritte nella nota dal Lelli prodotta unitamente alla sua principal domanda dell' 11. Febbraio 1826. si riscontra che le spese tutte, di cui domanda rimborso sono fatte per preparare la querela, che male a proposito immaginò il sig. Lelli di presentare contro il Sonnati, o per preparare e presentare la supplica con cui domadò la revisione del Decreto del 21. Giugno 1825. che rigettò la querela.

Che queste spese per la loro natura di esser conseguenza di un' operato irregolare del Lelli devono restare a tutto di lui carico altrimenti egli che non doveva pensare a inquietare il Sonnati con una querela Criminale, sarebbe premiato del suo malfatto ottenendo il rimborso delle spese sofferte, ed il sig. Sonnati il quale fu ingiustamente inquietato dovrebbe anche patir la pena di pagar le spese occorse per inquietarlo.

Che di più l' esistenza di tali spese non in alcun modo giustificata, e potrebbe anche essere, che il Lelli ne domandasse il rimborso senza averle sofferte.

Per le quali ragioni concludeva che piacesse alla R. Ruota di confermare pienamente l' appellata Sentenza proferita dal sig. Potestà di Foiano nel 6. Maggio prossimamente perduto, colla quale il sig Giuseppe Sonnati era stato assoluto dalle cose pretese, e domandate contro di lui da Giuseppe Lelli col suo principal libello dell' 11. Febbraio 1826. ed insisteva finalmente per la condanna dell' appellante Lelli, in tutte le spese giudiciali, e stragindiciali del presente Giudizio. La Ruota pertanto emanò la seguente Sentenza.

MOTIVI

Considerando, che è massima famigerata in Giurisprudenza, che non può ne debbe credersi, che alcuno abbia avuto volontà d' ingiuriare, quando si è prevalso di ciò che gli competeva di pubblico diritto, conforme rispose il Giureconsulto Ulpiano nella sua *L. Injuriarum, 13. ff. de Iniur, et famos. Libell.*

Considerando che la massima che sopra diveniva tanto più applicabile alla fattispecie riguardante il sig. Giuseppe Sonnati, in quantochè si rilevava, che il medesimo denunziando al Tribunale il Furto di varie gioie, ed altri oggetti preziosi, pel valore di circa scudi dugento, da esso sofferto la notte del 20. Agosto 1817. aveva enunciati nei relativi referti i sospetti, che aveva concepiti rapporto agli autori, o autore del Furto stesso per uniformarsi esattamente al prescritto delle nostre patrie Leggi del 21. Novembre 1629., e 9. Settembre 1681., quali ordinano ai derubati per l'importantissimo oggetto della pubblica vendetta, sotto la pena di una multa pecuniaria, di eseguire quello che fece di fatto il sig. Sonnati.

Considerando, che non potendosi tenere a calcolo, non che d'ingiuria, ma neppure di calunnia presunta quello, che non spontaneamente, ma obbligato dalla Legge portò querela contro alcuno per un dato delitto, ne conseguiva, che il sig. Sonnati denunziando soltanto il Furto come sopra sofferto, per precetto della Legge, ed esternando unitamente gli indizi, ossiano i sospetti, che aveva concepiti contro Giuseppe Lelli, come autore del Furto stesso, sebbene non ritrovato in seguito Reo del medesimo, non poteva rimpetto al denunziato essere tenuto dell' ingiuria, amenochè non rimanesse evidentemente dimostrata la malizia, ed il dolo nel Referente, e deponente nel Processo Criminale istruito contro Giuseppe Lelli. 2

Considerando, che per escludere il concorso del dolo, e malizia, nel ridetto sig. Sonnati, ricorreva la circostanza valutabilissima, oltre il rimanere esclusa qualunque causa di delinquere nel medesimo per nuocere alla reputazione del Lelli, che il sig. Sonnati nel primo referto presentato al Tribunale non esternò punto i suoi sospetti contro del Lelli, ma contro un tal Guerri stato suo Servitore in tempo precedente, e contro certo Conticini detto Caponero, e che non investì il Lelli suddetto che nel secondo Referto verisimilmente dietro la voce precorsa nel pubblico, che il Lelli fosse stato l'autore del Furto. 3

Considerando, che neppure un argomento di malizia, e dolo nel sig. Sonnati, poteva desumersi dal contesto dell'esame tenutogli dal Ministro processante del Tribunale, e dalle dichiarazioni fatte nel medesimo, di avere cioè formati dei sospetti contro del Lelli, mentre avendo resi comuni gli stessi sospetti ancora contro li Guerri ed il Conticini, persuadeva per la pluralità dei soggetti investiti, della sua incertezza nel determinarsi, e così per questa

parte ancora veniva ad escludersi nelle stesse sue dichiarazioni ogni preconcetto, e animo preordinato a nuocere all'altrui reputazione, e specialmente a quella del Lelli.

Considerando, che neppure rilevava per dover tenere come debitore d'ingiurie il sig. Sonnati, e dell'estimazione di esse e danni conseguenti quella dichiarazione fatta dal medesimo nel detto suo esame con cui qualificò il Lelli come marcato di mala qualità in genere di furti, quando le produzioni fatte in atti escludevano che il medesimo fosse stato sotto la verga della Giustizia per analoghe delinquenze, mentre in persona poco istruita, o non a portata dei Termini propri in materia criminale, facile era il confondere la vera, e propria mala qualità, che presuppone una condanna riportata dalla cattiva reputazione, che qualche volta può essere il resultato della maldicenza, per cui il mendacio incorso dal deponente potesse per se solo servire a stabilire il dolo, e malizia nella sua dichiarazione.

Considerando, che quando ancora si fosse potuto concepire un idea di un fatto menochè regolare nell'operato del sig. Sonnati, bisognava sempre distinguere in proposito dall'azione intentata dal Lelli la diversità delle cose che aveva reclamate, imperocchè quando aveva chiesto l'estimazione dell'ingiuria, aveva promossa la vera e propria azione *iniuriarum*, azione che tende alla vendetta, e quando avea chiesta l'indennità dei danni effettivamente sofferti aveva promossa l'altra nascente dalla Legge aquilia, che è puramente civile, conforme l'una dall'altra azione distinguendo osserva *Bart. nella L. Pret edixit. §. Si dicatur ff. de injuris.*

Considerando che l'azione tendendo alla vendetta, non può trovare termini di applicabilità, quando non si verifica il dolo dell'ingiuriante, e che in qualunque sistema doveva considerarsi di una natura simile all'azione criminale, onde quando una volta era stata questa intentata, in correlativo Giudizio non si poteva più convolare a quello civile per lo stesso fine ed oggetto.

Considerando, che il sig. Giseppe Lelli prima d'intentare il presente Giudizio civile aveva querelato criminalmente il signor Sonnati per la calunnia, ma la di lui accusa era stata rigettata da un Decreto del Turno di revisione della Regia Ruota Criminale de 22. Giugno 1825., la revisione del quale Decreto richiesta dal Lelli, essendo stata negata con Sovrano Rescritto del 20. Settembre successivo, era venuta così a rimanere preclusa la strada allo stesso Lelli di agire coll'azione *Injuriarum* in via civile per la nota regola ***non bis super idem.***

Considerando in fine che la nota prodotta dal Lelli colla sua principal domanda degl' 11. Febbraio 1826. contenente le spese delle quali richiedeva pagamento, era del tutto relativa alla querela, che lo stesso aveva creduto di potere avanzare contro del sig. Sonnati, ed alla revisione che aveva richiesta del Decreto ridetto della Ruota Criminale quali poi ebbero l'esito soprannunziato.

Per questi Motivi.

Dice bene giudicato, e male appellato dalla Sentenza proferita dal sig. Potestà di Foiano sotto di 6. Maggio 1826. favorevole al sig. Giuseppe Sonnati, e respettivamente contraria al sig. Giuseppe Lelli, conferma perciò la medesima in ogni sua parte, e ordina, che venga eseguita secondo la sua forma e tenore, e condanna il sig. Lelli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Angiolo Pagni *Auditore*

DECISIONE XXXIII

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Simulationis diei 27. Martii 1829.

IN CAUSA LIVERANI VEDOVA MELANI E TONNARI NE' MINI

Proc. Mess. Gio. Ferdinando Stiatti — Proc. Mess. Giuseppe Baci

---

ARGOMENTO

La confessione fatta dallo sposo alla sposa di aver ricevuta la Dote prima del matrimonio, senza un precedente Atto di costituzione della medesima Dote, si presume un atto simulato, quando vi concorre la causa di simulare, e molto più quando non costa dalla possibilità nella donna di costituirsi la Dote.

SOMMARIO

1. *Dalla confessione fatta dal marito alla moglie prima del ma-*

trimonio di aver ricevuta la Dote non può argomentarsene una donazione.

2. *Le ricevute di Dote fatte dal marito alla moglie prima del matrimonio non sono attendibili se non vien giustificata la numerazione della pecunia.*

3. *Non si ammettono nuovi testimoni dopo la pubblicazione dei Deposti dei primi.*

4. *I privilegi elargiti dalla Legge a favore delle Donne hanno per oggetto di sottrarle da ogni danno possibile, ma non di procurargli un lucro in pregiudizio altrui.*

5. *In materia di Dote non si attende la confessione* de recepto *fatta dallo sposo prima del matrimonio, se non costa per atto distinto della precedente costituzione di Dote.*

6. *Quando concorre la causa di simulare nel Giudizio Civile, per far dichiarare simulato un atto, bastano le prove le più leggieri, e le semplici congetture, l'importanza delle quali è rimessa all'arbitrio del Giudice.*

7. *Uno sposo già vedovo, che ha figli adulti se fa la ricevuta della Dote alla Sposa prima del Matrimonio, questa ricevuta si crede simulata, per non far credere di aver presa una Donna indotata.*

8. *La povertà provata di una Donna induce la simulazione della ricevuta della Dote a di lei favore fatta dallo sposo prima del matrimonio.*

9. *La persona mediatrice di un matrimonio, che depone non aver la sposa pagata alcuna Dote, deve il di lei deposto essere atteso, non ostante la confessione de recepto dello sposo.*

10. *Non può attendersi la ritrattazione in pregiudizio di un Terzo.*

11. *Una Donna forestiera, che non dà discarico della sua condizione, e che si unisce in matrimonio con uno sposo, di cui non conosce il carattere, nè lo stato economico, si suppone, che abbracci un tal partito per mancargli la sussistenza.*

Storia della Causa

La signora Eva Tonnaui moglie del Chirurgo sig. Ladislao Mini essendosi separata dal marito domandò avanti il Regio Magistrato Supremo di Firenze ne' 30. Giugno 1824. contro il medesimo, e contro Giuseppe Melani terzo possessore delle ragioni livellarie, di una casa vendutali da detto suo marito per Contratto dei 9. Aprile 1823. rogato dal Notaro sig. Dottor Ferdinando Stiatti, l'assicurazione della sua Dote che asserì di aver costituita, e pagata al medesimo col pubblico Istrumento dei 13. Agosto 1814. Rogato Olivi sopra la Casa predetta trapassata nel Melani, ed il pagamento della metà di sua Dote per supplire ai suoi bisogni, chiedendo in caso di rifiuto l'immissione per tale effetto nel possesso in Salviano della

Casa medesima oode conseguire coo tal mezzo servatis servandis l'assicurazioоe di ùna metà, ed il pagamento dell' altra metà di detta sua Dote.

Dopo intimata dal Melani la sua rilevazione da dette molestie contro il venditore sig. Ladislao Mini, mancò il Melani di vita, e quindi fu riassuota la causa contro la sig. Loisa Liverani di loi Moglie ed erede beneficiata.

Fu contestato il Giodizio dalla convenuta sig. Liverani con l'eccezzione di simulazione di Dote, e mancanza di pagamento, e dopo le posizioni date all'Attrice signora Tonnani ne'Mini, e l'esame di diversi testimooi, domandò la sig. Toonani oe' Mini l'ammissione di uo testimone per far maggiormente coostatare il pagamento della Dote.

Contrastata per parte della signora Liverani l'ammissione di questo testimone fu con Decreto del Regio Magistrato Supremo dei 30. Maggio 1826. rinoito l'incideote al merito, e successivamente con Senteoza del Magistrato medesimo dei 17. Giugno 1826. previa la reiezione dell' ammissione del nuovo Testimone domandata dalla sig, Tonnani ne' Mioi fu rigettata la domanda della medesima fatta cootro il sigoor Giuseppe Melaoi oei 24. Giogno 1824. riassunta contro la sig. Luisa Liverani di lui vedova ed Erede testata oei 25. Aprile 1825. e fu assoluta la medesima sig. Liverani vedova Melaoi dalle dette domande con la coodanna della medesima signora Tonnani Mini a di lei favore nelle spese del Giudizio sommariamente tassate in lire 492.

Da questa Senterza la signora Tonoani Mini con Atto dei 25. Luglio 1826. interpose l'appello che prosegul avanti la R. Ruota con sua Scrittura degli 11. Agosto 1826 e quindi portata la causa a nuova discussione avanti la R. Ruota, l'appellante signora Eva Tonnani Mini sostenne che oon era luogo a supporre simulata, *ad pompam* nelle circostanze, conforme avevano opinato i primi Giudici, la piccola Dote di scudi 300. costituita con un pubblico Contratto di spoosali, nel quale aveva così lo sposo Mini avanti il matrimooio fatta la confessione di ricevuta, ratificata anche coo un suo atto di confessione giudiciale dei 15. Giugno 1824. senza che potesse opporsi la risposta dell'appellante, data alle posizioni, di averla pagata dopo fatto il Contratto, avendo essa inteso di parlare del Contratto o sia promessa di Spoosali, e non del pubblico Istrumento rogato dal Notaro Ulivi, che maocava la supposta caosa di simolare, ed erano debolissime ed affatto disprezzabili le congetture, e riscontri in contrario allegati di simulazioni; di fronte specialmente ai riscontri che stavaoo ad escluderla, ed alla possibilità della sig. Tonnani di costituirsi la detta dote giostificata col certificato oon curato dalla passata Sentenza perchè da essa prodotto oello stesso giorno che fu proferita oei 17. Giugno 1826. e che era ammissibile l'esame del Testimone richiesto dalla medesima con sua Scrittura dei 25. Aprile 1826. e nel caso anche che rinascesse qoalche dubbio sopra la seguita numerazione ed effettivo pagamento della Dote, sosteooe qoindi che la coofessione *de recepto* fatta dal marito a favor della moglie avanti il ma-

trimonio con un pubblico Contratto poteva, e doveva riguardarsi, come una donazione irrevocabile fatta dal marito alla moglie specialmente nelle circostanze del caso con la quale era rimasta affetta, ed ipotecata la Casa successivamente venduta dal marito al sig. Melani, che contrastando posteriormente col marito nell'esistenza del matrimonio, e di un pubblico contratto che faceva conoscere la Dote che affliggeva il patrimonio del marito, non poteva dirsi pregiudicata da questo contratto, ma doveva piuttosto imputare alla sua poca avvedutezza nel contrattare lo spoglio che va a soffrire di una parte del suo acquisto, e per questi, ed altri fondamenti sviluppati negli scritti domandò la revoca dell' appellata Sentenza, e la dichiarazione della domandata assicurazione, e pagamento in parte di sua Dote con l'immissione in Salviano richiesta sopra la casa con titolo di compra, e vendita trapassata dal sig. Ladislao Mini nella predetta sig. Liverani come erede di Giuseppe Melani, con la di lei condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali tanto del passato, che del presente Giudizio di appello.

Dopo tali reflessi la R. Ruota pronunziò la seguente sentenza.

MOTIVI

Ritenuti in ogni sua parte, i motivi dei primi Giudici, e considerando altresì, che ove pur fosse dato alla donna Tonnani la quale sino *in limine ferendae Sententiae* di questa seconda istanza aveva insistito di aver costantemente numerata la Dote al suo marito, e che per questo fondamento ne domandava l'assicurazione di promover oggi la disputa nel preconcetto che dubbio restasse in questa numerazione, che la controversa confessione *de recepto* rilasciatasi dal marito prima del matrimonio, e contemporaneamente all' atto di costituzione, dovesse considerarsi come una donazione, atta e capace conseguentemente a produrre per la medesima gli stessi effetti, pur non ostante anche in questo rapporto non si sarebbero presentate più rilevanti le di lei pretensioni, mentre comunque non possa cader dubbio sulla validità di queste donazioni prima del matrimonio, è però vero d'altronde che mai posson queste argomentarsi dalle confessioni *de recepta* dote, sul riflesso che appunto perchè allo sposo non è impedito di donare alla sposa prima del matrimonio, ragion non vi è per presumere donato quello che se si fosse voluto donare si sarebbe chiaramente espresso conforme con molti concordanti stabiliscono *De Luca de Dote disc.* 73. *n.* 7. *et Rot. Rom. in Rec. part.* 12. *Dec.* 296. *n.* 9. E queste ricevute comunque prima del Matrimonio, e nell'Apoca nuziale inserite lascian sempre il desiderio di quella giustificazione della numerazione senza della quale niun effetto posson produrre specialmente contro il terzo, conforme con molti allegati ed in perfetta armonia con i motivi dell' appellata Sentenza decise *l'Antica Ruota Fiorentina cor Urceolo dec.* 12. *N.* 5.

Per questi Motivi

Dichiara male essere stato appellato sotto dì 25. *Luglio* 1826. *per parte della signora Eva Tonnani moglie del Chirurgo sig. Ladislao*

Mini dalla Sentenza alla medesima contraria, proferita a favore della signora Luisa Liverani vedova, ed erede beneficiata del fu sig. Giuseppe Melani dal Regio Magistrato Supremo della Città di Firenze sotto dì 17. Giugno 1826. e bene respettivamente con questa Sentenza, essere stato deciso tanto nell'incidente, quanto nel merito, la medesima perciò conferma in tutte le sue parti, e ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna detta appellante Tonnani ne Mini nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Luigi Bombicci e Baldassarre Bartalini Rel. Aud.

Seguono i Motivi del Regio Magistrato Supremo stati adottati dalla R. Ruota.

Attesochè l'Art. 369. *del Regolamento di Procedura Civile vieta espressamente l'ammissione di nuovi testimoni tanto sopra gli stessi fatti, quanto sopra fatti diversi, dopo che sono stati pubblicati, come nel caso presente, i deposti dei Testimoni indotti precedentemente.* 3

Attesochè nell'accordare i diversi privilegi che sono stati elargiti dalla Legge a favore delle donne per le loro Doti, si è avuto in mira di sottrarle da qualunque possibile danno, e non di procurargli un qual si sia lucro, a pregiudizio altrui, e perciò non hanno luogo, che quando si tratta di vera dote Rot. nostr. in Thes. Ombr. Tom. 8. Dec. 10. N. 125. 127. e 145. 4

Attesochè in materia di Dote non è attendibile la confessione de recepto, fatta dallo sposo anche avanti il matrimonio, quando non costa per atto separato della precedente costituzione di Dote, presumendosi fatta ad pompam, o sub spe futurae numerationis-Bossio de Dot. pag. 262. N. 3. et pag. 383. N. 15. 16. Rot. Rom. Dec. pag. 12. Dec. per tot. mag. Dec. Luc. 55. N. 1. Rot. Nostr. in Thes. Ombr. Tom. 8. Decis. 49. N. 19. *molto più poi se si tratti di Dote simulata* Dec. 10. N. 101. in Thes. Omb. T. 8. 5

Attesochè quando concorre la Causa di simulare bastano nel giudizio civile per far dichiarare simulato un atto, le prove le più leggeri e le semplici congetture, la valutazione delle quali è rimessa al prudente arbitrio del Giudice De Luc. de Cens. Dec. 20. N. 4. Rot. Rom. Rec. p. 26. Dec. 148. N. 3. et pag. 19. Dec. 673. N. 6. Rot. Nostr. Thes. Ombr. 74. Dec. 19. N. 40. et 41. e T. 6. Dec. 20. N. 23. *ed anche il semplice sospetto* d. Rot. Nostr. in Thes. Omb. 7. 8. Dec. 10. N. 119. 6

Attesochè nel concreto del caso la Causa di simulare si ritrova nella circostanza di essere lo sposo Vedovo e con i figli adulti del primo letto, onde può credersi che figurasse d'aver ricevuta dalla nuova sposa la Dote nella somma indicata, e per usare verso di essa una elar-

gità che non avrebbe forse potuto usare in pregiudizio dei Figli di primo letto, e per arrecare a questi minor dispiacere con l' introdurre 7 *nella famiglia una indotata, e nel tempo stesso sottrarla dal loro disprezzo, come in simili termini fu osservato dalla* Rot. Nostr. in Thes. Omb. 7. 6. Dec. 10. N. 22.

Attesochè stanno a provare la simulazione i deposti dei Testimonì indotti per la parte dell' Erede Melani dai quali resulta che la To- 8 *nanni ne Mini era una miserabile, e non si conosceva con quali mezzi potesse aver cumulata la somma di scudi* 300. *che dice aver sborsata al novello sposo.*

Che questo precedentemente al Contratto nuziale essendosi stato fatto riflettere dalla Luparini una dei fidefacienti (e che per essere stata la mediatrice di questo matrimonio merita piena fede come in simili termini fu deciso dalla Rot. Nost. in d. D. 20. N. 6.) *che dalla Tonanni non poteva ottenere Dote veruna, si dichiarò contento di sposar-* 9 *la senza dote, e che anche dopo sposata, ed in tempo non sospetto aveva dichiarato sempre di non aver ricevuta cosa alcuna in Dote.*

Il non essersi fatto costare dal Contratto medesimo della numerazione del denaro, come si pratica generalmente, per ovviare l' eccezione della simulazione, e del non contato denaro; tanto più che si rende del tutto inverosimile che una forestiera volesse consegnare una somma di denaro non indifferente, specialmente in rapporto al di lei stato, ad uno che appena conosceva, e prima di riportare una valida promessa di matrimonio, come sol dirsi brevi manu, e senza verun riscontro.

L' avere il marito medesimo dedotto nel precedente Giudizio stato agitato fra esso e l' Autore della Melani da una, e la Tonanni dall' altra parte, per la restituzione della di lei Dote, l' eccezione della non numerata dote, e della simulazione, non essendo attendibile, in pregiudizio d' un terzo, la ritrattazione fattane con l' atto del 15. *Giugno* 10 1824. Rot. Rom. recen. par. 14. Dec. 396. N. 15. *tanto più che questa ritrattazione sembra preordinata all' oggetto di disonerarsi il Mini dal peso di prestare gl' alimenti alla moglie, e far ricader questo sopra al* 11 *terzo possessore a titolo oneroso e a buona fede.*

Il non aver la Tonanni dato verun discarico della sua condizione ne un fumo non che una prova, con quali mezzi potesse avere la somma asserta sborsata al Mini a titolo di Dote, trattandosi specialmente di una forestiera venuta in Toscana senza veruna causa, e indirizzo, e come suol dirsi all' azzardo, e che si vede abbracciare precipitosamente il primo partito che se le presenta senza dar luogo a conoscere il carattere, e situazione economica dello sposo come appunto suol farsi da quelli, che per la mancanza di mezzi di sussistenza sono costretti ad abbracciare quel partito che li capita alle mani, qualunque esso sia.

Finalmente la confessione stessa della Tonanni emessa nella risposta alla 5. posizione (rapporto alla quale non è ammissibile, ella potesse equivocare dalla promessa verbale al Contratto ricevuto dal Notaro) e nel quale si ha la confessione de recepto del marito, come per eliminare le conseguenze che dedur si potevano da tal risposta, si è voluto sostenere dal di lei difensore, essendo nella posizione, enunciato con tutta la chiarezza, e precisione, il luogo il tempo, ed inclusive il nome del Notaro che stipulò l'atto.

Attesochè niun conto poteva farsi del Deposto dei due Testimoni indotti dalla Tonnani deponendo questa soltanto della confessione de recepto fatta dal Mini nell'atto del Contratto e della da loro creduta idoneità della Tonanni, desunta unicamente dal vestito che aveva addosso in quella circostanza, e molto meno dal Certificato prodotto la mattina stessa in cui cadeva la pronunzia, perchè irregolare ed egualmente inconcludente.

Per questi Motivi

Previa la reiezione dell'Istanza del 24. Aprile 1826. relativa all'ammissione ed esame di un nuovo testimone indotto per parte della Tonanni, dichiara le cose pretese, e domandate per parte della sig. Eva Tonanni ne Mini contro il fu sig. Giuseppe Melani con la sua Scrittura esibita in atti li 30. Giugno 1824. e contro la signora Luisa Liverani vedova Melani come erede testamentaria beneficiata di detto fu Giuseppe Melani coll'altra Scrittura esibita in Atti il 25. Aprile 1825. non essersi potute nè potersi di ragione pretendere, e domandare e perciò rigettandole, assolve la signora Luisa Liverani vedova Melani come erede beneficiata suddetta dalle cose tutte contro di essa ne nomi che sopra pretese, e domandate per parte della detta Eva Tonanni moglie del sig. Ladislao Mini colle rammentate due Scritture del 30. Giugno 1824. e 25. Aprile 1823. e condanna detta Tonanni ne' Mini a favore di detta Erede beneficiata Melani nelle spese del Giudizio.

DECISIONE XXXIV.

R. RUOTA FIORENTINA

Ficcclen valid. Testam. diei 16. Januarii 1827.

In Causa Bonistalli Vedova Rosati — e — Rosati

Proc. Mes. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Antonio Serragli

Argomento

Il Testamento non va soggetto ad Eccezione quando il Testatore ha pronunziato alla presenza dei Testimoni il nome dell' Erede, dei Legati, e tutte le altre disposizioni, che vi si contengono, e non è necessario, che il Notaio dichiari, che cio il Testatore abbia fatto con voce chiara, ed intelligibile.

Sommario

1. *Quando i Testimoni intervenuti ad un Testamento costa che sono stati presenti dal principio fine al termine del medesimo, non può dubitarsi, che l' Instituzione dell' Erede, i Legati, e le altre disposizioni fossero manifestate alla loro presenza.*

2. 3. *Quando il Notaio ha scritto nel Testamento, che il Testatore ha pronunziato il nome dell' Erede, i Legati, e le altre disposizioni, ha adempiuto alla Legge del 1814. senza bisogno di dire con voce chiara, e intelligibile.*

4. 5. *Non è presumibile, che un Testatore il quale pronunzia con voce intelligibile il nome dell' Erede, e le altre disposizioni, abbia manifestata la sua volontà quanto ai Legati all' orecchio del Notaio, senza farsi intendere dai Testimoni.*

6. *La falsità delle Notariali asserzioni non può porsi in essere avanti un Tribunale Civile.*

Storia della Causa

Domenico Rosati fece il suo Testamento Nuncupativo per i rogiti del Notaro Dott. Luigi Bartolini li 2. Novembre 1821.

In questo Testamento, il Bartolini chiudendo la disposizione così si espresse „ Il suddetto sig. Domenico Rosati ha pronunziato l' Istituzione, „ e nome della suddetta Erede, e Legati, ed altre disposizioni contenute „ nel presente Testamento, quali cose da me Notaro sono state scritte tutte „ contestualmente, e senza interruzione di tempo alla presenza del suddet- „ to sig. Testatore, e dei suddetti cinque Testimoni, e quindi è stata fatta

„ intiera lettura delle disposizioni di sopra accennate e del presente Te-
„ stamento al suddetto sig. Testatore sempre presenti i suddetti cinque Te-
„ stimonii, e detto sig. Testatore disse di perseverare costantemente nella
„ sua volontà.

„ Le suddette disposizioni, e nome della suddetta Erede, sono state
„ pronunziate dal sig. Testatore sempre presenti i suddetti cinque Testi-
„ moni con voce chiara, ed intelligibile e quindi lo stesso signor Testatore
„ per validità del presente Testamento, ha pagato a me Notaro infrascritto
„ Lire tre, e soldi dieci per la tassa dovuta all'opera di S. Maria del Fiore
„ di Firenze per passarsi da me Notaro al pubblico generale Archivio Fio-
„ rentino nell'Atto di rimettere la mandata del presente Testamento.

Fu attaccato di nullità il Testamento per alcuni pretesi vizii di formalità, fra i quali vi fu quello, che il Testatore non avesse pronunziato i Legati a voce chiara, ed intelligibile in presenza dei Testimoni, e poichè dicevasi, che ciò non resultava dall'Atto, il signor Guglielmo Rosati, che pretendeva la nullità della disposizione di fronte alla sig. Felice Bonistalli istituita Erede dal defunto Marito, chiese di essere ammesso a provar ciò per mezzo di Testimoni.

Contestata la questione Incidentale avanti il sig. Vicario di Fucecchio, nacque ne 23. Giugno 1826. Sentenza favorevole all'Erede scritta, e contraria al pretendente la nullità.

Appellò questi, e portata la Causa all'Udienza, fu decisa come segue.

MOTIVI

Attesochè dai Processi Verbali, che si contengono respettivamente in principio, mezzo, e fine del Testamento in questione, rilevasi che i Testimoni intervenuti al medesimo furono espressamente chiamati all'iniziativa dell'Atto, e furono sempre presenti, e contesti fino alla chiusura del medesimo, talchè non è luogo dubitare, che tanto l'istituzione dell'Erede, quanto i legati, e le altre disposizioni che vi si leggono fossero manifestate alla presenza dei Testimoni stessi.

1 Attesochè dalla semplice lettura del Testamento apparisce egualmente, che il Notaro non tralasciò di apporre tutte quelle menzioni, che la Legge impone, e specialmente quella relativa alla pronunzia dell'istituzione dell'Erede, dei Legati, e delle altre disposizioni, essendosi espresso „ ivi „ Il suddetto sig. Rosati ha *pronunziato* l'istituzione, e nome dell' „ Erede, i *Legati*, e le altre disposizioni contenute nel presente Testamento „

2 Attesochè per non avere il Notaro in questa menzione aggiunte le parole *con voce chiara*, e *intelligibile* non può trarsene la conseguenza, che la menzione stessa sia stata di fronte alla Legge incompleta, ed imperfetta, poichè la Legge del 1814. imponendo all'Articolo 9. l'obbligo di tal menzione non ha prescritto, che vi si aggiungessero dette espressioni, ed ha voluto soltanto, che fosse dichiarato „ ivi „ Il Notaro deve fare menzione „ espressa, che il Testatore ha pronunziato l'istituzione, e il nome dell'E- „ rede, i Legati, e le altre disposizioni „.

3

Attesochè non può altronde presumersi, nè immaginarsi, che il Testatore avendo pronunziato con voce chiara, ed intelligibile l'istituzione, e nome dell'Erede, e le altre disposizioni (come ci assicura il Notaro in altro successivo Articolo „ ivi „ le suddette disposizioni, l'istituzione, e „ nome della suddetta Erede sono state pronunziate dal signor Testatore, „ sempre presente i cinque Testimoni con voce chiara, ed intelligibile „) manifestasse poi in quanto ai Legati la sua volontà in un modo diverso cioè in segreto, e come suol dirsi all'orecchio del Notaro soltanto, senza farsi intendere dai Testimonii, qual contegno sarebbe stato del tutto inutile per l'oggetto di tenere occulti i Legati, subitochè il Testamento nella 4 sua integrità doveva esser letto, conforme fu letto alla presenza dei Testimoni stessi.

Attesochè non potendo procedersi in questa inverosimile, e strana ipotesi, è forza il ritenere, che la menzione relativa alla pronunzia dei Legati di che nel surriferito primo Articolo, sia stata fatta nel senso della Legge, e vi si devino leggere in conseguenza le dette espressioni „ con voce chiara, ed intelligibile „ per quanto non vi si trovino materialmente aggiunte, ed è forza egualmente il convenire, che le generali espressioni contenute nell'altro successivo articolo cioè „ le suddette disposizioni „ siano state usate dal Notaro nel senso più esteso, con relazione cioè a tutte 5 le disposizioni comprensive anche dei Legati.

E procedendo nel concetto, e nella tesi di fatto, che il Notaro ha sostanzialmente asserito essere stata fatta dal Testatore la pronunzia dei Legati nel modo voluto dalla Legge, non era luogo ad ammettere nel Giudizio Civile, senza prima provvedersi avanti il Tribunale Criminale la prova invocata dal sig. Rosati, onde porre in essere la falsità delle notariali asserzioni contenute nel Testamento surriferito, resistendo all'ammissione di detta prova nello stato attuale degli Atti il disposto dell'Art. 427. del Re- 6 golamento di Procedura.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Guglielmo Rosati dalla Sentenza contro di esso, ed a favore della signora Felice Bonistalli Vedova Rosati proferita dal Tribunale di Fucecchio sotto di 23. Giugno prossimo passato 1826. e bene respettivamente con detta Sentenza essere stato pronunziato, e dichiarato e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare siccome quella conferma, e conferma ogni sua parte ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Rosati a favore di detta sig. Bonistalli Vedova Rosati condanna nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. signori

Giovanni Andrea Grandi *Relatore*

Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini, *Auditori.*

DECISIONE XXXV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pratensae Nullitatis Sententiae diei 23. Martii 1827.

In Causa Viliani E Parenti

Proc. Mess. Carlo Catanzaro — Proc. Mess. Giuseppe Querci

Argomento

Due comformi Sentenze, che rigettano l'obiettata nullita di quella proferita dal primo Giudice impediscono, che possa di nuovo prendersi in esame la stessa questione.

Sommario

1. *Quando l'appello è generico, sebbene l'appellante nei suoi gravami dica di essere aggravato da una Sentenza nulla, con tutto ciò l'appello non limita ai Giudici la facoltà di conoscere soltanto della nullità.*

2. *Quando la pretesa nullita di un Sentenza è stata rigettata da due conformi Sentenze, non si può tornare ad asaminarne un'altra volta la questione.*

Storia della Causa

Con atto del 29. Maggio 1815. ad istanza dei signori Lorenzo, e Angiolo fratelli Viliani furono citati i signori Luigi ed Antonio Parenti avanti il Tribunale di Commercio sedente a Firenze per sentirsi condannare anche con arresto personale al pagamento di Lire 1759. pari a fiorini 1077. più i frutti e spese per saldo del privato Chirografo dai Parenti firmato a favore dei medesimi Viliani li 9. Gennaio 1812 registrato a Firenze li 5. Maggio detto.

Per parte dei Parenti fù opposta le prescrizione in ordine all'Art. 189. del Codice di Commercio quindi l'incompetenza di detto Tribunale asserendo di non aver essi la qualità di Mercanti, e reclamarono in subalterna ispezione il benefizio deducto ne egeat attesa la società enunciata nel medesimo Chirografo.

Con Sentenza proferita dal detto Tribunale li 17. Giugno detto furono specialmente rigettate tutte le indicate eccezioni, e condannati i Parenti all'indicato pagamento con quant'altro ec.

Interposero essi un generale appello colle consecutive loro Scritture del 12. Agosto, e 5. Settembre detto, e con altra loro Scrittura del 21. del medesimo mese domandarono annullarsi, e cassarsi in tutte le sue parti

l'appellata Sentenza sul fondamento che in ordine all'Art. 51. di detto Codice doveva il Tribunale rinviare le Parti avanti gli Arbitri.

La Ruota con Sentenza del 7. Gennaio 1826. rigettò l'indicato appello, e confermò in ogni sua parte l'appellata Sentenza, sull'unico reflesso che trattandosi della semplice esecuzione di detto Chirografo non era applicabile l'Art. 51. del Codice di Commercio.

I sigg. Parenti interposero, e proseguirono l'appello avanti il Supremo Consiglio colle consecutive loro Scritture del 2. e 17. Gennaio 1827. facendo istanza annullarsi la Sentenza Ruotale nel fondamento di essersi la Ruota occupata nel merito, mentre doveva decidere della sola nullità desunta dal citato Art. 51. quindi portata la Causa all' Udienza fu decisa come segue.

MOTIVI

Attesochè la nullità dai sigg. Luigi, ed Antonio padre, e figlio Parenti dedotta contro la Sentenza della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Firenze de' 7. Gennaio 1826. confermatoria di altra Sentenza del Tribunale di Commercio del 17. Giugno 1825. favorevole ai sigg. Lorenzo, ed Angiolo fratelli Viliani, e contraria ai mentovati sigg. Parenti si è fatta consistere nel rimproverare alla Sentenza appellata di avere pronunziato sul merito della contestazione decisa dalla Sentenza Commerciale de' 17. Giugno 1825. quando l' appello interposto dalla detta pronunzia si pretendeva che fosse tassativamente diretto alla nullità della Sentenza del Tribunale di Commercio dei 17. Giugno 1825. e così la Regia Ruota aveva ecceduto nella cognizione della quale unicamente era investita.

Attesochè insussistente di fatto era il ragionamento dai sigg. Parenti proposto, mentre la rivoluzione degli atti faceva conoscere che l'appello era stato interposto indistintamente e genericamente, come presentavano gli atti di appello, e di prosecuzione leggendosi nel primo di essi „ivi „ Si ap„ pellarono, ed appellano avanti questa Regia Ruota Civile di prime appel„ lazioni di Firenze da una Sentenza contro di essi, e respettivamente a fa„ vore di detti Avversari proferita dal Tribunale loro sotto di diciasette „ Giugno 1825.„ e questa generalità rimaneva anche confermata dal tenore dei gravami nella quale scrittura leggevasi „ ivi „ Attesochè i signori Com„ parenti con la loro precedente scrittura si appellarono, e proseguirono il „ Giudizio d' Appello stato interposto avanti la loro Regia Ruota da una „ Sentenza contro di essi proferita dal Regio Tribunale di Commercio „ di Firenze sotto di 17. Giugno ultimo, e volendo ora dedurre i gravami „ inferiteli con la precitata Sentenza, e che è più la nullità assoluta di detta „ Sentenza; che però costituiti i medesimi legittimamente in giudizio do„ mandano, e fanno reverente istanza annullarsi, e cassarsi in tutte le sue parti „ l'indicata Sentenza del 17. Giugno pross. pass.

Or tale essendo il tenore degl' atti posti in essere dai signori Parenti all'occasione dell' appello che deferì alla Ruota la Causa decisa dal Tribunale di Commercio con la Sentenza de' 17. Giugno 1825., bisognava pure

andare persuasi, che la Ruota predetta rimase investita della piena cognizione dall' appellata Sentenza, e potè quindi, riconosciuta l' irrilevanza della pretensione dei succumbenti, pronunziare nel modo che si vede praticato nella Sentenza appellata, giacchè non può revocarsi in dubbio la generalità dell' interposto appello, e quindi la comprensione in esso del ricorso della detta Sentenza tanto per la di lei ingiustizia nel merito, quanto per qualunque altra dependenza per cui fosse gravante.

Nè portar poteva in un diverso sentimento il rilievo, che i gravami specificatamente dedotti dai signori Parenti contro la Sentenza del Tribunale di Commercio riguardassero l'asserita incompetenza del Tribunale medesimo a pronunziare nella Causa che verteva fra essi ed i sigg. Viliani deducendo da ciò che la Ruota non era rimasta investita della giurisdizione competente per pronunziare sul merito della contestazione subito che i gravami erano limitati a proporre le ragioni per le quali pretendevasi incompetentemente pronunziata dal Tribunale di Commercio la Sentenza de' 17. Giugno 1825. 1

Poichè quando l' appello, come abbiamo superiormente rilevato, era generico, se crederono i signori Parenti che il gravame arrecatoli si sostanziasse nella incompetenza del Tribunale, e nulla dedussero contro le dichiarazioni ad essi pretese pregiudiciali che concernevano il merito, e che si contenevano nella detta Sentenza, non per questo potè riguardarsi limitato l'appello alla sola nullità giacchè il silenzio sopra ogni altro titolo di gravame, poteva riguardarsi come la prova della mancanza di gravame nelle altre parti contenute nella Sentenza, e conseguentemente se l'incompetenza del Tribunale di Commercio non fù dalla Ruota appresa giustificata, rigettando questo fondamento dell' appello, potè validamente confermare la precedente Sentenza, subitochè contro di essa non altro deducevano i signori Parenti che una incompetenza riconosciuta insussistente. 2

Ed in vano pure si andava dicendo che l' appello dalla Sentenza del Tribunale di Commercio era stato interposto per il capo della nullità, e che avendo la Ruota questa nullità rigettata, poteva appellarsi al Tribunale Superiore, e doveva questi occuparsi della giustizia di questa pronunzia, e conseguentemente il Supremo Consiglio doveva esaminare se il Tribunale di Commercio fosse il Tribunale competente per pronunziare sulla controversia esistente fra i signori Viliani, ed i signori Parenti tra i quali era una società esistita.

Avvertivasi in fatti che per i dedotti reflessi resultando, che l' appello per nullità non fù espressamente dedotto, o che per lo meno esso non era che un appello incidente, ne seguiva perciò, che essendo stata nel merito confermata la Sentenza appellata dovevasi ai termini dell'Art. 722. non curare l'ulteriore appello sopra la sola nullità.

E quando anche si fosse presa in esame la nullità dedotta contro la Sentenza dei 17 Giugno 1825., siccome la nullità si faceva dipendere dalla incompetenza del Tribunale di Commercio, e sopra questa declinatoria dedotta, aveva pronunziato negativamente il Tribunale di Commercio, e la

di lui Sentenza proferita ne'17. Giugno 1825. era stata anche in questa parte riconosciuta giusta dalla Ruota con la sua pronunzia de'7. Gennaio 1826. era chiaro perciò che sopra la pretesa nullità esistevano due conformi Sentenze che impedivano ogni ulteriore esame di questa pretesa incompetenza, ed esclusi rimanevano i termini dell'appello per nullità, subitoche alla medesima serviva di fondamento quella incompetenza del Tribunale di Commercio che era stata da due conformi Sentenze rigettata, altrimenti accogliendo l'appello per nullità si sarebbe in questi termini rinnovata la disputa pell'incompetenza del Tribunale di Commercio, quando già le due conformi Sentenze impedivano che fosse a nuovo esame questa controversia richiamata.

Per questi Motivi

Il Regio Supremo Consiglio pronunziando sull'appello interposto, e proseguito dai sigg. Luigi, ed Antonio Parenti colle consecutive loro scritture del dì 2., e 17. Gennaio 1827. per il capo della nullità della Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze li 7. Gennaio 1826. dice non essere costato ne costare della nullità obiettata, rigetta perciò il detto appello, e detti Parenti condanna nelle spese anche stragiudiciali della presente istanza.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*,
Francesco Maria Morinbaldini, Gio. Bat. Brocchi *Relat.*
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Consiglieri*.

DECISIONE XXXVI.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen. Pecuniaria diei 8. Augusti 1827.

In Causa Brandi e Gargani

Proc. Muss. — Proc. Mess.

Argomento

L'erogazione di una somma di denaro destinata per un determinato oggetto o lavoro si può porre in essere anco per mezzo di presunzioni.

Sommario

1. 11. *Anco per mezzo di presunzioni si può provare la versione del danaro in un determinato oggetto, o lavoro.*

2. *Il patto della erogazione da eseguirsi in un lavoro, unito alla circostanza dell'eseguito lavoro, fa presumere, che l'erogazione, abbia avuto luogo.*

3. 4. *Gli esecutori, ed amministratori di un' Eredità, che col consenso del Giudice imprestano una somma a quegli che vuole erogarla in una Fabbrica, si presume, che abbiano agito secondo le disposizioni dello stesso Giudice.*

5. 6. 7. 8. 9. *Non è presumibile, che quegli, il quale prende ad imprestito fruttifero una somma, voglia lasciarla inoperosa nelle mani del creditore, e soffrire l'aggravio del pagamento dei frutti.*

10. *La molta inverosimiglianza delle cose non può tenersi contro quegli in pregiudizio del quale si deducono.*

12. *Quando tra colui, che prende a imprestito, ed il sovventore si stabilisce il patto, che il danaro imprestato sia dallo stesso sovventore pagato alle maestranze, o ai proprietari dei materiali per la fabbricazione di una Casa* per dovere riportare, *la cessione delle ragioni la particola* per *significa* cagione.

13. *Un mezzo, o modo di prova ordinato non che dalla volontà di chi stipula, ma pur anco dalla Legge, si considera ordinato* dimostrationis Causa.

Motivi

Aveva il sig. Antonio Casalini impreso a fabbricare, perproprio conto

nel Sobborgo de' Cappuccini di Livorno una Casa che sarebbe stata per consistere oltre il piano terreno, e cantine, in tre piani superiori a palco, con soffitte abitabili, allorchè arrivato il muramento all'impalcatura del primo piano mancò all'intrapreditore il danaro necessario, per lo che rivoltosi a cercarne a mutuo convenne co'signori Virgilio Boccacci, e Niccolò Gentili nella qualità di Esecutori ed Amministratori dell' Eredità lasciata dal fu Giovan Batista Desiderj, che gli avrebbero somministrati a quest' oggetto la somma di pezze mille da otto reali; quindi dietro opportuna autorizzazione dell' Auditore del Governo di Livorno in sotto di 30. Agosto 1805. stipulato pubblico istrumento, con cui si eseguì l'imprestito dell'accennata somma, per il tempo di anni tre, al convenuto patto del 5. per cento ad Anno. All'obbligazione del Casalini, che vincolò con ipoteca, per sicurezza del Credito che creavasi non solo il fabbricato, che si costruiva tuttora, ma anche un'altra sua Casa posta fuori di Porta a Pisa accedè qual fideiussore aussidiario il sig. Giov. Batista Gargani.

Fù pattuito che il denaro mutuato dovesse infrattanto rimanere nelle mani de' Sovventori per erogarsi nelle spese occorrenti per la fabbrica mediante pagamento di maestranze, o di prezzo di materiali da effetuarsi dietro mandati non solo sottocritti dal Casalini, ma approvati ancora dal Gargani Mallevadore.

Questo Credito tanto in capitale che in frutti decorsi, e non pagati venne dagli esecutorj dell'Eredità Desiderj ceduto sotto di 16. Maggio 1811. al sig. Giuseppe Lomi, e da questi nel 14. Agosto 1820. si cedè nuovamente al signore Giovanni Brandi.

Intanto mentre la fabbrica fuori di Porta a Capuccini era giunta al suo termine, la fortuna del sig. Casalini era declinata in modo che nel 1822. si aperse davanti il Magistrato Civile e Consolare di Livorno il Giudizio di Graduatoria de' di lui Creditori. Comparve in esso il sig. Brandi onde ottenere, pel Credito avuto in cessione, grado privilegiato sul prezzo del detto fabbricato posto fuori di Porta a Cappuccini, e grado inoltre sul prezzo della Casa situata fuori di Porta a Pisa, in grazia della stipulata speciale ipoteca. Trovò egli opposizione nel Procuratore incaricato del progetto di graduatoria, e la trovò pure nel debitore Casalini, e quelle opposizioni vennero accolte dal Tribunale per lo che si vide escluso dalla Sentenza di graduatoria emanata sotto dì 19. Luglio 1826.

Reclamò dal tal giudicato il sig. Brandi davanti questa Ruota dove gli si fecero opponenti i signori Luigi, Agostino, Leopoldo, e Francesco figli ed Eredi di quel sig. Giuseppe Gargani che nel contratto di mutuo del 30. Agosto 1825. accede qual Mallevadore aussidiario all' obbligazione del sig. Casalini.

Propostaci quindi la questione « *Se consti o nò del credito privilegiato, ed ipotecario del Brandi medesimo cosicchè sia o nò luogo a collocarlo ne gradi che di ragione fra creditori del sig. Antonio Casalini;* » Noi l'abbiamo risoluta *affermativamente in tutte le sue parti* con Sentenza

di questo giorno colla quale correggendo il precedente giudicato, abbiamo collocato il signore Brandi nel grado nono fra Creditori privilegiati sul prezzo dello Stabile posto nel Sobborgo de' Cappuccini di Livorno, e pel caso che, attesi gli altri Creditori anteriori, e poziori graduati con privilegio sul prezzo stesso, non potesse egli ottenere in tutto, o in parte pagamento, gli abbiamo assegnato, siccome convenivagli, il grado dundecimo fra Creditori graduati sul prezzo dell'altro stabile situato fuori della Porta a Pisa della stessa Città di Livorno.

Rapporto al grado da assegnarsi al sig. Brandi fra i Creditori privilegiati sul prezzo dello Stabile fabbricato fuori di porta a Cappuccini tutto il momento della questione riducevasi a conoscere se costasse o nò dell'erogazione della somma mutuata dagli Esecutori Desiderj al signore Casalini, nelle spese occorse in quella fabbrica. E' sembrato a noi, che concorressero nel concreto del caso tali, e tante circostanze da mostrare per via di argomenti congetturali, la verità dell'avvenuta erogazione, senza che a ciò facesse ostacolo la natura, e qualità di questi argomenti, poichè è certo che anche per via di presunzioni ed illazioni, può porsi in essere la prova della versione del danaro in un determinato oggetto, o lavoro. *Bartol. in Leg. Civitas N.* 12. *vers. nota primo ff. si Cert. petat. Bald. Cons.* 125. *sub. Num. fin. vers. item. si effet. Lib.* 1. *Merl. de pignor. et Hypoth. quaest.* 5. N. 70. *Card. De Luc. De Credit. Disc.* 1. *N.* 12. *Rot. Rom. Dec.* 583. *N.* 10. *T.* 5. *cor. Ansaldo Rot. Flor. apud. De Comitit. Dec. Florent. et Senen. T.* 2. *part.* 2. *Dec.* 113. §. 5. *N.* 19. Le circostanze di fatto, e le congetture inducenti l'accennata prova nel concreto del caso consistevano primieramente nel constare che il mutuo in questione, fu dagli esecutori Desiderj convenuto col sig. Casalini, appunto perchè la pezze mille che gli davano in prestito servissero alla dimissione, e pagamento di tante maestranze, e materie occorrenti alla prosecuzione della Fabbrica principale fuori di Porta a Cappuccini e già ridotta all' impalcatura del primo piano, e dal vedersi poi tal fabbrica condotta pienamente al suo termine, senza che apparisca, che i materiali, e le Maestranze, che vi occorsero sieno rimaste senza esser pagate poichè, non v'ha reclamo alcuno de' Manifattori o somministratori de'Materiali; mentre come ognun sa il patto della erogazione da eseguirsi in un certo lavoro unito alla circostanza della susseguita esecuzione del lavoro stesso fa, per regola, presumere che l' erogazione abbia propriamente avuto luogo *Menoch. de Arbitr. Cap.* 432. *N.* 38. *et de praesumpt. Lib.* 3. *praesumpt.* 55. *N.* 8. *Rot. Rom. Dec.* 1093. *N.* 1. *et seg. cor. Seraphino Dec.* 361. *N.* 4. 5. *cor. Buratt. Dec.* 396. *N.* 4. *et seg. cor. Roxas. Dec.* 671. *N.* 6. *cor. Bichio Dec.* 47. *N.* 8. 9. *cor. Priol. Dec.* 340. *N.* 4. *cor. Celso et Dec.* 587. *Sub. N.* 3. *cor. Emerix jun.* Tanto più che essendo gli Esecutori testamentarj Desiderj devenuti ad effettuare l'imprestito, previa giudiciale autorizazione, portante il vincolo della erogazione del danaro nelle spese della fabbrica, ogni ragion voleva che si presumesse, non costando del contrario, che fosse stato per parte lo-

1

2

ro adempito a quanto erano astretti, poichè non era nella loro facoltà l'agire diversamente, e mutar consiglio, come avrebbero potuto fare in cose libere e proprie, non dovendosi d'altronde ragionevolmente supporre che essi volessero esporsi a subire in faccia alla eredità amministrata la responsabilità delle conseguenze disastrose che potevano facilmente nascere da non serbare i modi convenuti per la sicurezza del credito che si poneva in essere, e dal pagare liberamente al sig. Casalini uomo di vacillanti fortune una somma che era destinata, per l'erogazione da farsene nella fabbrica, a sortire il più saldo privilegio per la sicurezza della restituzione.

Di più, allorchè nel 29. Dicembre 1808. doverono gli esecutori dell'Eredità Desiderj, a causa delle sopravenute Leggi sul sistema ipotecario, procedere all'iscrizione dell'ipoteca a lor vantaggio convenuta nell'istrumento di prestito del 30. Agosto 1805. essi esposero che la somma mutuata era stata erogata nella Casa posta fuori della Porta a Capuccini di proprietà del sig. Casalini; e sulla Casa medesima in conseguenza direasero in modo speciale la loro iscrizione. Lo stesso affermarono nel contratto del 16. Maggio 1811. con cui cederono questo loro credito al sig. Giuseppe Lomi, contratto che notificato al debitore sig. Casalini, non fù dal medesimo impugnato in modo alcuno, lo che non sarebbe avvenuto se l'erogazione, che si asseriva, non fosse veramente stata effettuata, essendo del tutto inverosimile, che il debitore Casalini volesse tacere, allorchè vedeva stabilirsi essere stata sborsata una somma, che egli sapeva non aver ricevuta, ma esistere ancora, come pretese poi di sostenere nella prima istanza di questo giudizio, in deposito nelle mani de sovventori,

L'inversomiglianza di tutto ciò cresceva a parer nostro, a dismisura dal vedersi che il debitore Casalini affin di condurre a termine l'incominciata Fabbrica dovè dopo il 1805. crescere successivamente più, e diversi debiti fruttiferi, onde trovar danaro per supplire alle spese di que'lavori, lo che è affatto inconciliabile coll'asserita circostanza, che frattanto lasciasse ogli inoperosa nelle mani degli esecutori Desiderj, a'quali doveva pur corrispondere l'annuo frutto del sei per cento, la somma presa ad imprestito appunto per erogarsi nell'accennata fabbrica, poichè non si presume mai che alcuno voglia così far getto delle cose sue, e de suoi assegnamenti *Leg. Cum. de indebito vers. qui enim solvit ff. de probation Tiraquell. in Leg. si unquam vers. donatione largitus N. 206. et segg. Cod. di Revocan. donation. Barbos axiom. 1 2. Rot. Rom. Dec. 907. N. 2. T. 4. et Dec. 1303. N. 13. t. 5. cor. Molines.* Tanto più che dipendeva pur da lui soltanto il fare i mandati in favore de lavoratori, e de somministratarj de materiali, onde presentandosi essi agli esecutori Desideri con sifatti mandati approvati anche dal sig. Giuseppe Gargani Mallevadore, vennissero immediatamente soddisfatti col danaro mutuato, a norma delle convenzioni di che nel Contratto di prestito.

Inoltre nel 18 5. il sig. Lomi Cessionario del Credito in questione

gì contro il sig. Casalini, per via di precetto, che notificò anche al Fidejussore signore Gargani, onde esser pagato di pezze 456. frutti scaduti al 30. Agosto 1814., a disdisse anco il Capitale, o sia ne domandò la restituzione. Dopo di che avendo egli preso possesso in Salviano di una Casa appartenente al Casalini, e posta fuori di Porta a Pisa, il sig. Gargani dichiarò sotto di 29. Maggio 1815. aver lui pagati i primi frutti all'Eredità Desiderj dietro le molestie che gli venne inferite, ed una Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno emanata il dì 28. Giugno 1815. ordinò, sebbene per modo di provvisione agli inquilini di quella Casa di pagare le mensuali pigioni al sig. Lomi, o a chi per esso.

In seguito allorchè il credito del sig. Lomi passò nel signore Giuseppe Brandi sotto dì 14. Agosto 1820. fu nell'Atto di cessione avuta espressa relazione alla cessione precedente fatta a Lomi nel 1811., e nella quale era stato chiaramente narrato che l'erogazione delle pezze mille nella Fabbrica del Casalini era stata effettuata; Ed oltre a ciò il sig. Lomi autorizzò, siccome doveva, il nuovo Cessionario sig. Brandi a far voltare in testa propria la inscrizione ipotecaria, iscrizione che portava come avvertimmo l'espressione dell'avvenuta erogazione, e coll'espressione stessa di fatti la rinnovò poi il medesimo Brandi il 26. Marzo 1821.; ora a questa seconda cessione da Lomi a Brandi intervenne, ed appose la sua firma anche il Debitore Casalini, il quale in conseguenza riconobbe ed approvò quanto in quell'Atto si conteneva, riguardante comunque il suo interesse *Leg. Fidejussor §. 1. ff. de pignor. et hypot. Rot. Rom. in Fulginaten Immissionis 4. Julii* 1817. §. 7. *cor. Cesarei*, e conobbe ed approvò in conseguenza la verità della fatta erogazione. 8

Finalmente avendo il sig. Lomi reso conto delle rendite percette come possessor Salvianata, il signor Casalini approvò sotto dì 17. Agosto 1820. il rendiconto stesso confessandosi vero, a liquido debitore di Lire 9504. 4. compressivamente al capitale di pezze 100. lochè non avrebbe per certo fatto, almeno così puramente, e semplicemente, senza protesta, o dichiarazione veruna, se avesse saputo, nè poteva ignorarlo quando fosse stato vero, che quel capitale rimaneva tuttora nelle mani de' Sovventori esecutori Desiderj, essendo quello il luogo, e il tempo congruo di ciò protestare, e dichiarare. 9

A tutto questo si aggiungeva la circostanza del lungo lasso di tempo decorso dal 1815. in poi che faceva apparire affatto inverosimile, che il Casalini non volesse mai per tutti quegli anni, ritirare il suo capitale, o sia farlo erogare nello stabile che fabbricava, e si aggiungeva pure l'altra circostanza di vedersi il credito, di cui si tratta, replicatamente ceduto dependentemente anche dall'avvenuta erogazione, lochè mal si presume volesse da diversi contraenti porsi come vero, senza essersi prima, specialmente i cessionarj acquirenti del credito, pienamente assicurati. Ora tanta inverosimiglianza di cose faceva sì che non poteva tenersi in alcun conto quanto contro il sig. Brandi si deduceva per parte de' figli ed eredi del Mallevadore Giuseppe Gar-

10 gani in questa seconda istanza. *Bald. in Leg. Cod. de Serv. fug. Rot. Rom. Dec.* 346. *Num.* 10. *Num.* 10. *cor. Penn. et Dec.* 179. *Num.* 18. *part.* 11. *Recen. e questa Rota nostra in Causa Nesti e de Silva* 2. *Maggio* 1827. a relazione del medesimo infrascritto Relatore; che anzi stando le molte, e veementi presunzioni, e congetture che abbiamo annoverato a di-
11 mostrare la verità della seguita erogazione, non potevasi giustamente di tal verità dubitare, e stabilito così con gli argomenti fin qui notati il fatto della erogazione, questo fatto valeva contro i signori Gargani eredi del Fidejussore, e contro chiunque altri questionasse di prelazione col Cessionario signor Brandi nel modo stesso che varrebbe contro il sig. Casalini debitor principale.

Ma i difensori de' sigg. Gargani menavano gran rumore sulla mancanza de' mandati, e respettive ricevute, che posti in essere a norma del convenuto nel Contratto di mutuo provassero la erogazione. E certamente se i mandati, e le ricevute delle maestranze, e de' prezzi de' materiali pagati esistessero, la questione attuale non sarebbe mai comparsa davanti ai Tribunali; Ma la mancanza appunto de' mandati, e delle ricevute, che avrebbero costituito la prova diretta dell'erogazione era la causa, per cui si faceva necessità luogo a supplire per equipollenti, e per argomenti congetturali a quella prova stessa.

Nè a ciò faceva ostacolo il patto contenuto nel contratto di mutuo „ ivi „ *qual somma viene ripassata nelle mani di detti sigg. Esecutori Desiderj per erogarla nella dimissione, e pagamento di tante materie, e maestranze occorenti alla prosecuzione della sopraccenata fabbrica già ridotta all' impalcatura del primo piano, dietro, ed in seguela di tanti mandati, che gli verranno fatti da detto signor Antonio Casalini ed approvati dal sig. Giuseppe Gargani Mallevadore, ec. per dovere detti sigg. Esecutori riportare da respettivi possessori nell' Atto del pagamento l'opportuna cessione di ragioni d' ipoteca ec. sopra la Fabbrica predetta.* Imperocchè primieramente che tali mandati, e ricevute siano esistita, apparisce sommamente verosimile non solo per le circostanze da noi sopranotate, ma anche per l'interesse che avevano gli Esecutori Desiderj di riportare la cessione delle ragioni, interesse che come rilevasi dalle parole par ora trascritte fu causa animatrice del patto *per dovere det-*
12 *ti signori Esecutori riportare ec.* stando nel caso la particola per a significare cagione, e motivo. *Roman. Consil.* 301. *N.* 13. *vers. ex dictiot per Barbos Diction Per.* 250. *N.* 5. *Rot. Rom. Dec.* 317. *N.* 17. *part.* 17. et *Dec.* 535. *N.* 16. *part.* 19. *T.* 2. *Recen.*

E questa verosimiglianza aumenta assaissimo pel deposto di due Testimoni, che sebbene non esaminati formalmente dichiararono però con loro giuramento di aver veduto ed avuto per mano i mandati, e le ricevute l'uno nella sua qualità di mediatore in trattare la cessione fra Lomi, e Brandi, e l' altro nella qualità di Savio, e Consultor Legale del sig. Brandi stesso oltre un terzo testimone che pur giura di essergli stato detto dal sig. Vit-

gilio Bollacci nel 1805. che dietro i mandati firmati da Casalini, e da Gargani pagava le maestranze e i materiali per la fabbrica fuori della Porta a Cappuccini erogando così le pezze mille mutuate con autorizzazione giudiciale al Casalini stesso.

Oltre di tutto questo noi avvertimmo, che il mezzo de' mandati quietanzati non fu tassativamente determinato nel Contratto di prestito, onde far fede della seguita erogazione, ma lo fù solo occasionalmente, e dimostrativamente, in quanto che venne designato il modo, con cui i pagamenti dovevano effettuarsi, per via cioè di mandati, che il Casalini, approvante il Gargani, avrebbe fatto alle maestranze, e sovventori di materiali, mandati che sarebbero stati pagati dagli Esecutori Desiderj dietro quietanza, e cessione di ragioni, come porta in lettera il tenore del patto, lo che era pur proprio della natura della cosa, attesa la convenzione di erogare la somma nelle spese della fabbrica. E tanto più doveva questa intelligenza abbracciarsi in quanto che oltre derivare spontanea dalle parole, e dalla maniera di esprimersi de'Contraenti, è poi anche consentanea ai più conosciuti principj di diritto; per cui un mezzo, o modo di prova ordinato non che dalla volontà di chi stipula, dall'autorità puranco della Legge si considerava per regola ordinato sempre *demostrationis Causa Guttieres quaest. Civil. Lib. 3. quaest.* 15. *Num.* 18. *et seg. et* 24. *et* 27. *Cyriac. Controvers.* 252. *N.* 10. *Rot. Rom. Dec.* 325. *N.* 5. *T.* 6. *cor. Olivatio.* 13

Da tutto ciò ne seguiva che come per una parte si era fatto nel caso giustamente luogo a supplire, per via di equipollenti alla prova diretta dell'erogazione, così intempestivamente si objettevano al sig. Brandi Cessionario degli Esecutori Desiderj le teorie della necessita di provare, e quindi il fatto causativo dello amarrimento de' mandati.

Di fronte alle cose fin quì dette, e considerate troppo debole, e fiacco presentavasi l'argomento che i Difensori de' signori Gargani pretendevano trarre da un aperto Registro tenuto per conto del Casalini dal sig. Gargani Figlio del Mallevadore, nel qual Registro mentre vedevansi riportate le partite di altre somministrazioni di danaro fatte da terzi al Casalini per la edificazione dello Stabile, non ci si vedeva figurare la somma veniente dagli Esecutori Desiderj, e della quale è questione, imperocchè l' accennato Registro non esisteva prodotto in atti, e di più l'argomento negativo, che se ne deduceva, veniva a perdere ogni sua forza di fronte al riflesso, che oltre che il sig. Luigi Gargani scrivente quel registro aveva un interesse come Figlio del Mallevadore, che non constasse dell'erogazione della somma imprestata, perchè senza tale erogazione il Mallevadore non poteva rimanere legalmente esposto in verso de'Sovventori, poteva poi anco essere che quella somma non dovesse figurare in quel Registro perchè non passata per la Cassa del Casalini destinata alle spese della fabbrica, ma pagata invece direttamente dagli Esecutori Desiderii nelle mani delle maestranze e de'somministratori dei materiali.

Per questi Motivi

Previa la dichiarazione della contumacia de' signori Casalini dice essere stato bene appellato per parte del sig. Giovanni Brandi dalla Sentenza di graduatoria dei Creditori del sig. Antonio Casalini, proferita dal Magistrato Civile, e Consolare della città di Livorno sotto di 19. Luglio 1826., e male respettivamente essere stato con la Sentenza medesima giudicato nella parte, che rigetta l'opposizione fatta dal medesimo sig. Giovanni Brandi ai progetti di graduatoria presentati nella Cancelleria del Tribunale suddetto da Messer Stefano Stefanini: Quella perciò essersi dovuta, e doversi revocare siccome la revocò, e revoca in detta parte: Poichè dichiara doversi collocare conforme colloca nella graduatoria surriferita il sig. Giovanni Brandi Cessionario mediato degli Esecutori della Eredità Desiderj nel grado nono, immediatamente dopo i Nobili signori Francesco, e Beniamino fratelli Sproni, e precedentemente alla signora Rosa Panicacci vedova del fù sig. D. Giuseppe Marchiani per l' oggetto di conseguire con privilegio opportunamente iscritto, e conservato sopra il prezzo dello stabile fuori di Porta ai Cappuccini sulla Via lungo il Fosso Reale dirimpetto al Lazzeretto di S. Rocco comprato dal sig. Tenente Marco Bartolari, la somma di pezze 1000. da 8. reali state somministrate a cambio al sig. Antonio Casalini con la mallevadoria sussidiaria dell'ora defonto sig. Giuseppe Gargani dai signori Virgilio Boccacci, e Niccolò Gentili incaricati di eseguire l' ultima volontà del fu Giovanni Battista Desiderj, in ordine al pubblico istrumento del 30. Agosto 1805. rogato dal Notaro sig. Leopoldo Biliotti più L. 2205. frutti maturati all'epoca della cessione fatta dal sig. Lomi al sig. Brandi non meno che i frutti posteriormente decorsi, e decorrendi alla ragione del sei per cento, ad anno fino alla plenaria del detto credito, non meno che le spese d'inscrizione, e di quelle relative alla di lui comparsa in Giudizio produzione di titolo, ed opposizione da liquidarsi: E per il caso, che il sig. Brandi non possa ottener pagamento sullo stabile suddetto posto fuori di Porta ai Cappuccini, perchè il prezzo, o rimanga assorbito da Creditori collocati pure con privilegio anteriormente al grado come sopra assegnato al medesimo sig. Brandi lo pone, e gradua per i titoli di credito sopraccennati nel grado dodicesimo cioè immediatamente dopo alla signora Rosa, Natale, ed altri fratelli Casalini, in virtù dell' ipoteca stipulata nel sopracitato contratto del 30. Aprile 1820., ed opportunamente sull' altro stabile situato fuori di Porta a Pisa sulli Spalti in Via Corta, e comprato dal sig. Paolo Branca: Ed i sigg. Luigi, e fratelli Gargani condanna nelle spese del presente giudizio.

Così giudicato, e pronunciato dagl'Illmi Signori.

Angelo Carmignani *primo Auditore*

Antonio Magnani *Aud. Rel.*, e Giov. Batt. Lorenzini *Aud.*

DECISIONE XXXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Bovianen. Recognition. diei 22. Maii 1827.

In Causa Spadoni e Comunita' del Borgo a Buggiano

Proc. Mess. Rocco del Piatta — Proc. Mess. Giuseppe Grassi

Argomento

Il Dominio Diretto del Fondo Livellare ha diritto all'Atto di recognizione, ma deve secondo la regola generale di ragione sopportare tutte le spese che occorrono per detto Atto.

Sommario

1. 2. 3. 7. *Le spese dell'Atto di Recognizione, al quale ha diritto il Domino diretto del Fondo Livellare sono a carico dello stesso Domino diretto, se pure non v' ha una speciale limitazione.*

4. *L' Antico Magistrato de' Nove soprintendeva alle Comunità del contado Fiorentino.*

5. *Quando dalle precedenti Recognizioni Livellarie non risulta, che le spese fossero a carico del Livellario, non può desumersene una contraria osservanza alla regola generale di ragione.*

6. *Il Formulario può meritare qualche valutazione trattandosi d' interpetrare qualche clausula non apposta espressamente nel Contratto, e non già quando si tratta di presumere l' esistenza di un patto dipendente dalla volontà dei Contraenti.*

Storia della Causa

Il sig. Avvocato Sebastiano Sannini ne Nomi domandò condannarsi Simone Spadoni Livellario di poche terre di dominio diretto della Comunità di Borgo a Buggiano a devenire a di lui spese alla recognizione in Dominum per mezzo di Atto opportuno, e nelle solite forme, con quel più, che resulta dagli Atti.

Il sig. Potestà del Borgo a Buggiano con Sentenza del dì 15. Settembre 1825. condannò il detto Spadoni a procedere a sue spese a detti Atti di recognizione in Dominum colle comminazioni di che in detta Sentenza dalla quale Sentenza avendo appellato alla Regia Ruota il prefato Spadoni, ne sostenne la manifesta ingiustizia, perchè nella mancanza di qualunque patto non poteva esso trovarsi astretto a soffrire le spese della pretesa Recognizione.

La Ruota esaminate le ragioni di ambe le Parti decise come segue.

MOTIVI

Attesochè il Livellario Spadoni sostenendo, come ha sostenuto, che le spese occorrenti per l'Atto di recognizione a cui ha diritto la Comunità di Borgo a Buggiano Domina Diretta sono a carico della Comunità medesima, si trova assistito nel suo assunto dalle massime speciali, di cui gli allegati, e segnitati dalla *Sacr. Rot. in Recent. Part. 4. Dec. 279.*

1

Attesochè perciò la Comunità di Borgo a Buggiano Domina Diretta evitar non poteva l'applicazione della regola, che assiste i Livellari finchè non gli fosse avvenuto di giustificare colla necessaria chiarezza, che il caso attuale rimaneva investito da qualche speciale limitazione.

2

Attesochè la limitazione suddetta, della quale aveva bisogno la Comunità non poteva desumersi dalle convenzioni che avessero accompagnata l'originaria investitura, perchè nessun Documento a ciò relativo è stato giammai prodotto, o allegato in Processo.

3

Attesochè inutilmente ha tentato la Comunità di desumere siffatta limitazione dall'istrumento di rinnovazione passato fra essa, ed il Livellario Spadoni per i rogiti del Cancelliere Ellero Magnani sotto di 9. Marzo 1672. e 12. Ottobre 1673. mentre senza fermarsi a considerare, che il Contratto suddetto non presenta alcuna nuova, ed indipendente convenzione nel rapporto speciale delle spese, delle quali si tratta, meritava altresì di esser considerato, che il Contratto predetto di rinnovazione rimase espressamente, e per modo di condizione subordinato all'approvazione del Magistrato dei Nove Conservatori, nei quali risedeva, come è notorio per le Leggi di quel tempo la soprintendenza a tutti gli affari riguardanti le Comunità del Contado Fiorentino, della quale approvazione nessuna prova è stata somministrata dalla detta Comunità, malgrado le eccezioni opposte dal Livellario in proposito.

4

Attesochè di più l'approvazione suddetta è rimasta evidentemente esclusa dal tenore, e dalla natura del Contratto stipulato fra la Comunità, e il Livellario suddetto immediatamente dopo la indicata rinnovazione, vale a dire dal Contratto di semplice recognizione Livellaria del dì 12. Novembre 1673. ricevuto dal detto Notaro, e Cancelliere Ellero Magnani allegato in Atti dalla stessa Comunità, poichè dal contesto chiarissimo delle dichiarazioni contenute nel medesimo, egualmente che in molti altri fatti contemporaneamente dal detto Cancelliere Magnani resulta fuori di ogni dubbio, che l'oggetto di tali posteriori Contratti, quello soltanto si fù di togliere qualunque efficacia al detto Contratto precedente di rinnovazione, lochè resta poi confermato mirabilmente dal riflesso alla manifesta inconciliabilità dell'Atto primo di rinnovazione coll'Atto della immediata, ed istantanea semplice recognizione Livellare, giacchè anco nel tema sostenuto dalla Comunità di Recognizione Livellare non avrebbe potuto domandarsi, che dopo il corso di anni 29. mentre nel concreto si vede posta in essere dopo il corso di poche settimane.

Attesochè pertanto non resultando dai detti Atti di semplice reco-

gnizione, cha le spese ad essi relative fossero portate a carico del Livellario, non è dato ad alcuno di desumere dagli Atti stessi un osservanza contraria alla regola generale di ragione stabilita in principio. 5

Attesochè l'allegazione del formulario di che in Atti diviene del tutto irrilevante non solo perchè manca qualunque riscontro quanto all'epoca delle fatte concessioni, che si ripetono nei citati atti da tempo immemorabile, ma anco perchè l'autorità del formulario potrebbe nei congrui casi meritare qualchè valutazione, allorchè si trattasse d'interpetrare, o di sottintendere qualche *Clausula* non apposta espressamente, e non già quando si tratterebbe di presumere l'esistenza di un patto dipendente dalla mera volontà, e contrario alla regola generale di ragione, e perciò non presumibile. 6

Attetochè quando non si conosce patto alcuno, che obblighi il Livellario alla sopportazione di dette spese, quando non costa di più, che a carico del medesimo Livellario siano state mai portate le spese di semplice recognizione; E quando infine tutti i principii di ragione vietavano, che ciò potesse presumersi, diveniva estranea alla Causa qualsivoglia altra investigazione.

Per questi Motivi

Procedendo a pronunziare sull' appello interposto da Francesco Spadoni dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Sebastiano Sannnini ne Nomi proferita dal sig. Potestà del Borgo a Buggiano sotto dì 15. Settembre 1825. dice essere stato male giudicato, e bene respettivamente appellato dalla detta Sentenzn, e quella revocando nelle Parti appellate, in riparazione dichiara fermo stante l' obbligo di detto Spadoni, d' intervenire agli Atti respettivi di recognizione in Dominum pretesi dalla Comunità del Borgo a Buggiano, e ad ogni richiesta delln Comunità medesima, essersi dovuto, e doversi ogni spesa occorrente per tali atti sopportare interamente dalla detta Comunità, quale altresì condanna nelle spese della presente, e della passata Istanza.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Giovanni Andrea Grandi,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini. *Auditori.*

DECISIONE XXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Immission. diei 9. Iulii 1827.

In Causa Bombicci E Formichini E Tonelli

Proc. Mess. Guglielmo Bombicci Proc. Mess. Rocco del Piatta Proc. Mess. Vinc. Tuscini

---

Argomento

Il Creditore ha diritto di abbandonare l' intrapresa esecuzione, ed applicarsi ad una nuova quando conosce di non potere ottenere il pagamento del suo Credito, nè può essere obbligato a ricevere l' aggindicazione del Fondo contro del quale ha fatto gli atti Esecutivi.

Sommario

1. 3. 4. 5. *Quando il Creditore ha a suo favore l' Ipoteca sopra diversi Beni del suo debitore, se alcuni di questi non sono restati venduti, non ostante gl' Incanti, ha diritto di domandare l' immissione sopra gli altri, nè può essere obbligato a ricevere l' aggiudicazione del Fondo invenduto.*

2. *Il Creditore ha diritto di esercitare contro il suo debitore fino all' intero pagamento del suo Credito tutti i mezzi di esecuzione dalle Leggi permessi.*

6. 8. *Il Creditore può abbandonare l' intrapresa esecuzione, ed appigliarsi ad una nuova contro il suo debitore.*

7. 9. *Il Creditore non può essere obbligato a ricever Beni invece del danaro, di cui gli è stata promessa, e garantita la restituzione.*

10. *L' aggiudicazione del Fondo non può decretarsi se dal Creditore non è domandata.*

11. *Il Creditore, che abbandona l' intrapresa esecuzione di un Fondo perchè non può col medesimo ottenere l' intero pagamento, e si rivolge ad altra, non deve soffrire le spese fatte.*

12. *Il Creditore ha diritto di domandare l' Immissione nel fondo dal suo debitore venduto, se pure lo stesso debitore non dimostra di avere altri fondi liberi, dai quali può il suo Creditore ottenere il pagamento.*

Storia della Causa

Il sig. Dottor Guglielmo Bombicci con Atto del 1. Dicembre 1825. comparve avanti il Magistrato Supremo, ed esponendo, che in ordine al Contratto dal 23. Gennaio 1819. rogato Conti egli era Creditore del sig.

Dottor Carlo Formichini della somma di Scudi 1000. con ipoteca sopra due Poderi denominati *la Badia a Mamma*, come pure di altra somma di Scudi 2900: in ordine all'Atto privato del 30. Dicembre 1819. recognito dallo stesso Notaro Conti con ipoteca sopra di una casa posta in Figline, e sopra due Poderi, uno denominato *le Grotte*, e l'altro posto in luogo detto *al Poggio*, intimò, e fece precetto al detto sig. Formichini ad avergli pagata nel termine di un mese la somma di Scudi 2740. frutti decorsi, decorrendi, e spese, cioè 1000, per il primo Credito, e Scudi 1740. porzione del Credito secondo, ed in difetto di pagamento dichiarò di procedere a prender possesso dei Beni ipotecatigli per il Credito secondo, ossia della Casa di Figline, riservandosi per l'altro espressamente il diritto di agire, e far gli Atti occorrenti per il restante del Credito dipendente dal Chiografo del 30. Dicembre 1819. e di domandare il possesso anche degli altri Beni per questo ipotecatigli.

Trovando giusto il Dott. Formichini il trasmessoli precetto con scrittura del 24 Gennaio 1826. esibita negli Atti della Cancelleria del Magistrato supremo di Firenze dichiarò, che intendeva, che il sig. Dott. Bombicci dovesse aversi per immesso nel possesso dei beni suddivisati „ con „ l'obbligo di amministrargli nelle forme, e nei modi dalla vegliante Pro „ cedura prescritti, e per quindi procedere a quelli ulteriori atti, che erano „ dalla Procedura medesima tracciati, finchè non avesse ottenuto, e con- „ seguito il pieno compimento del di lui avere. „

Accettò il sig. Dott. Bombicci con Scrittura del dì 27. Gennaio 1826. la fatta dichiarazione, e quindi furono nominati, ed eletti i Periti per la stima dei Beni, e fatto quanto altro esigevasi per esporre all' Asta Pubblica i Beni de' quali si trattava.

Furono in seguito esposti all' incanto, ed i poderi restarono liberati per Scudi 7395. al sig. Michele Giuntini, ma la Casa rimase invendibile per mancanza di oblatori.

Quindi il sig. Dott. Bombicci onde potere ottenere il pagamento di quel Credito per cui era stata inutilmente esposta all' incanto la casa ridetta con Scrittura del dì 13. Novembre 1826. fece istanza di essere immesso nel possesso del Podere delle *Grotte*, attualmente posseduto dal Dottor Formichini, e dell' altro *del Poggio* al presente posseduto dal sig. Canonico Tonelli, all' effetto che col frutto, e col prezzo da ricavarsi da tali fondi potesse essere soddisfatto dei suoi Crediti.

Dietro ciò vennero intimati in rilevazione dal sig. Canonico Tonelli con sua Scrittura del 18. Gennaio 1827. il sig. Formichini Venditore ed il signor Tito Formichini di lui figlio Mallevadore per i casi di evizione; ed in seguito di questa intimazione assunse sopra di se la difesa della Causa il detto sig. Formichini Padre, e promesse di garantire il sig. Tonelli da tutte le conseguenze che risentir potesse dall' inferitegli molestie a forma della promessa contenuta nell' istrumento del 26. Agosto 1823. Rogato Locchi.

Contradisse però all' Atto del sig. Dott. Bombicci lo stesso sig. Formichini sostenendo che gli Atti relativi agl' incanti dei Beni non erano stati condotti al loro termine, e che egli doveva essere l' aggiudicatario necessario della Casa.

In questa contestazione delle Parti venne emanata dal Magistrato Supremo nei 17. Febbraio 1827. Sentenza contraria al Dott. Formichini colla scissura di uno di quei Giudici, poichè dichiarò, che doveva il sig. Bombicci immettersi nel richiesto possesso, condannò il Dott. Formichini a pienamente rilevare il sig. Canonico Tonelli, ed ordinò l'esecuzione della Sentenza non ostante opposizione, o appello, e senza cauzione, denegando però l'esecuzione della medesima ordine retrogrado, conforme era stata richiesta dal sig. Tonelli.

E tal dichiarazione fu appoggiata ai Motivi, che si leggono uniti alla detta Sentenza.

Portata la Causa in appello la Regia Ruota Fiorentina decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè prescindendo dall' esame se quel Creditore il quale abbia inutilmente fatti esporre all' incanto il fondo, o fondi ad esso ipotecati dal suo Debitore, sia costantemente obbligato a ricevere il fondo, o fondi medesimi in aggiudicazione; Quando era certo in fatto, che il sig. Dott. Bombicci per il Credito in ordine al quale aveva promossi gl' incanti sulla casa in questione, aveva ancora una speciale ipoteca su i due poderi, nei quali domanda oggi di esser immesso in possesso, e che nell' Atto di diriger le sue molestie contro la casa ridetta si era riservato espressamente il diritto di estendere l' esercizio della sua ipoteca anche sopra i poderi ridetti; Non ravvisò la Ruota nella obiezione del sig. Formichini ragioni sufficienti onde potesse al sig. Bombicci legittimamente contrastargli questa immissione, poiche ciò che potessesse essere del di lui diritto alla coatta aggiudicazione dei Beni ipotecati al suo Creditore, quando avendoli tutti investiti, non avesse incontrato alcun offerente all' asta pubblica; Non poteva poi in qualunque evento di questa coatta aggiudicazione ragionarsi, quando una parte ancora dei Beni ipotecati rimanevano, sui quali, e per la espressa preservativa dei suoi diritti, ed indipendentemente da questa per quel diritto di ipoteca che aveva a favor suo stipulato per garanzia delle somme mutuate al suo debitore, poteva sempre, ed in qualunque tempo fino alla soddisfazione del suo Credito anche su questi Beni medesimi diriger la sua azione, polchè altrimenti si sarebbe andati incontro all' assurdo di ledere, e diminuire quei diritti, che un Creditore aveva con incavillabile chiarezza a favor suo stipulati contro tutti i principii omai universalmente ritenuti nel Foro, secondo i quali non può impedirsi ai Creditori di esercitare contro il loro debitore sino al plenario pagamento del suo debito tutti quei mezzi di esecuzione che sono dalle Leggi consentiti, e che a favor loro il debitor medesimo pattuì conforme con molti citati osservò

l'antica Ruota Nostra nella *Florentina Tactus* 1729. *cor Venturini* §. *Et profecto et segg.* già riporta nei Motivi della appellata Sentenza.

Attesochè in ogni rimanente sull'appello adesivo del sig. Tonelli ricorrevano bene a proposito le osservazioni fatte dai primi Giudici nei loro Motivi i quali vengono in questa parte adottati.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei signori Carlo, e Tito Padre, e Figlio Formichini, e Canonico Antonio Tonelli dalla Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo della Città di Firenze sotto dì 17. *Febbraio* 1827. *e bene respettivamente essere stato giudicato con la Sentenza medesima, e perciò quella confermando, siccome confermò, e conferma in tutte le sue Parti ordina che la medesima sia eseguita secondo il suo tenore, e forma, ed i sigg. Carlo, e Tito Padre, e figlio Formichini, e Canonico Antonio Tonelli condanna a favor del sig. Dottor Guglielmo Bombicci nelle spese Giudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Giovanni Andrea Grandi, e Baldassarre Bartalini *Auditori*

Motivi della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel 17. Febbraio 1827. stati adottati come sopra.

Considerando che la Domanda d'immissione avanzata dal sig. Dottor Bombicci contro il sig. Formichini, e contro il sig. Tonelli come terzo possessore ha in fatto *il suo valido appoggio nell'atto del* 30. *Dicembre* 1819. *col quale il sig. Formichini si riconobbe di lui debitore in somma di scudi* 2900. *pari a fiorini* 12,180. *e per garanzia del Credito ipotecò specialmente i due Poderi sopra i quali egli or la domanda, esistenti in quell'epoca ambedue in dominio del sig. Formichini, ed uno dei quali è poscia passato per titolo di Compra fattane nel sig. Tonelli, in* diritto *lo ha negli* Articoli 848. 855. e 856. del Regelamento di Procedura.

Che ad impedire questa Domanda non vagliono le eccezioni nel decorso della Causa date per parte del sig. Formichini, e non certo quella della mancanza della previa intimazione al pagamento, giacchè fu questa intimazione trasmessa al sig. Formichini, e da esso disprezzata allorchè il sig. Dott. Bombicci si determinò a domandare frattanto l' Immissione sopra la Casa di Figline pure ipotecatagli, ed a questa limitandola nella speranza che potesse servire al suo pagamento, ed esser così di minor danno al Debitore, e non l'altra dall' essere stati venduti altri Fondi, ed essere possibile che il sig. Dottor

Bombicci ottenga pagamento dal prezzo dei medesimi poichè non la possibilità allegata soltanto del pagamento per questo mezzo, ma vi avrebbe voluto una chiara, e sicura dimostrazione di poter Egli, e più sollecitamente che per l'escussione dei Fondi specialmente ipotecati il pagamento riportare all' effetto d' impedire una tale esecuzione, alla
4 *quale il Creditore ha diritto di devenire in forza dell' Ipoteca stipulata a proprio favore una dimostrazione tale vi avrebbe voluto che rendesse certo come altre volte è stato in casi simili dichiarato dai Tribunali, che l' escussione dei Fondi ipotecati fosse animata unicamente da spirito vessatorio, ed emulazione nel Creditore.*

E neppure può la domandata immissione essere impedita dalla eccezione, nella quale più che nell' altre insistevasi, che piuttosto di permettere al sig. Dott. Bombicci di passare all' escussione dei due Poderi unitamente alla Casa di Figline ipotecatagli dovesse di questa farglisi l' aggiudicazione.

Imperciocchè non domandandola il sig. Bombicci, ed anzi espressamente ricusandovi, e volendo progredire all' escussione degli altri fondi ipotecatigli, era da esaminarsi se potesse obbligarsi a tal domanda, o decretarsi l' aggiudicazione, senza che egli la facesse, e seriamente esaminato questo Articolo sembrava che a questo sistema ripugnassero due regole di diritto, e non lo consentissero le speciali dispo-
5 *sizioni del Regolamento.*

E vi repugnasse sembrava la regola di di diritto per la quale è certo, che al Creditore sia permesso di agire contro tutti i Beni ipotecatigli dal suo Debitore, ed anche abbandonando una esecuzione dopo
6 *averla intrapresa, per apprendersi ad una nuova* Dec. 1. Tom. 1. Del Tesor. Ombros. per tot. et signanter §. Et profecto.

E l' altra per cui è stabilito, che non possa obbligarsi il Creditore a ricevere aliud pro alio *desunta dai Testi*, in Leg. cum a quo L. de solut. et in L. 2. §. Mutui datio ff. si cert petat. *e così beni invece del dena-*
7 *ro di cui gli sia stata promessa, e garantita la restituzione.*

E la prima regola si offenderebbe, se non fosse permesso al sig. Dottor Bombicci di abbandonare, o, a meglio dire di tralasciare il Giudizio di aggiudicazione per proseguire quello di esecuzione contro gli altri Beni specialmente ipotecatigli; si offenderebbe la seconda, se
8 *essendovi tuttora beni ipotecati del Debitore da porsi in vendita, e che possono fornire il danaro per il pagamento del Creditore, s' impedisse a questi di escuterli, e si obbligasse a ricevere prima di una tale escussione un fondo in aggiudicazione, e così piuttosto beni, che da-*
9 *naro.*

E parimente sembrava che nol consentissero le disposizioni speciali del Regolamento di Procedura, primieramente perchè per l' Articolo 848. *essendo permesso al Creditore di* procedere contro i Beni (*senza limitazione ad una parte*) che sono obbligati al pagamento del

di lui Credito *rimarrebbe paralizzata, contradetta anzi, questa regola generale se giunto il Creditore all' aggiudicazione di un dei fondi ipotecatigli si obbligasse a questa, piuttosto che permettergli di procedere contro gli altri pure ad esso obbligati*; secondariamente perchè *non trovandosi espressamente fissata nel Regolamento una regola contraria a ciò che sarebbe come sopra da osservarsi ai termini del Diritto Comune, conviene a questo attenersi per le regole generali adottate ed anche per l' Articolo 1124. del Regolamento stesso.*

Nè che sia nel Regolamento implicitamente stabilita una regola contraria potrebbe dedursi da ciò che si legge nell' Articolo 884. „ *ivi* „ *se poi il fondo o fondi, o una parte di essi rimarrà invenduta in tal* „ *caso dovrà procedersi all' aggiudicazione al Creditore* „ *e quasichè il Giudice debba a tal punto decretar l' aggiudicazione, senza domanda, poichè mentre in quest' Articolo dalla domanda espressamente non si prescinde, e che debba questa intervenire è poi chiaro dall' Articolo seguente così concepito* „ *sarà in arbitrio del Creditore di domandare* „ *questa aggiudicazione sul prezzo ec. e dall' imposto dovere di citare i Creditori anteriori, e se debba intervenire questa domanda; e se non vi abbia Articolo che prescriva al Creditore di presentarla dev' Egli rimanere in libertà di farla, o no, e così in libertà di passare, o nò al Giudizio di aggiudicazione, e le espressioni dell' Art.* 884. dovrà procedersi all' aggiudicazione *così sono da intendersi che debba il Giudice decretarla, se, ed allorchè sia dal Creditore domandata, e non allorchè egli non la domandi, o vi repugni.*

Considerando, che neppure sono da porsi a carico del Creditore, come uno di noi ha opinato, le spese della esecuzione fatta fino all' aggiudicazione della quale si tratta, poichè inevitabili erano, e servono anche per l' escussione, che si vuole intraprendere dei duei Poderi, ed ancorchè scrupoleggiando alcuna nol fosse, ed alla nuova escussione non servisse, non sarebbe questa non dimeno da porsi come si opinava dal riverito Collega a carico del Creditore, appoggiandosi a ciò che viene stabilito dalla sopracitata Decisione *. del Tom. 2. del Tesor. Ombros. nel §. sopracitato *che deve cioè il Creditore, che abbandona l' esecuzione intrapresa per apprendersi ad altra risentire Egli di quella le spese.*

Imperciocchè una tal regola, che ha il suo giusto fondamento nel riflesso, che proseguendo quell' esecuzione potesse il Creditore giungere ad ottenere il suo pagamento, che inutili divengono le spese fatte solo perchè egli pentendosi senza ragione abbandoni l' esecuzione, e che si inferirebbe al Debitore un danno indebito accollandagliele mentre la loro inutilità deriva dal fatto del pentimento del Creditore, non può applicarsi al caso, riflettendo che nel caso non è che si penta vanamente il Creditore, e per questo abbandoni l' esecuzione. Egli l' ha anzi proseguita fin che gli era dato di sperare che potesse farlo giun-

gere al resultato di esser col danaro, come dovevasi, soddisfatto del suo Credito, ed è suo malgrado costretto ad apprendersi ad altra esecuzione, o a meglio dire ad estendere quella intrapresa con limitazione, ad uno dei Fondi obbligati per il minor danno del Debitore, e differire il proprio rimborso perchè i Beni per non sua colpa, o fatto non hanno trovato Compratore, e non hanno così fornito quel danaro che servisse a soddisfarlo colla specie dovutali, e che ha diritto di ottenere a preferenza di Fondi.

11

Considerando quanto alle Istanze del sig. Tonelli che acconsentita dal sig. Formichini è la rilevazione che egli ha domandata, e quindi è senza altro esame da accordarglisi, ma che accordandogliela non vi è luogo a decretar la esecuzione della Sentenza ordine retrogrado, poichè il Podere, che egli possiede fu specialmente ipotecato al sig. Dott. Bombicci, ed allora non può esser luogo a questo equitativo temperamento secondo che anche recentemente è stato deciso dal Magistrato in Causa Scricci, e Spinelli, e Guazzini, e Tutore Del Poggio con Sentenza del dì 14. Marzo 1826.

Che il mezzo per esimersi dal soffrire l'immissione a cui è necessità soggettarlo era quello (secondo ciò che esaminata la questione, è stato altre volte deciso dal Magistrato, e segnatamente in Causa Francolini Pozzesi, e Tarchi con Sentenza de 20. Giugno 1818. e in Causa Giuntini, e Magi, e Conti con Sentenza de 23. Gennaio 1822.) *indicatogli dall' Art. 857. del Regolamento di Procedura, di dimostrare cioè che il sig. Bombicci Creditore può essere soddisfatto da altri fondi rimasti nel possesso del Debitore, che non sieno però intrigati ma di libera e non contrastabile escussione. E questa dimostrazione lungi dall' aver posta in essere, egli non ha se non che tentato di dimostrare che debba esser sicuro, ed invulnerato nel suo possesso, perchè abbia riportato nell' Atto dell' acquisto cessione di ragioni di Creditore anteriore al sig. Bombicci, lo che è ben diverso da ciò che porta il citato articolo, e non può per le discipline vigenti in modo alcuno garantirlo non avendo purgato il Fondo acquistato dalle ipoteche, e non essendosi proceduto a quella Graduatoria del prezzo divenuto certo, ed irretrattabile, che escludendo il Credito del sig. Bombicci potesse allora a questi impedire di molestarlo.*

12

DECISIONE XXXIX.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana seu Florentina Caducitatis et Crediti diei 7. Februarj 1827.

IN CAUSA ARCISPEDALE DI S. MARIA NUOVA E ORSINI

Proc. Mess. Luigi Tosini — Proc. Mess. Girolamo Gozzoli

ARGOMENTO

L'enfiteuta, che ha per patto la caducità per il non pagamento dei canoni di due annate non può esimersi da questa pena, quantunque abbia venduta una porzione del Fondo Enfiteutico, poichè il padrone diretto non può perdere i suoi diritti se non nel caso, che venga formalmente notiziato della seguita alienazione.

SOMMARIO

1. *Nulla è più consentaneo alla fede umana, che il mantenere le cose convenute.*

2. *Quando nel Contratto di concessione livellaria è convenuta la caducità per il non pagamento dei canoni, in tal caso fatto il livellario deve dichiararsi decaduto.*

3. 5. *Le alienazioni di porzioni del Fondo livellare non possono nuocere ai diritti del Padron diretto, fintanto che ne è sciente.*

4. *Il Padron diretto può volgersi verso i Compratori del Fondo livellare coll' azione ipotecaria.*

6. 7. *Per la irregolare alienazione del Fondo livellare fatta dall' enfiteuta non resta deteriorato di condizione il Padrone diretto da non potere oltre le altre azioni esercitare anco la personale contro l' enfiteuta stesso, che non gli compete contro l' alienatario.*

8. 9. 10. 12. *Una certa scienza qualunque, che abbia avuto il Padrone diretto della vendita di parte del Fondo livellare non libera l' enfiteuta dal pagamento de' canoni, e dal pregiudizio della caducità, perchè la notizia il Padrone diretto deve averla formalmente.*

11. *Le Leggi mai debbono mancare nel loro scopo, e rendersi inutili per una mala intelligenza.*

13. *La Legge del 22. Maggio 1800. vieta che accordisi la purgazione della mora, e la restituzione in intero, quando vi è stato rinunciato.*

14. 15. 16. *Per le cose sopravvenute resta convalidato un Giudizio, che nel suo principio mancava di ogni azione fondata.*

Motivi

Per Contratto del 16. Febbraio 1775. il sacro militar Ordine di S. Stefano Papa, e Martire, dietro Benigno Sovrano Rescritto diede, e concesse a livello a' sigg. Pietro, Angiolo Maria e Pasquino del fu Domenico Orsini, ed a Sebastiano di Orsino, ed a Simone di lui figlio pure Orsini, e loro figli, e discendenti maschi, il podere di *Riglione* facente parte della fattoria di S. Savino appartenente all'Ordine medesimo; e ciò per l'annuo convenuto canone di scudi 357. 2. 10 pari a fiorini 1500. cent. 60 da pagarsi di semestre in semestre in due rate eguali a tutto Maggio l'una, e a tutto Novembre respettivamente l'altra, con patto espresso, che nel caso di alienazione del fondo livellare in persone non comprese nella concessione, dovesse sotto pena della nullità dell'atto notificarsi tale alienazione all'Ordine; e con patto inoltre che ritardando i Livellari, o successori compresi, pel corso di due anni, il pagamento del canone accennato, ovvero rimanendo verso il padrone diretto debitori in ragione di canoni, di tanta somma equivalente a due annate, si avessero immediatamente per decaduti dalla conduzione livellaria, al qual'effetto rinunciarono essi con giuramento al benefizio della purgazione della mora e della restituzione in intiero Il dominio, e le ragioni spettanti come padrone diretto all' Ordine di S. Stefano sul podere di Riglione passarono poi nel 1810 per disposizione del Governo che reggeva allora la Toscana, nell'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze presso cui rimangono anc'oggi.

In seguito gli Orsini possessori del livello alienarono in terzi non compresi nella concessione, alcune porzioni del fondo enfiteutico, senza renderne inteso l'Arcispedale, ed oltre a ciò, non adempiendo essi regolarmente il pagamento de'canoni, rimasero a tutto Novembre 1818. debitori verso il padrone diretto della somma di lire 795. 9. 1. pari a fiorini 447. cent. 27. pel qual credito ottenne l'Arcipedale, per Sentenza del 15. Aprile 1819. l' immissione in salviano sopra un terreno posseduto dal Sacerdote

sig. Giuseppe Orsini, e facente parte del predio livellare. Sotto dì 17. Gennaio 1822. l'Arcispedale rinunciando al possesso di Salviano, poichè vedevasi ormai, dietro i ritiri fatti, e le raccolte percette saldato all'incirca dell'accennato suo credito, e frutti, e spese, esibì davanti al Tribunale di prima Istanza di Pisa l'analogo rendimento di conti. Quindi con libello introduttivo di nuovo e distinto Giudizio domandò nel 31. di quello stesso mese, che venisse dichiarata la caducità degli Orsini per tre annate di canoni decorsi, e non pagati nel 1819., 1820., e 1821. Il rendimento di conti relativo al possesso tenuto pel credito di canoni a tutto Novembre 1818. fu approvato con Sentenza del 10. Marzo 1825. e mediante l'eseguito pagamento del piccolo residuo di lire 19. 8. 2. pari a fiorini 11. e 64. centesimi rimase estinto affatto quel debito.

Nel dì 25. Maggio dello stesso anno 1825. mentre l'Arcispedale riconobbe, ed approvò l'alienazione di st. 7. e pertiche 35. terreno venduto dal Prete Giuseppe Orsini al sig. Bartolommeo Melani nell'interesse del pupillo Sabatino Melani suo Nipote, dal qual compratore ritirò l'Arcispedale stesso la somma di scudi 150. eguali a fiorini 630. in ragione di canoni scaduti a carico dell'intera posta Orsini, e più scudi 10. per due annate di canone corrispondente alle st. 7. e per. 33., stipulò espressamente nel Contratto, cui intervenne il detto Sacerdote Orsini, che questo ritiro doveva imputarsi in diminuzione di canoni maturati dopo il 1821. e ciò per non pregiudicare la introdotta causa sulla caducità. E sebbene trasmettesse il sig. Orsini in quel medesimo giorno una Memoria al sig. Giulio Mostardini Commissario allora dell'Arcispedale, relativa alle diverse alienazioni già fatte, e non riconosciute dal padrone diretto; il Commissario si contentò rispondergli con Lettera del dì 4. Giugno 1825. in una maniera menchè concludente, e quindi sotto di 16. Novembre di quello stesso anno fu per parte dell'Arcispedale riassunta la domanda di caducità incorsa dalla posta Orsini, per le tre annate di canoni non pagati posteriormente al 1818. e fu domandato inoltre con Scrittura del 2. Dicembre 1825. a prò dell'Arcispedale la dichiarazione del credito de' canoni maturati, e non pagati dopo le dette annate fino a tutto Novembre 1824. Il Tribunale di prima Istanza di Pisa decise con Sentenza del 12. Dicembre 1825. che se nel termine di giorni 60. gli Orsini non avessero pagato L. 1727. 9. 8. pari a fiorini 1036., e cent. 49. che tanto importavano le tre annate di canoni in questione attesi alcuni sgravi della posta,

per alienazioni approvate, e riconosciute dal Padrone diretto, ed i frutti corrispondenti su tal somma dal dì della domanda e più lire 117. 9. pari a fiorini 70. cent. 47. residuo, per l'imputazione del pagamento fatto dal Melani, de' canoni decorsi dal 1818. a tutto Novembre 1824., non meno che i canoni posteriormente maturati e le spese del Giudizio, si avessero per decaduti dal livello, ordinando l'esecuzione della Sentenza non ostante opposizione o appello, dopo spirati i giorni 60. senza che gli accennati pagamenti fossero stati effettuati.

Da questa Sentenza che fu emanata in contradittorio di diversi Orsini, che vi si acquietarono, il solo Prete Giuseppe credè del suo interesse d' interporre appello a questa Ruota, dopo che già era trascorso il termine accordatogli per purgar la mora e dopo che la Sentenza medesima era stata mandata ad esecuzione mediante l' apprensione per parte dell'Arcispedale, del possesso del fondo enfiteutico. Fra i gravami che egli espose davanti di noi non mancò in principio di dedurre anche una querela di nullità per essere stato negli atti, e nell' intestazione della Sentenza nominato Domenico Orsini già morto fino del 1813., quasi che questa circostanza potesse in qualche modo influire sulla regolarità, e validita della pronuncia nella lite insorta, contestata, e proseguita fra esso Prete Giuseppe (che non come erede di Domenico, ma bensì iure propio era succeduto nel livello) e l'Arcispedale; Lo che era assurdo a dirsi. Di fatti questo gravame, e questo punto di difesa è stato poi interamente abbandonato dall' Orsini di modo che la questione si è ristretta e precisata a conoscere „ se sia o no luogo a dichiarare incorsa „ la caducità nel caso, ed in qual somma consista il debito della „ posta Orsini verso il Regio Arcispedale. „ Noi abbiamo risposto affermativamente alla prima parte; ed in quanto alla seconda abbiamo detto consistere credito dell' Arcispedale per canoni decorsi, e non pagati a tutto Novembre 1824. il L. 1844. 18. 8. eguale a fiorini 1006. cent. 96. e più ne frutti su tal somma dovuti dal di della domanda, e ne canoni maturati, e non pagati posteriormente a detto 1824. il tutto a norma del giudicato da cui è appello; giudicato, che noi abbiamo confermato interamente colla nostra Sentenza in questo giorno.

Nè altro poteva essere il nostro Giudizio a termini di buon diritto imperocchè, se egli è pur vero che nulla è più consentaneo, e più congruo alla fede umana, che il mantenere le cose che piacque convenire, come si esprime Ulpiano nella *Leg.* 1. *ff.*

de pactis, o che in conseguenza i patti stabiliti voglionsi religiosamento osservare *Leg. juris gentium* §. *ait. Praeter. ff. eod. tit.* ne seguiva necessariamente, ohe gli Orsini Conduttori a titolo di livello del podere di Riglione dovevano dichiararsi decaduti dall' enfitensi, e doveva inoltre a loro oarico canonizarsi il oredito a pro dell' Aroispedale de' canoni tutti deoorsi, e non pagati. Il patto appariva ohiaro, ed incavillabile nel Contratto del 16. Febbraio 1775. ove sotto il num. docimosecondo si legge espressamente convenuto „ ohe mancando detti Conduttori, e compresi „ di pagare l' annno canone por due anni, o facendo tanto de„ bito in più volte, oho costituisca l'importare di duo annate ec. „ si intendano, e restino subito decadnti dal presente livello, quale „ rimanga ipso facto et ipso jure resoluto, e come se stato fatto „ non fosse, e l' utile dominio resti consolidato col diretto, senza „ che sia luogo in tal caso a poter ricorrere al benefizio della „ purgazione della mora, e restituzione in integrum, alle quali „ perciò i detti oonduttori per loro, e por i compresi, per i quali „ nnovamente si obbligano colla promessa de rato con loro gin„ ramento a delazione di me preso tactis eo. rinunziarono, e re„ nnnziano in ogni ec. debbano non ostanto tal caducità pagare „ i canoni decorsi, e non solnti, oomo di ragione, ed in ciascuno „ di tali casi sia lecito e permesso a' ministri di detta religione „ (de' Cavalieri di S. Stefano) di prendere per interesse della „ medesima di propria antorità braccio regio, e senza alcnn De„ creto di Giudice, e Tribnnale, il possesso di detti beni, e „ quelli conoedere a livello ad altro persone laioho, salvo l' as„ senso regio.

In fatto costava evidentomente cho la posta Orsini nel 31. Gennaio 1822., giorno in oui l'Aroispedale avanzò in Giudizio la domanda di cadncita non di due sole, ma ora debitrioe di tre intere annate di canoni, de' canoni cioè decorsi nel 1819. 1820., 1821. o sia dell' intera somma di lire 1727. 9 8. egualo a fiorini 1036. cent. 49. poichè per l'anno 1819. il canone consistè in lire 695. 11. eguale a fiorini 417. cent. 33. per l'anno 1820. in lire 574. 11. egnali a fiorini 344. e cent. 33., e nel 1821. in lire 457. 7. 8. pari a fiorini 274. cent. 43. attese le alienazioni di porzioni del fondo livellare approvate progressivamonte, in qnel tempo, dall' Arcispedale, come all' appoggio degli opportnni documenti ci dimostrò il Perito calcolatore eletto e consnltato da noi per istruzione dell' animo nostro; senza che il quantitativo di questo debito oorrispondonte a tre annate di canoni potesse

come pretendeva il sig. Orsini diminuirsi, mediante l'imputazione da farsi in esso del pagamento eseguito nel 25. Maggio 1825. dal sig. Bartolommeo Melani nel momento che questi ottenne, pel suo pupillo, dall' Arcispedale l'investitura di un pezzo di terra vendutogli dal medesimo Orsini nel 1822. poichè tal pagamento fu dall' Arcispedale ricevuto coll' espressa condizione apposta nell' istrumento d' investitura consenziente lo stesso Prete Orsini, che dovesse imputarsi nel debito de' canoni decorsi dal 1821. in poi, e ciò all' oggetto espressamente indicato di non pregiudicare lo stato degli atti introdotti, onde ottenere la dichiarazione della caducità, come dall' accennato istrumento rogato nel suddetto giorno 25. Maggio 1825.

Invano si adoperava il sig. Orsini affin di evitare la caducità a sostenere che le diminuzioni, e sgravii di canoni sulla posta Orsini devevano considerarsi effettuati dal momento delle respettive vendite di vari pezzi di terra del fondo enfiteutico avvenuta prima del del 1818. e non già dall' epoche delle investiture accordate a nuovi acquirenti, sopra il qual dato nell' intelligenza del sig. Orsini il canone si troverebbe a carico della posta ridotto fin dal 1819. a sole lire 412. 7. 8. pari a fiorini 247. cen. 43. annui, e così il debito resulterebbe in somma minore. Imperocchè primieramente anche dietro questa operazione le tre annate mancherebbero sempre in faccia alla posta Orsini, come quella che non ha fatto alcun pagamento in conto di que' canoni oltre ciò poi le alienazioni poste in essere dagli Orsini non potevano mai nocere in alcun modo al Padron diretto fino a tanto che non ne era egli reso sciente in modo da rifondere in lui pel tempo successivo ogni imputabilità, se trascurava di farsi riconoscere da nuovi possessori. Ma lungi da costare della notizia che
3 in virtù del patto espresso nell' istrumento del 16. Febbraio 1775. e per disposizione delle vigenti Leggi doveva, sotto pena della nullità dell' atto, esser data al momento delle respettive vendite all' Arcispedale, mancava ogni prova di questo fatto; per lo che non essendosi posti nella dovuta regolarità i livellarii alienanti,
4 essi rimanevano certamente i veri, e propri debitori de' canoni. E sebbene l' Arcispedale si fosse potuto volgere verso gli Alienatarii coll' azione *in rem scripta*, ed ipotecaria non dimeno non do-
5 veva egli pel fatto irregolare degli enfiteuti detoriare di condizione in modo da non potere oltre le altre azioni esercitare anche la personale contro gli enfiteuti stessi co' quali aveva contrat-
6 tato. *De Marinis resolut. jur. Lib. 1. Cap. 100. per tot. Faber.*

in cod. Lib. 4. tit. 43. defin. 7. per. tot. ibiq. Adnot 12. et seq. Rot. Rom. Dec. 356. Num. 2. 3. 4. cor. Merlin. azione che non gli competeva nè gli compete contro i beni acquirenti, co' quali non ha egli stipulato *Gloss. in Leg. fin. cod. de jur emphyt. Rom. consil. 31 ti in princip. Caldas de jur. emphyt. Lib. 4. cap. 3. Num. 6. Fulgin. de emphyt. qu. 31. num. 10. Constantin. vot. Dec. 231. Num. 2. et. 3. Rot. Rom. Dec. 659. Num. 4. part. recen. et Dec. 1058. Num. 1. cor. Emerix. junior.* 7

Nè una certa scienza qualunque delle avvenute alienazioni che si suppone avere avuta l'Arcispedale, era bastante a liberare gli Orsini dall'obbligo di corrispondere i canoni nella loro qualità di conduttori livellarii, e così dal trovarsi esposti agli effetti della caducità veniente a causa di canoni non soluti. Peiocchè questa Scienza avuta d' altronde non poteva equivalere alla notizia formale, che doveva dare al padrone diretto l'enfiteuta alienante, e sarebbe assurdo che mentre questi non ha adempito un obbligo a lui ingiunto dal Contratto, e dalla Legge dovesse dalla sua negligenza cogliere il frutto di vedere convalidare l'alienazioni da lui fatte, e trovarsi esonerato dal pagare il canone corrispondente alla porzione di fondo venduto, frustranee diverrebbero così le provvide disposizioni, con cui è, sotto pena della nullità dell'atto, e della caducità del livello, ordinato dalle nostre patrie Leggi specialmente rapporto a livelli di mani morte che non si possano alienare i beni enfiteutici senza prima renderne inteso il padrone diretto; come portano in lettera i Sovrani Motuprori del 10. Agosto, e 22. Ottobre 1792. in correzione della precedente Legge del 2. Marzo 1796. di che il Fierli nella sua opera de' livelli di mano morta sez. V. §. Ma informato il Regnante Real Sovrano, e nelle aggiunte alla stessa opera sez. V. §. quindi è che a scanso de' pregiudizi. Ed ognun sa che le leggi non debban mai mancare nel loro scopo e rendersi per una mala intelligenza inutili, e vacue di effetto *arg. ex cap. intelligentia de verbor. signif. Fusar. Consil. 54. N. 48. Rot. Rom Dec. 208. Num. 5. part. 5. Rcen. et Dec. 7. Num. 3. De Stat. exclus. foeminar cor. Falconer. Dec. 155. Num. 16. et Dec. 159. Num. 13. cor. Rotto.* Come pertanto le avvenute alienazioni sgravarono certamente la Posta Orsini del corrispondente canone dal dì, in cui l'Arcispedale le riconobbe, ed approvò concedendo a nuovi acquirenti l'investitura, così non poterono portare tale sgravio, mancando la formale denunzia, prima che fossero riconosciute, ed approvate, come non poterono portarvelo quelle che mai ottennero tale approvazione.

9

10

11

12

Che se il Sacerdote sig. Giuseppe Orsini come asserisce notiziò sotto dì 25. Maggio 1825. il Commissario dell'Arcispedale, inoltrandogli su questi particolari una certa sua memoria, ciò fu troppo tardi, dopo che il debito delle tre annate già sussisteva, e dopo che già vigeva introdotta in giudizio la causa della caducità. Nè ha il sig. Orsini di che lagnarsi per trattative amichevoli che asserisce essere state intavolate a quell'epoca, poichè il sig. Commissario dell'Arcispedale colla sua lettera del dì 4. Giugno di quello stesso anno si limitò a rispondergli in termini vaghi e generici di aver ritrovati meritevoli di attenzione i riflessi contenuti nella memoria, e di aver dato commissione al sig. Tosini Procuratore dell'Arcispedale di fare l'occorrente per interesse del Luogo Pio; col quale perciò dovesse intendersela il sig. Orsini. Ma il Commissario con questa lettera ed il Procuratore Tosini coll'interpellare che fece i nuovi acquirenti furon ben lungi da voler rinunciare, o nocere in alcun modo al diritto competente all'Arcispedale di reclamare l'incorsa caducità, lo che mostrarono evidentemente, col fatto, avendo, non molto dopo, riassunta con maggior vigore la lite su questa vertenza.

Ma, dicevasi per parte del sig. Orsini, pendendo all'epoca della fatta domanda di caducità il giudizio di rendimento di conti pel possesso che in salviano aveva ritenuto l'Arcispedale di porzione del fondo enfiteutico del 1819 a tutto il 1821. non potevasi propriamente parlare di rimanente debito di canoni maturati, fino a tanto che non si conosceva il resultato finale di quel giudizio, per lo che la istanza di caducità era prematura e fuor di luogo. Questa obiezione si dileguava, a parer nostro, facilmente, riflettendo che sebbene nel 31. Gennaio 1822. giorno della domanda di caducità fosse già stato introdotto il giudizio di rendimento di conti, lo che era avvenuto nel 17. dello stesso mese, è però vero che dopo che questo giudizio, il quale riguardava il possesso in salviano ottenuto già dall'Arcispedale per altro suo credito di canoni distinto, e indipendente affatto dal credito delle tre annate in questione, fu pienamente terminato, mediante Sentenza del dì 10. Marzo di quell'anno, venne la domanda di caducità riassunta, e riassunta così dopo che costava evidentemente che il possesso in salviano non era stato bastante a rimborsare l'Arcispedale dell'intero suo credito di canoni decorsi a tutto Novembre 1818. mancandovi ancora lire 19. 8. 2. pari a fiorini 11. cent. 64. per lo che era allora incontrastabile esistere in fatto gli estremi considerati nel contratto di enfiteusi per dichiarare incorsa la caducità.

E nemmeno in via di mera equità, a cui si suol pure dar luogo tanto facilmente in questa sorta di giudizii era, a parer nostro, la circostanza della pendenza del giudizio di rendimento di conti bastante a scusare il sig. Orsini, per non aver pagato i canoni delle tre annate in modo da esimerlo dalla pena della caducità, poichè sapendo pur egli che il debito de' canoni decorsi a tutto Novembre 1818. ascendeva a lire 795. 9. 1. eguali a fior. 477. cent. 27. nè devendo, almeno approssimativamente, ignorare l'annuo fruttato, di che era capace il terreno posseduto in Salviano dall' Arcispedale, mal si presume che potesse in buona fede credere che l' Arcispedale stesso, pel tempo che ritenne il terreno avesse potuto non solo rimborsarsi del suo credito a tutto Novembre 1818., ma percipere ancora l'equivalente de' canoni che maturavano negli anni successivi, ed a' quali non si estendeva il possesso in salviano, mentre apparve posteriormente che in verità nemmeno era stato ripianato il credito primo. Eppure il Prete Orsini fu ben lontano da pagare frattanto qualche somma almeno in acconto de' canoni delle tre annate.

Oltre di ciò noi riflettemmo che qualunque considerazione avesse potuto in via di equità meritare la surriferita circostanza nel primo stadio del Giudizio, non doveva propriamente farsene più alcun caso in questa seconda istanza, poichè avendo il Prete Orsini ottenuto dal primo Giudice il benefizio della purgazione della mora nel corso di due mesi, malgrado la giurata rinunzia di che nel Contratto di enfiteusi del 1775. e malgrado l' aperto disposto della Legge del 22. Maggio 1800. che vieta a' Giudici l' accordare purgazione di mora, e restituzione in intero allorchè vi fu rinunciato, pure ha egli lasciato trascorrere il tempo concessogli, senza pagare il suo debito, ed ha voluto piuttosto proseguir la lite in grado di appello. Laonde dietro questa ostinata condotta non era più dubbio a doversi dichiarare incorsa la pena della caducità, e confermare così la Sentenza appellata, perchè anche *ex post facto*, *et ex juribus superventis ex Causa praeterito* rimane convalidato un giudizio che nel suo principio mancava di azione fondata *Text. in Leg. si rem.* 9. §. *fin. ff. de pignorat. act. gloss in Leg. non potest.* 23. *ff. de iudic. Cancer. var. resolut. Lib.* 2. *Cap.* 16. *Num.* 30. *Menoch. de Arbitr. Lib.* 1. *quest.* 16. *Num.* 5. *Costa de retract. Cas.* 2. *cap* 8. *N.* 19 *et cas.* 38. *Num.* 10. *Gratian Discept. forens. Cap.* 531. *Num.* 13 *et seg. Barz. dec.* 70. *Num.* 41. *et seg.* e ciò ha luogo ancorchè il buon diritto sopravvenga mentre la causa pende in appello *Gabriel. tit. De iudic. concl.* 2. *num.* 1. *et seg. et num.* 10. *Costa Loc cit.*

13

14

15

Comazzon. *Dec.* 54. *num.* 21. 24. 25. *Magon. Dec. florent.* 118. *num.* 56. *Rota Gen. Dec.* 198. *in fin.* ed anche all'effetto di dichiarare come nel caso, incorsa una pena contenuta *Gizzarell.* 16 *Dec.* 65. *a num.* 1. *ad.* 10

Rapporto poi al quantitativo del debito de' canoni della posta Orsini decorsi, e non pagati dal 1821. a tutto Novembre 1824 o sia pel triennio successivo alle tre annate, per le quali era stata domandata la caducità, non poteva revocarsi in dubbio secondo che ci dimostrò anche il Perito istruttore consistere in lire 117. 9. eguali a fiorini 700. cent. 47. residuo di maggior somma così ridotta per l'imputazione fatta, a norma del patto accennato di sopra, delle lire 1120. ossiano fiorini 672. pagati dal Melani in conto di questo posterior debito; cosicchè la Sentenza appellata meritava essere confermata anche su questo particolare, come pure in tutte le altre parti relative a canoni decorsi, non pagati posteriormente al 1824. non meno che ai frutti ed alle spese di di che nella Sentenza stessa.

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato per parte del Sacerdote sig. Giuseppe Orsini dalla Sentenza contro di esso, ed altri Orsini, e favorevolmente al Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa sotto di 12. Dicembre 1825., e bene essere stato con detta Sentenza giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E detto sig. Orsini condanna nelle spese anche del presente giudizio sommariamente tassate in fiorini 300. eguali a lire 500. in tutto, e comprensivamente all'importare dell'onorario dovuto al Calcolatore sig. Giorgio Martini Perito istruttore in causa che tassa in fiorini nuovi 132. eguali a lire 220. con dichiarazione, che ad ottenere tale onorario compete al sig. Martini l'azione in solidum contro ambedue le parti litiganti salvo al Regio Arcispedale, nel caso che esso lo paghi la rivalsa pel rimborso contro il sig. Orsini, ed ordina non rilasciarsi copia della presente Sentenza, se non previo il pagamento, o deposito del suddetto onorario per parte di chi la domanda.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori
Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Aud. Relat.*, Gio. Batista Lorenzini *Aud.*

DECISIONE XL.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnen Execution. Personal. diei 11. Maii 1827.

In Causa Papassogli e Rolla

Proc. Mess. Gaspero Carrani — Proc. Mess. Luigi Angiss

Argomento

L'Età di anni settanta non rende esente dall'arresto personale il Negoziante per debiti contratti per causa di Mercatura.

Sommario

1. *In Toscana fu nel* 1814. *richiamato in osservanza il privilegio di esenzione dalla carcere de' debitori settuagenarii.*

2. *L' Art.* 991. *del Regolamento di Procedura ordina, che il debitore Negoziante settuagenario non goda del privilegio di esenzione dalla carcere accordato ai debitori settuagenarii.*

3. *Dove milita la stessa ragione deve aver luogo l'istesso Diritto.*

4. *Il debitor Commerciante carcerato, che giunge all'età di anni* 70. *non ha diritto di esser liberato dalla Carcere.*

5. *Fra noi il Commercio ha sempre ottenuto per l' utilità pubblica vantaggi estesissimi.*

6. *La Legge del* 26. *Ottobre* 1782. *abolisce la Carcere e i debiti Civili, ed eccettua da questa esenzione i debiti contratti per causa di mercatura, senza fare distinzione a pro de' settuagenarii.*

7. *Tutto quello, che nelle Decisioni si dice a ornato di discorso al di là della diretta ragione di decidere non si valuta a fine di stabilire delle massime regolatrici di un Tribunale.*

Storia della Causa

Fu esposto per parte del sig. Francesco Rolla Livornese ch' era stato condannato per Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 4. Maggio corrente a dare, e pagare anche con arresto personale, ed esecuzione provvisoria ai sigg. Fratelli Papassogli la somma di Lire cinquecento ottantadue pari a fiorini 349. e Cent. 20. per resto di un Pagherò di L. 1325. pari a fiorini 795. datato del dì 8. Gennaio 1827. e protestato di non pagamento nel dì 20. Aprile 1827. per i rogiti del Notaro signor Pietro Capuis ec. più i frutti mercantili, e le spese.

Che da tal Sentenza si era appellato con dichiarazione di urgenza in quella parte che riguarda l' arresto personale facendo istanza che in questa parte venisse dalla Regia Ruota revocata.

Perchè il sig. Rolla nato a Genova nel dì 23. Ottobre 1757. confor-

me risulta dalla fede di nascità in atti esistente, era già nell'anno settantesimo dell'età sua fino dal 23. Ottobre 1826. e così anche anteriormente all'epoca del Contratto debito.

Che contro i settuagenarii non era luogo all'arresto personale secondo la Toscana Legislazione, richiamata in vigore colla Legge del 15. Novembre 1814. non potendosi limitare questa esenzione dell'arresto personale contro i Negozianti, giacchè il Codice di Commercio de' Francesi non fu con detta Legge fra noi conservato se non che subordinatamente alla detta antica Legislazione Toscana, e con essere stata abolite tutte le altre Leggi Francesi relative a detto Codice di Commercio.

Che in caso precisamente analogo all'attuale aveva deciso per la revoca dell'arresto personale la stessa R. Ruota con una sua Sentenza del 1821. in Causa Santoro, e Creditori.

Quindi fece istanza revocarsi detta Sentenza nella parte appellata, e condannarsi i sig. Papassogli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali, aggiudicandole allo stesso Augias Procuratore Legale. Per interesse del Papassogli fu replicato.

Che per favorire il Commercio, e rendere più facile, e sicuro l'adempimento delle obbligazioni Commerciali, tutte le Leggi hanno sempre assoggettato i Negozianti all'arresto personale.

Che non trovasi fatta giammai alcuna espressa esenzione di questo arresto personale a favore dei Negozianti settuagenari.

Che anzi il contrario si desume, e chiaramente risulta dal disposto dell'Art. 991. dell'attual Regolamento di Procedura, e dalle antiche Leggi Toscane, poichè colla Legge del 1782. fu abolita l'esecuzione personale per i debiti Civili, ma all'Art. 8. eccettuò gli affari di Commercio senza fare alcuna limitazione in favore dei settuagenarii. E colla successiva Legge del 14. Maggio 1793. fu ristabilita l'esecuzione personale per i debiti Civili, ma all'Art. 8. eccettuò gli affari di Commercio senza fare alcuna limitazione in favore dei settuagenarii con essere stata rilasciata nel suo pieno vigore la suddetta Legge antecedente in quanto agli affari di Commercio, ed avendo da questa esecuzione eccettuati i settuagenarii per debiti Civili non fece alcuna disposizione in loro vantaggio per debiti di Commercio.

Che in caso precisamente fraternizzante col nostro, e ragionando colle Leggi, e consuetudini vigenti in Toscana prima del 1808. cui anche presentemente devesi ricorrere, fu deciso per l'arresto personale del Negoziante settuagenario dalla Corte di appello di Firenze in Causa Coen, e Parigi nel dì 30. Dicembre 1808.

Che molto detrimento verrebbesi ad apportare al Commercio, ed alla buona fede che ne è tutto il sostegno, se al contrario giudicando, si volesse assoggettare i Negozianti a chiedere in ogni loro affare la fede di nascita di chi si presenta a contrattare, e se in tal guisa si volessero esporre alle frodi, e agli inganni che con tutta facilità potrebbero aver luogo in

tal proposito, oltre l' imbarazzo sommo, e l'incaglio degli affari che ne deriverebbe.

Quindi fece istanza confermarsi l' appellata sentenza, e condannarsi l' appellante in tutte le spese. La Ruota considerate le respettive ragioni di ambe le Parti, così decise.

MOTIVI

Attesochè in fatto costava della qualità di Commerciante nel signor Francesco Rolla di modo che nemmeno è stata da lui impugnata, e revocata in dubbio in questa seconda Istanza.

Attesochè in diritto quanto dal tenore del disposto dell' Art. 990. del vigente Regolamento di Procedura rilevasi chiaramente essere stato nel 1814. richiamato in vigore in Toscana il privilegio a pro de' debitori settuagenarii di essere, in grazia della loro età, esenti dalla carcere giusta la teorica dell'*Ancharan in consil. Carol. De grassis intraet de exception in praeludio n. 177. et 178. Carpan. in stat. mediolanen part. 1. cap. 242. num. 6. Gratian discept. forens. cap. 328. per tot. Narbon de aetate Annus septuagesimus. quest. 10. N. 2.* altrettanto ravvisavasi con pari chiarezza ordinato dal successivo art. 991. che questo privilegio non debba estendersi al debitore negoziante prevalendo in tal caso il favor del Commercio alla compassione in verso la vecchiaia, donde ne seguiva che giustamente era stato dalla Sentenza, che si rivede decretato l' arresto personale contro il sig. Francesco Rolla quantunque pervenuto all' anno settantesimo di sua età, e ciò a causa di un suo debito verso i sigg. Fratelli Papassogli proveniente da un pagherò emesso da detto Rolla sotto dì 8. Gennaio 1827. in ragione di prezzo di grano allo stesso sig. Rolla venduto e consegnato.

1

2

Attesochè invano per evitare l' efficacia di queste disposizioni si volgeva il sig. Rolla inerendo troppo materialmente alle parole de' citati articoli a limitare l' eccezione contro il debitore negoziante al solo caso, in cui questi si trovi, allorchè giunge nell' anno settuagesimo della sua età, già carcerato, cosicchè non possa egli ottenere in tal caso la sua liberta, senza che per altro la qualità di commerciante gl' impedisca di godere del privilegio rapporto all' effetto più duro di essere catturato. Imperocchè mal potevamo noi adottare questa distinzione riconoscendo la stessa ragione tanto di ritenere, che di tradurre in carcere il debitore commerciante, e dove milita la stessa ragione ivi deve aver luogo lo stesso diritto *Leg. Illud 32. ff. ad Leg. Aquil Rot. Rom. Dec. 556. num. 8. tom. 2. et Dec. 1204. num. 12. tom. 5. cor. Molines, e questa Rota Nostra in Causa Orr. Iacoponi, e Vanni del 31. Maggio 1825. avanti l' infrascritto Auditore Relatore nel Tes. del For. Toscano tomo. XV. Dec. 50. num. 10.* Ed oltre a ciò riflettevamo ancora, che poteva ben dirsi cosa più dura il seguitare a tener chiuso un uomo, la cui età arriva ad aggravarsi di anni 70. mentre ha già sofferto i mali effetti della precedente dimora in carcere, di quello che tradurvici un vecchio settuagenario, che

3

viene dallo stato libero ed adagiato; cosicchè se la legge pel disposto del sopraccitato art. 991. non ha apprezzato tanto la compassione dovuta al debitore commerciante da volere che si scarceri giunto che sia all'età di anni 70. molto meno debbe averla valutata, affine di esimerlo dalla cattura.

4

Nè queste disposizioni hanno nulla di esorbitante, e di effrenato fra noi, dove il favore del Commercio ha sempre ottenuto per l'utilità pubblica vantaggi estesissimi. E di fatti, oltrechè la Legge del 26. Ottobre 1782. mentre aboli per i debiti Civili l'esecuzione personale, eccettuò all' art. 8. i debiti Contratti per Causa di Commercio, senza fare alcuna distinzione a pro de' settuagenarii; lo che non fu in alcun modo, inquanto a' Commercianti, alterato e variato dalla successiva Legge del 14. Maggio 1793. che tornò ad estendere l'esecuzione personale anche a' debiti Civili, ella era poi massima costantemente ricevuta ne' Tribunali Toscani chenel caso, in cui il debito fosse stato contratto dal negoziante mentre aveva egli 70. anni di età non poteva giammai allegarsi il privilegio del settuagenario, come decise la Corte Imperiale di Firenze sotto dì 30. Dicembre 1808. in Causa *Coen, e Parigi*. Anche la Legislazione Francese vigente in Toscana immediatamente prima del 1814. escludeva il Commerciante dal privilegio dell'età settuagenaria rapporto alla Carcerazione per debiti contratti in mercatura, come pel disposto della Legge del 15. *Germinale anno sesto*, non abolita in quanto alle cose di Commercio dal Codice di Napoleone, osservò la sopracitata decisione della Corte Imperiale di Firenze „ Laonde non appariva nè strano, nè nuovo che il Legislatore Toscano nel 1814. secondando in certo modo l'andamento delle Leggi straniere che trovò vigenti fra noi, e che adottò pure espressamente nella maggior parte rapporto agli affari mercantili col conservare il Codice di Commercio francese, e più rimontando a' principii stessi già vigente anche in antico nella Giurisprudenza Toscana escludesse dal privilegio dell'età settuagenaria il debitore commerciante.

5

6

Attesochè se alcuna volta si è creduto da qualche Tribunale Toscano di recedere dal rigore della Legge, come fece questa Regia Ruota nella Causa Santoro Uzzielli, e Mespignotti del 7. Settembre 1821. Francioli Relatore, ciò fu per mera equità, e solo di fronte a un debitore che contrasse i suoi debiti di Commercio prima che giungesse agli anni 70. potendosi egli in tal caso meritare, alcuna pietà, qualche riguardo onde essere esentato dalla carcerazione; ma non mai allorchè, come nel caso nostro, i debiti furono contratti dal commerciante mentre egli già percorreva l'anno settuagesimo dell'età sua, poichè l'esimere il vecchio settuagenario che agisce frattanto e contratta in commercio dall'arresto personale sarebbe privilegio molto più effrenato di quello che usargli clemenza per i debiti contratti precedentemente, e sarebbe privilegio tale che come porterebbe inciampi, e difficoltà al libero corso delle contrattazioni mercantili, aprirebbe poi facile strada alle frodi, di cui nulla avvi di più nocevole alla proprietà del Commercio.

Senza che osti il vedersi nella citata Decisione di ques.a Rnota esentati dall'arresto personale anche i figli del sig. Antonio Santoro debitor principale, imperocchè non per la qualità dell'età settuagenaria da cui erano ben lontani, ma intanto non andarono essi soggetti all'esecuzione personale, perchè sendo la loro obbligazione di fideiussori accessoria all'obligazione del Padre non poteva sussistere ad effetti più duri di quelli, per i quali l'obbligazione paterna sussisteva, come considerò in lettera la Ruota. Nè ciò che l'estensore dei Motivi aggiunse a convalidare la resoluzione poteva trarsi ad indeclinabile argomento pel caso nostro; poichè tutto quello che nelle Decisioni si dice a sussidio, e ad ornato di discorso al di là della vera, e diretta ragion di decidere non si valuta affatto all'oggetto di stabilire massime regolatrici di un Tribunale come delle proprie Decisioni ha cento volte insegnato *la Rota Rom. Dec. 409. part. 17. Recen. Dec. 969. num. 48. tom. 4. cor. Molines Dec. 72. num. 10. tom. 6. cor. Olivatio Dec. 19. num. 12. De Miscellan. cor. Falconer.* e delle Decisioni Nostre insegnò pure questa Rota *in Causa Baraglia, e LL. CC. e Borghese del 4. Gennaio 1826. avanti l'infrascritto Auditore Relatore §. ult.*

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Francesco Rolla dalla Sentenza contro di esso, e favorevolmente a' signori Fratelli Papassogli proferita dal Giudice incaricato dell'esecutivo presso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 4. Maggio corrente, e bene con detta Sentenza giudicato in quella parte in cui ordinò l'arresto personale contro detto sig. Rolla. Conferma perciò in questa parte la Sentenza stessa ordinandone la libera esecuzione. E condanna il sig. Rolla nelle spese anche del presente giudizio.

Così deciso dagl'Illmi signori

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Auditore Relatore.*
Cerbone Cerboni *Auditore del Governo.*

DECISIONE XLI.

R. RUOTA FIORENTINA

Cerreten. Praetens. Redemtion. Bonor. Alien. diei 15. Februarii 1827.

IN CAUSA GIANNONI E CONIUGI MARTINI

Proc. Mes. Antonio Serragli — Proc. Mess. Giuseppe Giusti

ARGOMENTO

Il Patto nel Contratto di Compra, e Vendita col quale si obbliga il Compratore di preferire il Venditore alla ricompra dei Fondi comprati, nel caso, che si risolvesse di rivenderli, non opera l'effetto di una rivendita coattiva.

SOMMARIO

1. *Il Venditore di un Fondo, che vende col patto di esser dal Compratore preferito nella ricompra nel caso di rivendita non può considerarsi per un patto di ricompra coattiva.*

2. *Il Venditore di un Fondo, che pretende di aver diritto alla ricompra del medesimo, non basta, ch'egli dichiari la sua volontà, ma si rende necessaria l'offerta reale della restituzione del prezzo.*

3. *Quando nel Contratto di Compra, e Vendita si legge la clausula del costituto è passato nel Compratore tanto il dominio, quanto il possesso dei Beni caduti in contrattazione.*

4. 5. *Colui, che ritiene il dominio, ed il possesso dei Beni comprati, non può essere inquietato intorno al libero esercizio dei diritti nascenti dallo stesso dominio, e possesso.*

STORIA DELLA CAUSA

Col pubblico Contratto de' 20. Luglio 1825. rogato dal Notaro Saccenti il sig. Luigi Martini di S. Amato vendè al sig. Luigi Giannoni varii appezzamenti di Terra con casa in parte ad uso colonico ed in parte padronale per il prezzo di Scudi 1400. pari a fiorini 5880.

Nonostante la seguita vendita, ed in specie della Casa, il Compratore sig. Giannoni fu costretto a trasmetterli per gli Atti del Tribunale di Cerreto Guidi sotto dì 17. Ottobre 1825. un intimazione ad avergli lasciati liberi, e vacui nel termine di giorni otto colla minaccia dello sfratto mancando.

Dietro questa intimazione nata contestazione fra le parti il sig. Mar-

tini con Scrittura de' 4. Febbraio 1826. oppose che l'Attore non aveva alcun diritto ad ottenere la dimandata consegna, in quantochè la di lui Moglie Margherita Verdiani voleva prevalersi del patto di recupera dei fondi venduti stipulato a di lei favore nel Contratto dei 20. Luglio suddetto, e così concepito „ ivi „ Che debba essere obbligato detto Luigi Giannoni „ conforme per se, e suoi si obbligò, ed obbliga di rivendere i Beni sud- „ detti in preferenza di chiunque altro al predetto Luigi Martini, e suoi „ Eredi o vivendo ai di lui figli, ed alla di lui attuale Consorte Margheri- „ ta Verdiani per lo stesso prezzo per il quale sono stati venduti col pre- „ sente pubblico Istrumento, purchè, ad e condizione espressa, che questo „ diritto di ricompre non debba eccedere l'epoca di un anno dopo la „ morte di Caterina Salci Vedova Martini, e non più oltre, qual termine „ spirato debba essere cessato un tal dritto, ed in questo caso Luigi Gian- „ noni, e suoi saranno in libertà di vendere i detti Beni a chi crederanno „ opportuno, e conveniente senza che siano obbligati a far veruna inter- „ pellazione verbale, o giudiciale ai suddetti Martini, e Verdiani che so- „ pra. „

Infatti nello stesso giorno 4. Febbraio comparve la Verdiani, e dedusse di volersi prevalere di detto patto, e fece istanza perchè non venisse confermata l'intimazione trasmessa dal Compratore sig. Giannoni.

Dietro le repliche date dal sig. Giannoni alle opposizioni del Martini, e della di lui moglie nacque la Sentenza del Tribunale di Cerreto Guidi de' 17. Luglio 1826. con la quale fu confermata l'intimazione trasmessa dall'Attore furono rigettate l'eccezioni dei Rei Convenuti, e furono condannati nelle spese.

Da questa Sentenza si appellarono i succumbenti con Atto dei 22. Luglio e questa Regia Ruota, davanti la quale portata la Causa all'Udienza fu dalla medesima così decisa.

Motivi

Attesochè analizzando nell'intero suo contesto il patto che leggesi nell'Istrumento stipulato fra Martini, a Giannoni ne' 20. Luglio 1825. è forza il convenire, cha le parti non intesero di porre in essere un patto di retrovendita coattiva, ma bensì un semplice patto di prelazione esercibile dal Venditore Martini, a suoi nel solo caso, che fosse piaciuto al Giannoni di rivendere i fondi comprati.

Attesochè indipendentemente da questo riflesso, e procedendo anche nella contraria ipotesi, è poi da avvertirsi, e convien ritenere il fatto che sebbene la Margherita Verdiani Moglie di Luigi Martini, abbia ottenuta con Decreto di Mondaeldo del 22. Dicembre 1826. vale a dire nella pendenza del Giudizio d'Appello, la giudiciale autorizzazione per ricomprare gli Effetti stabili già venduti dal di lei Marito a Luigi Giannoni col detto Istrumento de' 20. Luglio 1825. rogato Seccenti, non risulta peraltro che la medesima abbia portato ad effetto nei modi legittimi la ricompra dagli effetti stessi, non essendo bastante a tale effetto la semplice dichiara-

zione di volontà, ossia la semplice offerta verbale, ma rendendosi necessaria l'offerta Reale della restituzione del prezzo conforme giustamente avverte nei suoi Motivi il Giudice della passata Istanza.

2 Attesochè non potendosi revocare in dubbio, che il Compratore Luigi Giannoni in ordine al Contratto di Compra, e Vendita de' 20. Luglio 1825. acquistasse non tanto il Dominio, quanto il possesso dei Beni caduti in contrattazione, giacchè nel Contratto stesso si leggono tutte le Clausule a tale uopo necessarie, e specialmente la Clausula del Costituto.

3 Attesochè ritenendo come convien ritenere dietro queste premesse, che nel sig. Giannoni persevera tuttora il dominio, ed il Possesso Civile dei sopraindicati effetti non può ad esso essere denegato il libero esercizio dei diritti nascenti dal ridetto dominio, e possesso.

4 Attesochè il detto Giannoni colla disdetta trasmessa al Martini sotto dì 17. Ottobre 1825. non ha fatto che esercitare in sostanza un legittimo suo diritto.

5 Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato, bene giudicato dal sig. Potestà di Cerreto Guidi con sua Sentenza del dì 17. Luglio 1826. proferita a favore del sig. Luigi Giannoni, e contro i sigg. Luigi Martini, e Margherita Verdiani di lui Moglie, quella perciò conferma in tutte le sue Parti ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore; E condanna gli appellanti nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi. signori

Cosimo Silvestri *Presidente.*
Giovanni Andrea Grandi *Relatore*
e Luigi Bombicci, *Auditori.*

DECISIONE XXXXII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Disdictae diei 15. Martii 1827.

IN CAUSA VETTORI E PITTI SPINI

Proc. Mess. Gio. Bat. Naldi — Proc. Mess. Pietro Parigi

ARGOMENTO

Il Rettore di una Cappella, che affitta i Beni della medesima col patto della rilocazione, spirato il termine della locazione, se muore, puó il nuovo Rettore disdire l'Affitto, pendente la rilocazione.

SOMMARIO

1. *L'affittuario, che si oppone alla disdetta dell'affitto, d'uopo è che provi che l'ultima rilocazione è stata rinnovata per altro tempo.*

2. 3. *Il consenso prestato dal locatore Rettore di una Cappella per la rinnovazione dell'affitto nel caso di non fatta disdetta, non opera alcun'effetto, quando i Beni affittati, per la morte del locatore sono passati in altro Rettore*

4. *La pazienza del nuovo Rettore di una Cappella di permettere all'affittuario la detenzione dei Beni affittatigli dall'antecedente Rettore, non induce che una tacita locazione di un'anno trattandosi di fondi rustici, e di mesi sei, trattandosi di beni urbani.*

5. *Il giudice nel confermare la disdetta dell'affitto dei Beni di una Cappella deve lasciare intatti agli Eredi del defonto Rettore i diritti, che possono loro competere sul i miglioramenti fatti negli stessi beni.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 3o. Agosto dell'anno 1825. il Cherico sig. Angiolo Vettori come rettore della Cappella di S. Antonio da Padova eretta nella Chesa di S. Gaetano di Firenze per gli atti del Tribunale di Sesto procedè a disdire al sig. Cav. Pitti Spini, e per esso al di lui agente sig. Francesco Sguanci di Peretola la locazione delle Case che esso riteneva di pertinenza del Patrimonio di questa Cappella in qualunque modo fossero queste ad esso state locate, dichiarando di non voler più seco continuare nella enunciata locazione, e lo intimò a rilasciarle libere, e spedite a tutto il 13. Agosto 1826.

Si oppose a questa disdetta il sig. Cav. Pitti Spini, deducendo l'incapacità del disdicente a stare in giudizio, attesa la sua minore età, e quindi l'incompetenza del Tribunale di Sesto ad assumere cognizione della sua opposizione.

Comparve allora il Frizzi stato eletto in tutore del Vettori, e legittimando così la di lui persona, riassunse la Causa avanti il Magistrato Supremo con scrittura del 26. Gennajo 1826. insistendo nella già fatta domanda di conferma di disdetta.

Contro questa domanda più ampii mezzi di opposizione spiegò allora il sig. Pitti Spini, e producendo un antica scritta di affitto che ebbe luogo nel 24. Marzo 1731. tra il sig. Canonico Angiolo Luci in allora Rettore di questa Cappella, e Giuseppe Nencini, e più un atto di cessione di quest'affitto, che fece a favore di detto sig. Pitti Spini questo stesso Nencini, sostenne, che ai termini di questa scritta egli aveva il diritto di permanere nei fondi affittati sino a tutto il 14. Agosto 1828., e che perciò la disdetta trasmessagli era assolutamente intempestiva oltre il ravvisarsi nulla per essere stata trasmessa da quegli, che non aveva allora capacità legale per stare in Giudizio.

Sostenne allora il Frizzi ne nomi l'efficacia di questa disdetta non potendo a meno di ravvisarsi, che come un atto utile al benefizio, tanto più dopo l'intervento di lui Tutore che pienamente la ratificava; E nella ipotesi soltanto da esso impugnata, che la medesima potesse ravvisarsi nulla tornò a rinnovarla facendo istanza perchè nel primo caso venisse confermata colla dichiarazione della risoluzione dell' affitto a tutto Ottobre 1825., e nel caso secondo col protrarre questa risoluzione a tutto il 15. Agosto 1826., rilevando, che dopo il secondo Triennio le rilocazioni successive avvenute per la non fatta disdetta in ordine alla scritta originaria di affitto del 1731. non potevan considerarsi che puramente Semestrali secondo la consuetudine della Campagna.

Produsse quindi il Frizzi una Cedola di posizioni tendenti a rilevare quali erano le pigioni che ritraeva il sig. Pitti Spini da questi stabili, successivamente e dopo la replica da questo data a quella, in ordine al decreto del dì 11. Luglio 1826., che le ammesse con scrittura del 10. Agosto successivo notificò al sig. Pitti Spini quello, che ei già sapeva, cioè, le dette posizioni, e le sue risposte ad un pubblico istrumento del 19. Luglio 1826. contenente la dichiarazione dei subconduttori dei ridetti stabili sul quantitativo della pigione, che al detto sig. Pitti corrispondevano, ai e dichirò pronto a dar comunicazione dei quadernucci delle ricevute rilasciate dal medesimo ai ridetti pigionali; E dopo tutto questo poi insistè nelle cose fino allora dedotte ed allegate, e perchè „ ivi „ Il Contratto di affitto in di„ sputa venga dichiarato rescindibile a principio perchè lesivo „

Qui terminan gli atti processali, che precederono la Sentenza appellata, ma non sembra, che quì si arrestassero le inspezioni dei difensori, venne richiamato il Giudice di prima istanza, poichè dalle narrative della Sentenza istessa resulta, che il sig. Frizzi nei nomi attaccò come nullo finda prin-

cipio l' originario contratto di affitto del 1731. per la mancanza del Beneplacito Apostolico, e giudiciale autorizzazione, le quali formalità ei sosteneva esser per tale atto indispensabili, in quanto che fra gli altri patti conteneva quello che il locatore disdicendo l' affitto dovesse rimborsare il conduttore della somma di scudi 1000. per quei miglioramenti che avesse fatti in questi Stabili, e così importava un vincolo reale nel fondo, il quale non vi si potea imporre senza l' intervento della ridetta solenità; E resulta di più che il detto signore Frizzi sviluppando i mezzi della Lesione di questo contratto da esso semplicemente enunciata negli atti, e che si facevano consistere nel confronto fra la pigione contenuta nel detto originario contratto di affitto, e quella, che si percepisce attualmente, e si era percepita dal sig. Pitti Spini, rilevò, che questa si era verificata assolutamente in grado enormissimo per molte antecedenti triennali tacite ricondizioni, e specialmente nella ultima verificatasi nel decorso anno 1825.

Dopo di ciò il giudice della prima istanza, procedè nel 29. Agosto 1826. ad emanare la seguente Sentenza „ ivi „ Attesochè le locazioni fatte „ per un tempo determinato col patto che non disdicendosi s' intendino ri„ confermate per altrettanto tempo convenuto, si riguardano come tante „ nuove, e separate Locazioni poste in essere per un nuovo consenso delle „ parti, manifestate col non fatto della disdetta, come dopo un corredo di „ puntuali autorità fù deciso nella *Florentina confirmationis disdicte* del „ 3. Settembre 1779. e nella confermatoria del 20. Maggio 1780. cor. „ Veruaccini.

„ Attesochè questa massima deve tanto più tenersi ferma nel concreto „ del caso, giacchè trattandosi di beni eclesiastici questi non possono affit„ tarsi di regola dai Rettori del Benefizio che per 3. anni.

„ Attesochè dovendosi considerare come se ogni 3. anni si fosse pro„ ceduto ad un nuovo affitto delle Case di che si tratta, non si ha dubbio, „ che quello del triennio incominciato a decorrere dal 18. Agosto del per„ duto Anno 1825. resti infinito dalle Leggi attualmente veglianti, e sog„ getto a quelle regole di ragione, cui lo sarebbe, quando si trattasse di una „ concessione assolutamente *ex integro*, ed in conseguenza resultando „ dagli atti che le pigioni che si ritraggono da queste case sono superiori „ del doppio del canone, che in ordine alla scritta del 24. Marzo 1731. do„ vrebbe pagare il sig. Pitti Spini, sia questo affetto di lesione enormissima, „ e perciò nullo in tutti i rapporti.

„ Attesochè qualunque diritto possa competere al sig. Pitti cessionario „ del sig. Luci per i risarcimenti, e miglioramenti asserti fatti in dette Ca„ se, questo può essere esperibile o contro gli Eredi del prefato sig. Ca„ nonico Luci che era tenuto al mantenimento delle medesime, o contro „ il cedente signore Nencini, e non mai contro l'Attual Rettore del Bene„ fizio.

Per questi Motivi

„ Pronunziando sulle istanze avanzate per parte del Cherico Angiolo

„ Vettori nella sua qualità di Rettore del semplice Benefizio sotto il titolo di
„ Sant'Antonio da Padova eretto nella Chiesa di S. Gaetano di Firenze rap-
„ presentato da Zaccaria Frizzi di lui Tutore dativo con atto del 23. Set-
„ tembre 1825. dichiara nullo, e di niun valore perciò che riguarda l'inte-
„ resse di detta Cappalla, e suo attual Rettore il contratto del dì 24. Marzo
„ 1731. delle 3. Case poste in Peretola stipulato tra il Canonico Agiolo
„ Luci Rettore in allora di detto Benefizio, e Giuseppe Nencini autore me-
„ diato del sig. Cav. Roberto Pitti Spini. E tutto quanto sopra fermo stante
„ dichiara buona, e valida la disdetta tramessa a detto signore Cav. Roberto
„ Pitti Spini fino deldì 30. Agosto 1825. delle Case di che si tratta, e quella
„ confermando in ogni parte dichiara il medesimo sig. Pitti essere tenuto,
„ ed obbligato ad aver rese le medesime vacue, leberi, e spedite a favore
„ del medesimo Rettore Angiolo Vettori a tutto Ottobre ultimo scorso 1825.
„ riserva al sig. Pitti le sue ragioni tali quali gli si potessero competere
„ tanto contro il di lui cedente sig. Nencini, che contro gli Eredi del sig.
„ Canonico Luci per ottenere il rimborso di quei miglioramenti, che si
„ giustificassero fatti in dette Case dopo la stipulazione della rammentata
„ scrittura di locazione, come pure riserva le ragioni che spettar possono alla
„ Cappella surriferita, e suo Rettore *pro tempore* per quel deterioramento,
„ che si verificasse avvenuto in dette Case per dato, e fatto del precedente
„ Rettore, che del Pitti Spini, e dell'antecedente conduttore sig. Nencini il
„ tutto da liquidarsi, e giustificarsi nel suo congruo giudizio. Dice doversi
„ la presente Sentenza eseguire provvisoriamente non ostante opposizione
„ o appello, e senza cauzione, e condanna il medesimo sig. Cav. Roberto
„ Pitti Spini nelle spese del giudizio. „

Nel 9. Settembre 1826. si appellò il sig. cav. Pitti Spini da questa Sentenza, e quindi dopo aver domandata la sospensione dell'esecuzione provvisoria della medesima dedusse i gravami, che supponeva ad esso inferiti da un tal giudicato, rilevando, che la controversa disdetta era stata trasmessa fuori del termine stabilito nella scritta di locazione del 24. Marzo 1731., che l'esame delle questioni di nullità o di lesione, sulle quali si era basato il giudice di prima istanza, era affatto estranea alle questioni principali della disdetta, non potendo questioni di tal natura, che involvevano alta indagine esser proposte in una Causa sommarissima come l'attuale; Che procedendo da ciò male a proposito poteva parlarsi di nullità di contratto, quando implicitamente rimaneva questa esclusa dal contesto dell'appellata Sentenza; Che per quello, che riguardava la lesione, nell'ipotesi ancora, che avesse potuto una tal disputa promuoversi, sarebbero mancati i termini per proporla, come quelli per dichiararla, non essendone stati provati gli estremi, mentre le giustificazioni fatte dal sig. Pitti Spini non erano capaci che a porre in essere la prova dell'attivo, ma non già del passivo dell'annua escita, dalle quali andava a restar assorbita la maggior parte delle rendite delle Case in questione; E che in ogni evento non potevasi al sig. Pitti Spini denegare il diritto di agere per

i miglioramenti anche contro la Causa Pia, la quale non poteva ne doveva locupletarsi in altrui danno.

Replicando a questi rilievi il Frizzi, nè nomi osservò, che nè di nullità, ne di lesione poteva parlarsi anche in questo giudizio, come se ne era parlato in prima istanza, mentre nelle particolari circostanze del caso l'una con l'altra si ricongiungeva, imperocchè nei contratti stipulati tra la Chiesa, e il Secolare, la parola lesione non solo stà a denotare il danno, e la conseguente mancanza di quella correspettività, dalla quale devono essere influiti, ma stà a denotare ancora il difetto di quelle solennità delle quali doveva il medesimo considerarsi implicitamente lesivo; Che perciò non poteva restare impedito alla Ruota di assumere l'esame di questo difetto, ed in qualunque evento qualora di questa lesione si fosse potuto conoscere nel solo rapporto del danno, e della mancanza di correspettività, e che per misurar questo danno non si reputassero sufficienti i riscontri cumulati in prima istanza, potevasi dalla Ruota stessa, e sempre nell'ipotesi, si credesse necessario, procedere all'elezione dei Periti dell'Arte onde verificare questa lesione.

Si oppose a questa perizia il sig. cav. Pitti-Spini per le ragioni, che in seconda istanza non potevasi far quella prova, della quale mancava il processó dell'istanza prima, mentre si anderebbe a perdere un grado di giurisdizione, e perche egli così sarebbe andato a risentire un'gravame irreparabile anche rapporto ai miglioramenti, dei quali aveva ragionato la Sentenza appellata, senza che il Giudice fosse stato richiamato a decidere su questo Articolo.

Quindi il Giudice Ruotale, al quale dal Turno era stata commessa la revisione dell'appellata Sentenza dopo aver prese in esame le contestazioni, che si erano elevate fra le parti, e non senza aver comunicati dei dubbi sulla perseveranza di questo affitto per il variato stato delle cose in ordine alle massime rilevate dal Cardinale de Luca nel suo discorso *de Locat. et. conduct.*, procedè a risolverle nel modo seguente, è per i seguenti

MOTIVI

Attesochè quando il sig. Pitti Spini opponendosi alla disdetta del Cherico Vettori sosteneva per principal fondamento della sua opposizione, che questa disdetta era stata intempestivamente trasmessa, in quantochè per le convenzioni stipulate nella originaria scritta di affitto del 24. Marzo 1731. egli aveva il diritto di permanere nei fondi condotti fino a tutto il 14. Agosto 1828., era nell'obbligo di dimostrare che quella ultima triennale rilocazione la quale ai termini di questa scrittura era andata a spirare il 14. Agosto dell'anno 1825. era stata rinnovata per un altro triennio.

Attesochè invano egli presumeva di poter dedurre questa rinnovazione dalla non ricevuta disdetta sei mesi avanti la terminazione del precedente triennio in ordine al patto di quella scritta, poichè ciò che sia di quello che avrebbe potuto in tal proposito sostenere durante la vita dell'originario locatore, che era in allora il Rettore di quella Cappella, alla quale

spettano i fondi in disputa non poteva al certo aver luogo questa rinnovazione per il non fatto della disdetta, che si era verificato nel tempo, in cui il precedente Rettore che aveva locato era morto, e così quando i Beni erano sortiti dall'amministrazione di quelle persone per le quali era stata concordata la spiegazione del consenso per la rinnovazione della Locazione 2 mediante il suddetto non fatto dentro il tempo stabilito *Pisana praetensi affictus* 31. *Augusti* 1731. *cor. Venturini pag.* 19. *Volaterrana locationis quoad praetensam allodialitatem* 20. *Iunii* 1775. §. *così quando cor. Luci, Vinci, e Mansilli Relatore.*

Attesochè onde inducesse questa rinnovazione dal non fatto della disdetta anche di fronte al nuovo Rettore conveniva che fosse giustificato quello, che invece era escluso dall'andamento del Processo, che cioè questo nuovo Rettore aveva la scienza positiva di quest'affitto triennale, e più del patto riguardante la spiegazione del consenso necessario per la nuova rilocazione, senza di che era conseguenza indeclinabile, che questo patto rimanesse inutile, ed inefficace, e che non potesse argomentarsi il consenso necessario per la nuova rilocazione (sono parole della *Volaterrana Loca-* 3 *tionis*) da un segno concordato col precedente Rettore, ed affatto ignorato dal Rettore nuovo.

Attesochè dimostrata così l'innegabile inefficacia del patto non avrebbe potuto giovare per la Triennale perseveranza dell'Affitto la contestazione della detenzione dei Beni affittati pazientata dal nuovo Rettore, poichè questa pazienza non poteva operare altro effetto, che quello di indurre una tacita locazione durabile secondo la consuetudine per un Anno trattandosi di fondi rustici, e per sei mesi trattandosi di fondi urbani come quelli di 4 cui si tratta, per quanto, e dietro il *Testo* nella *Legge Item quaeritur ff. locati* ripetono le soprallegate decisioni, la prima al §. *Et quamvis*, e la seconda al §. *Porta poi e seg.*

Attesochè in questi termini era della giustizia che la disdetta trasmessa dal nuovo Rettore Vettori meritasse di essere pienamente confermata.

Attesochè per quello, che riguarda il riservo pronunziato dal primo Giudice su i miglioramenti contro gli Eredi del Rettore Luci, e contro il Nencini, e la implicita conseguente dichiarazione della non competenza di alcun diritto per questa dipendenza al sig. Cav. Pitti-Spini contro i Beni da esso pretesi migliorati, o sia contro il nuovo Rettore, non poteva esser dato al Giudice medesimo di emettere dichiarazione alcuna in proposito, quando dalle parti non vi era stato richiamato, e così i diritti del sig. Pitti-Spini qualunque si fossero dovevano lasciarsi intatti, ed illese, e libere le sue facoltà per agere contro chi, e come di ragione.

Attesochè venendo in tal modo ad ottenere in qualche parte in Causa il sig. Pitti-Spini, ed in veduta ancora delle oscitanti difese presentate dal sig. Frizzi ne Nomi, compariva della giustizia che la condanna delle spese dovesse aver luogo nella infrascritta proporzione.

Per questi Motivi.

Procedendo a dichiarare sull'appello interposto dal sig. Cav. Roberto Pitti Spini con Scrittura del 7. Settembre 1826. dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore di Zaccaria Frizzi ne Nomi proferita nel dì 27. Agosto dell' Anno medesimo dice essere stato male appellato e ben giudicato con la detta Sentenza in quella parte in cui dichiarò buona, e valida, e conseguentemente confermò la disdetta dà questo trasmessa al detto sig. Pitti Spini; conferma perciò in questa parte la Sentenza medesima, ed ordina, che venga eseguita secondo la di lei forma, e tenore.

Dice all'opposto mal giudicato colla Sentenza medesima in quella parte in cui riservò al sig. Pitti Spini le sue ragioni per quei miglioramenti che si giustificassero fatti nelle case in questione contro il di lui cedente sig. Nencini e contro gli Eredi del signor Canonico Luci. Poichè dichiara nello stato degli atti non esser stato luogo a fare riservo alcuno, e dovetsi considerare in tal porposito i diritti del sig. Pitti Spini qualunque essi si sieno, intatti, ed illesi, ed esperibili contro chi di ragione.

Dice finalmente, che le spese del presente giudizio dovranno per due terzi restare a carico del sig. Pitti Spini, e per un terzo a carico del sig. Frizzi ne nomi, tenute però ferme a carico del sig. Pitti Spini le spese della presente Istanza.

Così deciso dall'Illmo. Signore

Baldassarre Bartalini *Auditore, e Relatore.*

DECISIONE XXXXIII.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Burgi S. Sepulcri Praetoen. Execution. Personal. diei 19. Aprilis 1827.

IN CAUSA MORI E FABBRINI

Proc. Mess. Domenico Mori — Proc. Mess. Silvestre B[illegible]tti

---

ARGOMENTO

Il forestiero, che possiede Beni stabili in Toscana non può durante un tal possesso andar soggetto per debiti contratti nel Granducato all'arresto personale.

SOMMARIO

1. *Quelli, che abitano in quella porzione del Territorio di Cospaia appartenente allo Stato Romano debbano in Toscana trattarsi come Forestieri.*

2. 3. *Il Forestiero per debiti civili contratti in Toscana va soggetto all' immediato arresto personale.*

4. *Il suddito Toscano, che non possiede Beni nel Granducato può essere arrestato per debiti civili, sempre che manifesti l'intenzione di abbandonare lo Stato.*

5. *Il Forestiero, che possiede Beni stabili in Toscana non va soggetto per debiti civili all' immediato arresto personale.*

STORIA DELLA CAUSA

Per parte del sig. Francesco Mori di Cospaia fu esposto, che sotto dì 16. Febbraio 1823., Vicariato in allora di Borgo S. Sepolcro, si dichiarò debitore mediante un Pagherò di detto giorno del sig. David Mori di Arezzo, della somma di lire 900. toscane.

E che non essendo stato sodisfatto alla scadenza di questo debito fu girato dallo stesso David Mori a favore del sig. Massimiliano Fabbrini, quale non ne aveva finora domandato il pagamento attesi i dissesti avvenuti nello stato economico di detto suo debitore.

E che dopo la riunione del piccolo territorio di Cospaia allo Stato Pontificio, si è persuaso detto sig. Fabbrini di poter agere contro il suo Debitore anche per mezzo dell' arresto personale in vigore dell'Art. 685. del vegliante Regolamento di Procedura Civile, considerando come debitore forestiero non domiciliato in Toscana, ne avente alcun assegnamento nello stato medesimo.

E che attese le minacce del ridetto sig. Fabbrini in proposito esternate anche in lettera da esso diretta ad esso esponente, colla quale lo minaccia dell'arresto personale, qualora non avesse corrisposto al pagamento del suo debito, pensò lo stesso sig. Mori di provvedere alla sua personal sicurezza, eccitando il R. Vicario di S. Sepolcro in forza della Legge *Diffamari Cod. De Manumiss.*, *e della Legge si contendat ff. de fideiussor.* a dichiarare non esser luogo in questo specialissimo caso all'applicazione del disposto di detto Art. 685. del Regolamento.

E che portata la Causa avanti di detto Tribunale di San S. Sepolcro, e che discussa in contradittorio del ridetto sig. Fabbrini fu questa risoluta contro esso sig. Mori all'Udienza del 9. Gennaio 1827: essendo stato dichiarato detto sig. Fabbrini creditore di lire 900., e doversi rilasciare conforme fu rilasciato contro il mededesimo sig. Mori l' arresto personale a forma dell'Art. 685. del suddetto Regolamento di Procedura Civile colla di lui condanna nelle spese.

E che avendo appellato esso sig. Francesco Mori dall'enunciata Sentenza, fece osservare essere la medesima marcata della più patente ingiustizia, perchè sebbene fosse vero, che attualmente si debba esso considerare come Forestiero in Toscana, e altresì incontrastabile, che tale non era quando pose in essere la sua obbligazione a favore del sig. David Mori, quale non potendo mai portare alla conseguenza di essere astretto al pagamento delle medesima anche coll'arresto personale; essendo vietato dalle Leggi Toscane tal genere di esecuzione per le obbligazioni Civili, non può la nuova Legge, che ha riunito il territorio di Cospaia allo Stato Pontificio render più dura, e più gravosa la condizione del Debitore altrimenti si accorderebbe alla Legge un'effetto retroattivo, contro le notissime regole di diritto.

Poichè sebbene sia vero che a forma della vigente Procedura può rilasciarsi l'esecuzione personale contro il Forestiero, che abbia contratto un'debito in Toscana, e che ivi non abbia alcun assegnamento, e contro quel Toscano, che mediti di lasciar lo

Stato a pregiudizio de' suoi Creditori, egli è certo, che la Legge contempla unicamente quel Forestiero, che aveva questa qualità al tempo della contratta obbligazione, e che conosceva pienamente le conseguenze della medesima, e quel Toscano, che maliziosamente abbandona lo Stato per defraudare i suoi Creditori, e che il caso del quale si tratta, d' un Toscano, che abbia contratta un' obbligazione, quando godeva di tal qualità, e sia divenuto un Forestiero senza sua colpa, non è sicuramente contemplato dalla Legge; E che però il disposto di detto Art. 685. non può applicarsi al concreto del caso, mentre nelle materie odiose la Legge non può estendersi da caso a caso, essendo soltanto applicabile in quel caso specifico di cui ha inteso parlare.

E perchè tanto meno può invocarsi nel caso in questione il disposto del suddetto Articolo, quando non si verifichi, che detto sig. Mori manchi di qualunque cognito assegnamento in Toscana, mentre vi possiede tuttora dei Beni livellari allo Spedale degl' Infermi di S. Sepolcro, come resulta dalle fedi estimali, dal pubblico Contratto del 13. Ottobre 1806. e dalla Cartella del Dazio rimessagli anche nell' anno corrente dalla Cancelleria della Comune di S. Sepolcro suddetto. E però ha concluso che piaccia al Tribunale di revocare in tutte le sue parti l' appellata Sentenza colla condanna di detto sig. Fabbrini nelle spese.

Per interesse del sig. Fabbrini fu replicato, che i motivi ai quali è appoggiata la Sentenza del R. Tribunale di S. Sepolcro da cui è appello, sono legali, e ben fondati, e che la disposizione della Legge d' altronde è chiarissima, che però senza bisogno di alcuna interpretazione estensiva può applicarsi giustamente al concreto del caso, del quale si tratta, onde concluse che piacesse alla Regia Ruota di confermare in tutte le sue parti l'appellata Sentenza, colla condanna dell' appellante sig. Mori nelle spese. La Regia Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè colla Notificazione pubblicata dalla I. e R. Consulta li 28. Giugno 1826. all' Art. primo vedesi ordinato, che gli Abitanti, e Possidenti nelle respettive porzioni del Territorio di Cospaia stato diviso fra i Governi di Toscana, e di Roma, fossero fino dal giorno della Notificazione medesima soggetti alle Leggi del Sovrano al quale appartengono le respettive porzioni suddette,

Attesochè sia costante che il sig. Francesco Mori di Cospaia

nella linea di confinazione, che fu tracciata da termini per evitare ogni questione giurisdizionale rimase colla sua abitazione e possessi incluso nella porzione del territorio appartenente al Governo di Roma.

Attesochè debba perciò il prefato sig. Francesco Mori abitante, e possidente nella porzione del Territorio di Cospaia appartenente al Governo di Roma, e come suddito romano ammesso a godere del favore delle Leggi Pontificie, essere annoverato in Toscana nella classe dei Forestieri. 1

Attesochè, meno il caso, che egli vi abbia veramente un permanente Stabilimento, dovrebbe lo stesso sig. Mori essere sottoposto a forma dell'Art. 685. del Regolamento di Procedura Civile per i debiti da lui contratti in Toscana all'immediato arresto personale. 2

Attesochè per esimersi dall' applicazione di questa Legge non varrebbe il dedurre che il credito del sig. Massimiliano Fabbrini avesse vita fino dal 17. Febbraio 1823. e così prima della fatta divisione del Territorio di Cospaia, ed in epoca in cui detto sig. Francesco Mori era reputato Toscano, poichè in opposto a ciò si riflette, che la ragione della Legge, che accorda di potere arrestare immediatamente, è senza preventivo, precetto il debitore forestiero, che non sia domiciliato familiarmente in Toscana, o non vi abbia permanente Stabilimento, non è certamente quella del non godimento del Forestiero medesimo dei diritti civili, nè ha rapporto alla qualità di cittadino, ma tende invece la detta Legge ad agevolare i mezzi per forzare il Debitore ad eseguire la sua obbligazione, in quantochè può facilmente eludere la diligenza del Creditore col subitaneo suo ritorno in stato estero, ed è per lo stesso fine, che ai termini dell'Art. 677., e seguenti del citato Regolamento di Procedura Civile, anche contro il Debitore suddito Toscano, che non possiede nel Granducato Beni stabili, nè verun altro stabilimento capace a pagare il suo debito, permesso l' immediato arresto personale, quando manifesti la sua intenzione di abbandonare il Granducato. 3

Ma attesochè nella contingenza del caso il sig. Francesco Mori abbia nell'attuale Giudizio, senza contradizione, fatto rilevare colla produzione della cartella di contribuzione comunitativa del corrente anno 1827., di avere nella Comunità di S. Sepolcro una massa estimale di fiorini 2. 6. 1. e che perciò godendo egli di un permanente Stabilimento in Toscana, quale deve considerarsi il possesso di beni stabili, non può durante tal possesso, quan- 4

tunque Debitore forestiero, andar soggetto all'immediato arresto limitandosi allora la regola generale.

Per questi Motivi

Dice per le cose nuovamente dedotte, bene appellato dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Borgo S. Sepolcro li 9. Gennaio 1827., e riformando la Sentenza medesima dichiara, che sebbene il sig. Francesco Mori debba annoverarsi nella classe dei Forestieri, e che come tale, quante volte mancasse di un un permanente stabilimento in Toscana, possa essere soggetto all'immediato arresto personale per il debito di cui si tratta, in vista però della circostanza di aver detto sig. Francesco Mori dimostrato di ritenere presentemente un possesso di beni stabili nella comune di Borgo S. Sepolcro, non può durante questo suo possesso, come nel caso di qualunque altro suo permanente Stabilimento in Toscana, essere frattanto sottoposto a tale immediato arresto.

Ed avuto riguardo al caso particolare, ed alle serotine giustificazioni fatte dal sig. Mori nell'attuale istanza ordina che le spese tanto del primo che del presente Giudizio restino compensate fra le parti.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Benedetto Cercignani *Primo Aud.*

Pietro Caracci *Aud. Relat.*, e Angiolo Pagni *Aud.*

DECISIONE XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pistorien. Cautio. die 8. Junj 1827.

In Causa Albergotti e Tonti

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

---

Argomento

Nella considerazione dello stato libero di un patrimonio deve aversi riguardo all'aumento notabile, che si dà alle stime del censimento, si attendono per le Ipoteche impresse per mallevadorie i diritti, che ha il mallevadore al regresso contro i debitori principali, e non si considerano le inscrizioni eventuali quando il pericolo della evizione non è da prevedersi.

Sommario

1. *La considerazione degli sbassi, e delle spese di realizzazione di un patrimonio, che vuole obbligarsi, porta a supporre il caso del più misero fallimento.*

2. *Le stime del censimento non possono credersi eccessive, mentre la consuetudine porta, che diasi ad esse un aumento notabile in ogni specie di contrattazione di stabili.*

3. 4. *Quando non v'ha pericolo della possibilità dell' Evizioni le inscrizioni eventuali non si valutano.*

5. *Quando si tratta di considerare lo stato libero di un Patrimonio le ipoteche per mallevadorie prestate non possono riguardarsi totalmente allo scoperto, dovendosi avere qualche considerazione al diritto di regresso che il mallevadore ha contro i debitori principali.*

6. *Sotto il vocabolo* Cautela *o cauzione viene tanto la* Fidejussoria, *che la* Pignoratizia, *ed anco la* Giuratoria, *secondo le circostanze dei casi.*

7. *La parola* Cautela *non significa* Cauzione, *e molto meno ciò che nell' idioma Francese dicesi* Caution, *ma sta a denotare ogni mezzo atto a garantire l' interesse di coloro, che non vogliono esporsi al pericolo di essere defraudati.*

8. *La Cauzione più valida è quella della sottoposizione dei Fondi.*

STORIA DELLA CAUSA

Ritenuti i fatti che precedono la Sentenza proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze del 21. Agosto 1826. fu con quella dichiarato quanto appresso „ ivi „ pronunziando sull' appello stato interposto per parte dei „ sigg. Baron Carlo, e Francesco padre e figlio Albergotti, e Cav. Orazio „ Marchetti dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del signor Alfonso „ Tonti, e del sig. Cav. Luigi Batistini suo Curatore proferita dal Tribu„nal Collegiale di Pistoia li 28. Maggio 1824. dichiara, che ritenuta nei „ sigg. Baron Carlo, e Francesco padre, e figlio Albergotti la qualità di ri„ levatori del rammentato sig. Cav. Orazio Marchetti, il pagamento degli „ scudi 3000. stato provvisionalmente fatto sotto di 3. Febbraio 1818. dal „ detto sig. Cav. Marchetti in quell'epoca Curatore del sig. Alfonso Tonti „ con intelligenza del sig. Giuseppe Forteguerri con altrettanta rata degli „ assegnamenti spettanti al sig. Alfonso Tonti, e di che in Atti per conver„ tirsi in dimissione di altrettanta rata della Dote della sig. Aurelia Tonti „ moglie del detto sig. Francesco Albergotti Sirj, allorchè fosse stato cono„ sciuto delle cautele di tal pagamento, doversi intendere fatto definitiva„ mente allorquando per parte del sig. Giuseppe Fortegnerri verranno ce„ dute a favore della sig. Aurelia Tonti, e suoi fino alla concorrenza delli „ Scudi 3000. suddetti, le ragioni del Credito di Dote che esso sig. Giu„ seppe Forteguerri come marito della sig. Luisa Albergotti Siri ha, e tiene „ contro il patrimonio, e Beni del sig. Carlo Albergotti in ordine alle con„ venzioni matrimoniali del 31. Gennaio 1812. rogato dal Notaro Cristo„ fano Ruscelli con farne ricevuta, e quietanza prima a detto sig. Alfonso „ Tonti, e dipoi a favore di detti sigg. Padre e figlio Albergotti, e verrà „ consentito il trasporto di altrettanta rata delle Iscrizioni state accese al „ libro della Conservazione delle Ipoteche d' Arezzo sotto di 21. Marzo „ 1818. quali azioni, e ragioni attese le giustificazioni, e produzioni fatte „ in questa seconda istanza, dichiara essere state, ed essere sufficienti a ga„ rantire nei congrui casi la restituzione di detta rata di Dote alla nominata „ signora Aurelia Tonti; e quanto alle spese dice, che tenute ferme a cari„ co dei sigg. Albergotti quelle della prima istanza, e quelle non meno di „ questa seconda Istanza fino alla perizia inclusive del sig. Piccinetti del dì „ 27. Agosto 1825. quali spese tassa in Lire 122. tutte l' altre, comprese „ quelle occorrenti per la notificazione della presente Sentenza, che egual„ mente tassa in lire 173. saranno a carico di detto sig. Alfonso Tonti. E „ tutto mandans ec.„

Dalla detta Sentenza supponendosi leso, ed aggravato il sig. Alfonso Tonti ne interpose appello; di questo rimedio proposto principalmente dal sig. Alfonso Tonti profittarono a forma della Legge i sigg. Baron Carlo e

Francesco padre, e figlio Albergotti per via d'appello incidente, e domandarono la revoca della Sentenza nella parte relativa alle spese dei Giudizi.

Il Supremo Consiglio così decise.

MOTIVI

Attesochè dalla intuitiva ispezione dello stato attivo sopra i libri del censimento formato, e cui risultò conforme la stima, e perizia compilata nel Giudizio Ruotale paragonato il suddatto attivo col passivo benchè ridotto alla più rigorosa espressione, luogo non vi era a dubitare che cautissimo non fosse il pagamento dei 3000. scudi dotali, per cui era stato al sig. Tonti offerto il subingresso nella ipoteca sopra il patrimonio Albergotti a favore del sig. Giuseppe Forteguerri, che colla ritenzione della somma in questione veniva ad esser per l'entrante quantità pagato del Credito suo, che per le doti dovute alla sig. Luisa Albergotti teneva col patrimonio del detto sig. Albergotti di lei padre: la quale suddetta idoneità, come dicevasi, chiaramente appariva dai seguenti argumenti.

1. Poichè ritenendo anche nella sua integrità lo stato dei Difensori del sig. Tonti opponente in ultimo luogo esibito, di circa scudi 9000., mentre non era da ascoltarsi il disegno di rilasciar questa somma per gli abassi, e per le spese di realizzazione, le quali detrazioni avrebbero supposto il caso del più misero fallimento, e che le stime del censimento fossero eccessive; mentre al contrario la consuetudine del Paese porta che diasi ad esse un aumento notabile in ogni specie di contrattazione di stabili.

2. Poichè il capitale del vitalizio degli annui 200. scudi dovuto al sig. Barone Giuseppe Albergotti non poteva valutarsi nella somma di L. 28,000 come avrebbe dovuto farsi se la rendita fosse stata perpetua, laonde tanto di meno doveva questa iscrizione valutarsi quanta differenza vi può essere tra una rendita vitalizia sopra una sola testa settuagenaria, e una rendita perpetua di Lire 1400. annuali.

3. Poichè la iscrizione posteriore del sig. Guillichini non poteva considerarsi come capace di render meno sicuro il subingresso di cui si disputava, mentre non era punto dimostrato che nel caso di evizione avrebbe egli potuto implorare la separazione dei beni, e chiedere la sua indennità sopra i beni posseduti dai presenti sigg. Albergotti aventi origine dal comune autore mercè la veste nel sig. Giullichini di Legatario del medesimo come asserivasi.

4. Poichè le iscrizioni eventuali per il caso di evizione non eccettuata quella del sig. Guillichini nella ipotesi che egli avesse potuto riportarla mediante la separazione dei beni all'epoca della morte del comune autore, non erano da tenersi a calcolo laddove non si accennava nemmeno da lungi un principio di pericolo, o di dubbio per cui potesse prevedersi, benchè tra l'ombre, la possibilità dell'evizione suddetta, senza di che ogni qualvol-

ta volessero simili eventualità valutarsi, non sarebbe più possibile di stabilire la forza, e l'idoneità di una ipoteca, o di un patrimonio in genere, mentre sono due possibili eguali ad il poter essere evitti gli stabili alienati, e il poter esserlo quelli ritenuti, e posseduti dal proprietario.

5. Poichè l'ipoteche per mallevadorie prestate non potevano riguardarsi totalmente allo scoperto, dovendo pure qualche considerazione aversi al dritto di regresso che il patrimonio Albergotti avrebbe avuto contro i debitori principali nel caso che fosser vanuti a molestarlo i Creditori che avevano ottenuto la di lui garanzia.

Attesochè in questo stato di cose invano si ricorreva dai Difensori del sig. Tonti a sostenere che una cauzione fidejussoria doveva prestarsi per cautela della dote mediante l'espressione del patto, in cui si dice „ ivi „ Secondo: che ogni rimanente della dote medesima residuato a Scudi 5700. „ debba pagarsi colle debite cautele in tre rate, cioè scudi 500. nel termine „ di giorni otto, scudi 3000. dentro anni quattro e mezzo, e scudi 4000. „ dentro il tempo, e termine di anni sette da decorrere respettivamente i „ detti termini da questo presente soprascritto giorno 3. Agosto 1813. imperocchè tutti sanno che secondo le regole di comune diritto sotto il vocabolo cautela o cauzione vien tanto la fideiussoria, che la pignoratizia, e perfino la giuratoria secondo le circostanze dei casi da ponderarsi a tal effetto dal prudente arbitrio del Giudice, e tutti sanno altresì che la parola cautela non significa cauzione, e molto meno ciò che nell'idioma francese dicesi *caution*, ma che ha un molto più generico valore stando a dinotare ogni, e qualunque mezzo atto a garantire l'interesse di coloro che non vorrebbero, ne giusto sarebbe che restassero esposti al pericolo di esser defraudati della dovuta correspettività propria dell'atto.

Attesochè volendo pur restringere la detta clausula al più stretto significato, e volendo pure aver riguardo al sistema francese, non può immaginarsi alcun genere di cauzione più valido di quello che si da per mezzo della sottoposizione dei fondi, mentre invece ogni specie di cauzione si riduce a questa, non eccettuato quella che si presta per mezzo dei fideiussori, la quale vana sarebbe se non fosse accompagnata da una assegnazione di beni capaci a sostenerla.

Attesochè stando le cose come si è detto, non vi era ragionevole motivo di aggravare il patrimonio Albergotti delle vistosa spesa della perizia fatta nel Giudizio precedente, mentre, senza ricorrere a questo estremo esperimento, la idoneità dell'offerta cautela risultava in un modo tale che sarebbe stato sufficiente ad acquietar l'animo del più diligente padre di famiglia, ad attesochè i resultati della suddetta perizia furon conformi a quelli già portati negli atti mediante il quadro e le stime dai libri del Cantimento estratti.

Per questi Motivi

Dice male essere stato appellato per parte del sig. Alfonso Tonti.

dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Baron Carlo, e Francesco padre, e figlio Albergotti proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì 21. Agosto 1826. e bene respettivamente essere stato giudicato, e pronunziato, e perciò la Sentenza medesima essersi dovuta e doversi confermare, siccome quella confermò e conferma relativamente al merito ivi dichiarato; e facendo diritto all' appello incidente intentato per parte dei detti sigg. Baron Carlo e Francesco padre, e figlio Albergotti contro la Sentenza medesima in quella parte che riguarda le spese del Giudizio, dice la Sentenza suddetta essersi dovuta, e doversi revocare ed in revoca dichiara dover passare a carico di detto sig. Alfonso Tonti le spese del Giudizio d'appello vegliato avanti la detta Ruota, e perciò essersi dovuto, e doversi condannare siccome condannò, e condanna detto sig. Alfonso Tonti a favore di detti sigg. Baron Carlo, e Francesco padre e figlio Albergotti nelle spese giudiciali del passato Giudizio d'appello, non escluse quelle della perizia Piccinetti, come pure nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così giudicato, e pronunciato dagl'Illmi Signori.

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*

Francesco Maria Moribaldini, Gio. Batt. Brocchi,

Cav. Luigi Matteucci Rel. e Luigi Matani *Consigg.*

DECISIONE XLV.

SUPREMO CONSIGLIO

Arretina Nullit. Sententiae diei 2. Aprilis 1827.

In Causa Baglioni e Topasi e Matassini e Chelt

Proc. Mess. Gaetano Cini Proc. Mess. Guglielmo Bombicci Proc. Mess. Aurelio Bossini

---

Argomento

I Tribunali di Commercio sono incompetenti per conoscere, e decidere sulle Domande di Cessione di Beni fatti dal Negoziante fallito.

Sommario

1. *Gli Atti fatti ai Tribunali di Commercio, e le Sentenze dai medesimi emanate nelle Cause di cessione di Beni promosse dal Negoziante fallito sono nulle insanabilmente.*

Motivi

Attesochè il sig. Angelo Baglioni fino del 17. Giugno 1826. comparve avanti il Tribunale del Bucine come facente vece del Tribunale di Commercio, e avanti il medesimo domando di essere ammesso al benefizio della Cessione dei beni, esibendo a tale effetto il bilancio dello stato attivo, e passivo del suo Patrimonio.

Attesoche una tale domanda, non meno che gli Atti alla medesima successivi, e la finale Sentenza che quindi fu proferita dal Tribunale predetto dovettero necessariamente riconoscersi infetti di una assoluta, ed insanabile nullità per la ragione che i Tribunali di Commercio sono incompetenti per ragione di materia per ammettere il Negoziante fallito al Benefizio della cessione dei Beni come decise la cessata Corte di appello di Firenze nella sua Decisione di N. 5. inserita nel Tom. 3. delle Raccolte delle decisioni da essa emanate. 1

Attesochè avendo la Sentenza Ruotale appellata dichiarata una tal nullità meritava perciò una piena conferma riguardo a tale dichiarazione. Ma poichè non prima del dì 21. Marzo 1827. il sig. Angelo Baglioni dedusse avanti questo Supremo Consiglio l'incompetenza del Tribunale del Bucine come fondamento della nullità della Sentenza dal medesimo proferita, e poichè a tal nullità dette esso cagione con dirigere la domanda

introduttiva del Giudizio di cessione di Beni avanti un Tribunale incompetente; così era coerente ai principii di giustizia, che avendo esso dato causa ad un Giudizio nullo dovesse rimaner sottoposto al carico di subire le spese dal medesimo derivate per la regola a tutti notissima, che colui il quale ha dato causa ad un Atto nullo, ed illegale deve risentire le conseguenze pregiudiciali, che dal medesimo vengono prodotte.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Francesco Tofani Angelo Matassini, e Antonio Cheli dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Arezzo sotto dì 15. Novembre 1826. e bene respettivamente dalla medesima giudicato, e perciò quella confermò, e conferma in tutte le sue parti salva però l' infrascritta dichiarazione in quanto alle spese, poichè dice, che tutte le spese occorse nel passato Giudizio Rotale, non menochè quelle avvenute nell' istanza attuale fino al 21. Marzo 1827. esclusivamente epoca nella quale fu per parte di Angiolo Baglioni dedotta l' eccezione dell' incompetenza, dovranno essere a carico del medesimo, e in quanto alle spese occorse posteriormente dice doversi condannare, conforme condanna i detti Tofani Matassini, e Cheli.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. Signori

Cav. Vincenzio Sermolli *Presidente*,
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Bat. Brocchi
Cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri.*

DESISIONE XLVI.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Aretina Praetens. Nullit. Execut. diei 19. Aprilis 1827.

IN CAUSA CANCELLI e RAMPINI

Proc Mess. Carlo Sendrelli — Proc. Mess. Tarquinio Grossi

ARGOMENTO

Sopra i beni, che si possiedono dall' usufruttuario il Creditore del medesimo può ottenere l'immissione per esser pato colle rendite annue.

SOMMARIO

1. *Fra le cose succettibili d' ipoteca si comprende ancora l' usufrutto dei Beni immobili.*

2. *Per esercitare utilmente il salviano basta il possesso dei Beni anche con titolo resolubile presso il reo convenuto.*

3. *Si accorda l' immissione sopra l' usufrutto, sopra l' enfiteusi sopra qualunque diritto incorporale.*

4. *Il Proprietario del Fondo ha diritto di tenere a calcolo il salvianista per ogni mala versazione, che usasse sopra i fondi, nei quali lo stesso salvianista ha ottenuta l'immissione.*

5. *Il Comproprietario di un fondo gode di tutto il dominio finchè fra diversi Proprietari non ne segue la divisione.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Maria Rampini ne' Rossi, a fine di sostenere l'ingiustizia dell' appellata Sentenza disse per mezzo del suo Procuratore che essendo il Giudizio di Salviano un' esecuzione reale, come si dichiara nel *Titolo 4. della par. 4. del Reg. di Proced.* non poteva l' appellato a quella procedere senza prima devenire a forma dell' Art. 797. dello stesso Regolamento alla divisione dei Beni da esso pulsati quando di questi era condomina essa sig. Appellante, non correa del debito pel quale il sig. Goretti ne NN. aveva agito.

Che mentre il citato Art. 797. vieta di poter procedere ad alcuna esecuzione sopra Beni indivisi, irrilevante del tutto resta la riflessione, che il Giudizio di Salviano sia un principio di

esecuzione tendente ad ottenere la sola percezione dei Frutti, poichè ritenuta la detta disposizione di Legge, l'esecuzione non può neppure principiarsi.

Che a nulla può giovare al sig. Appellato ne NN. che l'usufrutto dei Beni di proprietà della sig. Appellante, spetti al sig. Giuliano Rampini, poichè in questo caso il sig. Appellato medesimo non poteva dirigere l'azione sopra questi Beni indistintamente, come ha fatto colla sua domanda del 25. Luglio 1826., tendente ad ottenere l'ammissione in Salviano, et quatenus la vendita, ma doveva dichiarare, e limitarsi soltanto a dimandare la percezione delle rendite rapporto ai beni spettanti in proprietà alla sig. Maria Rampini come erede proprietà del fu sig. Pasquale Rampini suo Zio.

Che non è vero che non risenta alcun pregiudizio la sig. appellante dalla Procedura intentata dal signor Goretti ne NN. perchè quando questi, senza far distinzione di Beni appartenenti in tutta proprietà al suo Debitore da quelli che appartengono in proprietà alla sig. Appellante medesima, ne ha dimandata immissione per percipere le rendite, e per vendere senza alcuna limitazione, non doveva essa attendere il momento della vendita, ma poteva e doveva anzi opporsi alla promossa esecuzione per non dar luogo anche a maggiori spese, e tanto più pregiudizio resentir può, senza che prima si divenga alla divisione, in quantochè il sig. Goretti ne NN., se ritenere dovesse l'amministrazione dei Beni indistintamente, potrebbe questi danneggiare, sforzando di troppo la loro produzione, come sovente accade nei semplici Possessori, senza poi potere conoscere quali sarebbero i danni a'quali avrebbe diritto la sig. Appellante, se i beni fossero sempre indivisi.

Per questi motivi adunque la detta sig. Rampini appellante dimandò, che volesse la R. Ruota pienamente revocare la Sentenza emanata fra i litiganti dal Tribunale di Poppi li 30. Novembre 1826. dichiarare non potersi dal sig. Goretti ne NN. procedere avanti negli atti esecutivi dipendenti dalla precedente Sentenza proferita a di lui favore, contro il sig Giuliano Rampini dallo stesso Tribunale li 7. Settembre di detto anno, fino a che non siano effettuate definitivamente, e nelle forme legali le Divisioni per separare i Beni spettanti all'appellante, dagli altri di proprietà del prefato sig. Giuliano Rampini, e condannare l'appellato sig. Goretti ne NN. nelle spese giudiciali ed stragiudiciali di ambedue i Giudizii.

Il sig. Goretti in detti NN. replicò, che i Beni presenti, e futuri dei Tutori, e Curatori sono obbligati con ipoteca tacita legale, a favore del Pupillo minore, e interdetto dal giorno dell'accettata tutela, e cura per garanzia dell'amministrazione.

Che, fra le cose suscettibili dell'impressione dell'ipoteca, si comprende anche il resultato dei beni immobili.

Che gli estremi del Salviano sono il credito con ipoteca, e il possesso dei Beni presso il convenuto anche con titolo resolubile.

Che in conseguenza di ciò competendo al sig. Goretti ne NN. l'ipoteca, i beni da lui pulsati essendo tutti in possesso del debitore sig. Giuliano Rampini, aveva potuto investirli tutti col Salviano abbenchè parte di detti Beni spettassero al medesimo per semplice usufrutto.

Che la Sentenza appellata aveva accordata l'immissione in Salviano al sig. Goretti per sfruttare i suddetti Beni, ed anche per venderli *servatis servandis*, clausula, che spiega essere stata concessa questa facoltà al sig. Goretti, osservate tutte le regole, fra le quali vi è contenuta quella stabilita dell'Art. 797. del Regolamento di Procedura.

Che però quando il sig. Goretti si limitava alla sola percezione dei frutti, non poteva la sig. Rampini impedirlo, e solo avrebbe potuto opporsi; allorchè il sig. Goretti avesse voluto procedere alla vendita della proprietà dei Beni indivisi, ma non potrebbe opporsi neppure se il sig. Goretti colla proprietà, e usufrutto dei Beni spettanti al sig. Giuliano Rampini avesse voluto alienare all'incanto l'usufrutto dei Beni, la di cui proprietà appartiene all'appellante.

Che non sussisteva il preteso danno del sig. Rampini di non poter cioè sorvegliare l'amministrazione dei Beni predetti per non sapere quali può ricevere in divisione; imperocchè spettando al comproprietario il diritto *super qualibet gleba* la signora Rampini potrebbe per il suo interesse sorvegliare l'amministrazione di tutti i beni, e tenere a calcolo il sig. Goretti, se male vi si diportasse.

E d'altronde pendente il Salviano, non rimaneva impedito alla sig. Rampini di provocare, e far seguire le richieste divisioni in contradittorio anche del Creditore salvianista.

Del resto subito che l'usufruttuario non solamente non poteva ipotecare, ma anche vendere, cedere, e donare l'usufrutto senza dependenza alcuna del proprietario, era chiaro che il Pro-

prietario non poteva impedire la conseguenza di tali atti, e solo era in diritto di garantire, il suo interesse nei congrui casi, mediante l'inventario, e la cauzione.

Perciò concluse per la conferma dell'appellata Sentenza, e per la condanna dell'appellante nelle spese giudiciali ed estragiudiciali. La Ruota esaminata la la causa emanq la seguente Decisione.

Motivi

Considerando che fra le cose suscettibili d'ipoteca si comprende anche l'usufrutto dei Beni immobili *L.* 11. 13. *ff. de Pignorat. action. L.* 15. *Qui potior. in Pignorat. habeant. Cod. civ. Franc. Art.* 2118. §. 2. E che per esercitare utilmente il salviano non può bastare il possesso dei Beni anche con titolo resolubile presso il Reo convenuto *Negusant. de Pignorib. Lib.* 1. *Memb.* 8. *Num.* 2. *Pacif. de Salvian. Interd. inspet.* 1. *Cap.* 6. *N.* 63. accordandosi l'immissione sopra l'usufrutto, sopra l'enfiteusi, sopra il fidecommisso, e sopra qualunque diritto incorporale. *Pacific. de Salviano interd. inspect.* 3. *Cap.* 2. *Num.* 110., *e* 672. *e segg.* 1 2 3

Considerando, che non poteva dall'appellante sig. Rampini utilmente allegarsi l'Art. 797. del Regolamento di Procedura, poichè i beni controversi quanto al possesso, e alla comodità di perciperne i frutti si ritenevano unicamente dal sig. Giuliano Rampini, ne'erano per tali dependenze comuni coll'appellante, motivo per cui il sig. Goretti non volendo intentare il Giudizio di vendita dei detti beni sopra i quali ottenne la immissione non era in obbligo di domandare la divisione dei beni medesimi.

Considerando; che per assicurare il suo interesse rimaneva aperta alla sig. Rampini la strada di prevalersi delle disposizioni dell'Art. 905. e seguenti del Regolamento di Procedura, i quali chiaramente stabiliscono le obbligazioni del salvianista, e i diritti del Proprierario del fondo esecutato contro il salvianista medesimo tenendo a calcolo il sig. Goretti per ogni mala versazione, che usar potesse sopra ciascuno degli immobili sui quali ha ottenuta l'immissione, essendo regola elementare, che il Comproprietario di un Fondo gode il dominio *super qualibet Gleba* costituente il medesimo fino non ne viene fatta fra i diversi Proprietari la formale divisione. 4 5

Considerando che la Sentenza appellata non ha inibito, ne poteva inibire alla sig. Maria Rampini di provvedere al suo interesse anche nel modo da essa desiderato, avendo ella tutto il di-

ritto di intentare il Giudizio di divisione, ogni qual volta le sembri conveniente.

Per questi Motivi.

Dice male appellato ben giudicato colla Sentenza emanata dal Tribunale di Poppi li 30. Dicembre 1826. a favore del sig. conte Ottaviano Goretti Tutore del sig. Carlo Cancelli, e contro la sig. Maria Rampini ne Rossi.

Conferma la Sentenza, e ne ordina la piena esecuzione.

E condanna l'appellante Maria Rampini nelle spese giudiciali ed estragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Benedetto Cercignani *Primo Aud. Relat.*
Pietro Caracci *Aud.*, e Angiolo Pagni *Aud.*

DECISIONE XLVII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Restitution. Dot. diei 3. Aprilis 1827.

IN CAUSA PATRINÒ E BIADI E LESSI DEL MASTIO E GRADUATORIA LESSI

Proc. Mess. Benedetto Corazzini — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

---

ARGOMENTO

La Donna, che ripete la sua Dote, costituita in un fondo stimato già stato alienato dal Marito, non deve riceverne il prezzo in quella minore quantità, che fu venduto, ma in quella, di cui ne fu fatta la stima.

SOMMARIO

1. *La Donna ha l'azione rivendicatoria sul fondo dotale stimato.*
2. *Il Fondo costituito seguita ad essere nel dominio della donna, malgrado qualunque passaggio, che possa aver fatto.*
3. *La Donna alla quale è costituita la Dote sopra un Fondo ha anche l'azione Ipotecaria.*
4. *Il Fondo dotale stimato, per finzione della Legge, e quasi per un Contratto di compra, e vendita, passava nel dominio del Marito.*

5. 6. 8. *Giustiniano accordò alla Moglie l'Ipotoca sopra l'universo Patrimonio del Marito.*

7. *Le Leggi francesi si uniformano al Gius Romano quanto ai diritti della Donna per la sua Dote.*

9. 26. *La Donna, il di cui Fondo dotale è stato distrutto, ha in questo caso l'azione rivendicatoria.*

10. *Alla Donna è più utile la Dote quantitativa, che un Fondo dotale.*

11. 12. 13. *La Donna, che consegna al Marito per la sua Dote il vero Fondo Dotale, non ha altra azione per la repetizione della sua Dote, che la rivendicazione dello stesso Fondo dal Marito, o da quegli, nel qual fosse stato alienato.*

15. *Nel solo caso della Dote stimata, o sia del Fondo dotale, stimato, il pericolo, ed il comodo del Fondo stesso resta presso il Marito.*

16. *Il Fondo Dotale inestimato, che dipoi riceve una stima è tolto al pericolo della deperizione in pregiudizio della Donna.*

17. 19. *Il Venditore non è obbligato di consegnare al Compratore i Fondi Urbani locati.*

18. *Il Compratore si presume, che sia instruito dello stato della cosa, che compra.*

20. *I frutti prodotti dalla cosa comprata sono a favore del Compratore.*

21. 22. *Il Credito delle copie di quelli Atti, che non hanno servito alla recupera, o conservazione del Fondo, di cui si distribuisce il prezzo, non ha alcun privilegio.*

23. *Sulla Legge* Interdum Cod. qui potior io pign. hab. *è basato il privilegio degli Avvocati, Procuratori, e loro Giovani di Studio.*

24. *Gli Avvocati, Procuratori, e Copisti che godono del privilegio della Legge* Interdum, *non godono quello dell'Ipoteca Legale.*

25. *Il Sequestro fatto dopo l'introduzione del Giudizio di Graduatoria, ed il Decreto di conferma proferito dietro la citazione del solo Debitore non sono operativi.*

27. *Alla Moglie nei casi di ripetizione di dote secondo la pratica Giurisprudenza si accorda fra l'azione rivendicatoria del Fondo dotale venduto, e la tacita Ipoteca, un'azione fra l'uno, e l'altro sistema.*

28. 29. *Il Fondo dotale stimato non è secondo la giustizia, che debba rendersene alla Donna la valuta in quella quantità minore, che fu venduto.*

30. *Non è dovuto alla Donna il Frutto sopra il suo Credito Dotale, neppure dal giorno della domanda della restituzione della Dote, quando ha continuato a ricevere gli alimenti nella Casa Maritale.*

STORIA DELLA CAUSA

La Sentenza Graduatoria proferita dal Magistrato Supremo il 20. Settembre 1825. dichiarò non competersi al sig. Gaetano Stacchioi Durazzo

Cessionario del sig. Ferdinando Biadi di essere collocato con privilegio fra i Creditori del sig. Francesco Lessi per la somma di Lire 480., da esso pagate al detto Biadi per saldo del Credito, che teneva contro il medesimo sig. Lessi per non concorrere i requisiti della Legge interdum nelle copie fatte dal detto Biadi, il di cui importare costituiva detto Credito, e lo condannò nelle spese. E dichiarò quindi, che mentre allo stesso sig. Stacchini in proprio competeva il diritto di essere collocato in primo gradó, conforme lo collocò per l'importare delle pigioni del primo piano del palazzo da esso acquistato, che doveva cedere a di lui benefizio dal 18. Dicembre 1822. giorno dell' aggiudicazione sino al 30. Aprile 1823. e che egli trovò anticipatamente pagate dal Conduttore sig. Cav. Tidi, non aveva poi d'altronde alcun diritto di ottenere collocazione tanto per le pigioni del secondo Piano che aveva ritrovato libero, e vacuo al giorno dell' aggiudicazione, quanto per quelle del primo piano successivamente decorse dal primo Maggio 1823. per le quali gli riservò le sue ragioni contro il detto sig. Tidi. La detta Sentenza poi inerendo all'istanza della sig. Enrichetta del Mastio moglie del sig. Francesco Lessi graduò la medesima in primo luogo fra i Creditori del marito, non tanto per quella parte della di lei Dote in Scudi 600. pari a fiorini 2520. che era stata pagata, e consegnata al marito in oggetti di corredo, e contanti, quanto ancora per la valuta del Podere del Granajo, che dal di lei Padre Lorenzo del Mastio erale stato costituito in Dote, come vero, e proprio fondo Dotale in ordine all'istrumento di sponsali rogato M. Michele Bonelli il 5. Luglio 1812, ed ordinò al compratore del palazzo, di cui si distribuiva il prezzo, il pagamento a detta signora Del Mastio con rinvestimento di ambedue dette somme.

Reclamò contro la rigettata collocazione del sig. Stacchini come cessionario Biadi, lo stesso cedente sig. Ferdinando Biadi, sostenendo competerseli il denegato privilegio.

E reclamò pure il sig. Costantino Patrinó domandando correzione della Sentenza in quella parte, in cui collocava la signora Del Mastio per la valuta del Fondo Dotale inestimato, ed ordinava al compratore il pagamento col prezzo del palazzo suddetto, sostenendo, che per la vendita indebitamente fatta dal marito del Fondo Dotale, senza il di lei consenso, mediante il contratto rogato da M. Francesco Benvenuti il 19. Dicembre 1815. non essendo mai rimasto avulso dal dominio della donna il fondo medesimo doveva essa conseguentemente rivolgere la sua azione in rivendicazione contro il terzo possessore, secondo i più ovvi principj di ragione universalmente ricevuti, nè competevali ipoteca per il valore di questo fondo sopra gli altri Beni del marito, e domandò revocarsi in questa parte la detta Santenza, e l'ordine di pagamento degli Scudi 800. pari a fiorini 3360.

E quanto all'appello del sig. Biadi domandò esso sig. Patrinò confermarsi la Sentenza dei primi Giudici per le ragioni dedotte nei motivi della medesima.

Successivamente interpose appello adesivo dalla ridetta Sentenza anche

il sig. Gaetano Stacchini, il quale premessa la protesta, che non intendava di contestare nuovamente giudizio nè sulla competenza del diritto ad ottenere l'abbuono delle dette pigioni del secondo piano, sul che si rimetteva alla Giustizia della Ruota, nè sul privilegio che potesse competere al sig. Biadi per il credito rapporto al quale si limitava soltanto a domandare, che in caso contratrio fosse il sig. Biadi condannato a rimborsallo della somma anticipatali nel concetto di poter ottenere graduazione con privilegio; insistè poi nella denegatali graduazione per le pigioni del primo piano dal dì 1. Maggio al 31. Ottobre 1823., le quali egli diceva di non aver potuto esigere dal sig. Tidi atteso un sequestro del sig. Patrinò intimando lo stesso sig. Patrinò a dichiararsi se intendeva d' insistere nel fatto sequestro, ed in caso affermativo richiedendo di essere autorizzato a compensare le medesime con tanta rata del prezzo, e frutti del prezzo del palazzo da esso acquistato.

A questa domanda del sig. Stacchini si rese opponente il sig. Patrinò, replicando, che la dichiarazione che ad esso si richiedeva era veramente intempestiva, poichè sebbene fosse vero che egli fino dal 1821. avesse sequestrato le pigioni della Casa Lessi, questo sequestro per altro non poteva essere operativo, che fintantochè la Casa medesima era nel possesso del suo debitore, e cessava per necessaria conseguenza ogni di lui effetto, allorquando mediante la giudiciale liberazione era passata nel dominio di detto sig. Stacchini; E che perciò egli poteva rivolgersi conforme ancora avava dichiarato l'appellata Sentanza contro il sig. Tidi per conseguire il pagamento di queste pigioni, e dovevano essere rigettate le istanze da esso fatte in tal proposito con la condanna nelle spese.

La Ruota decise nel modo, che segue.

MOTIVI

Ritenuti i Motivi dei primi Giudici, e considerando altresì, che per quanto il credito del sig. Dott. Benvenuti contro il patrimonio Lessi potesse considerarsi ipotecario, mentre si asseriva inscritto sotto dì 24. Luglio 1820, pur non ostante la di lui dimissione con la pecunia ritirata dal patrimonio Libri, non aveva arrecato verun vantaggio ai creditori comparsi nella presente graduatoria, i quali tutti vantavano titoli ipotecarj anteriori al detto sig. Benvenuti; E che estranei affatto al caso attuale erano i termini dell' avocazione supposta dal sig. Biadi nella sua scrittura del 23. Marzo 1827., mentre in questo giudizio trattavasi unicamente di determinare, se ad esso competeva, o nò il diritto alla richiesta graduazione sull' appello del sig. Costantino Patrinò.

Considerando, che per il litterale disposto dalla *Legge in rebus. Cod. de jur. dot.* venne concessa alla donna sul fondo dotale stimato, o inestimato l'azione reivindicatoria, e fu a qualunque creditore del Marito vietato di poter radicare su di esso ipoteca alcuna per la ragione appunto, che venendo questo fondo dotale ad appartenere alla donna sino dall'epoca, nella quale le fu in dote costituito, essa esclusivamente, malgrado qualunque passag-

79

gio, che potesse il medesimo subire, proseguiva a ritenerne il dominio. Che comunque con la Legge medesima venisse alla donna accordata ancora l'azione ipotecaria, in modo, che fosse dato alla medesima di valersi secondo le circostanze dell'uno, o dell'altro rimedio, quell'azione, siccome l'altra non vestiva che il subietto medesimo cioè il fondo dotale „ In rebus dotalibus„ secondo che il Testo si esprime, e per le disposizioni di questo non poteva in veruna guisa estendersi ai beni del marito.

Considerando che l'Imperator Giustiniano per prevenire appunto gl'inconvenienti, ai quali poteva andare esposta la donna specialmente rapporto al fondo dotale stimato, il quale per finzione della Legge, e quasi per un Contratto di compra, e vendita cadeva nel dominio del marito *Leg. 5., et Legge* 20. *Cod. de jur. dot.* accordò alla donna stessa colla successiva *Leg. Unica Cod. de rei. uxor. act.* l'ipoteca sopra l'universo patrimonio del Marito, onde su questo assicurarla della conservazione, e restituzione della sua dote, allorchè il suddetto fondo dotale stimato venisse distratto; E quindi proclamando solennemente in conferma, ed ampliazione della Legge Giulia l'inabilità del fondo dotale inestimato, circondò la dote della donna in questo altro rapporto di una garanzia immancabile.

Che conformemente a questi principj del Gius Romano procederono ancora le Leggi Francesi sopravvenute in Toscana all'epoca, cui furono contratti gli sponsali fra la sig. Del Mastio, ed il sig. Lessi, mentre per la dote estimata venne concessa alla Moglie l'ipoteca legale sopra i Beni del Marito coll'Articolo 2121. del Codice Civile, e l'alienabilità del fondo dotale inestimato venne egualmente pronunziata coll'Articolo 1554.

Che in questa intelligenza, cioè per l'ipoteca della donna sui beni del Marito trattandosi di dote stimata, e per la garanzia del fondo dotale inestimato nella di lui inalienibilità hanno sempre risposto gl'Interpetri, i Pratici, ed i Decidenti concedendo sempre alla medesima l' azione reivindicatoria diretta allorquando il fondo dotale proprio fosse stato distratto, perchè questo solo può in questo caso reclamare, e l'azione reivendicatoria utile ossia sussidiaria per il fondo dotale stimato, allorquando non trovasse garanzia sopra i beni del Marito *Cujac ad lib. digest.* 24. *tit.* 3. *de jur dot. et ad. lib.* 33. *digest. tit.* 4. *de dot. prelegat. Nood. ad lib.* 23. *digest. tit.* 5. *de fundo dotali de Luc. de dot. Disc.* 156. *N.* 33. e *seg. et disc.* 166. *N.* 32. *et seg. Roland. Cons.* 92. *N.* 122. *Rot. Rom. in recent. part.* 4. *Dec.* 476. *num.* 3. *cor. Emerix et Dec.* 146. *N.* 27. *post. de Luc. de dot. dec.* 13. *N.* 14. *et dec.* 53. *N.* 7. *Perusina seu Senen. nullitatis contractus.* 4. *Iulii* 1792. *cor. Malvasia. Floren. feudi Dot.* 28. *Settembre* 1704. *cor. Bizzarrini* §. *et revera et* §. *Sexta elicitum. Florentina Immissionis.* 18. *Augusti* 1742. *cor. Guerrazzi pag.* 34. *et seg.* Ed in tal modo hanno sempre tutti riconosciuto dietro la *Glossa della Legge si inter Vir. et uxor. verb. aestimata cod. de jur. dot.* che è più utile alla donna l'aver la dote quantitativa, che un vero, e proprio fondo dotale, appunto perchè per quella a differenza gli compete l'ipoteca per la restituzione sopra

tutti i Beni del Marito *Dic. Bich.* 151. *N.* 14. *et Dec.* 350. *N.* 24. *Emerix dict. Dec.* 146. *N.* 53. *Romana Restitutionis dotis cor. Molines* 11. *February* 1707. *cor. Molines* §. *quoniam ultra quod, et Florentina praetensae immissionis* 18. *Augusti* 1742. *cor. Paperini* §. *loquendo.*

Considerando che determinato in tal guisa, che la donna, cui nell'occasione del Matrimonio venne costituito il vero, e proprio fondo dotale, non ha altra azione per la repetizione della sua Dote, che la rivindicazione del fondo medesimo o dal Marito stesso, o dai di lui lui Eredi, o dal terzo, al quale fosse stato dal Marito illegittimamente alienato, ne veniva per conseguenza indeclinabile, che la sig. del Mastio, la quale appunto si trovava nel caso della illegittima alienazione del suo fondo dotale fosse di ogni diritto destituita onde in pregiudizio dei Creditori del di lei Marito ottener graduazione sul prezzo dei di lui propri Beni stati da Esso distratti. Che le Francesi Decisioni, ed in special modo quella della Corte di Cassazione del 24. Luglio 1821. in Causa *de Belloy nè de Croy, Chatel, e Creditori de Croy Chatel* tra le impresse nella raccolta del Sirey *Tom.* 21. *part.* 1. le quali mossero i primi Giudici ad accordare graduazione alla signora Del Mastio non furono ravvisate sufficienti per condurre sulla stessa opinione i Giudici Ruotali, poichè prescindendo dal riflesso, che negli stessi Tribunali Francesi si era tenuta per lo addietro una massima opposta, e tuttora non poteva in questo rapporto ravvisarsi costante la Giurisprudenza, conforme resultava da una dotta dissertazione in proposito inserita tra le decisioni raccolte dallo stesso *Sirey dell'Anno* 1824. *Tom.* 24. *part.* 2. *pag.* 122. era poi osservabile in disapplicazione delle Decisioni suddette che si basavano queste sopra degli erronei supposti cioè sulla promiscua competenza alla donna, e dell'azione rivendicatoria dei suoi beni dotali stati alienati, e della ipotecaria sopra i Beni del Marito in ordine alla *Leg. in Rebus. cod. de jur. dot. ed agli Articoli* 2121. 2135. e 2195. quando come già fu avvertito per la legge in *Rebus* questa doppia azione non veniva ad essa accordata, che sopra i beni portati in dote, e l'ipoteca, che veniva ad essa accordata dal Codice Francese coi rammentati Articoli sopra i Beni del Marito si riferiva alle Doti estimate sulla norma delle disposizioni contenute nella Legge *Unic. Cod. de rei. uxor. actione*, mentre per la Dote inestimata, come fu ancora notato di sopra all'esempio della stessa Legge *Unica* era stato provveduto alla donna col pronunziare l'inalienabilità del fondo dotale nel precedente Articolo 1554.

Considerando però, che sebbene non abbia la Moglie sopra i Beni del Marito ipoteca per la sua Dote, che consegnò un vero e proprio fondo dotale, e che così venuto il caso della restituzione, o assicurazione della medesima debba essa unicamente perseguitare il fondo medesimo, e riceverlo nello stato in cui lo ritrova, mentre nel solo caso della Dote estimata, ossia del fondo dotale stimato il pericolo, e il comodo del fondo stesso alla pari della compra, e vendita resta presso il Marito. *Leg. quoties. cod. de jur. dot.* Pur non ostante siccome malgrado la designazione di quello costituito

80

alla signora Del Mastio in vero, e proprio fondo Dotale inestimato, una stima venne successivamente assegnata al medesimo, non già per fargli cangiare natura, ma per l'effetto di assicurar la donna dal pericolo della deperizione del fondo medesimo, conforme anche rapporto alla Dote inestimata permetteva di fare *la Leg. si inter. Cod. de jur. dot.*, e siccome dietro questa opinarono *Fontonel de pact. nuptial. Claus* 5. *glos.* 8. *par.* 13. *N.* 7. *Andreol. controv.* 31^{n}. *N.* 2. *Recen. part.* 4. *Tom.* 2. *Dec.* 145. *N.* 4. *et part.* 14. *Dec.* 23. *N.* 13. *De Comit. Dec. Florent.* 105. *N.* 51. *e seg.* Ne avveniva, che avendo il Marito con l'accettazione di questo proprio fondo Dotale con la stima contratto l'obbligo di assicurare alla Moglie sempre, ed in qualunque tempo il valore originario del fondo medesimo, non poteva denegarsi alla signora Del Mastio una collocazione eventuale per quei danni, che avesse potuti risentire nella ricupera del fondo medesimo, e per la di lui deteriorazione di valore, e che così dovesse provvedersi, onde per questi nel caso della di loro verificazione fosse sufficientemente garantita.

15

16

Sull' appello del sig. Stacchini; Ritenuti i Motivi dei primi Giudici, e considerando inoltre, che le dichiarazioni da esso richieste tanto rapporto al sig. Biadi, quanto rapporto al sig. Patrinò erano affatto incompatibili col Giudizio attuale, nel quale unicamente doveva risolversi se egli meritava, o no di essere graduato.

Per questi Motivi

Procedendo a dichiarare sugli Appelli interposti dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori Lessi proferita dal Magistrato Supremo di Firenze sotto di 20. Settembre 1825., dice in primo luogo in quanto all' appello del sig. Ferdinando Biadi essere stato male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza medesima, e doversi perciò quella confermare siccome la conferma, ordinandone in questa parte la piena esecuzione secondo la di lei forma, e tenore; E Condanna il detto signor Biadi nelle spese giudiciali a favore del sig. Costantino Potrinò anche della presente istanza.

E sull'appello interposto dal sig. Costantino Patrinò, dice all'opposto essere stato bene appellato, e mal giudicato dalla Sentenza ridetta e doversi perciò la medesima in tal rapporto revocare siccome la revoca; E in riparazione dichiara non essere competuto nè competere alla signora Enrichetta del Mastio il diritto ad essere assolutamente collocata nel primo grado fra i Creditori del di lei Marito sig. Francesco Lessi per la somma di scudi 800. importare del Podere del Granajo che venne assegnato al medesimo col pubblico Istrumento di Sponsali del 5. Luglio 1812. nell' Atto della di lui costituzione in vero, e proprio fondo, ma in vece essergli dovuta, e doversi la medesima in detto grado eventualmente collocare, e per l'importare soltanto di quei danni, e deterioramenti, che potesse la medesima risentire nella ricupera del detto fondo, e per i quali non ritrovasse più nel medesimo la garanzia dell'originario di lui valore di scudi 800.

Dice quindi conseguentemente, che l'ordine ingiunto con la enunciata Sentenza al Compratore sig. Gaetano Stacchini di eseguire a favore di detta sig. Enrichetta del Mastio ne Lessi il pagamento con rinvestimento della somma di scudi 1400. pari a fiorini 50,880. dovrà intendersi ristretto alla sola somma di scudi 600. pari a fiorini. 2520. rata della dote quantitativa; e restar revocato conforme revoca per i rimanenti scudi 800. pari a fiorini 3360.; qual somma dovrà in vece dal detto sig. Compratore erogarsi nel Credito del sig. Costantino Patrinò, per il quale è stato successivamente graduato nella detta Sentenza graduatoria, con che per altro, o non altrimenti nell'Atto del ritiro della suddetta somma venga dallo stesso sig. Patrinò cautamente promesso di rimetter fuori la medesima a favore di detta sig. Lessi ne del Mastio sino alla concorrenza di quello che importar potessero i suddetti danni, e deterioramenti secondo la di loro liquidazione.

Dice che le spese in questo rapporto occorse nel Giudizio attuale, che sommariamente Tassa in Fiorini 109. e 80. quattrini compreso la notificazione della presente Sentenza, saranno per due terzi a carico del sig. Patrinò.

E finalmente sull' Appello adesivo del sig. Gaetano Stacchini del dì 8. Febbrajo decorso dice essere stato male appellato, e ben giudicato dalla rammentata Sentenza del 20. Settembre 1825., e non essere stato, nè esser luogo nell'attual Giudizio alle implorate dichiarazioni, e condanna il detto sig. Stacchini a favore del sig. Patrinò nelle spese giudiciali anche della presente istanza.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. signori

Cosimo Silvestri *Presidente*
Giovanni Andrea Grandi, e Baldassarre Bartalini *Relat. Aud.*

Motivi della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel 20. Settembre 1825. stati adottati come sopra.

Considerando, perciò che riguarda la domanda del sig. Gaetano Stacchini, che il secondo piano della Casa di cui rimase Aggiudicatario, era già stato anteriormente all'epoca predetta, come egli stesso confessa nella sua Scrittura del dì 10. Maggio 1825. lasciato libero, e vacuo dall' antecedente proprietario sig. Francesco Lessi, che lo abitava, e che per conseguenza potè il medesimo sig. Stacchini prenderne, conforme ne prese, il pacifico possesso.

Considerando, che in tal modo venne ad avere piena esecuzione il Contratto di vendita, nè può il sig. Stacchini lamentarsi se trovò il detto piano spigionato, sì perchè non è fra gli obblighi del Venditore il consegnare al Compratore i fondi locati, e sì perchè deve presumer-

si, che egli prima di offerire agl' Incanti fosse istruito dello stato
18 *della cosa che andava a comprare.*

Considerando, che tanto meno la circostanza dello spigionamento del detto secondo piano poteva autorizzare il sig. Stacchini, da cui si era espressamente pattuito di corrispondere sulla totalità del prezzo della Casa comprata fin dal giorno dell' aggiudicazione, il frutto del cinque per cento, a recedere alla propria convenzione repetitiva, di quanto in proposito dispone la Legge, mentre lungi, che la Casa di cui si tratta fosse da lui acquistata per speculare sugl' affitti della medesima, chiaro anzi apparisce, che devenne alla compra di questo stabile con l' animo di ridurlo, fabbricandovi, in uno stato dal primo totalmente diverso, come lo ha mostrato il fatto successivo, al quale proponimento pare, che debba soltanto attribuirsi, se egli non si curò di
19 *locare anche a tempo rotto il detto secondo piano; cosa che avrebbe potuto facilmente eseguire.*

Considerando, che se dietro tali ragioni non meritava il signor Stacchini di ottenere alcun abbuono su i frutti del prezzo, di cui va debitore in rapporto alla pigione del secondo piano della Casa comprata, era però giusto, che quest' abbuono si fosse concesso in quanto alla pigione del primo piano della detta Casa, decorsa dal giorno dell' aggiudicazione fino al 30. Aprile 1822., e che era stata già anticipatamente pagata dal Cavalier Tidi Inquilino dei piano medesimo.

Considerando infatti, che quando la cosa comprata ha prodotti dei frutti, cedono questi di loro natura a profitto del Compratore, il quale, in caso che non abbia potuto perciperli, ha tutto il diritto di
20 *damandare, ed ottenere un' adequata indennità.*

Considerando però, che all' effetto di estendere questo abbuono anche al semestre successivo, dovuto dal sig. Tidi, e che tuttavia esiste nelle di lui mani, non era motivo sufficiente, quanto deducevasi dal sig. Stacchini, cioè, che il sig. Tidi ricusasse pagarglielo sotto il pretesto di un sequestro già confermato a carico dell' antecedente proprietario sig. Francesco Lessi, mentre oltre a rendersi poco verosimile, che per questa ragione evidentemente illegale volesse il ridetto sig. Tidi ricusare il pagamento delle pigioni al nuovo Proprietario, non costava altronde, che il sig. Stacchini lo avesse, come doveva, giudiciariamente intimato a ciò fare, nel difetto della quale intimazione era chiaro, che non ricorrevano i termini abili per proporre neppure la questione della rivalsa contro il Patrimonio del Venditore.

Considerando finalmente perciò che riguarda sempre il sig. Stacchini, che nessun privilegio fra i Creditori del sig. Francesco Lessi competeva al medesimo come Cessionario del credito di copie, vantato dal sig. Ferdinando Biadi, Giovine di Studio del sig. Dottor Benvenuti, e da esso fatte per interesse del ridetto sig. Lessi, subitochè era certo, che tali copie non sono relative ad Atti, che abbiano servito alla

recupera, a conservazione del Fondo di cui si distribuisce il prezzo, o resa in alcun modo migliore la Causa dei Creditori aventi ipoteca sul fondo medesimo. 21

Considerando infatti, che le copie delle quali si tratta, e che dallo stesso sig. Biadi intimato in rilevazione dal sig. Stacchini si sostenevano in ultimo privilegiate per la sola somma di lire dugentosessantotta, soldi sei, e denari otto, avevano rapporto ad una Causa col patrimonio Libri, che produsse è vero al sig. Francesco Lessi il ritiro di un credito derivante da riservo di dominio sopra uno Stabile di quel Patrimonio, ma nulla giovo, nè giova ai Creditori ipotecarii del medesimo per essere stato il credito stesso da lui legittimamente distratto a favore di due suoi Creditori chirografarii, o riguardavano l'acquisto di certi Quadri del Patrimonio Riccardi, ai quali non si estendono le Ipoteche tutte moderne dei ridetti Creditori ipotecarii, venienti in utile graduazione, e che possono da un momento all' altro essere distrutti, o finalmente erano relative a certi Atti fatti per parte del sig. Francesco Lessi nel Giudizio di vendita della Casa di cui si distribuisce il prezzo, che niente contribuirono alla vendita della Casa medesima, già richiesta, ed ottenuta dal Creditore espropriante sig. Marchese Gino Capponi. 22

Considerando, che manca per conseguenza qualunque fondamento per cui potesse utilmente invocarsi dal sig. Biadi il privilegio desunto per analogia dalla famigerata Legge Interdum Cod. qui potior. in pign. hab. *su cui dai più schiariti Dottori è stato basato il privilegio medesimo a favore degl' Avvocati, Procuratori, e dei loro respettivi Giovani di Studio, come può vedersi nel* Costant. in adnot. ad Stat. Urb. adnot. 30. art. 2. n. 273. *nella* Zanch. de praelat. credit. exercit. 2. §. 8. n. 23. *nel* Merlin de pignor. lib. 3. tit. quaest. 5. n. 32. *nel* Salgad. labyr. credit. part. 3. cap. 9., *e che solo potrebbe attendersi nell'attual Regime ipotecario, di fronte al quale sarebbe affatto improponibile l'altra, sebbene molto più ristretto privilegio della tacita ipoteca legale dal giorno della ricevuta commissione, già meritamente rigettato dalla pratica Giurisprudenza, che alcuni più antichi Dottori avevano all' appoggio di una sognata pubblica utilità immaginata, dietro il noto disposto della* Leg. Assid. Cod. qui potior. in pign. hab. V. Costant. *nel luogo sopracitato.* 23 24

Considerando, che escluso dal detto credito di copie quel carattere privilegiato di cui pretendeva rivestirlo il sig. Biadi, niente giovava al medesimo la circostanza di aver egli già sequestrato per questo titolo nelle mani del sig. Stacchini tanta rata del prezzo cadente in distribuzione, e il trovarsi nel Decreto di conferma di sequestro enunciato, che il credito del Biadi doveva pagarsi prelativamente ad ogni altro, mentre per distruggere totalmente la forza di ambedue queste circostanze di fronte alla Massa dei Creditori Lessi basta il riflettere,

che il sequestro fu fatto quando era già introdotto il Giudizio di graduatoria, e che il Decreto di conferma fu emesso dietro la citazione del solo sig. Francesco Lessi Debitore.

Considerando relativamente alle domande del sig. Carlo Tempestini, che quanto era giusto di collocarlo eventualmente nel grado istesso assegnato al Marchese Gino Capponi ne' Nomi per il credito di che nell' Apoca cambiaria de' 22. Marzo 1779. e con l' Ipoteca a detto credito inerente per quella porzione del prezzo del Podere della Corte, proveniente dal Patrimonio Lessi, che egli erogò nella dimissione di una corrispondente rata della sorte del credito stesso, altrettanto però sarebbe stato ingiusto il concedere al medesimo una egual collocazione per quell' altra porzione del detto prezzo, che fu da lui pagata al sunnominato sig. Marchese Capponi in conto di frutti decorsi al 7. Agosto 1819. e per i quali era stata trascurata la necessaria inserizione.

Considerando in quanto alla signora Enrichetta Del Mastio Moglie del Debitore sig. Francesco Lessi, che sebbene non manchino scrittori francesi, fra i quali sono particolarmente da notarsi Grenier Tratt. dell' Ipoteche tom. 1. n. 260., e l' Autore della Dissertazione riportata nella Raccolta di Sirey ann. 1824. part. 2. dietro una dec. della Corte di Lione degl' 11. Aprile 1815. *i quali virilmente sostengono la massima,*
26 *che alla moglie del debitore compete la sola azione rivendicatoria contro il terzo possessore per il recupero del fondo dotale alienato dal marito, e non già la tacita ipoteca con la data del matrimonio contro i beni di quest' ultimo per farsi pagare del prezzo dei fondi medesimi pur non ostante, siccome il sentimento contrario, secondo il quale alla moglie si concede l' azione fra l' uno, e l' altro sistema, sembra il più adattato nella pratica Giurisprudenza, come ne fanno fede due recenti Decisioni, che l' una proferita dalla Corte suprema di Cassazione, sotto dì 24. Luglio 1821. e l' altra dalla Corte di Rouen sotto dì 28. Marzo 1823. ed è basata sopra i principii più equitativi, così era preferibilmente da seguitarsi nella mancanza in specie di qualunque opposizione per parte dei Creditori posteriori al grado secondo questo*
27 *sistema concesso alla predetta sig. Del Mastio nel Progetto di graduatoria.*

Considerando però, che se per questi riflessi era conveniente di riconoscere, e sanzionare nella medesima sig. Del Mastio il diritto di ripetere il prezzo del suo fondo dotale, consistente in un Poderino con Villa annessa, dal sig. Francesco Lessi senza il di lei consenso venduto al Sacerdote Giuseppe Querci col pubblico Istrumento del dì 19. Decembre 1825. mancava poi per l' altra parte ogni ragione per liquidare, come si proponeva nel Progetto di graduatoria, il detto prezzo nella somma di scudi seicento, per cui si vede eseguita la vendita, e non piuttosto, come la giustizia esigeva, in quella maggiore di scudi

ottocentodieci, a cui ascende la valutazione, di pieno consenso delle Parti, e dietro perfino la stima del Perito Luigi Sgrilli, data al detto Poderino nel Contratto nuziale del dì 5. Luglio 1813.

Considerando che un cattivo sistema, che si vedeva abbracciato nel Progetto di graduatoria, in questa parte meritevole di riforma, esponeva la sig. Del Mastio a soffrire senza veruna sua colpa, ed irrimediabilmente i funesti effetti della cattiva amministrazione tenuta dal di lei Marito del poderino suddetto, e della quale altronde ne costa per le dichiarazioni emesse dal medesimo in tempo non sospetto.

Considerando, che non erano però da abbuonarsi, come veniva proposto alla predetta sig. Del Mastio i frutti sopra i suoi crediti dotali, neppure dal giorno della giudiciale domanda di collocazione; nella special circostanza, che la medesima ha sempre continuato a ricevere, e riceve tuttora nella casa maritale i necessarii alimenti.

Considerando, che una egual correzione meritava il Progetto di graduatoria in quella parte, in cui si vedono collocati sopra le due terze parti del prezzo spettante ai sigg. Giuseppe, ed Antonio Lessi, i Figli, ed Eredi del sig. Costantino Patrinò per la totalità del credito in lire duemilanovecentosei, soldi sei, e denari otto, che la cessata Ragione Mospignotti, e Patrinò teneva per operazioni mercantili contro il fu sig. Michel Angiolo Lessi, mentre per essere il detto credito fino dalla sua origine meramente chirografario, e per non competere ai signori Patrinò il privilegio della separazione del Patrimonio del ridetto Michel Angiolo Lessi, da quello dei suoi figli stante l'aver questo cessato di vivere dopo la promulgazione delle Leggi Francesi, ed il trovarsi omessa per parte del Creditore l' Iscrizione del detto privilegio, ordinata dall' articolo 2111. del Codice civile tuttora in questa parte conservato in vigore, non rimaneva ai ridetti Eredi Patrinò per l'esazione del credito stesso, che la sola azione personale, la quale si divide di sua natura fra gli eredi del debitore, e non è contro ciascheduno di essi esercibile, che per la sola virile, e quota ereditaria.

Considerando pertanto, che nella mancanza di ogni azione reale contro i beni provenienti dal fu Michel Angiolo Lessi, nulla giovar potevano ai signori Patrinò le Sentenze de' 14. Aprile e 25. Agosto 1815. le quali dichiarando il credito contro gli Eredi Lessi dentro i limiti della respettiva virile, non fecero a favore del loro Padre, in quel tempo vivente, che un semplice riservo di ragioni, quale di sua natura nulla concede, per l' esercizio anche dell' azione reale, qualora li potesse di ragione competere, e solo meritassero di essere collocati fra i Creditori ipotecarii dei ridetti Eredi Lessi sopra la porzione del prezzo a ciascheduno di essi appartenente, per la terza parte del credito reclamato, in virtù dell' Ipoteca giudiciaria, nascente a loro favore dalle Sentenze sopra rammentate, e dal giorno della eseguitane Inscrizione.

Considerando, che anche meritevoli di minore accoglienza si presentavano le pretensioni dei signori Patrinò, perciò che riguarda la totalità dei frutti decorsi sul detto credito, fin all' epoca della sua creazione, poichè trovandosi questi dichiarati soltanto dalla Sentenza d'immissione in salviano del dì 15. Aprile 1818. era chiaro, che unicamente da questo giorno potevano vantare un diritto d' ipoteca a loro favore.

Consideranda in fine, che per il rimanente le collocazioni contenute nel Progetto di graduatoria si trovano regolari, e doveva perciò il detto Progetta seguitarsi dal Magistrato, tranne alcune modificazioni, specialmente in quanto alla collacazione dei frutti, che una maggior precisione, e le massime già stabilite nella materia rendevano necessarie.

DECISIONE XLVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pontis Aerea Solutionis Debiti diei 1. Junii 1827.

In Causa Gambaccini e Pieratttini

Proc. Mess. Leopoldo Lupi — Proc. Mess. Jacopo Sabatini

Argomento

La Donna vedova autorizzata dal Giudice a ritirare liberamente la sua Dote non può esser obbligata a farne un rinvestimento.

Sommario

1. *Secondo la disposizione del Gius Comune, e secondo la consuetudine può la Donna vedava ritirare liberamente dagli Eredi del defanta Marito la sua Dote.*

2. *La Legge del 15. Navembre 1814. richiama in attività il Gius Comune nei casi di restituzione di Dote alle Donne vedove.*

3. *La Donna, che vuole obbligare al di là della metà la sua Dote avuta costante il Matrimonio, ciò non può fare senza Mondualdo.*

4. *Interessa il Bene pubblico, che le Donne vedove non restino indotate.*

6. *Il libero ritiro della Dote fatto dalla Donna vedova è abbastanza cautelato, per non averne a temere la dilapidazione nella natura del sesso femminile, che suol caratterizzarsi avarissimo.*

7. 14. *Il Giudice, che autorizza la Donna vedova a ritirare la sua Dote senza assoggettarla ad alcuna condizione, puo ritirarla liberamente.*

8. *La Donna autorizzata a ritirare liberamente la sua Dote non può assoggettare il suo libero diritto ad alcuna condizione.*

9. 10. *Quando nel Contratto e enunciato il supposto, che la Donna non potesse ritirare la sua Dote senza rinvestirla, a questo supposto dee riferirsi il patto del rinvestimento.*

11. *La falsità della Causa finale di un patto rende il medesimo vizioso.*

12. *Non v' ha volontà ove Ella è mossa da falso supposto, o da errore.*

13. *Nella Donna si presume l'ignoranza di diritto.*

Storia della Causa

Per interesse della Clorinda Gambaccini di Ponted'Era fu espresso, che con Sentenza emanata dal Tribunale di quella Terra sotto dì 27. Gennaio 1827. furono accolte le sue Domande, e furono rigettate quelle avanzate dal sig. Francesco Pierattini, e fu parimente il medesimo condannato a pagare liberamente alla medesima la somma di Scudi 30. importare della metà della sua Dote in ordine alla Scritta nuziale esistente in atti, ed al Decreto di Mondualdo de' 24. Giugno 1826. e del Contratto d'acquisto de' 28. Luglio 1826. con più i frutti decorsi sopra detta somma, e decorrendi donec ec. per le cause, e titoli espressi in tale Sentenza.

Che intento da questa medesima Sentenza, il sig. Pierattini, il rimedio ordinario dell' appello avanti la R. Ruota di Pisa attaccandola d' ingiustizia per non essere stati osservati i patti nel Contratto enunciato de' 28. Luglio 1826.

La R. Ruota udite le ragioni d'ambe le Parti così decise.

Motivi.

Attesochè pel disposto del Gius Comune, e per la consuetudine forense è permesso alla Donna vedova il ritirare liberamente dagli Eredi del defonto marito la sua dote *Text. in Leg. 1. ff. de jur. dot. et in Leg. 1. §. Cum autem in exaction. vers. exactio Cod. de rei Uxor. action. gloss. in Leg. soluto Matrimonio 2. ff. solut. matrim. Carlèval de judiciis. lib. 1. tit. 3 Disp. 8. Num. 28. Boss. de Aliment. cap. 14. Mantich de tacit. et ambig. lib. 12. tit. 31. N. 4. Versic. Praeterea Plotus de in. tit. juran. §.* 1

11. *N.* 23. *Marin. Resolut.quotidian. lib.* 2. *cap.* 16. *Num.* 9. *Bersan. de viduis cap.* 2. *quaest.* 5. *N.* 32. *Rot. Rom. in Anconitana Dotis* 18. *Martii* 1803. *cor. Bussio et in Firmana Hereditatis* 30. *Martii* 1821. *cor. eod.*

Attesochè questa giurisprudenza lungi da essere stata corretta dalle nuove Leggi Toscane è anzi evidentemente confermata subito che nulla ordinano esse in ispecie su questo particolare, ma richiamano anzi in attività il Gius Romano *Leg. del* 15. *Novembre* 1814. ed oltre di ciò dispongono
2 anche genericamente che sia lecito alla donna di stare in giudizio, senza bisogno di autorizzazione, all'effetto di ritirare i loro capitali *Motuproprio del* 24. *Gennaio* 1815.

Attesochè le autorità degli antichi Tribunali toscani, che si recavano in mezzo per parte dei difensori del sig. Francesco Pierattini procedevano nel caso ben diverso dal nostro, in cui la vedova voglia al di là della metà obbligare quel capitale che costituì già la sua Dote constante matrimonio e
3 saviamente fu deciso, e stabilito che ciò non l'era permesso senza previo mondualdo *Rot. Flor. in Florent. obligationis mulieris* 9. *Septembris* 1746. §. 61. *cor. Bizzarrini, et in Florentina relevationis* 9. *Iunii* 1779. *avanti Arrighi, Vernaccini ed Ulivelli* §. *Ma non vi è ec.* perchè interessa il ben pubblico che le donne non rimangano indotate affinchè non si renda loro più malagevole il poter contrarre seconde nozze, e dar così figli
4 allo Stato ad *Text. in Leg.* 1. *ff. solut. Matrim. Dotis causa semper et ubique praecipua est, nam et Reipublicae interest Dotis mulieribus conservari cum dotatas esse foeminas ad sobolem procreandam, replendumque liberis civitatem maxime sit necessarium ibiq. Gloss. Rot. Rom. in Urberetana Dotis* 26. *Martii* 1821. §. 10. *cor Mario*; ma nel caso al contrario di ritirare il capitale che fu già loro dote, nè la legge nè la
5 consuetudine esigè mai che la donna fosse autorizzata, ed a ragione perchè il ritirare è ben altro, che obligare e distrarre, e d'altronde l'utilità pubblica perchè le donne non restino indotate è bastantemente cautelata in genere, per non dovere temere dispersione, e dilapidazione del capitale riti-
6 rato, nella natura e qualità del sesso feminile che suol caratterizzarsi siccome avarissimo *ex text. in Leg. si stipulata* 34. *ff. de donat. int. vir et uxor. Gloss. ex contrario in Leg. Netennius ff. de neg. gest. gl. in Leg. quae dotis* 34. *solut.Matrim. et Gloss. aetatis in Leg.* 2. *cod. de his qui veniam. Gloss. in Leg. si a sponso* 16. *cod. de donat. ant. nupt.*

1 Attesochè dietro questi principii allorchè il Vicario di Pontèdera procedè sotto dì 24. Giugno 1826. ad autorizzare la Clorinda Gambaccini vedova Morini ad accedere alla transazione che i creditori del di lei Figlio Luigi Morini stipulavano con lui, e col sig. Francesco Pierattini accollatario del di lui patrimonio, ed a contentarsi, atteso il pericolo di perderla interamente, di ricevere la metà solfanto della sua Dote non appose nel suo Decreto alcun vincolo, alcuna condizione di cauto rinvestimento da eseguirsi al momento del ritiro.

Che se nel successivo contratto di accollo del dì 28. Luglio 1826. espressamente convenuto „ ivi „ *Resterà pure a carico del sig. Pieraccini il pagamento a favore di Clorinda vedova Morini e di Carlotta Morini madre, e respettiva moglie del suddetto Luigi Morini della metà delle loro Doti ascendenti in quanto alla prima a scudi trenta ec. ogni qual volta piaccia alle medesime di cautamente rinvestire tali somme ne' modi dalla Legge prescritti ec.* ciò non doveva punto a parer nostro impedire alla vedova Clorinda il libero ritiro del suo capitale, poichè primieramente ella non intervenne, nè approvò qual Contratto cosicchè non poteva, per se stesso propriamente vincolarla. In secondo luogo dovendo anche far caso dell'accennato Contratto, poichè a quello appoggiò in sostanza la sua azione la vedova attrice, il patto surriferito mal consonava coll'autorizzazione accordata già dal Giudice alla donna di approvare il concordato fatto dai creditori coll' accollatario per atto del dì 30. Maggio 1826. nel quale non si parlava punto della necessità del rinvestimento, autorizzazione alligata per i suoi effetti all' onere correspettivo nell'accollatario stesso *di pagare alla medesima la metà della sua Dote ascendente nel suo totale alla somma di Scudi 70. con pagare il frutto del 5. per cento finchè la riterrà in mano*; senza che tal pagamento fosse vincolato a modo o a condizione veruna. Laonde obbligandosi la donna ad effettuare il rinvestimento sarebbesi astretta a cosa eccedente i limiti, per cui fu dal Giudice data facoltà di contrattare, ed avrebbe così assoggettato a condizione il libero diritto, che aveva di repetere la sua dote, lo che non poteva ella fare senza essere a ciò formalmente autorizzata *Rot. Rom. in dit. Urbe retana Dotis 26. martii 1821. §. 10. cor. Mario.* 7 8

Finalmente noi avvertimmo, che il patto di cui si tratta non doveva aversi in verun conto come non sussistente perchè animato da un falso supposto qual' era quello che la vedova non potesse ritirare il capitale che costituì già la sua dote senza cautelarne il rinvestimento. Di fatti questa soltanto dovè esser la ragione, per cui l'accollatario volle stipularsi quel patto temendo altrimenti di esser astretto a pagar nuovamente in caso che la donna avesse poi disperso il suo assegnamento, giacchè niun altra causale di questo patto si vede enunciata o può supporsi nell'interesse dello stipulante Pieraccini che anzi da leggersi infine del periodo contenente il patto medesimo *ne' modi che di ragione* sembra dedursi bastantemente il supposto che avevano in mira i contraenti della necessità del rinvestimento.

Senza che osti il dire che tali espressioni dovevano propriamente riferirsi non alla necessità ma alle condizioni e modi di eseguirsi il dato rinvestimento; poichè sebbene sia vero che *relatio fit ad proximam* questa tritissima regola soffre però, come è noto a tutti moltissime limitazioni ed oltre a ciò sottentra nel caso molto più congruamente l' altra regola che *determinans plura determinabilia omnia aeque determinat. Leg. Non.*

hor jure Leg. Lucius ff. de vulgar. et pupillar. substit. Leg. quamvis Cod. De impuber et alus Surd. Consil. 45. *N.* 37. *Menoch consil* 88. *N.* 19. *Castill controv. Lib.* 5. *part.* 2. *cap.* 97. *N.* 4. *et segg. Barbos. axiom. jur axiom.* 69. *Num.* 6. e meglio ancora la regola che una causa, condizione, o modo, si riferisce a tutte le parti del discorso che poste nello stesso periodo sono rette da un solo, e medesimo verbo *Soccin. jun. consil.* 26. *num.* 3. *lib.* 3. *Peregrin. de fidecieommiss. Art.* 16. *n.* 102. *Mantic. de conjectur. lib.* 3. *tit.* 14. *num.* 7. *Galganett. de condition et demonstration part.* 2. *cap.* 6. *quaest.* 5. *num.* 4. *et* 5. Le parole pertanto annesse alla stipulata facoltà di ritirare la dote „ *ogniqualvolta piaccia alle medesime (donne) di cautamente rinvestire tali somme ne' modi*
10 *dalla Legge prescritti* indicano propriamente la Causa finale, per cui fu quel patto aggiunto, causa che sta di sua natura in luogo di condizione *Leg.* 1. *ff. de condition. sine causa*, e che consisteva nella supposta necessità del rinvestimento, ora ninno ignora che la falsità della causa finale di
11 un patto qualunque, lo rende vizioso ed irrito *detta Leg.* 1. *ff. de condit. sine causa Rot. Rom. Dec.* 419. *num.* 18. *part.* 13. *recen.* Il consenso quindi de' contraenti concorse efficacemente nella parte della convenzione portante l'obbligo nell'accollatario di restituire, e il diritto nella vedova di ritirare la metà della sua dote; ma inutilmente affatto si riunì in una cau-
12 tela creduta necessaria, mentre non era tale, che anzi, a parlar più propriamente, mancò del tutto, in questo rapporto il consenso de' contraenti; perchè non vi è propriamente volontà laddove ella è mossa da falso supposto, e da errore *Text. in Leg.* 1. §. *Si quis ultro ff. de quaest. Honded. cons.* 66. *num.* 66. *lib.* 1. *Cyriac. controv.* 35. *num.* 16. *Rot. Rom. Dec.* 169 *num.* 11. *cor. Roxas Dec.* 391. *num.* 10. *cor. Celso*, *et Dec.* 694. *num.* 25. *cor. Bich.*

Nè importa che l'errore fosse più che di fatto, di diritto; poichè noi trattiamo ora di conoscere se la donna sia o no tenuta ad osservare il patto
13 in questione, e nella Donna appunto si presume l'ignoranza di diritto *Leg. si adulterium* §. *stuprum ff. ad Leg. Iul de adulter. Leg. Divus Claudius.* §. *Idem in filia, ibiq. Gloss. in verb. scripserit ff. ad Leg. Corneliam de falsis Dec. in consil* 351. *circ. fin. Lamberteng. de Contractib. cor. quibus ec. Rot. Rom. in Romana assecurationis sup.* 1. *dubio* 25. *Febr.* 1823. §. 9. *cor. De Cursiis* ciò che si legge poi sotto l'Art. 3. del sopracitato Contratto nel caso si volesse effettuare il ritiro „ *previo il cauto rinvestimento* ec. non cangia punto lo stato delle cose, poichè questa parte enunciativa che si riferisce al patto precedente non ne altera affatto l'importanza ed i termini. Così nemmeno la circostanza di vedersi ordinata nel Decreto di autorizzazione *la preambula ipoteca* a favor della donna sugli effetti passati da Luigi Morini nell'accollatario rendeva men vere le cose avvertite; poichè tale ipoteca come stava a garantire la donna del suo credito per fintanto che non le fosse stato pagato, era ben lungi da portar la conseguenza che riscuotendolo dovesse rinvestirlo cautamente.

D'altronde tolta la supposta necessità per disposizione di diritto del rinvestimento del capitale da ritirarsi, mancava propriamente ogni interesse nell'accollatario di stipulare, come suo, tale rinvestimento nel caso che la vedova volesse esigere il suo Credito. Ed in fatti mentre con il presente giudicato due Sentenze conformi stabiliscono, che il pagamento di cui si tratta, può farsi liberamente alla Donna, il sig. Pierattini non ha più da affacciare alcun giusto timore di danno possibile ad avvenirgli, e non può però ricusare di eseguire il pagamento medesimo.

Attesochè il tenore del patto surriferito aveva dato al signor Pierattini un motivo se non pienamente giusto, colorato, e almeno non disprezzabile di ricusarsi al libero pagamento della somma domandata dalla Vedova Morini; per lo che credemmo dovere a suo pro temperare il rigore dell'intera condanna delle spese.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Francesco Pierattini dalla Sentenza contro di esso, e favorevolmente alla sig. Clorinda Gambaccini vedova Morini proferita dal Tribunale di Pontedera sotto dì 27. Gennaio 1827. e, bene con detta Sentenza giudicato, quale perciò conferma, salva la seguente modificazione rapporto alle spese, poichè dichiara doversi condannare, conforme condanna l'appellante sig. Pierattini a favore della Vedova Morini nella metà delle spese del primo Giudizio gia tassate colla Sentenza appellata, e nella metà ugualmente delle spese del giudizio attuale compensando fra le parti l'altra metà. E detta Sentenza così modificata in quanto alle spese ordina la piena e, libera esecuzione secondo la sua forma e tenore.

Così pronunziato, e deciso dall' Illmo. Signore

Antonio Magnani *Auditore*

DECISIONE XII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Execution. Personal. diei 11. Maii 1827.

In Causa Alessi x Bartolena

Proc. Mess. Pietro Perussi — Proc. Mess. Giuseppe Barlotti

Argomento

Il Padrone di Vettura ha il vero carattere di Negoziante, ed è pe' debiti che contrae per causa del suo Commercio soggetto all' arresto personale.

Sommario

1. *La Cambiale quando non serve al trasporto del danaro da piazza a piazza è impropria, e si risolve in un* Pagherò *all' Ordine* S. P.,

2. 3. *Il Biglietto, o Pagherò all'Ordine S. P. quando è scritto fra persone Negozianti gode di tutti i privilegii che godono le Cambiali.*

4. 5. 15. 17. 20. *Il padrone di vetture, che loca le proprie carrozze, ed i propri cavalli in trasporti di vetture ha il carattere di Negoziante.*

6. *I trasporti per nave, o per carri diconsi egualmante vetture.*

7. 14. *Colui, che si esercita abitualmente a far Contratti di Locazione di oggetti, e di cose, non differisce da quegli, che compra, e vende egualmente cose, e oggetti.*

8. 9. 10. 11. 12. 13. *La Compra, e vendita fratellizza colla locazione, e conduzione.*

16. I Vetturini *si hanno di fronte al padrone delle vetture come* Institori *della di lui negoziazione.*

18. *Negli Atti abitualmente esercitati d' intraprender trasporti sta la qualità di* **Negoziante nel padrone di vetture,** *e non nella quantità di carrozze, e di cavalli.*

19. *Il più, ed il meno non varia la natura degli Atti, e delle cose.*

21. *Il padrone di vetture pe' debiti, che contrae è soggetto all'arresto personale come tutti gli altri Negozianti.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di prima Istanza della Città di Pisa del 21. Giugno 1827. ff. di Tribunale di Commercio, Angiolo Bartolena fu condannato; anche con arresto personale, a pagare a Valente Alessi lire

dugentoventi, importare di una sua Cambiale per valuta di un Cavallo morello, fatta nel 24. Marzo 1827. a favore del sig. Antonio Donnini Negoziante di cavalli domiciliato in Firenze, e da questo girata all'Alessi debitamente protestata ai rogiti di mess. Pietro Perugi il 1. Giugno 1827. compresa la spesa del Protesto, e più le spese di quel Giudizio, ed i frutti dal dì del Protesto.

Il Bartolena appellò da questa Sentenza avanti la R. Ruota, per il rilasciato arresto personale, e fatta la prosecuzione, ed i gravami per parte di esso, e la conveniente replica per parte dell'Alessi, fu da quest'ultimo portata la Causa per la discussione all'Udienza del 1. Agosto di quell'anno, in cui fu insistito per la revoca della Sentenza appellata, in quanto all'arresto personale con essa rilasciato, poichè fu sostenuto, che il Bartolena, semplice vetturino sopra di se, non poteva considerarsi come un Negoziante, o speculatore.

Fu replicato che il padrone di Vattura doveva considerarsi Negoziante, in quanto che col suo legno occupasi abitualmente del trasporto di persone, e bagagli, a differenza del semplice garzone che non fa che prestare l'opera sua personale, che tanto più doveva reputarsi tale il Bartolena, il quale pochi mesi prima dell'accettazione della Cambiale di cui si tratta, aveva formata società con un altro padrone di vetture, operazione per se stessa commerciale, obbligandosi, mediante pubblici affissi, alla quotidiana periodica gita da Pisa, a Firenze con le loro vetture per comodo dei passeggieri: e finalmente perchè il soggetto della Cambiale in disputa, essendo la compra, e vendita di un cavallo, aveva il Bartolena posto in essere un atto proprio del suo Commercio; e concludeva per la conferma della Sentenza appellata, con la condanna dell'appellante in tutte le spese.

La Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè la Cambiale, di cui si tratta, che per essere impropria, inquanto che non serve al trasporto del danaro da piazza, a piazza, si risolve in un Biglietto o Pagherò all'ordine S. P. *Baldassaroni del Cambio part.* 1. *art.* 2. *num.* 1. gode certamente in forza delle vigenti Leggi, perchè scritta fra persone Negozianti, de' privilegi tutti proprii delle Cambiali *art.* 187. 636. *e* 637. *Cod. di Commercio Legge del* 3. *Settembre* 1814. E che ella sia stata posta in essere fra persone Commercianti era evidente, poichè mentre non si controverteva la qualità di Negoziante nel sig. Antonio Donnini originario possessore del recapito, e nel sig. Valenta Alessi di lui giratario, appariva poi bastantemente provata la qualità stessa nel sig. Angiolo Bartolena che trasse sopra se medesimo ed accettò il detto recapito per l'ammontare di Lire dugento fiorentine pari a fiorini 120. in ragione di prezzo di un cavallo morello, che egli aveva comprato dal sig. Donnini.

1

2

3

Di fatti costava, che il sig. Bartolena all'epoca della sottoscritta Cambiale si esercitava abitualmente locando le proprie carrozze, ed i proprii

cavalli in intraprese di trasporti di persone, in un co' loro bagagli, merci, ed attrezzi; lo che oltre essere notorio, e non contradetto in sostanza dallo stesso Bartolena, risultava poi specialmente dalla circostanza, che non molto prima di quell'epoca medesima aveva egli contratta una Società con un altro Padrone di Vetture di questa Città di Pisa per cui eransi i due soci offerti pronti, mediante avvisi al pubblico, a servire chiunque voleva approfittarne, di vetture di qui alla Capitale, che sarebbero partite periodicamente ogni giorno. Dietro a ciò pel combinato disposto dell'Art. 1. del Codice di Commercio „ *Sont commercants ceux qui exercent des actes*
4 *de commerce, et en tout leur profession habituelle*, e dell'*art.* 632. *dello* stesso Codice „ ivi „ *la loi repute actes de Commerce tout achat de denrees, et merchandises pour le revendre, soit en nature soit après les avoir travaillées et mises en ouvre ou meme pour en louer simplement l'usage . . . toute entreprise . . . . de trasport par terre ou par eau*, appariva chiaro che commerciante doveva dirsi il Bartolena, poichè colui che compra vetture, e cavalli, per locarle altrui, con che fa professione di trasportare passeggieri e bagagli, si occupa certamente di una *intrapresa* che costituisce un *atto mercantile de' trasport* cioè *par terre*, come avverrebbe ugualmente se il trasporto si facesse *par eau*, poichè milita per
5 l'un caso e per l'altro la stessa ragione, e lo stesso diritto *Pacion de locat. cap.* 40. *num.* 154. *Sanbonet de animalib. plaustr. et currib. cap.* 16. *num.* 18. 19. di modo che nella nostra Giurisprudenza i trasporti per nave, o per carri diconsi ugualmente *vetture Leg. si navis* 62. *ff. De rei vind. Leg. ult. ff. de Leg. Rhod. Leg.* 15. *§. de fructibus de act. empt.*
6 *Sanbonet loc. cit. num.* 19.

Queste teorie son fondate su più elementarii principii di diritto, non meno che sulla natura delle cose, poichè colui che si esercita attualmente a fare de' Contratti di locazione di oggetti, e di cose, non differisce in sostanza, per dirsi uomo di professione mercante, da quegli che si esercita a
7 comprare, e vendere egualmente oggetti o cose. E di vero oltre che la compra e vendita e la locazione, e conduzione fratellizzano fra loro assais-
8 simo come avverte *l' Imp. Giustiniano in §.* 1. *et* 3. *inst. tit. de location et condution* in maniera che gli antichi Romani usavano promiscuamente il nome dell' un Contratto per quello dell'altro, di che fa testimonianza il
9 Giureconsulto Gaio in *LL. Veteres, et seq. ff. de action. empt. et vend.* e quindi dissero compratore il conduttore *emptorem*, seu *redemptorem*,
10 e legggesi nel nostro Testo chiamata *prezzo* la *mercede*, che il conduttore paga al Locatore per l'uso della cosa locata *Leg. et haec distintio* 38. *§. Cum fundum ff. locat et Leg. si quis ante* 10. *in fin ff. de acq. posses.*
11 *Cujac. observat. lib.* 9. *cap.* 15. *pag.* 227. *lit. D. edit. neap. Pacion de locat. et condution. cap.* 1. *num.* 29. 30. *et cap.* 2. *num.* 27. è pure essenzialmente vero che ugualmente di colui che acquista, e vicendevol-
12 mente aliena per una certa somma di danaro, in che consiste il prezzo §. 2. *Instit tit. empt. et vendit. Leg.* 1. *§.* 1. *ff. de contrat. empt.*

Heinec in instit. §. 907. la proprietà di cose e di oggetti, anche quegli che delle cose comprate distrae in altri l'uso per una mercede consistente essa pure in pecunia numerata *Leg.* 1. §. *Si quis servum ff. deposit. cum concordan. relat. per Gloss. in inst. tit locat. conduct verb. merces Molin de Contract disputat* 436. *num.* 2. *Pacion loc. cit. num.* 13. *et* 14. fa un mercimonio sulle cose medesime, consistendo il suo traffico in un meno di soggetto, qual è l'uso, mentre quel del primo consiste in un più qual'è la *proprietà*, cosicchè tanto chi compra, e rivende, quanto chi compra, e tiene cose ed oggetti, onde locarli altrui fa una speculazione di guadagno, e però una operazione mercantile. 13 14

E discorrendo in ispecie di padrone di cavalli, e di vetture, che le loca altrui trasportando persone, e cose, tanto è vero che si considera egli per un Negoziante, che avendo de salariati, quali sono quegli uomini, che chiamansi strettamente parlando *Vetturini*, e che destinati a guidare le vetture locano la loro opera al padrone delle medesime, tali vetturini si hanno di fronte al padrone stesso come institori della di lui negoziazione *Sed et Muliones quis proprie institores appellet Leg.* 5. *ff. de institor. action.* di modo che i contratti da costoro fatti co' viaggiatori obbligano il padrone delle vetture il quale in forza di questa quantunque tacita institoria, è tenuto ad osservarli *Decian. Consil.* 29. *num.* 5. *lib.* 1. *Pacion. de locat. cap.* 30. *num.* 13. *Michalor. de Fratrib. part.* 2. *cap.* 48. *Num.* 12. *et.* 13. *Gaspen. Mant. de action tit.* 9. §. 2. *de instit. action. num.* 8. *Hermosill ad Lopes Leg.* 7. *tit.* 5. *part.* 5. *Gloss.* 2. *num.* 4. *Mans. consult.* 438. *num.* 12. *Constant. vot.* 90. *num.* 4. *De Sanbonet. de animalib. Currib. et palustris cap.* 16. *num.* 1. 2. 3. 4. *Magon Dec. Rot. Flor. Dec.* 151. *num. et per tot. Rot. Rom. Dec.* 204. *num.* 16. *part.* 9. *Recen. et Dec.* 43. *num.* 17. *et* 19. *cor. Ansaldo* ora al parlarsi di *istitoria* e di *istitori* si suscita necessariamente l'idea corrispondente di *Negozio*, e di *Negozianti*, giacchè *Institor appellatus est, ex eo quod negotio gerendo inest, nec multum facit tabernae sit praepositus an cuilibet alii negociationi Leg.* 3. *ff. de institor action.* Quindi può anche in qualche modo intendersi come per le antiche Leggi Toscane, fra le persone sottoposte allo Statuto de'Fabbricanti, i quali son senza dubbio Negozianti, si leggano descritti i *presta cavalli a vettura* secondo che riferisce il Fierli *dal diritto dell'entratura nella nota sotto num.* 8. *del cap.* 18. 15 16 17

Attesochè la Compra di un cavallo fatta per parte di un Padrone di vetture non poteva dirsi un atto estraneo al suo commercio, perchè appunto in locare le vetture, ed i cavalli consiste il suo traffico.

Attesochè non era bastante ad alterare la verità delle cose finquì considerate ciò, che si asseriva per parte del Bartolena, vale a dire, che esso, a differenza de' padroni, che tengono molte vetture, e molti cavalli da locare, non aveva che una sola vettura, ed un solo paio di cavalli che guidava da per se stesso; poichè noi considerammo infatto che l'assertiva del

Bartolena appariva ben poco verosimile, mentre egli contraeva perfino società di vetture assai in grande, qual'era quella di far partire una vettura ogni giorno da Pisa per Firenze; lo che fa supporre che non ad una sola carrozza, nè a due soli cavalli si limitasser gli oggetti del suo traffico, ed oltre a ciò considerammo in diritto, che non nella quantità delle cose lo-
18 cabili, ma negli atti abitualmente esercitati *di locare*, *ed intraprendere trasporti* stava la qualità di commerciante, sendo pur vero che il *più* ed il *meno* non varia la natura degli atti, e delle cose, che riman sempre la
19 stessa *Leg. fin. ff. de fundo instr. Alexan. Consil* 8. *Videtur infin. lib.* 4. *Barbos aziom.* 180. *num.* 1. che se il Bartolena andava da per se stesso a fare da vetturino alla carrozza sua propria, ciò, lungi da mutare la qualità dell' Atto d' *intrapresa* non faceva che estendere l'intrapresa stes-
20 sa aggiungendo egli alla locazione delle vetture, e de' cavalli la locazione ancora dell' opera sua personale, che può pure locarsi §. 1. *et* 4. *inst. de locat. et conduction Leg.* 5. §. 2. *ff. de prescript. verb. Leg.* 22. §§, 1. 2. *Leg.* 24. *princ. Leg.* 25. §. 7. 8. *Leg.* 31. *ff. locat conduct.*

In conseguenza di tutto ciò non v'era giusto motivo di esimere il Bartolena debitore della cambiale, di cui si tratta dall'arresto personale, a cui
21 vannò soggetti i negozianti debitori di simili recapiti.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato da Angiolo Bartolena da quella parte della Sentenza contro di esso ed a favore di Valente Alessi proferita dal Tribunale di prima istanza di Pisa il dì 21. *Giugno* 1827. *nella quale rilasciò contro detto Bartolena l'arresto personale, e bene essere stato colla Sentenza medesima giudicato, quale perciò conferma, ordinandone la piena e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna l' appellante Bartolena nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. signori.

Angelo Carmignani *primo Auditore.*
Antonio Magnani *Audit. Relat.*
Giov. Batista Lorenzini *Audit.*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Floren. Obligat. diei 8. Iunii 1817.

In Causa Ricciardi Pollini E Soldaini

Proc. Mess. Gio. Bat. Ginesi
Avv. Illmo. Sig. Ranieri Lamporecchi

Proc. Mess. Giuseppe Giusti

Argomento

Quegli, che ha prestata la sua Mallevadoria a fine di esser liberato da una precedente Obbligazione, ha diritto di essere realmente liberato, nè può in caso diverso esser molestato.

Sommario

1. Quando un contratto è fatto sotto una condizione, finchè questa non si è verificata, non può in forza del medesimo sperimentarsi alcuna azione.

2. Il creditore non può agere esecutivamente, quando il credito è divenuto illiquido benchè provenga da pubblico istrumento.

3. Colui, che presta la sua mallevadoria ad un'imprestito per l'oggetto di esser liberato da una sua precedente obbligazione, è interesse del sovventore, che questa obbligazione resti estinta.

Storia della Causa

Per pubblico istrumento del dì 1. Febbraio 1816. rogato Ser Gaetano Patrizio Giunti, il sig. Orazio Fei si riconobbe vero, liquido, e legittimo debitore del sig. Paolo Soldaini della somma, e quantità di scudi 1600. che fù detto essere stati pagati al medesimo antecedentemente a quell' atto, e fuori della presenza del Notaro, e Testimoni.

Di detta somma il sig. Fei ne promesse al Soldaini la restituzione nel tempo, e termine di un Anno, e non avendo disdetto di due mesi, l'imprestito suddetto, doveva restar fermo per un altro Anno, e non più, e per sicurezza del Soldaini non tanto per la sorte, quanto per i frutti convenuti alla ragione del 5. per 100. all' Anno, ipotecò alcuni suoi Beni posti in Firenze.

Accedè come Mallevadore a detto Contratto il sig. Ricciardo Ricciardi Pollini, ed ancor esso ipotecò a favore del Soldaini due dei suoi poderi posti nella Comunità di Fucecchio in luogo detto „ San Gregorio alla Torre, e il Chiavacciu, ed il Poggetto.

Nel dì 28. Gennaio 1818. il sig. Ricciardo Ricciardi Pollini comparve negli Atti del Magistrato Supremo di Firenze, e con sua Scrittura di Protesta Allegazione, e riservo narrò che il detto Contratto del dì 1. Febbrajo

1816. era stato fatto per suo proprio comodo del Fei, ed era precisamente stato fatto, perchè col danaro dal medesimo proveniente fossero estinte, e tolte di mezzo 6. Cambiali ascendenti in tutto alla somma di Lire 10,800. che in diverse epoche il sig. Raffaello Martini aveva tratte, ed accettate sopra se medesimo, e che munite della gira di detto sig. Ricciardi esistevano apparentemente nelle mani di più e diverse persone dalle quali gli venivano inferite delle molestie giudiciali per ottenere il pagamento, ma in sostanza si possedevano dal fù sig. Giuseppe Marchiani, che ne aveva fatto lo sconto, e che sotto altri nomi procedeva giudicialmente contro di lui.

Narrò pure, che non avendo il Soldaini pagato al Marchiani l'intera somma di scudi 1700., di cui il Fei si era confessato debitore, le Cambiali non erano state restituite, ed egli si trovava esposto al doppio pagamento e di quelle, e dell'Imprestito senza poterne avere rivalsa nè dal Martini nè dal Fei, ambedue conosciuti, e dichiarati insolventi, e perciò prima di essere intimato al pagamento, protestò che avrebbe pagate soltanto quelle somme che il Soldaini avesse effettivamente sborsate per detto oggetto.

Non ostante detta protesta, con Scrittura del dì 12. Marzo 1818. furono intimati per parte del Soldaini, con precetto del mese, non tanto il Fei, quanto il Ricciardi al pagamento della sorte, e frutti, di che in detto Contratto con la comminazione, che in mancanza avrebbe il Soldaini proceduto a prendere il possesso dei Beni come sopra ipotecati.

Il Fei non oppose cosa alcuna, e non furono contro di lui fatti Atti ulteriori, ma si oppose il Ricciardi a tale intimazione affacciando contro detto Contratto l'Eccezione del non contato danaro, e della simulazione, come costa dalle di lui Scritture del dì 10. Giugno, e 22. Settembre 1818., coll'ultima delle quali domandò ancora, che coerentemente al disposto nella Legge del dì 30. Novembre 1786. fosse sospeso il Giudizio Civile per darne parte alla Rota Criminale.

Replicò il Soldaini con la Scrittura del dì 11. Luglio 1818. che la eccezione del non contato denaro, non era ammessa dalla vegliante Legislazione, e specialmente era contraria al disposto dell'Articolo 1341. del Codice Francese, che inibisce la prova per Testimoni quando la somma in disputa oltrepassa i franchi 150. contro il pubblico Istrumento.

Sopra questo Articolo si raggirò la questione nel Giudizio di prima istanza avanti il Magistrato Supremo, e sebbene nel tema della questione ammessa a favore del Ricciardi l'eccezione del non contato denaro, la prova della numerazione si rifondesse a carico del Soldaini, non ostante egli con Scrittura del dì 14. Aprile 1819. ristringendo provvisoriamente la sua domanda di rinvio alla Ruota Criminale, domandò di essere ammesso egli medesimo a dare ai Giudici col mezzo dei Testimoni, quel fumo di prova necessario per porre in essere la simulazione.

Il Magistrato Supremo nel dì 21. Aprile 1819. rigettò l' eccezione del Ricciardi ed ordinò l'esecuzione del Contratto del primo Febbrajo 1816. condannandolo inoltre nelle spese sul fondamento che l'eccezione del non

contato danaro era contrario al disposto delle Leggi conservate sulla prova testimoniale, ed ispecie all'Articolo 1341. e seguenti del Codice Francese, che il debito del sig. Ricciardi era stato da lui riconosciuto, e che la di lui domanda d'ammissione alla prova Testimoniale era serotina, et quatenus non corredata dei Capitoli a forma del disposto. nel Regolamento di Procedura Civile.

Scisse da questo sentimento uno de' tre Auditori quale opinò competere ai Ricciardi l'eccezione del non contato danaro in genere, potersi il medesimo ammettere a provare con Testimoni la simulazione del Contratto non esser provata, e quatenus, non ostargli l'agnizione del debito, e neppure la qualità di Mallevadore.

Appellò da detta Sentenza il sig. Ricciardi Pollini avanti la Ruota Civile di prime Appellazioni, ed ivi sostenne doversi ammettere detta eccezione, et quatenus in subalterna ipotesi domandò nuovamente di essere ammesso egli stesso a far la prova esclusiva di detta numerazione di contante, produsse i capitoli, e nominò i Testimoni.

Nel corso del Giudizio il predetto sig. Ricciardi, con Scrittura del dì 29. Novembre 1819. fra gli altri documenti produsse una Nota Autografa del defunto Giuseppe Marchiani, il di cui carattere fu riconosciuto dai Soldaini colla sua Scrittura del dì 25. Luglio 1820. dalla quale resulta che nel Contratto del dì primo Febbrajo 1816; non intervenne danaro contante, e neppure anche antecedentemente fu dal Soldaini data al Marchiani una quantità di Lino a caro prezzo venduto a scapito, dal quale al netto degli sconti del tre per cento il mese, che volle il Soldaini, e di Lire 800. pagate al Fei come mezzano, e prestanome, il Marchiani non incassò che la somma in circa di scudi 1073. e soldi 6. ed anche meno.

Nel corso parimente di detto giudizio si verificarono le molestie previste dal Ricciardi nella sua scrittura del 21. Gennajo 1818., giacchè Giuseppe Soldani possessore di due Cambiali non ritirate dal Marchiani perchè non aveva ricevuta l'intera somma, lo molestò più volte per via di sequestri, e per difendersi da dette molestie dovè soffrire molte spese, conforme costa dalla nota di esse prodotta colla scrittura del dì 17. Settembre 1824.

Nel più virile conflitto della parte, che si opponeva all' ammisione dell'eccezione del non contato danaro, e a quella dei testimoni, la Regia Ruota Civile con sua Sentenza del dì 2. Agosto 1821. dichiarò quanto appresso. „ ivi „ Sospesa per ora la decisione della Causa nel merito ed inerendo alle scritture esibite per parte del sig. Ricciardo Ricciardi Pollini nel „ 3. Marzo, e 30. Luglio 1821., dice essersi dovuto, e doversi ammettere „ a provare per mezzo dei testimoni nominati i fatti articolati nei capitoli „ con dette scritture prodotti; salve le eccezioni, e il diritto alla contro prova. „ Spese riservate.

Appellò da detta Sentenza il Soldaini avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, ma non ostante la di lui più viva insistenza, fù la medesima confermata con decisione del dì 11 Settembre 1822. colla quale fù egli condannato in due terzi del Giudizio.

Eseguiti gli esami dei testimoni la Causa fù portata nel merito avanti la Ruota Civile ove per parte del Ricciardi fù sostenuto, che è ammissibile, e merita di essere ammessa contro l'istrumento del di 1. Febbrajo 1816. l'eccezione del non contato danaro opposta dal sig. Ricciardi colla scrittura del dì 28. Gennajo, e del 10. Giugno 1818., che tanto più deve negarsi esecuzione al detto istrumento, in quantochè è rimasta provata la simulazione in esso intervenuta, ed il danno derivatone al sig. Ricciardi di cui ha domandata idennizzazione colla scrittura del dì 22. Settembre 1818., e 17. Settembre 1824.

Per parte poi del sig. Soldaini fù sostenuto che per il sig. Ricciardi diveniva un fatto indifferente, che il Marchiani avesse ricevuto Lino piuttosto che contante, ed in una maggiore, o minore quantità, mentre tosto che costava dal Processo che le Cambiali all'estinzioni delle quali era preordinato l'Istrumento del dì 1. Febbrajo 1816., gli sono state restituite, non può ragionevolmente ricusarsi dal pagamento dell' imprestito, di che in detto istrumento, e disse ancora che tanto più deve ordinarsi del medesimo la piena esecuzione, in quantochè il deposto dei Testimoni esaminati in Causa niente rileva a favore dell'inducente.

A tutto ciò fù replicato dal Ricciardi che sarebbe stato ammissibile il primo ragionamento del Soldaini se la restituzione delle Cambiali fosse stata ultronea, e avesse egli dovuto procurarsela mediante infiniti sacrifizi, spese, e danni, conforme costa dalla nota da esso prodotta, e se non fosse egli tuttora esposto alle molestie, che possono derivargli in appresso dall'esistenza in terze mani di tre delle Cambiali ascendenti alla somma di Lire 5500. una delle quali nella somma di Lire 2500., lo stesso Soldani nella risposta data alla prima posizione ha dichiarato che apparteneva a lui medesimo, ed ha replicato finalmente che dal deposto dei testimoni esaminati in Causa, resultava la prova dei fatti più rilevanti inducenti la simulazione, o specialmente quelli della supplantazione del genere, al contante, della differenza vistosa del valore del genere alla somma di cui predice il contratto di imprestito, dello sconto del 3. per 100. il mese, della garanzia prestata dal Marchiani a parte per l'esecuzione del contratto per un anno, e della di lui repulsa a rinnovarla per l'anno successivo, non avendo il Soldaini adempito a quanto aveva promesso di fare, e finalmente, che il contratto del dì 1. Febbrajo 1817. fù fatto col fine di toglier di mezzo le Cambiali, che erano in corso, che il Marchiani non volle ristituire per non essere stato intieramente sodisfatto dal Soldaini.

La Regia Ruota con Sentenza del dì 28. Aprile 1825. dichiarò essere stato bene appellato per parte del sig. Ricciardi Pollini dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 21. Aprile 1819., e quella revocando disse esser costato della simulazione intervenuta nel contratto del dì 1. Febbrajo 1818. rogato Giunti, e perciò non potersi accordare al Soldaini di procedere all'esecuzione di detto contratto fino a nuove dichiarazioni, disse inoltre doversi procedere dalle parti alla liquidazione del loro respettivo dare,

ed avere, nei modi e forme prescritte dai veglianti Regolamenti, salvo a decidere in seguito quanto sarà di ragione; Riservo al sig. Ricciardi ogni altra azione che potesse competergli contro il Soldaini, e specialmente quella dei danni, e condannò il Soldaini nelle spese di tutti i Giudizi.

Portata la Causa avanti il Supremo Consiglio dal medesimo fu pronunciata la seguente Decisione,

MOTIVI

Attesochè era indubitato, perchè costava dal deposto dei Testimoni esaminati in Causa, che il Contratto di Imprestito fruttifero del dì 1. Febbrajo 1816. col quale il Fei si dichiarò debitore del sig. Paolo Soldaini, ed a cui accedè per Mallevadore il sig. Ricciardo Ricciardi Pollini avesse per oggetto di rimborsare il Marchiani del Credito, che esso teneva contro Ricciardi per alcune Cambiali, le quali dovevano essere estinte, e per conseguenza non dovevano far più carico a Ricciardi.

Attesochè in questa sola veduta doveva dirsi essere il Ricciardi intervenuto con la sua Mallevadoria al detto Contratto di Imprestito fruttifero.

Attesochè di questo concetto era sciente il sig. Paolo Soldaini provandosi questa scienza e dall'amicizia, che passava tra Soldaini, e Marchiani come la fede il conteggio che esiste nel Processo, dal quale resultano varie e molte commissioni date dal Marchiani al Soldaini, dalle premure che faceva Marchiani per esser pagato da Ricciardi, come resta concluso dalle lettere esistenti in Processo scritte da Marchiani al Dott. Patrizio Giunti nel 1816. epoca prossima al primo Febbrajo 1816. giorno dell'imprestito e dalla circostanza che il Soldaini nonostante avesse stipulato il detto Contratto ed avesse la firma come Mallevadore del Ricciardi, tuttavolta volle che il Marchiani prestasse una Mallevadoria a favore di Soldaini per un certo determinato tempo, quale Mallevadoria ben faceva conoscere che il denaro di cui si faceva debitore il Ricciardi doveva versarsi nelle mani del Marchiani.

Attesochè questa scienza medesima resultava, e dall'intervento che faceva il Marchiani al Contratto, e dalla nota autografa ritrovata fra i fogli del Marchiani, nella quale era notata una quantità di Lino che il Soldaini aveva somministrato al Marchiani per soddisfare all'obbligo di pagare al Marchiani gli scudi 1600.

Attesochè questa stessa scienza vie più doveva dirsi resultare dal riflesso che altrimenti il Contratto d'imprestito non poteva salvarsi dalla nullità giacchè secondo quello doveva dirsi avere il Soldaini somministrato al Fei Scudi 1600. lo che non era vero, costando dal deposto dei Testimoni che egli era un prestanome, che Ricciardi avrebbe acceduto colla sua Mallevadoria ad un Contratto usurario per non avere avuto un soldo, onde per salvare l'interesse del Soldaini doveva dirsi che egli avesse figurato questo imprestito per soddisfare il Marchiani del Credito che per le Cambiali aveva questo contro Ricciardi.

Attesochè quando il Contratto del 1816. aveva per oggetto, con scien-

za indubitata del sig. Soldaini, di liberare il Ricciardi dalle molestie, che gli potevano essere inferite per le Cambiali, che gli formavano debito; non altrimenti poteva il Soldaini agere contro Ricciardi per il pagamento di detto imprestito, che quando avesse giustificato, che realmente il Ricciardi nulla avesse da temere per le Cambiali che esistevano presso Marchiani o altri Giratarii, essendo di regola che quando un contratto è fatto sotto una
1 condizione, finche quella non si sia verificata non può in forza del medesimo esperimentarsi alcuna azione secondo che osserva la Ruota nel *Tesoro Ombrosiano Tom.* 2. *Decis.* 55. *N.* 10. *e Tom.* 1. *Decis.* 11. *N.* 4. *e Tom.* 12. *Decis.* 26. *N.* 71..

Attesochè siccome per la restituzione di alcune Cambiali fatta dagli Eredi Marchiani a Ricciardi era in parte verificata la condizione, così nè derivava che erasi potuto dal Supremo Consiglio dichiarare che nella liquidazione da farsi fosse tenuto a debito del Ricciardi l'importare delle Cambiali ricuperate, e per l'istesso principio erasi dovuto sospendere ogni atto esecutivo, in quantochè per questo concetto, che era il giusto, diveniva illiquido il Credito del Soldaini, e percio non erasi da questo potuto agere esecutivamente contro il Ricciardi per quanto il credito del Soldaini
2 derivasse da un pubblico istromento, conforme aveva dichiarato la Sentenza della Ruota confermata dal Supremo Consiglio.

Attesochè questa intelligenza, che era la vera non poteva restar distrutta dal riflesso che il Soldaini non assumesse veron onore di restituire la Cambiali al Ricciardi; onde debba questi a se imputare di non avere recuperate le Cambiali medesime mentre a questo propostio duopo era rilevare, che se il contratto di imprestito non impose al Soldaini il carico di procurare l'effettiva restituzione delle Cambiali fù per altro questo posto in essere con il natural concetto di tutti I contraenti, che il Ricciardi costituendosi mallevadore del Fei a favore del Soldaini dovesse mediante questa sua obbligazione rimanere giustamente liberato da ogni molestia che gli potesse essere promossa per le Cambiali medesime, e così il Soldaini veniva a misurare il suo credito a quella porzione che era capace a procurare liberazione del Ricciardi non potendo questi ritenersi in obbligazione riguardo al Soldaini per il contratto del dì 1. Febbrajo 1816. ed a riguardo del Marchiani per la dependenza delle Cambiali, se non dentro i limiti delle Cambiali estinte, subitochè il Soldani stipulò il controverso contratto nel concetto connatturale, e che fra le parti dovè esser necessariamente combinato che l'imprestito stesso dovesse procurare soddisfazione delle Cambiali che
3 facevano credito a Marchiani contro Ricciardi, e la consecutiva liberazione del Ricciardi.

Attesochè nel tempo che era congruo che nel giudizio di liquidazione dovessero venire tutti i crediti, e respettivi debiti delle parti, era però irragionevole che in questo giudizio potesse promuoversi il riservo derivante dalla scrittura de' 22. Settembre 1818 esibita per parte del sig. Ricciardi,

come quello che doveva formar parte di altro giudizio esperibile dal sig. Ricciardi contro quem seu quos de jure.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Paolo Soldaini dalla Sentenza della Ruota Civile di prime appellazioni di questa Città del dì 28. Aprile 1825. col suo atto di appello del dì 19. Giugno 1826 proseguito con scrittura del detto giorno ed anno, e bene respettivamente giudicato con detta Sentenza quale confermò, e conferma, e ne ordina la sua esecuzione salva però l'infrascritta dichiarazione. Pochè dice che nella liquidazione ordinata dalla predetta Sentenza Ruotale dovrà portarsi a credito del sig. Soldaini in pieno adempimentto del contratto del dì 1. Febbraio 1816. l'importare delle Cambiali, che caddero o poterono cadere in contemplazione del suddetto contratto a misura, e sempreche ne sia giustificata la loro estinzione, in guisa da operare rispetto ed esse la piena liberazione del sig. Ricciardi, e con dichiarazione inoltre che il riservo di che nell' ultima parte di detta Sentenza inordine alla scrittura esibita dal sig. Ricciardi negli atti del Magistrato Supremo sotto dì 22. Settembre 1818. resti esperibile contra quem seu quos de jure, ma non valutabile nel giudizio di liquidazione contro il sig. Soldaini.

E quanto alle spese del presente giudizio condanna il sig. Soldaini nelle sole due terze parti delle spese giudiciali.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini *Relat.*, Francesco Gilles, Gio. Bat. Brocchi, e Cav. Luigi Matteucci *Consiglieri.*

DECISIONE LI.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Pecuniaria diei 7. Augusti 1827.

In Causa Antoni e Del Valle

Proc. Mess. Francesco Della Santa — Proc. Mess. Antonio Pazzini

---

Argomento

I *Pagherò*, o *Biglietti all'Ordine S. P.* scritti fra persone non commercianti non hanno quei privilegi, che le Leggi accordono ai medesimi Racapiti quando sono posti in essere da persone addette al Commercio.

Sommario

1. *Il Girante un* Pagherò *quando non è Mercante, il Giratario non può ottenere, che egli venga solidalmente condannato a farne il pagamento con quegli, che l'ha scritto, contro del quale debbono prima farsi gli atti esecutivi, e in difetto di pagamento contro il Girante.*

2. 3. 7. 8. *I* Pagherò, o Biglietti all'Ordine *godono di tutti i privilegi delle Cambiali quando sono scritti fra' Mercanti, e non hanno alcun privilegio quando sono posti in essere da persone non commercianti.*

4. *La Legge concepita in termini generali, deve in modo generale intendersi.*

5. *Non è permesso con distinzioni limitare l'efficacia della Legge ove non distingue.*

6. 11. *Lo spirito animatore della Legge del 5. Settembre 1814. tanto esclude dalle obbligazioni dei non Mercanti il privilegio dell'esecuzione parata, che tutti gli altri propri dei recapiti mercantili.*

9. *Secondo il Codice di Commercio Francese il Tribunal di Commercio può giudicare di quei Biglietti all'Ordine firmati da Mercanti, e non Mercanti, ma non può condannare i non Mercanti all'arresto personale, meno che il Biglietto non sia scritto per operazioni commerciali.*

10. *Nell' intelligenza delle Leggi deve procurarsi, che le disposizioni delle medesime ottengano il più esteso effetto, secondo lo spirito, da cui sono animate.*

12. 13. *La deroga alla Legge per una consuetudine contraria mai si presume, e deve escludersi il più che sia possibile, specialmente quando la Legge è recente.*

14. *La parola* Obbligazione privata *sta in opposizione della parola* Obbligazione Mercantile.

15. *Non induce argomento di autorità ciò che l'estensione di una Decisione ha detto ad ornato della medesima.*

16. *La clausula all'* Ordine S. P. *non ha efficacia di fronte alla Legge, che non la natura, e qualità del recapito per determinarne gli effetti ha preso di mira, ma la qualità delle persone, fra le quali è stato scritto.*

17. 18. *In molti Paesi i* Pagherò *scritti fra non Mercanti non hanno alcun privilegio.*

Storia della Causa

Il sig. Avvocato Giuseppe Antonii somministrò nel 2. Gennaio 1827. lire 1000. pari a fiorini 600. al sig. Giuseppe Sgrilli il quale firmò un Pagherò all'Ordine a favore del sovventore, e promèttendo di restituire la quantità ricevuta nel dì 8. Marzo 1827.

Questo Pagherò fu ceduto dal medesimo sig. Antonii al sig. Samuel Del Valle de Paz il quale nel 9. Marzo 1827. non avendo potuto esigere l'importare dal sig. Giuseppe Sgrilli procedè all'atto di protesto, che nel successivo dì 12. notificò al debitore principale sig. Giuseppe Sgrilli, e al cedente sig. Avv. Giuseppe Antonii.

Che dopo di ciò il sig. Samuel Del Valle convenne giudicialmente presso il Tribunale Civile di prima Istanza di Pisa ambedue i sigg. Avv. Giuseppe Antonii, e Giuseppe Sgrilli domandando, che fossero condannati solidalmente al pagamento della surriferita somma di scudi 600., dei frutti mercantili, e delle spese.

Si mantenne contumace il sig. Giuseppe Sgrilli, e il signor Avvocato Giuseppe Antonii col mezzo del suo Procuratore fece osservare al Giudice della prima Istanza con Atto del dì 27. Aprile 1827. che un pagherò posto in essere tra i non Mercanti, quali erano lo stesso sig. Antonii, e sig. Sgrilli non poteva qualificarsi per un vero, e proprio Pagherò mercantile, ma una semplice obbligazione Civile a forma della Legge del 5. Settembre

1814. con la quale vennero tolti a sì fatti recapiti i privilegi del Commercio, e che in conseguenza il sig. Samuel Del Valle non poteva aver regresso contro il cedente sig. Antonii prima di avere escusso il debitor principale sig Sgrilli, giacchè la obbligazione solidale a favor del Giratario tanto nel girante, che nel Debitore ceduto aveva luogo soltanto a riguardo dei recapiti mercantili posti in essere cioè da persone addette al Commercio, e per favore, e privilegio del medesimo mentre d'altronde il sig. Samuel Del Valle aveva adito il Tribunale Civile.

Nonostante con Sentenza del 7. Maggio 1827. del precitato Tribunale di prima Istanza di Pisa venne condannato il sig. Avv. Giuseppe Antonii a pagare solidalmente col sig. Giuseppe Sgrilli l'importare di detto recapito, più i frutti mercantili del 6. per cento all'anno, e le spese di quel Giudizio a favore del sig. Samuel Del Valle.

Si appellò da questa Sentenza il sig. Avv. Giuseppe Antonii per il capo della ingiustizia presso la Regia Ruota di Pisa sostenendo, che trattandosi di cessione di un credito civile in un Giudizio puramente civile innappellabili affatto si rendevano le regole tracciate per il favore del Commercio, e che perciò meritava di essere la Sentenza appellata revocata in quella parte, che lo condanna solidalmente al pagamento delle reclamate lire 1000. pari a fiorini 600. facendo istanza, che la R. Ruota in riparazione ordinasse la precedente escussione del debitore principale sig. Giuseppe Sgrilli prima di agere contro l'appellante sig. Avv. Giuseppe Antonii con la condanna del sig. Del Valle nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del primo, e secondo Giudizio.

La Regia Ruota pertanto decise come segue.

MOTIVI

Attesochè non controvertendosi fra le parti litiganti che tanto il sig. Giuseppe Sgrilli, che scrisse il Pagherò, di cui è questione quanto il sig. Avvvocato Giuseppe Antonii, che possessore del Pagherò medesimo lo girò in quello stesso giorno a prò del sig Samuel Del Valle de Paz, non sono commercianti, ne seguiva necessariamente che non potevano essi esser solidalmente condannati come li condannò la Sentenza che si rivede, a sborsare la somma di che in detto Pagherò e in conseguenza a buon diritto ha il sig. Avv. Antonii reclamato in questa parte dall'accennata Sentenza. Di fatti non rivestendo egli la qualità di negoziante doveva la sua obbligazione riguardarsi, siccome mera civile, e come tale capace di munirsi di tutte le eccezioni proprie di qualunque

altra obbligazione di tal sorta; per lo che giustamente egli siccome cedente di un credito verso il sig. Sgrilli opponeva al cessionario del Valle, da cui era stato convenuto in giudizio, la mancanza della regolare, e piena escussione del debitore ceduto, poichè niuno ignora che il cessionario non puo utilmente rivolgersi contro il suo cedente allorchè manca, come nel caso, ogni convenzione che porti solidalità di obbligazione, se non che dopo che mostri essere state da lui adoprate le dovute diligenze ed avere escusso sino in fine come dicono, il nome ceduto *Mangil. de Eviction quest.* 78. *a Num.* 3. *Olea de cession. jur tit.* 7. *quest.* 3. *N.* 37. *Scacc. de Commerc.* §. 2. *Gloss.* 2. *N.* 254. *Rot. Rom. Dec.* 231. *N.* 2. *et* 3. *part.* 17. *recen. Tomat. Dec. Macerat.* 137. *N.* 15. *et* 16. 1

Attesochè a tutto cio non ostava la natura e qualità del recapito Pagherò o Biglietto all' ordine, poichè quanto è vero che questa sorta di recapiti gode in vigore dell' Art. 187. del Codice di Commercio francese di tutti i privilegi propri delle cambiali allorchè sono scritti fra Mercanti, egli è altrettanto vero che pel vigente nostro diritto patrio questi privilegii cessano allorchè i recapiti son posti in essere da persone non commercianti. 2 Non può essere più chiaro su questo particolare il disposto della Legge del 5. Settembre 1814. Desideroso il Legislatore di portatare un efficace riparo agli inconvenienti che derivavano nel sistema economico delle famiglie dalla facilita, con cui i non Mercanti inducevansi a segnar de' recapiti propriamente destinati a non altro che al comodo commercio, dispose che fermi i privilegi propri delle cambiali fra Negozianti, le Lettere di Cambio ed i Biglietti all'ordine „ tratti, girati, ed accettati dai non Mer„ canti si reputano semplici promesse, e obbligazioni, nè posso„ no avere i privilegii delle cambiali. 3

Invano si pretendeva per parte del sig. Del Valle de Paz di limitare gli effetti di questa Legge a togliere a' recapiti scritti da non Negozianti il privilegio soltanto dell' esecuzione parata e dell' arresto personale, e non gli altri, poichè la Legge concepita in termini generali, deve in modo generale intendersi *Leg. si Servitus ff. de Servit. Urbanor. praedior. Cujac. in lib.* 22. *quaest. Papin. Leg.* 42. *Tom.* 4. *col.* 615. *litt. C. edit. Neap. et Donell. de jur. Civ. Lib.* 11. *Cap.* 11. *N.* 16. *in fin. Barbos. axiom.* 136. *N.* 1. 4 e dove ella non distingue nemmen noi possiamo con distinzioni limitare l' efficacia della Legge stessa *DD in Leg. de pretio ff. de public. in rem. action. Donell. Loc. cit. Spada.* 5

Consit. 330. *N.* 7. *Rot. Rom. Dec.* 149. *N.* 7. *cor. Ansaldo, et in Anagnina Testamenti* 2. *Martii.* 1749. §. 8. *cor. Elphantutio et in Romana Pecuniaria* 20. *April* 1770. *cor. Herrevas.*

Oltre di che lo spirito animatore della Legge, di cui si tratta, milita ugualmente per escludere dalle obbligazioni de' non Mercanti come quello dell'esecuzione parata, così tutti gli altri 6 privilegi proprii de' recapiti mercantili; Laonde non v' era giusta ragione di limitare a quello soltanto tale esclusione *Leg. illud* 32. *ff. ad Leg. Aquiliam. Leg.* 1. §. *Vulgo de vi et vi Armata Barbos. axiom.* 197. *N.* 3. *Cyriac. controvers.* 97. *Num.* 12. *Rot. Rom. Dec.* 77. *N.* 18. *part.* 10. *Recen. e questa Rota nostra Dec.* 50. *N.* 10. *p.* 15. *For. Tos.* col sovvertire il disposto della Legge medesima la quale si è tanto chiaramente espressa che mentre vuole (Art. 1.) che le Lettere di Cambio fra' Banchieri e Negozianti abbiano „ l'azione parata, e godano i privilegii tutti accordati alle medesime, le Cambiali per altro fra non Mercanti non possono averne i privilegi „ come leggesi nell' Art. 2. i pri- 7 vilegi cioè stessi de' quali aveva parlato nell' Art. 1.

Questo modo relativo di esprimersi pertanto mostra evidentemente, che la disposizione contenuta nell' Art. 2. riguardi i privilegii cambiarii tutti, niuno escluso, sendo della natura del referente includere tutte le cose, e qualita che contengonsi nel relato *Leg. asse toto ff. de haeredit instituen. Leg. si ita scripsero ff. de condition. et demonstr. Barbos axiom.* 201. *N.* 1.

Tale intelligenza d'altronde chiarissima, si conferma sempre più dal tenore dell'Art. 3. „ ivi „ quando in una lettera di cambio „ intervengono le firme di negozianti, Banchieri e Mercanti e di non „ Mercanti l'azione privilegiata si esercita contro i primi, e si pro „ cede contro i secondi, como per tutte le altre obbligazioni Civili „ Se nel caso quindi dell'intervenzione di piùfirme in una Cambiale si è riservata l'azione privilegiata soltanto contro i Mercanti che vi hanno opposto il loro nome, e contro i non Mercanti si è voluto che si agisca come per tutte le altre obbligazioni civili è evidente per questo modo discretivo di disporre, che in rapporto a questi ultimi si è voluto a' recapiti da loro firmati togliere ogni pri- 8 vilegio proprio delle obbligazioni commerciali.

Nè potevasi in contrario trarre utile argomento dal non aver voluto il Legislatore perder di vista, e tener anzi fermi i riguardi dovuti al Commercio, come si esprese nel proemio della Legge; perchè *congrua congruis referenda sunt*; e quindi tali riguardi sono, pel tenore della nostra Legge, contenuti, e limitati ne

disposti dell'Art. 1. e 3. ove si è ordinato, che i recapiti in quanto che son posti in essere da' Negozianti, e da loro garantiti colle loro firme, debban godere de' privilegii mercantili.

Di più atteso che il Codice di Commercio Francese mentre dispone nell'Art. 632. che reputansi fra qualunque persone atti di commercio le lettere di cambio o rimesse di danaro da piazza a piazza; rapporto poi a biglietti all'ordine con distinta, e propria disposizione ordina nell'Art. 636. che allorquando questi non son firmati che da persone non commercianti, nè sono stati fatti a causa di un traffico o operazione di commercio debbonsi rimettere alla cognizione de' Tribunali Civili, ed aggiunge nel successivo Art. 637. che se in questi biglietti intervengono firme di Negozianti, e di non Negozianti potrà giudicarne il Tribunale di Commercio, ma non potrà condannare i non Mercanti coll'arresto personale, a meno che il biglietto non sia stato scritto a causa di operazion di commercio. Da tutto ciò ne seguiva che sendo quel Codice ancora vigente fra noi, il disposto della Legge, di cui si tratta che pure fu con tanta cura, e sollecitudine emanata, sarebbe stato in gran parte inutile, se si fosse limitato a togliere la sola esecuzione parata, e l'arresto personale a recapiti scritti da non Negozianti, giacchè del privilegio, e dell'arresto personale erano tali recapiti già privi pel disposto del conservato Codice di commercio. Perlocchè se nell'intelligenza delle Leggi, lungi da renderle in qualunque modo vane, ed inutili, deve anzi procurarsi, che ottengano il più esteso effetto possibile, da cui sono animate *Fusar. consil. 54. N. 48. Rot. Rom. Dec. 208. N. 5. par. 5. recen. et Dec. 7. N. 3. de Statut. exclusio. foeminar. cor. Falconer. Dec. 155. N. 16. et Dec. 159. Num. 13. cor. Ratto.* bisogna pure intendere la Legge nostra nel modo più pieno e quindi efficace; in cui d'altronde suonavano espressamente le sue parole; intendersi cioè che ella sottraesse i recapiti scritti fra non Negozianti dai privilegii tutti indistintamente proprii delle Cambiali fra' Mercanti.

9

10

11

Ma sostenevasi da Difensori del sig. Del Valle che i Tribunali Toscani avendo interpetrato la Legge del 5. Settembre 1814. in modo che tolga alle Cambiali, e Biglietti all'ordine fra non Mercanti il privilegio soltanto dell'arresto personale, e non gli altri privilegii, la consuetudine di giudicare doveva in pratica prevalere al disposto della Legge, conseguenza di questo ragionamento sarebbe stata il concludere che la Legge è rimasta in questo rapporto derogata da una consuetudine in contrario; *Leg. De quibus*

ff. de Legibus, la qual deroga, lungi da potersi indurre con troppa facilità, per regola non si presume mai, e devesi escludere il più che
12 sia possibile *Rot. Rom. Dec.* 557. *Num.* 10. *et. Dec.* 575. *Num.* 4. *part.* 19. *T.* 2. *recen. et Dec.* 1. *N.* 1. *de Miscellaneis cor. Falconer.* trattandosi specialmente di una Legge assai recente qual
13 è la nostra.

Presi pertanto in esame i giudicati che si obiettavano su questo particolare, noi abbiamo osservato primieramente che niuno se ne recava in mezzo che emanato fosse dal Supremo Consiglio di Giustizia, che il è Tribunale Massimo nell'ordine giudiciario in Toscana. Quindi ralasciando di parlare di quelli, che non erano affatto applicabili al caso, sia perchè riguardavano un recapito posto in essere fra Negozianti, come la Decisione della Regia Ruota Fiorentina del 10. Settembre 1820. nel Foro Toscano Dec. 154. Tom. 2. che si allegava, sia perchè vertevano sopra una questione veniente da vera Cambiale, e non da Biglietto, e Pagherò, e quel che è più, sopra una questione, che doveva decidersi interamente e solamente a termini del Codice di Commercio Francese, e non di fronte alle Leggi del 1814. quale era, fra le altre, la Decisione di questa Ruota del 27. Marzo 1822. Dec. 12. Tom. 5. Foro Toscano la quale, per quanto rileva sotto il N. 64. volgevasi contro lo stesso sig. Del Valle, in favore di cui si citava; tralasciando dicemmo, di parlare di queste, noi dopo avere esaminato le due sole Decisioni che portavano, per verità, in lettera la sopra enunciata massima limitativa degli effetti della Legge, non ci persuademmo, che, lungi da meritare esse di esser seguite, dovevano anzi disapplicarsi per dar luogo all'aperto disposto della Legge medesima. E la disapplicazione ne era pur facile, ed evidente.

Difatti la prima delle accennate Decisioni della Ruota Fiorentina del 27. Gennaio 1818. in Causa Morali, e Guerrieri riportata nel Giornale Pratico Legale Tom. 4. Dec. 33. mentre risolveva una questione di forma, e di Procedura, disse che la legge del 5.
11 Settembre 1814. non aveva, quanto ai debitori non mercanti, denaturate le Cambiali, se non nei rapporti della più celere, e privilegiata esecuzione, segnatamente quanto al personale arresto, e quindi concluse che la Causa, di cui trattavasi, intorno all'obbligazione di un Pagherò posto in essere fra non Negozianti, doveva dirsi sommaria; ma l'Imperiale, e Real Consulta coll'Art. 9. della Circolare 16. Aprile 1821. richiamando la cosa più strettamente al disposto ed allo spirito della Legge, da cui deviava quella decisione, dichiarò „ ivi „ Sono ordinarie le Cause di credito de-

„ pendente da un Pagherò o altra simile obligazione privata di „ competenza de' Tribunali Civili ordinarii, ne possono cangiarsi in sommarie per la circostanza di essere state principiate per mez- „ zo di un sequestro. „

Ora non si può per certo concepire causa ordinaria di competenza de' Tribunali Civili sopra un credito derivante da Pagherò, se non s'intenda del caso di Pagherò scritti appunto fra non Negozianti, lo che spiega pur anco la parola obbligazione privata che in questo luogo sta in opposizione di obbligazione Mercantile come in questa sorta di materie appunto trovasi usata l'espressione di persona privata di fronte a persone negozianti *Costantin. ad Stat. Urb. Annot.* 12. *de execut. Schedul. Pagherò N.* 78. 14

Laonde è evidente che la preaccennata Decisione della Ruota Fiorentina era rimasta con questa dichiarazione del Supremo Dicastero del Principe sovvertita in modo che non poteva oggi allegarsi come autorità da fare stato.

La seconda Decisione, che seguendo letteralmente quella, di cui abbiamo ora parlato emise pure la massima limitativa è della Ruota di Pisa del 20. Settembre 1820. in causa *Danty, Antoni e Filippini nel Tesor Tos. Dec.* 153. *T.* 2. Ma essa pure non può aversi in verun conto di fronte al chiaro disposto della Legge, poichè se è vero, come è verissimo, che non induce argomento di autorità di giudicare quanto lo estensore di una decisione dice perfuntoriamente, o ad ornato della decisione stessa *Rot. Rom. Dec.* 459. *part.* 17. *et Dec.* 93. *part.* 19. *N.* 2. *recen. Decisione nostra in Causa Borghese e Baraglia*, *e LL. CC. del* 4. *Gennaio* 1827. *cor. me* molto meno può valutarsi ciò che il decidente disse meno congruamente, e fuor di luogo. Ora in quella decisione erano i sigg. Danty e Antoni Giratarii del Biglietto all'ordine, che agivano contro il Girante sig. Filippini Negoziante in Livorno, quindi sebbene il Biglietto fosse stato scritto da un non Mercante in favore del Filippini, pure, sendovi intervenuta la firma di costui, colla gira che ne fece ai sigg. Danty, e Antoni, era chiaro che l'azione da essi intentata contro il medesimo Filippini godeva di tutti i privilegii proprii dello azioni nascenti da Cambiali fra Negozianti, e ciò pel disposto dell'Articolo terzo della Legge del 5. Settembre 1814. che considera il caso misto, qual era quello della decisione, nel qual disposto in conseguenza consisteva la vera, e propria ragione di decidere, per lo che male a proposito l'estensore della Decisione volle riportare la teoria

de' non interamente denaturati recapiti, poichè, a vero dire, contro il sig. Filippini negoziante nemmeno poteva aver luogo l' esclusione dell'esecuzione parata coll'arresto personale.

Eliminata così l'efficacia dell'autorità di questi giudicati per indurre una consuetudine derogatoria della Legge, noi dovemmo sempre più confermarci in riconoscere il pieno vigore della medesima. A ciò non resisteva già molto l'animo nostro a causa della forza che suol darsi dagli Scrittori, e da' Negozianti in pratica alla clausula all'ordine S. P. di cui era munito il pagherò, di cui si tratta, poichè qualunque sieno stati in passato, e siano puranco ne' congrui casi gli effetti di tal clausula, essi cessono di fronte ad una Legge che non già la natura e qualità del recapito per determinare gli effetti, ma invece ha preso di mira la qualità delle persone, fra le quali è stato scritto.

16

Nè la disposizione della Legge nostra su questo particolare si presenta già in modo singolare, nuova, e non prima udita. Imperocchè, sebbene in qualche Paese sia da lunga età stabilito, dietro certi principii di diritto, che i Pagherò o Biglietti all'ordine quantunque non portanti trasporto di danaro da piazza piazza, e quantunque scritti da non Negozianti godano pur non dimeno di tutti i privilegi delle Cambiali, come rapporto all'uso della Curia Romana è specialmente da vedersi il *Costantin. ad Stat. Urb. annot.* 12. *per. tot.* ove tratta latamente, e dottamente la materia, le molte decisioni della Sacra Ruota fra le quali più modernamente la *Romana seu Firmana Nullitatis obligationis* 1. *Martii* 1822. *cor. Tiberii* ciò nonostante, è pur vero ancora che in altri paesi i Pagherò quantunque privilegiati fra Mercanti, si sono avuti di niun effetto fra i non Mercanti, come dell'uso de' paesi Sardi, insegna l'Azunni nel suo dizionario di Giurisprudenza mercantile alla parola Pagherò §. 4. ove cita molte regiudicate di que' Tribunali.

17

E per venire più da vicino a noi, Pompeo Baldasseroni nella sua Opera del cambio part. 1. Art. 2. premessa la distinzione fra Cambiale, e Pagherò c'insegna che in conseguenza di questa „ diversità adottata generalmente nel Foro è uno stile inveterato „ nella Curia di Livorno, che quando si tratta di Cambiali si accorda a favore del possessore liberamente ed a vista l' esecuzione reale, e personale, laddove, quando si tratta di Pagherò o „ sia di Cambiali in piazza si ammettono a favore del Debitore „ tutte quelle eccezioni, dilatorie, formalità legali, e benefizii, „ che hanno luogo in tutti gli altri Giudizi esecutivi nei quali si

„ agisce coll'assistenza di qualsivoglia altro recapito, ancorchè „ fosse pubblico istrumento. „ 18

Se pertanto per gli usi della piazza di Livorno l'azione nascente da un pagherò andava senza distinzione di persone obligate soggetta a tutte le eccezioni dilatorie, e benefizii in pro del tenitore, e però al benefizio ancora di opporre l'escussione del primo obbligato, non dee recar maraviglia, che la nostra Legge del 1814. abbia lasciata aperta la strada a questa eccezione allorchè si tratta di recapito fra non Mercanti.

Molto meno poteva sostenersi ciò, che pure accennavano i difensori del sig. Del Valle, che la Legge, cioè, di cui si tratta, fosse abrogata dal successivo Motuproprio del 15. Novembre 1814. poichè anzi quel Motuproprio si espresse in lettera, che conservava provvisoriamente alcune Leggi francesi, fra le quali il Codice di commercio nelle parti però nelle quali non è contrario alle altre Leggi, da noi pubblicate, e fra queste Leggi pubblicate v'era pur anco quella del 5. Settembre, lo che si conferma ancora dall'Articolo quinto del detto Motuproprio „ ivi „ dal giorno stesso „ della pubblicazione della Legge come sopra dovranno attendersi „ ed osservarsi le Leggi, ordini, e regolamenti pubblicati dal „ 1. Maggio 1814. in poi; laonde a mero abuso si recava in mezzo su questo particolare una pretesa autorità da una Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia del 27. Agosto 1824. *in causa Brigidi, e Dionigi nel Foro Tos. Dec. 71. Tom. 13. sotto il Num. 2. §. Di fatti*; che rimane spiegata bastantemente in contrario senso da tutto il contesto della Decisione stessa.

La Legge pertanto colla quale dovevasi ripetere il caso nostro era certamente quella del 5. Settembre 1814. per lo che sebbene il privilegio della solidalità dell'obbligazione del girante di un recapito mercantile in pro del giratario sia universalmente stabilita per l'autorità degli scrittori del diritto cambiario, dietro il testo in *Leg. si literarum Cod. de solution. et Liberat. Franc. Inst. iur. Camb. Lib.* 1. *sect.* 4. *tit.* 11. §. 1. *Dupuis. tract. leter. Camb. Cap.* 16. §. *Casareg. Il Cambista istruito Cap.* 3. §. 97. *Manuel des Negociants au mot. lettres de Change Massim* 44. *De la Porte de la Science des Negociants ec. Scet.* 11. *Circumstance* 8. § 1. *Pomp. Baldasseroni del Cambio pact.* 3. *Art.* 13. *Num.* 3. *Rot. Tansien. Dec.* 11. §. 41. e pel disposto del Codice di Commercio francese; pur nondimeno questo privilegio come proprio delle Cambiali, cessa sicuramente fra noi per un Pagherò scritto fra non Negozianti. Laonde supplendo in questa

guisa, siccome dovevasi in iure, abbiamo creduto doversi, in quanto alla condanna solidale, revocare la Sentenza appellata.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Avv. Giuseppe Antoni dalla Sentenza contro di esso, e favorevolmente al sig. Samuel Del Valle de Paz proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa nel dì 7. Maggio 1827., e male con detta Sentenza giudicato rapporto alla condanna dello stesso sig. Avv. Giuseppe Antoni a pagare solidalmente col sig. Giuseppe Sgrilli fiorini 600 a detto sig. Samuel Del Valle de Paz per la dependenza del Pagherò del 2. Gennaio 1827. e più i frutti mercantili alla ragione del 6 per cento all' anno, e le spese di quel giudizio, revocando, siccome revoca in questa parte la Sentenza suddetta, e in riparazione dichiara doversi dal sig. Del Valle de Paz escuter prima il debitore sig. Giuseppe Sgrilli, ed in caso d'insolventezza del medesimo potersi allora costringere al pagamento delle surriferita somma, e dei convenienti frutti il sig. Avv. Giuseppe Antonii: Condanna l'appellato sig. Samuel Del Valle de Paz a pro del detto sig. Avv. Antoni nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Antonio Magnani *Aud.*

DECISIONE LII.

R. RUOTA DI PISA

Vitipisanen. Pecuniaria diei 16. Martii 1827.

In Causa Morandini e Batacchi ne Morandini

Proc. Mes. Ranieri della Santa — Proc. Mess. Francesco Mezzuoli

Argomento

Il Compratore di un Fondo che conosce esser soggetto all'evizione può volontariamente recedere dall'acquisto, e permettere che passi lo stesso Fondo nel Creditore del Venditore, senza pregiudicarsi a tutti quei diritti, che gli competono, relativamente al prezzo che aveva compensato con alcuni Crediti.

Sommario

1. 4. *Quando l'Evizione è conosciuta inevitabile, sebbene non promossa peranche la lite, equivale per gli effetti giuridici a quella che fosse avvenuta mediante Sentenza di Giudice.*

2. 3. 5. *Il Compratore di un Fondo, che compensa il prezzo con alcuni Crediti, che ha contro il Venditore, e contro la Moglie del Venditore col patto di ritornare ai suoi diritti nel caso di evizione, se questa avviene, rinascono ancora i di lui diritti.*

6. *Non è presumibile, che alcuno voglia pregiudicare ai propri diritti.*

7. 9. *L'esistenza nelle mani del Creditore del Documento portante a suo favore l'obbligazione prova che il Credito sussiste se non ne viene dimostrata l'estinzione.*

8. *Quando il Chirografo di obbligazione trovasi presso il debitore, il debito si presume pagato.*

Motivi

Fra i diversi crediti, che il sig. Giuseppe Morandini aveva contro il suo Fratello sig. Carlo Ottavio; e che nel Contratto del 24. Luglio 1806. fra essi stipolato si ebbero per compensati in ragione di prezzo di un podere esistente nel Territorio di Calci, che detto Carlo Ottavio vendè al suo fratello Creditore venne puranco incluso un Credito della somma di Scudi 350. pari a fior. 1570. che non contro il sig. Carlo Ottavio, ma vigeva bensì contro la di lui Moglie sig. Maria Batacchi a favore del signor

Giuseppe come resultava dalla Scritta Cambiaria del 23. Ottobre 1802. ed in tal guisa si fece ascendere il totale quantitativo dei Crediti che compensavansi, alla somma di Sc. 1818. 3. 8. 8. pari a fiorini 7637. e cent. 66. In quel Contratto per altro come si riservò il Venditore signor Carlo Ottavio il diritto di recupera del fondo esercibile contro lo spazio di anni dieci, previo l'intero rimborso del prezzo pagato per via di compensazione, o in qualunque altro modo dal sig. Giuseppe Compratore; così questi si stipulò espressamente il ritorno a' primieri suoi diritti nel caso che fosse stato per soffrire in tutto o in parte l'evizione del fondo comprato.

Nel 1812. fu il fondo stesso, interveniente, e consenziente il signor Giuseppe, venduto da Carl'Ottavio, premessa la rescissione della Vendita precedente, ad uno dei suoi Creditori, cioè al sig. Agostino Chiesa, che oltre il compensarsi in tal modo de' suoi crediti nella somma di franchi 27349. centesimi 98. pari a fiorini 19535. cent. 90. pagò poi un residuo di prezzo in franchi 2890. e cent. 2. pari a fiorini 2064. cent. 50. nelle mani del sig. Giuseppe a conto di quanto eragli dovuto dal Fratello.

Dopo di ciò stimando il signor Giuseppe essere in fatto avvenuto il caso della sofferta evizione, ed esser lui perciò ritornato a' suoi antichi diritti agl, ond'essere soddisfatto del suo Credito di scudi 350. e frutti, per via di precetto sotto dì 19. Aprile 1815. contro la debitrice signora Maria Batacchi ne' Morandini, la quale oppose l'estinzione del debito avvenuta in conseguenza della già fatta compensazione.

Contestatasi sopra di ciò la Lite fu decisa con Sentenza del Tribunale di Vico-Pisano del dì 31. Maggio 1826. che confermando il trasmesso precetto condannò la signora Batacchi ne' Morandini, a pagare al sig. Giuseppe il suo debito resultante dalla sopraccennata Scritta Cambiaria nel Capitale di Scudi 350. pari a fiorini 1570. e più ne frutti decorsi, e non pagati alla ragione del sei per cento ad anno a norma del convenuto nella scritta medesima.

Portata quindi dalla soccombente la Causa in grado di appello davanti questa Regia Ruota, presa da noi in esame la questione *se, e contro chi costi del credito a pro del sig. Giuseppe Morandini nel caso ec.* abbiamo risposto *affermativamente contro la signora Maria Batacchi ne Morandini*, ed abbiamo in conseguenza confermato il giudicato di prima istanza colla nostra Sentenza emanata questo stesso giorno.

Tale doveva essere necessariamente, a termini di buon diritto, il nostro Giudizio. Imperocchè se egli è vero, siccome è verissimo, per le massime stabilite nel foro, che allorchè l'evizione è conosciuta inevitabile, sebbene non promossa peranco la Lite, equivale per gli effetti giuridici all'evizione che fosse avvenuta mediante Sentenza di Giudice, come dietro il Testo nelle *Leg. Exempto* §. 11. *et* 12. *de action. empt. et vend.* insegnano comunemente i DD. *Garzia de expens. et melioramen. cap.* 23. §. 18. *Rot. Rom. Dec.* 38. *num.* 3. *part.* 5. *t.* 1. *Recen. Dec.* 88. *num.*

5. *cor. Ludovis. Dec.* 645. *num.* 9. *cor. Olivatio in Terravien pecuniaria* 25. *januar.* 1822. *cor. Martinez et in Centumcellar seu Florentin. pecuniaria* 5. *Junii* 1823. *cor. Tiberi* non poteva giustamente controvertersi che il sig. Giuseppe Morandini fosse nel 1812. ritornato, in forza del patto stipulato nel Contratto del 24. Luglio 1806. agli antichi suoi diritti, e perciò alle ragioni ancora, che competevangli contro la sua debitrice signora Maria Batacchi a causa della Scritta Cambiaria del 23. Ottobre 1802.

Difatti sebbene oggi non si revocasse più in dubbio davanti a noi come fu fatto in prima istanza, che l'accennato debito della signora Batacchi fu veramente incluso fra gli altri titoli di credito che il sig. Giuseppe aveva contro il Fratello Carl'Ottavio, affine di compensarlo con altrettanta rata di prezzo, lo che d'altronde rimaneva bastantemente dimostrato dall'identità del titolo, della somma, e della data della scritta, e più da quanto lo stesso sig. Giuseppe rispose alle posizioni dategli, non dimeno era evidente che avendo detto sig. Giuseppe stipulato il ritorno a primieri diritti nel caso di evizione di parte, o dell'intiero fondo comprato, ed essendo tal'evizione in sostanza avvenuta, tornò necessariamente a rinascere il Credito tale quale resultava da quella Scritta Cambiaria *Cepoll. cauthel* 123. *Caball. consil.* 111. *N.* 1. *Merlin. de pignor. lib.* 4. *tit.* 5. *qu.* 150. *num.* 21. *Post. de Subhap. inspect.* 65. *num.* 6. *et seqq. Mangill de evict qu.* 78. *num.* 23. *Rot. Rom. Dec.* 282. *num.* 17. *cor. Royas Rot. Floren. in Thes. Ombros. tom.* 12. *Dec.* 35. *num.* 9. *et* 33.

Che l'evizione dovesse dirsi, per gli effetti di cui si tratta, avvenuta perchè *detecta*, ed inevitabile, appariva chiaro dal sapersi, lo che era pacifico fra le Parti, che il sig. Agostino Chiesa Creditore di vistosissima somma del sig. Carl'Ottavio, avente ipoteca sul podere di Calci anteriore a'titoli di Credito del sig. Giuseppe poteva nel 1812. agire utilmente contro il medesimo sig. Giuseppe, e spogliarlo del fondo comprato, poichè lungi dal costare che il sig. Carl'Ottavio fosse a quell'epoca in istato di potere con altri Capitali, o col prezzo di altri fondi soddisfare il Credito del sig. Chiesa, è stato anzi dimostrato per parte del sig. Giuseppe, che la mole de' debiti assorbiva interamente il valore del di lui patrimonio. Laonde inutile sarebbe stato l'opporsi al sig. Chiesa, che bisognava pur dimettere necessariamente, e l'evizione quindi del fondo di Calci era inevitabile, e perciò doveva dirsi come avvenuta.

Dietro a ciò non fa maraviglia se il sig. Giuseppe accedè a prestare il suo consenso, perchè il fondo venisse rivenduto al sig. Chiesa, ritirando egli medesimo un residuo di prezzo in estinzione parziale de'suoi Crediti, mentre d'altronde in virtù del patto convenuto non poteva egli essere astretto dal Fratello a retrocedergli il podere, se non previo il rimborso di quanto aveva egli pagato anche per via di compensazione in ragione di prezzo. Egli eseguì ciò subendo così in sostanza gli effetti dell'evizione che avrebbe pure inevitabilmente dovuto soffrire. D'altronde senza questa

necessità la sua condotta apparirebbe assurda, e dannosissima al suo proprio interesse in violazione del patto, che saviamente aveva egli a propria garanzia stipulato; poichè avrebbe rilasciato il fondo, senza assicurarsi prima della restituzione del prezzo a norma del convenuto. Ed ognun sa, che non si presume mai che altri voglia così far getto delle cose proprie, e de' propri diritti *Leg. Cum de indebito* 25. *vers. qui enim solvit de prob. Firay. in Leg. Si unquam verb. donatione largitus num.* 206. *et seq. eod. de revocand. donat. Barbos. axiom. jur. axiom* 112. *Rot. Rom. Dec.* 1303. *num.* 13. *cor. Molines.*

Questa spiegazione de' fatti accennati rimaneva anche schiarita, e confermata dalla circostanza di credersi ritenuta dal sig. Giuseppe, ed essergli stata respettivamente rilasciata in mano la Singrafa del 23. Ottobre 1802. fino anche dopo eseguita la rivendità del fondo al sig. Chiesa, dopo cioè che il caso dell' evizione era impossibile a verificarsi nuovamente; mentre l' esistenza nelle mani del creditore del documento portante obbligazione è prova urgentissima che il credito sussiste tuttora, se non se ne mostri d' altronde l' estinzione mediante ricevuta, o altro riscontro *Constantin ad stat. Urb. tom.* 2. *adnot.* 48. *art.* 4. *num.* 8. *Zuccar. Dec. Lucen.* 52. *num.* 8. *Rot. Rom. Dec.* 721. *num.* 16. *cor. Penia Dec.* 184. *num.* 8. *cor. Celso.* E così deve essere necessariamente; poichè se è certo che il debito si presume estinto allorquando il chirografo di obbligazione si trova presso il debitore *Leg. Labeo* 2. *junct L. si tibi* 17. §. 2. *ff. de pact. Leg. Liberationem* 3. *et siquis in princ, ff. de liberat. Legat. Leg. qui chirographum* 57. *ff. De Legat.* 3. *Leg. Creditricem* 7. *Cod. de remiss. pignor. Vinn. de pact. cap.* 12. *num.* 10. *Mart. Medic. Examin.* 53. *num.* 16. *ubi concord.* ne segue che nel caso inverso, in cui cioè il Chirografo si ritenga ancora dal Creditore, il debito vuolsi dire tuttora sussistente.

Oltre di che il sig. Giuseppe Morandi non mancò di iscrivere questo suo credito anche contro la signora Maria Batacchi, lo chè mostra che egli dietro la fatta retrocessione del fondo, e la successiva vendita al sig. Chiesa intese di essere ritornato propriamente a' suoi antichi diritti contro la Donna. Senza che osti l' aver egli iscritto, pel medesimo titolo, lo stesso Credito anche contro il sig. Carl' Ottavio, poichè mentre ciò mostra che ei pretese tenere obbligati ambedue i Coniugi, invece di escludere, conferma la di lui volontà di riconoscere per obbligata la signora Maria originaria debitrice.

Invano i Difensori della signora Batacchi portavano in campo un Contratto passato fra i due Fratelli Morandini nel 20. Ottobre 1815. contenente alcuni capitoli di scioglimento di una Società fra essi esistita relativamente all' affitto della fattoria di Cerreto Guidi, ne' quali liquidandosi la somma totale del debito di Carl' Ottavio verso il Fratello in Scudi 4400. pari a fior. 18480. fu dichiarato comprendersi in questa somma *ancora i crediti che il sig. Giuseppe Morandini potesse aver contro il*

predetto sig. Carl' Ottavio suo Fratello relativamente alla ricompra e successiva Vendita del podere di Calci; donde pretendevasi dedurre, che lo stesso sig. Giuseppe riconobbe anche pel credito già derivante dalla Scritta del 23. Ottobre 1802. e considerato per compensarsi nel Contratto del 1806· vero e solo debitore il suo Fratello. Imperocchè, affinchè questo ragionamento avesse base, bisognava provare che la sopraccennata somma di scudi 4400. includeva di necessità anche il credito vigente in origine contro la signora Batacchi, in quanto che gli altri interessi passati fra due Fratelli, specialmente rapporto al suddetto affitto avrebbero dato un resultato che unito a' crediti di che nel Contratto del 4. Luglio 1806. escluso quello di cui si tratta, non avrebbe formato la detta somma. Ma questa prova era ben lungi da essere nemmen cimentata per parte della sig. Batacchi; cosicchè non conoscendosi di quali partite in ispecie si formasse quel coacervato di scudi 4400. non poteva dalla liquidazione così enunciata in globo, ed in massa trarsi un giusto argomento per dirvisi incluso anche il debito della signora Batacchi, senza cadere nel vizio di voler formare un fondamento di prova nel supporre ciò, di cui appunto era questione.

Per questi Motivi

Dice essere stato male appellato per parte della sig. Maria Batacchi ne Morandini dalla Sentenza contro di essa, e favorevolmente al sig. Giuseppe Morandini proferita dal Tribunale di Vico-Pisano sotto di 31. Maggio 1827. e bene con detta Sentenza giudicato, quale perciò conferma in tutte le parti ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E condanna l' appellante sig. Maria Batacchi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illmi signori

Angiolo Garmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani *Audit. Relat.*
Giovan Batista Lorenzini *Auditore*

DECISIONE LIII.

R. RUOTA DI PISA

Laren. Pecuniaria quoad assecurationem diei 12. Septembris 1827.

In Causa Jacoponi ne' Galleschi e Sammuri

Proc. Messer — Proc. Mess.

Argomento

La Donna, alla quale avanti il matrimonio, lo sposo ha costituito una rendita da conseguirsi nel caso di vedovanza, ha diritto di ottenerla anche costante il matrimonio, nel caso di vergenza del marito all' inopia.

Sommario

1. *La Donna ha diritto all' assicurazione sul patrimonio del Marito della rendita a di lei favore costituita dall' istesso marito prima del matrimonio.*

2. 14. 15. *Possono i creditori del marito alienare i Beni, sopra dei quali è assicurata la rendita dal medesimo costituita a favore della moglie purchè dal prezzo sia prelevato, e rinvestito un capitale sufficiente a garantire la stessa moglie.*

3. 8. 19. 34. *La moglie per la sopravvenuta povertà del marito ha diritto di perseguitare i di lui beni, contro i posteriori Creditori, a fine di mettere in salvo la sua Dote, i suoi stradotali, e qualunque donazione* ante nuptias.

4. 5. 6. 7. *L' assicurazione della Dote, stradotali, e altro ottenuta dalla moglie su i beni del marito, opera, ch' Ella ne abbia l' amministrazione, ma non il dominio, nè la proprietà, e dicesi anco una specie di sequestro nè vale pagamento ma bensì solo detenzione di Beni.*

9. *Le Donazioni* ante nuptias *correspettive alla Dote oggi non si usano.*

10. *Gli alimenti di Dote, largizione, assegne, e spillatici, che si fanno dallo sposo alla sposa* ante nuptias *godono del privilegio dell' assicurazione.*

11. 21. *Qualunque cosa dota, o promessa nei patti nuziali dallo sposo alla sposa a titolo di sopradote, di lucro, di spillatico, di assegna, gode dei privilegi della Dote.*

12. 16. 17. *Il nuovo sistema ipotecario non fa ostacolo ai privilegi che competono alla Donna per la conservazione della sopradote, delle promesse di spillatico, di lucro ec.*

13. *L'assicurazione della Dote, sopradote, spillatici, è una provvidenza, che non progiudica ai Creditori del marito, e solamente dà alla donna il mezzo di alimentare se stessa, i figli, ed il marito.*

18. *La parola assegnamenti, quantunque generica, denota rendite di capitali di danaro contante, crediti, et azioni, ma non fondi stabili.*

20. *A titolo di Dote, e di Donazione* propter nuptias *possono assegnarsi delle rendite piuttosto che de' capitali, e de' Fondi Stabili.*

22. *Una largizione promessa dallo sposo alla sposa* ante nuptias *da conseguirsi nel caso di lei vedovanza, ha la sposa diritto a conseguirla anche costante il matrimonio nel caso di vergenza del marito all'inopia.*

24. *Il mantenimento stipulato per il tempo della Vedovanza può conseguirsi dalla sposa costante matrimonio, quando il marito verge all'inopia.*

25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. *Il marito divenuto povero si considera come morto riguardo all'interesse della moglie.*

31. *Le parole di un Contratto mai sono frustranee.*

33. *I patti sono leggi fra' contraenti.*

35. 36. *Affinchè la moglie possa domandare su i Beni del marito l'assicurazione de' suoi Crediti serve il principio del dissesto del di lui Patrimonio ed anche il sospetto della dilapidazione per parte dello stesso marito.*

37. *Le molestie inferite dai Creditori contro il marito danno diritto alla moglie di domandare l'assicurazione de' suoi interessi.*

Motivi

Dopo avere il sig. Gregorio Galleschi del Bagno a acqua per apoca del 18. Febbraio 1797. contratto gli sponsali colla sig. Caterina Jacoponi di Casciana, alla quale fu dal padre Andrea Iacoponi costituita in quell'atto medesimo la dote di Scudi 250. e fu inoltre assegnata la somma di Sc. 100. in istradotali, procede nel dì 29. del successivo Aprile 1797. a promettere per atto privato alla sua sposa scudi tremila a titolo di penale in caso che il matrimonio non fosse avvenuto per di lui fatto, ed a titolo di sopra dote nel caso che il matrimonio avesse avuto luogo con condizione però che la donna in questo caso dovesse contentarsi, se fosse rimasta vedova di percipere i frutti di quel capitale (in ragione del 3. per 100. ed anno convivendo co' figli, ed in ragione del 4. pure per 100. stando separata da loro) senza poterlo mai distrarre o ritirare dal patrimonio Galleschi.

Il matrimonio fu poi difatti celebrato e da questo Coniugio nacquero figli che vivono tuttora.

Nel dì 11. Maggio 1818. i signori sacerdote Filippo, Luigi, ed Andrea fratelli Sammuri presero in affitto per anni sette alcuni Beni di Gregorio Galleschi, al quale nel tempo stesso somministrarono a titolo di prestito fruttifero scudi 500. da restituirsi al giorno della scadenza dell'affitto, e pagarsi frattanto le usure a ragione del 5. per 100. anno per anno compensabili colla corrispondente rata di canone, che fu convenuto in Sc. 130. e stipulando oltre la generale un ipoteca speciale a cautela di questo Credito sui fondi affittati. In seguito i sigg. fratelli Sammuri acquistarono per via di cessione un Credito di Sc. 464. da un tal Ranieri Bagatti contro lo stesso Gregorio Galleschi, e per sicurezza del quale erano insiem con altri ipotecati ugualmente i beni compresi nell'affitto; finalmente sotto di 15. Marzo 1820. Gregorio Galleschi si riconobbe e si confessò per diversi titoli vero e liquido debitore de' sigg. Sammuri di altri scudi 660. che promise restituire alla fine del sopraccennato affitto ed in garanzia ipotecò tutti i suoi beni comprensivamente a fondi locati.

La fortuna di Gregorio Galleschi andava frattanto ogni giorno in peggio di modo che molti suoi Creditori già iniziavano contro di esso gli atti esecutivi davanti il Tribunale di Lari; per loche la Caterina sua moglie vedendo la di lui vergenza all'inopia onde provvedere a se stessa, a figli, ed anco al marito domandò nel Marzo 1822. sopra una quantità di beni posseduti dal Galleschi (fra quali eran pure porzione de'beni locati a Sammuri) stimati dal perito Antonio Bandinelli l'assicurazione delle sue doti, ed appendici dotali per l'ammontare di scudi 3350. includendo in tal somma oltre la dote, e li Sc. 100. anche li Sc. 3000. assegnatile a titolo di sopraddote dallo sposo nell'apoca del 29. Aprile 1797.

Un Decreto proferito dal Tribunale di Lari sotto di 11. Giugno 1822. accordò alla Donna in contumacia del marito l'assicurazione, che ella domandava, ed inibì ai Creditori tutti di fare atti contro tali beni, riservando per altro loro le ragioni esperibili come di diritto, sì per provare l'anteriorità dei loro titoli di fronte a quelli della donna, e sì per eccezionare l'eccessività del valore de' Beni, su quali cadeva l'assicurazione.

5. Nel 18. Settembre 1822. la sig. Caterina si fece immettere in possesso, in esecuzione dell'accennato Decreto, de' Beni, de' quali era questione, e notificando a' sigg. Sammuri il Decreto stesso, gli intimò a rilasciare i fondi che ritenevano come affittuarii. In seguito domandò ella contro i sigg. Sammuri che venissero astretti a pagarle i canoni d'affitto decorsi dopo la notificazione del Decreto suddetto ed in loro contumacia, ottenne una Sentenza del Tribunale di Lari del dì 5. Marzo 1825. che condannò di fatti i sigg. Sammuri a pagare alla donna tali canoni. A questa Sentenza fecero opposizione i sigg. Sammuri, domandando, con Scrittura del 14. Aprile 1825. che fosse pienamente revocata. E siccome essa basava sul Decreto di assicurazione del dì 11. Giugno 1822. così attaccarono sostanzialmente questo Decreto come ingiusto, soltanto però in quanto includeva nell' assicurazione a pro della Donna anche li scudi 3000. assegnatile dallo sposo, a

titolo di sopraddote, e in questa parte, per conseguenza, chiesero che il Decreto stesso venisse pur revocato.

Frattanto ai medesimi Sammuri fu accordata con Decreto del 18. Giugno 1825. contro Gregorio Galleschi marito della Caterina, e loro debitore, l'immissione in possesso Salviano de' Beni che già ritenevano, come affittuarii. Ma per procedere secondo la facoltà che ne avrebbero avuta per le vigenti Leggi alla vendita de' Beni medesimi, era loro d'impedimento il Decreto di assicurazione emanato in pro della Donna e sul quale pendeva tuttora giudizio. E poichè come abbiamo avvertito, i Sammuri non impugnavano la giustizia del Decreto di assicurazione in quanto alla Dote ed agli Scudi cento stradotali, così la lite contestossi sul determinare se l'assegna fatta dallo sposo alla sposa nel 29. Aprile 1797. dovesse caratterizzarsi, come una sopraddote, o non piuttosto come una dotazione *ante nuptias* andando per quel che sembra persuase le parti litiganti, che, se sopraddote si dichiarasse, dovesse godere del beneficio dell'assicurazione, e se donazione *ante nuptias* dovesse da tal beneficio rimanere esclusa. Il Giudice di Lari dichiarò, con sua Sentenza del 23. Settembre 1825. che l'assegna suddetta non era una *sopradote*, ma bensì una *rendita costituita* a sicurezza della quale era ipotecato il patrimonio del marito Galleschi, revocò il Decreto del dì 11. Giugno 1822. in quanto che dava alla donna l'assicurazione degli Scudi 3000. mediante il possesso de'Beni, ed il diritto di perciperne i frutti naturali, dichiarò doversi alla donna stessa i frutti civili anche costante matrimonio da'Beni costituenti il patrimonio del marito, sul capitale di Scudi 3000. e ciò nella misura convenuta nell'apoca del 1797. Confermò finalmente per il pagamento de'Canoni, a pro della Donna, la Sentenza contumaciale del 5. Marzo 1825. inquanto però non era contraria a ciò che allora decidevasi.

Da un tal giudicato interpose prima appello davanti questa Ruota la Caterina Iacoponi ne' Galleschi, gravandosi, che fosse stato revocato in quanto alli Sc. 3000. il Decreto inibitoriale del dì 11. Giugno 1825. e che invece de' naturali, le fossero stati assegnati i frutti civili. In seguito anche i fratelli Sammuri reclamarono dal giudicato stesso sostenendo che la largizione fatta dal Galleschi alla sposa nell'Aprile 1797. consisteva in una rendita costituita, ed alligata alla condizione della premorienza del marito, e però della vedovanza della Caterina, la quale in conseguenza, constante matrimonio, non poteva per questo titolo, pretendere cosa alcuna, e perciò nemmeno l'assicurazione. Nè l'articolo delle spese, che il primo Giudice aveva distribuito fra le parti a rata di vittoria, lasciò di formare il soggetto di uno speciale gravame.

Presa da noi pertanto in esame la questione „ *se, e come sia luogo all'assicurazione nel caso* „ abbiamo risposto „ *affermativamente* „ nel modo, e colle dichiarazioni che siamo per accennare; giacchè con Sentenza di questo giorno abbiamo decretato competere alla signora Caterina Iacoponi ne' Galleschi il diritto di assicurare su beni appartenenti al di lei

marito, e descritti nella relazione del perito Antonio Bendinelli la rendita costituitale dal marito stesso nell' apoca antinuziale del 29. Aprile 1797. e ciò in ragione dell' annuo frutto del tre per cento sul capitale di Sc. 3000. ferma poi a favore della donna per la sicurezza di questo capitale e per l'aumento de' frutti sino al quattro per cento, secondo i casi, di che nella detta
1 apoca, l'ipoteca sul patrimonio Galleschi. E siccome in conseguenza di tutto ciò è la donna in diritto di possedere i beni sopraccennati, e perciperne le rendite naturali da ragguagliarsi per altro alla misura de' frutti civili convenuti nell' apoca, così abbiamo a' signori Sammuri riservato, lo che fu fatto anco nel Decreto inibitoriale del 1822. il diritto che possa loro competere di far ristringere la massa de' Beni periziati qualora li provino eccedenti, nel loro fruttato, la misura sopra indicata. Abbiamo dichiarato inoltre che l'assicurazione così decretata a pro della Donna, onde infrattanto alimenti se, i figli, ed il marito, non impedisce punto a' Creditori di costui, ed in ispecie a' signori fratelli Sammuri il poter procedere contro i Beni, su quali cade l'assicurazione, agli atti esecutivi, ed alla vendita, onde essere soddisfatti del loro avere, giacchè la detenzione de' beni, e la percezione de' frutti in favor della donna debba cessare subito che, distratti
2 i Beni stessi, sarà il capitale corrispondente alle rendita dovutale cautamente rinvestito a tutti gli effetti, e per tutti i casi che di ragione. E così abbiamo in quanto all' inibitoria pronunciata contro i Creditori del Galleschi revocato, nel modo accennato, il Decreto del dì 11. Giugno 1822. siccome poi i canoni dovuti da signori Sammuri al Galleschi stanno a rappresentare i frutti de' Beni acceonati, così per i canoni maturati dopo il Decreto d'assicurazione abbiamo coerentemente però, e dentro la misura dei frutti civili al tre per 100. come sopra notato, confermata la Sentenza contumaciale del 5. Marzo 1825. Finalmente fatta considerazione sulle varie pretenzioni delle parti litiganti, sul tenore della Sentenza appellata, e su i modi con cui è stata da noi riformata e corretta, abbiamo creduto giusto, ed equo di ripartire la condanna delle spese tanto del primo, che del presente Giudizio, in maniera, che per due terze parti debbansi sopportare da' signori Sammuri, e per l'altra terza parte dalla signora Caterina Iacoponi ne' Galleschi.

Conveniva nella presente Causa, affin di evitare gli equivoci, nei quali poteva facilmente inciamparsi a motivo delle diverse Leggi che hanno negli andati tempi, avuto luogo tra noi, rimontare, siccome noi abbiam fatto, a' puri principj del Gius Romano, ed alle massime già da lunga stagione stabilite nel Foro, aprendoci così la strada a basare sopra sodi fondamenti la nostra resoluzione. La facoltà che, nel caso della sopravvenuta povertà del marito, aveva la moglie di porre in salvo la sua Dote *Leg. si const. 24. ff. solut. matrim. Heinn ec. Antiq. Rom. lib. 2. §. 18. Novell. 97. de aequal. Dot. et ante nupt. donation* fu da Giustiniano precisamente spiegata nella *Leg. 29. cod. de jure Dot.* dove permise alla donna di perseguitare utilmente contro i Creditori posteriori i Beni del marito, per

garantire non solo la sua Dote, ma anche qualunque donazione *ante nuptias* e più anche qualunque suo stradotale che fosse passato nelle mani del marito stesso „ *Ubi adhuc matrimonio constituto, maritus ad inopiam sit deductus, et mulier sibi prospicere velit, resque sibi suppositas pro dote et ante nuptias donatione, rebusque extra dotem constitutis tenere: non tantum mariti res ei tenenti et super his ad judicium vocatae exceptionis praesidium ad expellendum ab hypotheca secundum creditorem praestamus, sed etiam si ipsa contra detentores verum ad maritum suum pertinentium super iisdem hypotheces aliquam actionem secundum Legum distinctionem moveat non obesse ei matrimonium ad huc constitutum sancimus;* ond'ella avesse così il mezzo di alimentare se i figli, ed anche il marito, senza che per altro le fosse dato il potere alienare i Beni posseduti „ *sed ita eam posse easdem res vindicare... ita tamen ut eadem mulier nullam habeas licentiam eas res alienandi vivente marito, et matrimonio inter eos constituto: sed fructibus eorum ad substentationem tam sui, quam mariti filiorumque, si quos habeat, citatur. Creditoribus scilicet mariti contra eum ejusque res si quas postea forte acquisierit integra sua jura habentibus Leg.*30. *Cod. eod. Nov.* 97. *cap.* 6. *Barbosa et DD. commun. ad Leg. si constante* 24. *ff. solut. matrim.* 3

Di qui la massima che l'assicurazione ottenuta in tal guisa dalla moglie su'Beni del marito le da bensì l'amministrazione de' beni stessi, ed il diritto di perciperne i frutti onde alimentare se i figli ed anco il marito, ma non le da già il dominio, e la proprietà *Voet. ad ff. tit. solut. matrim sub. N.* 2. *Brunemann. ad Leg.* 24. *ff. solut. matrim Fontanell. de pact. Nupt. claus.* 7. *Gloss.* 1. *part.* 3. *N.* 47. *Marin. resolut.* 20. *Lib.* 1. *Card. De Luc. De Dot. Disc.* 84. *Num.* 8. *Rot. Rom. Dec.* 101. *N.* 6. *part.* 3. *Dec.* 613. *N.* 5. *et seg. part.* 4. *T.* 3. *Recen. Dec.* 3. *Num.* 10. *cor. Buratt. Dec.* 38. *Num. final post. Merlin. de pignor. et in Maceraten. Assecuration Dotis.* 23. *Januar.* 1826. *cor. de Cursiis e questa Rota nostra nella Marcianen Assecurationis Dotis quoad perceptionem fructum, Pacioni ne Pierangioli, e Berti del* 4. *Luglio del corr. anno* relatore il medesimo infrascritto. 4

Laonde tale assicurazione dicesi anco una specie di Sequestro *Rot. Rom. Dec.* 613. *N.* 5. *et seg. part.* 4. *Tom.* 3. *Recen. et in Ferrarien Pecuniaria.* 3. *Julii* 1820. §. 6. *cor. De Cursiis.* Nè vale pagamento, ma bensì solo detenzione di beni *Rot. Rom. Dec.* 292. *N.* 2. *part.* 10. *Dec.* 364. *N.* 3. *part.* 11. *et Dec.* 220. *N.* 7. *part.* 14. *Recen.* a sicurezza de'diritti della moglie ed affin che ella ne raccolga i frutti, onde sostenere gli oneri matrimoniali *Rot. Rom. Dec.* 86. *N.* 6. 7. *part.* 9. *tom.* 1. *Recen.* 5 6

Di qui ugualmente l'altra massima che le donazioni ante nuptias, o propter Nuptias godono del beneficio dell'assicurazione nel caso della vergenza del Marito all'inopia *Cit. Leg.* 29. *Cod. de jur. dot. dict. Gloss. Bruneman. ad eamd. Leg.* E quantunque le donazioni ante nuptias es- 7 8 9

senzialmente correspettive alla Dote siano oggi andate in disuso *Gloss. in aequalitas Cod. de pact. conven. Faber in Cod. Lib. 5. tit. 7. de jur dot. defin.* 16. *Cujac. Consult.* 24. *et observat. Lib.* 5. *Cap.* 1. *Boss. de Dot. Cap.* 8. *N.* 164. *Card. de Luc. de dot. Disc.* 135. *N.* 8. non dimeno anche quelle donazioni antinunziali, o sia aumenti di Dote, Largizioni, Assegne, Lucri, e Spillatici ec. che soglionsi in oggi fare e promettere dallo Sposo alla Sposa *De Luc. de Dot. Disc.* 165. *sub. Num.* 7. §. *ex his* godono dello stesso privilegio dell' assicurazione; e giustamente perchè sono
10 ancor esse poste in essere e destinate come la Dote a sostenere gli oneri matrimoniali *Faber. in Cod. de jur. dot. defin.* 11. *in fin. Fontanell. de pact. nupt. claus* 7. *gloss.* 1. *part.* 3. *N.* 31. *et segg. et. gloss.* 2. *part.* 3. *N.* 52. *Card. de Luc. De Dot. in summa N.* 411. *Rot. Rom. Dec.* 665. *N.* 3. *Cor. Cerro Dec.* 49. *N.* 2. *cor Kaunitz Dec.* 1055. *N.* 2. *cor Molines et in Romana assecurationis dotis* 16. *Iunii* 1817. §. 6. *cor Serlupi.* Tutto ciò è coerente al principio stabilito nel Foro che qualunque cosa sia stata data o promessa ne' patti nuziali a nome di sopra dote, lucro, spil-
11 latico, assegna in riguardo di quel tale matrimonio, che è per contrarsi, gode da' privilegj dalla Dote *Coras. in Leg. Filium cod. famil ercisc. Molin. de Rit. nupt. Lib.* 3. *Num.* 40. *Mantic. de tacit. et ambig. convent. Lib.* 13. *Num.* 4. *tit.* 13. *Rot. Rom. Dec.* 241. *N.* 4. *cor Herver. Dec.* 44. *N.* 6. *cor Kaunit. et in Ravennaten Divisionis* 11. *Martii.* 1793. §. 5 *et* 7. *cor Acciajoli et in confirmatoria* 5. *Iulii ejusd. anni cor eod. et in Romana Dotis lucri et Spillaticorum* 27. *Iunii* 1808. §. 3. *et* 4. *cor Isoard. et in confirmatoria* 12. *Dicembre* 1808. §. 3. *cor eod.*

Nè la nuova Legislazione indotta dal Codice Francese, e conservata poscia fra noi relativamente a' diritti ipotecari era punto di ostacolo all' ap-
12 plicazione di queste regole. Imperocchè l'assicurazione, di cui si tratta, non è già, come altri ha opinato equivocando, un ricevere che faccia la donna i Beni in pagamento de' suoi crediti, cosicchè venga in qualunque modo a pregiudicare agli altri creditori del suo Marito, ma è una provvidenza indotta a favor della Moglie onde ella possedendo, ed amministrando i Beni del Marito abbia frattanto, nella rovina del di lui patrimonio, su che as-
13 sicurare i suoi diritti, e di che alimentare se i figli, ed il Marito stesso, provvidenza che d'altronde per la più sana, e più giusta opinione de DD., non preclude la strada a' creditori di esercitare su' Beni dati in amministrazione alla Donna gli atti esecutivi, e provocarne la vendita, affinchè in un giudi-
14 zio di ordine venga distribuito il prezzo a termini del *Test. in Leg. a divo Pio ff. de exeq. rei. jud.* salvo il canto rinvestimento in favore della Donna per i crediti suoi, come dottamente ed opportunamente insegna rigettando la opinione contraria il *Card. De Luc. de Dot. Disc.* 77. *N.* 6. *et* 7.
15 *e la Rot. Rom. Dec.* 182. *part.* 10. *Recen.* e secondo che la Ruota stessa avere più modernamente praticato rilevasi dalle citate *Ferrarien Pecuniaria* 3. *Iunii* 1820. *cor. de Cursiis, e Narnien Pecuniaria super exhi-*

bitione 16. *Febr. et ead Pecuniaria* 19. *et ead Dotis, et assignamenti* 6. *Iulii* 1821. *cor. Ginanni.* Che anzi, se confondendo malamente i modi di esecuzione reale e l'ordine di distribuzione di prezzo co'mezzi conservatorj indotti provvidamente in favore delle mogli, si togliesse loro il diritto dell'assicurazione nel caso della vergenza del marito all'inopia, verrebbe oggi a rendersi estremamente dura la loro condizione, perchè in tal guisa rimarrebbero esse ad un tempo e prive di questo soccorso veniente dal Gius Comune sotto la disposizione del quale cade il caso nostro, e prive egualmente dell'altro soccorso della separazione de' Beni che indistintamente per le doti qualunque (*Art.* 1563. *Cod. Civil. Frances.*) ed in conseguenza anche per qualsiasi largizione loro fatto all'occasione del matrimonio, (largizione che vestiva la qualità dotale *Art.* 2135., *e* 2541.) veniva ad esse accordato dal Codice Francese. Lochè è tanto assurdo, che i Tribunali sì toscani che esteri che dopo l'abolizione del Codice Francese, ed il conservato sistema ipotecario hanno senza difficoltà ammesso il benefizio dell'assicurazione come dalla *Rot. Romana* mostran fra le altre le *Cit. Ferrarien Pecuniaria* 3. *Iulii* 1820. § 6. *cor de Cursis* ove prende appunto in considerazione le mutate Leggi e la citata *Narnien Pecuniaria super exibitione* 16. *Febr.* 1821. *cor Ginanni*, e de' Tribunali nostri le decisioni raccolte nel Foro Toscano *Dec.* 83. *et Dec.* 86. *T.* 1. *Dec.* 33. *N.* 1. *Dec.* 50. *N.* 17. *t.* 3. *Dec.* 5. *N.* 7. *Dec.* 22. *N.* 1. *t.* 8. *Dec.* 42. *N.* 3. 7. 12. *t.* 10. *Dec.* 76. *N.* 3. *Dec.* 60. *N.* 3. *t.* 14. 16 17

Le sopraccennate Dottrine per tanto scendenti dal disposto del Gius Romano son quelle che debbonsi in oggi applicare fra noi alla soggetta materia, giacchè il vigente Regolamento di Procedura da, negli *Art.* 1002. *e seq.* la norma con cui deve procedersi per ottenere l'assicurazione delle doti sui mobili ed assegnamenti del marito, non parla punto dell'assicurazione da effettuarsi sugl'immobili; nè a significare questa sorta di Beni potrebbe trarsi la parola assegnamenti, perchè per quanto generica ella significa propriamente, rendite di capitali in danaro contante, crediti ed azioni; ma non mai fondi stabili. (Vedi Vocabol. della Crusca parola « Assegnamento ») non le mancando speciale disposizione di patria Legge è chiaro che si fa luogo alle regole di Gius Comune. 18

Ora in conseguenza de' premessi principj noi concludemmo essere la Caterina Iacoponi ne'Galleschi in diritto di domandare su'Beni del marito l'assicurazione di quanto le era stato dal medesimo assegnato nella Scritta nuziale del 29. Aprile 1797. nel modo stesso, che aveva simile assicurazione ottenuto rapporto alla Dote, ed anco agli stradotali: Di fatti o vogliasi l'Atto del 29. Aprile 1797. riguardare come portante la costituzione di una sopra dote secondo che suonan le parole dell'Atto stesso pel caso, che poi verificossi, del celebrato matrimonio, o piaccia piuttosto caratterizzare un tale Atto, come contenente una donazione *ante nuptias*, *o propter nuptias* in quanto che la largizione doveva, per patto, avere effetto solo dopo la morte del Dotante, e così allora che, pel seguito scioglimento del

matrimonio non poteva più esistere nè dote, nè sopradote *Leg. in insulam. 42. §. Usuras ff. solut. Matrim. Rot. Rom. Dec. 337. N. 4. cor. Cavalier et Decis. 416. N. 7. 8. part. 19. Tom. 2. Recen.* è certo per le dottrine sopraccennate, che, verificatosi il caso della vergenza all'inopia,
19 si faceva luogo all'assicurazione anche di questo emolumento.

E di vero, che quella largizione fatta dal Galleschi alla sposa avesse fin dal suo principio una importanza, e sussistenza legittima non poteva dubitarsene, subitochè dopo averle egli promessa, e costituita, sebbene a titolo di garanzia per la futura celebrazione del Matrimonio, la somma di Scudi tremila, passò a dichiarare, che nel caso che il matrimonio non avesse avuto luogo, dovesse tal somma appartenere alla sposa a titolo di risarcimenti di danni, e nel caso inverso „ *detta somma servir doveva, conforme dovrà servire per titolo di sopraddote, conforme il predetto Galleschi costituì, e costituisce con detto titolo di sopraddote alla medesima* (signora Caterina Jacoponi) *la detta somma di Scudi tremila ec.* senza che cio rimanga, all'oggetto di che si tratta, essenzialmente cangiato da' patti successivi co' quali fu convenuto, che la Donna dovesse contentarsi di percipere i frutti dell'accennata somma solo nel caso di vedovanza, nè potesse mai distrarre, e ritirare dal patrimonio Galleschi il capitale delli scudi 3000. Imperocchè non è già assurdo che anche a titolo di Dote, e di donazione propter nuptias si assegnino delle rendite piuttosto che de' capitali, o de' Beni fondi, giacchè anche in crediti *L. promittendo §. si a debitore. L. siquis stichum ff. de jur. dot.* ed anche in rendite
20 *Boss. de dot. cap. §. N. 10.* può costituirsi la dote nel modo istesso, che si può costituire nell'usufrutto *L. dotis frutum §. 2. et L. 66. ff. de iur dot. usufrut. ff. solut. matrim. Boss. de dot. cap. 15. N. 1. et N. 32. et seq.* laondè male a proposito i difensori de signori Sammuri pretendevano trovare fondata obiezione contro la donna chiedente l'assicurazione nella circostanza di non essere in lei, in virtù dell'apoca antinuziale, passata proprietà alcuna, poichè l'autorità che essi recavano in mezzo su questo particolare era fuor di luogo pel caso nostro, dove trattandosi di un emolumento consistente in una prestazione, non si poteva parlare di proprietà. Questa qualità per altro, come non avrebbe impedito che la rendita in questione potesse, se fosse piaciuto costituirsi in vera e propria Dote, così non impediva che dovesse ammettersi l'assicurazione su' tanti beni del patrimonio del Marito, quanti fosser bastanti a garantire la donna di tale rendita, e porla frattanto in istato percipendo in corrispondente misura, i frutti, di
21 alimentare se i figli, ed il marito.

Nè importa che la largizione fosse nell'apoca antinuziale assegnata per volontà del donante alla sposa, per dopo la di lui morte, poichè ella diveniva così un emolumento, e una prestazione da conseguirsi dalla Donna nella sua vedovanza, eppure è certo che questa sorta di emolumenti si realizzano, e si conseguiscono, in quanto alla percezione de' frutti dalla donna nel caso della vergenza del marito all'inopia nel modo stesso,

che se si fosse avverato il caso della di lui morte. Così de'lucri dotali, i 22
quali pur per regola non si ottengono, se non dopo la morte del Coniuge
insegnano includersi nell'assicurazione delle doti onde la donna ne raccolga
i frutti corrispondenti, *Fontanell*, che dice esser questa opinione comune
de pact. nupt. Claus 7. *Gloss.* 2. *N.* 52. *Cardinal de Luc. Loc. sopra-* 23
cit. et Rot. Rom. in cit. Decisionib. et in Romana assecurationis dotis
16. *Junii* 1817. §. 3. *cor. Serlupi* così di una sopradote fatta dallo sposo
alla sposa, e dilazionata per patto a conseguirsi dopo la di lui morte ma-
gistralmente la *Rot. Rom. Dec.* 57. *et* 86. *per tot. cor Herrer.* così in fi-
ne del mantenimento stipulato pel tempo della vedovanza che si decreta 24
in prò della moglie anche, costante matrimonio per la vergenza del marito
all'inopia come decise la *Rot. Rom.* nella sopraccitata *Narnien Pecunia-*
ria super exhibitione 16. *Febr.* 1821 *cor Zinanni*, e giustamente poiche
in rapporto dell'interesse della moglie, il marito divenuto povero, dopo il
contratto matrimonio si considera quasi come morto, e si ha quindi a que-
sto effetto quasi come sciolto il matrimonio; e la donna può rivendicare i 25
Beni contro i creditori di suo marito a lei posteriori, *vel ab aliis qui non*
potiora jura legibus habere noscuntur potuisset, si matrimonum comodo
dissolutum esset, quo dotis et ante nuptias donationis exactio ei compe-
tere poterat cit. Leg. 29. *cod. de jur. dot.* della qual cosa nulla v'ha di più
equo, e di più giusto giacchè i diritti della donna son già quesiti pel contrat-
to nunziale, nè la di lei condizione può essere cangiata in peggio pel fatto del
marito che sia per mala fortuna, sia per improvida sua condotta dilapida il pro-
prio patrimonio *non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri leg.* 26
non debet ff. de Reg. jur. Oltre di che divenuto il marito per la sua miseria
incapace a sostenere gli oneri matrimoniali sottentra a sopportarli la donna
con que' mezzi che stipulati fin dalle contratte nozze erano di lor natura,
destinati a supplire al dispendio necessario per tali oneri *Rot. Rom in cit.* 27
Narnien Pecuniaria super exhibitione 15. *Febr.* 1821. §. 5. *cor Zinan-*
ni, che se piaccia considerarsi anco la cosa in riga di prestazione alimenta-
ria a pro della donna pel tempo della sua vedovanza, sarebbe il massimo
degli assurdi che divenuto miserabile il di lei Marito, ella dovesse infrat-
tanto, costante matrimonio, perir di fame, mentre al mancare del marito, e 28
per realizzarsi in suo favore un diritto gia stipulato all'epoca degli sponsali
prima che il marito si gravasse di debiti.

Noi avvertimmo ancora, che sebbene nell'epoca antinunziale del 1797.
si parlasse delle diverse misure di frutti pel tempo della vedovanza, secon-
do i diversi casi, non si volle però che pel caso imprevisto (poichè delle
cose disastrose mal si ama di portar previdenza) cioè della vergenza del
marito all'inopia, la largizione dovesse rimanere vuota d'effetto, e d'altronde
pel tempo del matrimonio, ed al durare della prospera fortuna del Galle-
schi non era mica luogo a parlar di frutti venienti dalla Largizione, poi-
chè tali frutti spettanti frattanto al marito si erogavano da lui nel sostenere
gli oneri matrimoniali, nè si poteva di essi congruamente parlare relativa-

mente alla Donna, se non pel caso che il marito non sostenesse più tali oneri; lo che poteva avvenire per la sua morte naturale, non meno che pel decadimento della sua fortuna. Il primo caso fu considerato in Lettera, il secondo che è pure avvenuto, rimase agli effetti delle disposizioni di diritto, le quali, come abbiam veduto, lo equiparano al primo, e fan così luogo all'assicurazione ed alla percezione de' frutti in pro della Donna, onde alimenti se i figli ed il marito. E a questo proposito noi osservammo, che nell'apoca fu espressamente convenuto. *Che detta somma debba ed esser deva a favore della medesima* (signora Caterina) durante il matrimonio, lo che debbe intendersi in modo che li Scudi 3000. dovessero anco costante matrimonio, stare a pro della donna a tutti gli effetti giuridici, che secondo la contingeza de'casi fossero stati per avere luogo, giacchè i patti, non costando evidentemente della volontà in contrario, ricevono congrua interpetrazione dalle disposizioni di diritto *Cravett. Consil.* 20. *N.* 7. *et Cons.* 343. *N.* 10. *Card. Mant. De tacit. Lib.* 3. *e tit.* 9. *N.* 11. *Rot. Rom. Dec.* 42. *N.* 29. *cor. Cerro.*

29

30

Nè le riferite parole potevansi giustamente intendere come significanti la ipoteca che volevasi infiggere anche costante matrimonio, su beni del marito all'oggetto di garantire alla donna il suo diritto di vedovanza; poichè tale ipoteca leggesi poi espressamente convenuta in un successivo articolo dell'apoca; cosicchè questa circostanza stà anzi ad escludere che quelle parole possano avere rapporto al vincolo ipotecario, perchè sarebbero affatto frustranee, e tali non debbon mai dirsi le parole di un Contratto *Leg. fundus. ff. de fund. instrcct. Cyriac. controv.* 150. *N.* 13. *Rot. Rom. Dec.* 431. *N.* 5. *T.* 2. *cor. Molines.* Essendo venuto pertanto il caso della vergenza del marito all'inopia, convien dire che l'emolumento assegnato pel tempo in cui fosse rimasto il matrimonio, per premorienza del marito doveva, come, se il marito divenuto povero non esistesse più, cedere in pro della donna all'oggetto di sostenere gli oneri matrimoniali.

31

32

Siccome poi la misura de' frutti che sul capitale considerato nella donazione antinuziale è in diritto di percipere la donna fù espressamente convenuta in ragione del 3. per 100. all'anno convivendo ella, come convive, co'suoi figli, ne seguiva che questa misura doveva tenersi ferma, perchè i patti fan Legge fra contraenti *Leg. Iuris gentium* 7. §. *ait. Praetor. ff. de pact.* e perchè d'altronde è della natura dell'assicurazione indotta in favor della moglie su' Beni del marito divenuto povero, che ella abbia il diritto di amministrare tali beni, e di perciperne le rendite naturali, così a conciliare questi diversi principj, ed a rendere, qual si conveniva, equa distribuizione di giustizia fra le parti noi abbiamo decretato che la donna percipisca bensì i frutti naturali de'Beni su'quali cade l'assicurazione, ma ciò dentro la misura de corrispondenti frutti Civili convenuti in ragione del 3. per 100., sopra li scudi 3000. nè della decisione nostra hanno giustamente di che lagniarsi coloro che hanno acquistato de' titoli di credito contro Gregorio Galleschi, dopo il contratto matrimonio, quali sono fra gli altri i signori

33

fratelli Sammuri, poichè mentre abbiamo garantito i diritti già pienamente quesiti alla donna all'epoca del celebrato matrimonio, abbiamo nello stesso tempo, inerendo a più sani principj di pratica giurisprudenza, lasciato a'creditori la facoltà di agire esecutivamente contro i Beni medesimi, e provocarne la vendita, onde ne sia fra loro distribuito il prezzo in un giudizio di ordine, in cui d'altronde la donna sia per realizzare pienamente i suoi diritti, e venga posto in salvo, mediante cauto rinvestimento, il capitale della prestazione dovutale, nel modo stesso che di mantenimento convenuto a favor della donna pel caso della vedovanza osò la *Rot. Rom. nelle sopracit. Narnien.* 34

Invano i difensori de' signori Sammuri in questo secondo giudizio condotto presso che al suo termine, e dietro i dubbi esternati dalla Rota si rivolsero ad impugnare in fatto il sopravvenuto stato di povertà di Gregorio Galleschi, onde concludere che non concorrevano i termini dell'assicurazione producendo a questo effetto la fede estimale di quanto detto Galleschi possiede tuttora in beni stabili. Imperocchè primieramente noi considerammo come osserva la *Gloss. in Leg.* 29. *Cod. de jur. dot.* che a differenza di ciò che disponeva la *Leg. si costante ff. solut. matrim.* che voleva provarsi dalla donna evidentissimamente essere il patrimonio del marito così deteriorato da non potere omai supplire alla restituzione della dote, ed al pagamento degli altri di lei crediti. Giustiniano nella *Cit. Leg.* 29. *Cod. de jur dot.* si espresse di maniera da ammettere la moglie al beneficio dell'assicurazione subito che *maritus ad inopiam sit deductus* lochè spiegò poi meglio nella *Novell.* 97. *de aequalit. dot. et ant. nupt. don.* §. *sed, et illud. — Ex quo enim mulieribus optionem dedimus si maritus male administret, ut vel costante matrimonio eas (res) ad se recipiat et convenienti modo administret quaemadmodum et nostra loquitur constitutio. Si quidem sui juris, et perfectae aetatis mulier sit, sibi ipsi, culpam imputato quare cum maritibus inciperet rebus suis male uti non pridem eas ad se reciperit et sibi ipsi auxilium tulerit.* Dietro questo Testo e dietro la *Glos. in Leg. ubi adhuc verb. ad inop. vers. hodie Cod. de jus dot.* i forensi non hanno dubitato di stabilire, che basta il principiare del dissesto del patrimonio, ed anche il sospetto della dilapidazione per parte del marito, onde concedere alla moglie l'assicurazione *Bart. in Leg. si Costante N.* 4. *ff, solut. matrim. Barbos. ad eamd. Leg. Gratian. Discept.* 44. *Num.* 21. *Rot. Rom. Dec.* 212. *Num.* 8. *part.* 9. *Dec.* 10. *Num.* 13. *part.* 12. *et Dec.* 474. *Num.* 16. *part.* 14. *Recen.* e giustamente poi che trattandosi di assicurare i diritti della donna volai questa cautela porre in opera per tempo, e non aspettare che il marito abbia interamente dilapidato le sue sostanze. 35 36

Oltre di ciò avvertimmo che mentre per parte de' signori Sammuri si presentava lo stato de'possessi di Gregorio Galleschi, non si esibiva per altro ugualmente lo stato delle ipoteche, onde il di lui patrimonio trovasi gravato, cosicchè mal si pretendeva con questo mezzo incompleto di di-

mostrare la sua opulenza. D'altronde era un fatto asserito nel Decreto del dì 11. Giugno 1822. e non impugnato in questa seconda istanza che contro il Galleschi sono stati trasmessi molti precetti per la Cancelleria del Tribunale di Lari da diversi suoi creditori; e di più costava che li stessi signori fratelli Sammuri già hanno agito giudicialmente fino ad ottenere l'immissione in Salviano per i crediti che essi hanno contro di lui, e de quali abbiamo parlato in principio. E le molestie giudicialmente inferite da creditori contro il marito son pure bastanti a far sì che si debbano cautelare coll'assicurazione gl'interessi della moglie *Rot. Rom. Dec.* 212. *N.* 8. *part.* 9. *N.* 1. *Recen.*

17

Finalmente, (e questo è ciò che in particolar modo ci determinò a non fare alcun conto dell'eccezione tratta dell' asserito stato di prospera fortuna del Galleschi) il Decreto del dì 11. Giugno 1822. che concesse alla Caterina Jacoponi l' assicurazione, che domandava stabilì in fatto la vergenza del marito all'inopia. Or quando i signori Sammuri chiesero nell' Aprile 1825. la revoca di questo Decreto furon ben lontani da impugnare tal fatto lo che è tanto vero che si limitarono a domandare tale revoca solo in ragione dell'assegna delli scudi Tremila fatta dallo sposo alla donna a titolo di sopradote, riconoscendo, ed ammettendo per conseguenza la giustizia del Decreto stesso rapporto all'assicurazione della dote, e stradotali, assicurazione che basava pure sul fatto della vergenza del marito all'inopia, che anzi allorquando, sebbene intempestivamente, e fuor di luogo, pretesero i difensori de' signori Sammuri a giudizio già molto inoltrato in questa seconda istanza, di estendere le loro eccezioni anche all' assicurazione della dote, e degli stradotali, loche non formò soggetto del primo giudicato, non impugnarono già il fatto della vergenza all'inopia, ma si volsero ad eccezionare che non costava della versione, e pagamento delle somme costituenti la dote, e stradotali come dalla scrittura del dì 16. Luglio 1827. Stando pertanto fermo in quanto all'assicurazione della Dote, e Stradotali il Decreto del 1822. fa stato e prova incontrastabilmente la sopravvenuta vergenza all'inopia; nè i sig. Sammuri mal coerenti a se medesimi possono oggi elevarsi ad impugnare quel che hanno di fatto ammesso, e riconosciuto, e della di lui verità non può dubitarsi perchè fondata sopra una Sentenza passata in questa parte in Rejudicata *Leg. Ingenuum ff. de statu hominis Leg. Rejudicata* 207. *ff. de reg. jur.*

Per questi Motivi

Pronunciando sopra i due Appelli respettivamente interposti per parte della signora Caterina Iacoponi ne Galleschi sotto dì 29. *Novembre* 1825. *e per parte de' signori Sacerdote Filippo Luigi, ed Andrea Summuri sotto dì* 14. *Aprile* 1827. *dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Lari il* 23. *Settembre* 1825. *dice doversi detta Sentenza revocare, e respettivamente correggere, e dichiarare, siccome la revoca, corregge, e dichiara nei modi che appresso, cioè.*

Dice essersi competuto, e competere alla sig. Caterina Jacoponi di

diritto di ottenere, colle dichiarazioni però che sotto, l'assicurazione su Beni Stabili del patrimonio di Gregorio Galleschi di lei marito, descritte nella perizia del sig. Antonio Bandinelli del 30. Maggio 1822. facente parte del Decreto emanato dal Tribunale di Lari sotto dì 11. Giugno 1822. che in atti, della rendita costituitale dal marito nell'Apoca antinuziale del 26. Aprile 1797., e ciò in ragione dell'annuo frutto del 3. per 100. o sul capitale di scudi 3000. o siano fiorini 12600. all'oggetto di alimentare se, i figli, ed il marito, ferma sempre stante in favore di detta signora Caterina l'ipoteca convenuta su tutti i Beni del marito, sì per la sicurezza di detto capitale, sì per ottenere secondo i casi, di che nella sopracitata apoca antinunziale, il frutto del 4. per 100. e per ogni altro caso che di ragione riservando a'signori Sammuri, se, e come di diritto, la facoltà di far ristringere, nel loro interesse, la massa de'medesimi Beni, a quanti bastino a supplire in frutti naturali alla misura della prestazione de'frutti Civili come sopra convenuti, e con dichiarazione inoltre, che l'assicurazione, di cui si tratta, ed il conseguente diritto di percipere i frutti in ragione dell'accennata prestazione debba durare in favore della donna tanto costante, che sciolto il matrimonio per premorienza del marito, e serbando la donna medesima lo stato vedovile per fino a tanto che dietro la vendita, che sia per farsi nelle forme legali per parte dei creditori del di lei marito muniti di ipoteca e ad essa posteriori, e così per parte ancora de'signori Sammuri, dei Beni appartenenti al marito stesso venga ella ad essere cautelata, come di ragione, per la rendita suddetta da conseguirsi allora, in tutto, o in parte, del prezzo de'Beni venduti proporzionatamente al quantitativo dei Beni medesimi; e in questo senso, e con tali dichiarazioni conferma il Decreto di assicurazione del dì 11. Gennajo 1822. revocandolo, e correggendolo, rapporto a'Beni stabili di cui sitratta, in quella parte che inibì assolutamente e indistintamente a'creditori di Gregorio Galleschi di commettere alcuna esecuzione su detti Beni, poichè dichiara non essere ad essi impedito il provocare la Vendita Giudiciale de'Beni medesimi ferma frattanto la percezione delle rendite in favore della Donna nella misura, e modi che sopra.

Conferma, in quanto occorra, coerentemente, e relativamente, a quanto sopra, la Sentenza contumaciale del Tribunale di Lari del 5. Marzo 1825., di che nella Sentenza appellata; condanna ambe le parti litiganti nelle spese tanto del passato che del presente giudizio le prime da liquidarsi, e le seconde sommariamente tassate in fiorini 86. pari a Lire 114. da sopportarsi per due terzi dai signori fratelli Sammuri, e per l'altro terzo dalla signora Caterina Jacoponi ne Galleschi.

Così pronunziato, e deciso dagli Illmi. signori
Angiolo Carmignani *primo Aud.*
Antonio Magnani *Aud. Relat.*
Giovan Batista Lorenzini *Aud.*

DECISIONE LIV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pistorien. Consuccessionis diei 30. Aprilis 1827.

In Causa Bonfanti x Bonfanti

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Vincenzo Torracchi

---

Argomento

Quegli, che col suo Testamento instituisce Eredi *tutti i Figli*, che nasceranno da due Coniugi, ch'Egli nomina, deve intendersi che abbia compreso tanto i Maschi, che le Femmine.

Sommario

1. 2. 14. 16. 29. *Il Testatore, che instituisce* Eredi tutti i Figli da nascere dalla sig. NN., e dal sig. NN. *si giudica, che abbia inteso di comprendere tanto i Maschi, che le Femmine:*

3. 4. 24. 25. 28. 31. 32. *La voce* Figli *è una voce generica, che abbraccia le due specie di* Figlio e di Figlia.

5. 11. 12. 33. 34. *La voce* Figli *si ristringe ai soli Maschi quando o per la manifesta volontà del proferente, o per la soggetta materia, o per qualche qualità, che vi si aggiunga non si può diversamente interpetrare.*

6. Antenati *sono tutti quelli, che sono nati innanzi a Noi tanto Maschi, che Femmine.*

7. *La voce* Avi *tanto comprende il Padre, che la Madre del Padre.*

8. Genitori *sono tanto il Padre, che la Madre.*

9. Nipoti, Pronipoti, Postumi *sono voci che abbracciano ambedue i Sessi.*

10. *Ai soli* Maschi *si ristringe la voce* Antenati *quando si parla di materie* familiari, *ed* Agnatizie, *quali sono la derivazione delle Famiglie, i diritti di sepolture, delle Cappelle, degli stemmi.*

13. *Nei Testamenti s' interpetra la volonta dei Testatori.*

15. *Deve attendersi nei Testamenti quella pariforme determinazione, che nasce dall' uso del parlare del Disponente.*

17. *Quegli, che lascia Eredi* i Figli da nascere *dalla sua cognata col suo Testamento fatto quando questa Cognata è già gravida, il primo Erede è il* Figlio, o Figlia, *che nascerà.*

18. *Quelli, che oggi si chiamano* Discendenti, *dai Romani si chiamavano* liberi, *e i discendenti si nominavano, con qualche aggiunta.*

19. *Presso noi la voce* Liberi *quasi mai si usa, ma quasi sempre quella* Descendentes.

20. *Tutto quello, che i Romani stabilirono circa al vocabolo* liberi *può in oggi adattarsi al vocabolo* Discendenti.

21. *Nelle Leggi Romane sono prese a vicenda le parole* liberi, *e* Filii, *e ciò nasce dalla regola, che contenendo la voce* liberi *tanto il* Genere sommo, *che* l'infimo *si ristringeva, o ampliava questa voce secondo le circostanze.*

22. 23. 27. *Sotto il nome di* Figlio *s' intendevano dai Romani ordinariamente i* Figli di primo grado.

26. *La parola* Filii *quando si vuole estendere anco ai* Nipoti *d' uopo è ricorrere alle presunzioni, ed alle congetture.*

30. *La dizione* Tutti *non ammette per se sola alcuna restrizione.*

35. *Le Femmine ancora possono avere una propensione per la scienza, la Poesia, e le belle Arti.*

36. *E' un' errore gravissimo dei Pratici il dire, che il Testatore si presume di volersi confermare con ciò che dispone lo Statuto.*

37. *Lo Statuto di Pistoia nelle successioni intestate esclude le Femmine a preferenza dei Nipoti Maschi di secondo letto.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia de' 30. Aprile 1822. essendo stato condannato il sig. Carlo Bonfanti a far partecipi per egual porzione le di lui sorelle Margherita Carlotta ed Anna Bonfanti del Patrimonio lasciato dal Sacerdote sig. Iacopo Bonfanti comune loro Zio, si appellò avanti la Regia Ruota di Firenze per ottenere di quella la revoca, ma la Ruota dopo avere intese le difese di ciascuna delle parti.

Adottando i Motivi della Sentenza, della quale è appello.

Disse essere stato male appellato per parte del sig. Carlo Buonfanti dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia de' 30. Aprile 1822. ad esso contraria, e favorevole respettivamente alle signore Margherita Bonfanti ne' Nanni, Anna Bonfanti ne' Piaggi, e Carlotta Bonfanti ne' Galli, e conferma perciò la Sentenza suddetta in tutte le sue parti ordinandone l' esecuzione secondo la sua forma, e tenore spese compensate atteso il vincolo del sangue.

Così deciso dagl' Illim. signori

Luigi Matani *f. f. di Presidente*
Giov. Grandi Luigi Bombicci *Relat. Auditori*

Seguono i Motivi della Sentenza del Tribunal Collegiale di Pistoia proferita dagl'Illustrissimi sigg. Cammillo Manni Primo Auditore, e Relatore, Auditore Cav. Berardo Dotti, e Aud. Niccola Lami sotto di 30. Aprile 1822. stati adottati dalla R. Ruota Fiorentina.

Dopo, che il Sacerdote Iacopo Buonfanti di Lamporecchio aveva avuto la consolazione di vedere il sig. Paolo suo degnissimo Fratello unito in un matrimonio di sua sodisfazione, e gradimento colla signora Giulia Piccioli, tutte le sue cure furono rivolte al ben essere di questa unione, e trovandosi assalito da malattia, mentre che la sua Cognata di già era incinta, il primo suo pensiero fu quello di assicurare in un col bene de' detti Coniugi anche una buona custodia, una cristiana, e civile educazione, ed uno stato più florido alla prole che da loro nascer ne potesse. E a tale oggetto, e acciocchè dopo la di lui morte non nascesse alcuno scandolo, o litigio, nelle ultime sue Tavole, che consegnò a Ser Cleofe Torrigiani ne 22. Novembre 1787. così dispose.

Item jure Legati „ sapendo detto sig. Testatore, che la sig. Giulia del „ sig. Giuseppe Piccioli Moglie del sig. Paolo del fu Ser Carlo Bonfanti „ di lui Cognata *è gravida, che perciò all' effetto che la medesima pos- „ sa custodire i di lei figli, che avrà da detto sig. Paolo, e darli una „ cristiana e civile educazione lasciò a detta signora Giulia unitamen- „ te ai di lei figli, e detto sig. Paolo di lei Marito*, il pieno, libero, ed „ assoluto usufrutto di tutta la di lui Eredità tanto viventi *detti di lui „ Figli*, e Marito, quanto ancora dopo la morte de' medesimi. „

E tutto confidando nella di lei cura, e direzione onde impedire, per quanto fosse possibile che mancassero i suoi voti, e che i di *lei Figli* restassero privi di quella sacra custodia, su di cui egli aveva riposto tutta la sua fiducia, aggiunse, che dovesse ella godere di tale usufrutto „ sempre „ però che durante la vita *di detti di lui Figli*, e Marito convivesse con „ i medesimi, e dopo la morte di detto di lei Marito menasse vita vedovi- „ le ed onesta nella casa di detto sig. Testatore di lei vita durante, e non „ altrimenti, e (che perciò) nel caso che la medesima passasse alle seconde „ Nozze, restasse *ipso facto* priva di detto usufrutto „.

E per sempre più migliorare il Patrimonio de' suoi Nipoti, a cui erano tutte dirette le sue mire, le impose l'altra condizione „ che goder dovesse del detto Legato, purchè le di lei Doti dovessero rimanere ai „ *figli* di essa, e di detto sig. Paolo „

E quasi che ciò non bastasse a facilitar loro tutti gli agi della vita, e per unire tutti i mezzi più vantaggiosi, onde ottenere questa cristiana, e civile educazione, che tanto desiderava ordinò „ che essendovi nella sua „ Eredità una quantità di mobilia ed una buona Libreria se ne dovesse „ fare un' esatto, ma privato Inventario all' effetto che la *medesima Mo- „ bilia, e Libreria fosse diligentemente custodita e poi consegnata a „ detti suoi Eredi quando fossero stati in età da prevalersene per gli „ Studii* „

Provvisto così alla loro cura, ed alla loro buona Educazione, passò ad assicurare per quanto gli era possibile il loro stato per tutto il resto del corso della loro Vita, ed a tale effetto nell'istituzione dell'Erede così spiegò la sua determinata volontà „ ivi „ In tutti gli altri suoi Beni salvo però „ quanto sopra (cioè in quanto al legato dell'usufrutto) suoi Eredi uni- „ versali fece, istituì, e di sua propria bocca nominò, ed esser volle, *tutti* „ *i figli da nascere da detta sig. Giulia Piccioli*, *e detto sig. Paolo* „ *Bonfanti* di lei Marito per egual porzione, e nel caso che detti figli da „ nascere non volessero, o non potessero essere Eredi nominò, e nomina „ suo Erede universale detto sig. Paolo suo fratello. „

Decorsi quattro mesi appunto, e così nel 22. Maggio 1788. venne alla luce il primo frutto della unione dei due Coniugi, su cui aveva particolarmente posti i suoi sguardi il Testatore, e in questo apparve una femmina, che egli accolse con tutte le dimostrazioni di affetto, ed in conferma volle ei stesso presentarla al sacro Fonte col nome di Margherita, unendo così i vincoli di natura a quelli spirituali da nostra Chiesa istituiti, e quindi passato neppure un' altro mese, nel 7. del successivo Aprile dovette pagare il tributo de' mortali, e lasciò questa vita senza fare il minimo cangiamento alle sue testamentarie Disposizioni.

Entrata in possesso della di lui Eredità in quanto all'usufrutto la sua sig. Cognata col di lui sig. Fratello a forma de'suoi voleri nacquero in appresso tre altre femmine, e in ultimo sopravvenne l'unico maschio, il vivente sig. Carlo, e questi al momento che era spirato il legato dell'usufrutto, e dovea farsi luogo alla divisione dell'Assè Ereditario anche circa la proprietà, sentendo che le sue Sorelle si disponevano a reclamare ciascuna la porzione, nel 29. Novembre dell'anno 18:9. si presentò in Tribunale, e col solito rimedio della Legge *diffamari 5. C. de Ingen., et manumis.* domandò che fosse loro imposto un eterno silenzio, e che venisse giudicato che l'Eredità dell'ottimo suo Zio a lui solo tutta esclusivamente si apettava augurandosi di poter dimostrare, che sotto il nome *di tutti i figli da nascere dalla sig. Giulia Piccioli e dal sig. Paolo Bonfanti*, avesse inteso il Testatore di comprendere i soli maschi, e portata la questione avanti noi dopo il più scrupoloso esame di quanto virilmente, e dottamente sì dall'una, che dall'altra parte si è addotto, non abbiamo potuto fare a meno di rigettare con unanime voto la domanda del sig. Carlo, decidendo in questo medesimo giorno che nell'istituzione fatta dal fu Don Iacopo Bonfanti a favore di *tutti i figli* da nascere da detti Coniugi restarono compresi per egual porzione tanto i maschi che le femmine, e a ciò decidere noi fummo legalmente costretti.

1. Per la chiara, e incontrovertibile proprietà delle parole „ *Di tutti i figli da nascere dai due Coniugi Piccioli e Bonfanti* „ coadiuvata ancora bastantemente dalla volontà del Testatore.

2. Per la concorde voce di quelle Leggi, che ci hanno sempre regolato nella soggetta materia.

3. Per le autorità di tutti i Giureconsulti sì antichi, che moderni, e l' uniforme consuetudine di giudicare di tutti i Tribunali d' Italia.

E che primieramente fosse chiara, e incontrovertibile la lettera del Testamento, e la forza, e la proprietà delle parole, di cui erssi servito il Testatore, a noi ci parve evidentissimo; poichè nessuno di noi potè persuadersi che fra gli Italiani quando uno dice „ *quanti figli ha il tale* „ *come stanno i vostri figli* „ *I figli di Pietro, i figli di Paolo* „ e simili espressioni, intenda di parlare de soli maschi, escluse le femmine, essendo una verità troppo provata dall' uso comune della nostra lingua, e dall' intimo senso, che ciascun di noi si è formato fin da primi anni che la voce figli è una voce generica, che abbraccia le due specie di figlio, e di figlia: E ciò per proprietà di parola senza bisogno neppure di ricorrere alla regola astratta, che il mascolino comprenda il femminino, e non già per interpetrazione soltanto di chi l' usa, o di chi l' ascolta, ma per interpetrazione datale costantemente dall' uso di tutti i Popoli Italiani, che è quello appunto „ *pones quem arbitrium est, et jus et norma loquendi* „ e che è il Testimone vivente, ed unico per se stesso capace di giudicare del modo, con cui intender si debbono i vocaboli co' quali vengono comunicate le
3 nostre idee.

E perciò non vi era ne anche bisogno di ricorrere al concetto, con cui erasi una tal voce adoperata da nostri primi Scrittori, e alla interpetrazione abbracciata dal vocabolario della crusca, che si sa, che forma testo in questione di lingua, sebben d' altronde alla parola *Figlio* appunto coll' autorita de' maestri del nostro idioma stabilisca la massima, che quando specialmente questa voce si usa in plurale, è certo che comprende il maschio, e la femmina appoggiandosi alla testimonianza del Petrarca *Sonet.*
4 *43. part. 2. del Boccacc. Nov. 35. 5. Nov. 34. 2. e del Casa lett.* 12. ai quali si potrebbe unire un Catalogo, che riempisse delle pagine intiere.

E quantunque sia pur troppo vero, che questa voce contenendo, come si è detto, anche la specie de' due sessi, possa, e debba alle volte ristringersi a' soli maschi, questo accade però quando sia manifesto, che, o per la volontà del proferente, o per la soggetta materia, o per qualche qualità, che vi si aggiunga non si possa diversamente interpetrare, come per esempio se si dica „ quanti figli avete militari, quanti Dottori, quanti Preti? Oppure che i figli di Tizio, che ho istituiti eredi, siano Sacerdoti, o
5 Cavalieri, o Notari, o Soldati, o prendan moglie, o abbiano tal dignità o tal distintivo, di cui non possono godere le donne, e così egualmente, sebben più di rado, alle volte bisogna ristringere tal vocabolo ancora alle sole femmine, come se si dica fra i vostri figli vi è alcuna Monaca. Lascio Eredi i figli, che son nati da Tizio, e Tizio non abbia che femmine; e mille altri esempii che ci si presentano giornalmente nel nostro parlar toscano, e famigliare nel modo appunto che accade riguardo alle parole *Antenati, Ascendenti, Avi, Proavi, Genitori, Nipoti, Pronipoti ec.* poichè gene-
6 ralmente parlando per proprietà di parola gli *Antenati* sono tutti quei che

sono nati innanzi a noi, o siano Maschi, o siano femmine, gli avi comprendono tanto il Padre, che la Madre del Padre, e della Madre nostra, e così dicasi a proporzione de' Proavi, Atavi, Tritavi ec.; Genitori sono tanto il Padre che la Madre, poichè niuno potrà impugnare, che ambedue sono concorsi a generarci; i Nipoti, i Pronipoti, i Postumi, i discendenti ec. è certo che generalmente abbracciono ambedue i Sessi. E pure si parlerà di materia, che non possa abbracciarne che un solo, se vi si aggiungerà qualche modo di differenza specifica, è certo che anche tutti questi nomi verranno ristretti secondo le circostanze; come appunto era il caso in quanto alla parola *Antenati* deciso nella *Florentina Primogeniturae de Bardellis Av. Maccioni, Vernaccini, e Brichieri Colombi* in cui non era possibile di comprendere senza incorrere nell' assurdo col detto Vocabolo anche le femmine in cui al §§. 20. e *seq* bastantemente rilevasi che al soli Maschi bisogna ristringere questa voce quando si parli di materie familiari, ed Agnatizie quali sono la derivazione delle famiglie, il Sangue, lo Stipite, la Nobiltà, il trapasso del Nome, e i diritti delle Sepolture, delle Cappelle, de' Stemmi.

7

8

9

10

Non trovando perciò noi in tutto il contesto dell' ultima volontà del Prete Jacopo alcuno argomento, o indizio, che atto fosse a ristringere la generalità della voce di *figli*, o almeno che fosse capace a spargervi del dubbio, e farla divenire ambigua, non abbiamo potuto fare a meno di seguitare il Precetto di Paolo, che già come Canone indubitato abbiamo qui premesso, e non trovando alcun dubbio nelle parole non ci sarebbe stato neppur più lecito di ammettere questione di volontà.

11

E ad onta che sia anche vero, come pure si è stabilito che alle volte bisogni deviare dal proprio significato delle parole, questo però solamente accade „*cum manifestum est aliud sensissè Testatorem*„ secondo l'altro premesso insegnamento di Marcello. Ora siccome nel caso nostro non solo ci parve manifesto, che il Testatore volesse comprendere sotto il vocabolo generico di figli i soli maschi, ma ci parve al contrario manifestissimo che egli volessè egualmente comprendervi le femmine, sempre più ci persuademmo della giustizia della nostra opinione. E per verità lasciando di osservare che in tutto il Testamento del Sacerdote Bonfanti non si trova alcuna parte in cui i figli siano nominati colla qualità di Maschi, ma in tutte replicatamente si caratterizzano, o col semplice nome di figli, o col connotato generale di tutti i figli da nascere da Coniugi Giulia Piccioli, e Palo Bonfanti, che non vi si legge alcuna espressione, che indichi un amore parziale per la conservazione dell' Agnazione, che non si vede imposto alcun precetto, o lasciato alcun diritto, o fondo ai suoi Eredi, di cui sieno incapaci le Femmine; che inoltre il testamento è dettato da un Zio, da un Sacerdote, e da

uno che non avendo alcuna prerogativa di Nobiltà, non essendo stato a questa ammesso, che il vivente sig. Carlo insieme con l'allor vivente suo Genitore nel 1820., neppur poteva sognare di essere in grado dopo la legge del 1747. di indurre nella sua Eredità nessun vincolo di Fidecommisso, circostanze tutte moltissimo valutate da tutti i Dottori per comprendere nella voce de' Figli anche ne casi dubbii, le Femmine come promiscuamente ne insegnano i Dottori tutti.

12 Lasciando ancora di riflettere, che nel caso, che non fossero nate da detto Matrimonio, che femmine si sarebbe cadato nell'assurdo che si fosse fatto luogo alla condizionale, o difettiva della sostituzione compendiosa, e che l'Erede fosse stato il sig. Paolo, mentre che il Testatore a Lettere cubitali aveva ordinato che gli Eredi dovessero essere in primo luogo i soli Nipoti, e che il sig. Paolo avendo figli non dovesse godere che dell' usufrutto insieme con la sua moglie, e co' suoi stessi figli. Mentre si era mosso a lasciare questo legato al sig. Paolo, e alla sua moglie unitamente però ai medesimi figli, sapendo che essa era gravida, e al solo oggetto di custodire, e di essere in grado, di dare ad essi una miglior educazione, e mentre che in tutto il contesto, e del lascito del legato, e dell'istituzione dell'Erede, tutte le sue mire sono sempre dirette al ben essere de' di lui figli, e che nella linea dell' Amore lo pone nell'ultimo grado, chiamandolo nella condizionale, e non mai nella dispositiva, che come dicono i Forensi è la Regina delle disposizioni testamentarie.

Lasciando infine di ricorrere alle regole generali che in Te„ stamentis plenius voluntates Testantium interpretantur „ *Leg.* 12. *de Reg. Jur.* che „ Quoties idem sermo duas Sententias ex„ primit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae aptior *est.* „ *Leg* 67. ib. „ che in obscuris inspici solet, quod verisimilius est „ aut quod plerumque fieri solet „ *L.* 114. *ib.* „ Che rapienda „ occasio est quae prebeat benignius responsum quod factum est „ cum in obscuro sit ex affectione cujusque capiti interpetratio„ nem „ e che come insegna colla scorta di altrettante Leggi il dottissimo Averani nella sua *Interpr. Jur. Lib.* 3. *c.* 19. *n.* 1. „ Quoties verba clara sunt, et voluntas ambigua verbis est inhae„ rendum nec voluntas in disquisitionem vocanda. „

E ciò specialmente per due fortissime ragioni „ Prima ea„ que potissima quia non sufficit Testatorem voluisse aliquid, „ nisi in Testamento dixerit ib. N. 2. altera quia valde pericu„ losum est a scripto recedere; plerumque enim nec id quod scri„ ptum est sequimur, nec id quod voluit Testator. Conjecturae

„ enim admodum fallaces sunt, eaeque numquam venerunt in „ mentem Testatoris. Itaque cum volumus mentem retrusam Te- „ statoris indagare ab ea quam longissime recedimus ib. N. 3.

Lasciando adunque, come dicevamo, di osservare tutto questo, è certo in fatto che il nostro Testatore ha contemplati, ed onerati i figli da nascere dalla sua Cognata, e dal suo fratello in due diverse sedi; nella prima, come già si è veduto, ad essi lascia unitamente ai loro Genitori l'usufrutto di tutta la sua Eredità, e ciò col lodevol fine, che i detti loro Genitori abbiano più modo di custodirli, e dare ad essi una cristiana, e civile Educazione, e in questa sede per ben cinque volte ripete sempre la voce *figli* non con altra relazione che quella di figli di lei, cioè della sig. Giulia, o coll'altra di essa, e di detto sig. Paolo o altra più generica de' figli che averà da detto sig. Paolo. Nessuno per tanto che abbia fior di senno potrà impugnare, e l'ammettevano anche i Difensori del sig, Carlo, che in questa sede, in cui trattasi di custodire e di educare i figli; e del legato dell' usufrutto sotto la voce di figli il Testatore non abbia voluto comprendere anche le Femmine, perchè questi non non meno, anzi più de' Maschi hanno bisogno di essere, e dirette, e custodite, ed educate. Se adunque si ammetteva, che dovesser dirsi comprese in questa sede del semplice lascito dell'usufrutto sotto il nome di figli, perchè mai non dovevano dirsi comprese anche nell'altra sede dell'istituzione dell'Erede? E' lo stesso disponente che parla, è la stessa disposizione che s'interpetra, il Testatore è quegl' istesso, che secondo il sentimento de' medesimi difensori del Maschio ha già lasciato la loro porzione dell'usufrutto anche alle femmine, ma perchè dunque non dovrà aver lasciato ad esse anche la porzione della proprietà, e perchè nella prima sede avrà dovuto usare una voce in un modo, e nella seconda in un altro contro tutte le regole del nostro diritto, ed in specie di quella tanto forte chiamata da Forenzi pariforme determinazione, che nel caso nostro nasce dall'uso del parlare del medesimo Disponente, e nel medesimo Testamento secondo che ottimamente ragiona la Ruota nostra nella *Florentina Fideicom de Generottis del* 12. *Settembre* 1741. §. *In eversionem av. Bonfini Bizzarrini, e Mormoraj ec. Majoratus de Pazzis* 27. *Giugno* 1752. §. 34. *avan. Querci, e Montordi nella Pisana Majoratus de Campilia* de 30. *Marzo* 1723. *N.* 45., e 46 *Avan. Ulivelli, e Catani, nella Florent. praetensi Fidecom. de* 7. *Febbraio* 1775 §. 18. *avan. Vinci, nella Florentina Fideicom. de* 7. *Febbraio* 1775. *Av. Vinci nella Florent. Primogen. de Bardellis degli* 8.

14

15

Luglio 1785. §. 62. e Magistralmente avan. Fenzi, nella Florent. Liber. Bon. de 18. Agosto 1797. fra le nostre recenz. in ordine la 7. §. 82. e seqq.

Che anzi il nostro Testatore appunto perchè non nascesse alcuno scandalo o litigio, come egli stesso si espresse, e quasi prevedendo questa disputa ad oggetto di togliere qualunque principio di dubbio nella sede in cui parla del Legato dell'usufrutto a favore della Cognata, del Fratello, e de' Nepoti, e della loro educazione, e custodia, siccome non poteva nascervi alcun dubbio sopra la comprensione delle Femmine, si contentò d'invitarle sotto il nome generico di figli, ma nell'istituzione dell' Erede, ove non potevano valere gli argumenti tratti dall'educazione, e custodia, per meglio spiegarsi non si limitò di chiamarli col solo vocabolo di figli senza alcuna distinzione, ma vi aggiunse l'aggettivo generalissimo di tutti i figli da nascere da detta sig. Giulia, e da detto sig. Paolo. Noi dunque non ci siamo mai potuti persuadere come i Difensori del lodato sig. Carlo, potessero concedere il più che fosser cioè comprese le femmine in quanto al Legato dell'usufrutto sotto il semplice nome di figli, e poi imprendessero l'arduo assunto di negare il meno, che esse cioè non si dovesser comprendere sotto la più generale espressione di tutti i figli da nascere, nell' istituzione dell' Erede. E come sarebbe mai possibile il sostenere seriamente, che mentre un Testatore chiama alla sua Eredità composta di materia indifferente senza alcuna restrizione, o connotato i figli da nascere da un tale, e mentre che li chiama tutti generalmente, si debba dire che non abbia voluto invitarne che uno solo, o che almeno abbia voluto la sola specie de' maschi. Noi per dire il vero senza uno sforzo straordinario al buon senso, e alle regole più ovvie non abbiamo potuto essere in grado non

16 già di crederlo, ma neppur di sospettarlo.

Ed inoltre è un altro fatto indubitato che il Prete Bonfanti si mosse a fare il Testamento quando già la sua Cognata era gravida, che nel suo concetto il primo degli Eredi fu certamente quegli che era concepito: che questi fu una Femmina, e che essa fu l'unica fra i suoi Nipoti, che ei conobbe, e su cui potè sebben per poco pascolare il suo affetto; e che di più ad onta, che egli fosse alla medesima sopravvissuto, non mutò neppure una virgola al suo Testamento, per cui adunque nella sua mente al giorno della sua morte, il suo Erede non potè che essere se non se la sola sua figlia spirituale la sig. Margherita, altrimenti sarebbe incorso nell' altro inconveniento che aveva tanto a cuore di evitare cioè ne scandali, ne litigi poichè sarebbono

potute nascere un' infinità d' intraloiate questioni; non solo sopra l'assurdo di lasciare in sospeso la sua Eredità, ma molto più sopra la validità dell'istituzione di persone non concepite al giorno della morte del Testatore; di persone che non erano fra gli Enti umani; di persone che egli non aveva mai potuto conoscere, e che per conseguenza non potevano avere alcun merito presso di lui; e per le quali non poteva nascergli alcun affetto: cose tutte tanto contrarie al rigore della Romana Giurisprudenza *Leg.* 1. *nec adierit prosocio. Leg. Titius* 6. *et L. item Pretor* 8. *de suis et Legit. haer.*, *et L.* 1. §. 8. *Unde Cognati*, colle quali massime combina quel tanto che fu deciso dalla *Senen. seu Asinalung. Nullit. Testam. seu praeten. Fideicom.* 11. *Agosto* 1770. *avan. Signorini n.* 1. *et seqq. dalla Piscien. valid. Testamen. del* 29. *Settembre* 1772. *av. Marsilli pag.* 15. e della confermatoria *del dì* 28. *Settembre* 1773. *avan. Brogiani*, *e della Libur. praeten. Null. Test. del* 23. *Dicembre* 1783. *al* §. *ridotta av. Maccioni* e si può anche leggere cosa ne dica fra i tanti altri il *Domat. Loix Civil. lib.* 3. *tit.* 1. *Leg.* 2. *n.* 25.

18

Che più? Se si fosse dovuto ammettere, che gli Eredi fossero stati i soli maschi, si sarebbe caduto nell' assurdo, che il Legato dell' usufrutto, si sarebbe reso affatto inutile, poichè „ Ante aditam haereditatem, non solum ususfructus non cedit, „ sed nec actio de usufructu„, come insegna Ulpiano nella *Leg. unic. quando dies usufr. Leg. Cod.*, e come c' insegnano gli altri Testi nella *Leg.* 2. *e* 3. *quando dies Leg.*, *e nella Leg. unic. Cod. de Cad. toll.* §. 6. Non essendovi dunque nella contraria ipotesi chi potesse esser l'Erede alla morte del Testatore, chi potesse adire l' Eredità, chi potesse conseguire legittimamente il Legato, sarebbe dovuta restare per lo meno in sospeso, e l'eredità, e l' usufrutto, sarebber per conseguenza mancati i mezzi, che aveva lasciati il Testatore di custodire, ed educare i suoi cari Nipoti; e da un' assurdo, molti altri ne sarebbero derivati contro tutti i principii della sana critica, e del nostro gius. Ma si lasci ormai il solo raziocinio in cosa sì chiara, e si vegga come decidono la questione le nostre Leggi.

Prima però di riportarne i loro Testi uopo crediamo per la loro più precisa intelligenza di premettere, che in bocca dei Giureconsulti Romani come dottamente osserva ancora il solito Averani ne' Comenti, che fa alla *Leg. liberor.* 220. *de Ver. Sig. Interp. Jur. lib.* 3. *c.* 26. quelli, che oggi chiamiamo discendenti essi li chiamavano *liberi*, e i discendenti non li nominavano mai senza una qualche aggiunta, meno che quando li riferivano a' loro

Genitori, o a' loro ascendenti, perchè si servivano di questa voce ma come principio. Così dicevano „ Descendentes ex foemineo
18 sexu „ come nella *Leg. cognoscere* 56. *in fine de ver. Sig*. „ Descendentes per virilem sexum „, come nella *Leg Postumi* 3. *in prin. de iniust. rapt. ec*. „ Descendentes ex familia „ come nella *Leg*. 2. *Cod. quib. ad Libert. procl. ec*. Presso i Giureconsulti moderni al contrario, e presso noi la voce *liberi* quasi mai si nomina, ma quasi sempre quella di *Descendentes*, e così per conseguenza quello che circa al vocabolo *liberi* in genere stabi-
19 lirono gli antichi Romani tutto può in oggi adattarsi al vocabolo *Discendenti* come se fosse un sinonimo, e all'antico vocabolo di liberi, dal moderno uso sostituito, ond'è che siccome „ *liberorum appellatione* „ fra i Romani Giureconsulti s'intendevano tutti quei, che da noi possono discendere, tanto i Figli, che i Nipoti i Pronipoti, *caeterique qui ex his descendunt*, come essi dicono, in infinito senza veruna distinzione di sesso „ *D. L. Liberorum* 220. *de Ver. Sig*. unitamente alla *Leg. cognoscere* 56. §. 1. *dello stesso tit. L. nam. et his* 5. *de inof. Test. Leg*. 1. §. 1. *de Leg. praes. L*. 1. *Cod. de cond. insen* L. *Jubemus* §. *Sin autem iuncto princip*., *L. C. ad S. C. Trebell*., così nello stesso
20 modo bisogna in oggi decidere della parola *Discendenti*.

E sebbene in molte Leggi Romane si trovano prese a vicenda le due parole *liberi*, e *filii* si vedrà che questo nasce dalla solita regola che contenendo la voce *liberi* tanto il genere *sommo* che l'*infimo* come dicono i Forensi, e tutte le specie, e gradi de' Discendenti, si veniva questo vocabolo a ristringere, e a dilatare secondo le circostanze, e lo stesso Averani colla sua
21 consueta precisione ne riporta moltissimi esempii nel detto *Lib* 3. *c*. 28. *n*. 4. *e* 5. volendo però parlare con maggiore accuratezza sotto i nomi di figli non s'intendono per ordinario da loro che i
22 soli figli di primo grado „ Aliter enim Filii, aliter Nepotes appellantur „ dice Vulpiano nella *Leg. quid si Nepotes* 6. *del Testam. Jut*., e in identiche parole lo ripete Giustiniano nel *Test. delle Istit. al* §. 5. *del Tit. qui Test. Tut. dar. pos*., e si l'uno che l'altro in detti Testi decidono, che il Tutore s'intenda dato anche ai nepoti, quando il Testatore ha usato della parola liberos, ma non quando ha usato quella di Filios. E tutti sanno quanto specialmente Vulpiano fosse attaccato, ed amante dell'etimologia, e della forza delle parole. E tutto ciò dee aver luogo molto più fra noi Italiani, presso cui è certo, che è invalso l'uso, che difficilmente, quando uno parla di figli voglia intendere di com-
23 prendervi anche i nipoti, e gli altri Discendenti.

Ciò premesso vediamo cosa i detti Giureconsulti intendono di significere colla voce Filii. Essi cominciano a definire il vocabolo di figlio in genere nella *Leg. Filium* 6. *de his qui sui vel alieni juris sunt*, e ci dicono „ Filium definimus qui ex viro „ et uxore ejus nascitur „ E' dunque certo che secondo la loro definizione sotto il nome di figlio anche in numero singolare, purchè sià preso in genere vi si comprende tanto il maschio, che la femmina, poichè sì l'uno che l'altro „ ex viro et uxore nascuntur „ che anzi quando questa voce si proferiva in genere arrivavano perfino ad equipararla assolutamente alle parola liberi „ Filii „ appellatione, dice Paolo nella *Leg. Filii* 84. *de Ver. Sig.* Fi- „ lii appellatione omnes Liberos intelligimus „ Al contrario però accade quando queste medesima parole non si proferisca in genere ma in specie, e per relazione come il Figlio mio, il Figlio tuo, poichè allora diviene tutta questione di volontà se con esso siasi voluto abbracciare anche il sesso femminino; e tutto dipende dalla giusta interpetrazione, che ed essa dee darsi, come era il caso, in cui fu interrogato Giavoleno, e riportato nella Legge „ *Quisquis* 116. *de ver. Sig.* „ ivi „ Quisquis mihi alius filius filiu-ve haeres sit. Labeo non videri filiam contineri. Proculus „ contra mihi Labeo videtur verborum figuram sequi Proculus mentem testantis. Non dubito quin Lebeonis sententia vera non sit. „ Con cui combine la *Leg. Justa interpretatione* 201. dello stesso *Tit.* ove Giulieno osserva che „ Justa interpretatione recipiendum est, ut appellatione Filii sicuti Filiem familias contineri „ saepe respondimus ita et Nepos videtur comprechendi „.

24

Quindi passando a insegnar quali specie di figli si comprendano non già nel nome singolare di Figlio, ma in quello plurale, e generico di figli proferito senza alcune restrizione decidono che „ *Natura nos quoque docet Filiorum appellatione omnes qui ex nobis descendunt contineri* „ Callistrato *nel* §. *ult. della Leg. Liberorum* 220. §. *ult. d. Tit. de Ver. Sig.*, col quale combine Vulpiano nella *Leg. Si quis ita* 16. *de Tut. Test.* in cui dopo averci detto che „ Si quis ita dixerit Filiis meis Tu- „ torem do in ea conditione est, ut tam filiis quam filiabus de- „ disse videatur „, aggiungendovi la ragione ci dice perchè „ Fi- „ liorum appellatione, et filiae continentur „ non già come si suppone dal meritissimo d'altronde sig. Auditor Rau nella *Volaterrana Donationis de* 21. *Settembre* 1790., *e al* §. *nè si opponga ec.* perchè si tratte in quel caso di Tutela, poichè questa ragione proverebbe troppo; e perciò nulla. Ed in vero proverebbe ancora che quando si dava il Tutore Filiis s' intendesse

25

dato ancora ai Nipoti, e molto più alle Nepoti di un Figlio premorto, e pure lo stesso Vulpiano, come già si è osservato al §. 21., decide tutto il contrario nell' altra Leg. „ *quid si Nepotes et. 6. dello stesso Tit.*, e proverebbe inoltre che lo stesso dovesse dirsi de' Figli maschi, quando si fosse lasciato il Tutore alle figlie, eppure ecco come diversamente si decide da Pomponio questo diverso caso nella Legge „ *Si ità sit scriptum* 45. *de Legat.* 3. „ ivi „ Si ita sit scriptum: Filiabus meis centum aureos do an „ et masculini generis, et foeminini liberis Legatum videatur? „ „ Non si ita scriptum esset „ Filiis meis hosce Tutores do, responsum est etiam filiabus Tutores datos esse; quod non est „ ex contrario accipiendum, ut Filiarum nomine etiam masculi „ contineantur: exemplum enim pessimum est foeminino vocabulo „ etiam masculos contineri „ E se si vuol conoscere sempre meglio la differenza che ponevano quei Giureconsulti fra la voce di *Filius* usata in numero singolare, e in specie riguardo a un figlio di un tale, e tale altro, e quella di figli presa in plurale, e genericamente; si legga cosa risponde Pomponio nella Legge „ *Servius ait* 122. *d. Tit. de Ver. Sig.* „ ivi „ Servius ait si ita scri„ ptum sit Filio filiisque meis hosce Tutores do, masculis dum„ taxat Tutores datos, quoniam singulari casu hoc filio ad plu„ ralem videtur transisse continentem eumdem sexum, quem sin„ gularis prior positus habuisset, sed hoc facti non iuris habet „ quaestionem: potest enim fieri ut singulari casu de filio sen„ serit, deinde plenius omnibus liberis prospexisse in tutorem dan„ do voluerit, quod magis rationabile esse videtur „ E parlando della parola liberi, che in quanto al primo grado è certo che è sinonimo di quella Filii, così si spiega *Caio nella Leg.* 148., *e* 149. *de Verb. Sig.* „ non est sine liberis, cui vel unus filius est „ haec enim enunciatio, habet liberos, non habet liberos semper „ plurativo numero profertur sicut et pupillares et codicilli „ Nam„ que sine liberis esse dicere non possimus tunc necesse est dica„ mus liberos habere „.

E infiniti esempi si potrebbero addurre, se si volesse, tratti tanto dalle Pandette che dal Codice, e anche dal Testo Canonico, in cui sotto la parola Filii i Giureconsulti hanno inteso di comprendere anche le Filie.

E così ancora per non trattenerci sulla regola generale, che il mascolino comprende il Femminino, di che nelle *LL.* 152., *e* 195. *de Verb. sig.* e al fine della *Leg.* 62. *de Leg.* 3. altri infiniti esempi si potrebbero riferire per dimostrare, che lo stesso sistema han sempre tenuto parlando di altri vocabili ad ambedue i sessi comuni come sono questi che „ Appella·

„ tione Parentis non tantum Pater sed etiam Avus et Proavus, et deinceps „ omnes superiores continentur, sed et *mater*, *et avia*, *et Proavia L.* 51. „ *dict. Tit. de Ver. Sig.* „ che „ Patroni Appellatione et *Patrona* continetur *Leg.* 52. *d. Tit.* „ che „ appellatione liberti etiam *Libertam contineri Leg.* 172. *d. Tit.*, e più precisamente che „ servis legatis etiam „ *Ancillas* deberi, quasi comune nomen utrumque *Sexum* contineat „ „ *Leg.* 101. *d. Tit. de Verb. Sig. al* §. *ult. e L. Servis* 81. *de Leg.* 2; e „ che „ Pueris Legatis etiam *Puellae* continentur „ per la solita ragione, „ che „ Pueri appellatione etiam Puellae significantur, come ripete Paolo „ nell' altra *Leg.* 163. *Tit. de Verb. Sig.* E parlando di Animali irragionevoli troviamo che „ Avibus Legatis *Anseres* phasiani et *Gallinae*, *et* „ *aviaria* debebantur *L.* 69. *de L.* 3. che Acquis Legatis, et Acquae continentur „ *L.* 65. §. 6. *d. Tit. de Leg.* 3. „ E che infine per tralasciarne „ le tante altre proposte nella *Leg.* 62. dello stesso *Tit.* il caso che quegli, „ qui duos mulos habebat, ita legavit„ mulos duos qui mei erunt cum moriar Sejo haeres dato; Idem mulos nullos sed *duas mulas* reliquerat. Respondit Servius deberi legatum qua mulorum appellatione, etiam Mulae „ continentur. Id autem *eo veniet quod semper sexum continet* „.

Nè si opponga colla detta *Volaterrana Donationis*, che secondo la stessa Legge 201. *de Ver. Sig.* da noi medesimi riportata al §. 22. sembra, che la voce *filii* „ non per sua natura, ma per una *giusta interpetrazione* comprenda anche la Femmina poichè oltre all'osservare colla *Florentina Primogeniturae de Strozzis* del 12. Settembre 1727. Av. *Urbani*, *Vieri*, e *Venturini* emanata in termini molto più duri, in cui cioè trattavasi di estendere la voce „ *Figli* „ a Nipoti §. *quae quidem nomina ec.* che ciò accade non già per *proprietatem verbi sed* vera ac justa illius *interpetratione* Testus ec. e che „ impropria significatio verbi non posset in dicta lege dici „ justa interpetratio „ colla quale combinano la *Senen. liber. Bonor. de* „ 29. *Marzo* 1751. *Av. Montordi* §. 6. *e l'altra Florentina Immis. super nominat. in specie de* 30. *Settembre* 1800. *Av. Salvetti*, *e Grandetti* „ §. 14. questa Legge primieramente parla della Voce Figlio *in singolare* e non *Figli* in plurale, come ivi si è osservato: E poi il dubbio principale da essa risoluto, e che è quello, che forma il vero Testo del Legislatore, consiste nel sapere se sotto la parola „ *Filius* „ si comprenda il Nipote, e „ Giuliano risolve che „ *Justa interpetratione recipiendum est appel-* „ *latione* FILII *saepe Nepos videntur comprehendi* „ E noi non solo ammettiamo questa verità quando si tratta della voce *Filius in singolare*, ma ancora quando si tratta della stessa voce usata in *plurale*; perchè la parola „ generica *Filii* in plurale comprende per sua natura le due specie, e di „ figlio, e di figlia del primo grado, che è ciò solo, che noi sostenghiamo, „ e che forma tutta la questione nel caso nostro, ma non comprende già „ per la sua sola indole naturale anche le due specie dei Nipoti, e degli altri discendenti „ aliter Filii „ aliter Nepotes appellantur „ E per ciò è pur troppo vero, e giusto, che quando questa voce divenuta in tal caso per se

stessa ambigua, si voglia, che si estenda anche ai Nipoti, bisogna ricorrere
26 alla presunzione, alle congetture, e alle regole di una giusta interpetrazione.

E neppure si dica, che alle volte i Giureconsulti Romani oltre la parola *Filium et Filius* hanno anche aggiunta nella stessa orazione quella di *Filias*, cosa che sarebbe stata inutile se queste nelle voce di quelle si fossero comprese, come argomentavasi per la parte del sig. Carlo. Imperocchè se bene si osserva, questo si è fatto non già perchè nel nome generico, e plurale di *Filii* non venissero egualmente compresi il figlio, e la figlia, ma solo per una maggior chiarezza, e precisione, ed ogni volta che poteva cadervi qualunque dubbio. Ed in fatti in tutte le leggi che riportavano i difensori del sig. Carlo e che sono la *L.* 1. §. 2. *de suis, et legit. haered. la l.* 2. §. 28. *ad S. C. Tertil., et Orphyt. la L.* 1. *C. Fabril Areis., la L.* 1. 6. *de his qui ant. ap. Tab. la L.* 4. *C. ad S. C. Tert. la L.* 8. *de Bon. quae Lib.* §. 5., *e* 6. §. 2. *e* 11. *del Tit. de Haered. quae ab intest il* §. 1. *del Tit. de S. C. Orphyt. il* §. 3. *de susces. ec. Libert. nelle Istitut., e la novella* 18. *C.* 1. 2. e 3. sono tutte Leggi, che parlano di Successioni e che si trovano scritte appunto per insegnarci le riforme sofferte dall'antica Giurisprudenza Romana sopra questo punto, ed in specie da Giustiniano a favore delle Femmine, e perciò disponendo secondo i dettami della natura a favor loro, non era possibile, che non parlassero di *Filii*, e di *Filiae* che anzi l'esame di queste Leggi sempre più ci convinse della rettitudine della nostra opinione poichè in esse, ed in specie nella *L.* 2. *ad S. C. Tertyl Orphyt., e nei* §. 2. *e* 11. *de haered. quae ab. intest. def. e del* §. 3. *de succ. Libert. nelle Istit.* e molto più nella *Leg.* §. 8. *del C. de Bon. quae liber., e nel Cap.* 3. *della Novella* 118. Sempre meglio ci si dimostra la differenza con cui solevano prendere quei Giureconsulti la parola *Liberi*, che è come si è detto la più ampla, e la parola *Filii*
27 che in quanto al primo grado è sinonimo di Liberi, e sempre meglio ci si prova che la ridetta voce di Filii, e di Filii familias, comprenda tutti i figli del primo grado di qualunque sesso si siano, vedendola nelle medesime usata in tal senso replicatamente, e senza veruno equivoco.

E con queste Leggi del Diritto Romano combinano ancora tutte le nostre Leggi moderne, di cui se ne potrebbe addurre un infinito catalogo di tutta l'intiera Italia, e nelle quali sempre più chiaramente si vede, che la voce Italiana di *figli*, e *figliuoli* derivata dalla latina lingua, usata in genere, e senza verun aggiunta, o restrizione comprende egualmente i figli maschi, e le figlie femmine in primo grado, e ciò per sua propria indole, e natura, e non già per semplice volontà di chi la proferisce, o per una estensiva interpetrazione, seppur non voglia dirsi per volontà, e per interpetrazione dell'uso comune di tutti, come appunto accade di tutte le altre parole generiche, che la nostra lingua, e la buona Logica c'insegnano che comprendono tutte le specie in esse rinchiuse, siccome accade nelle parole *animale, albero, pianta, quadrupede ec.*, e basti per questo l'addurre gli esem-

pj delle Leggi dettate in tutti i tempi, e fino a'dì nostri nella nostra Patria da nostri stessi Legislatori come la *Leg. del* 22. *Giugno* 1747. sopra i *Fidecom. Art.* 16., e 18. *la L. sopra la Nobilta de'*31. *Luglio* 1750. *a* §§. 30. 31. e 41. *la L. de* 20. *Settembre* 1775. *sul privilegio de'* 12. *figliuoli e la Circolare ad essa relativa de'*25. *Feborajo* 1791., *e la L. de* 23. *Febbrajo* 1790. *e la Notificazion declarativa dei* 7. *Aprile* 1790. *sopra gli istessi vincoli, e sostituzioni fidecommissarie, e la Leg. de'* 15. *Novembre* 1814. §. 1. *e* 7. *Art.* 1. *e* §. 50. *e la Circolare de'* 23. *Settembre* 1814., *e de* 6. *Marzo* 1816. sopra il medesimo benefizio concesso al Padre di 12. figli. 28

E se così dovrà decidersi anche per le Leggi, e patrie, e Romane nel caso che si fosse usato il vocabolo di Figli in genere, molto più doveva farsi lo stesso nel concreto della questione, in cui non solo si è usato il semplice Vocabolo di figli, ma si sono generalmente chiamati tutti i figli da nascere, avvegnachè non tanto que' sommi Giureconsulti sempre seguono la regola ben nota „ che „ *verba generalia generaliter sunt intelligenda* „ Ma Callistrato in specie nella detta *Leg. Liberorum* 220. *de Ver. Sign.* ci lasciò scritto che „ *toties* Leges necessarium ducunt cognationum singu- 29
„ larum nominibus, uti veluti *Filii, nepotis, pronepotis*, caeterorum ec.
„ et qui ex his descendunt, quoties non omnibus qui post eos sunt praesti-
„ tum voluerint: sed solis his succurrent, quos nominatim enumerant. At
„ ubi non personis certis non quibusdam gradibus praestatur, sed *omnibus*
„ qui ex eodem genere orti sunt liberorum appellatione comprehendantur „
E lo stesso ci ricorda Ulpiano al §. 1 *della Leg.* 1. *de Leg. praest.* „ ivi „ Generaliter autem Parentes et liberos Praetor excipit; nec gradus Li-
„ berorum, Parentumve enumeravit; in infinitum igitur eis praestabitur. Sed
„ nec personas prosecutus est, *utrum ex virili sexu. an ex foeminino* descen-
„ dunt. Quisquis igitur *ex liberis*, Parentibusque fuerit ad Legati petitionem
„ admittatur. „

E tanta importanza, e tanta forza attribuirono alle generali espressioni, ed in specie alla dizione „ *omnes* „ che ad onta che alla sua generalità vi si fosse aggiunta qualche parola speciale, purchè questa potesse in qualche modo comodamente interpetrarsi, non venivano mai per essa sola a restringere il generale significato. E così proposto a Paolo il caso „ si „ cui servi OMNES *cum peculio legati sint ei* „ nella *Leg.* 52. *de Legat.* 1. risponde che „ *etiam hi servi debentur, qui nullum peculium* habent „ proposto l'altro caso a Paolo, e a Celso di un legato fatto o dell'Ancilla in genere, o di tutte le Ancille co' loro figli, rispondono „ che si dee il legato tanto che vi siano le Ancille co' figli quanto che vi siano le Ancille senza figli, che i figli senza le Ancille *L.* 62. *e* 63. *de Leg. e L.* 3. *de pecul. leg.* E così infine per tralasciare i tanti altri esempi la *Leg. verba Testamenti* 5. *de alim. vel lib. Leg.* propone il dubbio, se un Testatore abbia così ordinato „ *Omnibus* libertis nostris cibariam praestabitis pro arbitrio vestro 30
„ non ignorantes quot ex his caros habuerim „ Oppure che abbia detto
„ *Omnibus* libertis nostri cibaria praestabitis Prothumum, Polycronium,

„ Gypoticum commendo, ut et vobiscum sint, et cibaria praestatis, peto „
E quindi ricerca „ An *Omnibus* cibaria debent dari, an his quas commen-
„ davit, et cum haeredibus esse jussit. Modestinus respondit; *Omnibus* li-
„ bertis cibaria relicta proponi, quorum modo viri boni arbitrio statuen-
„ dum esse „.

A sfuggire però la forza di una parola così generale, e di regole e di Leggi così chiare, che sostenea i pretesi diritti del sig. Carlo dopo aver replicato che anche la parola universale « *Tutti* » può alle volte ristringersi secondo la volontà del disponente, di cui per vero dire come si è dimostrato, non vi era nè un argomento, nè un ben lontano indizio nel caso nostro, e dopo averci fatto osservare che la detta parola alle volte ancora è diretta a designare ciascuno degl'Individui contemplati, e che però nella nostra circostanza non avendo il Testatore contemplato se non se i Maschi l'espressione generale « *Tutti i Figli* » bisognava interpetrarla, intenderla e ristringerla come che detto avesse « *tutti i figli maschi* » commettendo così una vera petizione di principio, supponendo cioè per provato quello che appunto cadeva in questione; dopo tutto ciò, noi ripetiamo, essi perfino azzardano il dire, che anche i Giureconsulti Romani avevano in simili casi lo stesso deciso adducendo per questo il Testo nella *L. a Filio haerede* 15. *de*
31 *alim. et cib. Legat.* noi però non abbiamo in verità mai saputo comprendere come si potesse allegare in favore de'maschi questa Legge. Tutti sanno che le Pandette sono formate dal complesso di tante risposte, che gli Antichi Giureconsulti avevan dato a certi determinati casi, in cui erano stati interrogati, e che perciò la Legge consiste non già nel caso proposto dal particolare, che cerca il consiglio, ma nella Decisione proferita dal Giureconsulto, che scioglie il dubbio. Nel Testo pertanto, che si obiettava si riporta il caso che « *Titia* decedens testamento ita cavit, cibaria, et vestiaria, quae « viva praestabam dari, praestarique volo *omnibus libertis libertabusque* « *meis* » e siccome Tizia nel tempo della sua vita non avea dato il vitto, che a tre soli di essi come resultava da' suoi Libri d' Azienda, nasceva il dubbio « An haeres ejus a caeteris quoque libertis conveniri possit an vero « *tribus* tantum sit obnoxius, qui rationibus ipsius cibaria, et vestiaria acce- « pisse reperiuntur? » e Scevola « respondit « *Ab Omnibus* » Come dunque è possibile, che in virtù di questa Legge, tanto a loro contraria, e solo per aver detto Tizia nel suo Testamento, forse per maggior chiarezza, o per Asiatica espressione « *Omnibus libertis libertabusque meis* » debba dirsi che il Giureconsulto abbia deciso che la parola « *Omnibus* » debba ristringersi a'soli maschi, ossia alla sola specie contemplata, che forma tutto il dubbio della nostra disputa; quando al contrario il Giureconsulto appunto per l'indole, e la forma dell'espressione generale « *Omnibus* » risponde che il Legato del vitto, e vestiario non si dee soltanto a quei tre, a cui era solita di somministrarlo la Testatrice, ma a tutti i Liberti in genere, nella cui parola è certo, che vi si comprendono tanto tutti i maschi, che tutte le femmine. E perciò anche questa medesima Legge piuttosto che indurre del-

l' ombre di dubbio veniva sempre meglio a comprovare il nostro assunto, e sempre più ci confermava l' assioma indubitato come ottimamente osserva il già lodato Averani. *Interpr. jur. lib.* 3. *c.* 18. *al n.* 4. *che* « Vocabula, quae a principio fuerint imposita, et diuturno usu totius Populi « comprobata, non potest quilibet pro arbitrio suo mutare, et a communi « usu, et significatione recedere.»

E finalmente che questo significato siasi dato costantemente alla detta espressione di *Filii* „ in Latino, e di *Figli o Figliuoli* in Italiano da tutti i DD., e Tribunali, è facile persuadersene subito che si abbia la pazienza di riscontrare fra gli altri infiniti repetenti il *Rebuff* alle *dd. LL.* 84. e 220. *de Ver. Sig. il Vinn. Just. qui Tut. Test. dar. pos.* §. *ult. N.* 2. *il solito Averani Lib.* 4. *Interp. Jur. C.* 3. *N.* 1. *e* 3. *il Domat Loix. Civiles Lib.* 2. *Tit.* 1. *N.*1. e 3. ove parla ancora della voce francese „*Enfans* il *Calvin Lexic. Jur.* alle parole *Filii o Masculino, il Vicat. Vocab. Jur.* alla parola *Filii*, e facendo appunto la nostra distinzione fra la voce „ *Liberi*, e *Filii* „ il Brisson alla parola *Filius* „ vers „ *Filiorum* Angustior quam Liberorum est significatio. „ Proprie enim *Filiorum* no„ mine aliter atque *Liberorum* Nepotes non continentur L. C. nisi quum „ aliud voluntatis conjectura suadet. Tunc enim benigna interpretatione, et „ ex *Sententia magis quam ex verbi proprietate potestateque filiorum* „ *appellatione nepotes etiam comprehenduntur L. ec. . . . at filiorum* „ *nomine filias quoque contineri non est dubium.* „ E fra i migliori Trattatisti, e fra que' consulenti che hanno scritto per l' amore della verità, e non dalla borsa posson vedersi *De Pret. inter. ult. Volun. Lib. dub.* 3. *N.* 25. *et seqq. Marta de Succes. part.* 1. *quaest.* 2. *Art.* 2. N. 1. *e* 8. *e Art.* 3. *N.* 3. *Palma alleg.* 62. *N.* 2. *e* 3. *e alleg.* 63. *N.* 2. *Calder. Resol.* 99. *N.* 1. *De Luc. de Fidecom. disc.* 38. *N.* 5. *il Conti nell' Addizione alla Dec.* 32. *de Fidecom.*

Ed in fine tra le tante decisioni dagli Italiani può vedersi la Ruota di Siena presso il medesimo Conti Dec. 58. N. 1., e molto meglio, e più a Lungo quelle della *S. Ruot. Romana*, ed in specie nella *Recent. Decis.* 563. *N.* 1. *e Dec* 663. *n.* 14. *part.* 9. *Dec.* 290. *n.* 18. *e seqq. part.* 17. *Dec.* 123. *n.* 14. *e* 153. *n.* 3. *e seqq. e* 374. *n.* 1. *e seq. Dec.* 711. *num.* 2 *e nelle Nupper. Tom.* 3. *dec.* 129. *n.* 29. *e seq. Tom.* 4. *dec.* 257. *n.* 11 *Tom.* 5. *part.* 2. *Dec.* 507. *n.* 10. *dec.* 565. *n.* 3. *e* più magistralmente per tutta la *dec.* 224. *del T.* 8. *e av. Cerro dec.* 385. *n.* 8. *e* 485. *n.* 10. *e av. Lancetta dec.* 668. *n.* 1. *Dec.* 777. *n.* 2. *e av. Molines Dec.* 173. *n.* 4. *e* 5. *Dec.* 188. *n.* 1. *e* 2. *Dec.* 576. *n.* 3. *e* 4. *e seq. e nella conferm. in ord. la* 624. *n.* 2. *e av. Hispan. dec.* 148. *n.* 5. *e av. Peralta nella dec.* 72. *per tot. Fulginaten. Fideicom. de* 14. *Marzo* 173 . *paragr.* 3., *e av. Vais nella Bononien. Immis.* 25. *Giugno* 1736. *paragr.* 2. *e av. Molino nella Balneoregien. seu Urbevetana Fideicom.* 19. *Aprile* 1743. *paragr.* 2. 6. *e* 9. *e av. Fignerea nella Rom. seu Leodien. Immissionis.*

11. *Febbraio* 1754. *paragr.* 4. *e av. Caprara nella sua Confermat. del* 13. *Febbraio, e del* 6. *Giugno* 1755. *e av. lo stesso Molino nella Pisauren. Immissionis del* 10. *Gennaio* 1752. *quasi per tot. e* nella confermatoria *av. Riminaldi. Dec.* 391. *nelle quali* si parla appunto di un Testatore traversale, di un Zio, e di un Testatore, che aveva ingiunto il precetto di *abitare*, *e ritenere* la *Casa sua di abitazione insieme con la famiglia*, ed in cui perfino aveva detto di voler così mantenere la *sua casa, e famiglia*, *ed av. il medesimo Riminaldi dec.* 10. *n.* 8. *e dec.* 721. *n.* 1., *e* 3. *e dec.* 771. *n.* 1. *tom.* 7. *e av. de Veri Dec.* 137. *n.* 28. *e av. de Bayàn nella Praeten. Immis. de* 14. *Mag.* 1784. §. 4. *e av. Soderini* nelle 3. conformi emanate nella Romana *consuccessionis quoad Fideicommissùm Cosmae Inghirami* 8. *Maggio* 1789. *e* 7. *Giugno* 1790. *e* 10 *Gennaio* 1791. *per tot. e av. Origo nella Bononien. consucces.*, *et Immis.* 7. *Giugno* 1790. §. 3. *e av. Strasoldo Hortana liberationis a molestiis super cauthela Angeli quoad Executionem del* 24. *Luglio* 1792. §. 8. *e av. Resta nella Ferrarien. Laudi* 4. *Luglio* 1792. §. 3. *e nella sua confermatoria de* 11. *Febbraio* 1793. §. 3. *vers.* „ *Masculus aeque Foe*„ *mina comprehendi* non ex conjectura, aut extensione, sed ex sensu ju„ ris et ex ipsa verborum indole ac natura una cum Vulp. tradit. Javolen. „ *Et ubi praesertim vulgari sermone Testator usus sit*,„ e in circostanza più forte, perchè si trattava, che il Testatore avea fatto menzione in altra parte del Testamento della *qualità mascolina*, *e av. Malvasia* nella *Maceraten, seu Nucerina restitutionis in integrum* 10. *Giugno dello stesso anno* 1793. *al paragr.* 2. *vers.* „ Neminem enim latet sub nomine „ Fi„ lii „ *tum ex naturali significatione, tum ex interpetratione, tum ex loquendi consuetudine masculos aeque ac foeminas contineri* „ E in caso sempre più duro, ove, cioè il Testatore chiama tutti i *Figli* della *sua famiglia*, *e Casato av. Bardaxis de Azara nella Romana Fideicom. de Seremediis del* 2. *Maggio* 1796. *paragr.* 6. *e* 9. *confermata av. il medesimo Ponente nel* 4. *Luglio di detto Anno*, e av. *Resta* nella *Nepesina manutentionis super bono jure del* 26. *Giugno* 1797. *paragr.* 6. *e* 7. *av. Altieri nella Rom. seu Camerinen. immis.*, *et Consucces.* 4. *Dicembre* 1801. *parag.* 2. *e nella sua confermat. del* 21. *Giugno* 1802. *av. il medesimo Ponente nella Rom. Immis. del* 21. *Luglio* 1802. *paragr.* 5. *vers* „ Sed magis favore foeminarum pugnabat ipsa verborum proprietas et „ communis significatio. Filiorum enim appellatione, et Filiae continentur, „ *Text. cc.* ex ingenio praesertim *idiomatis Italici juxta* quod quisquis „ dicit „ *Figli* „ *is procul dubio liberos utriusque sexus indigitat*, *et* „ *comprehendit.* „

Alle quali decisioni fanno eco quelle dell'Alma Ruota nostra Fiorentina come può vedersi nella *Florent. Fideicom. del Reco del* 15. *Settembre* 1682. *n.* 2. *av. Finetti nella Giminianen. Fideicom. de Ципparel.* 11. *Marzo.* 1718. *n.* 6). *av. Urbani*, nelle *Florent. Fideicom de Ben-*

sighellis de' 10. *Settembre* 1723. *n.* 2. *e seq. av. Calderoni. e fra le raccolte del Conti dec.* 14. *n.* 82. *e seq. e dec.* 107. *num.* 39. *de Fidecom. e dec.* 32. *n.* 1. e più a lungo, e con una schiera di Concordanti la *dec.* 305. *n.* 5. *e* 6. *avan. Raffaelli, Simonelli, e Maggi nella Florentina prætensae cess. del* 18. *Giugno* 1784. *paragr.* 17. *e av. Maccioni, e Certignani nella Volaterrana Donationis condiction. del* 25. *Settemb.* 1789 nelle *Selette t.* 5. *dec.* 31. *n.* 3. *vers.* „ Non potendosi controvertere la „ proposizione, che sotto la generica menzione de' *Figli si comprendano* „ *tanto i maschi che le femmine* ec. ed è egualmente elementare il prin- „ cipio, che sempre, e per regola il mascolino contiene anche il femmi- „ nino. „ 32

Ed avvertendo con maggiore accuratezza alla differenza che passa fra la voce di figlio in specie in *singolare*, e quella di figli in *plurale* il de *Luc. fideicom. Dis.* 144. *n.* 3. *e la detta Dec.* 305. *pres il Conti N.* 5. *vers.* „ Et indubitanter si mentio de Filiis, prout in casu nostro, sit in „ plurali, quo casu *ex* propria, et vera significatione non autem *ex* impro- „ pria et extensiva Foeminae comprehenduntur.

E ne' precisi termini in cui si siano invitati tutti i figli lo stesso risolvono presso il *Fusar. de subst. quaest.* 320. *n.* 66. *il Peregr. de fideicom. art.* 22. *n* 81. *in fin. la decis.* 379. *n.* 22. *pag.* 6. *rec.* (che per verità parlano in combinazioni molto più ardue, perchè si tratta di estendere, e di impropriare la parola) la detta *dec.* 257. *n.* 1. *e* 13. *nel tom.* 4. *delle Nuperr.* „ *vers.* „ Ex sermonis proprietate foeminae etiam comprehendun- „ tur ad Text. ec. et vers. „ *Sub. quo satis lato et generico vocabulo* Om- „ nium *foeminas comprehendi nemo dubitat stante dictione* „ Tutti „ „ *quae nullam pro masculis patitur restrictionem* „ e la *detta Florent. Consuccess. et Immis. de* 7. *Giugno* 1790. *paragr.* 3. „ *vers.* „ *Origo* „ fortius autem cum societur altero verbo „ Tutti „ *qui enim vocat* omne „ *ad haereditatem, jubet nullum inter filios unius atque alterius speciei* „ *haberi discrimen, et cujusque generis nemine excluso comprehendit.*

37. E per vedere poi quanto sia giusta, e precisa la nostra distinzione fra il vocabolo Figli riguardo al primo grado, e fra lo stesso vocabolo riguardo ai gradi ulteriori, cioè, che in quanto al primo comprenda per sua natura, e proprietà i Figli di ambedue i sessi; e in quanto agli altri non comprenda i Nipoti ne maschi, ne femmine se non se per una estenzione dedotta *ex justa interpetractione* secondo le circostanze de' diversi casi, possono riscontrarsi le massime fissate nel magistral Voto di scissura del degnissimo sig. Auditore Simonelli nella Causa Cocchi e Mangoni col titolo di *Florentina Jur. Patron. del* 22. *Settembre* 1786. *in ord. la* 59. *della Part.* 2. *del Tom.* 2. *delle Selette* ed in specie ai paragrafi 5. 6. 9. 10. 11. 12. e 16. con cui combina l'altro dottissimo Voto pubblicato colle stampe in Prima Istanza del meritissimo sig. Auditore Ulivelli, e con cui in sostanza in quanto al nostro proposito pienamente combina la decisione 33

in ordine la 58. *nella detta part.* 2. *del Tom.* 2. *delle Selette* emanata nella stessa Causa, e nel medesimo giorno dai signori Auditori Brichieri Colombi, e Maccioni.

Ne da un opinione così generale, e da una consuetudine di giudicare così costante poterono per niente rimuoverci le poche autorità, che si riportavano in contrario, e che consistono nel *Menoch. cons.* 204. *nel Grazian. Disc. foren. C.* 664. *num.* 15. *nel Mantic. de conject. ult. Volun. lib.* 6. *Tit.* 7. *n.* 18. *nel Peregrino* de Fideic. *n.* 16. *e seqq.* imperocchè per poco che si vogliono analizzare tutti costoro attentamente, si vedrà che uno copia l'altro, e che nessuno si prende la briga di esaminare partitamente i Testi, che noi abbiamo allegati, e di procedere con quelle distinzioni, che da' medesimi scaturiscono: che tutti poi o si contradicono da loro stessi, come il Menochio, il Mantica, ed il Politi, o sono contradetti da quei che hanno loro fatte delle note, come il Graziano dal De Luca al *detto c.* 664. *n.* 12. o scrivono *more advocatorum*, e per l'impegno della causa, come sono gli stessi Menochio, Graziano, e Politi, o sono in fine così fluttuanti nella loro opinione che lasciano quasi tutti il dubbio se *filiorum appellatione foeminae continenatur, aut ex proprietate verborum aut ex extensiva interpretatione, aut ex communi usu loquendi.* Oltre poi a tutto questo si vedrà, che essi medesimi tutti, e nessuno escluso cominciano dallo stabilire per regola generale la massima che „ *filiorum appellatione* „ si comprendono anche le figlie femmine, e che da questa massima non si può recedere, se non quando vi osta la volontà del Testatore, e nel caso che vi concorrano delle forti, e concludentissime congetture: e se dicono che le femmine in tal voce si comprendono per una interpretazione *estensiva* tutti si fondano sopra il Testo nella L. *Justa interpretatione* 201. *de Ver. Sig.* da noi già esaminata nei paragrafi 19. e 23. senza però osservare che la detta Legge parlava della voce di *figlio*, come ivi abbiamo dimostrato *in numero singolare*, e del caso in cui si volea in essa comprendere anche il Nipote, che per verità per proprietà di parola non vi si comprende, come pure abbiamo avvertito anche nel caso che siasi adoperato il detto vocabolo in *numero plurale*: ed in fine noi ripetiamo, che questi pochi DD., che senza esaminare, e dettagliatamente, e con giusta critica, i Testi delle Leggi Romane, hanno così opinato, non formano che una semplice logomachia; perocchè, o si dica che la parola „ *filii* „ in plurale proferita, o *genericamente*, come dicono i *Dialettici*, o *collettivamente*, come dicono i Forensi, comprenda il sesso femminino per un'estensione, per un uso, per una significazione, ovvero per una giusta interpetrazione datali da tutti i Giureconsulti, e da tutti i Popoli latini, e italiani, e da tutti noi viventi, che quando siamo tutti uniti siamo anche gli arbitri di dare un significato a que' vocaboli, che servono a spiegare i nostri concetti; sarà sempre vero, che sopra a questa, o sia interpetrazione, o sia estenzione, o sia significato, o sia uso, si è fondata la regola generale, e da

questa non si può deviare se non quando l'intelletto nostro ci venga costretto da fortissime ragioni siccome appunto ottimamente avverte *l'Alciat.* nel commentare la detta Legge *Pronunciatio de Ver. Sig.* circa la regola generale del sesso mascolino „ *Sub masculino nomine* contineri foemininum „ ex extensione, quia tamen extensio *haec communi usu* recepta est, in „ quacumque poene materia regula haec observabitur, nisi cum alias lo- „ quentis intentionem apparebit. „

Ed è anche verissimo che la quastione di vedere, se sotto il nome di *figli* vi si comprendono ancora le Figlie, sia tutta questione di volontà, congetturale; poichè essendo il nome *figli* di sua natura, e proprietà di lingua, il genere, che comprende le due specie di figlio, e di figlia, ad oggetto di conoscere cosa siasi voluto intendere, pur troppo bisogna ricorrere alla volontà del Proferente, ed al modo con cui egli si è espresso, e molte volte senza punto bisogno d'impropriare la parola generica, che è atta come dicevasi a comprendere ambedue i sessi, bisogna ragionevolmente, e con legal criterio ristringerla ai soli Maschi, siccome appunto qualche volta accade di doverle anche ristringere alle sole femmine, come un esempio fra gli altri ce ne somministra nella Ruota nostra presso il Conti la *Decis.* 278. 11. „ ivi „ Et sic declararetur voluntas Testatoris, quod sub nomine „ filiorum et descendentium, licet de sui natura apto utrumque, sexum „ compraehendere intellexarit *Solum* compraehendere Foeminas. „

Alle dette poche Autorità univano anco quella della Ruota Rom. nell' *Urbevetana Fideicom. del 23. Giugno* 1760. *av. Corn. paragr.* 5. ma questa per verità non altro dice che quello stesso, che da noi tutti, e da ognuno pure si ammette, cioè, che „ *prevulgata illa regula atque om-* „ *nium sermonibus celebrata, quod filiorum appellationa foeminae ae-* „ *que ac masculi contineantur, ita demum obtinet* si justa ac comoda „ interpretatione fieri possit, si verba dispositionis conveniat; si mens Te- „ statoris non refragatur. „ Par esser poi meglio persuasi quanto la Sacra Rota convenga perfettamente co' nostri principii, non v'è che riscontrare le moltissime Decisioni, che noi abbiamo riportato al parag. 29.

Dopo di essa riportavano a favor loro anche la presso il Conti *decis.* 35. n. 22. ma questa Decisione pure comincia a fissare la nostra regola generale della comprensione dalle femmine, e poi senza punto inoltrarsi a esaminare la questione nient' altro dice che ciò accade, *ex interpetratione*, fondandosi al solito sopra la legge ridatta *justa interpretatione* che non è scritta certamente, come pure si è provato per decidere il caso nostro; e poi presso il medesimo Autore la Dec. 32. perchè non incidentemente, ma a fondo esaminata la materia stabilisce tutto l'opposto, e con essa combina lo stesso Conti nella sua addizione che vi annette, e l'altra *dec. in ord. la* 65. pronunciata da medesimi Auditori delle 33., e meglio poi *la dec.* 278. e *la dec.* 305. che alla fine del n. 5. parla precisamente ne' nostri termini della parola „ *Filii in numero plurale*, come pure si è veduto al parag. 31.

E quasi per non perdersi di coraggio adducevano ancora come se fosse loro favorevole la *Pistorien. Jur. Patron. del* 13. *Giugno* 1700. *av. Bizzarrini in ordine la* 20. *del tom.* 4. *del Tesor. Ombr.*, quando che questa oltre all' ammettere la solita regola generale al detto n. 1., e di fissare al n. 8. che „ Pro recessu a dicta regula coniecturas urgentes et concludentes „ desiderentur, adeo ut in dubio pro *Foeminis* regula praesidio munitos „ sit judicandum „ Al n. 3. che è il solo numero che essi riportavano conviene, che specialmente nella parte condizionale sotto il nome di figli vengano comprese anche le femmine, e per verità questo è appunto il caso nostro, perchè come pure si è detto non solo nella dispositiva si trovano chiamati *tutti i figli* de' signori Coniugi Bonfanti, ma si trovano egualmente invitati anche nella condizionale „ ivi „ E nel caso che detti figli da „ nascere non potessero, o non volessero essere Eredi, in tal caso nomina „ in suo Erede universale detto sig. Paolo suo fratello. „

Quindi ricorrevano alla *Florent. Primogen. de Bardellis del di* 8. *Luglio* 1781. *av. Maccioni, Vernaccini, e Brickieri Colombi,* ma questi meritissimi Auditori non hanno mai sognato in questa Decisione di parlare in termini della parola „ *Figli* „ ma in circostanze ben diverse dalle nostre esaminarono la forza della parola „ *Antenati* „ come già si è avvertito al paragr. 10.

E finalmente, come il loro Achille portavano in campo la *Volater. donat. del* 21. *Settembre* 1790. *av. Simonelli, Fenzi, e Rau.* Se però si esamina questa Decisione si troverà, che essa al solito deliberò, che non potessero comprendersi le femmine colla voce di *Figli* per le circostanze particolari, che concorrevano in quel caso „Dipendendo la soluzio„ ne di un tal dubbio (Essa dice al §. Riducevasi) dal determinare se il vo„ cabolo „ *Filii* „ atto sia a comprendere i soli maschi, oppure anche le „ femmine, dopo il più serio esame siamo restati persuasi che il detto vo„ cabolo nel caso in cui si tratta debba comprendere i soli maschi „ E lo ripete al §. *Ridotta la questione*, e al §. „ *le sopra esposte regole* „ ove così soggiunge „ Nel caso nostro „ *concorrano le più forti congetture* a „ farci credere che il vocabolo figli sia stato usato nella più ristretta significazione. „ II. Che quei Decidenti al paragr. *Ridotta* ammettono anche essi che trattandosi di ultime volontà, come appunto accade nella nostra fatti specie, e non di Contratti come era il caso loro non si può deviare da' nostri principii. III. Che volendo imprendere a interpetrare i Testi di alcune Leggi, che noi abbiamo riportate cadono in patenti equivoci, come si vede specialmente in parlando della *Legge. Si quaesita de Test. Tut. leg. Si ita de L.* 2. *e L. Filii appellatione de Ver. Sig.* come abbiamo già dimostrato ai §§. 23. e 26. IV. Finalmente che in ultima analisi convengono cogli altri, che simile questione è tutta di volontà congetturale, come si conviene anche noi, perchè si ripete ancora, che contenendo per sua natura la voce generica di *Figli* le due specie, tanto può applicarsi ad ambedue i sessi, quanto ad un solo de' medesimi secondo le circostanze.

Dopo tutte queste poche Autorità, che si producevano per parte del sig. Carlo, noi ci siamo fatti un carico di esaminare, sebbene non riportate, anche la *Fivizzanen. Donat. de* 28. *Agosto* 1797. *av. il già signor Vicario Riccieri*, questa però fu pure da noi trovata affatto conforme nelle massime alla *Volaterr. suddetta* in cui tutta fondavasi, e di più si vede, che secondo le difese fatte in quella Causa, egli non ebbe luogo di esaminare, e confutare se non che i due Testi nella *Leg. Si ita script.* 45. *de L.* 2. *e nella L. Patroni appellat.* 52. *de Ver. Sig.*, che per verità, come si è osservato fin da principio, sono due Leggi, che hanno le meno che fare col caso nostro.

Vedendo pertanto i brevi difensori del signor Carlo che queste poche autorità tanto pel loro numero che pel loro peso poco, o nulla potevano giovare al loro intento contro la turba di tutte quelle tanto più precise; ed in termini su cui si fondava il buon diritto delle di lui Sorelle, e che anche per le loro stesse dottrine, tra le quali non avevano potuto ritrovarne neppure una, che parlasse ne nostri indentifici termini, cioè di *Tutti i figli da nascere*, era impossibile il sostenere che la regola generale non assistesse le medesime, che per ciò ad esso incombeva il peso per i principii notissimi di provare la Limitazione, come in termini ragiona la detta *decis.* 32. *n.* 1. *e seqq.* e il Conti nell'addizione alla medesima n. 3. ricorsero al partito di voler dimostrare che nella nostra circostanza concorrevano tali, e tante congetture di dover necessariamente decidere, che il nome di *figli* dovesse ristringersi ai soli maschi.

E per giungere a sì difficile impresa, omettendo di trattenerci sopra una certa prova testimoniale, che essi tentarono per porre in essere nel nostro disponente il Voto Agnatizio, e l'amor del lustro di sua famiglia, e su cui neppur essi si poterono per nulla fondare, cominciarono dal farci riflettere, che avendoci ordinato il Testatore, che la loro comune madre dovesse convivere coi di lei figli, siccome questo rendevasi moralmente impossibile dirimpetto alle Femmine, essendo le medesime destinate a passare col matrimonio in altre Famiglie bisognava concludere, che il Testatore avesse inteso parlare de' soli maschi comecchè non sia lo stesso caso forse più verificabile ne maschi; che nelle femmine, sapendosi da tutti che i maschi o per ragione di viaggio, o per ragion d' impieghi bene spesso si trovano molto lontani dalla casa paterna, e che le femmine al contrario, menochè si voglian porre in un Convento sono necessitate a restare nella casa paterna finchè vivono, o almeno finchè non trovano da accasarsi. Epoche, e circostanze, a cui il Testatore non aveva certamente mirato, perchè tutto il suo scopo consisteva nell' assicurare, che i suoi Nipoti avessero dalla loro madre una buona custodia, ed una civile, e cristiana educazione; che anzi nella nostra circostanza per meglio spiegarsi il disponente su questo punto aggiunse, che la madre dovesse seguitare a godere dell'usufrutto lasciato finchè durasse a vivere non già „ *eadem domu* „ come era il caso deciso dalla Ruota Romana, ma nella casa di esso Testatore, e non sognò

certamente come nessuno mai l'ha sognato, che ella fosse obbligata a correre appresso ai figli, che una giusta ragione da lei ne allontanava. E quanto un tale inetto argomento sia stato altre volte posto in disprezzo da' Tribunali, ne puo far fede la *Rot. Rom.* che ne nostri termini appunto così vi risponde nella *Tyburt. Immis. del* 6. *Giugno* 1821. *av. Marco al paragr.* 4. *vers.* „ Ulterius nec magis fore ponderis hodie visa est Patribus „ illa praesumptio, nempe quod admissa vocatione foeminarum, quae in „ alienas domos facile commigrant, habitatio in eadem domo fere impossi- „ bile videatur. Haec autem praesumptio nimis probaret, ergo nihil. Nam „ etiam masculis pluribus posterius existentibus, et uxorem ducentibus non „ omnes in eadem domo manere poterant. Ergo etiam masculi excludendi? „ Quod assurdum esset. Ea est enim sublunarium natura, ut stato tempore „ cuncta pereant, et immutentur. „

Il secondo argomento di volontà lo deducevano dall' altra condizione ingiuntale, che dovesse cioè godere dell' usufrutto, purchè le di lei Doti dovessero rimanere ai Figli. E siccome, essi soggiungevano, le Doti per la disposizione dello Statuto Pistoiese allora vigente non le potevano lucrare che i Figli maschi, perciò è gioco forza il confessare, che di loro soli parlare intendesse il nostro Disponente. Noi però fin dal principio osservammo, che per non incorrere nell' assurdo della nullità di questo precetto, che rendeva incapace della *Testamentifactione* la sua Cognata, bisognava che questo si ristringesse a tutto il tempo, che essa viveva, ed infatti in questo tempo solo poteva verificarsi la perdita del Legato, e non mai dopo la morte quando che *ipso jure* esso doveva consolidarsi colla proprietà, perciò per le regole della buona ermeneutica Legale bisognava dire che tutto questo precetto non ad altro tendesse, che in tutto il tempo della vita della signora Giulia Bonfanti ella non infastidisse mai i suoi figli per la restituzione delle sue Doti, e al sommo desiderio da lui manifestato onde impinguare quanto mai potesse, e quasi sull'esempio degli antichi amichevoli e fiduciali Romani fidecommissi, il Patrimonio de' suoi Nipoti, o questi fossero maschi, o fossero state Femmine; ond'è che un argomento che dedurre si volea da una assurda interpetrazione in nulla mai poteva giovare al loro intento.

La terza presunzione la desumevano dall'altro precetto d' inventariare tutta la sua mobilia, e libreria per custodirla, e consegnarla a' suoi Eredi quando fossero stati in età da prevalersene per gli Studi. Ma questo loro argomento in primo luogo provava troppo secondo il solito, e per conseguenza provava niente; poichè trovandosi il precetto imposto nel medesimo periodo, tanto per la mobilia, quanto per la libreria, ne veniva per conseguenza, o che le figlie femmine non fossero neppur capaci di servirsi della mobilia; oppure che di una pariforme determinazione pronunziar si dovesse contro tutti i nostri principii un difforme giudizio „ *Bonfin de jur. fideicom. Tit.* 1. *disc.* 9. *N.* 10. *e la Ruct. Rom. nella detta Pisaurien. Immis. del* 10. *Gennaio* 1752. §. 7. *e* 8. *e* nella sua

confermatoria av. *Riminaldo in ord. la* 322. *fra le sue raccolte N.* 5. e 6. „ In secondo luogo bastava ricordarsi della trita regola, che *congrua congruis referri debent* „ e spariva qualunque imaginario inconveniente, poichè nascendo de maschi si sarebbero potuti questi servire della libreria in tutta la sua estensione, nascendo de' maschi, e delle femmine, o delle femmine sole, se queste si fossero limitate ad una educazione tutta di famiglia, e di cure domestiche si sarebbero potute servire della libreria in quella sola parte che fosse capace a farle ottenere quella civile educazione, che tanto bramava il suo Zio; che se al contrario esse avessero desiderato di istruirsi maggiormente, ed avessero avuto un amore, ed una propensione per le scienze, per la Poesia, e per le belle Arti, come tanti, e tanti esempi se ne veggono ogni giorno, anch' esse potevano pienamente approfittarne come appunto ne nostri termini riflette la Sacra Ruota av. *Figuera nella Rom. Seu Leodinen. Immis. del* 3. *Febbraio* 1754. *al* §. 18. e Av. *Caprara* nelle due confermatorie *de* 3. *Febbraio* e 6. *Giugno* 1755. §. 6.

35

E in fine per ultimo, e come ad Ancora Sacra si appigliarono alla presunzione che il Testatore si fosse voluto confermare alla disposizione statutaria. Noi per verità se il bisogno il chiedesse colla scorta del celebre *Averani in tutti i Cap.* 1. e 2. *del lib.* 4. *delle sue Interpret Juris* seguitato da' primi Tribunali potrebbemo dimostrare che anche in semplice linea interpetrativa è un errore gravissimo de' nostri Pratici il dire, che il Testatore si presume di volersi conformare con ciò, che dispone lo Statuto. Ma di tanto è inutile, poichè primieramente questa sola congettura parlando appunto in identiche circostanze del caso nostro qualora non vi si uniscano degli altri forti, e concludentissimi Argomenti è stata sempre pochissimo valutata da DD. come può in specie osservarsi nel *Calderon. d. resolut.* 99. *nel De Luca d. decis.* 38. *N.* 10. *de Fideicom. e molto meglio nella Ruota Romana fra le Nuperr. Tom.* 3. *d. Decis.* 129. *N.* 9. *Tom.* 5. *part.* 2. *discept.* 565. *N.* 4., e 5. *più a lungo nel Tom.* 8. *dec.* 228. *N.* 6. 7. 9., e 19. *e av. Crescen. dec.* 46. *N.* 13. *e* 14. *e av. Ratto dec.* 4. *N.* 7. *e av. Herpan. Dec.* 98. *N.* 3. 4. *e dec.* 128. *N.* 14. *e* 15. *e avant. Molin. nella Balneor. seu Urbevetan. Fideicom. del* 29. *Apr.* 1743. §. 5. e 6. e *av. Figuer: nella detta Roman a Seu Leodien, consuccessionis degli* 11. *Febbraio* 1734. §. 6. e 7. e nelle sue confermatorie *del* 3. *Febbraio*, *e del* 6. *Giugno* 1755. *av. Caprara, e av. Origo. nella detta Bononien. Consuccessionis del* 7. *Giugno* 1790. §. 4. *e* 5. *e av. Soderini: nelle tre conformi nella Rom. consucces. quoad Fideicom Cosmae Inghiram.* 8. *Maggio* 1789. 7. *Giugno.*, 1790. *e* 10. *Gennaio* 1791. *dat.* §. 4. *al* §. 8. *e av. Resta nella Ferrarien. Laudi del* 4. *Luglio* 1792. §. 14. „ ivi „ His victus Alexan-„ der Ruvioli ad Sanctionem Statutariam Terrariae ec. qua foeminas exclu-„ dit extantibus masculis postremo confugiebat. *Inani tamen Studio et invita prorsus Minerva statim ac Testator de rebus suis disponere co-*

„ gitavit tantum obest *Statutarie Sanctioni*, et Juris dispositioni se confermare voluisse ut *imo successionis normam et rationem ipse tradere* „ *intellexerit leve hinc habitum semper fuit in Foro, et Tribunalibus* „ *erutam ex Statuto Argumentum ad Foeminarum exclusionem in-* „ *ducendam, quarum vocationem comunia verba, et testamenti* libera „ praeseferunt *e avan. lo stesso Ponente nella sua confermatoria del* 1. „ *Febbraio* 1793. §. 11. *e av. Malvasia nelle Maceraten Restit. in integr. del* 10. *Giugno dello stesso anno al* §. 10., *e avan. il sullodato Resta nella Nepesina manuten super bono jure del* 26. *Giugno* 1797. *al* §. 7. *e av. Altieri, nella Romana seu Camerin. Immission et consucces del* 14. *Decembre* 1801. e più chiaramente *al* §. 6. „ ivi „ caeterum adhuc paucioribus res conficitur; Quicque porro olim non nullis *opinari, vel hario lari* placuerit de praesumpta Testatorum conformatione cum statuto Faeminarum exclusivo, *quod ad intestatas successiones* „ tantummodo pertinet, constans dudum, et rationi magis innixa prevaluit „ sacr. nostr. Auditor. Sententia *quod simplex et nuda praesumptio con-* „ *formationis cum statuto, nisi aliae presto sint graviores coniecturae* „ *ex testamento desumptae quae in Themate omnino deficiunt nullam masculis, tribuere valeat prelationem supra Faeminas, in pari gradu* „ *Existentes quas comune adhibitum filiorum nomen aeque ac mascu-* „ *los comprehendat.* Voluntas enim Testatoris, juxta quam successiones „ testatae deferuntur interpetrationem satius recipit *a proprietate, et na-* „ *turali significatione Verborum* quae jlle adhibuit in Testamento, quam „ a *Statuti* sanctione. *Proinde cum Testator dum facile poterat, aper-* „ *tisque verbis praelationem masculorum jubere, eo potius disponendi* „ *modo usus est, qui pari utriusque sexum vocationi maxime congruit,* „ *rectius videtur illius voluntatem verborum vi consonans, quam eorum* „ *sensui contrariam existimare ab labilem tantummodo praesumptio-* „ *nem conformatae cum statuto dispositionis, cujus nullum extat iu-* „ *dicium.* „ *E av. Marco nella Tyburtina Immis. del* 6. *Giugno* 1821. „ §. 3. *e la Ruota nostra presso Urceolo Dec.* 13. *N.* 80. *e pres. il, Conti dec. Fioren.* 14. *N.* 5. 17. *e* 20. *e de Fideicom. Dec.* 32. *N.* 41. Senza che faccia ostacolo la *Hortana Immission del* 6. *Luglio* 1810. *av. Cafferello*, su cui tanto rumore menavano i sostenitori del sig. Carlo, poichè questa è unica, e contraria alla Sentenza emanata in prima Istanza, e non è coadinvata, e quasi diremo legittimata dalla sua conforme, ed è poi contradetta da tutte le altre decisioni emanate da quel sacro Tribunale, come qui innanzi si è osservato, e di più questa medesima decisone ammette sul principio la regola generale che „ appellatione Filiorum „ Masculi ac foeminae continentur „ ma limita questa regola, e colla combinazione di uno Statuto molto più rigoroso di quello di Pistola, coadiuvato dalle tre altre fortissime circostanze, che il Testatore aveva imposti ai suoi Eredi degli oneri, che sarebbero stati moralmente impossibili ad eseguirsi

dalle Fémmine, che nello stesso Testamento quando aveva voluto parlare delle Femmine aveva più volte usato il discretivo modo di chiamarle col nome di Figliuole, e di Figlie, e che trattavasi di abbattere una osservanza di sopra ottanta anni nel cui lungo corso i Maschi esclusivamente alle Femmine avevano goduto di quella Eredita.

E secondariamente poi il fatto stesso ci prova che il Prete Bonfanti invece di mostrare che volea uniformarsi al suo Patrio Statuto con tutta la chiarezza del Meridio ci convince, che da quello intendeva dipartirsi pienamente. Ed in vero lo Statuto Pistoiese volea che l'eredità intestate andassero a nipoti di maschio, eppure il Testatore istitnì per suoi Eredi i Figli da nascere dal suo sig. Fratello, e dalla sig. Giulia Piccioli nell'epoca che questa era già incinta; istituisce dunque delle Persone incognite, e che tanto potevano esser femmine, che maschi. Inoltre la sig. Giulia partorisce una Femmina, il Testatore se ne rende Padre spirituale, le dimostra tutto l'affetto, e muore senza poter mai indovinare se la sua signora Cognata avesse potuto dare alla luce degli altri Figli, o se questi sarebbero stati maschi, o femmine, e così per conseguenza muore lasciando in luogo del suo Erede una sola femmina senza fare verun cambiamento alle sue disposizioni testamentarie. Come dunque può dirsi, che la sua intenzione fosse quella di uniformarsi alle sanzioni Municipali? Che più? Queste Leggi Statutarie disponevano, che le Nipoti femmine venissero escluse anche da Nipoti maschi di secondo letto: Il Testatore adunque avendo in idea il Patrio Statuto, come essi pretendono, e volendosi a quello uniformare non era possibile, che non vedesse, che la sig. Giulia Piccioli poteva morire lasciando superstiti delle figlie femmine, e che il suo sig. Fratello poteva prendere un'altra moglie, aver dalla medesima dei figli maschi, e di trovarsi nel caso, che questi per le dette disposizioni escludessero le Nipoti del primo letto. Ad onta però di tutto questo lascia la sua Eredità non già a tutti i figli da nascere dal sig. Paolo Bonfanti suo Fratello, ma a tutti i soli figli, che nascere potessero, da lui, e dalla signora Giulia Piccioli, e così in lettera esclude i figli maschi, che avrebbero potuto avere in un secondo letto, ossia gli Eredi invitati dallo Statuto. E come dunque dopo questo altro riflesso poteva dirsi, che si doveva presumere, che egli si fosse voluto uniformare a ciò, che ordinarono i suoi Statuenti? „ Quo „ quid absurdius dici, aut excogitari potest, (esclama il non mai abbastanza lodato *Averani al cap.* 2. *del detto lib.* 4. *n.* 2. 3.) Quo quid „ absurdius dici aut excogitari potest? . . . Testator vocat masculos et foeminas: Lex vocat masculos exclusis foeminis: Testator orationis unitate „ masculos cum foeminis conjunget, et copulat: Lex masculos a foeminis „ separat, et quasi quodam divortio disiungit. ac segregat, sunt ne unanimes Testator et Lex? Sunt ne concordes Testatoris et Legis voluntates, „ an potius discordes, imo contrariè? Si est interpres mentis oratio *L. la* „ 647. §. *ult. de sup. Leg.* „ Si in interpretanda voluntate Testatoris ratio

37

„ recti sermonis habenda est. *L. Plautius* 8. *de aur. et arg. Leg.*; Si
„ nemo videtur dixisse, quod verba non significant, *L. Ambigua ec. de*
„ *reb. dub.*, Si non est admittenda voluntatis quaestio ubi nulla est in ver-
„ bis ambiguitas *L. ille aut ille* 2. *ff. de L.* 3; Si non aliter significatio-
„ ne verborum recedi oportet quam cum manifestum est aliud sensisse
„ Testatorem *L. non alit.* 69. *in princ. d. tit.* haec coniectura, quae lon-
„ ge abhorret a verbis, et oratione Testatoris non solum repudianda est,
„ sed etiam explodenda „.

Concludiamo adunque, che o si riguardi l'indole, e la natura della voce „ *Filiorum* „ in Latino, di Figli, o Figlinoli in Italiano, proferita in un numero plurale, ed in genere senza alcuna relazione, e restrizione, e molto piu coll'aggiunto generalissimo di *Tutti i Figli*, o si riguardi l'interpetrazione data a queste parole da tutti i Giureconsulti, e dall'uso comune di tutti i tempi, o si riguardi infine al cumulo degli indizi, delle congetture, e degli argomenti, che in gran folla concorrano nel caso nostro, è di assoluta necessità per conformarsi ai dettami di quella Giustizia, di cui noi siamo i Sacri Custodi, e distributori, il decidere, che le Signore Sorelle Bonfanti sono comprese nell'Istituzione ordinata a favor loro dal loro amatissimo Zio Paterno sotto il titolo di tutti i figli da nascere dal sig. Paolo Bonfanti, e della sig. Giulia Piccioli.

DECISIONE LV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Alimen. diei 12. Julii 1827.

In Causa Carobbi	e	Cecconi ne Perugi
Proc. Mess. Gio. Batista Naldi		Proc. Mess. Pietro Gaeta

Argomento

Lo Zio paterno è obbligato a prestare gli alimenti ai Nipoti restati senza Padre, quando nella Madre superstite si verifica un'assoluta impotenza di alimentarli; ed è in dovere di prestare loro i detti alimenti fuori della propria casa allora che per

l'età infantile gli alimentandi hanno bisogno di stare sotto la custia della Madre.

SOMMARIO

1. *L'obbligo di alimentare i Pupilli nella mancanza di assegnamenti patrimoniali passa negli Zii paterni, allorchè la Madre superstite non ha mezzi di provvedere al loro mantenimento.*

2. *Gli alimenti dovuti per uffizio del Giudice ha diritto l'alimentante di prestarli agli alimentandi nella propria casa ed alla propria mensa.*

3. 4. *L'Alimentante è in obbligo di passare gli alimenti fuori della propria casa all'alimentando, quando questi è in una età da doversi rilasciare alla custodia della Madre.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Scrittura di domanda principale del dì 18. Agosto 1826 i sigg. Coniugi Perugi intimarono gli appellanti fratelli Carobbi avanti il Tribunale Collegiale di Pistoia per sentir dichiarare che competeva loro il diritto ad ottenere che detti fratelli Carobbi passassero una prestazione alimentaria giornaliera a Luisa, e Giovanni figli minori di Giovanni Carobbi loro predefunto fratello, e stato respettivamente Marito della prefata Giulia Cecconi in seconde nozze Moglie del sig. Dott. Ignazio Perugi, e domandavano, che questa alimentaria prestazione venisse tassata secondo il prudente arbitrio del Giudice.

I sigg. fratelli Carobbi convennero in genere dell' obbligo in loro di prestare gli Alimenti ai Nipoti, ma con loro Scrittura dei 28. Settembre 1826. non ostante aver fatta sentire la loro miserabile situazione si dichiararono pronti a ricevere in loro casa, ed alla loro mensa, quanto a Raffaello la Luisa, e quanto a David Giovanni loro Nipoti, per l'effetto di somministrare loro i convenienti alimenti.

Il Tribunale Collegiale di Pistoia non ostante sì fatta dichiarazione dei fratelli Carobbi, e non ostante che insistessero per ricevere nelle proprie case i due Nipoti, e che alla loro alimentaria prestazione concorrer dovessero anche la Madre coi suoi assegnamenti con sua Sentenza del 29 Settembre 1820. dichiarò tenuti, ed obbligati i fratelli Carobbi a prestare in contanti ai Nipoti i reclamati alimenti, che vennero tassati in lire 16. pari a fiorini 2. e 40. centesimi per ciascheduno di detti fratelli Carobbi ed il diritto conseguentemente nei sigg. coniugi Perugi di ritenere presso di se i detti minori Carobbi.

Appellandosi da questa Sentenza i fratelli Carobbi fecero sentire alla Ruota, che non era luogo a condannare i medesimi alla prestazione alimentaria in disputa, tostochè essi avevano in genere riconosciuta questa loro obbligazione, che l'unica inspezione a cui, dopo la detta loro dichiarazione era richiamato a decidere il Tribunale sostanziavasi nel modo, col quale tali alimenti dovevansi prestare.

Che a quest'unica ispezione ridotta la causa, non senza infrangere le ovvie regole di ragione, e non senza volere il danno manifesiato degli alimentanti, il Tribunale Collegiale di Pistoia potè negare la consegna almeno della minore alimentanda Giulia Cecconi al Zio Raffaello, onde ricevere presso, e nella di lui casa i convenienti alimenti come si era offerto, a volere che la prestazione alimentaria si dovesse prestare a contanti.

Che il gravame apportato con detta Sentenza ai fratelli Carobbi si fu anche più sensibile se si rifletta che la tassazione si è stabilita in lire 16. pari a fiorini 9. e 60. centesimi senza bilanciare le forze economiche di ciaschedun degli Zii Carobbi, e senza tenere a calcolo la madre medesima a concorrere a tale alimentaria prestazione, come quella che oltre all'essere provvista di Beni di fortuna è anche tenuta per il geminato rapporto, e del sangue, e dell'azione, gli Zii non essendo tenuti, che in sussidio la loro obbligazione rimane sempre sotto la salvaguardia della Legge, e la protezione del Giudice.

Che non potendo elevarsi ragionato dubbio quanto a doversi ordinare la consegna della persona della minore Giulia Cecconi al di lei Zio Raffaello per avere toccato l'ottavo anno della sua età; quando si fosse voluto fare questione sul diritto esclusivo nella Madre a ritenere l'altro di lei Figlio Giovanni che percorre il secondo anno della di lui vita poteva sempre essergli di ostacolo all'esercizio di questo diritto, il reflesso di dovere ritogliere al giogo del Patrigno questo infante, al quale gli sarebbe stata sempre dannosa la di lui permanenza in casa del Patrigno per la presunta preponderanza di affetto del propri figli che il sig. Dott. Perugi fosse per avere dalla vedova Cecconi, sul di cui affetto per i figli del primo letto anche di fronte ad essa poteva molto temersi per il di lei troppo affrettato passaggio alle seconde Nozze avvenuto dentro l'anno della vedovanza; in conseguenza di tali considerazioni facevano istanza che la Ruota revocando, o correggendo l'appellata Sentenza, ordinasse la consegna almeno della Giulia Cecconi a Raffaello Carobbi, e riser-

vasse alle parti le loro ragioni per gli alimenti da prestarsi in casa dei Coniugi Perugi a Giovanni Carobbi secondo la tassazione da farsene.

In seguito di tali reflessi la Ruota decise come segue.

MOTIVI

Attesochè l'obbligo di alimentare i pupilli Carobbi nella assoluta mancanza di beni patrimoniali, passa negli Zii paterni allorchè la Madre superstite non ha mezzi bastanti per provvedere al loro mantenimento. 1

Attesochè i fratelli Carobbi non ricusano prestare gli alimenti ai loro Nipoti di fratello, ma si oppongono soltanto a prestarli in contanti fuori della propria casa alla madre dei loro Nipoti passata già a seconde Nozze.

Attesochè non può in dubbio revocarsi la massima dai Dottori stabilita, che gli alimenti dovuti per ufizio del Giudice possono volersi dalla alimentante prestare nella propria casa, ed alla propria mensa agli alimentari. 2

Attesochè la detta regola può soffrire limitazione nella circostanza in cui gli alimentarii si trovino in una età tale da doversi questa indispensabilmente rilasciare sotto la cura della lor Genitrice fintantochè possino in quel primo stadio della loro infanzia aver di essa bisogno. 3

Attesochè nel concreto del caso trattandosi appunto di due Figli uno di anni 7. compiti, e l'altro di soli mesi 15. non può per ambedue procedere, ad applicarsi la regola generale, ma rendesi per il Figlio che ha soli 15. mesi applicabile la sopraenunciata limitazione. 4

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto per parte dei sigg. Raffaello Giuseppe, e David fratelli Carobbi dalla Sentenza contro loro pronunziata dal Tribunale Collegiale di Pistoia, sotto dì 29. Settembre 1826. dice essere stato da detta Sentenza in parte bene, e in parte male appellato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi moderare, e correggere nel modo che appresso.

Poichè dichiara essere facoltativo ai medesimi sigg. fratelli Carobbi di alimentare nella propria casa, ed alla propria Mensa la loro Nipote Luisa Carobbi, anzi somministrare alla medesima la mensuale prestazione alimentaria in denaro

contante fuori del proprio domicilio, e perciò fermo stante in detto sig. Raffaello l'obbligo di ricevere, e alimentare nella propria casa, detta Luisa loro Nipote ex fratre in conformità della dichiarazione emessa nella Scrittura da esso presentata sotto di 28. *Settembre* 1826. *dichiara doversi assolvere, conforme lo assolve dal pagamento in rapporto a detta Luisa della mensuale prestazione, e sussidio pecuniario stato contro di essi fratelli Carobbi domandato dai coniugi Perugi, e nel quale sono stati condannati con la Sentenza surriferita, revocando conforme revoca in questa parte la Sentenza stessa.*

E perciò che riguarda l'infante Giovan Paolo Carobbi, dice doversi confermare, siccome conferma l'appellata Sentenza dichiarando i detti fratelli Carobbi ad eccezione del suddetto Raffaello tenuti ed obbligati a continuare a pagare ai Coniugi Giulia Cecconi, e Ignazio Perugi la mensuale prestazione di lire 8, *pari a fiorini* 4. *e* 80. *centesimi finchè non abbia detto infante compita l'età di anni* 3. *ed in quanto alle spese, modificando l'appellata Sentenza dice che detti Carobbi dovranno sopportare per una metà soltanto le dette spese tanto del primo, che del secondo Giudizio tenuta ferma la tassazione già fatta per la metà soltanto nella detta Sentenza appellata, e tassando quella dell'attuale Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Andrea Grandi, Luigi Bombicci
e Baldassarre Bartalini *Auditori.*

DECISIONE LVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Possess. diei 1. Februarj 1827.

In Causa Sborgi e Spinelli

Proc. Mess. Giovanni Romanelli — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

---

Argomento

Il debitore, che per arrestare gli effetti del possesso preso dal Creditore del Fondo ipotecatogli promette di vendergli lo stesso Fondo se dentro un fissato termine non ha pagato il suo debito, non può impedire, che il Creditore torni all' esercizio dei suoi diritti, se spirato il detto convenuto termine non è stato adempito al promesso.

Sommario

1. *Il debitore, che ha pattuito col Creditore de' diritti di possesso preso di un Fondo ipotecato, non può opporsi a questo diritto, quando non ha adempito all'obbligazione contratta.*

2. *Giustificato l' intrigo nell' esigenza del nome* pro solvendo *ceduto, ritorna il cessionario al libero esercizio dei suoi originari diritti contro il cedente.*

3. *Quando il litigio è temerario conviene, che la condanna si estenda anche alle spese stragiudiciali.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 18. Luglio 1826. venne assegnato al sig. Spinello Spinelli il tempo e termine di un mese dal dì della notificazione della Sentenza medesima ad avere astretto il sig. Gio. Batista Tognaccini al pagamento delle somme accollategli a favore degli appellanti sigg. Sborgi, altrimenti detto termine spirato senza che si fosse per la parte del nominato sig. Spinelli fatto remuovere gli ostacoli per i quali il sig. Tognaccini erasi rifiutato di adempire il convenuto pagamento, e non si fosse astretto all'esecuzione del medesimo, ora per allora, e senza bisogno di altra dichiarazione venne ammessa la vendita di un Podere situato nella Comunità del Bagno a Ripoli, e precisamente nel popolo di Santa

Maria a Rignalla, denominato „ Villa di Sotto „ di proprietà dello stesso sig. Spinello Spinelli, e a detti sigg. Sborgi specialmente ipotecato coll' Istrumento del dì 30. Dicembre 1819. rogato M. Luigi Romanelli, al quale oggetto il Magistrato medesimo colla suddetta istessa Sentenza elesse in Perito per interesse di tutte le parti il sig. Gaspero Puliti, colla solita facoltà della surroga, e con obbligo a detto Perito di eseguire la sua stima nel termine di giorni trenta dal dì dell' accettazione a forma delle istruzioni esibite in atti dai rammentati sig. Sborgi con loro Scrittura del dì 1. Luglio 1826. che fanno parte integrale della Sentenza medesima.

Da questa Sentenza avendo interposto appello il rammentato sig. Spinelli, con successiva Scrittura dei 13. Settembre 1826. dedusse pei gravami supposti risentiti dalla Sentenza appellata, che le cose da esso domandate avanti il Magistrato Supremo, e dal medesimo non accolte, erano giuste, cosicchè con la detta Sentenza dei 1826. erano state violate le regole di ragione. E tutto ciò fermo stante domandò la revoca della Sentenza medesima. Fatta da ambe le parti litiganti quella difesa, che crederono di loro interesse la Ruota decise nel modo che appresso per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè allorquando il sig. Spinelli per arrestare gli effetti del possesso preso dai sigg. Sborgi col pubblico Istrumento del 25. Gennaio 1825. rogato Castroni di un di lui Podere posto al Bagno a Ripoli denominato „ Villa di Sotto „ stato ad essi specialmente ipotecato col precedente pubblico Istrumento del 30. Dicembre 1819. rogato Romanelli per garanzia della restituzione della somma di scudi 670., stata da questi al medesimo mutuata espressamente pattuì, che qualora del credito, che esso teneva con Giovan Batista di Stefano Tognaccini per il prezzo di un podere ad esso venduto col Contratto del 12. Febbraio 1825., il di cui pagamento accollò a questo compratore da effettuarsi nelle mani dei sigg. Sborgi fino alla concorrenza del debito, che con essi teneva, non fosse di fatti pagata la prima rata al termine convenuto del 1. Settembre 1826. ed oltre di questo poi non fosse da esso pagata del proprio nell' indicato termine la somma di scudi 70. per saldo di frutti arretrati; ai medesimi sigg. Sborgi, s' intendessero riservati, ed intatti tutti i diritti dependenti dall' accennato possesso da essi preso del Podere di Villa di sotto in modo, che fosse nella loro facolta di soddisfarsi interamente del loro credito con la percezione delle raccolte, o con la vendita del podere stesso, ragion non vi era perchè egli nel verificato

difetto del pagamento non solo di questi frutti arretrati, quanto della prima rata del capitale e della seconda, e frutti successivi opporsi potesse all'esercizio di questi diritti stessi, che far volevano i sig. Sborgi in ordine al patto come sopra stipulato. 1

Attesochè tanto più irragionevole si presentava questa sua opposizione, dopo l'intrigo, che giudicialmente si era manifestato nell'esazione di questo credito, mentre intimato dallo stesso sig. Spinelli il Tognaccini ad effettuarne il pagamento aveva replicato in atti con Scrittura del 10. Aprile 1826. che era stato inabilitato a pagare stante le proteste fattegli dal sig. Niccolini e da altri Creditori del sig. Spinelli, cosicchè in tali circostanze anche prescindendo dal patto, si faceva luogo all'applicazione della tristissima regola, che giustificato l'intrigo nell'esigenza del nome pro solvendo ceduto, ritorna il cessionario al libero esercizio dei suoi originari diritti contro il cedente *Gratian. discept. for. cap.* 527. *N.* 11. *Olea. de cess. jur tit.* 7. *quest.* 3. *N.* 38. *Florentina regressus contra cedentem, et praetensae executionis* 27. *Settembre* 1806. §. 13. 2

Attesochè in questi termini non sussisteva l'aggravio, che supponeva aver risentito il sig. Spinelli dall'appellata Sentenza la quale piuttosto aveva equitativamente a di lui riguardo proceduto accordandogli un mese di tempo a far rimuovere gli ostacoli dal Tognaccini frapposti all'enunciato pagamento; cossicchè ogni di lui ulteriore insistenza nel contrastare l'esercizio dei loro diritti ai sigg. Sborgi, i quali al detto equitativo temperamento non si erano ricusati, costituiva quella temerità di litigio, che meritava di essere repressa anche con la condanna delle spese stragiudiciali.

Per questi Motivi.

Dice essere stato ben giudicato, e male respettivamente appellato per parte del sig. Spinello Spinelli con atto del dì 11. *Agosto* 1826. *dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Agostino Giachi come Tutore dativo dei figli minori del fu sig. Giovanni Sborgi, e dei sigg. Pietro, e Francesco altri fratelli Sborgi maggiori di età proferita dal Regio Magistrato Supremo di questa città di Firenze sotto dì* 18. *Luglio* 1826. *quella perciò conferma in tutte le sue parti ed ordina, che venga eseguita secondo la di lei forma, e tenore, e detto sig. Spinello Spinelli appellante condanna a favore di detti sigg. Sborgi appellati nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*

Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Auditori*

DECISIONE LVII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Pistorien. Pecuniaria diei 15. Maii 1827.

IN CAUSA PECORI E CAVINI E GRADUATORIA SALVADORI

Proc. Mess. Iacinto Cerboncelli Proc. Mess. Luigi Cavini Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

ARGOMENTO

I Frutti sui Capitali di un Creditore, dopo la seguita definitiva aggiudicazione de' Beni del debitore, decorrono a carico dell' Aggiudicatario.

Il Creditore che ha l' Ipoteca generale può investire qualunque assegnamento del Debitore, nè può farglisi opposizione da quei Creditori che hanno delle Ipoteche speciali.

SOMMARIO

1. *I frutti di un Capitale sebbene decorsi, ma non investiti dalle Inscrizioni Ipotecarie non possono nel Giudizio di Graduatoria collocarsi nello stesso grado, che meritano quelli indicati nelle Iscrizioni.*

2. *Dopo la seguita aggiudicazione dei Beni del debitore, i frutti dei Capitali di un Creditore del medesimo cominciano a decorrere a carico dell' Aggiudicatario.*

3. *L' Inscrizione ipotecaria è necessaria soltanto per stabilire i diritti di preferenza dirimpetto ai Terzi, che esercitano l' azione Ipotecaria contro i Beni del comune debitore.*

4. *L' Iscrizione è superflua rapporto al Creditore, che agisce per conseguire il proprio Credito contro il suo debitore diretto, le di cui obbligazioni restano sempre efficaci senza l' iscrizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Avanti il Tribunale Civile, e Collegiale di Pistoia nell'anno 1823. venne aperto un Giudizio di Graduatoria dei Creditori Ipotecarj del sig. Alessandro Salvadori, e degli aventi Causa da lui per la legittima distribuzione della metà del Capitale di scudi 7160. pari a fiorini 30,030. esistente nelle mani dei Nobili sigg. Antonio, Agostino, e Pasquale Fratelli Magnani di Pescia per dependenza di tredici annate di responsione dovute ai Fratelli Salvadori per la Cessione delle acque del Fiume Pescia di Collodi dai medesimi sigg. Salvadori fatta al sig. Marchese Francesco Ubaldo Feroni,

dal quale i sigg. Magnani avevano Causa ec. la legittima distribuzione del prezzo di alcuni Beni acquistati in compra all' Incanto dal sig. Cav. Francesco Torrigiani; il Tribunale suddetto di Pistoia ne 29. Marzo 1823. proferì la definitiva Sentenza Graduatoria.

Da questa parzialmente interposero appello la sig. Contessa Pecori, ed il sig. Dott. Luigi Cavini, e respettivamente implorarono la parziaria correzione della Sentenza medesima.

La sig. Contessa Pecori reclamò da quella Sentenza perchè nel grado ad essa accordato fra il grado secondo, ed il grado terzo del progetto di Graduatoria non gli furono accordati tutti i frutti che le erano dovuti in ragione del 4. per 100. in anno sul Capitale di scudi 2460. fiorentini quando per canonizzare il Credito totale dei detti frutti stavano a di lui favore, e le regole di ragione circa alla collocazione in Graduatoria di tutti i frutti dal dì dell'aggiudicazione, e la cosa giudicata sopra lo stesso subietto del prezzo della cessione delle acque del Fiume Pescia di Collodi nella Graduatoria dei Creditori di Giuseppe Salvadori.

Reclamò il signor Dott. Luigi Cavini perchè con la Sentenza di Pistoia egli fu collocato nel grado sesto, quando il di lui credito doveva ottenere un grado più utile perchè garantito dalla obbligazione solidale della Maria Domenica Rosaspina ne Salvadori, e così rivestito della Ipoteca generale sopra tutti i suoi Beni in essa pervenuti in forza della Donazione fattagli gia dal sig. Alessandro Salvadori per pubblico Istrumento del dì 12. Novembre 1791. rogato dal Notaro Ansaldo Ansaldi insinuata negli Atti del Magistrato Supremo sotto dì 17. Settembre 1795. in fra i quali beni era pure compresa la metà del prezzo delle acque del Fiume Pescia di Collodi oggi ritenuto dai sigg. Magnani di Pescia, Ipoteca che non poteva vantarsi dagli altri Creditori Salvadori graduati nella Sentenza appellata del Tribunale di Pistoia, che sebbene a lui anteriori in grado di tempo non godono che una pura, e semplice Ipoteca speciale sul Podere della Magnana; Concluse perciò Mess. Cavini che in correzione del grado stesso in detta Sentenza assegnatoli in quanto alla distribuzione del prezzo delle acque suddette fosse al medesimo assegnato il grado immediatamente successivo a quello della sig. Marchesa Niccolini ne Pecori, e ordinato a favore del medesimo il pagamento ai detti sigg. Magnani col prezzo delle acque del Fiume Pescia presso di loro esistente con prelazione agli altri Collocati in detta Senza Graduatoria mancanti d' Ipoteca sull' assegnamento suddetto in saldo del di lui Credito in detta Sentenza Graduatoria liquidato in Capitale di Fiorini 538. pari a Scudi 180. fiorentini con più i frutti decorsi a ragione del 6. per 100. in anno dal dì 15. Aprile 1813. giorno in cui fu proferita la Sentenza a di lui favore dal soppresso Tribunale di Prima Istanza di Pisa fino al pagamento del Capitale, e delle spese tanto del primo che del secondo Giudizio.

E la Regia Ruota dopo avere intese le respettive difese pronunciò come segue.

Motivi

Attesochè per i rilievi di fatto, e le avvertenze di diritto, che si leggono nei Motivi dell' appellata Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia ne' 29. Marzo 1825. non poteva denegarsi alla sig. Contessa Giulia Pecori nata Niccolini, la sua collocazione nel secondo grado di detta Sentenza Graduatoria per il suo Credito di frutti arretrati, e dalla medesima espressamente indicati nell' Iscrizione da essa presa sotto di 26. Aprile 1809. ripetuta nel 10. Agosto 1811.

Attesochè in ordine al disposto dell' Art. 2151. del Codice Napoleone, vegliante in Toscana tuttora in questo rapporto non poteva neppure controvertersi nella detta sig. Contessa Pecori il diritto di essere collocata nel grado stesso anche per l' annata corrente all' epoca della pretesa inscrizione e per le consecutive annate.

Attesochè in quanto ai frutti successivamente decorsi, e non investiti [1] dalle dette iscrizioni del 1809. e 1811. quanto era indubitato, che in detto grado non potessero collocarsi sul prezzo dei Fondi venduti distribuibile secondo il rango delle respettive Ipoteche, altrettanto era fuori di controversia, che dal giorno delle seguite definitive aggiudicazioni dei Beni cominciando detti frutti a decorrere non più a carico del Debitore espropriato, ma bensì dell' aggiudicatario, vale a dire del Compratore in corre- [2] spettività dei frutti naturali percetti sul fondo, fintantochè ritiene in mano il prezzo del medesimo dovessero per i frutti (decorsi dopo il Decreto di Aggiudicazione) collocarsi nel grado stesso a carico però del Compratore che ne è divenuto il debitore diretto, sebbene non investiti dell' Inscrizione Ipotecaria stata accesa contro il Debitore originario espropriato, e non iscritti in verun modo neppure contro l' aggiudicatario, essendo oramai a tutti noto, che l' inscrizione Ipotecaria è necessaria soltanto per stabilire i [3] diritti di preferenza dirimpetto ai Terzi che esercitano l' azione Ipotecaria contro i Beni del comun debitore, ma si rende poi del tutto indifferente, e superflua rapporto al Creditore, che agisce per il conseguimento del proprio Credito contro il suo Debitore diretto le cui obbligazioni di fronte al Creditore rimangono sempre nella loro efficacia indipendentemente [4] dalla formalità dell' Inscrizione.

Attesochè in quanto all' appello interposto dal sig. Dottor Luigi Cavini era certo in fatto, che l' ipoteca generale ad esso competente in ordine alla Sentenza del Tribunale di Pisa del dì 13. Aprile 1813. opportunamente inscritta come in Atti investiva anche il prezzo delle acque del fiume Pescia di Collodi esistente presso i sigg. Magnani, ed era egualmente, certo che sul medesimo, non vantavano alcun diritto d' Ipoteca, quei Creditori, che nell' appellata Sentenza furono collocati dopo il secondo, e prima del sesto grado in preferenza di detto sig. Cavini, giacchè dalle resultanze degli Atti appariva che detti Creditori erano muniti di semplici Ipoteche speciali sopra altri fondi, non avente alcun rapporto col prezzo di dette acque del Fiume Pescia.

Attesochè finalmente contro le Istanze degli Appellanti Pecori, e Cavini, non è stata opposta eccezione alcuna da veruno dei Creditori interessati nella Sentenza Graduatoria, che si rivede.

Per questi Motivi

Pronunziando sugli appelli respettivamente interposti per parte della signora Giulia de' Marchesi Niccolini ne Pecori, e del signor Dottor Luigi Cavini dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori del sig. Alessandro Salvadori, ed aventi Causa da lui proferita dal Tribunale Civile, e Collegiale di Pistoia ne 29. Marzo 1825. dichiara la Sentenza medesima essersi dovuta, e doversi modificare, e rettificare analogamente alle dichiarazioni, e proteste dalla detta signora Niccolini ne Pecori nel modo che appresso: Poichè dice essere competuto, e competere alla detta signora Contessa Pecori il diritto a conseguire i frutti sul di lei Credito in Capitale di scudi 2460. pari a fior. 10332. in ragione del 4. per cento in anno, anco indipendentemente dalla formalità dell' Iscrizione de' frutti del prezzo del Podere della Magnana acquistato in compra dal sig. Cav. Torrigiani dal dì della liberazione di quello avvenuta ne 7. Marzo 1821. fino al giorno che egli ritenne in mano il prezzo del detto Podere, e perciò correggendo la Sentenza dalla quale è appello, dice essersi dovuto, e doversi collocare, conforme attualmente colloca la detta sig. Contessa Niccolini Pecori con Ipoteca de' 26. Gennaio 1822. dopo il grado secondo ed avanti il grado terzo del progetto di Graduatoria depositato nella Cancelleria del Tribunale suddetto di Pistoia non tanto per la quantità dei frutti arretrati, ed inscritti, ed inoltre per tre annate dei frutti in ragione del 4. per cento in anno sul Capitale enunciato, ma ancora per i frutti non iscritti alla ragione medesima dal dì 7. Marzo 1821. nel quale il sig. Cav. Francesco Torrigiani divenne liberatario del Podere della Magnana fino al giorno, nel quale egli cessò di ritenere in mano il prezzo antedetto, dimodochè i detti frutti non iscritti debbano dal sig. Cav. Francesco Torrigiani pagarsi non col prezzo del Podere della Magnana, ma colla corrispondente rata dei frutti decorsi sul prezzo stesso a carico di detto sig. Liberatario. E perciò dell' importare dei detti frutti per le tre Cause indicate dichiara creditrice pura, e semplice la signora Contessa Pecori verso il Patrimonio Salvadori, e frattanto, senza pregiudizio dei diritti, che potessero alla medesima competere per l' esigenza di una somma di frutti più imponente ordina ai sigg. Pasquale, ed Agostino Fratelli Magnani, con tanta rata del prezzo della Cessione delle acque del Fiume Pescia di Collodi di pagare alla detta signora Contessa Pecori la somma dei frutti arretrati inscritti come sopra, e più tre annate dei medesimi da liquidarsi ec. più le spese del presente Giudizio nelle quali condanna il Patrimonio di Alessandro Salvadori sommariamente tassate in fiorini 122. e 40. quattrini non compresa la stampa, e la

notificazione della presente Sentenza, ed ordina al sig. Cav. Torrigiani, analogamente alle modificazioni che sopra con i frutti del prezzo del Podere della Magnana di pagare, dentro la concorrente quantità dei frutti decorsi a di lui carico sul prezzo di detto podere, alla medesima signora Contessa Pecori i frutti sul Capitale enunciato dal dì 7. Marzo 1821. al giorno in cui il medesimo cessò di ritenere in sue mani il prezzo dell'acquisto.

Ed in quanto all' appello interposto dal sig. Dott. Luigi Cavini dalla Sentenza Graduatoria dei Creditori Salvadori proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì 29. Marzo 1825. e male giudicato dalla Sentenza medesima in rapporto al grado che di ragione gli compete in quanto al di lui Credito rivestito dell' Ipoteca generale contro i Beni de' di lui debitori solidali, Alessandro Salvadori, e Maria Domenica Rosaspina ne Salvadori, nascente dalla Sentenza a di lui favore proferita dal soppresso Tribunale di prima Istanza di Pisa sotto dì 13. Aprile 1813., e perciò dice, e dichiara in correnzione di detta appellata Sentenza essersi dovuto, e doversi detto signor Dottor Cavini per il di lui Credito il Capitale di Scudi 180. e frutti di tre annate al 6. per 100. in anno oltre i frutti arretrati per i quali sia stata da detto signor Dottor Luigi Cavini presa Iscrizione insieme col capitale, contro detti Coniugi Salvadori, solidalmente a di lui favore obbligati, e finalmente per le spese in detta Sentenza tassate in franchi 56. pari a fiorini 40. graduare, e collocare sul prezzo dell' acque del Fiume Pescia di Collodi nel grado immediatamente successivo al grado terzo stato assegnato in detta appellata Sentenza alla signora Giulia Niccolini ne Pecori con prelazione a tutti gli altri Creditori in detta Sentenza collocati, sebbene in grado di tempo a lui anteriori, come non aventi ipoteca generale esercibile sul prezzo delle acque del Fiume Pescia, ed essersi dovuto, e doversi perciò ordinare, conforme ordina ai suddetti sigg. Fratelli Magnani, ed Eredi del sig. Antonio Magnani di Pescia di pagare a detto sig. Dott. Cavini coll' ordine suddetto, e col detto prezzo delle acque del Fiume Pescia di Collodi presso di loro tuttora esistente l'importare di detto suo credito in Capitale di fiorini 756. pari a Scudi Fiorentini 180. più i frutti al 6. per 100. l' anno de quali sia stata presa Iscrizione, nel modo che sopra, e per le tre annate medesime, le spese tassate in detta Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa, e finalmente le spese tanto del primo, che del secondo Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. signori

Cosimo Silvestri *Presidente.*

Giov. Andrea Grandi *Relat.* Luigi Bombicci *Auditori.*

DECISIONE LVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

Bagnonen. Praemiaria diei 8. Augusti 1817.

IN CAUSA GERALI e BELLEGOTTI

Proc. Mess. Proc. Mess.

ARGOMENTO

Lo Zio paterno, che amministra il patrimonio del fratello padre di una sua Nipote, se promette alla stessa nipote, ed al di lei sposo, nell' atto degli sponsali, un aumento di Dote nel caso, che in maggior somma venisse costituita alle altre sue Nipoti, e di lei respettive sorelle, deve tenersi, che tale obbligazione sia stata fatta *administratorio nomine.*

SOMMARIO

1. *I Deposti dei Testimoni, che narrano con molta precisione, ed esattezza cose seguite molti anni avanti, appariscono ricercati, e perdono assai della loro fede.*

2. *Il più, ed il meno non muta la sostanza della cosa.*

3. *L' espressione* più *resta per se medesima ristretta a ciò a cui si riferisce.*

4. *Non è presumibile, che alcuno, senza una causa congrua, voglia contrarre delle obbligazioni, che ristringano la sua libertà di disporre delle cose sue.*

5. *Nel dubbio le parole di un patto s' interpetrano in favore del Promittente.*

6. *Qualunque promessa riceve congrua interpetrazione dalla subietta materia su cui cade.*

7. 10. 12. 13. 16. 18. *Il Fratello, lo Zio, la Madre, il Tutore, o chiunque altro amministri il patrimonio obbligato a dotare una Fanciulla, promettendo senza esprimere in che qualità la Dote alla fanciulla, si tiene aver ciò fatto* administratorio nomine.

8. *Colui, che costituisce una Dote, e che non è obbligato a dotare, si tiene, che ciò abbia fatto in nome, e per interesse di quegli, ch' è obbligato, poichè diversamente converrebbe supporre, che avesse donato, lo che non si presume.*

9. *Gli alimenti dal Zio dati alla Nipote, e dal Fratello alla Sorella, provvista d'altronde, non si presumono donati, specialmente quando l'Alimentante unisce la qualità di Amministratore dell'Alimentato.*

11. *Quando v'ha una Causa necessaria di dotare, la promessa di colui che costituisce la Dote si riferisce a questa, e non a un titolo di donazione.*

14. *Dove milita la stessa ragione, ivi debbono aver luogo le stesse regole, e gli stessi principii di diritto.*

15. *Lo Zio che dona ad una Nipote una somma, le altre nipoti non hanno diritto ad una simile donazione.*

17. *Colui, che non* come erede, e donatario *del fratello dona alla nipote una somma, s'intende donata* nomine proprio, *molto più quando vuole spiegare la qualità di erede, lo dichiara espressamente.*

19. *Nelle condizioni si considera la materialità del fatto.*

20. *Qualunque condizione deve adempirsi in modo naturale, è vero, e non per finzione della Legge.*

21. *Dove non è volontà non vi può esser consenso, e dove non è consenso non vi può esser patto, nè obbligazione.*

Motivi

Col pubblico Istrumento del dì 23. Aprile 1799. rogato dal notaro Domenico Antonio Bianchi i sigg. Michele Gerali, e Maria Antonia Bianchi coniugi dimoranti nel villaggio della Corvarola vicariato di Bagnone in Lunigiana costituirono alla Celestina una delle sette figlie, che essi avevano oltre un maschio, e la quale era per unirsi in matrimonio col signore Pietro Bellegotti la Dote in scudi tremilacinquecento di Parma de' quali, scudi mille cinquecento dal padre, e scudi duemila cinquecento promettevansi dalla madre come da colei che possedeva un patrimonio stradotale. Fu la dote determinata nell'accennata somma in ragione di ogni e qualunque diritto di legittima, o altro titolo che competer potesse alla figlia Celestina sul respettivo patrimonio de' suoi Genitori di modo che fu espressamente rinunciato anche in di lei nome dallo sposo, e dal padre dello sposo Dottor Francesco Antonio Bellegotti, ad ogni supplemento, od aumento di dote, *cosicchè l'effetto fosse che la signora Celestina e suoi null'altro potessero mai, oltre la Dote, domandare, ed ottenere dall'eredità paterna, e materna.*

Sebbene stipulanti, e respettivamente promittenti nel Contratto fossero solo i coniugi Gerali, ed il Padre, e figlio Bellegotti, nondimeno consta dal deposto de' testimoni, che fuvvi ancora presente il sig. Dottore Domenico Gerali fratello di Michele padre della sposa, ed il quale vestiva nella casa Gerali la qualità di capo, ed amministratore de' beni tutti appartenenti a' due coniugi non meno che de' suoi propri. Ora essendo mossa questione dallo sposo prima che si leggesse l'istrumento, sul più, e sul me-

no della dote, il Dottor Domenico come quegli che tutto faceva, e regolava tutto nell'interesse Gerali promise verbalmente ai Bellegotti, che in caso che le altre figlie Gerali avessero, maritandosi, avuta una dote maggiore, sarebbe stato dato l'equivalente anche alla sposa signora Celestina. L'Istrumento fu quindi letto, e sottoscritto; e celebrato poscia il matrimonio.

Nel 1800. la sig. Annunziata altra figlia de Coniugi Gerali contrasse matrimonio col sig. Luigi Boccacci ed a Lei pure fu dai Genitori costituita la dote in Scudi 3500. di Parma, come da scritta privata del 7. Gennaio 1800. presentata dal sig. Dottore Domenico al Notaro, e da questi inserita nell'Istromento nuziale del dì 14. dello stesso mese ed anno.

Morta nel successivo 1801. la Maria Antonia Bianchi ne Gerali si conobbe il testamento da essa fatto unitamente e simultaneamente al di lei marito, sotto di 7. Gennaio di quell'anno, nel qual' atto di ultima volontà leggevasi lasciata dai Testanti Coniugi la porzione legittima all'unico loro figlio pellegrino, ed equiparata la condizione di tutte le figlie, eccettuata una di esse già vestita Monaca, rapporto alla dote respettiva in Sc. 3500. di Parma più un Legato a ciascheduna di scudi 500. erede poi universale veniva istituito il sig. Dottor Domenico Gerali fratello, e respettivamente cognato del Testatore e della Testatrice.

Il Coninge superstite signor Michele Gerali riducendo in sostanza in atto intervivos quanto aveva disposto nell'accennato Testamento resosi noto per la morte della moglie, donò, salva la legittima in pro del figlio, e delle figlie, coll'onere però a queste d'imputarvi quanto avevano ricevuto, ed era stato loro lasciato in quel testamento a titolo respettivamente di dote e di Legato, donò, dicemmo per istrumento del dì 16. Dicembre 1801. tutto il suo patrimonio al fratello Dottor Domenico.

Si maritarono poscia altre due figlie del signor Michele Gerali cioè la signora Carolina col sig. Germano Magistrelli, a la sig. Matilde col sig. Gio. Battista Bonazi. L'una e l'altra si costituì nel respettivo contratto nuziale dal 12. Gennaio, e sei Luglio 1812. senza che nemmeno v'intervenisse il padre che pur viveva la Dote in scudi quattromila di Parma derivanti dalla disposizioni dei loro Genitori. Rapporto alla prima si vede nel citato Contratto del dodici Gennaio fatta per parte del Padre dello Sposo Magistrelli, quietanza al signor Dottore Domenico, il quale come erede della madre, e donatario del padre della Sposa pagò interamente quella Dote. Piacque inoltre al medesimo sig. dottor Domenico di donare alla Sposa signora Carolina sua nepote scudi milla di Parma colle condizioni di che nel Contratto stesso.

Nel Novembre 1814. il sig. Dottore Domenico Gerali, che donando universalmente tutto il suo patrimonio al nepote signor Pellegrino aveva adempito lo scopo degli atti di largizione verso di lui usati da' Genitori di esso Pellegrino, sendo già vicino a morte incaricò per via fiduciaria questo suo donatario erede a pagare alla signora Annunziata e Matilde sue nepoti,

e respettivamente sorelle del medesimo sig. Pellegrino ambedue maritate e viventi scudi mille per ciascuna senza ordinare un'egual prestazione nè a pro delle altre sue Nepoti innutte, nè a pro del sig. Domenico Bellegotti figlio lasciato dalla premorta sig. Celestina Gerali ne Bellegotti.

Il sig. Pietro Bellegotti già marito della signora Celestina, al quale era stata pagata l'intera Dote in Scudi 3500. fin nel 1805. dal fu sig. Dottor Domenico Gerali, e gli era inoltre stato pagato ancora nel 1817. dal sig. Pellegrino Gerali l'ammontare del Legato di Sc. 500. di che nel Testamento de' Coniugi Gerali e nella donazione del signor Michele, e più una somma in ragione della quota ereditaria della signora Isabella Gerali altra sorella della sig. Celestina, e precedentemente defonta, trasmise per gli atti del Tribunale di Bagnone sotto di 26. Settembre 1823. nell'interesse ancora di Domenico suo figlio un Precetto al sig. Pellegrino Gerali onde ottener pagamento della somma di Sc. 1000. di Parma per supplemento della Dote della fu signora Celestina atteso l'essere stata costituita ad altre sorelle della medesima una Dote che supera di tal somma quella assegnata a detta sig. Celestina. Questa intimazione fu poi ridotta in domanda principale colla Scrittura del 23. Aprile 1824. mediante la quale il signor Bellegotti chiese contro il signor Pellegrino Gerali come erede, e donatario universale del fu sig. Dottore Domenico ed anche come erede, e donatario della madre, e respettivamente del padre, che viveva ancora, il pagamento dell'accennata somma, e più i frutti sopra di essa decorsi, e decorrendi dal dì 29. Gennaio 1812. in poi dall'epoca cioè del matrimonio della sig. Carolina Gerali col sig. Magistrelli. Contestatosi sopra di ciò la lite, ammessa ed esaurita pienamente la prova testimoniale, onde constatare l'obbligazione verbale del fu Dottor Domenico emessa nell'atto della stipulazione del Contratto Nuziale del 23. Aprile 1799. e date per parte del sig. Bellegotti le posizioni, alle quali rispose il sig. Gerali, nacque sotto di 26. Luglio 1826 Sentenza del Tribunale di Bagnone, che dichiarò constare dell'obbligazione verbale del fu Dottor Domenico Gerali, e della verificazione avvenuta il 16. Gennaio 1812. della condizione alligata alla obbligazione medesima ed esser quindi in diritto il sig. Pietro Bellegotti non solo in proprio perciò che riguarda il di lui interesse, ma nel nome ancora, e nell'interesse del suo figlio Domenico di reclamare dal sig. Pellegrino Gerali erede del fu Dottor Domenico la somma di scudi 1000. di Parma, al pagamento della quale in favore del sig. Domenico Gerali figlio ed erede del sig. Pietro morto pendente Lite, condannò il medesimo sig. Pellegrino, e più a' frutti in ragione del 5. per 100. ad anno sulla somma stessa del 19. Maggio 1824. giorno della contestata lite in poi, ed atteso il vincolo del sangue compensò fra le parti le spese ec.

Interpose appello da tal Sentenza il signor Pellegrino Gerali davanti questa Ruota gravandosi della dichiarata obbligazione del fu Dottore Domenico suo Zio, e dell'ordinato pagamento. Aderì, d'altra parte, all'appel-

lo il signore Domenico Bellegotti lagnandosi degl'interessi decretati sulla somma di scudi mille, solo dal 19. Maggio 1824. e non pel tempo precedente secondo che gli aveva domandato, e lagnandosi pure dell'ordinata compensazione delle spese. Propostaci pertanto la questione, *se consti o no dell'obbligazione, cosicchè sia o no luogo a pagamento nel caso ec.* Noi l'abbiamo risoluta *negativamente in tutto* revocando con Sentenza di questo giorno, il giudicato di prima istanza, meno che nell'articolo della compensazione delle spese, che abbiamo tenuta ferma anche in questo secondo giudizio.

Affin di conoscere, e determinare se il fu Dottor Domenico Gerali si obbligasse o no in proprio all'occasione del Contratto nuziale del 23. Aprile 1799. ad aumentare alla sposa signora Celestina sua nipote la dote in caso, che egli avesse assegnato un incremento pure di dote ad alcuna delle sorelle della medesima Celestina, in che consisteva essenzialmente tutto il momento dell'odierna questione, era di necessità nella deficienza di ogni prova scritta, di prendere in accurata considerazione i deposti de testimoni su quali si pretendeva per parte del signore Bellegotti basare la verità ed esistenza di tale obbligazione verbalmente contratta dal fu dottore Domenico. Noi pertanto abbiam dovuto su questo particolare considerare primieramente in fatto che i due testimonii indotti ed esaminati in atti sono il notaro Domenico Antonio Bianchi quello stesso che rogò l'istrumento dotale del 23. Aprile 1799. nel quale non si legge parola dell'obbligazione sopraccennata, ed il Sacerdote D. Filippo Priore della Corvarola figlio del medesimo notaro Bianchi, che assistè come testimone a quell'atto. Resulta da'loro deposti che dietro le vertenze fra i sigg. Gerali e Bellegotti sul pagamento che questi reclamava di scudi mille di Parma, e frutti, le parti affine di fare, come esse dicevano esaminare stragiodicialmente la questione, ed evitare una lite, pregarono i sigg. Bianchi ad esporre in un foglio quanto essi avrebbero potuto deporre per la verità, se fossero interrogati sulla obbligazione di cui si tratta; e che due fogli furono di fatti nell'Autunno del 1823. quantunque manchino di data, scritti dal Priore Bianchi uno in nome del padre ed uno in nome suo proprio, quali fogli si riscontrano in conseguenza somigliantissimi in narrare come andò il fatto della promessa dell'aumento di dote a pro della sposa sig. Celestina. Nel primo di que' fogli leggesi che *nell'atto della pubblicazione del Contratto dotale Bellegotti e Gerali minutato dal signor Dottore Domenico Gerali zio della Sposa nacque alterco pretendendo il sig. Pietro Bellegotti sposo, che fosse inserito nell'Istrumento il patto, che se dai sigg. Gerali fosse stato dato di più alle altre sorelle voleva, che fosse dato quel tanto anche a lui; e che il sig. Dottore Gerali disse che non voleva, che fosse ritoccato l'istrumento, ma che se avesse dato di più alle altre avrebbe dato quel tanto anche a lui, che nonostante una tal promessa non finì l'alterco, se non quando il notaro voltatosi verso il signor Pietro Bellegotti „ gli*

disse: *Il sig. Dottor Gerali è un Galantuomo e le manterrà la parola, che gli ha data, ed il medesimo Notaro voltatosi verso il sig. Dottore Gerali disse „ non è vero che gli manterrà la parola* , *e dando* di più *alle altre Nepoti darà quel tanto anche qui* al sig. Pietro? *Ed egli rispose di sì.* Il secondo foglio porta sostanzialmente le cose stesse, quantunque meno specificate, rapporto alle interrogazioni del notaro, ed alle relative risposte.

A noi non lasciò a primo colpo d'occhio di recare non piccola sorpresa il vedere da questi due fedefacienti narrate con tanta precisione ed esattezza cose ad essi indifferenti, ed avvenute ben ventiquattro anni prima che questi fogli fossero scritti, poichè si sa che di fronte a tali circostanze, i deposti de testimonj appariscono ricercati di troppo ed affettati in modo che perdono assai della loro fede *Rot. Rom. Dec.*1024. *N.* 54.*tom.* 4. *cor. Molines e questa Rot. nost. in Causa Pereyra de Leon,e Bueno* 10.*Marzo* 1824. *av. l'infrascritto Relatore Dec.* 12. *T.* 14. *For. Toscan.* 4. Tanto più, che come nota il Priore Bianchi, rispondendo al capitolo 320 durante l'alterco nato fra lo sposo, ed il Dottore Domenico si trovavano moltissime persone nel salotto, *sicchè vi era della confusione*, laonde sembra ben poco verosimile l'accuratezza colla quale egli si ricorda delle minute circostanze, e delle precise parole che ebbero luogo in quel momento. Oltre di che lo stesso Priore Bianchi dichiarò ne' suoi esami rapporto a tali fogli, che egli non credè mai che potessero esser prodotti in atti, e se ciò avesse creduto non gli avrebbe scritti; ma che intanto fece questo mosso in ispecial modo dal desiderio di compiacere i sigg. Gerali, e Bellegotti, ed affine che essi si conciliassero amichevolmente ed evitassero uno *strepitoso Giudizio*, come egli si espresse rispondendo all' interrogatorio sesto.

Dai deposti poi di questi due testimonii ottenuti formalmente consta, che essi furono presenti alla stipulazione del Contratto nuziale il primo come notaro, il secondo come testimone, e che presenti vi furono pure i Genitori della Sposa, lo che è pacifico fra le parti anche perciò che dichiarò il sig. Gerali nella Scrittura di atti del 27. Luglio 1825. e per quanto resulta dall'instrumento dotale, come presenti furono ancora il sig. Dottor Francesco Bellegotti padre ed il suo figlio Pietro sposo, non meno che il sig. Dottore Domenico Gerali Zio della Sposa consta ugualmente e pel tenore de' capitoli, e per le risposte date, che esso dottor Domenico Gerali, il quale fu sempre celibe conviveva all'epoca del citato Istrumento unitamente al suo fratello Michele, e di lui moglie e figli, *ed era il capo, amministratore, e regolatore della famiglia tutta Gerali per cui il Fratello sig. Michele non s' intrigava in nulla.* Consta finalmente dagli accennati deposti, che l'alterco avvenne *sul più o meno della Dote parlando sempre di Dote*, dice il Notaro Bianchi;

Ora dal cumulo di tutte queste circostanze noi rilevammo, che causa

dell' alterco essendo stato il più o meno della Dote che da' Coniugi Gerali costituivasi alla loro figlia signora Celestina, per cui temendo lo sposo che, attese specialmente le rinuncie contenute nel Contratto ad ogni diritto di Legittima e supplemento di Dote che potesse competere alla sua futura moglie rimanesse il di lei interesse ed in conseguenza l'interesse anche suo proprio, e quello dei figli nascituri dal matrimonio, che era per contrarsi di troppo pregiudicato, e leso, di fronte al quantitativo della dote che stabilivasi in Scudi di Parma 3500. non voleva scendere alla stipulazione del Contratto a meno che non vi fosse apposto il patto che in caso che le altre figlie nubili avessero una Dote maggiore, dovesse *il di più* aumentarsi pure alla sua moglie, giacchè così avrebbe ella goduto di quella misura di correspettività alle sue rinuncie, di cui sarebbero state per godere le altre sorelle. E di fatti così dovè pure avvenire per la natura e qualità delle cose che trattavansi in quella circostanza, giacchè i Coniugi Gerali erano i soli che per disposizione di Legge fossero nel caso astretti a dotare la loro figlia, ed essi soli la dotavano intervenendo al Contratto, come dunque l'espressione *del di più* da darsi (nel caso che fosse per avverarsi la condizione, che si contemplava) alla signora Celestina sposa era propriamente ed essenzialmente relativo alla dote, poichè il più ed il meno non muta la sostanza della cosa *Leg. fin. ff. de fund. instruct. Barbos axiom* 180. e la espressione „ *di più* „ resta per se medesima ristretta a ciò a cui si riferisce *Rôt. Rom. in Anconitana Immissionis* 16. *Iunii* 1823. §. 6. *cor. Spada*. Così l' obbligazione corrispondente, e riguardante il pagamento di questo *di più* non poteva che appartenere alle persone stesse, che costituivano la Dote cioè ai Coniugi Gerali. In conseguenza nulla ebbe che vedere in questa obbligazione per dirvisi astretto lo zio della Sposa signor Dottor Domenico il di cui nome nemmeno figurò nell' istromento. 2 3

Che se egli fu pur presente all' atto, e se con lui ebbe specialmente luogo l'alterco, e se promise che qualora avessero avuto di più le altre sue nepoti egual somma avrebbe avuta la sig. Celestina, ciò non è per una parte quanto strano, poichè essendo egli *il capo, amministratore, e regolatore della famiglia Gerali*, di modo che il suo fratello Michele *non s' intrigava in niente*, ed avendo da per se stesso minutato il tenore del Contratto, era ben naturale, che sentendo, che lo sposo voleva portar cangiamento al contratto medesimo egli imprendesse a replicargli opportunamente, e poi procurasse comporre le cose in modo che, e almando, i di lui timori il contratto venisse stipulato.

A quest' oggetto egli gli disse egli promise che avrebbe avuto *il di più* della dote in caso che maggiore fosse stata data alle altre sorelle della Sposa, ma ciò debbe intendersi che egli dicesse, e promettesse non già in nome, e conto proprio, ma bensì in nome, e nell' interesse di chi dotava, cioè de' Coniugi Gerali i quali lasciavano agire, e fare tutto a lui veggenti, ed approvanti col loro silenzio quanto egli operava; cosicchè ritenuto anche

per vero quel che i testimoni depongono con tanta precisione, cioè che il fu sig. Dottore Domenico Gerali desse la sua parola allo sposo per assicurarlo *che dando egli di più alle altre sue Nepoti avrebbe avuta anche egual somma la sig. Celestina*, come si esprime il Priore Bianchi, o che all'interrogazione del notaro „ *Se prometteva di dare quel di più al sig. Ballegotti* egli rispondesse *di si*. come attesta il Notaro stesso; ciò nondimeno tali promesse quantunque fatte per parole relative alla propria persona, e sonanti in caso retto, vogliousi apprendere come emesse sempre nella qualità di amministratore del patrimonio, col quale la dote si costituiva; così persuadendo le più conosciute regole di diritto.

Di fatti niuno ignora che non si presume mai, che altri voglia senza una congrua causa, e senza alcuna sua utilità contrarre obbligazioni, che stiano a ristringere la sua libertà naturale di fare, e disporre delle cose sue come meglio gli piace *Alciat. reg. 3. praesumpt. 34. Menoch. De Praesumption lib.* 1. *Praesumpt.* 6. *n.* 5. *Rot. Rom. Dec.* 302. *n.* 4. *et Dec.* 788. *n.* 3. *cor. Emerix jun. et Dec.* 228. *n*, 6. *f.* 3. *cor. Ansaldo*, e che nel dubbio le parole di un patto vogliousi, piuttosto che contro, interpetrare in favore del promittente *Leg. semper in obscuris ff. de reg. jur. Leg. fin. ff. de Pretor. stipulat. Leg. inter stipulantem § si stipulante et Leg. quidquid adstringendo. ff. de Verbor. oblig. Leg. Fidejussorem* 5. *ff. eod. Rot. Rom. Dec.* 2. *N.* 16. *tit. de locat. et dec.* 66. *n.* 8. *tit. De Miscellan. cor. Falconer.* Niuno ignora egualmente che qualunque promessa riceve congrua interpetrazione dalla subietta materia su cui cade *L. si insulam ff. de praescript. verb. Menoch consil* 778. *num.*7. *Surd. Consil.* 128. *n.* 11. *et Consil* 389. *n.* 10. *Rot. Rom. Dec* 244. *n.* 11. *par.* 5. *t* 1. *et Dec.* 49. *n.* 9. *par.* 12. *recen.*

Laonde era evidente che la promessa verbale fatta dal signor Dottor Domenico Gerali il 23. Marzo 1799. al momento che stava per leggersi l' instrumento nuziale, e nella circostanza dell' insorta questione sul più o meno della Dote da costituirsi, doveva intendersi emessa per assicurare lo sposo che non avrebbe avuto minor dote di quella sarebbe stata costituita alle altre figlie del sig. Michele Gerali nepoti di esso D. Domenico, e così emessa nel rapporto della maggiore, o minor quantità di dote soltanto di che in quell'istrumento, che era per leggersi, e di fronte, e a carico del patrimonio, e persone dotanti, senza estenderla a vincolare lo Zio a non poter volendo usare quelle largizioni, che gli fosse piaciuto, verso alcuna delle sue nepoti.

Coerentemente alle accennate dottrine è massima ricevutissima nel Foro che il fratello, lo Zio, la madre, il tutore, o chiunque altri amministra il patrimonio obbligato a dotare una fanciulla costituendo, e promettendo senza esprimere in che qualità, la dote alla fanciulla stessa si presume, e si tiene aver ciò fatto non in proprio, ma *administratorio nomine Leg. Nosennius ff. de negot. ges. Bald. in Leg. Ult. n.* 12. *cod. de dot. promiss. Me-*

noch de arbit. lib. 2. *cas.* 88. *num.*46. 47. *Mascard. de probation. conclus.* 572. *n.* 8. *et seqq. Gomez ad Leg.* 50. *Jaur. n.* 23. *Michalor de fratrib. part.* 3. *cap.* 24. *n.* 12. *et seq. Bossio de Dote cap.* 3. *num.* 108. *Card. De Luc. De Dot. Disc.* 30. *n.* 3. *Rot. Rom. Dec.* 144. *n.* 2. *Cor. Merlin*, e giustamente perchè altrimenti, non essendo egli obbligato in proprio a dotare, converrebbe supporre che avesse voluto donare lo che non si presume mai *Leg. Cum de indebito ff. de Probat. Mantic. de tacit. et ambig. lib.* 3. *tit.* 9. *n.* 3. *et seqq. Mascard. de Probat. conclus.* 555. *num.* 5. *et* 6. *Rot. Rom. in Romana seu Neapolitana Cessionis* 25 *Junii* 1802. *cor. Bussi* §. 10. nemmèno nel caso che uno presti, non obbligato, altrui gli alimenti ed in ispecie di Zio alimentante la nepote, o fratello la sorella, d'altronde provvista *Coler. de aliment. lib.* 3. *cap.* 5. *num.* 34. *Ubald. de duob. fratrib. part.* 6. *fallent* 4. *num.* 44. *Cancer. var. Resol. part.* 1. *cap.* 16. *n.* 31. §. *Nuper Rot. Rom. Dec.* 671. *n.* 10. *cor. Lancett. Dec.* 4. *n.* 4. *tit. de aliment. cor. Falconer. et Dec.* 1216. *n.* 10. *cor. Molines.* Tanto più poi se l'alimentante univa la qualità di amministratore del patrimonio dell'alimentato *Donell comment. jur. Civ. lib.* 15. *cap.* 16. §. 11. *edit. Lucen. t.* 4. *column* 143. *Strick Dissert. juridic. t.* 2. *Disp.* 25. *cap.* 2. *num.* 6. *Menoch. cit. cas.* 88. *n.* 23. *Masc. de probation. conclus.* 76. *n.* 5. *Rot. Rom. Dec.* 724. *n.* 2. *et seq. part.* 1. *diversor.* Per lo che è chiaro che tutto ciò che il Dottor Domenico Gerali disse, e promise relativamente alla Dote della Nepote siggnora Celestina, lo disse, e promise nella qualità di amministratore, e regolatore della famiglia, e non in proprio; giacchè, siccome niuno ignora, dagli alimenti alla dote vale, e conclude, per regola, l'argomento. *Everard. in Topic. legal. Loc.* 29. *Magdalen. de numero test. part.* 2. *cap.* 2. *num.* 25. *Tiraquell de jur. primog. quaest.* 61. *num.* 4. *et num.* 12. *Cum. seq. Barbos loc. Commun jur. loc.* 7. *Boss. De Dot. cap.* 3. *cit. num.* 108. *Rot. Rom. Dec.* 526. *num.* 7. *part.* 1. *Diversor.* Oltredichè ella è massima pure stabilita in diritto, che allorchè v'ha una causa necessaria di dotare, la quale nel caso, consiste nella qualità di amministratore, a questa, e non a titolo di donazione deve riferirsi la promessa, e costituzione della dote come dopo il *Menoch. de arbitr. cap.* 88. *et n.* 44. *ed altri avverte dottamente il Card. De Luc. de Dote disc.* 154. *n.* 32.

8

9

10

11

E sebbene le accennate autorità riguardino specialmente il caso che i Genitori della Fanciulla dotanda siano morti in modo che viventi essi, il patruo che dota la nepote debba intendersi che doni come opina *Michalor de Fratrib. part.* 3. *cap.* 34. *n.* 19. ciò nondimeno, e perchè le autorità considerano il caso de' morti Genitori come il più comune ad avvenire, mal potendosi in fatto supporre, secondo il regolare andamento delle cose, che vivendo il padre altri amministri il suo patrimonio, e perchè quando tale amministrazione esiste nello zio dotante vuolsi per regola intendere che egli doti *administratorio nomine* come ferma lo stesso *Michalor. loc. cit.* non

12

essendovi circostanze di fatto che persuadano di una volontà in contrario; ma anzi attesa la singolarità del caso nostro, è sembrato a noi dovere piuttosto, che la limitazione, aver luogo la regola esclusiva della donazione, e

13 così entrare l'obbligazione contratta *administratorio nomine*. E di fatti vivevano bensì i coniugi Gerali, genitori della Celestina sposa ed erano presenti, e stipulanti al Contratto nuziale del 1799. ma essi, come quelli che lasciavano tutto fare all'amministratore, capo, e regolatore della famiglia signor Dottore Domenico, non aprirono mai bocca nè sul più, e meno della dote da costituirsi nel qual rapporto era insorto alterco fra' lo sposo ed il capo della famiglia Gerali, nè sui patti contenuti in quell'istrumento, che lo stesso capo, ed amministratore aveva minutato, sendo egli nella sua qualità di Dottore legale ben più capace di combinare le convenzioni matrimoniali di quel che potessero esserlo i due coniugi persone nate, e dimorate sempre nel villaggio della Corvarola. Lo che è tanto vero, che ne' successivi Contratti nuziali delle altre due figlie Gerali Carolina, e Matilde stipulati nel 1812. nemmeno v'intervenne, quantunque tuttora vivente, il padre loro; ma si costituirono esse da se medesime la Dote, e solo vi prese parte in quanto occorreva, almeno rapporto alla prima lo Zio Dottore.

Dovendosi pertanto i Genitori della sig. Celestina considerare all'oggetto di cui si tratta, quasi come morti perchè di nulla s'intrigavano, e lasciavano che per essi amministrasse, e contrattasse il Dottore Domenico, ne segue che l'obbligazione, di cui è questione debbe intendersi da lui emessa

14 in qualità di amministratore nell'interesse del patrimonio, su cui costituivasi la dote, e non in proprio perchè dove milita la stessa ragione ivi debbano aver luogo le stesse regole, e gli stessi principi di diritto. *Leg. illud ff. ad Leg. Aquil Leg. Postulaverit* §. 2. *ff. ad Leg. jul. de adulter Leg. quidam nummularias ff. de edendo Barbos. axiom.* 197. *n.* 3.

Ora stando in tal guisa le cose, mentre consta che i Genitori della signora Celestina maritata già al sig. Pietro Bollegotti non costituirono alle altre loro figlie una dote maggiore di quella data alla stessa signora Celestina, ma che anzi equipararono esattamente la condizione di tutte le sorelle assegnando anche alle altre la stessa dote di scudi 2500. e più scudi 500. per ciascuna non esclusa la sig. Celestina, a titolo di Legato, ne seguiva che a torto per parte del sig. Bellegotti elevavansi lagnanze per *un di più* di scudi 1000. che egli pretendeva reclamare perchè la dote di sua moglie eguagliasse quanto nel 1812. ebbe la signora Carolina all'occasione del suo matrimonio col signore Magistrelli, giacchè questa somma non fu a lei costituita in aumento di Dote da' suoi Genitori, a' quali apparteneva l'obbligazione verbalmente stipolata nel 1799. dal capo, amministratore, e regolatore della famiglia che se al sig. Dottor Domenico Gerali piacque di donare nel 1812. alla sig. Carolina sua nepote scudi mille, ed in seguito lasciare anco per disposizione *Causa mortis* un egual somma ad altre due nepoti maritate, ciò era ben lungi dal dare diritto a sigg. Bellegotti di re-

clamare anche essi *ex juribus* della moglie, e respettivamente della madre la somma stessa; poichè il sig. Dottore Gerali non era certamente tenuto ad usare simile larglzione verso la signora Celestina, e di lei figli perchè *quisquis est rei suae moderator et arbiter.*

Nè l' obbligazione verbale del 1799. poteva astringervelo, perchè da lui contratta non in proprio, ma *administratorio nomine*. Laonde intempestivamente, e fuor di luogo si recavano in mezzo le teorie riguardanti l' avvenuta verificazione di una condizione adietta ad un patto, o ad una obbligazione, poichè tale avveramento non era accaduto rapporto agli obbligati coniugi dotanti, ed in quanto al fu Dottor Domenico la obbligazione non lo riguardava in proprio; sicchè il fatto de' donati scudi mille non potè, in quanto a lui, rendere efficace quell' obbligazione che non sussisteva. E questo discorso eliminava pure l' obiezione, che pretendevasi trarre dall' essere stato il sig. Dottor Domenico erede, e respettivamente donatario de' Coniugi Gerali, giacchè non come loro erede, e donatario, ma bensì nella persona propria, e per atto di sua libera volontà donò egli nel 1812. alla signora Carolina, e lasciò morendo nel 1814. alle sigg. Annunziata, e Matilde altre sue Nepoti già maritate la somma respettivamente a ciascuna di Sc. mille di Parma, lo che, come è incontrastabile rapporto a queste disposizioni *Causa mortis* è ugualmente evidente rapporto al donativo fatto alla detta signora Carolina, poichè apparisce dal tenore del Contratto nuziale del 16. Gennaio 1812. che mentre la sposa costituivasi da per se medesima la dote in scudi di Parma 4000. derivanti dalle assegne, e lasciti fatti da' di lei genitori, e che il dottore Gerali confessandosi tenuto a pagare l' accennata somma, si qualificava siccome *erede, e donatario degli stessi Coniugi Gerali* allorchè poi nell' articolo terzo donava alla nepote li Scudi 1000, ometteva affatto questa qualifica dal che appariva chiaro, che la largizione degli Sc. 1000. facevasi da lui in proprio, e non come erede, e donatario de' Coniugi Gerali, sendo questa necessaria conseguenza della maniera discretiva che egli adoprò nelle due diverse obbligazioni *Leg. un. §. fin. Cod. de caduc. tollen. Rot. Rom. Dec. 4. n. 7. De fid. instrumen et Dec. 3. N. 2. de alimen. Cor. Falconer.* Tanto più che il donativo fu allegato anche alla condizione che dovesse per parte della donataria imputarsi secondo i casi non solo nella porzione qualunque che avesse preteso ottenere sull' eredità e patrimonio de' suoi Genitori, ma anche nelle quote d' eredità che alla medesima signora Carolina si fossero potute deferire per la premorienza di alcuna delle sue sorelle.

A tutto questo si aggiungeva, che anche l' oggi defonto signor Pietro Bellagotti padre dell' attuale litigante Domenico sembra riconoscesse col fatto suo proprio, che il signor Dottor Domenico Gerali non era tenuto ad aumentare la dote della fu sig. Carolina della somma di Sc. 1000. di Parma. Imperocchè egli oltre di avere unitamente al di lui padre signor Dottore Francesco confessato per Istrumento del 6. Agosto 1805. senza dichia-

razione, o riservo alcuno di aver ricevuto dal signor Dottore Domenico Gerali il saldo della Dote costituita nell' anno 1799. alla signora Celestina in scudi tremila cinquecento di Parma, e più Scudi ottantasette in conto del Legato di Sc. 300. lasciato dalla Maria Antonia Gerali alle figlie, nel di 12. Dicembre 1817. ritirò, come costa dalla sua ricevuta, dal sig. Pellegrino Gerali, senza alcuna dichiarazione preservativa rapporto al preteso aumento di Dote, non solo il compimento dell' accennato Legato della Maria Antonia, ma di più Sc. 247. di Parma in ragione ed a conto della porzione dovuta a suo figlio *ex juribus* della madre sull' eredità della signora Isabella Gerali altra sorella della signora Celestina, e morta innupta, mentre se avesse egli creduto aver diritto di ripetere li scudi 1000. dall' erede del sig. Dottor Domenico Gerali, a causa della donazione di egual somma fatta nel 1812. alla sig. Carolina, avrebbe pur dovuto imputare questa somma nella porzione che esigeva sull' eredità della defonta cognata, così portando la condizione espressa aggiunta a quella largizione del 1812. nè poteva, nè doveva pretendere che i diritti della sig. Celestina dovessero essere; in questo rapporto più pingui e più estesi di quelli della signora Carolina; poichè il donativo a costei fatto avrebbe, quando l'obbligazione del 1799 avesse riguardato in proprio il sig. Dottore Gerali, costituita la misura di quanto sarebbe stato lecito alla sig. Celestina, e suoi eredi di reclamare ne' modi, e colle condizioni stesse, che erano a quel donativo alligate.

Dalle cose fin qui dette, e ponderate ne seguiva, a parer nostro, che ingiustamente erano state inferite molestie al signore Pellegrino Gerali sia come erede de' suoi Genitori sia come donatario universale ed erede del sig. Dottor Domenico Gerali poichè in quanto a' primi non si verificò mai la condizione di aver essi costituita ad alcuna delle loro figlie una dote maggiore di quella data alla sig. Celestina, ed inquanto al secondo se egli donò ad alcuna delle sue nepoti una somma, ciò non potè far nascere alcun diritto negli eredi della signora Celestina, perchè l' obbligazione verbale del 1799. era a lui in particolare estranea avendola egli emessa *administratorio nomine* come già osservammo.

18 Ad abbondanza non lasciò la Rota di considerare ancora che quando anche si fosse potuto dire, che il sig. Dottore Domenico Gerali promettesse in nome proprio nel 1799. di aumentare la dote della signora Celestina di *quel di più*, che egli avesse dato ad altra sua nepote a titolo di dote; poichè di dote sempre si parlò, allorchè nacque alterco sul più, e sul meno e fu emesso il patto in questione; ciò nonostante poteva ben sembrare giusto, e ragionevole il dirsi, che la condizione alligata all' obbligazione non erasi propriamente avverata, perchè il quantitativo di scudi 1000. di Parma assegnato dal Dottor Gerali respettivamente a tre delle sue nepoti non lo fu a titolo *di dote o aumento dotale*, ma bensì a titolo di donativo nuziale, e di disposizione causa mortis. Senza che osti il riflesso, che il donativo alla signora Carolina avendo avuto luogo nel Contratto di matrimonio del 12.

Gennaio 1812. mentre vigeva nella Lunigiana il Codice Civile de' Francesi doveva necessariamente caratterizzarsi per aumento dotale in forza dell'Art. 1541. del Codice stesso, che disponeva esser dotale tutto ciò che vien dato alla sposa nel Contratto di matrimonio. Imperocchè all'effetto di cui si tratta, ad indurre cioè l'esistenza di una obbligazione alligata fin dal suo principio per patto espresso alla condizione rimessa nella volontà del promittente di dare ad una delle sue nepoti una eccedenza di Dote al di là di Sc. 3200. non bastava che ciò avvenisse per vigor di disposizione di legge dietro un differente fatto dell'obbligato, ma è necessario, che egli ponesse in essere direttamente di volontà sua il fatto costituente la condizione, o sia era necessario nel caso che il sig. Dottor Domenico avesse dato ed assegnato li Sc. 1000. *a titolo di Dote* giacchè nelle condizioni si considera la materialità del fatto *Leg. Mevius* 53. *ff. de condit et demonstration Leg. Mulier* §. 1. 2. *ff. de Condit. instit. Leg. Servum testamento ff. de man. Testamen. Leg. Stychus* 24. *et Leg. penult.* §. 1. *ff. de stat. liber. Averan interpret. jur. lib.* 2. *cap.* 29. *num.* 2. e qualunque condizione vuole essere adempita in modo naturale, e vero e non per finzione della Legge *Gulganett, de condition et demonstrat. part.* 1. *cap.* 12. Tanto più che l'obbligazione condizionata, di cui si tratta, fu pattuita in un tempo, nel quale la Legge Francese non esisteva in Lunigiana, ove era affatto ignota di modo, che la volonta delle parti contraenti non potè nemmen da lungi, o indirettamente prendere in considerazione gli effetti della Legge stessa, e dove non è volontá non può esser consenso, e dove non è consenso non vi può essere nè patto, nè obbligaz one alcuna *Instit. tit. de oblig. ex consensu ff. de action et oblig. Rot. Rom. Dec.* 54. *n.* 26. *et Dec.* 206. *N.* 5. *et* 6. *part.* 12. *recen.* 19 20 21

Per questi Motivi.

Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Pellegrino Gerali dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Domenico Bellegotti proferita dal Tribunale di Bagnone sotto di 26. *Luglio* 1826. *e male respettivamente essere stato aderitò a tale appello per parte di detto sig. Bellegotti. Qual Sentenza revoca in tutte le sue parti meno, che rapporto alla compensazione delle spese poichè dichiara doversi assolvere siccome assolve il detto sig. Gerali dalle cose contro di esso pretese, e domandate per parte del sig. Bellegotti colla Istanza del* 23. *Aprile* 1824.

Così deciso dagli Illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*

Antonio Magnani Aud. Rel. Gio. Batt. Lorenzini *Auditore*

DECISIONE LIX.

RUOTA FIORENTINA

Ficeclen. Onorarii Et Taxation. Expens. diei 3. Aprilis 1827.

In Causa Comparini e Montanelli

Proc. Mess. Pietro Pagni — Proc. Mess. Pietro Parigi

Argomento

Il Giudice ha facoltà di tassare un'annuo onorario al Curatore a carico del Patrimonio dal medesimo Amministrato, ma non deve tassare il rimborso delle spese fatte dal Curatore per motivi dell'amministrazione se non in conseguenza di una nota corredata delle opportune giustificazioni.

Sommario

1. *Il Giudice può accordare al Curatore un' annuo Onorario pagabile dal Patrimonio amministrato.*

2. *Non è regolare, che il Giudice tassi in una somma annua determinata le spese vive che possono essere occorse nell' Amministrazione, ma deve tassarle dietro una Nota corredata di giustificazioni.*

Storia della Causa

Dovendosi dal sig. Giuseppe Comparini nella sua qualità di Curatore del sig. Felice Montanelli render conto dell' Amministrazione del Patrimonio del suo sottoposto avanti il sig. Vicario Regio di Fucecchio, domandò con scrittura del dì 14. Gennajo 1826. che fosse approvato il rendimento di Conti della sua Amministrazione tenuta, ed esponendo d' essere stato caricato da questa amministrazione vasta, e laboriosa, che avrebbe richiesto l' assistenza di un agente, fece istanza, e domandò che dal quel Giudice gli venisse accordato un onorario congruo, e proporzionato all'amministrazione tenuta, e da tenersi, qualora non fosse invece piaciuto di destinare un agente salariato, senza però alcuna sua responsabilità.

Il sig. Vicario Regio di Fucecchio aderì all'istanza e tassò al sig. Comparini l'onorario di scudi 30. ogni anno Il sottoposto sig. Montanelli si appellò da questo deceto, e la Ruota di Firenze decise nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè non era controvertibile in diritto, che in ordine alla Legge del 15. Novembre 1814. fosse nella facoltà, e nell'arbitrio del Vicario Regio di Fucecchio, di accordare al Curatore sig. Comparini un annuo onorario pagabile dal patrimonio amministrato a contare dal giorno della fattane domanda. 1

Attesochè per quanto fosse, in conformità di detta Legge, nella facoltà del Giudice stesso di canonizzare a favore del Curatore stesso il diritto

alla refezione, e rimborso di tutte le spese vive sofferte per dependenza dell'amministrazione, e delle quali non fosse stato increditato nei già fatti rendimenti di Conto, non poteva peraltro ravvisarsi come regolare la tassazione di dette spese a ragione dire Lire 100. pari a fiorini 60. per ciaschedun anno, che a quamodire per staglio, stralcio sopra la semplice verosomiglianza, e probabilità, che dette spese non fossero state nè maggiori, nè minori di detta somma, ma era invece regolare, che la liquidazione fosse proceduta da una Nota specifica delle medesime, corredata delle opportune giustificazioni.

Attesochè altronde questa irregolarità nel concreto del caso non era imputabile al Curatore sig. Comparini onde portare si potessero a di lui carico le correlative spese del primo Giudizio.

Per questi Motivi

Pronunziando sull' appello interposto dal sig. Felice Montanelli rappresentato dal suo Curatore ad hoc sig. Ercole Nuti dal Decreto proferito sotto dì 20. Marzo 1826. dal Tribunale di Fucecchio, dice doversi il Decreto medesimo in parte confermare, ed in parte modificare, e correggere nel modo che appresso; Poiche dichiara doversi confermare il decreto stesso in quella parte in cui canonizza a favore del Curatore sig. Comparini il diritto ad ottenere un annuo stipendio, o sia onorario dal dì della fattane domanda sul patrimonio da esso curatore amministrato, e si tassa detto stipendio in scudi 30. annui pari a fiorini 126., e doversi all'incontro modificare, e correggere, siccome lo modifica, e corregge in quella parte in cui tassa a favore di detto sig. Comparini l'annua somma di Lire 100. pari a fiorini 60. a titolo di rimborso di spese vive per tutto il tempo dell'amministrazione tenuta precedentemente alla fatta domanda poichè fermo stante il diritto in genere a favore di detto sig. Comparini di ottenere la completa indennizzazione, e rimborso di tutte quelle spese sofferte, e delle quali per inavvertenza non sia stato increditato nei fatti rendimento di Conto, dice non esser luogo per ora, e nello stato attuale degli atti, alla tassazione delle medesime, e doversi riservare, conforme riserva a detto sig. Curatore Comparini le ragioni ad esso competenti per detta tassazione esperibile nei modi, e forme dalla Legge prescritta, ed in quanto alle spese condanna l' appellante sig. Montanelli in una sola metà di quelle occorse nel Giudizio presente d'appello.

Così pronunziato, e deciso dall' Illmo. signore
Giovanni Andrea Grandi *Auditore Relatore*

DECISIONE LX.

RUOTA FIORENTINA

Castri Franci Inferioris Praetens. Production. Docum. diei 12. Februarj 1827.

In Causa Pescini x Biagi

Proc. Mess. Iacopo Giacomelli — Proc. Mess. Vincenzio Ribecai

Argomento

La vendita posteriore non è preferibile all'anteriore, e dei documenti, che manifestamente si conosce, che non possono interessare la Causa, non puó costringersi colui, che gli possiede a farne la produzione.

Sommario

1. *La domanda di produzione di documenti non interessanti la Causa non si attende, e si considera diretta e dilazionarne la spedizione.*

2. 3. *Nei Paesi piccoli le Liti giudiciali sono sempre numerose, e conosciute ancora dagli estranei.*

4. *Un contratto di Vendita di Beni non può preferirsi ad altro contratto precedente di alienazione degli stessi beni.*

5. *La trascrizione è soltanto diretta a purgare i fondi dai privilegi, ed ipoteche.*

Storia della Causa

Il sig. Angiolo Biagi con scrittura di domanda esibita li 28. Giugno 1819. negli atti del Tribunale di Castel Franco di sotto domandò contro il sig. Canonico Clemente Pescini dichiararsi essere immune da qualunque eccezione il Contratto passato nei 25. Maggio 1818. per i Rogiti di Ser Lorenzo Turi fra esso, e Giovanni Pescini, con il quale il detto Pescini in pagamento di un suo debito gli cedè la terza parte del fondo di scudi 600. ritenuto dal suo fratello signor Canonico Pescini per la soddisfazione del Legato dovuto alla loro sorella Maria Felice Pescini in ordine al Testamento del loro Zio Filippo Pescini, la terza parte del fondo componente il patrimonio ecclesiastico dell' istesso signor Canonico Pescini statogli costituito da detto loro Zio *donec provvideatur*, e la metà degli stabili valutati scudi 400. da esso rilasciati al detto di lui fratello Canonico ad oggetto di dimettere col prezzo dei medesimi Ranieri Caciagli, che lo rimpiazzò nella coscrizione Militare del 1811., e domandò

pure condannarsi il sig. Canonico Pescini a consegnarli gli effetti suddetti col rilascio in caso di mancanza di ogni lecito mandato immissivo.

A questa domanda si oppose il sig. Canonico Clemente Pescini rilevando, che mancando al di lui fratello Giovanni Pescini ogni diritto di contrastargli il possesso, che ritiene dei fondi, dei quali si tratta, non può un tal diritto competere neppure al di lui cessionario sig. Biagi, con fare presente, che il fondo assegnato alla sorella Maria Felice Pescini per sicurezza della soddisfazione del legato della prestazione vitalizia di scudi 24. l'anno lasciatole dallo Zio Filippo si ritiene dall'istessa Maria Felice, onde contro di essa conviene dirigersi; che il fondo, che componeva il di lui patrimonio ecclesiastico, è passato in parte in di lui proprietà per Vendita fattane dall'istesso Giovanni Pescini, e per il rimanente forma attualmente il suddetto fondo assegnato come sopra alla Maria Felice Pescini; e che tutti gli altri Stabili appartenenti una volta a detto Giovanni Pescini sono stati dal medesimo fino del 1813. alienati, e passati in sua proprietà, il tutto in conformità del Chirografo firmato il dì 4. Settembre 1813. dal di lui fratello Giovanni Pescini così concepito « L'anno 1813. il dì 4. del mese di Settembre in Santa Croce, sotto prefettura di Pisa.

« Per la presente fatta in duplo, e da valere nelle migliori forme di « ragione apparisca qualmente Giovanni del fù Gio. Bat. Pescini domiciliato « nella Terra di Santa Croce dichiara d'avere venduto, e ceduto al Molto « Reverendo sig. Clemente Pescini, e Giuseppe del fù Antonio Domenico « Pontanari come Tutore di Ferdinando del fù Gio. Bat. Pescini, e non « altrimenti, ed acquirenti per interesse del medesimo minore quella quota e « porzione che a detto Giovanni apparteneva, o poteva appartenere non « tanto sopra l' Eredità paterna, e beni del fù Filippo Pescini tanto sotto« posti a vincolo d'usufrutto, quanto liberati dal medesimo con tutti gli an« nessi usi, e servitù, e con promessa di rilevazione a forma del Codice Civile « questa vendita dichiara pure di averla fatta per il prezzo di Sc. 500. fioren« tini in tutto tra beni stabili, e mobili, nessuno escluso, e compreso ancora « il mobiliare, qual somma dichiara di averla dai nominati Pescini, e Pon« tanari coi danari attenenti a detto minore, conforme asseriscono, ricevuta a « contanti preventivamente all'atto presente, e perciò ne fà alli stessi tutori « ne' nomi accettanti saldo, e quietanza. Dichiarano le parti, che non resta « compresa nella presente vendita la porzione, che può appartenere a detto « Giovanni sopra il fondo di scudi 600. proveniente dall' Eredità di detto « Filippo Pescini, all' oggetto che dal medesimo possa ricavare l' annua « somma di scudi 24., rilasciatigli per legato dal fù Filippo Pescini che « non intende detto Giovanni di renunziare a quell'aumento di sua porzio« ne, che alla morte del prete Clemente Pescini può provenirgli sopra i « beni obbligati per patrimonio ecclesiastico di detto sig. Clemente Pescini, « i quali oltrepassando la giusta quota che sul patrimonio ed Eredità del fù « Filippo Pescini gli sarebbe appartenuta. Finalmente dichiarano, che in det-

« la somma è stata calcolata la porzione, che al predetto Giovanni può, o
« potrà appartenere sopra la Dote di Rosa Majorfi ne Pescini, come se la
« medesima non l'avesse distratta, o non possa distrarla in futuro, e col
« patto, che tutte le gravezze, e pesi che poseranno sopra a detta quota sia-
« no a carico degli acquirenti ne nomi. Si obbligano le parti a forma delle
« Leggi, » dell'altro Chirografo passato li 11. Luglio 1819. fra esso ed il medesimo di lui fratello Giovanni, dal quale resulta che il suddetto patrimonio ecclesiastico consisteva in 3. Case, delle quali una per la quota spettante a detto Giovanni passó nella proprieta dell' istesso sig. Canonico per Vendita fattane, e le altre due furono rilasciate alla loro sorella Felici Pescini, di lei vita naturale durante, per usufruttarle all'effetto di soddisfarsi del suddetto legato lasciatole dal loro Zio Filippo, e dell'atto di dichiarazione firmato li 9. Novembre 1817. dal fratello Ferdinando Pescini, il quale dichiara, che ogni acquisto supposto fatto per suo conto dai signori prete Clemente Pescini di lui Fratello, e Giuseppe Pontanari di lui Tutore nel tempo della di lui minore età si deve avere come non fatto per di lui conto ed interesse solo del detto di lui fratello prete Clemente.

Ed il sig. Potestà del Tribunale di Castel Franco di sotto con sua Sentenza del 6. Agosto 1821. disse non costare delle cose pretese per parte del sig. Angiolo Biagi contro il sig. Canonico Clemente Pescini; dichiarò che il dominio dei beni tutti, che formavano la quota di Giovanni Pescini sia per Eredità paterna e materna, che per Eredità del Zio Filippo Pescini, a riserva di ciò, che fù assegnato alla sorella Felice Pescini, appartiene irretrattabilmente al medesimo sig. Canonico Pescini non ostante qualunque acquisto preteso in atti dal sig. Biagi, e per ciò doversi mantenere il detto sig. Canonico nel libero e pacifico possesso dei beni suddetti; condannò il sig. Biagi in tutti i danni, pregiudizj e spese giudiciali e stragiudiciali; e quanto al legato dei beni assegnati per il medesimo a Maria Felice riservò alle parti i loro diritti tali quali da sperimentarsi come e contro chi di ragione.

Da questa Sentenza si appellò il sig. Biagi domandandone la revoca, e la dichiarazione della giustizia della sua domanda del 28. Giugno 1819., e quando era per spedirsi la Causa con sua scrittura esibita in atti li 17. Gennajo 1827. fece istanza che fosse prodotto in atti l' istrumento di costituzione di patrimonio ecclesiastico del 19. Settembre 1800. l'originale del chirografo de' 4. Settembre 1813. e l'istrumento del 5. Luglio 1817. rogato Benvenuti, dal quale resulta la quietanza fatta al sig. Canonico Pescini dagli Eredi del rimpiazzante Ranieri Caciagli fece pure istanza che la Ruota dichiarasse essere luogo a conoscere nel giudizio avanti di essa pendente del riservo, di che nell'appellata Sentenza, cmettesse sopra del medesimo pronunzia; e fece finalmente istanza, che il sig. Canonico Pescini, non consegnando i reclamati fondi, venisse condannato a pagare il di lui debito in sorte di Lire 4200., e frutti, cui sono tenuti i beni da lui posseduti.

Il sig. Canonico Clemente Pescini all'incontro insistè per la piena conferma della Sentenza del Tribunale di Castel Franco di sotto con rigettarsi in ogni sua parte tutto quello, per cui aveva fatto istanza il sig. Biagi con la suddetta scrittura del 17. Gennajo 1827.

La Regia Ruota così decise.

MOTIVI

Attesochè le istanze avanzate dal sig. Biagi con l'ultima sua scrittura del 17. Gennajo 1827., quando già la Causa era in spedizione, ad altro non tendevano che a maggiormente dilazionare l'ultimazione d'un giudizio d'appello pendente da più di 5. anni a questa parte, sì perchè gli istrumenti del 19. Settembre 1800. e del 2. Luglio 1816., il primo contenente la costituzione del patrimonio ecclesiastico a favore del Canonico Pescini, e l'altro la quietanza degli eredi del rimpiazzante Caciagli all'istesso Canonico, sono atti pubblici non interessanti la Causa attuale, e da prodursi dall'istesso sig. Biadi se gli avesse per esso ripetuti vantaggiosi; sì perchè il Chirografo del 4. Settembre 1813 trovasi non tanto letteralmente trascritto nelle posizioni esibite li 2. Marzo 1819. dal sig. Canonico Pescini negli atti del Tribunale di Castel Franco di sotto, e pienamente concordato dal di lui fratello Giovanni nelle sue risposte, quanto ancora confessato dall' istesso fratello Giovanni, con le posizioni da esso esibite nel suddetto Tribunale li 23. Febbrajo, e 4. Luglio 1818., alle quali rispose il sig. Canonico Pescini, sì perchè il riservo che leggesi nell'appellata Sentenza, era regolare subito che il sig. Biagi non aveva chiamato in Giudizio la Maria Felice Pescini, alla quale dal di lei fratello Giovanni Pescini era assegnato con il Chirografo degli 11. Luglio 1816. per sicurezza della prestazione vitalizia lasciatale dal loro Zio Filippo quel medesimo fondo, che lo stesso sig. Biagi pretendeva nel giudizio attuale che gli venisse consegnato; e così perchè non è coerente all'azione intentata dal sig. Biagi con la scrittura di domanda esibita li 28. Giugno 1819. nel Tribunale di Castel Franco di sotto, la quale ha dato luogo al presente Giudizio il condanare il sig. Canonico Pescini a pagare il debito del di lui fratello Giovanni nella somma di scudi 600, e frutti.

Attesocchè la data del predetto Chirografo del 4. Settembre 1818. anteriore al contratto di dazione in soluto pagamento passato li 25. Maggio 1818. per i Rogiti di Ser Lorenzo Turi infra il sig. Angiolo Biagi, e Giovanni Pescini viene accertata dal suddetto atto di dichiarazione firmato li 9. Novembre 1817. da Ferdinando Pescini, e recognito da Ser Matteo Maestrini, dalle suddette posizioni dello stesso Giovanni Pescini del 23. Febbrajo 1818., e dal giudiciale esame del sig. Giuseppe Pontanari stato Tutore di detto Ferdinando Pescini.

Attesochè non può dubitarsi che il sig. Angiolo Biagi, allora quando nel 25. Maggio 1818. stipulò per i Rogiti di Ser Lorenzo Turi con Giovanni Pescini il suddivisato contratto di dazione in soluto pagamento fosse

bene a portata dei precitati Chirografi passati li 4. Settembre 1813. e de' 11. Luglio 1816. infra detto Giovanni, ed il suo fratello sig. Canonico Clemente Pescini. Fino dal 1817. principiarono per mezzo degli Atti del Tribunale di Castel Franco di sotto impegnosissime questioni in fra i due fratelli Giovanni, e sig. Canonico Pescini, per dependenza dei due Chirografi del 4. Settembre 1813., e 11. Luglio in una Causa Giovanni Pescini restò soccombente, poichè con Sentenza del sig. Potestà di Castel Franco di sotto del 17. Febbraio 1817. venne confermata la diadetta trasmessagli dal fratello sig. Canonico per lasciare libera la Casa passata in sua proprietà in forza del Chirografo degli 11. Luglio 1816., e ad'altra Causa Giovanni renunziò con suo atto esibito li 22. Marzo 1819. negli atti del Tribunale

2 di Castel Franco di sotto. Nei paesi piccoli, quali sono le Terre di S. Croce, e di Castel Franco di sotto, le Liti Giudiciali sono sempre rumorose e conosciute ancora dagli estranei. Non si può mai supporre che il sig. Angiolo Biagi, che somministrava Mercanzie, Contanti, ed alimenti al suo Amico Giovanni Pescini, non fosse a portata dei Giudizi che si agitavano virilmente fra esso ed il di lui fratello sig. Canonico Clemente Pescini in conseguenza dei due Chirografi del 4. Settembre 1813., e 11. Luglio 1816., tanto

3 più che dalle risposte date dal sig. Pescini resulta che lo stesso sig. Biagi fù possessore dei documenti, che riguardavano i predetti Giudizi, ed alimentò le Liti. Ed ancora dal deposto giudiciale dei Testimoni esaminati si ha che il sig. Biagi prima del di lui Contratto del 25. Maggio 1818. con Giovanni Pescini ebbe la scienza delle Vendite fatte dallo stesso Giovanni al di lui fratello sig. Canonico Pescini.

Attesochè per tanto il sig. Biagi con mala fede procedè al contratto del 25. Maggio 1818. ricevuto nei Rogiti di Ser Lorenzo Turi, subito che al sig. Canonico Clemente Pescini erano gia stati venduti da Giovanni Pescini quelli stessi beni che egli andava ad acquistare dal medesimo Giovanni Pescini, onde non può preferirsi il precitato di lui contratto ai precedenti contratti del sig. Canonico Pescini, e dichiararsi valido il di lui acquisto in pre-

4 giudizio del precedente acquirente sig. Canonico Pescini *Brunemann. in Cod. tit de reivindicat, in Leg. Quoties num. 6. Cravett. var Resol. lib. 2. cap. 19. num. 5. Merlin de pignor decis. 12. num. 2. Gomez Var Resol de empt. et vendit cap. 2. num. 29. Rot. Florentin. in liburnen. Pign. et. hypot.* 25. *Luglio* 1769. §. 24. *Corte d' Appello in Firenze li 6. Giugno 1809. nella Causa Baldi e Paladini.*

Attesochè finalmente a forma del prescritto dall'Art. 1583. del Codice Civile Francese la vendita fatta nel 4. Settembre 1813. da Giovanni Pescini al di lui fratello sig. Canonico, restò fino d'allora perfetta mediante la convenzione vincendevole sulla cosa, e sul prezzo, sebbene non avesse luogo la trascrizione, la quale è soltanto diretta a purgare i fondi dai privi-

5 legi e dall' ipoteche *Corte di Bruselles nelle decisioni del 13. Luglio,* e 31. *Agosto* 1808., *Corte di Angers. ne'* 23. *Aprile* 1809, *Corte di Lione*

ne'14. Marzo 1811. Corte di Torino ne'2. Ottobre 1811., Corte di Bruselles nel 2. Gennaio 1812., e Corte di cassazione ne'25 Febbraio 1812.

Per questi Motivi

Facendo diritto sull'appello interposto per parte del sig. Angiolo Biagi dalla Sentenza del sig. Potestà di Castel Franco di sotto del 6. Agosto 1821., quanto sopra l'ultime di lui domande avanzate con sua scrittura esibita in atti li 17. Gennaio 1827., e state riunite al merito principale della Causa, salva la facoltà di disgiungerle, con Decreto del 25. Gennaio detto, dichiara non esser luogo ne alla domandata produzione dei documenti, di che in detta scrittura, ne alla condanna del sig. Canonico Pescini al pagamento di fiorini 2520. pari a lire 4200. e frutti, di che pure in detta scrittura; e dice essere stato male appellato per parte del prefato sig. Biagi dalla suddetta Sentenza contro di esso ed a favore del prenominato sig. Canonico Pescini proferita li 6. Agosto 1821. dal sig. Potestà di Castel Franco di sotto, e bene respettivamente essere stato con la medesima pronunziato, e dichiarato, salva l'infrascritta modificazione rispetto alla Condanna di detto sig. Biagi in tutti i danni, pregiudizj e spese guidiciali e stragiudiciali; e perciò la predetta Sentenza conferma e ne ordina la sua esecuzione con la predetta infrascritta modificazione, condannando cioè, conforme condanna il vinto a fovore del vincitore soltanto nelle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. signori.

Luigi Matani *Consigliere*
Giovanni Andrea Grandi, e
Luigi Bombicci *Relatore, Auditori.*

DECISIONE LXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Reivindicat. diei 28. Maii 1827.

In Causa Riss e Comp. e Sindaci Baraffael

Proc. Mess. Andrea Biagini — Proc. Mess. Luigi Cavini

Argomento

Le Mercanzie per vendita fattà delle medesime sono rivendicabili dal venditore quando non ne sia stato pagato il prezzo, nel caso di Fallimento del compratore, e che non siano entrate nei di lui Magazzini, o di quelli, che fossero stati incaricati di venderle per conto dello stesso Compratore.

Sommario

1. 2. 3. *Il Venditore Negoziante ha diritto di rivendicare le sue Merci vendute, consegnate e non pagate al Compratore nel caso di fallimento, sempre che non siano entrate nei Magazzini del Fallito, o di altri incaricati dal medesimo di venderle.*

4. *Le Merci pervenute nella Dogana del Paese del Compratore possono esser rivendicate dal Venditore nel caso del di lui Fallimento.*

5. 6. *La vendita delle merci affinchè sia efficace per sottrarle alla rivendicazione deve esser fatta senza frode.*

7. 8. 9. *Nella vendita delle Mercanzie il sospetto di frode agli effetti giuridici si reputa equivalente alla prova perfetta.*

Storia della Causa

La Ragione Geremia Perez, e Levi vegliata in Firenze nel dì 29. Novembre 1825. commesse diverse Mercanzie alla Casa Riss e Compagnani di San Gallo, col patto del pagamento in Contanti in Cambiali per Augusta. Queste Mercanzie furono spedite in più volte.

Nel 12. Maggio 1826. essendo avvenuto il Fallimento della detta ragione Geremia Perez e Levi, e altronde i proprietari sigg. Riss e Compagni verona contezza avendo delle loro mercanzie si

trasferirono a Firenze onde rintracciarle, e dopo alquante investigazioni ritrovarono nella Regia Dogana di Firenze un Collo soltanto marcato N. 181. in testa del sig. Moisè Luzzati, al quale dalla Dogana di Pistoia lo aveva diretto Sabatino Baraffael con altri Colli poco prima del suo Fallimento, senza neppure il consenso, e adesione dello stesso sig. Luzzati.

I Proprietarii sigg. Riss, e Compagni allora adirono il Tribunale di Comercio di Firenze e in contradittorio Giudizio anche dei sigg. Sindaci al Fallimento Baraffael domandarono la rivendicazione dell' indicato Collo N. 181.

Si opposero detti sigg. Sindaci Baraffael, e sostennero, che ai termini dell' Art. 578. il Collo non era più rivendicabile, e in appoggio esibirono una Lettera del dì 6. Marzo 1826. scritta a Baraffael dai sigg. Rossi e Cassigoli Spedizionieri in Pistoia dalla quale resultava, che alcuni Colli, ed inclusivamente il Collo N. 181. la Ragione Perez e Levi lo aveva posto a disposizione di Sabatino Baraffael con Lettera de' 24. Febbraio 1826.

Per quanto questa Lettera fosse inefficace a provare il Contratto ai termini dell' Art. 578. tuttavolta il Tribunale di Commercio colla Sentenza del dì 25. Agosto 1826. previa la dichiarazione della contumacia del sig. Luzzati rigettò la intentata rivendicazione; appoggiandosi sostanzialmente alla circostanza gratuita che in pratica mercantile la impostazione delle merci alle Dogane in faccia dei terzi induce l' acquisto senza bisogno di giustificazione nessuna.

Da questa Sentenza si appellarono i rivendicanti alla Regia Ruota Civile di Firenze, la quale con Sentenza emanata nel dì 9. Gennaio 1827. revocò il giudicato del Tribunale di Commercio, e in riparazione accordò la rivendicazione implorata dai sigg. Riss e Comp. e ciò sul fondamento che il parere della Camera di Commercio di Livorno prodotto dai sigg. Riss e Comp. sventava onninamente la pratica asserta abbracciata dal Tribunale di Commercio; di modo che il Contratto doveva legalmente provarsi dirimpetto ai proprietari della Merce, al che non era stato adempito dai sigg. Sindaci Baraffael ben lungi, che venisse provato, rimaneva escluso; infine, che questi due Contratti asserti non solo rimanevano esclusi, ma bensì da un cumulo d'imponenti circostanze si veniva a porre in essere una tal quale mala fede ed operata dai Perez e Levi, e da Sabatino Baraffael in pregiudizio dei proprietari, o di chiunque altro avesse avuto interesse in ambedue i fallimenti, per cui concludentemente era dato inferire, che Baraf-

fier era un prestanome dei Perez e Levi, e in conseguenza contro di esso esercibile l'azione della rivendicazione.

I sig. Sindaci Baraffael profittando della difformità di questi due giudicati appellarono al Supremo Consiglio dalla Sentenza rotale dal quale fu emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè in ordine al disposto chiarissimo contenuto nell'Art. 576. del Codice di Commercio attualmente vegliante, è il venditore autorizzato, in caso di fallimento, a rivendicare le merci da esso vendute, e consegnate, qualora non ne abbia ritirato il prezzo convenuto.

1

Attesochè una tale rivendicazione può a norma del successivo Art. 577. utilmente esercitarsi qualunque volta le merci siano tuttora in viaggio, o per terra, o per acqua, e non sieno per anche entrate nel Magazzino del fallito, o del Commissionato di venderle per suo conto.

2

Attesochè con ragione hanno potuto i sigg. Riss e Compag. invocare a loro favore il disposto dei sopradetti Art. 576. e 577. del rammentato Codice di Commercio, e domandare perciò la rinvendicazione delle merci da essi spedite ai sigg. Perez, e Levi poichè, mentre da un lato era indubitato, che essi non ne avevano ritirato il prezzo era certo dall'altro, che a carico dei dei detti sigg. Perez, e Levi era avvenuta la dichiarazione del loro Fallimento, e che le merci spedite non erano per anche entrate nei loro Magazzini, in conseguenza di che l'applicazione al caso attuale degli articoli surriferiti compariva manifesta, e incontrovertibile.

3

Attesochè a declinare le conseguenze delle sopra allegate disposizioni non potè valutarsi il riflesso, che le merci in disputa, quelle cioè, che contenevansi nel Collo marcato di N. 181. si fossero trovate esistere in questa I. e R. Dogana di Firenze, e che in conseguenza non potessero considerarsi ulteriormente in viaggio, essendo ormai arrivate al termine del medesimo; Imperocchè un simil riflesso non poteva valutarsi in guisa veruna dirimpetto alla lettera dell'Art. 577. superiormente enunciato, a tenore della quale il diritto accordato al Venditore delle merci di rivendicare le medesime non rimane paralizzato se non che allora quando concorre la duplice circostanza di non esser le merci altrimenti in viaggio, e di essere quelle entrate nei Magazzini del Fallito o del Commissionato di venderle per suo conto, subentrando in queste circostanze la regola, che la Legge preordinata a disporre

di un caso determinato nel contemplato evento di due condizioni espresse congiuntamente, e in modo copulativo, non spiega veruna efficacia, ed influenza, allorquando una di dette condizioni soltanto rimanga verificata. Ed è appunto in questo rapporto, che la sola circostanza di essere le merci pervenute nella Dogana non basta per sottrarle dalla reivindicazione accordata al venditore di esse nel caso di fallimento del Compratore lo avverte fra gli altri *Bulay Paty Tom.* 2. §. 706. 4

Attesochè neppure potevasi nella circostanza del caso contrastare ai sigg. Riss e Comp. la domandata reivindicazione sul fondamento che i sigg. Perez e Levi avessero di queste merci disposto a favore del sig. Sabato Baraffael nelle quali circostanze allegavasi come decisivo per l'esclusione della detta rivendicaziol'Art. 578. del Codice di Commercio, il quale dispone „ ivi „ „ qualora esse prima del loro arrivo sieno state vendute senza „ frode sopra fattura, e polizze di carico, e lettere di volture „ non potranno essere rivendicate„ richiedendosi espressamente dal detto Articolo, che la vendita delle mercanzie sia effettuata senza frode non parve al Supremo Consiglio, che l'esclusione di essa rimanesse sufficientemente conclusa. E non tralasciando di rimarcare che ove la Legge richiede espressamente in un'atto l'esclusione della frode, non è necessario, che quello contro del quale vuolsi un tal atto obietiare debba concludentemente giustificare, che l'atto istesso sia evidentemente infetto di frode, essendo anzi all'opposto a carico di colui, che in detto atto si fonda di dimostrare il candore, e la lealtà, e l'assoluta, e positiva esclusione della frode, sembrò evidente, che i Sindaci del mancato al Commercio Sabatino Baraffael non giungessero a compire una tale giustificazione a riguardo di quell'atto in forza del quale allegavano essere vendute delle merci contenute nel Collo 181. dai sigg. Perez, e Levi, e dal sig. Sabatino Baraffael da essi rappresentato. Di fatti i prenominati sigg. Sindaci al fallimento Baraffael nel mentre, che hanno creduto di giustificare l'esistenza dell'atto di vendita di dette merci con la produzione di una lettera del dì 22. Marzo 1826. scritta dai sigg. Perez, e Levi, la quale in sostanza viene unicamente a risolversi in una semplice, e mera confessione di vendita stata precedentemente conclusa, confessione che di per se sola non è sufficiente per la comune regola di diritto, ad irrogare ai terzi pregiudizio veruno, null'altro poi hanno dedotto, che potesse reputarsi sufficiente ad accertare la vendita stessa, e quella sincerità, candore, ed esclusione di frode, che dall'Art. 578. viene espressamente richiesta. 5 6

Attesochè con tanta maggior ragione erano i detti sigg. Sindaci nell'obbligo indispensabile di giustificare luminosamente il candore, e la sincerità del preteso atto di vendita passato fra i sigg. Perez, e Levi, e il sig. Sabatino Baraffael, e di purgare il medesimo da ogni sospetto di frode in quantochè le resultanze degli atti ponevano in essere riscontri non lievi di frode, che se non potevano reputarsi sufficenti a concluderne una prova perfetta, e chiarissima, erano per altro bastevoli per indurre un sospetto, che agli effetti giuridici viene reputato equivalente alla prova medesima. *Rota nostra in Florentina nullitatis donationis de Buinis 30. Septembris 1768. §. 42. avanti Luci.*

7

Attesochè infatti non potevasi tranquillamente reputare immune da ogni sospetto di frode il tanto decantato Atto di vendita resultante dalla lettera datata del 22. Marzo 1826., quando in primo luogo era certo in fatto che il contenuto nella detta lettera, la quale altro in sostanza non conteneva, che una semplice, e mera dichiarazione di Perez, e Levi, non restava verificato ne dai libri della Ragione Perez e Levi, nè da quelli della Ragione Baraffael; quando in secondo luogo questa lettera fu contraddidistinta coll'indicazione di un epoca prossima al Fallimento da una, e dall'altra ragione, quando in terzo luogo erano indubitati i rapporti di amicizia che esistevano tra i sigg. Perez, e Levi ed il sig. Sabato Baraffael; quando in quarto luogo la Lettera suddivisata rimase occulta nel non breve periodo di due Istanze successive, e solo venne alla luce, e fu esibita, sul termine della terza ed ultima Istanza; e quando finalmente nel corso del Giudizio fu per parte dei Sindaci al Fallimento Baraffael insistito non esclusivamente sul Contratto di vendita resultante materialmente da detta Letera, ma fu inoltre sostenuto in modo contradittorio e con fluttuante incostanza, che le merci erano state poste a disposizione di Sabato Baraffael ora col titolo di vendita, ed ora col titolo di Pegno.

8

Attesochè nel concorso delle soprallegate circostanze i sigg. Baraffael non potevano reputarsi autorizzati a contrastare ai sigg. Riss e Comp. la domandata reivindicazione delle merci spedite ai sigg. Perez, e Levi sull'appoggio dell'Art. 578. del Codice di Commercio; poichè esigendo questo per estremo indispensabile, onde impedire l'esercizio della detta rivendicazione che le Merci „ ivi „ siano state vendute senza frode „ si rendeva evidente che tale indispensabile estremo non era rimasto giustificato.

9

Per questi Motivi.

Dichiara essere stato male appellato dai sigg. Felice Vasse

e Paolo Vieusseux come Sindaci provvisori al Fallimento di Sabatino Baraffael dalla Sentenza proferita nel dì 2. Gennaio 1827. dalla Regia Ruota Civile di Firenze, e bene respettivamente giudicato con la indicata Sentenza, la quale in conseguenza conferma in tutte, e singole le sue parti, ordinandone conforme ordina la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli appellanti nelle spese giudiciali anche del presente giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Cav. Vincenzo Sermolli *Presidente*
Francesco Maria Moriubaldini, Gio. Batista Brocchi
cav. Luigi Matteucci, e Luigi Matani *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE LXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistorien. Crediti diei 1. Martii 1827.

IN CAUSA GUADAGNI E SOSTEGNI

Proc. Mess. Giovanni Romanelli — Proc. Mess. Tommaso Branchi

ARGOMENTO

Il riservo di dominio dei Beni venduti opera l'effetto, che il Venditore può agere coll' azione reale contro il Compratore, che si è accollato di pagare il prezzo in rate nelle mani dei Creditori dello stesso Venditore, quando non adempie al pagamento della somma, che si è accollata.

SOMMARIO

1. *Il Venditore, che porta a carico del Compratore il pagamento del prezzo da effettuarsi a rate ai suoi Creditori, e si riserva il dominio dei Beni Venduti, e il Compratore non adempie al patto, può agere coll' azione reale nascente dal riservo del dominio.*

2. *Quando il Venditore accolla al Compratore il pagamento di*

un debito, e riservà a se stesso il dominio per sicurezza del pagamento del prezzo, il Compratore a di cui favore è stato fatto l'accollo, non e che un semplice Procuratore.

3. *Quando all'accollo interviene la vera delegazione, e resta estinto il debito dell' accollatario verso l'accollante, ha questi con tutto ciò diritto di comparire in Giudizio per obbligare quegli all'adempimento delle sue obbligazioni.*

4. *Quando il Venditore accolla al Compratore un debito, non può dirsi estinta ogni azione contro esso debitore del Creditore, che non ha acconsentito coll'accollo.*

5. *La novazione, per cui rimane estinta la prima obbligazione non si presume se la volontà di nuovare non resulta da una espressa dichiarazione dei Contratti.*

Storia della Causa

Con Sentenza del dì 27. Settembre 1826. fù dichiarata dal Regio Magistrato Supremo di questa Città di Firenze la contumacia dell'allora reo convenuto, ed ora appellante sig. Benedetto Sostegni, e venne ammessa la domanda di Vendita al pubblico Incanto di vari fondi dall' istesso signore Sostegni acquistati col pubblico Istrumento del dì 4. Maggio 1818. rogato Poggi al quale effetto per interesse di tutte le parti venne eletto in perito il sig. Gio. Bat. Brunelli nominato dall'attore, ed ora appellato sig. Marchese Guadagni con gli obblighi quanto al detto perito di che nella Sentenza suddetta, e detta vendita venne ammessa perchè detto sig. Sostegni aveva mancato all'adempimento dei patti assunti col rammentato Contratto del 1818. rogato Poggi, e segnatamente aveva mancato di soddisfare il sig. Avvocato Vincenzo Tosi del di lui residual Credito in somma di scudi 300. oltre tutte le spese, come si era accollato coll'Istrumento medesimo.

Appellatosi da questa Sentenza il rammentato sig. Sostegni ne domandò quindi la revoca allegando di esser rimasto leso, ed aggravato per i seguenti reflessi.

1. Perchè con le rendite del Biennio poteva il sig. Marchese Guadagni e per esso il sig. Avvocato Tosi Creditore accollato rimaner soddisfatto del di lui Credito residuale, nei quali termini il Regolamento di Procedura all'Articolo 871. nega che possa domandarsi la Vendita dei beni attenenti al Debitore.

2. Perchè con detta Sentenza dei 27. Settembre 1826. il Magistrato Supremo aveva ordinato *quatenus* la separazione dei beni acquistati dal Sostegni, e così la vendita parziale dei medesimi col quale sistema si veniva ad evadere il voto della disposizione della Legge.

3. Perchè non sussisteva che esso appellante avesse percette le rendite del Salviano, e quelle denegate, o fatte denegare, ma che anzi erano state

rilasciate in mano ai lavoratori, e rispettivi conduttori a tutto rischio del possessore Salvianista.

4. Perchè l'Articolo 890. della Procedura non era applicabile al caso concreto.

5. Perchè la Sentenza appellata era nulla per difetto di citazione regolare.

La Ruota presa in esame la Causa emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè non era controverso il fatto, che il sig. Marchese Donato Guadagni allorchè col pubblico Istrumento del dì 4. Maggio 1818. vendè al sig. Benedetto Sostegni diversi Stabili, che trovansi enunciati, e descritti in detto Istrumento, con aver portato a carico di detto compratore Sostegni il pagamento del prezzo da effettuarsi a rate nelle mani di diversi Creditori di esso sig. Venditore, fra i quali il sig. Avvocato Vincenzo Tosi, stipulasse nel tempo stesso il patto che dovesse intendersi riservato a favore di detto Venditore il dominio sopra i fondi venduti, da non risolversi (sono parole del contratto) in una pura e semplice Ipoteca, ma bensì da essere operativo a tutti gli effetti di ragione, per assicurare a se stesso il pagamento del prezzo residuale di scudi 2300., pari a fiorini 9660., e frutti correlativi nel modo, e forma come sopra convenuto ec.

Attesochè non si controverteva neppure, che il Venditore sig. Sostegni si fosse reso moroso al pagamento di una rata di detto prezzo, pagabile per convenzione in mano di detto sig. Avvocato Tosi, per la somma di circa scudi 300. pari a fiorini 1261. già scaduti, e che perseverasi tuttora ad essere inosservante al completo adempimento in questo rapporto delle sue obbligazioni.

Attesochè non poteva insorgere dubbio in diritto, che per tale inadempimento, si fosse reso esercibile a favore del sig. Marchese Guadagni Venditore, e stipulante, il diritto di astringere il Compratore Sostegni alla piena osservanza dei patti nel contratto surriferito con tutti i mezzi dalla Legge, ed in specie con quel rimedio che fù acconsentito dai contraenti vale a dire con l'esercizio dell'azione reale nascente dal riservo del dominio, che formò elemento, e condizione del contratto.

Attesochè a rendere inesercibile nel Venditore sig. Marchese Guadagni la detta azione Reale, nascente dal riservo di dominio, non ha potuto meritare attezione presso la Regia Ruota il riflesso che affacciavasi a difesa del signor Sostegni, per parte del quale sostenevasi, che il detto signor Guadagni non essendo il vero creditore del prezzo residuale per averne accollato il pagamento a favore del sig. Avvocato Tosi, mancava di veste legittima onde comparire in Giudizio in suo proprio nome, e reclamare il pagamento di una somma che ad esso più non apparteneva.

Poichè la fallacia, e l'insussistenza di questo ragionamento desumevasi, ed era di facile dimostrazione, dietro alle seguenti avvertenze in fatto, e in diritto. In fatto perchè conforme abbiamo superiormente accennato il Venditore, sebbene avesse convenuto, che nelle mani del signor Tosi, dovesse eseguirsi il pagamento, aveva per altro apposto anche il riservo del dominio non già a favore di detto sig. Tosi, ma per assicurare « ivi » a se stesso » il pagamento del prezzo residuale, talchè ognuno apprende che il sig. Tosi in virtú dell'accollo figurava sostanzialmente come un Procuratore ad esigere, continuando altronde ad essere vero Creditore del prezzo lo stesso sig. Guadagni. In diritto poi perchè comunque si procedesse anche
2 nell'ipotesi, non concordata per altro, ed anzi costantemente impugnata, che fosse cioè intervenuta la vera, e propria delegazione per la quale fosse rimasto estinto mediante l'accollo, ogni debito del Sostegni, dirimpetto al Venditore sig. Guadagni, per dependenza di prezzo dei beni venduti, e respettivamente comprati, non per questo poteva trarsene la legale conseguenza, che nel Guadagni mancasse un legittimo titolo per comparire in giudizio anche in nome proprio onde astringere il sig. Sostegni all'adempimento della contratta obbligazione, e segnatamente da quella di pagare il residual prezzo in mano del Creditore sig. Tosi, valendosi di quei mezzi, che al detto effetto erasi espressamente riservati nel rammentato contratto di compra
3 e vendita.

Ma era poi un assunto privo affatto di legale appoggio nelle speciali circostanze del caso, il sostenere, che fosse intervenuta fra le parti una vera, e propria delegazione, o sia una nuovazione estintiva del debito di prezzo nel sig. Sostegni dirimpetto al sig. Guadagni, ed estintiva egualmente del credito, che teneva il sig. Tosi verso lo stesso sig. Guadagni, poichè ad escludere la detta novazione bastava la sola avvertenza di fatto, che nel contratto, di compra, e vendita, contenente il più volte rammentato accollo non intervenne certamente il sig. Tosi, quale in conseguenza non potè acconsentire che rimanesse col detto accollo estinto il suo credito contro il sig. Guadagni che in conseguenza restò sempre nella sua primitiva obbligazione
4 verso lo stesso sig. Tosi.

Nè questa novazione poteva desumersi dalla firma stata apposta dal medesimo sig. Tosi, ad un progetto precedentemente fatto dal sig. Guadagni a diversi suoi Creditori, giacchè questo progetto era diretto soltanto ad ottenere dai creditori stessi un consenso a ricevere il pagamento dei respettivi loro crediti in rate, e con certe determinate dilazioni, conforme rilevasi dal progetto medesimo, non già a porre in essere una novazione estintiva del debito del sig. Guadagni mediante la sorroga di un nuovo debitore nel sig. Sostegni; e questo solo riflesso era per se stesso bastante ad escludere la vera, e propria novazione, quella nuovazione cioè per cui rimane estinta la prima obbligazione, e se ne forma una nuova sia in rapporto al titolo primitivo, sia in rapporto alla persona del creditore, e debitore, essendo a tutti

noto che la novazione non si presume, e non si ammette giammai, sempre che la volontà di nnovare non resulti dalla dichiarazione espressa dei contraenti, ossivvero dalla manifesta incompatibilità dell'antica con la nuova obbligazione, come dopo al notissimo Testo in *Leg. Novation. Cod. de Novationis* stabiliscono comunemente i Dottori, ed i Tribunali, e segnatamente *De Luc. de Cred. Dec.* 67. *N.* 2. *e de regal. Disc.* 33. *N.* 15. *Urceolo. de Trans. part.* 73. *N.* 15. *Thes. Ombros Tom.* 9. *Dec.* 8. *N.* 38. *Marzi med. dec. Sen.* 67. *N.* 3. 4. *e per tot. ec.* 5

Attessochè non era giustificato, restava anzi (per la avvertenze di fatto sottoposte alla considerazione dei Giudici) esclusa la probabilita, che le rendite biennali dei fondi posseduti in Salviano dal sig. Marchese Guadagni offrissero il total pagamento del reclamato Credito.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene giudicato, e respettivamente male appellato per parte del sig. Benedetto Sostegni con Atto de' 21. *Novembre* 1826. *dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Marchese Donato Guadagni proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto dì* 27. *Settembre* 1826., *ordina per conseguenza, che venga eseguita in tutte le sue parti la Sentenza medesima secondo la di lei forma, e tenore, e detto sig. Benedetto Sostegni appellante, condanna a favore di detto sig. Marchese Guadagni appellato nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così pronunziato, e deciso dagl'Illmi. signori

Giovanni Andrea Grandi *Relatore*,
Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini, *Auditori*.

DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Ficeclen. Hypothecae diei 12. Maii 1827.

In Causa Lazzareschi E Fiumi ne Mannini

Proc. Mess. Cesare Dassi Proc. Mess. Giovacchino Bacci

Argomento

L'ipoteca sebbene mancante d'iscrizione è efficace, ed operativa dirimpetto ai Creditori chirografari.

Sommario

1. *L'ipoteca non si desume dalla inscrizione, ma dalla Legge, o dal patto.*
2. *Il difetto dell'iscrizione quanto può nuocere al Creditore ipotecario non inscritto di fronte agli altri ipotecari inscritti anco posteriori, non gli nuoce dirimpetto ai Creditori chirografari.*
3. *L'ipoteca benchè non iscritta persevera dirimpetto ai Creditori Chirografari.*

Storia della Causa

Nel 15. Maggio 1820. il sig. Clemente Lazzareschi mediante pubblico Contratto rogato Ser Pietro Bonfiglioli somministrò a cambio a Francesco Mannini scudi 300. fiorentini, al frutto del 6. per 100. all'anno, e per garanzia del suo credito ottenne dal Mannini una speciale ipoteca sopra i suoi Beni, non accesse però la sua iscrizione ipotecaria all'Ufizio di Pisa se non che nel 6. Giugno 1820.

Nel 6. Giugno 1820. fu dichiarato dal Tribunale di Fucecchio aperto il fallimento di Francesco, e Pietro Padre, e figlio Mannini.

Sottoposto il Patrimonio Mannini al sindacato furono esposti al pubblico incanto i Beni spettanti a Francesco Mannini, e questi venduti venne introdotto avanti il medesimo Tribunale di Fucecchio il Giudizio di Graduatoria per la distribuzione del prezzo dei medesimi.

Il sig. Lazzereschi con Scrittura del 9. Luglio 1823. domandò di essere collocato in detta Graduatoria per il suddetto credito di scudi 300. pari a fiorini 1260. frutti, e spese nel grado, che di ragione gli competeva, e nel progetto di Graduatoria fu egli collocato nel grado sesto, mentre la Fiumi nei Mannini era stata posta nel numero dei Creditori Chirografari.

Si oppose a tal progetto la Fiumi nei Mannini domandando in riparazione di essere collocata fra i Creditori ipotecarii per il suo credito dotale, e prelativamente ad ogni altro pretendendo di avere sopra i beni del Suocero Francesco Mannini quell'ipoteca legale, che le Leggi Francesi accordano alle Donne unicamente sopra i i Beni dei loro Mariti.

Venne contestata su questo articolo la lite fra i sigg. Lazzereschi, e Fiumi nei Mannini in prima, e seconda, Istanza e venne nell'una, e nell'altra risoluta a favore del sig. Lazzereschi con le due conformi Sentenze la prima del Tribunale di Fucecchio, e l'altra della Regia Ruota di Firenze, le quali vennero anche dietro la revisione domandata dalla Fiumi nei Mannini confermata da un Sovrano Rescritto „ agli ordini „.

Riassunta là causa di Graduatoria avanti il Tribunale di Fucecchio la Fiumi ne Mannini promosse due altre dispute l'una tendente a far collocare il sig. Lazzereschi fra i Creditori meri Chirografari attesa la nullità dell'iscrizione ipotecaria del medesimo sig. Lazzereschi da essa obiettata, l'altra diretta a fare annullare gli atti della vendita dei Beni attesa la incompetenza da essa pretesa del Tribunale di Fucecchio per eseguire la vendita dei Beni medesimi.

Venne in seguito alle Istanze della Fiumi ne Mannini l'una delle dette questioni separata dall'altra, è contestatosi perciò il Giudizio unicamente sopra alla prima di esse il sig. Vicario di Fucecchio rigettò l'opposizione della Fiumi ne Mannini e tenne fermo il grado del sig. Lazzereschi colla Sentenza da esso emanata nel 30. Settembre 1826.

Da questa Sentenza interpose appello la Fiumi avanti questa Regia Ruota, e proseguito l'appello istesso venne la causa portata all'udienza e fu decisa nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè quando pur nulla dovesse considerarsi la Iscrizione presa dal sig. Lazzereschi, su di che a carico della Fiumi nei Mannini era gravemente a dubitarsi, non per questo avrebbe potuto la medesima pretendere la di lui collocazione fra i Creditori meramente chirografari, quasichè per l'annullata iscrizione di ogni ipoteca fosse rimasto destituto, poichè non dall'iscrizione l'ipoteca si desume, ma, o dalla Legge, o dal patto, e non tenendo l'iscrizione, che a conservarla; il difetto di questa quanto può nuocere al Creditore ipotecario non iscritto di fronte agli altri ipotecari iscritti anche posteriori, niun pregiudizio però gli arreca rapporto ai Creditori meramente chirografari, mentre dirimpetto a questi l'ipoteca utilmente persevera, conforme dispone anche il nostro Regolamento di Procedura Art. 932.

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza del Vicario Regio di Fucecchio dei 30. Settembre 1826. quella perciò essersi dovuta e doversi confermare, siccome conferma in tutte le sue parti ordina la medesima doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e la sig. Caterina Fiumi ne Mannini condanna a favore del sig. Clemente Lazzerereschi nelle spese Giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Andrea Grandi, Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini *Relatore*, *Auditori*

DECISIONE LXIV.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana seu Balu. S. Juliani union. Caus. et Admis. ad Caus. diei 23. Martii 1827.

In Causa Comunita' di Vecchiano e Baraglia e Tabucchi

e Principe Aldobrandini

Proc. Mess. Giuseppe Del Rosso Proc. Mess. Massim. Prato Proc. Mess. Francesco Morosoli

---

Argomento

Una Comunità può, volendo, assumere la difesa dei diritti di servitù che godono i singoli nomini, che la compongano, di far pascolare i loro Bestiami Bovini e Cavallini negli altrui Fondi, perciò non può alla stessa Comunità esser negato l' intervento a Causa *in statu et terminis.*

Sommario

1. *La Causa di Rilevazione promossa da una delle Parti Litiganti contro un Terzo deve decidersi insieme colla Causa principale con una sola Sentenza.*

2. 3. 4. *La Causa di rilevazione promossa da uno dei Litiganti quando la Domanda per la sua chiarezza è in stato di decisione, e che la sospensione dell' Istanza deriva dai Rilevatori, si separa dalla Causa principale.*

5. *Quel Litigante, che sostiene nella seconda Istanza per giusta la Sentenza proferita nel primo Giudizio non può impugnare ciò che nella Sentenza medesima si è posto per base.*

6. *Per essere ammesso a Causa* in statu et terminis *basta il dare un indizio anche leggiero di avervi un' interesse.*

7. *La Giustizia, e l' equità esigono, che sia permesso a tutti di sperimentare le proprie ragioni.*

8. *Dall' accrescimento della popolazione, ed aumento dei Beni nelle famiglie di una Comunità risulta la prosperità, e la ricchezza della stessa Comunità.*

9. *Per coseguire l' aumento di dovizie negli Abitanti di una Comunita giova molto, ch' essi godano delle servitù attive per cui possano far pascolare ne' Fondi altrui le loro Bestie Bovine, e Cavalline.*

10. 11. *Un corpo Morale, una Università stando verso i singoli,*

dai quali è composta in luogo di Padre, può assumere sopra di se la difesa dei diritti degli stessi singoli.

12. *Quando una Comunità ha un' interesse secondario nella Lite deve ammettersi alla medesima* in statu, et terminia.

STORIA DELLA CAUSA

Dietro l' appello interposto per parte del sig. Don Francesco Borghese Principe Aldobrandini dalla Sentenza proferita dal signor Potestà dei Bagni a San Giuliano sotto dì 1. Agosto 1826. colla quale i sigg. Rappresentanti la Comunita di Vecchiano furono ammessi come intervenienti nella Causa di conferma d' inibitoria introdotta contro il prefato sig. Principe dai sigg. Baraglia, e Tabucchi, e fu ordinata la separazione della causa principale dalla Causa di rilevazione promossa dallo stesso signor Principe Aldobrandini contro lo Scrittoio delle Regie Possessioni di Toscana, Mess. Francesco Morosoli per interesse del suo signor Principale osservava, che la Sentenza appellata aveva ingiustamente ordinata la separazione delle accennate due cause, ed aveva con pari ingiustizia ammesso l' intervento dei sigg. Rappresentanti la Comunità di Vecchiano.

Rifletteva in rapporto alla separazione delle cause, che il sig. Principe Aldobrandini provocato in Giudizio dai sigg. Baraglia, e Tabucchi per gli oggetti medesimi, pei quali erano stati egualmente provocati i di lui Autori nell' anno 1800. nella guisa stessa che in quella prima provocazione era stato chiamato a Rilevazione, ed era comparso realmente a Causa lo Scrittoio delle Regie Possessioni, poteva di ragione esser chiamato in garanzia lo Scrittoio medesimo nella provocazione attuale, In cui sostanzialmente si pretende che il Contratto di Compra e Vendita del 1. Decembre 1784. con il quale furono accollate al sig. Principe Aldobrandini varie servitù a favore dei cinque Popoli della Valle del Serchio, debba intendersi in un senso più esteso di quello, in cui fu stipulato fra i Contraenti, e debba interpetrarsi in un senso diverso da quello, in cui fu interpetrato dalle due Sentenze conformi del 1808. e 1809.

Che il sig. Principe Aldobrandini nel proporre la domanda in rilevazione contro lo Scrittoio delle Regie Possessioni si era in quanto ai termini, ed in quanto alle formalitè uniformato al prescritto del vigente Regolamento di Procedura notificando al Rilevatore l'atto introduttivo del Giudizio, ed intimandolo ad assumere sopra di se la difesa della Causa, dietro la quale domanda era lo Scrittoio comparso realmente negli atti, ed aveva dedotte le proprie eccezioni, osservando che egli aveva interesse di sostenere 1. Che il sig. Principe Aldobrandini non aveva diritto di chiamarlo in Rilevazione: 2. Che la Comunità di Vecchiano non aveva diritto d' intervenire in quella Causa 3. Che le servitù, delle quali era questione dovevano intendersi ai termini delle originarie concessioni, ed a norma delle Sentenze del 1808. e 1809. 4. E che tutte queste questioni dovevano essere decise dal Magistrato Supremo della Città di Firenze, al quale domandò che ne fosse inviata la cognizione.

Che in tutto il corso del Giudizio di prima Istanza niuna eccezione era stata proposta in rapporto alla regolarità, e validità della domanda di rilevazione essendosi la Comunità di Vecchiano, ed i sigg. Baraglia, e Tabucchi limitati ad obiettare che al sig. Principe Aldobrandini non competeva il diritto alla proposta rilevazione, e non competeva allo Scrittoio delle Regie Possessioni l'eccezione della Declinatoria del Foro.

Che in questa posizione di cose il Giudice della Sentenza appellata ordinando la separazione delle cause all'appoggio degli articoli 253. 255. del vigente Regolamento di Procedura aveva male applicato queste disposizioni di legge, le quali scortano a stabilire che la separazione delle cause allora soltanto può, e deve aver luogo quando la Causa nel merito è in stato di essere decisa, e quando il Giudice è nella necessità per ragione de' Rilevatori di sospendere la definitiva Sentenza in danno dell'attore principale.

Che il Giudce dei Bagni a San Giuliano era ben lontano dall'essere in questa necessità, poichè mentre il merito della causa principale aggiravasi sulla conferma, o sulla revoca dell'inibitoria del 6. Maggio 1825. egli non decise il merito, ma unicamente ordinò la separazione del Giudizio principale della Causa di Rilevazione, ed ammesse come interveniente la Comunità di Vecchiano facendo così due incidentali dichiarazioni.

Che neppure l'eccezioni dedotte dal sig. Sergardi nei nomi autorizzavano la controversa separazione, poichè quando obiettava che il signor Principe Aldobrandini non aveva il diritto di chiamarlo in rilevazione, doveva il Giudice, inerendo alla letterale disposizione dell'Art. 250. che prende di mira questa stessa eccezione, decidere unitamente ambedue le cause senza formare un'incidente sopra di essa: E quando obiettava che la Comunità di Vecchiano non poteva intervenire in Causa, e che le servitù controverse dovevano esercitarsi ai termini delle originarie concessioni, ed a norma delle Sentenze del 1808. e 1809. il Giudice della prima Istanza doveva riconoscere la necessità di deciderle unitamente, perchè tali obiezioni dimostravano che la difesa del R. Scrittoio era identica con quella del sig. Principe Aldobrandini: Finalmente quando il sig. Sergardi nei NN. obiettava la declinatoria del Foro, non era il Giudice autorizzato a separare le cause, ma poteva tutto al più, prendendo argomento dall' Art. 250. far di meno di formare un'incidente su questa eccezione, e deciderla congiuntamente al merito se avesse riconosciuta la propria competenza senza ordinare la separazione, la quale può ordinarsi soltanto come conseguenza della Decisione della causa nel merito principale.

Che per evadere dalle conseguenze di queste riflessioni invano i Difensori degl'appellati obiettarono nella discussione della Causa, la mancanza della formale domanda di rilevazione avvertendo non esistere in atti altro che una semplice intimazione, mancante delle caratteristiche necessarie a costituire una vera, e propria domanda, e meritevole di essere

disprezzata dal Giudice; poichè in primo luogo è da osservarsi che questa eccezione sia in contradizione con il fatto dei contrari difensori, i quali replicatamente opposero negli atti del Giudizio di prima Istanza, che il sig. Principe Aldobrandini non aveva diritto di domandare la rilevazione, e sia in contradizione con il fatto del Giudice della Sentenza appellata, il quale nel concetto che un giudizio di rilevazione esistesse, e che questa fosse regolarmente domandata, ordinò che questo giudizio fosse separato da quello del merito principale: secondariamente è da osservarsi, che quand' anche la domanda di rilevazione, che i Difensori Avvocati a comodo di Causa attualmente censurano, fosse soggetta a qualche eccezione di forma, potrebbe esser dedotta dal sig. Sergardi nei nomi, il quale come preteso rilevatore ha solo interesse nell' osservanza delle forme prescritte nelle domande di rilevazione: Ed in terzo luogo è da osservarsi che non sarebbe attendibile veruna eccezione di forma che si deducesse adesso contro la domanda di rilevazione tanto per parte del sig. Sergardi nei Nomi quanto per parte degli appellati dopo che il primo ha riconosciuta la regolarità della proposta domanda, comparendo in Giudizio, ed assumendo la difesa, e dopo che i secondi avrebbero sanata qualsivoglia nullità di forma con esser comparsi negli atti, e con avere insistito nella separazione della Causa di rilevazione della Causa nel merito.

Relativamente poi all'ammissione dell' intervento fatto per parte della Comunità di Vecchiano Mess. Morosoli rifletteva in primo luogo.

Che la Comunità di Vecchiano non aveva diritto d'intervenire nelle cause di servitù delle quali si tratta, perchè quanto è vero che le nostre Magistrature comunitative regolano gli interessi comuni fra le persone che rappresentano, altrettanto è indubitato che non regolano nè rappresentano gli individui domiciliati nella Comunità respettiva, nè sono gli arbitri dei loro diritti.

Che la servitù del pascolo, ed altro ec. che i Comunisti di Vecchiano esercitano sopra i Beni del sig. Principe Aldobrandini è un diritto reale degli abitanti dei cinque popoli della Valle del Serchio, ai quali fu in origine conceduta a mero comodo dei loro Bestiami, e non è un diritto conceduto alla rappresentanza comunitativa, perchè in sgravio delle pubbliche imposte ne incassasse le fide, o gli affitti.

Che conseguentemente la Magistratura di Vecchiano non ha, nè può avere alcuna sorveglianza sopra questo incorporale diritto, ed è mancante di qualunque titolo par intrudersi in questioni, nelle quali si tratta di ampliarlo, o restringerlo.

Che eguale sarebbe il resultato, e la conseguenza quand'anche volesse attribuirsi alla Comunità una specie di dominio sopra i fondi dominanti e servienti in ragione delle collette che ha diritto d'imporvi, poichè considerando i resultati, ed i vantaggi delle servitù controverse nello stato, in cui vengono attualmente esercitate, mentre dobbiamo riguardarle come aumentative del prezzo dei Fondi dominanti: dobbiamo in egual modo

considerarle come deprezzative del valore dei Fondi Servienti: Or siccome gli uni, e gli altri fondi sono situati nel Circondario della Comunità di Vecchiano, è inutile che essa accorra alla difesa di questi fondi, sopra dei quali impone, e distribuisce le collette perchè sussistendo le servitù nella estenzione reclamata dai Comunisti, trova un maggior valore nei Beni questi, e trova un prezzo minore in quelli del sig. Principe Aldobrandini.

Rifletteva in secondo luogo che oltre la mancanza del diritto d'intervenire, concorre nella Magistratura di Vecchiano la mancanza d'interesse, quand'anche si considerassero i resultati delle servitù ridotte a contanti, nel caso possibile cioè della loro affrancazione.

Che in questo caso la ragione dimostra, e la consuetudine conferma che il prezzo di questa affrancazione anderebbe a vantaggio dei singoli, e non diverrebbe mai un'assegnamento comunitativo da servire di sollievo alle annue imposizioni, Lo dimostra la ragione, perchè se il gius del pascolo aumenta il prezzo dei Beni dei singoli, se esso è un'accessorio a questi fondi; e se nel caso della loro vendita non incassa alcuna parte del valore di essi, sarebbe fatuo, ed assurdo che la Comunità pretendesse d'incassare il valore del gius del pascolo ridotto a contanti, ed esercitare un diritto sull'accessorio, quando è mancante di diritto nel principale; Lo conferma la consuetudine, poichè essendo state affrancate nell'anno 1782. fra la Mensa Pisana, e la Comunità dei Bagni a San Giuliano le servitù che sopra i Beni del sig. Principe Aldobrandini competono ai Comunisti di Malaventre, insorsero i singoli, dai quali siffatte servitù si esercitavano, sostenendo che queste erano un'assegnamento loro proprio, ed una Sentenza proferita dal Tribunale dei Bagni fece plauso alle loro eccezioni, e mantenne i singoli nell'esercizio pacifico dei loro diritti.

Che qualunque idea d'interesse nella Comunità rimane esclusa quand'anche si considerino i resultati delle servitù in questione di fronte ad una osservanza vicina, o lontana di risentirne vantaggio: Perchè immaginando il caso che i comunisti di Vecchiano possano per un pubblico infortunio diminuire, è evidente che il diritto dei mancati non si devolverebbe alla Comunità come persona morale, ma potrebbe esercitarsi soltanto dai superstiti sebbene in minor numero, e ciò in correspettività del danno che il padrone del Fondo serviente può venire a risentire nel caso di aumentata popolazione, essendo state le servitù concedute ai Comunisti quanti erano, e quanti potevano essere non curato l'evento del maggiore, o minor numero di essi.

Che conseguentemente anche ammettendo l'ipotesi che il diritto astratto delle servitù risedesse presso la Magistratura di Vecchiano, come essa pretende nell'atto d'intervento, quando è dimostrato che l'esercizio di questo diritto è tutto a vantaggio dei singoli; quando i singoli Comunisti estendendo l'esercizio di questo diritto estendono il loro patrimonio privato; E quando manca nella Comunità perfino la speranza di un possi-

bile vantaggio futuro, l'evidenza convince che non ha diritto all'intervento, cui è stata con somma ingiustizia ammessa dalla Sentenza appellata.

Rifletteva in terzo luogo che oltre al mancare nella Comunità di Vecchiano il diritto, e l'interesse nel controverso intervento è questo manifestamente improvido, ed ingiusto: Improvido perchè nessuna prudenziale amministrativa veduta si ravvisa nell'assumere la difesa di causa che a tutti possono essere utili fuori che alla Comunità interveniente: Ingiusto perchè la Comunità di Vecchiano essendo composta non dei soli Comunelli aventi diritto alle servitù in questione, ma ben anche del Comunello di Malaventre, gli abitanti del quale non hanno alcun titolo alle dette servitù, verrebbero i possidenti di questo Comunello a concorrere alle spese di Liti, che non possono in verun senso arrecargli vantaggio.

Per queste ragioni Messer Morosoli domandava che piacesse alla Regia Ruota di revocare in tutte le sue parti la Sentenza appellata, con la condanna dei sigg. appellati in proprio, e nei nomi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto del primo, che del secondo Giudizio.

Messer Massimiliano Prato per interesse della Comunità di Vecchiano ha replicato che quanto al diritto nei suoi Clienti d'intervenire nella Causa di che si tratta questo prendeva norma dal dovere che essi avevano di difendere le servitù contrastate.

Che provato un tal dovere diveniva veramente inutile l'occuparsi di tutti gli estrinseci che avevano i contradittori amato di portare in una tal discussione.

Che era certo il principio che a colui soltanto il quale è padrone di una cosa spettano le azioni accordate dalla Legge come mezzi atti a difenderla e conservarla.

Che la proprietà delle servitù nella Comunità di Vecchiano era indubitata subitochè si leggevano date ad essa esclusivamente nel Contratto del 1. Dicembre 1784 rogato Falugi.

Che non si poteva ragionevolmente dire come piaceva ai contradittori che quelle espressioni fossero la parte piuttosto dimostrativa, che tassativa, e che si dovesse rimontare agli antichi titoli, onde conoscere a chi doveva dirsi che tali servitù spettassero per due principali ragioni, la prima perchè il nome di un proprietario non si può nemmeno immaginare, che si ponga in un atto in modo semplicemente dimostrativo come si farebbe delle qualità di una cosa.

La seconda perchè mancando del tutto fra le servitù delle quali ora è questione, e quelle resultanti dagli antichi titoli, qualunque identità tanto nel numero, quanto nella qualità, e nella estenzione, non si potrebbe secondo le regole elementari fare una retta illazione da quelle, a queste.

Che non ostante se anche in linea di semplice interpretazione si fossero voluti esaminare gli antichi titoli era facile il vedere dal loro contesto che si conservava sempre il concetto della proprietà di quelle servitù delle quali esse facevano menzione nelle cinque Comunità della Valle del Serchio.

Che dilatti i rappresentanti di quelle Comunità avevano sempre figurato come padroni di tali servitù, tanto quanto si trattava di fare delle convenzioni rapporto alle medesime, quanto allorchè si contestavano delle liti onde couservarle, e difenderle.

Che un altro argomento di questa proprietà desunto dalle antiche operazioni era la esistenza attuale dei Beni dati in permuta come prezzo di quelli sui quali le servitù stesse esistevano nel Patrimonio della Comunità di Vecchiano come resultava dalle Fedi di Estimo che erano state prodotte negli Atti.

Che non era poi allegabile in verun conto la Sentenza del Tribunale dei Bagni di San Giuliano rapporto alle servitù esistenti su i Beni di Malaventre, perchè oltre al non essere permesso di argumentare dalle medesime alle altre stante la differenza che vi ci si trova, conveniva anche avere presente che quella Sentenza non decise che nel mero possessorio, ed in vece di decretare che la Comunità non aveva alcun diritto in quelle servitù, come francamente si asseriva dalla parte contraria riservò anzi in Lettera alla Magistratura Comunitativa i suoi diritti per esperimentarsi ove, e come avrebbe creduto del suo interesse.

Che in conseguenza non potendosi impugnare la proprietà delle concontroverse servitù nei suoi Clienti, non si poteva dire con alcun fondamento plausibile che essi non avessero interesse d'intervenire in questa Causa, quando d'altronde la Legge aveva stabilito come titolo abile ad ammettere l'intervento un interesse qualunque.

Che quanto poi alla decretata separazione bene applicata aveva la Sentenza appellata la disposizione contenuta negl' Artic. 253. e 255. della Procedura.

Che era osservabile in primo luogo non esistere affatto quella pretesa Causa di rilevazione che si diceva intentata dall' appellante contro lo Scrittoio delle Possessioni, mentre una domanda di rilevazione fatta secondo la Legge mancava del tutto, e l'atto che si pretendeva essere tale non consisteva che in una semplice protesta inabile di per se stessa a produrre gli effetti della produzione formale di un Giudizio.

Che conceduto anche in ipotesi che si potesse dire bene intentata la rilevazione la visibile difficoltà della Causa che si andava a fare fra il sig. Appellante, e lo Scrittoio dirimpetto alla chiarezza del diritto dei suoi Clienti ad intervenire, e la eccezione d'incompetenza affacciata dallo Scrittoio erano ragioni più che sufficienti per l'applicazione dei citati articoli.

Che se si fosse dovuto come il sig. Appellante pretendeva decidere la questione del merito unitamente a quella dell' intervento, e della rilevazione ne sarebbe venuto l'assurdo che la Comunità di Vecchiano sarebbe stata ammessa a intervenire quando la Causa era gia finita, e così sarebbe mancato l'oggetto per il quale in un tale intervento essa insisteva.

Per queste ragioni fece istanza che piacesse alla Regia Ruota confermare in tutte le di lei parti la Sentenza appellata con la condanna del sig. appellante.

Mess. Giuseppe Del Rosso per interesse dei suoi Clienti aderendo pienamente a quanto era stato dedotto negli Atti per la parte del Procuratore della Comunità di Vecchiano insistè perchè l'intervento fosse definitivamente decretato colla piena conferma della prima Sentenza, e con la condanna della appellante anche a favore dei suoi Clienti nelle spese. La Regia Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè pel disposto degli Art. 250. 251. e 252. del vigente Regolamento di Procedura la Causa di rilevazione promossa in tempo congruo da una delle parti litiganti contro un terzo deve camminare *pari passu* colla Causa principale ed essere insieme con questa decisa con una sola Sentenza. 1

Attesochè la limitazione, che a questa regola vien portata dal successivo Art. 253. ha luogo soltanto nel caso, che concorrano simultaneamente i due estremi, *che la domanda cioè dell' attore principale sia per la sua chiarezza in stato di decisione, e che la sospensione dell' istanza derivi dai relevatori chiamati a Causa*, prescrivendosi, che in tal caso dovrà il Giudice separare le cause, e decidere la causa principale. 2

Attesochè se fosse esistita la chiarezza, e speditezza della Causa principale la nostra fattispecie sarebbe sicuramente caduta sotto il disposto del citato Art. 253. poichè la sospensione della istanza derivava dalle eccezioni opposte dallo Scrittoio delle RR. Possessioni chiamato in rilevazione. Nè a ciò è contrario quanto viene ordinato nell' Articolo 255. poichè primieramente tale articolo riguarda il caso in cui la sospensione derivi dal bisogno in che si trovino i rilevatori di contestare incidenti per ammissioni di prove in cui fondino le loro difese. Lo che è affatto estraneo al caso nostro; ed oltre di questo sembra che il detto Art. 255. debba dirsi rimanere investito dal disposto del precedente Articolo 253. in quanto che cioè suppone sempre che la Causa principale sia di spedita resoluzione, come mostrano indicare anche le ultime parole del medesimo Art. 255.

Attesochè pertanto, nel concreto del caso, mancando il primo essenzialissimo estremo voluto dall'Art.253. della *chiarezza della Causa principale* in modo *da essere* in stato di decisione, ne seguiva che non era punto applicabile la limitazione contenuta nell'Articolo medesimo. E che questa chiarezza portante stato di decisione mancasse veramente rapporto alla causa principale di conferma d' inibitoria vertente davanti il Tribunale dei Bagni a San Giuliano fra il sig. Giovanni Baraglia, e Filippo Tabucchi tanto in proprio che nei nomi, ed il signore Don Francesco Borghese Principe Aldobrandini appariva evidentissimo dal non avere di fatto il Giudice deciso quella Causa principale come avrebbe necessariamente dovuto deciderla giusta il prescritto del riferito articolo. Subito che pertanto il Giudice differiva la resoluzione della causa principale, intempestivamente pre- 3

tendeva egli applicare la disposizione di quell' articolo separando la causa medesima, dalla causa di rilevazione; perchè oltre la lettera come abbiamo osservato gli ostava ancora lo spirito della Legge, la quale mentre vuole in genere, all' oggetto interessantissimo di diminuire i litigi, che la causa di rilevazione vada sempre unita alla Causa principale, esige che si separi l'una dall' altra quando la causa principale può per la sua chiarezza essere decisa immediatamente, non soffrendo la giustizia, che il diritto dell' Attore principale rimanga insospeso senza ottenere definitiva pronuncia per la difficoltà che può presentare la questione di rilevazione intentata dal reo convenuto contro un terzo. Ma quando la causa principale non è in istato di decidersi, e che viene dilazionata, cessa, come è evidente, la ragione di separare le cause, e riprende il suo vigore lo spirito animatore della legge, onde tenerle unite.

4 Invano per parte de' Difensori della Comunità di Vecchiano si opponeva in questa seconda istanza che non esisteva veramente Causa di rilevazione perchè ne mancava la regolare domanda. Perciocchè questa obiezione appariva affatto fuor di luogo, se più che alla corteccia, e materialità delle parole, si portava come dovevasi *Card. de Luca de fideicomm. Disc.* 33. *N.* 8. *Rot. Rom. Dec.* 370. *num.* 26. *tom.*4. *cor. Ansaldo in Terrarien. mandati* 21. *Iunii* 1822. §. 2. *cor. Gamberini;* considerazione alla sostanza dell' atto contenuto nella Scritta del dì 13. Maggio 1825. colla quale il sig. Principe Aldobrandini intimò per mezzo del Tribunale lo Scrittoio delle RR. Possessioni a rilevarlo dalle molestie, che gli venivano inferite per parte de' comunisti, e se si avesse presente, che appunto dietro tale intimazione si contestó su questo particolare la Lite fra il signor Principe e il R. Scrittoio, in cui prese una parte attiva la Comunità di Vecchiano, come mostra la sua Scrittura del 15. Aprile 1826. la quale Comunità e seco lei li sigg. Tabucchi e Baraglia non meno che il Giudice della prima Istanza ebbero, e riconobbero per intentato un vero, e proprio giudizio di rilevazione, come resulta dagli atti principiando dalla domanda d' intervento del 13. Marzo 1826. che la Comunità notificò anche al R. Scrittojo, e più dal tenore della Sentenza che si rivede: Di modo che è incivile, ed assurdo che la Comunità, ed i comunisti, i quali sostengono oggi davanti di noi la giustizia, e la regolarità di quella Sentenza contro il sig. Principe Aldobrandini, osino poi impugnare in fatto ciò che la Sentenza medesima ha posto per base del suo decidere, e ciò che essi medesimi riconobbero ed asserirono, perchè *quando semel placuit amplius displicere non debet cap.* 21. *de reg. jur. in* 6. *e Leg. nemo potest ff. de reg. jur.*

5 Attesochè rapporto all' intervento a Causa accordato dalla Sentenza appellata alla Comunità di Vecchiano, siccome è certo il diritto che all' oggetto di essere ammesso a causa in *statu et terminis* basta il dare un indizio anche leggero di avervi un interesse qualunque; poichè l' equità, e la giustizia esigono che sia dato a chiunque di sperimentare le proprie ragioni,

6

114

mentre ciò non nuoce affatto altrui come dietro *Roman. Consil.* 342. *n.* 17. *Scaccia de Appellat. ques.* 5. *Lib.* 3. *cap.*2. *num.* 73. *Schettin De Tert. intervent. ad caus. part.* 2. *cap.* 1. *inspect.* 1. *num. Card. de Luc. de judic. disc.* 17. *N.* 1. *insegnò la Rot. Rom. Dec.* 123. *n.* 1. *et* 2. *cor. Cervo Dec.* 602. *N.* 1. *cor. Merlin. Dec.* 262. *N.* 2. *f.* 2. *Nuperr.* e più modernamente *in Romana admissionis ad causam* 2. *April.* 1821. §. 2. *cor. Tiberj* era quindi a parer nostro evidente doversi, come fece il primo Giudice, ammettere la Comunità di Vecchiano a causa nella lite d'inibitoria vertente fra il sig. Principe Aldobrandini, e gli uomini di Valdiserchio giacchè senza bisogno di entrare ora a conoscere, ed a decidere a chi apparteoga propriamente il diritto del pascolo sulla Tenuta di Vecchiano, se cioè alla Comunità considerata come corpo morale, o non piuttosto agli uomini singoli abitanti nel Territorio compreso oggi nel Circondario della Comunità medesima; noi riflettemmo che interessa certamente la Comunità, o sia il corpo, che gli uomini singoli di cui è composto prosperino aumentando ne' loro privati patrimonj, e per conseguenza ancora nella popolazione, donde poi resulta la maggiore ricchezza, e prosperità del corpo medesimo *Auth. ut judices sine quoquo suffragio* §. *quod non aliter collat. rej;* e in specie parlando della materia a cui appartiene il soggetto principale dell'odierna controversia *Otter. de pascuis cap.*3. *num.* 10. ora a conseguire l'aumento di agiatezza, e di dovizie ne' singoli giova assaissimo che essi abbiano maggiori mezzi, per cui migliorare la cultura de' loro campi, ed esercitare più estesamente la loro industria, e fra questi mezzi vuolsi sicuramente annoverare le servitù attive, per cui posson mandare a pascolare sopra un fondo altrui le bestie bovine, e cavalline istruttorie de' loro poderi; perlochè concludevamo che un interesse della Comunità nella Causa dell'inibitoria trasmessa dagli uomini al sig. Principe Aldobrandini era incontrastabile, ed incontrastabile quindi appariva aver ella diritto di essere ammessa a Causa. Tanto più che in conseguenza delle ragioni da noi accennate, è massima ricevutissima nel foro che un corpo morale, una università stando verso i singoli, di cui è composta, in luogo di padre, può, volendo, assumere sopra di se la difesa pur anco de' diritti spettanti a singoli medesimi *Cravett consil.* 45. *num.* 1. *vers. addequo Menoch Consil.* 28. *num.* 32. *Rot. Roman. decis.* 85. *num.* 8. *et segg. part.* 18. *Tom.* 1. *Recen.*

7

8

9

10

A tutto questo si aggiungeva che tanto nel Contratto del 5. Gennaio 1576. con cui il Granduca Francesco De Medici acquistò i Beni di Vecchiano, quanto pure nella Sentenza de' 9. surrogati di Pisa emanata nel 30. Gennaio 1650. e nel successivo Contratto di eseguita permuta del dì 8. Febbraio dello stesso anno si vedono sempre figurare, e come contraenti, e respettivamente come parti litiganti anche relativamente al diritto di pascolo nella tenuta di Vecchiano le Comunità rappresentate da' loro Magistrati per mezzo de' Sindaci, e Mandatarj. Donde deducevasi chiaro che un certo

interesse rapporto alle servitù del pascolo, quantunque dir si potesse indotta, ed esistente a vantaggio propriamente de' singoli uomini, fu riconosciuto eziandio nelle Comunità, il quale interesse se non da altro doveva dirsi scendere almeno, senza dubbio, dal diritto che esse avevano di tutelare le proprietà, e le ragioni de' loro uomini. 11

Laonde sempre più si è la Ruota persuasa che giustamente era stata ammessa a Causa la Comunità di Vecchiano. Ma perchè l'interesse della Comunità così considerato è un interesse secondario, e di conseguenza deve ella ammettersi in *statu et terminis Card. de Luca de judiciis Disc.* 17. *num.* 7. *et* 10. Lo che indicò anche il primo Giudice allorchè disse ammetterla ad intervenire a *forma delle Leggi vigenti* a forma cioè dell'Art. 232. del Regolamento di Procedura, dove si dispone, che l'*interveniente è ammesso a Causa nello stato in cui essa si trova:* Donde ne segue che gli atti tutti qualunque sieno stati fatti nella causa per cui l'intervento fu domandato esistono giuridicamente, e spiegano tutta la loro efficacia tanto prò che contro la Comunità interveniente, essendo ciò necessaria conseguenza dell'intervento *in statu et terminis Innocen. in cap. cum semper N.* 6. *vers. Si autem haec et ibi Bufr. N.* 18. *Felin. N.* 17. *de rejudic. Rot. Rom. Dec.* 313. *N.* 6. *et* 7. *part.* 6. *Dec.* 144. *N.* 15. *et* 16. *part.* 6. *tom.* 1. *recen.* 12

Quindi vane, e superflue, e da non aversi in verun conto apparivano le proteste delle quali venne impinguata la domanda di ammissione a causa, in quanto che tali proteste erano, relativamente alla Causa per intervenire alla quale si agiva incompatibili cogli effetti dell' intervento in *statu*; e *terminis* intempestive poi erano le proteste stesse inquanto che prendevano di mira altre cause già terminate, ed altre vertenze estranee alla Causa per cui si domandava l'intervento; dovendo dell'efficacia de' giudicati esistenti, e delle altre vertenze qualunque elle sieno aversi ragione non in questo, ma nel respettivo congruo giudizio.

Attesochè venendo la Ruota a confermare in parte, ed in parte revocare la Sentenza appellata ha fra le pretenzioni, i diritti, e le eccezioni dalle parti respettivamente dedotte reso ragione per via di una eguale distribuzione; così ha dovuto pure fra le parti medesime ripartire alla stessa proporzione l'onere delle spese della lite; lo che ha fatto dichiarando rimanere tali spese compensate fra litiganti.

Attesochè lo scrittojo delle RR. Possessioni lungi dall'avere reclamato dalla Sentenza che si rivede, non fece in questa seconda istanza che nominare, dietro l'appello interposto per parte del sig. Principe Aldobrandini il suo Procuratore nella persona di Messer Francesco Morosoli, e quindi non fece poi deduzione, o rilievo di sorta alcuna, che anzi cessò propriamente per via di fatto di esser rappresentato in questo secondo giudizio subito che messer Morosoli venne con Scrittura del 13. Gennaio 1827. nominato Procuratore del sig. Principe Aldobrandini, di cui intraprese egli

effettivamente in atti la difesa; donde ne seguiva che nell'interesse dello Scrittoio suddetto non era luogo a pronuncia, o dichiarazione alcuna.

Per questi Motivi

Dice essere stato in parte bene, ed in parte male appellato dal sig. Don Francesco Borghese Principe Aldobrandini dalla Sentenza contro di esso, e favorevolmente a rappresentanti la Comunità di Vecchiano, ed a' signori Giovanni Baraglia, e Filippo Tabucchi tanto in proprio che ne nomi proferita dal Tribunale de' Bagni a S. Giuliano sotto di 1. Agosto 1826. qual Sentenza perciò in parte revoca, ed in parte conferma nel modo che appresso cioè

Dice essere stato dalla suddetta Sentenza mal giudicato in quella parte, che separò dalla Causa principale di conferma d'inibitoria pendente fra il sig. Principe Aldobrandini, e i sigg. Tabucchi, e Baraglia, la Causa di rilevazione promossa da detto sig. Principe Aldobrandini contro lo Scrittoio delle RR. Possessioni; revoca in questa parte la Sentenza appellata, e dichiara non essere stato luogo a pronunciare l' accennata separazione di cause.

Dice poi essere stato dalla Sentenza medesima ben giudicato nella parte, che ammise la Comunità di Vecchiano ad intervenire in statu et terminis *nella Causa principale predetta conferma in questa parte la Sentenza appellata, ordinandone la piena, e libera esecuzione.*

Finalmente compensa fra le parti le spese tanto del passato che del presente giudizio.

Così deciso dagl' illmi. Signori

Angiolo Carmignani *Primo Auditore*
Antonio Magnani Aud. Rel. Gio. Batt. Lorenzini Aud.

DECISIONE LXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Incompetentiae diei 8. Martii 1827.

IN CAUSA VILLA REALE — E — FRANGINI

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Niccola Tilli

ARGOMENTO

Non ha obbligo il Giudice di pronunziare sulla eccezione della declinatoria dell' Incompetenza quando non è stata opposta la prima sebbene la Causa si agiti al Tribunale di Commercio.

SOMMARIO

1. 2. *Quando il Debitore convenuto al Tribunal di Commercio oppone la mancanza in Esso della qualità di Negoziante, può il Giudice rigettare nell' istante, o ammettere tale opposizione.*

3. 4. *L'eccezione declinatoria dell' incompetenza deve essere decisa dal Giudice quando sia proposta prima di qualunque altra eccezione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Gaetano Frangini Appellante domandò che la Ruota dichiarasse nulla, e come non avvenuta la Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze sotto di 18. Dicembre 1826., colla quale fu rigettata l'opposizione fatta da detto sig. Gaetano Frangini ad un precetto personale statogli trasmesso ad istanza del detto sig. Villareale per gli Atti del Magistrato Supremo di Firenze a pagargli la somma di fiorini 319. e 65. centesimi pari a Lire 582., e soldi 15. per le cause di che in detto Precetto fù confermato il precetto medesimo, e fu domandato altresì dallo stesso sig. Frangini la condanna di detto sig. Villareale nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del primo, e secondo giudizio, e ciò perchè avendo fatta istanza per articolo pregiudiciale avanti di detto Tribunale di Commercio prima che emanasse la detta Sentenza che si dichiarasse incompetente a giudicare il Tribunale medesimo senza riunire il Giudizio incidentale al merito, e senza proferir due distinte, e separate dichiarazioni, come gli veniva prescritto dall'Articolo 21. del Regolamento pei Tribunali di Commerciò, aveva puramente, e semplicemente, e indistintamente proferita la Sentenza in merito senza curarsi, nè far menzione del proposto incidente della declinatoria del foro, In che rendeva nulla per le cose giudicate in materia la Sentenza suddetta.

Per interesse del sì Villareale appellato fù domandato che dalla Regia Ruota fosse rigettato l'appello suddetto, stato come sopra interposto per parte di detto sig. Frangini per il solo capo della nullità, e dichiarata buona, valida, e legittima la suddetta Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze sotto dì 18. Dicembre 1826. ad esso sig. Villareale favorevole colla condanna di detto sig. Appellante Frangini in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali di ambedue i Giudizj, e negli interessi, e ciò perchè trattandosi di conferma, o revoca di precetto personale, il solo Trib. di Com. era il competente Tribunale per disposizione della Legge de'23. Novembre 1818 a prenderne congnizione, e spetta perciò a lui solo, senza bisogno di far questione di competenza, che si rendeva d'altronde inutile, frustranea, ed inammissibile, il decidere se il precettato era, o nò da considerarsi mercante onde confermare, e respettivamete revocare il trasmesso precetto personale, secondo il resultato degli atti, e delle prove tendenti a stabilire, o escludere nel precettato la qualità mercantile, unico merito da doversi decidere in simil caso del Tribunale di Commercio esclusivamente da ogni altro Tribunale per assoluta disposizione di detta Legge, nei quali termini era improponibile, inammissibile, ed elusoria la qualità dell'incompetenza, lo che poi prendeva maggior forza dalla circostanza che il sig. Frangini in questa Causa facendosi attore, e domandando la revoca del ricevuto precetto, aveva tradotto avanti il Tribunale di Commercio per esservi giudicato a norma della sua istanza il sig. Villareale, e non poteva perciò lui medesimo come attore impugnarne la competenza; che anche ai termini dell'Art. 21. del Regolamento dei Tribunali di Commercio l'eccezione dell'incompetenza è riservata al reo convenuto, e non all'attore; Che il sig. Frangini medesimo, e suo difensore deflettendo dalla dedotta eccezione dell'incompetenza aveva annuito, ed eseguito i decreti interlocutori proferiti dal Tribunale di Commercio nella pendenza del Giudizio fra le parti; che il Tribunale di Commercio nella sentenza appellata aveva deciso il solo merito della sua competenza, confermando il precetto personale, da cui era opposizione per la stabilità qualità mercantile dopo il conveniente esame, nella persona del sig. Gaetano Frangini, che non poteva separare un Giudizio, che era unico, che non poteva dichiarare di essere incompetente a giudicare attesa la sopraindicata Legge, e che in fine giudicato avendo il Tribunale, e nel Decreto interlocutorio, e nella sentenza difinitiva sul rapporto, a cui era espresamente richiamato dalla Legge aveva abbastanza in modo implicito fatto conoscere che aveva ammessa a tenor dell'Art. 7.^{mo} della suddetta Legge del 23. Novembre 1818. l'opposizione del Frangini, e che sopra di quella, e non in altra che potesse interessare il merito della Causa, intendeva, e voleva giudicare come fece.

La Regia Ruota esaminando la questione così la decise.

MOTIVI

Attesochè non poteva giustamente di nullità redarguirsi l'appellata Sentenza sul fondamento di non avere emessa alcuna pronunzia sopra

l'eccezione dell'incompetenza del tribunale di Commercio stata dedotta per parte del sig. Frangini, la quale desumevasi dall'asserta mancanza in esso della qualità mercantile. Poichè conveniva osservare che la Notificazione de'23. Novembre 1818. fra le diverse disposizioni nella medesima contenute per accellerare l'esazione dei recapiti mercantili a vantaggio dei respettivi Creditori, prescrivendo all'Art. 7.^{mo} che qualora per parte del debitore venga opposta in esso la mancanza della qualità mercantile deva dal prudente, e regolato arbitrio del Giudice di pendere il rigettarla nell'istante, o l'ammetterla sospesa l'esecuzione, previo il deposito, o altra cauzione, o senza ordinare che qualora il Giudice creda di doverla rigettare, deva di un tal rigetto emettere una espressa dichiarazione, ne veniva per conseguenza che il Tribunale di Commercio dopo di avere esaminati i deposti giudiciali dei testimoni stati indotti dalle respettive parti, essendo devenuto a decidere la Causa nel merito, avesse implicitamente decisa la rejezione del proposto incidente, mentre in caso diverso non avrebbe potuto proferire la Sentenza nel merito nella forma con la quale leggesi concepita. 1

Attesochè per sostenere la pretesa nullità della stessa Sentenza, inutilmente si allegava l'Art. 21. del vegliante Regolamento per il Tribunale di Commercio di Firenze pretendendo che in forza di quanto nel medesimo si prescrive, non si fosse potuto esimere il Tribunale di Commercio dal decidere espressamente sopra la proposta eccezione dell'incompetenza, giacchè non tralasciando di avvertire che la riferita Notificazione del 23. Novembre 1818. essendo posteriore all'emanazione del predetto Regolamento, quella percio si doveva unicamente attendere per decidere la proposta questione; egli 2 era poi da osservarsi che il rimanente Articolo 21. impone l'obbligo di pronunziare sopra l'eccezione declinatoria dell'incompetenza nel solo caso, in cui sia stata questa proposta prima di qualunque altra eccezione lo che non veri- 3 ficavasi nel caso attuale, mentre il difetto della qualità mercantile era stato dal sig. Frangini proposto cumulativamente ad altre eccezioni, onde anche indipendentemente dalla predetta Notificazione, non avrebbe il medesimo potuto di un tale articolo invocarne la disposizione a suo favore.

Per questi Motivi

Rigetta l'Appello interposto per il solo capo della nullità, per parte del sig. Gaetano Frangini dalla Sentenza a lui contraria, e respettivamente favorevole al signor Abramo quondam Isach Vais Villa reale proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze sotto di 18. Dicembre 1826.; e dichiara la detta Sentenza essere stata, ed esser legittimamente proferita dal detto Tribunal di Commercio, e doversi portare alla sua piena esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condanna detto sig. Gaetano Frangini nelle spese giudiciali anche della presente istanza.

Così pronunziato, e deciso dagl' Illmi. Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*

Luigi Bombicci, e Baldassarre Bartalini, *Auditori.*

DECISIONE LXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Cession. Bonor. et Assicurat. Dot. diei 7. Iulj 1827.

In Causa Vannucci x Tosi

Proc. Mess Pietro Parigi — Proc. Mess. Giuseppe Querci

Argomento

L'introduzione del Giudizio di cessione di Beni non opera la sospensione degli Atti esecutivi dei Creditori singoli, ai quali su i Mobili del debitore non può opporsi la di lui Moglie per l'assicurazione delle sue Doti, quando vi ha rinunziato, e che le ha assicurate sopra un Fondo stabile.

Sommario

1. *Colla Legge del 23. Novembre 1818. si è voluto restringere tutti i termini, e sommare le formalità onde più prontamente si esigano i crediti mercantili.*

2. *Il Giudizio di cessione di Beni non opera la sospensione degli atti esecutivi, che i Creditori singoli possono commettere poichè a tale uopo si richiede un Decreto speciale.*

3. *Quando i Creditori nel Giudizio di cessione di beni del Debitore hanno opposto, e appellato dal Decreto, non segue il trapasso nella curia dei beni ceduti, ed in conseguenza non possono impedirsi gli atti esecutivi.*

4. *La Donna, che ha rinunziato all'assicurazione delle sue Doti su i mobili del Marito, e si è assicurata sopra un Fondo stabile, non può opporsi ai di lui Creditori, nè rivivono i di lei diritti non ostante l'immissione su lo stesso Fondo accordata ad un Creditore.*

5. *Il solo Accettante è quello che qualifica il recapito Mercantile all'effetto che contro di esso possa agersi commercialmente.*

Storia della Causa

Mess. Parigi per il signor Antonio Vannucci espose che nel dì 16. Settembre 1826. fu dal sig. Romualdo Tosi tratta, ed accettata una Cambiale per lire 340. a favor del sig. Pietro Pozzolini di Empoli, la quale per via di Gire passò nel possesso del sig. Antonio Vannucci.

Che venuto il dì 4. Novembre dell'anno stesso, giorno della scadenza, e non essendo stato il sig. Vannucci soddisfatto col pagamento di detta somma, protestò la Cambiale, e quindi trasmesse il precetto di ore 24, protestandosi, che in caso di non pagamento avrebbe proceduto al gravamento dei suoi mobili di casa.

Che non avendo il sig. Tosi fatta opposizione a questo precetto comparve avanti il Tribunale di Montelupo il sig. Vannucci, e domandò, che fosse ordinato il gravamento.

Che nessuna eccezione fu data dal sig. Tosi a questa esecuzione, e la sola sig. Luisa Franceschi di lui Moglie si oppose al Cursore per l'esecuzione del Gravamento presentando due Decreti del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 16 Febbraio, e 25. Agosto 1825., che assicuravano la sua Dote sopra i detti Mobili.

Che non ostante questi Decreti fece Istanza il sig. Vannucci al Potestà di Montelupo, perchè a tutto suo rischio, e pericolo fosse ordinato nuovo gravamento, e furono le sue Istanze accolte da quel Tribunale.

Che il sig Vannucci fece in seguito le sue Istanze, affinchè venisse confermato il fatto gravamento ed ordinata la vendita dei Mobili gravati.

E che quindi il sig. Potestà di Montelupo colla Sentenza del 5. Marzo 1827. accolse le dette istanze, ordinò la vendita, fissò il giorno per eseguirla, e dichiarò la sua Sentenza eseguibile per provvisione non ostante appello, o opposizione.

Che appellatosi il sig. Tosi coll' adesione all'appello della sopracitata sua Moglie, dopo aver ottenuta dalla Regia Ruota la sospensione della esecuzione provvisoria della appellata Sentenza, sostenendo nel merito della Causa il primo, che si era nullamente proceduto contro di lui dal sig. Vannucci, perchè contro il disposto del Regolamento di Procedura sulle esecuzioni sui Mobili, e perchè pendeva un Giudizio di cessione di beni da esso instaurato, e perchè in fine la sola ostensione del Decreto inibitoriale della di lui Moglie doveva esser bastante per arrestare quegli atti esecutivi, che contro il medesimo si eran diretti; e fondando la Moglie sig. Franceschini sul Decreto medesimo le ragioni della sua adesione al detto appello, avevano congiuntamente concluso per la revoca dell'appellata Sentenza; Mentr'egli all'opposto per interesse del suo rappresentato sig. Vannucci insisteva per la di lui conferma per l'irrilevanza dei detti mezzi di appello.

La Ruota emanò la seguente decisione.

MOTIVI

Attesochè non era applicabile nel concreto del caso il disposto

del Regolamento di Procedura, ma doveva attendersi la disposizione della Legge posteriore del 23. Novembre 1818., dalla quale si è voluto restringere tutti i termini, e sommare le formalità,
1 onde più prontamente potessero esigersi i crediti resultanti da recapiti mercantili.

Attesochè il Giudizio di cessione di Beni, alla pendenza del quale si apprendeva il sig. Tosi per sostenere la nullità della esecuzione contro di lui, e sopra i suoi mobili ordinata dal Tribunale di Montelupo non portava di sua natura la sospensione degli Atti, che i singoli Creditori potevano commettere, mentre a tal uopo sarebbesi richiesto un Decreto speciale, che non si riscontrava in veruna guisa essere stato pronunziato nel caso di
2 disputa.

Attesochè molto meno questa sospensione poteva considerarsi operata dalla pretesa introduzione del Giudizio di concorso, poichè quel Decreto da cui la medesima volevasi dedurre era stato già paralizzato dall'opposizione, e dall'appello interposto da alcuni Creditori del sig. Tosi, cosicchè nella pendenza di questa opposizione, e di questo appello, non essendosi potuto operare il trapasso nella Curia dei Beni, che nel concorso volevano incorporarsi, non potevano per conseguenza impedirsi quelle procedure giudiciarie, che fosse piaciuto d'introdurre a Creditori del sig.
3 Tosi.

Attesochè quanto alle eccezioni dalla sig. Franceschi dedotte, aderendo all'appello dal di lei Marito interposto, non potevano meritare veruna attenzione, subitochè era provato senza contrasto, che ella aveva, renunziando all'assicurazione sui mobili, trasportati, ed assicurati i suoi diritti dotali sopra un fondo del di lei Marito dopo essere stata a ciò autorizzata dal Giudice competente senza che alla reviviscenza dell' assicurazione mobiliare potesse dare eccitamento la Sentenza di immissione in Salviano nel Fondo medesimo ottenuta dal sig. Ancillotti creditore del di lei Marito sotto di 7. Luglio 1826., mentre che il Credito di questo sig. Ancillotti limitato alla somma di scudi 200. poteva esser soddisfatto con quell'avanzo del prezzo di questo fondo, che ritenevasi in mano della detta sig. Franceschini, prelavato l'importare del suo credito Dotale, in qualunque evento poi essa trovava nella sua anteriorità al credito medesimo una più, che esuberante cautela, da non temere neppure una parziale diminu-
4 zione delle sue Doti medesime.

Attesochè la pronunzia sulla reiezione dei due appelli che per le premesse avvertenze comparivano mal fondati, non pote-

va essere arrestata dalle Istanze presentate dal sig. Tosi i *Limine ferendae Sententiae* per l'ammissione di una Cedola di posizioni, poichè nella visita delle medesime, alle quali ha proceduto la Ruota, prima di devenire all'infrascritta deliberazione, ha dovuto persuadersi della loro totale irrilevanza, sia nel rapporto, con cui pretendevasi giustificare, che l'originario traente della Cambiale in questione era il sig. Pietro Garinei, il quale dopo la gira fatta al sig. Vaunucci, era tornato nuovamente al possesso di questa Cambiale per averlo sodisfatto, sia nell'altro rapporto, con cui volevasi indurre l'altra giustificazione, che la sig. Franceschini Moglie del Ponente avesse pagato al detto sig. Garinei un acconto di lire 100.; imperocchè dato ancora, che il sig. Vannucci non fosse, che un prestanome del sig. Garinei non Negoziante, come vorrebbesi concludere, non per questo sarebbe stato al medesimo impedito di agere esecutivamente nel modo da esso praticato, mentre è il solo accettante quello, che qualifica il recapito mercantile, all'effetto che contro il medesimo possa agersi commercialmente, e commerciante era al certo il signor Tosi, come resultava dagli atti, che accettó la Cambiale in questione; e sul preteso acconto delle lire 100. doveva esistere la relativa ricevuta la quale senza bisogno di ricorrere alla prova delle posizioni avrebbe servito sempre al sig. Tosi di questo titolo per non essere costretto a pagare due volte la somma medesima.

Per questi Motivi

Previa la Reiezione delle posizioni esibite per parte del sig. Romualdo Tosi con Scrittura del 16. Luglio corrente, e state visitate in questa mattina, dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Romualdo Tosi, e Luisa Franceschini di lui Moglie, e bene respettivamente giudicato dalla Sentenza del Tribunale di Montelupo del 5. Marzo caduto, e detta Sentenza perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la conferma, e conferma in ogni sua parte ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma e tenore, e detti sigg. Coniugi Tosi condannò, e condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*

Giovanni Andrea Grandi, e Baldassarre Bartalini *Auditori.*

DECISIONE LXVII.

RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Rejetion. Test. die 7. Julj 1827.

IN CAUSA PALANDRI E BUGIANI

Proc. Mess. Vincenzo Torracchi - Proc. Mess. Rocco Del Piatta

---

ARGOMENTO

Il Debitore invoca inutilmente d'essere ammesso alla prova Testimoniale, ognora che il credito dal suo creditore reclamato resulta da un pubblico Istrumento, o da altro Documento, equiparabile al pubblico istrumento.

SOMMARIO

1. *Contro il Creditore, che reclama il suo Credito resultante da diverse Scritte private, dichiarate da due Sentenze equiparabili ad un pubblico Istrumento, non può il debitore domandare la prova Testimoniale.*

2. 3. *La prova Testimoniale è un'eccezione estrinseca. che non si ammette contro il Creditore che ripete il suo credito risultante da un pubblico istrumento.*

STÒRIA DELLA CAUSA

Il sig. Giovanni Palandri andando Creditore del sig. Giuseppe Bugiani della somma di lire 4755. di capitale, interessi, e spese sul medesimo in ordine a tre distinte private Scritte degl'8., 17., e 31. Maggio 1824. munito di tutti i requisiti prescritti dalle patrie Leggi dei 15. Aprile, e 25. Dicembre 1819. per l'efficace costituzione dell'ipoteca colle medesime costituita, dopo avere varie volte interpellato il suo Debitore per il pagamento, e sempre inutilmente, procedè al precetto del mese, e quindi al possesso in Salviano dei Beni ipotecatili, dei quali inoltre domandò la vendita giudiciale avanti il Tribunale Collegiale di Pistoia.

Varie eccezioni appose il Debitore sig. Bugiani contro l'iniziata esecuzione, le quali poi si ridussero ad una sola eccezione meramente dilatoria, consistente in questo, che la procedura esecutiva istaurata dal sig. Palandri mediante il precetto del mese, era irregolare, perchè non trattavasi nel caso di pubblici istru-

menti, mentre dirimpetto ad essi soli era stabilita dal vigente Regolamento di procedura la facolta di prescindere dal formale Giudizio di dichiarazione di credito, ed immissione in possesso.

Si sostenne allora dal sig. Palandri, che tale eccezione, oltre che odiosa, e vessatoria in bocca del Debitore, era poi insussistente di ragione, dopo che le mentovate Leggi patrie avevano sotto la condizione dell'adempimento di certe forme, equiparati gli atti privati ai pubblici Istrumenti, lo che doveva ritenersi principalmente nel rapporto della parata esecuzione di tali atti privati, essendo la tutela del Creditore, ed il risparmio di liti, e spese, il principale, anzi l'unico oggetto di tutte le Leggi, che rispondono sulle cautele. ed in lettera poi delle Leggi summentovate.

Ed in piena accoglienza delle eccezioni, e repliche del sig. Palandri revocarono la prima favorevole Sentenza ottenuta dal sig. Bugiani avanti il Tribunale di Pistoia, le due conformi di questa Regia Ruota, e del Supremo Consiglio di Giustizia nei 26. Luglio 1825., e 14. Aprile 1826.

Riassunta dal sig. Palandri la via esecutiva intrapresa col favore delle soprallegate due Decisioni, il sig. Bugiani si propose di nuovamente paralizzarla, facendo Istanza di essere ammesso a provare per mezzo di Testimoni alcuni fatti, che egli dice contradire, e collidere il contenuto di dette tre private scritte.

Tale di lui Istanza fu rigettata con Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia li 7. Settembre 1826., dalla quale lo stesso sig. Bugiani interpose avanti questa Regia Ruota l'appello, ove ventilata la Causa fu così decisa.

MOTIVI

Attesochè le due conformi Sentenze di questa Ruota, e del Supremo Consiglio, la prima del dì 26. Luglio 1825., e la seconda del dì 14. Aprile 1826., avendo dichiarato che le tre controverse Scritte private debbano equipararsi ad un pubblico Istrumento, ne veniva per conseguenza che avendo il sig. Palandri richiamato il sig. Bugiani al pagamento del suo debito resultante dalle medesime non potesse nel Giudizio esecutivo, per tentare di esimersi dall'adempire la sua obbligazione, invocare l'ammissione della prova Testimoniale, non potendosi in tal guisa ammettere che l'eccezioni intrinseche resultanti dal ventre del Documento, e non già l'eccezioni estrinseche come era di sua natura quella, che si voleva desumere dalla prova Testimoniale, conforme avverte l'antica nostra Ruota nella *Florentina seu Pisana Iudicii executivi del dì 16. Luglio 1746. §. coram Bizzarrini.* 1 2

Attesochè per recedere da questa massima inutilmente si allegavano le decisioni proferite da questa Ruota, e dal Supremo Consiglio nella Causa Ricciardi Pollini, e Soldaini impressa nel Tom. 5. pag. 387. e segg. del Tesoro del Foro Toscano, nella quale sebbene il credito resultasse da un pubblico Istrumento, non ostante fu ammessa la prova Testimoniale all'oggetto di giustificare l'intervenuta simulazione, poichè conveniva osservare che in quel Giudizio non si procedè nei puri termini di un Giudizio meramente esecutivo, ma ebbe luogo la contestazione sopra la sostanza del credito, non avendo forse il Creditore insistito sopra la natura del Giudizio meramente esecutivo, come avveniva nella presente Causa, nella quale per parte del sig. Palandri sopra questo fondamento principalmente insistevasi per la non ammis-
5 sione della richiesta prrova testimoniale.

Per questi Motivi.

Dice essere stato male appellato per parte del sig. Giuseppe Bugiani dalla Sentenza incidentale contro di esso, ed a favore del sig. Giovanni Palandri proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia nel 7. Settembre 1829., bene respettivamente essere stato con detta Sentenza giudicato, e doversi perciò la medesima pienamente confermare siccome la conferma, e per confermata vuole che si abbia a tutti gli effetti di ragione e detto sig. Bugiani condanna anche nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Cosimo Silvestri *Presidente*

Gio. Andrea Graodi, e Baldassarra Bartalini *Auditori*

INDICI

DEL XX. TOMO

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1827.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle decisioni.

II. Indice per alfabeto de' nomi de' litiganti.

III. Indice per alfabeto delle materie.

INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina

ANNO 1827. SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

20 Luglio — Alimenti. II. 15. R. Brocchi

30 Luglio — Caducita' III. 20. R: Matani.

8 Giugno — Cauzione. XLIV. 293 R. Matteucci.

21 Giugno — Censo Repetibile. IV. 26. R. Matani.

20 Settembre — Cessione di un Credito. V. 31. R. Matani.

13 Luglio — Competenza. XXIII. 166. R. Moriubaldini.

30 Settembre — Concorso. VI. 36. R. Matani.

5 Marzo — Credito. XI 73. R. Brocchi.

22 Giugno — Credito. XIX. 137. R. Matteucci.

8 Giugno — Credito. XXVII. 195. R. Gilles.

21 Settembre	Dote. I. 5. R. Gilles.
12 Luglio	Ipoteca. XIV. 103. R. Matteucci.
25 Maggio	Legittima. XXII. 159. R. Matteucci.
2 Maggio	Lesione. IX. 57. R. Brocchi.
30 Marzo	Manutenzione. XIII. 89. R. Brocchi.
16 Febbrajo	Nullita' di Sentenza. XVI. 125. R. Matteucci.
2 Aprile	Nullita' di Sentenza. XLV. 298. R. Mateni.
8 Giugno	Obbligazione. L. 327. R. Moriubaldioi.
19 Febbrajo	Perenzione. XII. 83. R. Gilles.
23 Marzo	Pretesa Nullita' di Sentenza. XXXV. 241. R. Brocchi.
16 Luglio	Rendimento di Conti. XVIII 153. R. Gilles.
2. Luglio	Risoluzione di un Contratto. XV. 112. R. Brocchi.
28 Maggio	Rivendicazione. LXI. 426. R. Matani.
8 Giugno	Sequestro Nullo. XXX. 211. R. Matteucci.
11 Giugno	Simulazione. X. 70. R. Matteucci.
24 Gennajo	Spese del Giudizio. VII. 48. R. Mataoi.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

12 Luglio	Alimenti. LV: 392. R.
7 Luglio	Assicurazione di Dote. LXVI. 454. R.
7 Luglio	Cessione di Beni. LXVI. 454. R.
30 Aprile	Consuccessione. LIV. 361. R. Bombicci.
15 Maggio	Credito. LVII. 400. R. Grandi.
1 Marzo	Credito. LXII. 431. R. Grandi.
15 Marzo	Disdetta. XLII 281. R. Bartalini.
3 Aprile	Dote. XLVII. 304. R. Bartolini.
7 Luglio	Immissione in Possesso. XXXVIII. 256. R.
8 Marzo	Incompetenza. LXV 451. R.
7 Marzo	Ipoteca. XXV. 178. R. Bartalini.
12 Maggio	Ipoteca. LXIII. 436. R.
3 Aprile	Onorario. LIX. 418. R. Grandi.
1 Febbrajo	Possesso. LVI. 397. R.
12 Febbrajo	Produzione di Documento. LX. 420. R. Bombicci.
7 Loglio	Reiezione di Testimonj LXVII. 458. R.
22 Maggio	Recognizione in *Dominum*. XXXVII. 253. R.
15 Febbrajo	Rivendita di Beni. XLI. 278. R.
27 Marzo	Simulazione XXXIII. 231. R. Bartalini.
16 Gennajo	Testamento Valido. XXXIV. 238. R. Grandi.

REGIA RUOTA DI PISA

23 Marzo	Ammissione a Causa. LXIV. 439. R. Magnani.
11 Maggio	Arresto Personale. XLIX. 322. R. Magnani.
7 Febbrajo	Caducita'. XXXIX. 263. R. Magnani.
31 Marzo	Compensazione. XX. 144. R. Magnani.
14 Marzo	Credito. XXI 54. R. Magnani.
2 Maggio	Credito. XXIV. 170. R. Magnani.
12 Gennajo	Credito. XXVIII, 199 R. Magnani.

8 Agosto	Credito. XXXVI. 245. R. Magnani.
7 Agosto	Credito. LI. 334. R. Magnani.
16 Marzo	Credito. LII. 345. R. Magnani.
12 Settembre	Credito. LIII. 350. R. Magnani.
8 Agosto	Credito. LVIII. 405. R. Magnani.
11 Maggio	Esecuzione Personale. XL. 273. R. Magnani.
31 Agosto	Nolo. XXVI. 187. R. Magnani.
1 Giugno	Pagamento. XLVIII. 316. R. Magnani.
7 Febbrajo	Rendimento di Conti. XVII. 129. R. Magnani.
31 Gennajo	Spese del Giudizio. VIII. 51. R. Magnani.

RUOTA DI AREZZO

5 Giugno	Inammissibilita' di Testimonj. XXIX. 204. R. Cercignani.
19 Aprile	Nullita' di Esecuzione. XLVI. 300. R. Cercignani.
19 Aprile	Pretesa Esecuzione Personale. XLIII. 288. R. Caracci.
15 Febbrajo	Pretese Ingiurie. XXXII. 224. R. Pagni.
15 Febbrajo	Refezione di Danni. XXXII. 224. R. Pagni.
26 Giugno	Sponsali Promessi. XXXI. 221. R. Caracci.

INDICE PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo le Pagine.

SUPREMO CONSIGLIO

Acciaj, Ciabatti, Dazzi, e Da Filicaia. *XX.* 70.
Albergotti, e Tonti. *XLIV.* 293.
Alticozzi, e Giannantoni. *I.* 3.
Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, e Lepri. *XXIII.* 166.
Amministrazione Demaniale, Magneni, Tertini, e Creditori Lemmi. *XIV.* 103.
Arrighetti, e Corboli. *IV.* 26.
Baglioni, Cheli, Matassini, e Tofani. *XLV.* 298.
Barontini, e Cappelli. *XIII.* 89.
Beccadelli, Bellacera, Montanari, e Molinelli. *XII.* 83.
Bellacera, Beccadelli, Molinelli, e Montanari. *XII.* 83.
Biagiotti, e Cepparri. *XXVII.* 195.
Bourbon-Del Monte, e Vannucci *II.* 15.
Campera, e Rossi. *XI.* 73.
Cappelli, e Barontini. *XIII.* 89.
Castiglioni, Giorgi vedova Franceschi, e Perdocchi *IX.* 57.
Cepparrini, e Biagiotti. *XXVII.* 195.
Cheli, Baglioni, Matassini, e Tofani. *XLV.* 298.
Ciabatti, Acciaj, De Filicaia, e Dazzi. *XX.* 70.
Comini, e Danti. *XII.* 48.
Corboli, e Arrighetti. *IV.* 26.
Creditori Lemmi, Amministrazione Demaniale Magneni, e Tertini. *XIV.* 103.
Creditori De Rossi e Pat. De Rossi, e Pastacaldi. *XVIII.* 133.
Creditori Ferrini, e Morandi. *XIX.* 137.
Cuciatti, e Rogai. *XVI.* 125.
Da Filicaia, Dazzi, Acciaj, e Ciabatti. *XX.* 70
Danti, e Comini. *VII.* 48.
Dazzi, Da Filicaia, Acciai, Ciabatti. *XX.* 70.
Deputazione Centrale sopra li Spedali, e Pomponi. *III.* 20.
Dioniggi, e Guarnacci. *XV.* 112.
Fabroni, Mazza, Mercateli, e LL. CC. *XXX.* 211.
Falconi, Gori, e Vengucci. *V.* 31.
Ferrini, e Morandi. *XIX.* 137.
Giannaetoni, e Alticozzi. *I.* 3.
Giorgi vedova Franceschi, Castiglioni, e Pardocchi. *IX.* 57.
Gori, Falconi, e Vangucci *V.* 31.
Guarnacci, e Dioniggi. *XV.* 112.
Lepri, e Amministrazione dei Beni Ecclesiastici. *XXIII.* 166.
Magnani, Creditori Lemmi, e Amministrazione Demaniale, e Tertini. *XIV.* 103.
Martelli, Pisanelli, e Sabatini. *VI.* 36.
Matassini, Baglioni, Cheli, e Tofani. *XLV.* 298.
Mazza, Mercatali, e LL. CC. e Fabroni *XXX.* 211.
Mercatali, LL. CC., Mazza, e Fabroni. *XXX.* 211.
Montanari, Molinelli, Bellacera, e Beccadelli. *XII.* 83.
Montanelli, e Montanelli. *XXII.* 159.
Morandi, e Ferrini. *XIX.* 137.
Pardocchi, Castiglioni, Giorgi vedova Franceschi. *IX.* 57.
Parenti, e Vilieni. *XXXV.* 241.
Pastacaldi, Patrimonio De Rossi, e Creditori De Rossi. *XVIII.* 133.
Pisanelli, Martelli, Sabatini. *VI.* 36.
Pomponi, e Deputazione Centrale sopra gli Spedali. *III.* 20.
Ricciardi-Pollini, e Soldaini. *L.* 327.
Riss, e Compagni, e Sindaci Baraffaelt. *LXI.* 426.
Rogai, e Cuciatti 16. 125.

Rossi, e Campera. *XI.* 73.
Soldaini, e Ricciardi-Pollini. *L.* 327.
Sindaci Baraffael, e Riss, e Compagni. *LXI.* 426.
Tofani, Baglioni, Cheli, e Matassini. *XLV.* 298.
Tonti, e Albergotti. *XLIV.* 293.
Vannucci NN., e Bourbon-Del Monte. *II.* 15.
Villani, e Parenti. *XXXV.* 241.

RUOTA DI FIRENZE

Bastogi, Bellandi, Magheri, e Pia Casa De Ceppi. *XXV.* 178.
Bellandi, Bastogi, Magheri, e Pia Casa De Ceppi. *XXV.* 178.
Biadi, Lessi, Graduatoria Lessi, e Patrinò, *XLVII.* 304.
Biagi, e Pescini. *LIX.* 420.
Bombicci, e Formichini, e Tonelli. *XXXVIII.* 256.
Bonfanti, e Bonfanti. *LIV.* 364.
Bonistalli vedova Rosati, e Rosati. *XXXIV.* 238.
Bogiani, e Palendri *LXVII.* 458.
Carobbi, e Cecconi ne Perugi *LV.* 392.
Cavini, Graduatoria Salvadori, e Pecori. *LVII.* 400.
Cecconi ne Perugi, e Carobbi. *LV.* 392.
Comparini, e Montanelli. *LIX.* 418.
Comunità del Borgo a Boggiano, e Spadoni. *XXXVII.* 253.
Fiomi ne Mannini, Lazzereschi. *LXIII.* 436.
Formichini, Bombiccl, e Tonelli. *XXXVIII.* 256.
Frangini, e Villareale. *LXV.* 451.
Giannoni, e Martini. *LXI.* 278.
Graduatoria Lessi, Lessi, Biadi, e Patrinò. *LXVII.* 304.
Graduatoria Salvadori, Cavini, e Pecori. *LVII.* 400.
Guadagni, e Sostegni. *LXII.* 431.
Lazzereschi, e Fiomi Mannini. *LXIII.* 436.
Lessi, Graduatoria Lessi, e Biadi, e Patrinò. *XLVII.* 304.
Liverani vedova Malani, e Tonnani ne Mini' *XXXIII.* 231.
Magheri, Bastogi, Bellandi, e Pia Casa De Ceppi. *XXV.* 178.
Martini, e Giannoni. *XLI.* 278.
Montanelli, e Comparini. *LIX.* 418.
Palendri, e Bogiani. *LXVII.* 458.
Patrinò, Biadi, Lessi, Graduatoria Lessi. *XLVII.* 304.
Pecori, Cavini, e Graduatoria Salvadori. *LXVII* 400.
Pescini, e Biagi. *LX.* 420.
Pia Casa de Ceppi, Bastogi, Bellandi, e Magheri. *XXV.* 178.
Pitti Spini, e Vettori. *XLII.* 281.
Rosati, e Bonistalli vedova Rosati. *XXXIV.* 238.
Sborgi, e Spinelli *LVI.* 397.
Sostegni, e Guadagni. *LXII.* 431.
Spadoni, e Comunità di Borgo a Buggiano. *XXXVII.* 253.
Spinelli, e Sborgi. *LVI.* 397.
Tonnani ne Mini, e Liverani vedova Malani. *XXXIII.* 231.
Tosi, e Vannucci. *LXVI.* 454.
Vannucci, e Tosi. *LXVI.* 454.
Vettori, e Pitti-Spini. *XLII.* 281.
Villa Reale, e Frangini. *LXV.* 451.

RUOTA DI PISA

Acciaioli, Castiglioni, Mattioli, e Mariotti NN. *XVII.* 129.
Aldobrandini, Comunità di Vecchiano Tabucchi, e Baraglia. *LXIV.* 439.
Alessi, e Bartolena. *XLIX.* 322.
Antoni, e Dal Valle *LI* 334.
Arcispedale di Santa Maria Nuova, e Orsini. *XXXIX.* 263.
Baraglia, Tabucchi, Altobrandini, e Comunità di Vecchiano. *LXIV.* 439.
Bartolena, e Alessi. *XLIX.* 322.
Battacchi ne Morandini e Morandini. *LII.* 345.
Bellegotti, e Gerali. *LVIII.* 405.
Brandi, e Gargani. *XXXVI.* 245.
Castiglioni, Acciaioli, Mattioli, e Mariotti NN. *XVII.* 129.
Comunità di Vecchiano, Baraglia, Tabucchi, e Aldobrandini. *LXIV.* 439.
Del Valle, e Antoni. *LI.* 334.
Galeotti, e Sàmarri. *VIII.* 51.
Gambacciani, e Pierattini. *XLVIII.* 316.
Gargani, e Brandi *XXXVI.* 245.
Gerali, e Bellegotti. *LVIII.* 405.
Grant-Pillans, e Henry. *XXVI.* 187.

Henry, Grant-Pillans. *XXVI.* 187.
Iacoponi ne Galleschi, e Sammuri. *LIII.* 350.
Lupetti, e Pineschi. *XXI.* 154.
Mattioli, Mariotti NN. Acciaioli, e Castiglioni *XVII.* 129.
Mazzanti, e Papassogli. *XXIV.* 170.
Morandini, e Bataschi nè Morandini. *LII.* 345.
Morsour, e Rebuffat. *XX.* 144.
Orsini, e Arcispedale di Santa Maria Nuova. *XXXIX.* 263.
Papassogli, e Mazzanti. *XXIV.* 170.
Papassogli, e Rolla. *XL.* 273.
Pierattini, e Gambacciani. *XLVIII.* 316,
Pillans Grant, e Henry. *XXVI.* 187.
Pineschi. e Lupetti. *XXI.* 154.
Rebuffat, e Morsour: *XX.* 144.
Rolla, e Papassogli. *XL.* 273.
Sammurri, e Galeotti *VIII.* 51
Samurri, e Iacoponi ne Galleschi. *LIII.* 350.
Simoni, e Webb. *XXVIII.* 199.
Webb, e Simoni. *XXVIII.* 199.

RUOTA D'AREZZO

Calderini, e Volpi. *XXXI.* 221.
Cancelli, e Rampini. *XLVI.* 300.
Fabbrini, e Mori. *XXXXIII.* 288.
Giannantoni, e Santoni. *XXIX.* 204.
Lelli, e Sonnati. *XXXII.* 224.
Mori, e Fabbrini. *XXXXIII.* 288.
Rampini, e Cancelli. *XLVI.* 300.
Santoni, e Giannantoni. *XXIX.* 204.
Sonnati, e Lelli. *XXXII.* 224.
Volpi, e Calderini. *XXXI.* 221.

INDICE

DELLE MATERIE

ABITANTI NEL TERRITORIO DI COSPAIA

Quelli, che abitano in quella porzione del Territorio di Cospaia appartenente allo stato Romano debbono in Toscana trattarsi come Forestieri. Dec. 43. N. 1. p. 288.

ACCETTANTE

Il solo Accettante è quello, che qualifica il recapito Mercantile all' effetto, che contro di esso possa agersi commercialmente. Dec. 66. N. 5. pag. 454.

ACCOLLO

Quando all' accollo interviene la vera delegazione, e resta estinto il debito dell' Accollatario verso l' Accollante, ha questi con tutto ciò diritto di comparire in Giudizio per obbligare quegli all' adempimento delle sue obbligazioni. Dec. 62. N. 3. p. 432.

Il Venditore, che porta a carico del Compratore il pagamento del prezzo da effettuarsi a rate ai suoi Creditori, e si riserva il dominio dei Beni venduti, e il Compratore non adempie al patto, può agere coll' azione reale nascente dal riservo del Dominio. Ivi. Num. 1.

Quando il Venditore accolla al Compratore il pagamento di un debito, e riserva a se stesso il dominio per sicurezza del pagamento del prezzo, il Compratore, a di cui favore è stato fatto l' accollo, non è che un semplice Procuratore. Ivi. N. 2.

Quando il venditore accolla al Compratore un debito, non può dirsi estinta ogni azione contro esso debitore del Creditore, che non ha acconsentito all' accollo. Ivi N. 4.

ACCUSATO

L' Accusato, che domanda l' estimazione dell' ingiuria promuove la vera azione iniuriarium, *la quale tende alla vendetta.* Dec. 32. N. 5. p. 224.

L' accusato, che domanda la refezione dei danni promuove l' azione, che nasce dalla Legge Aquilia. Ivi. N. 6.

AFFITTUARIO. AFFITTO

L' Affittuario, che si oppone alla disdetta dell' Affitto, d' uopo è che provi, che l' ultima rilocazione è stata rinnovata per altro tempo. Dec. 42. N. 1. p. 281.

Il Consenso prestato dal Locatore Rettore di una Cappella per la rinnovazione dell' Affitto nel caso di non fatta disdetta, non opera alcun effetto, quando i Beni affittati, per la morte del Locatore sono passati in altro Rettore. Ivi. N. 2. 3.

La pazienza del nuovo Rettore di una cappella di permettere all' Affittario la detenzione dei Beni affittatigli dall' antecedente Rettore, non induce, che una tacita locazione di un' anno trattandosi di Fondi rustici, e di mesi sei, trattandosi di Fondi Urbani. Ivi. N. 4.

Il Giudice nel confermare la disdetta dell' affitto dei Beni di una Cappella deve lasciare intatti agli Eredi del Defonto Rettore i diritti, che possono loro competere su i miglioramenti fatti negli stessi Beni. Ivi. N. 5.

ALIENAZIONE DEL FONDO LIVELLARE

V. Padron diretto del Fondo Livellare.

ALIMENTI

L' obbligo di alimentare i Pupilli nella mancanza di assegnamenti Patrimoniali passa negli Zii paterni, allorchè la Madre superstite non ha mezzi di provvedere al loro mantenimento. Dec. 55. N. 1. p. 393.

Gli Alimenti dovuti per uffizio del Giudice ha diritto l' Alimentante di prestarli agl' Alimentandi nella propria Casa, ed alla propria mensa. Ivi. N. 2.

L' Alimentante è in obbligo di passare gli alimenti fuori della propria casa all' alimentando quando questi è in una età da doversi rilasciare alla custodia della madre. Ivi. N. 3. 4.

Gli alimenti dati dal Zio alla Nipote, e dal Fratello alla Sorella, provvista d' altronde, non si presumono donati, specialmente quando l' Alimentante unisce la qualità di Amministratore dell' alimentato. Dec. 58. N. 9. p. 406.

ALIMENTI DAI BENI FIDECOMMISSI

Il diritto sussidiario, che i Chiamati potevano avere acquistato nascendo, ad avere gli Alimenti dai Beni Fidecommissi, era sequela di loro vocazione fondata nella presunta volontà del Fidecom-

mittente, che perderono coll' abolizione dei Fidecommissi. Dec. 1. N. 33. 34. 34. 35. p. 4.

V. Dote.

ALIMENTI JURE SANGUINIS

Ai Discendenti chiamati a succedere nei Beni Fidecommissi non restò, dopo l' abolizione del vincolo, che un' azione personale agli Alimenti jure Sanguinis. Dec. 1. N. 36. p. 4.

ALIMENTI DI DOTE

Gli Alimenti di Dote, largizione, assegna, e spillatici, che si fanno dallo sposo alla sposa ante nuptias *godono del privilegio dell' assicurazione.* Dec. 53. N. 10. p. 350.

ALIMENTI FUTURI

Nella impossibilità di pagare gli Alimenti preteriti e futuri *un favore speciale hanno sempre ottenuto gli alimenti futuri.* Dec. 2. N. 5. 6. 7. 8. 9. 13. p. 15.

AMMINISTRATORI DI UN EREDITA'

V. Esecutori di una Eredita.

AMMISSIONE A CAUSA

Per essere ammesso a Causa in statu et terminis *basta il dare un indizio anche leggiero di avervi un' interesse.* Dec. 64. N. 6. p. 439.

ANTENATI

Antenati *sono tutti quelli, che sono nati innanzi a noi tanto maschi, che Femmine.* Dec. 54. N. 6. p. 364.

Ai soli Maschi *si ristringe la voce* Antenati *quando si parla di materie* Familiari, ed Agnatizie, *quali sono la derivazione delle famiglie, i diritti di sepolture, delle Cappelle, degli stemmi.* Ivi. N. 10.

APPELLO

Quando l' appello è generico, sebbene l' appellante nei suoi Gravami dica di essere aggravato da una Sentenza nulla, con tutto ciò l' appello non limita ai Giudici la facoltà di conoscere soltanto della nullità. Dec. 35. N. 1. p. 241.

APPROVAZIONE DEL CONSEGUENTE

Colui, che approva il conseguente si presume, che abbia voluto l' antecedente. Dec. 14. N. 14. p. 104.

ASSEGNAMENTI

La parola assegnamenti *quantunque generica, denota rendite di Capitali di danaro contante, Crediti, ed Azioni, ma non Fondi stabili.* Dec. 53. N. 18. p. 351.

ASSICURAZIONE DELLA DOTE

L' Assicurazione della Dote, sopra dote, spillatici, è una provvidenza che non pregiudica ai Creditori del Marito, e solamente dà alla Donna il mezzo di alimentare se stessa, i Figli, ed il Marito. Dec. 53. N. 13. p. 351.

L' assicurazione della Dote, stradotali, e altro ottenuta dalla Moglie

su i Beni del Marito, opera, ch' Ella ne abbia l'Amministrazione, ma non il dominio, ne la proprietà, e dicesi anche una specie di sequestro nè vale pagamento, ma bensì solo detenzione dei Beni. Ivi. N. 4. 5. 6. 7.

V. Donna. Dote. Dotazione. Fondo dotale. Donazioni ante Nuptias. Donazioni propter Nuptias.

ATTI

L' operare degli uomini spesso dipende da circostanze di rapporti di persone, e di cose, per cui si pongono in essere degli Atti, che fuori di tali circostanze non avrebbero avuto luogo. Dec. 20. N. 20. p. 145.

Gli Atti privati fatti in Stato estero possono prodursi, ed essere accolti nei Tribunali Toscani, senza, che siano depositati agli Archivi pubblici. Dec. 21. N. 1. 6. 7. 8. p. 154.

All' intrinseco degli Atti umani devesi aver riguardo, piuttosto che alle formule, colle quali si vedono espressi. Dec. 30. N. 2. p. 211.

ATTORE

L' Attore non può giovarsi dei Fatti avvenuti dopo la sua domanda. Dec. 15. N. 5. p. 112.

Quando l' Attore non si ristringe a domandare, ma che alla sua Domanda unisce una produzione di documenti, in tal caso deve conoscersi non tanto della regolarità della Domanda, quanto dei Documenti se sono atti a giustificarla. Dec. 30. N. 3. p. 211.

AVI

La voce Avi *tanto comprende il Padre, che la Madre del Padre.* Dec. 54. N. 7. p. 364.

AVVOCATI

Sulla Leg. Interdum Cod. qui pòtior in pign. hab. *è basato il privilegio degli Avvocati, Procuratori, e loro Giovani di Studio.* Dec. 47. N. 22. p. 305.

Gli Avvocati, Procuratori, e Copisti, che godono del privilegio della Leg. Interdum *non godono quello dell' Ipoteca Legale.* Ivi N. 24.

AZIONE *INIURIARUM*

L' Accusato, che domanda l' estimazione dell' ingiuria promuove la vera Azione Iniuriarum, *la quale tende alla vendetta.* Dec. 32. N. 5. p. 224.

AZIONE NASCENTE DALLA *LEG. AQUILIA*

L' accusato, che domanda la refezione dei danni promuove l' azione, che nasce dalla Leg. Aquilia. Dec. 32. N. 6. p. 224.

AZIONE CRIMINALE

L' azione Criminale una volta intentata impedisce di convolare al Tribunal Civile per lo stesso fine. Dec. 32. N. 7. 8. p. 224.

BENI FIDECOMMISSI

I Beni Fidecommissi erano affetti per Legge alla sussidiaria dotazione delle Donne. Dec. 1. N. 22. 23. p. 4.

V. Donna e Donne. V. Dotazione. V. Dote.

BESTIAME OPPIGNORATO

Quando un debitore ha oppignorato al suo Creditore il Bestiame esistente nei propri Fondi con alcune convenzioni, che verificandosi, portano allo scioglimento del pegno, può il debitore in tal caso vendere co' Fondi anche il Bestiame, e non resta al Creditore, che l'azione al prezzo. Dec. 16. N. 5. p. 125.

BIGLIETTI

I Biglietti fatti da un Negoziante si considerano pel suo Commercio, quando un'altra Causa non vi sia stata espressa. Dec. 19. N. 6. p. 138.

Il Biglietto, o Pagherò all' O. S. P. quando è scritto fra Persone Negozianti gode di tutti i privilegi, che godono le Cambiali. Dec. 49. N. 2. 3. p. 322.

BILANCI FRA' SOCI

I Bilanci approvati fra' Soci stanno in luogo di un vero Rendimento Conti, che non deve in conseguenza ripetersi. Dec. 24. Num. 5. 6. pag. 171.

BONI

Quelle schede dette Boni, *dei quali fanno uso i Fornitori sono destinati ad attestare del Credito pecuniario, o del prezzo dei Generi somministrati da altri in servizio della Fornitura.* Dec. 20. N. 3. p. 146.

I Boni *si ammettono anche dai Banchieri, e si dicono Cambiali improprie.* Ivi. N. 32.

CADETTI DI UNA FAMIGLIA

Colui, che induce una Primogenitura, e che ordina ai Possessori pro tempore della medesima, che paghino una somma annua a titolo di appannaggio in Generi, e Contanti ai Cadetti *pro tempore delle Famiglie s'intende, che abbia a favore dei medesimi ordinata una prestazione alimentaria.* Dec. 2. N. 1. p. 15.

Quando l'appannaggio in Generi da pagarsi da' Possessori di una Primogenitura ai Cadetti *della* Famiglia, *di comun consenso è stato ridotto a Contanti, nulla è stato novato, e mantiene il titolo originario dell' oggetto, che rappresenta.* Ivi. N. 2.

Quando i Cadetti di una Famiglia hanno un gius reale ad essi competente sopra i Beni Primogeniali per conseguire l'annuo appannaggio lasciatogli dall' Institutore della Primogenitura non è il loro diritto soggetto all' Inscrizione. Ivi. N 10. 11. 12.

CADUCITA' DEL LIVELLO

Il possessore del Livello, a cui è stata dichiarata la caducità, se nel

termine di giorni 15 non paga i canoni decorsi, non può dirsi decaduto, sebbene sia trascorso del doppio il termine assegnatogli se prima non è esaminata la cagione di un tal ritardo. Dec. 3. N. 4. 5. pag. 20.

CAMBIALE

La mancanza del Protesto di una Cambiale per tenere obbligati i Giranti intermedi, fa presumere, che il possessore ciò omettesse in veduta di averne il pagamento direttamente dal Trattario. Dec. 20. N. 22. p. 145.

La Cambiale quando non serve al trasporto del danaro da Piazza a Piazza è impropria, e si risolve in un Pagherò *all' Ordine S. P.* Dec. 49. N. 1. p. 322.

CARCERE DE'DEBITORI

V. Debitore Settuagenario Esente dalla Carcere.

CAUSA FINALE

Quando cessa la Causa finale dalla quale alcuno fu mosso a contrarre una obbligazione, manca qualunque effetto dell' obbligazione, la quale più non si attende. Dec. 15. N. 12. p. 113.

L' effetto espressamente contemplato colla disposizione forma e costituisce la causa finale della medesima. ivi N. 13.

Quando cessa quella correspettività, ch' è stata la Causa finale dell' obbligazione, si risolve la medesima. ivi N. 15.

La falsità della Causa finale di un patto, rende il medesimo vizioso. Dec. 48. N. 11. p. 317.

CAUSA DI RILEVAZIONE

La Causa di rilevazione promessa da uno dei litiganti quando la Domanda per la sua chiarezza è in stato di Decisione, e che la sospensione dell' Istanza deriva dai rilevatori, si separa dalla causa principale Dec. 64. N. 2. 3. 4. p. 439.

La causa di rilevazione promossa de una delle parti litiganti contro un Terzo deve decidersi insieme colla causa principale con una sola Sentenza. „ivi „ N. 1.

CAUTELA

Sotto il vocabolo Cautela, *o* Cauzione *viene tanto la* Fidejussoria, *che la* Pignoratizia, *ed anco la* Giuratoria *secondo le circostanze dei casi* Dec. 44. N. 6. p. 293.

La parola Cautela *non significa* Cauzione, *e molto meno ciò che nell' Idioma Francese dicesi* Caution, *ma sta a denotare ogni mezzo a garantire l' interesse di coloro, che non vogliono esporsi al pericolo di esser defraudati. ivi N.* 7.

CAUZIONE

La Cauzione più valida è quella della sottoposizione dei Fondi. Dec. 44. N. 8. p. 294.

CEDERE E TRASFERIRE

Le parole Cedere, e Trasferire, *la Dizione* Negozio di Cartaio, *e l'indicazione del luogo, ov' e situato, sono allusive, e proprie di un' oggetto considerato a guisa di un* Tutto, *e considerato a guisa d' Immobile.* Dec. 19. N. 1. p. 137.

Inutili, e non proprie sono nelle Contrattazioni di cose mobili, e spezzate i connotati di cessione di trasferimento, e la parola Negozio colla indicazione del Titolo, e della qualità sua, e della sua situazione. ivi. N. 2. p. 138.

CENSIMENTO

Le stime del censimento non possono credersi eccessive, mentre la consuetudine porta, che diasi ad esse un aumento notabile in ogni specie di Contrattazione di stabili. Dec. 44. N. 2. p. 293.

CENSO

Avvenuta, che sia la vendita del Fondo censito si fa luogo alla repetizione del Censo. Dec. 4. N. 1. 3. p. 26.

Il Creditore del Censo non può ricusare la surroga di altro Fondo, quando sia capace di assicurare il suo interesse. ivi. N. 2. 4.

Il debitore del censo, o suoi eredi, che in vece di surrogare al Fondo censito un'altro Fondo, e fanno degli Atti diretti all'estinzione dello stesso Censo, non hanno più diritto alla detta surroga. ivi. N. 6. 7. 8.

CESSIONARIO

Giustificato l'intrigo nell' esigenza del nome ceduto pro solvendo, *ritorna il Cessionario al libero esercizio de' suoi diritti contro il cedente.* Dec. 56. N. 2. p. 397.

CESSIONE

Colui, che pretende di aver riportata a suo favore la cessione di un nome di Debitore deve produrre l'Atto della stessa cessione per giustificarne la verità. Dec. 5. N. 1. p. 31.

Colui, che pretende di aver riportata a suo favore la cessione del nome di un debitore, non può pretendere di concluderne la prova con mezzi artificiali, e con presunzioni se non costa della perdita dell'atto. ivi N. 2.

Quando la cessione del nome di un debitore non è giustificata, o rimane dubbia, ed equivoca, non merita alcuna valutazione. ivi N. 4.

Quando la cessione delle ragioni è fatta all' effetto che il Cessionario possa difendersi, e agire, è estintiva. Dec. 13. *N.* 16. 17. p. 89.

Il pagamento fintantoche mantiene la sua irretrattabilità, il suo connaturale effetto essendo quello di estinguere il Credito, necessariamente ne segue, che la cessione è estintiva. *ivi N.* 19.

CESSIONE DI RAGIONI

Quando la Cessione delle ragioni è fatta all' effetto, che il cessionario

possa difendersi, e agire è estintiva. Dec. 13. Num. 16. 17. p. 89.
V. Cessione. V. Compratore.

CHIRURGO

L'azione del Chirurgo rivestito della Matricola al pagamento delle sue operazioni è fondata in diritto. Dec. 28. N. 1. p. 199.

Colui, che si fa siringare è in dovere di pagare una tale operazione nel modo, che ai Chirurghi si paga. ivi N. 2.

CLAUSULA DEL COSTITUTO

Quando nel Contratto di compra, e vendita si legge la clausula del costituto è passato nel compratore tanto il dominio, quanto il possesso dei Beni caduti in contrattazione. Dec. 41. N. 3. p. 278.

CLAUSULA ALL' O. S. P.

V. Ordine S. P.

COMMERCIANTE DI ANNI 70. SOGGETTO ALLA CARCERE

L'Art. 991. *del Regolamento di Procedura ordina, che il debitor negoziante settuagenario non goda del privilegio di esenzione dalla carcere accordato ai debitori settuagenari.* Decis. 40. Num. 2. p. 273.

Il debitor commerciante carcerato, chè giunge all' età di anni 70. non ha diritto di esser liberato dalla carcere. ivi N. 4.

La Legge del 26. Ottobre 1782. abolisce la carcere pe' debiti civili, ed eccettua da questa esenzione i debiti contratti per causa di mercatura, senza fare distinzione a pro dei settuagenari. ivi. N. 6.

COMPENSAZIONE

Quando si verifica un Credito, e un debito respettivo egualmente certo, ed egualmente maturo, ne avviene per disposizione di ragione la compensazione. Dec. 20. N. 1. 2. 5. p. 144.

E opinione di alcuni, che là compensazione abbia luogo sempre che sia opposta, altri sostengono il contrario. ivi N. 3. 4.

Fra i Dottori e gran questione intorno all'ammissione della compensazione. Ivi N. 6.

L'ammissione della compensazione piuttosto che dalle teorie dipende dalle circostanze di ciaschedun caso. ivi N. 7.

Fra i negozianti la compensazione si ammette più latamente ancora di quel che per diritto comune, come accaduta ipso iure *senza bisogno di domandarne la dichiarazione. ivi N.* 8. 15.

La compensazione s' intende operata ipso iure *quando si tratta di far cessare il corso delle usure. ivi N.* 9.

La compensazione è cosa piena d'equità. ivi N. 10.

Interessa il ben pubblico, e privato, che le liti, specialmente fra negozianti, si diminuiscano, al che serve la compensazione. ivi. Num. 11. 12.

La compensazione quando concorrono alcune circostanze è massima

invalsa nel Fara, che viene operata dalla Legge senza ancue la scienza di quegli, a cui gioverebbe opporla. ivi N. 13. 14. 16.

Il debita, e credito per dependenza di recapiti mercantili resta compensato per opera della Legge anco in riguarda della compensazione, alla quale tali recapiti vanno saggetti. ivi N. 18. 33. 34.

Il debito non si ha per rimesso quando non è opposta subita la compensaziane. ivi N. 25.

Quegli, che anche dopo di aver riconosciuto il debito proprio d' altronde compensabile fino ad averlo pagato può a causa della già avvenuta compensaziane ripetere il danara sborsato. ivi. N. 26.

La compensazione può opporsi dopo nata la Sentenza di condanna al pagamento del debito soggetto ad esser compensato. ivi N. 27.

La compensazione non può darsi fra debita, e credita consistente in quantità l' uno, ed in prestazione di case l' altro. ivi N. 28.

La compensazione del debita proveniente da prestazione di cose è dovuta col Credita di quantità, quanda lo stesso debita deve pagarsi in cantanti sebbene non sia determinata la somma per via di conteggio di questa prezzo. ivi. N. 29. 30.

La pretenzione, che affaccia il debitore di andar creditore del sua avversaria o a titola di Salario, a di provvisiane quando non è provata in genere, e molta mena liquidata in specie non gli fa titolo a pretendere la campensaziane, ma può essergli sufficiente tutt' al più ad attenere un riservo. Dec. 27. N. 5. p. 195.

COMPRA DI UN FONDO

La compra di un Fondo si riferisce sempre a quello, di cui il nome è stata spiegato nella stipulaziane, e non al proprietario del danaro stata erogata nel pagamenta del prezzo. Dec. 9. N. 4. pag. 57.

COMPRA E VENDITA

La compra, e vendita fratellizza colla locaziane, e conduzione. Dec. 49. N. 8. 9. 10. 11. 12. 13. pag. 322.

COMPRATORE

Il Compratore di un Fonda ipotecato a favore dei Creditori del Venditare deve notificare la compra del detto Fondo ai detti Creditori affinchè acconsentino nel prezzo della stessa vendita, a dimandino l'incanto con una offerta di rincara. Dec. 6. Num. 1. 2. 3. pag. 36.

Il Compratore di un Fando, che col prezza del medesimo ha pagato un Creditare anteriare a quello, ch' è stato dimessa dal Compratore di altro Fando acquistato precedentemente non può esser molestato. Dec. 13. N. 1. p. 89.

Il Compratore di un Fondo, che prende il danaro a Censa per pagarne il prezzo, e che la paga al Creditore in di lui name con Cessione di ragiani, questa in tal caso è estintiva. Ivi. N. 18.

Il Compratore, che sborsa liberamente il prezzo a Colui, che comparisce sotto tutti i rapporti il libero dispositore delle cose sue agisce con buona fede. Dec. 25. N. 2. p. 178.

Il Compratore si presume, che sia instruito dello stato della cosa, che compra. Dec. 47. N. 18. p. 305.

I frutti prodotti dalla cosa comprata sono a favore del Compratore. Ivi. N. 20.

Il Compratore di un Fondo, che compensa il prezzo con alcuni Crediti, che ha contro il Venditore, e contro la moglie del Venditore col patto di ritornare ai suoi diritti nel caso di evizione, se questa avviene, rinascono ancora i di lui diritti. Dec. 52. N. 2. 3. 5. p. 345.

COMPRATORE DI UN NEGOZIO

*Quando il Compratore di un Negozio assume l'onere di pagarne i debiti dimostrativamente enunciati senza nuocere all'idea che l'*Universum Ius *era il subietto dell'acquisto, ancorchè questa somma sia erronea, non può nuocere ai terzi, che non abbiano a riguardare nel Compratore il Successore nella Taberna.* Dec. 19. N. 4. 5. 9. pag. 138.

COMPROPRIETARIO

Il Comproprietario di un Fondo gode di tutto il dominio finchè frà diversi proprietari non ne segue la divisione. Dec. 46. N. 5. p. 300.

COMUNITA'

Dall'accrescimento della Popolazione, ed aumento dei beni nelle Famiglie di una Comunità, risulta la prosperità, e la ricchezza della stessa Comunità. Dec. 64 N. 8. p. 439.

Per conseguire l' aumento di dovizie negli abitanti di una Comunità giova molto che essi godano delle servitù attive per cui possano far pascolar nei fondi altrui le loro Bestie Bovine, e Cavalline. Ivi. N. 9.

Un corpo morale, una università stando verso i singoli, dai quali è composta in luogo di Padre, può assumere sopra di se la difesa dei diritti degli stessi singoli. Ivi. N. 10. 11.

Quando una Comunita ha un'iteresse secondario nella Lite deve ammettersi alla medesima in statu, et terminis. Ivi. N. 12.

CONCORDATO

Quando è convenuto fra le parti, che un concordato fra Esse stabilito deva intendersi risoluto, se alcuna di Esse in un determinato tempo non adempie ai patti convenuti, non può dirsi risoluto se l'inadempimento non è opera di contegno irregolare. Dec. 15. N. 1. 2. 3. 4. 6. 7. p. 112.

CONDANNA NELLE SPESE

La condanna nelle spese viene di regola per disposizione della Legge decretata contro la parte, che resta succumbente in Causa. Dec. 7. N. 2. p. 48.

La condanna nelle spese è di giustizia quando si tratta di un Creditore, che ha domandato il pagamento del suo Credito. Ivi. N. 3.

CONFESSIONE DEL DEBITORE

La confessione, che fa il debitore del suo debito, è la prova maggiore che possa desiderarsi, e viene detta la Regina delle prove. Dec. 7. N. 7. pag. 48.

CONSENSO TACITO

Il consenso tacito equivale all'espresso. Dec. 14. N. 15. p. 104.

CONTEGGIO

Un conteggio firmato, ed approvato dai Negozianti interessati fa prova del Credito di uno di Essi contro l'altro in modo, che fornisce al Creditore l'azione parata. Dec. 24. N. 2. p. 170.

CONTEGGIO GENERALE

Quegli, che in un conteggio generale è rimasto debitore di rilevante somma, e ne ha fatta dichiarazione per mezzo di pubblico Istrumento, non può supporsi che a ciò sia stato indotto dalla violenza del Creditore, col quale ha continuato amichevole corrispondenza. Dec. 29. N. 6. 7. p. 205.

CONTO CORRENTE

La prova, che il Dare, e l'Avere fra le parti abbia principio prima assai del conto corrente esibito dal Creditore, non pregiudica alla realta dello stesso conto corrente, quando viene giustificata l'esistenza di un saldo precedente. Dec. 27. N. 4. p. 195.

CONTRAENTI

Ciò ch' è stato dato per conseguire un'effetto futuro, se questo effetto manca la convenzione si risolve, e ciascuno dei Contraenti ritorna nello stato primiero. Dec. 15. N. 11. p. 113.

CONTRATTO DI VENDITA DI BENI

Un Contratto di Vendita di Beni non può preferirsi ad altro Contratto precedente di alienazione degli stessi Beni. Dec. 60. Num. 4. pag. 420.

CONTRATTAZIONE

Ogni Civile Contrattazione deve credersi investita dalla buona fede. Dec. 14. N. 16. p. 104.

CONTRATTI

La risoluzione dei Contratti non devesi, in dubbio, riguardare voluta dai Contraenti. Dec. 15. N. 8. p. 112.

Un Contratto può sciogliersi, sebbene la sua risoluzione non sia stata dichiarata in alcuni casi, ma basta, che il tenore delle convenzioni importino nel caso negativo una risoluzione, di ciò che nel caso negativo è stato pattuito. Ivi. N. 9.

La natura dei Contratti si determina dalla volontà dei Contraenti particolarmente quando questa e chiara, ed espressa. Dec. 24. N. 4. pag. 170.

Quando non costa della contraria volontà dei Contraenti un Contratto deve considerarsi nel suo intero contesto come un Tutto , *senza distinguerlo, e separarlo nelle sue parti*. Dec. 26. N. 4. p. 187.

I patti apposti nel Contratto sono una cosa sola, ed individua col medesimo. Ivi. N. 5.

Nei Contratti non si dà nè prima , nè dopo , ma ogni parte s' intende convenuta simul, et semel. Ivi N. 6.

Quando si tratta di Contratto propriamente Commerciale si condanna nelle spese, tutte giudiciali, e stragiudiciali Colui per parte del quale è rimasto ineseguito. Ivi. N. 12.

Le parole di un contratto mai sono frustranee. Dec. 53. N. 31. p. 351.

Quando un Contratto è fatto sotto una condizione , finchè questa non si è verificato, non puo in forza del medesimo sperimentarsi alcuna azione. Dec. 50. N. 1. 327.

CONTRATTO DI COMPRA E VENDITA

V. Clausula del Costituto.

CONVENZIONE

Siccome volontario, e libero è il convenire, così è necessario osservare le convenzioni stabilite che siano. Dec. 26. N. 9. p. 187.

Nulla è più consentoneo alla fede umana, che il mantenere le cose convenute. Dec. 39. N. 1. p. 263.

COSPAJA

V. Abitanti nel Territorio di Cospaja.

CREDIBILE

Mai è credibile ciò che è sommamente inverosimile. Dec. 13. N. 14. p. 113.

CREDITI MERCANTILI

Colla Legge del 23. Dicembre 1818. si è voluto ristringere tutti i termini, e sommare le formalità onde più prontamente si esigano i crediti Mercantili. Dec. 66. N. 1. p. 454.

CREDITO

L'Istanza di colui, che agisce per un credito liquido, e certo, deve essere accolta favorevolmente nei Tribunali. Dec. 24. N. 1. p. 170.

Un Vasso di 14. Anni, nei quali il Creditore ha ricevuto degli acconti, ma non ha domandato il suo Credito , non induce la presunzione dell'estinzione del Credito medesimo. Dec. 24. N. 7. p. 171.

Posta in essere la regolarità dei libri di un Negozio per mezzo di una perizia giudiciale, e dell' oculare Ispezione dei Giudici , non ha luogo a dubitarsi di un Credito reclamato. Dec. 27. N. 1. p. 195.

Il Credito delle Copie di quelli Atti , che non hanno servito alla recupera, o conservazione del Fondo, di cui si distribuisce il prezzo non ha alcun privilegio. Dec. 47. N. 21. 22. p. 305.

L'esistenza nelle mani del Creditore del Documento portante a suo favore l'obbligazione, prova , che il Credito sussiste, se non ne viene dimostrata l'estinzione. Dec. 52. N. 7. 9. pag. 345.

V. Donna. V. Avvocati.

Non può domandare il Creditore l'immissione sul Fondo, sul quale egli non ha Ipoteca. Dec. 9. N. 1. pag. 57.

Il Gius di offrire esercitato dal Creditore procura la soddisfazione del Creditore. Dec. 13. N. 22. pag. 90.

Quando il Creditore ha suo favore l'Ipoteca sopra diversi Beni del suo debitore, se alcuni di questi non sono restati venduti, non ostante gl'incanti, ha diritto di domandare l' immissione sopra gli altri, ne può essere obbligato a riceverne l'aggiudicazione del Fondo invenduto. Dec. 38. N. 1. 3. 4. 5. p. 256.

Il creditore ha diritto di esercitare contro il suo debitore fino all'intero pagamento del suo credito tutti i mezzi di esecuzione dalla Legge permessi Ivi. N. 2.

Il creditore può abbandonare l'intrapresa esecuzione, ed appigliarsi ad una nuova contro il suo debitore. Ivi. N. 6. 8.

Il creditore non può essere obbligato a ricever Beni in vece del danaro, di cui gli è stata promessa, e garantita la restituzione. Ivi. N. 7. 9.

Il creditore, che abbandona l'intrapresa esecuzione di un Fondo, perchè non può col medesimo ottenere l'intero pagamento, e si rivolge ad altra non deve soffrire le spese fatte. Ivi. N. 11.

Il creditore ha diritto di domandare l'immissione nel Fondo del suo debitore venduto se pure lo stesso debitore non dimostra di avere altri Fondi liberi, dai quali può il suo creditore ottenere il pagamento. Ivi. N. 12.

Il creditore non può agere esecutivamente, quando il credito è divenuto illiquido, benchè provenga da pubblico istrumento. Dec. 50. N. 2. p. 327.

Quando i creditori nel Giudizio di cessione di Beni del debito hanno opposto, e appellato dal Decreto, non segue il trapasso nella Curia dei beni ceduti, ed in conseguenza non possono impedirsi gli atti esecutivi. Dec. 66. N. 3. p. 454.

Il Giudizio di cessione di beni non opera la sospensione degli atti esecutivi, che i creditori singoli possono commettere, poichè a tale uopo si richiede un Decreto speciale. Ivi. N. 2.

Contro il creditore, che reclama il suo credito da diverse scritte private, dichiarate da due Sentenze equiparabili ad un pubbico Istrumento non può il debitore domandare la prova testimoniale. Dec. 67. N. 1. p. 458.

V. Aggiudicazione. V. Moglie. V. Compratore. V. Credito. V. Prova Testimoniale.

CREDITORE DEL CENSO

V. Censo.

CURATORE

Il Giudice può accordare al Curatore un'annuo Onorario pagabile dal Patrimonio amministrato. Dec. 59. N. 1. p. 418.

DEBITO COMPOSTO

L'ultima rata di un debito composto dopo un lungo lasso di tempo, si presume pagota. Dec. 11. N. 17. p. 74.

DEBITO PAGATO

Quando il Chirografo d'obbligazione trovasi presso il debitore si presume pagato il debito. Dec. 52. N. 8. p. 345.

DEBITORE DEL CENSO

V. Censo.

DEBITO

V. Confessione del debito.

DEBITORE SETTUAGENARIO ESENTE DALLA CARCERE

In Toscana fù nel 1814. *richiamato in osservanza il privilegio di esenzione dalla Carcere dei debitori settuagenari.* Dec. 40. N. 1. p. 273.

DECADENZA DA UN DIRITTO

La perdita, o decadenza da un diritto non dipende dal lasso del tempo stabilito all'adempimento di un fatto da eseguirsi in un determinoto tempo. Dec. 3. N. 2. p. 20.

DERUBATO

A forma delle Leggi del 21. *Settemore* 1629., *e* 9. *Settembre* 1681. *i derubati debbono, alla pena, mancando, di una multa pecuniaria, denunziare il Furto.* Dec. 32. N. 2. p. 224.

Il derubato, che denunzia il furto con indizio dell' autore del medesimo, se l'indizio non si verifica, non può il denunziante esser tenuto all'ingiuria Ivi N. 3.

Quando il derubato nel suo referto del furto indica diversi autori del medesimo, dimostra di non avere avuto intenzione di pregiudicare ad alcuno. Ivi. N. 4.

DIRITTO DEFINITO DAL GIUDICE

Il Giudice, che non crea ma definisce il diritto retrotrae sempre le sue dichiarazioni al tempo in cui nacque il titolo ehe se ne allega. Dec. 1. N. 24. p. 4.

DIRITTI REALI

La remissione dei diritti reali sopra una cosa si opera ogni volta, che l' avente diritto acconsente, e firma l'atto, col quale il detentore della medesima la trasferisce, e ad altri la concede. Dec. 14. N. 17. p. 104.

DIRITTO

Quando del diritto ad alcuno compartito è l'esercizio coartato contro un certo tempo, spirato questo, anco senza precedente dichiarazione delle parti, viene lo stesso diritto a cessare, ed è come se non fosse stato concesso. Dec. 15. N. 10. p. 113.

Colui che vanta dei diritti certi, ed incontrovertibili canonizzati anco da più conformi Sentenze, se gli deduce all'atto, non può impedi-

re, che vengano opposte quelle eccezioni efficaci a paralizzare la loro esecuzione. Dec. 6. N. 7. p. 36.

Impedire, che alcuno sperimenti in via giuridica i suoi diritti è un'attentato al principio fondamentale, sù cui ravvolgonsi tutte le Leggi Divine, e Umane. Iv. N. 10.

Per giudicare, che un diritto sia meramente querendo, e solo in potenza a realizzarsi, che ne sia sospeso l'esercizio dalla verificazione di un fatto dee dimostrarsene sospesa la dilazione fino all'evento posto in condizione quando nacque l'obbligazione. Dec. 1. N. 15. 16. p. 5.

DIRITTO ALLA DOTAZIONE

V. Dotazione.

DISCENDENTI

Tutti i discendenti per linea retta dall'institutore della primogenitura misurano il diritto all'appannaggio dal medesimo lasciatogli dal giorno della sua morte. Dec. 2. N. 3. 4. p. 15.

Quelli, che oggi si chiamano discendenti da Romani si chiamavano liberi, e i discendenti si nominavano con qualche aggiunta. Dec. 54. N. 18. p. 365.

Presso noi la voce liberi quasi mai si usa, ma quasi sempre quella Descendenti. Ivi. N. 19.

Tutto quello che i Romani stabilirono circa il vocabolo liberi può in oggi adattarsi al vocaboli discendenti. Ivi. N. 20.

DISDETTA D'AFFITTO

V. Affittuario. Affitto.

DOCUMENTI DEI NEGOZIANTI

I Documenti firmati dai Negozianti per causa di Traffico non hanno bisogno, per verificare la Data della solennità del Registro. Dec. 19. N. 8. p. 138.

DOCUMENTI DI CREDITO

L' esistenza nelle mani del Creditore del documento portante a suo favore l'obbligazione, prova, che il Credito sussiste se non ne viene dimostrata l'estinzione. Dec. 52. N. 7. 9. p. 345.

DOCUMENTO PERDUTO

La perdita di un Documento deve provarsi concludentemente da colui che in quello fonda la propria intenzione. Dec. 5: N. 3. p. 31.

DOMANDA DI PRODUZIONE DI DOCUMENTI

La Domanda di Produzione di Documenti non interessanti la Causa non si attende, e si considera diretta a dilazionarne la spedizione. Dec. 60. N. 1 p. 420.

DOMANDE NON GIUSTIFICATE

Le Domande non giustificate non possono dichiararsi nulle, ma inefficaci. Dec. 30. N. 5. p. 211.

DOMINIO

Colui, che ritiene il dominio, ed il possesso dei Beni comprati, non può

essere inquietato intorno al liboro esercizio dei diritti nascenti dallo stesso dominio, e possesso. Dec. 41. N. 4. 5. p. 278.

V. Comproprietario.

DONANTI

V. Figli Donatari del Padre.

DONAZIONI

Le Donazioni sono soggette alla trascrizione. Dec. 14. Num. 8. 9. 10. pag. 103.

DONAZIONI ANTE NUPTIAS

Le Donazioni ante Nuptias *correspettive alla Dote oggi non si usano.* Dec. 53. N. 9. p. 350.

DONAZIONI PROPTER NUPTIAS

Qualunque cosa data, o promossa nei patti Nuziali dallo sposo alla sposa a titolo di sopra Dote, di lucro, di spillatico gode dei privilegi della Dote. Dec. 53. N. 11. 21. p. 350.

V. Dote.

DONAZIONE ALLA NIPOTE

V. *Zio.*

DONNA

La Donna, alla quale il Marito ha restituito le sue Doti in Fondi Urbani, dei quali ella stessa ne ha preso l'Amministrazione, può in tal caso avere assegnamenti da comprare un'effetto mobile. Dec. 10. N. 7. p. 71.

I privilegi elargiti dalla Legge a favore delle Donne hanno per oggetto di sottrarle da ogni danno possibile ma non di procurargli un lucro in pregiudizio altrui. Dec. 33. N. 4. p. 232.

Una Donna forestiera, che non da discarico della sua condizione, e che si unisce in Matrimonio con uno sposo, di cui non conosce il carattere, nè lo stato economico, si suppone, che abbracci un tal partito per mancargli la sussistenza. Ivi N. 11.

Alla Donna è più utile la Dote quantitativa, che un Fondo dotale. Dec. 47. N. 10. p. 305.

Nella Donna si presume l'ignoranza di diritto. Dec. 48. Num. 13. pag. 317.

La Donna ha diritto all'assicurazione sul Patrimonio del Marito della Rendita a di lei favore costituita dallo stesso Marito prima del Matrimonio. Dec. 53. N. 1. p. 350.

Possono i Creditori del Marito alienare i Beni sopra dei quali è assicurata la rendita dal medesimo costituita a favore della Moglie purchè dal prezzo sia prelevato, e rinvestito un Capitale sufficiente a garantire la stessa Moglie. Ivi N. 2. 14. 15.

La Moglie per la sopravvenuta povertà del Marito ha diritto di perseguitare i di lui Beni, contro i posteriori Creditori, a fine di

mettere in salvo la sua Dote, i suoi stradotali, e qualunque donazione ante Nuptias. Ivi. N: 3. 8. 19. 34.

Il nuovo sistema Ipotecario non fa ostacolo ai privilegi, che competono alla Donna per la conservazione della sopra dote, delle promesse di spillatico, di lucro. Ivi N. 12. 16. 17. p. 351.

Una largizione promessa dallo sposo alla sposa ante nuptias *da conseguirsi nel caso di lei Vedovanza, ha la sposa diritto a conseguirla anche costante il Matrimonio, quando il Marito venga nell' inopia.* Ivi N. 22.

Affinchè la Moglie possa domandare su i Beni del Marito l' assicurazione dei suoi Crediti serve il principio del dissesto del di lui Patrimonio, ed anche il sospetto della di lui dilapidazione per parte dello stesso Marito. Ivi N. 35. 36.

Le molestie inferite dai Creditori contro il Marito danno diritto alla Moglie di domandare l' assicurazione de' suoi interessi. Ivi N. 37.

Non è dovuto alla Donna il frutto sopra il suo Credito dotale, neppure dal giorno della Domanda di restitnzione della Dote, quando ha continuato a ricevere gli alimenti dalla Casa Maritale. Dec. 37. N. 30. p. 305.

La Donna, che ha rinunziato all' assicurazione delle sue Doti su i mobili del Marito, ed ha assicurata sopra un Fondo stabile, non può opporsi ai di lui Creditori, nè rivivono i di lei diritti non ostante l' Immissione su lo stesso Fondo accordata ad un Creditore Dec. 66. N. 4. p. 454.

V. Dote. Dotazione. Assicurazione della Dote. Fondo Dotale.

V. Moglie Donazioni propter Nuptias.

DONNA VEDOVA

Secondo la disposizione del Gius Comune, e secondo la consuetudine può la Donna Vedova ritirare liberamente dagli Eredi del defonto Marito la sua Dote. Dec. 48. N. 1. p. 316.

La Legge del 15. Novembre 1814. richiama in attività il Gius Comune nei casi di restituzione di Dote alle Donne Vedove. Ivi. N. 2.

Interessa il Bene pubblico, che le Donne Vedove non restino indotate. Ivi. N. 4.

Il libero ritiro fatto della Dote dalla Donna Vedova è abbastanza cautelato per non averne a temere la dilapidazione nella natura del sesso Femminile, che suol caratterrizzarsi avarissimo. Ivi. Num. 6.

Il Giudice, che autorizza la Donna Vedova a ritirare la sua Dote senza assoggettarla ad alcuna condizione, può ritirarla liberamente. Ivi N. 7. 14.

La Donna autorizzata a ritirare liberamente la sua Dote non può assoggettare il suo libero diritto ad alcuna condizione. Ivi N. 8.

Quando nel Contratto è enunciato il supposto, che la Donna non po-

tesse ritirare la sua Dote senza rinvestirla, a questo supposto dee riferirsi il patto del rinvestimento. Ivi. N. 9. 10.

DOTAZIONE

I Beni Fidecomissi erano affetti per legge alla sussidiaria dotazione delle Donne. Dec. 1. N. 22. 23. p. 4.

Il diritto alla Dotazione venuto all' esercizio si attende, nè si considera la contraria volontà del Fidecommittente, nè l' aperta vocazione dei sostituti. Ivi N. 25.

La Dotanda si riguarda come Creditrice diretta del Fidecommittente, e gode del benefizio della separazione dei Patrimoni nel concorso dei Creditori. Ivi N. 26. 27.

La Donna non perde il diritto alla dotazione dei Beni fidecommissi per la libertà acquistata dai medesimi. Ivi N. 28. 29. 30. 31. 32. 37.

L' Azione della Donna per la sua dotazione su i Beni fidecommissi, divenuti liberi, è prelativa a qualunque Creditore dell'ultimo Fidecommissario. Ivi N. 38. 39. 40.

Il diritto delle Donne alla dotazione su i Beni fidecommissi divenuti liberi, si conservò anche senza l' Inscrizione. Ivi N. 42. 43.

DOTE

Il diritto quesito alla Dote non si verifica, quando secondo la Leg. Dotis *ff.* de Jure Dot. *non è concorso il Matrimonio, senza di cui non è Dote.* Dec. 1. N. 5. p. 3.

La Dote, che ha il suo Titolo sopra i Beni Fidecommissi, nella disposizione della Legge, e dell' uomo non ha eccezione. Ivi N. 6.

Si conosce per vera, e propria Dote ancor quella promessa, e fissata anteriormente al Matrimonio Ivi N. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Il diritto delle Legatarie di dote è radicato in esse benchè non ancora purificata la condizione. Ivi. N. 17. 18.

La Dote legata dal Padre alle Figlie si deferisce alle medesime fino dal momento della di lui morte. Ivi N. 20.

Il Legato di Dote assume la natura di Legato anco di Alimenti. Ivi Num. 21.

Quando si tratta di far la restituzione della Dote della prima, e seconda Moglie, e della nora del defonto Marito, e respettivo suocero gode l'anteriorità quella delle Doti, che a seconda del tempo è anteriore. Dec. 11. N. 1. 2. p. 73.

La confessione del Marito di aver ricevuta la Dote dopo il contratto Matrimonio si presume un'atto simulato, il quale non pregiudica ai Creditori dello stesso marito anco posteriori all' atto medesimo. Ivi. N. 3.

La confessione fatta dal Marito di aver ricevuta la dote dopo il contratto Matrimonio quando è accompagnata da un concorso di congetture, ch'escludono ogni sospetto di simulazione, in tal caso è

un'atto, che merita tutta la fede, e deve attendersi. Ivi. N. 4. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16.

Le congetture, ed i riscontri si accordano per giustificare anche a pregiudizio dei terzi la confessione della Dote fatta dal Marito nella perseveranza del Matrimonio. Ivi. N. 5. 6.

La precedente costituizione di Dote è una congettura forte , che favorisce la verità della confessione della stessa Dote fatta nella pendenza del Matrimonio. Ivi. N. 7.

L'ipoteca legale della Dote si conserva anco dopo la morte della donna senza iscrizione. Ivi. N. 18.

Quando il Padre, ed il figlio confessano insieme la Dote della Moglie del figlio stesso non emancipato, si presume pagata nelle mani del Padre. Ivi. N. 19.

La Dote della Moglie del figlio non emancipato confessata dal Padre conserva l'ipoteca senza l'inscrizione. Ivi. N. 20.

Dalla confessione fatta dal Marito alla Moglie prima del Matrimonio di aver ricevuta la Dote noo può argomentarsene una donazione. Dec. 33. N. 1. p. 231.

Le ricevute di Dote fatte dal Marito alla moglie prima del Matrimonio non sono attendibili se non viene giustificata la numerazione della peounia. Ivi. N. 2.

In materia di Dote non si attende la confessione de recepto *fatta dallo sposo prima del Matrimonio , se non costa per atto distinto della presedente costituizione di Dote.* Ivi. N. 5.

Uno sposo già vedovo , che ha figli adulti se fa la ricevuta della Dote alla sposa prima del Matrimonio, questa ricevuta si crede simulata, per non far credere di aver presa una Donna indotata. Ivi. N. 7.

La povertà provata di una Donna induce la simulazione della ricevuta della Dote a di lui favore fatta dallo sposo prima del matrimonio. Ivi. N. 8.

La persona mediatrice di un Matrimonio, che depone non aver la sposa pagata alcuna Dote, deve il di lei deposto essere atteso, nonostante la confessione de recepto *dello sposo.* Ivi. N. 9.

La Donna , alla quale è costituita la Dote sopra un fondo ha anche l'azione ipotecaria. Dec. 47. N. 3. p. 304.

Giustiniano accordò alla moglie per sicurezza della di lei Dote l'ipoteca sopra l'universo patrimonio del Marito. Ivi. N. 5. 6. 8.

Le Leggi Francesi si uniformano al Gius Romano quanto ai diritti della Donna per la sua Dote. Ivi. 7.

Alla Moglie nei casi di ripetizione di Dote secondo la pratica giurisprudenza si accorda fra l'azione rivendicatoria del fondo dotale venduto, e la tacita ipoteca, un'azione fra l'uno , e l'altro sistema. Ivi. N. 27.

Non è dovuto alla Donna il frutto sopra il suo credito dotale, neppure dal giorno della domanda della restituizione della Dote quando ha continuato a ricevere gli alimenti nella Casa maritale. Ivi. N. 30.

A titolo di dote, e di donazione propter nuptias *possono assegnarsi delle rendite piuttosto che dei capitali, e dei fondi stabili.* Dec. 35. N. 20. p. 351.

V. Donna Vedova. V. Dotazione. V. Donna. V. Fondo Dotale. V. Assicurazione della Dote.

ECCEZIONE

L'eccezione non provata non si attende specialmente quando un concorso di circostanze la rendono irrilevante. Dec. 24. Num. 3. pag. 170.

ECONOMO DI UN PATRIMONIO

Quando l'Economo di un Patrimonio ha eletto un Perito per l'Esame, e saldo dell'Amministrazione tenuta dei Beni, e che ciò è seguito non può l' Amministratore essere abbligato ad un nuovo Rendimento di Conti. Dec. 18. N. 1. pag. 133.

ENFITEUTA

V. Fondo Livellare.

EREDE

L'Erede, e non il Legatario è immune di frode dall' astensione dell'Eredità. Dec. 1. N. 19. pag. 3.

EROGAZIONE DEL DANARO

Anco per mezzo di presunzioni si può provare la versione del danaro in un determinato oggetto, o lavoro. Dec. 36. N. 1. 11. pag. 245.

Il patto della erogazione del danaro da eseguirsi in un Lavoro, unito alla circostanza dell'eseguito Lavoro, fa presumere, che l' erogazione abbia avuto luogo. Ivi N. 2.

V. Esecutori di una Eredità.

ERRORE

Colui, che pretende erronea una liquidazione deve provarne l'errore. Dec 13. N. 2. p. 89.

ESECUTORI DI UNA EREDITA'

Gli Esecutori, ed Amministratori di una Eredità, che col consenso del Giudice imprestano una somma a quegli, che vuole erogarla in una fabbrica, si presume, che abbiano agito secondo le disposizioni dello stesso Giudice. Dec. 36. N. 3. 4. p. 245.

ESENZIONE

Infiniti sono gli esempii, ne' quali hanno negata l'esecuzione ai solenni istrumenti, ed alle Sentenze passate in cosa giudicata per ascoltare l' eccezioni del reo convenuto. Dec. 6. N. 8. 9. pag. 36.

Il pubblico istrumento, che ha l'esecuzione parata, non può essere im perdito meno che coll'eccezione di saldo, e di quietanza. Dec. 29. N. 10. p. 205.

EVIZIONE

Quando l'evizione è conosciuta inevitabile, sebbene non promessa peranche la lite, equivale per gli effetti giuridici a quella, che fosse nvvenuta mediante Sentenza di Giudice. Dec. 52. N 1. 4. p. 345.

FALSITA' NOTARIALI

La falsità delle notariali asserzioni non può porsi in essere avanti un Tribunale Civile. Dec. 34. N. 6. p. 238.

V. Notajo V. Testamento.

FALSITA' DELLA CAUSA FINALE

La falsità della Causa finale di un patto rende il medesimo vizioso. Dec. 48. N. 11. p. 317.

FATTI

I fatti debbono prevalere alle nude parole. Dec. 30. N. 1. p. 211.

FEMMINE

Le femmine ancora possono avere una propenzione per le scienze, la Poesia, le Belle Arti. Dec. 54. N. 35. p. 366.

Lo spirito della legislazione Francese è contrario alla locupletazione dei maschi in pregiudizio delle femmine. Dec. 1. N. 41. p. 4.

V. Testatore. V. Figli.

FIGLI

La voce Figli *è una voce generica, che abbraccia le due specie di* Figlio, *e di* Figlia. Dec. 54. N. 3. 4. 24. 25. 28. 31. 32. p. 364.

La voce Figli *si restringe ai soli Maschi quando o per la manifesta volontà del proferente, o per la soggetta materia, o per qualche qualità, che vi si aggiunga, non si può diversamente interpetrare.* Ivi. N. 5. 11. 12. 33. 34.

Quegli, che lascia Eredi i Figli da nascere *dalla sua cognata col suo Testamento fatto quando questa cognata è già gravida, il primo Erede è il* Figlio, *o* Figlia, *che nasce.* Ivi. N. 17.

Nelle Leggi Romane sono prese a vicende le parole Liberi *e* Figli, *e ciò nasce dalla regola, che contenendo la voce* Liberi *tanto il* Genere sommo, *che l'*infimo *si ristringeva, o ampliava questa voce secondo le circostanze.* Ivi. N. 21. p. 365.

Sotto il nome Figlio *s'intendevano dai Romani ordinariamente i* Figli *di* primo grado. Ivi. N. 22. 23. 27.

La parola Filii *quando si vuole estendere anco ai* Nipoti *d'uopo è ricorrere alle presunzioni, ed alle congetture.* Ivi. N. 26.

V. Testatore. V. Legittima.

FIGLI DONATARI DEL PADRE

Quando i Figli donatari del Padre, che non hanno osservato le anti-

che Leggi delle volture, e le moderne del sistema Ipotecario, presentano lo stesso Padre per Mallevadore, ed esibiscono le fedi dell'estimo, che attestano in lui il possesso dei beni donati, la di lui obbligazione è valida. Dec. 14. N. 12. p. 104.

FONDO DOTALE

La Donna ha l'azione rivendicatoria sul fondo dotale. Dec. 47. Num. 1. p. 304.

Il fondo costituito in Dote seguita ad essere nel dominio della Donna, malgrado qualunque passagio, che possa aver fatto. Ivi. N. 2.

Il Fondo dotale stimato, per finzione delle Legge, e quasi per un contratto di compra, e vendita, passava nel dominio del Marito. Ivi. N. 4.

La Donna il di cui fondo dotale è stato distratto, ha in questo caso l'azione rivendicatoria. Ivi. N. 9. 26.

La Donna, che consegna al marito per la sua Dote il vero fondo dotale, non ha altra azione per la repetizione della sua Dote, che la rivendicazione dello stesso fondo dal Marito, o da quegli, nel quale fosse alienato. Ivi. N. 11. 12. 13.

Nel solo caso della Dote stimata, a sia del fondo stesso dotale stimato, il pericolo ed il comodo del fondo stesso resta presso il marito. Ivi. N. 15.

Il fondo dotale inestimato, che dipoi riceve una stima è tolto al pericolo della deperizione in pregiudizia della Donna. Ivi. N. 16.

Il fondo dotale stimato non è secondo la Giustizia che debba rendersene alla Donna la valuta in quella quantità minore, che fù venduto. Ivi N. 28. 29.

V. Donna. V. Dote. V. Dotazione.

FONDO LIVELLARE

Le alienazioni del fondo livellare non possono nuocere ai diritti del Padrone diretto, fintantoche ne è sciente. Dec. 39. N. 3. 5. pag. 263.

Il padron diretto può volgersi contro i compratori del Fondo livellare coll'azione ipotecaria. „ ivi „ N. 4.

Per la irregolare alienazione del fondo livellare fatta dall' enfiteuta non resta deteriorato di condizione il padron diretto da non potere oltre le altre azioni esercitare anco la personale contro l' Enfiteuta stesso, che non gli compete contro l' alienatario. ivi. Num. 6. 7.

Una certa scienza qualunque, che abbia avuto il padrone diretto della vendita di parte del fondo livellare non libera l'Enfiteuta dal pagamento dei canoni, e dal pregiudizio della caducità, perchè la notizia il padron diretto deve averla formalmente. ivi. Num. 8. 9. 10. 12.

V. Miglioramenti.

FORESTIERI

Quelli, che abitano in quella porzione del Territorio di Cospaia *appartenente allo stato Romano debbono in Toscana trattarsi come Forestieri.* Dec. 43. N. 1. p. 288.

Il Forestiero per debiti civili fatti in Toscana va soggetto all' immediato arresto personale. ivi N. 2. 3.

Il Forestiero, che possiede Beni stabili in Toscana non va soggetto per debiti civili all' immediato arresto personale. ivi. N. 5.

FORMULARIO NOTARIALE

Il formulario può meritare qualche valutazione trattandosi d' interpetrare qualche clausula non apposta espressamente nel Contratto, e non già quando si tratta di presumere l' esistenza di un patto dipendente dalla volontà dei Contraenti. Dec. 37. N. 6. p. 253.

FRATELLO

V. Dote. V. Alimenti.

FRODE

Nella vendita delle Merci il sospetto di frode agli effetti giuridici equivale alla prova perfetta. Dec. 61. N. 7. 8. 9. p. 426.

FRUTTI

I frutti di un capitale sebbene decorsi, ma non investiti dalle inscrizioni ipotecarie non possono nel Giudizio di Graduatoria collocarsi nello stesso grado, che meritano quelli indicati nelle inscrizioni· Dec. 57. N. 1. p. 400.

Dopo la seguita aggiudicazione dei beni del debitore, i frutti dei capitali di un Creditore del medesimo cominciano a decorrere a carico dell'aggiudicatario. ivi. N. 2.

I frutti prodotti dalla cosa comprata sono a favore del compratore. Dec. 47. N. 20. p. 305.

FURTO

A forma delle Leggi del 21. *Novembre* 1629, *e* 9. *Settembre* 1681. *i derubati debbono, alla pena mancando di una multa pecuniaria, denunziare il furto.* Dec. 32. N. 2. p. 224.

Il derubato, che denunzia il furto con indizio dell'autore del medesimo se l' indizio non si verifica, non può il denunziante essere tenuto all' ingiuria „ ivi „ N. 3.

Quando il derubato nel suo referto di furto indica diversi autori del medesimo dimostra di non avere avuto intenzione di pregiudicare ad alcuno. ivi. N. 4.

GENITORI

Genitori sono tanto il padre, che la madre. Dec. 54. N. 8. p. 364.

GIRANTE UN PAGHERO'

Il Girante un Paghero *quando non è Mercante, il giratario non può ottenere, che egli venga solidalmente condannato a farne il pa-*

gumento con quegli, che l'ha scritto, contro del quale debbono prima farsi gli atti esecutivi, e in difetto di pagamento contro il Girante. Dec. 51. N. 1. p. 334.

GIUDICE

Quando il Giudice ha esaminato i documenti, che accompagnaro la domanda, e gli ha trovati sufficienti all' intento, deve dichiarare ammissibile la stessa domanda, o inefficace, se i suddetti Documenti gli trovasse inconcludenti. Dec. 30. N. 4. p. 211.

Le parole del Giudice si misurano dallo stato delle cose posto sotto i suoi occhi. Ivi. N. 7.

V. Appello. V. Simulazione. V. Curatore. V. Affittuario.

GIUDIZIO ESECUTIVO

Il Giudizio esecutivo, e sommarissimo non ammette eccezioni di alta indagine. Dec. 29. N. 9. p. 205.

GIURAMENTO

Il Giuramento è un riscontro della verità delle dichiarazioni nell' atto contenute. Dec. 11. N. 12. p. 71.

GIUS DI OFFERIRE

Il gius di offerire esercitato dal Creditore procura la sodisfazione dello stesso Creditore. Dec. 13. N. 22. p. 90.

IMMISSIONE

Si accorda l' immissione sopra l' usufrutto, sopra l' enfiteusi, e sopra qualunque diritto incorporale. Dec. 46. N. 3. p. 300.

IMPRESTITO

L' Imprestito, ed il mutuo è quel titolo, o causa generica, che implicitamente forma la sostanza del debito, che si concepisce per mezzo della stessa lettera di cambio. Dec. 19. N. 7. p. 138.

INCIDENTI

V. Litiganti.

INSCRIZIONI EVENTUALI

Quando non v'ha pericolo della possibilità delle evizioni le inscrizioni eventuali non si valutano. Dec. 44. N. 3. 4. p. 293.

INSCRIZIONI IPOTECARIE

Le Inscrizioni ipotecarie affinchè siano capaci di conservare l' ipoteca competente al creditore contro un' antico debitore defonto, debbono riportarsi con indicazione precisa a questo debitore, affinchè i Terzi, che co' di lui eredi contrattano, non restino ingannati. Dec. 25. N. 4. 5. 11. p. 178.

Il difetto nelle Inscrizioni ipotecarie dell' indicazione del nome del debitore può supplirsi con una indicazione sociale atta a far distinguere il vero debitore. ivi N. 6. 7. 8. 9. 10.

L' Inscrizione Ipotecaria è necessaria soltanto per stabilire i diritti di preferenza dirimpetto ai Terzi, ch' esercitano l' azione ipotecaria contro i Beni del comune debitore. Dec. 57. N. 3. p. 400.

L' Inscrizione è superflua rapporto al Creditore, che agisce per conseguire il proprio Credito contro il suo debitore diretto, le di cui obbligazioni restano sempre efficaci senza l' Inscrizione. ivi. N. 4.

Il difetto dell' Inscrizione quanto può nuocere al Creditore ipotecario non inscritto di fronte agli altri ipotecari inscritti anco posteriori non gli nuoce dirimpetto ai Creditori chirografari. D.63 N.2.p.436.

INVEROSIMIGLIANZA

La molta inverosimiglianza delle cose opera, che non può tenersi quello ch' è stato prodotto. Dec. 36. N. 10. p. 245.

INVEROSIMILI

La concorrenza degli inverosimili opposti in un senso, e nell' altro, fa sì, che essi si conquassino per così dire, nè debbano più aversi in verun conto. Dec. 20. N. 21. p. 145.

IPOTECA LEGALE

L' Ipoteca legale della Dote si conserva anco dopo la morte della donna senza inscrizione. Dec. 11. N. 18 p. 74.

IPOTECHE PRECEDENTI ALLE LEGGI FRANCESI

Le nuove Leggi Francesi non distrussero le Ipoteche precedenti, anzi le assoggettarono ad una forma stabilita per la loro conservazione. Dec. 1. N. 1. p. 3.

Le Ipoteche precedenti alle Leggi Francesi non sono soggette alla nuova forma, quando il loro privilegio è atto ad esimerle dalla medesima. ivi. N. 2. 3. 4.

IPOTECHE

L' estinzione dell' Ipoteca viene a mancare allora soltanto, che il pagamento del debito accade in un modo ritrattabile, o con uno di quei modi, per cui la legge presume la sodisfazione, mentre peraltro può rivivere il debito. Dec. 13. N. 9. 10. p. 89.

L' Ipoteca, che s' imprime in un fondo già ipotecato con la presenza, e acquiescenza del primo Creditore è valida, ed operativa. Dec. 14. N. 13. p. 104.

L' Ipoteca non si desume dalla Inscrizione, ma dalla Legge, o dal patto Dec. 63. N. 1. p. 436.

L' Ipoteca benchè non inscritta persevera dirimpetto ai Creditori chirografari. ivi. N. 3.

Secondo le Patrie Leggi del 1531. 1532. *e* 1635. *fino alla voltura dei beni in faccia del nuovo proprietario, i beni stessi erano passibili di tutte le Ipoteche, che il primitivo Proprietario imposto vi avesse.* Dec. 14. N. 1. 4. p. 105.

V. Inscrizione.

Quando si tratta di considerare lo stato libero di un patrimonio le ipoteche per mallevadorie prestate non possono riguardarsi totalmente allo scoperto, dovendosi avere qualche considerazione al diritto

di regresso, che il mallevadore ha contro il debitore principale. Dec. 44. N. 5. pag. 293.

LEGATARIE DI DOTE

V. Dote.

LEGATARIO

V. Erede.

LEGGE

Ove la Legge dispone con frase chiara, e litterale, la di lei disposizione deve esattamente osservarsi. Dec. 6. N. 4. p. 36.

Le Leggi mai debbono mancare nel loro scopo, e rendersi inutili per una male intelligenza. Dec. 39. N. 11. p. 264.

La Legge concepita in termini generali, deve in modo generale intendersi. Dec. 51. N. 4. p. 334.

Nell' intelligenza delle Leggi deve procurarsi, che le disposizioni delle medesime ottengano il più esteso effetto, secondo lo spirito, da cui sono animate. ivi N. 10.

La deroga alla Legge per una consuetudine contraria mai si presume, e deve escludersi il più che sia possibile, specialmente quando la Legge è recente. ivi N. 12. 13.

LEGGI FRANCESI

V. Ipoteche precedenti alle Leggi Francesi.

LEGGE INTERDUM

V. Avvocati

LEGISLAZIONE FRANCESE

V. Femmine.

LEGITTIMA

La Legittima non si misura, che sullo stato del Patrimonio del Padre al momento della di lui morte. Dec. 22. N. 1. p. 159.

La rinunzia del Figlio ad una maggior Legittima di quella, che gli viene assegnata non si sostiene, se la stessa Legittima non è calcolata esattamente colla forza del Patrimonio Paterno nell'istante dell' assegnazione. Ivi. N. 2. 12.

Quando la rinunzia ad una maggior legittima di quella, che viene assegnata, è fatta per Transazione, se questa si trova inammissibile, viziosa, e nulla, deve egualmente considerarsi la suddetta. Ivi. N. 3. 4.

LIBERTA'

Non può supporsi, che un' Uomo voglia perdere la libertà, e procurarsi la detenzione in una Fortezza col fine di sottrarsi all' adempimento delle proprie Obbligazioni. Dec. 3. N. 8. p. 20.

LIQUIDAZIONE ERRONEA

V. Errore.

LITIGANTI

Quella delle Parti, che promuove gl' Incidenti ha facoltà di rinun-

ziarvi, o di richiamare l'attenzione dei Giudici sopra i medesimi. Dec. 16. N. 2. 3. p. 125.

LITI

Interessa il ben Pubblico, e privato, che le Liti, specialmente fra' Negozianti, si diminuiscano, al che serve la compensazione. Dec. 20. N. 11. 12. p. 144.

MADRE

V. Dote

MAGISTRATO DE'NOVE

L'Antico Magistrato de' Nove soprintendeva alla Comunità del Contado Fiorentino. Dec. 37. N. 4. p. 253.

MARITO

Il Marito divenuto povero si considera come morto riguardo all' interesse della Moglie. Decis. 53. Num. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. pag. 351.

V. Donna. — Moglie. — Fondo Dotale.

MASCHI

V. Antenati. — Testatore — Statuto di Pistoia.

MERCANZIE

V. Merci.

MERCI LORO RIVENDICAZIONE

Il Venditore Negoziante ha diritto di rivendicare le sue Merci vendute, consegnate, e non pagate al Compratore nel caso di fallimento, sempre che non siano entrate nei magazzini del Fallito, e di altri incaricati dal medesimo di venderle. Dec. 61. N. 1. 2. 3. p. 426.

Le merci porvenute nella Dogana del Paese del Compratore possono esser rivendicate dal Venditore nel caso del di lui fallimento. Ivi. N. 4.

La Vendita delle Merci affinchè sia efficace per sottrarle alla rivendicazione deve esser fatta senza frode. Ivi. N. 5. 6.

Nella Vendita delle mercanzie il sospetto di frode agli effetti giuridici si reputa equivalente alla prova perfetta. Ivi. N. 7. 8. 9.

MIGLIORAMENTI

Non merita attenzione il dire, che i miglioramenti fatti in un Fondo Livellare sono stati fatti co' danari vinti al gioco del Lotto, se questa Vincita non vien provata. Dec. 22. N. 11. p. 160.

MOGLIE

Quando la moglie produce il documento, da cui risulta, che essa in nome proprio acquistò un' effetto mobile, che alla morte del marito protestò, che lo stesso effetto era cosa sua propria, e che prova aver fatto di proprio le spese per mantenerlo, non vi hanno alcun diritto i Creditori del defonto marito. Dec. 10. Num. 1. 2. 3. 4. p. 70.

Le obbligazioni tenui della moglie, e le alienazioni di piccoli oggetti

ripetutamente da essa fatte per provvedere ai bisogni della Famiglia sono valide, le une, e le altre senza solennità. D. 11. N. 21. pag. 74.

Giustiniano accordò alla moglie l' Ipoteca sopra l' universo Patrimonio del marito. Dec. 47. N. 5. 6. 8. p. 305.

Alla moglie nei casi di repetizione di Dote, secondo la pratica Giurisprudenza, si accorda fra l' azione rivendicatoria del Fondo dotale venduto, e la tacita Ipoteca, un'azione fra l' uno, e l' altro sistema. Ivi. N. 27.

Possono i Creditori del marito alienare i Beni, sopra i quali è assicurata la rendita dal medesimo costituita a favore della moglie purchè dal prezzo sia prelevato, e rinvestito un capitale sufficiente a garantire la stessa moglie. Dec. 53. N. 2. 14. 15. p. 350.

La Moglie per la sopravvenuta povertà del marito ha diritto di perseguitare i di lui Beni, contro i posteriori Creditori, a fine di mettere in salvo la sua Dote, i suoi stradotali, e qualunque donazione aute Nuptias. Ivi. N. 3. 8. 19. 34.

Le molestie inferite dai Creditori contro il marito danno diritto alla moglie di domandare l'assicurazione dei suoi interessi. Ivi. N. 37.

V. Donna. — Dote.

NEGOZIANTI

V. Documenti — Compensazione — Conteggio.

NEGOZIO DI CARTAIO

V. Cedere, e Trasferire.

NIPOTI

Nipoti, Pronipoti, Postumi *sono voci, che abbracciano ambidue i sessi.* Dec. 54. N. 9. p. 364.

Gli Alimenti dati dal Zio alla Nipote, e dal Fratello alla Sorella, provvista d' altronde, non si presumono donati, specialmente quando l' Alimentante unisce la qualità di Amministratore dell' Alimentato. Dec. 58. N. 9. p. 406.

Lo Zio, che dona alla Nipote una somma, le altre Nipoti non hanno diritto ad una simile donazione. Ivi. N. 15.

V. Statuto di Pistoia.

NOLEGGIATORI

V. Soprastallie.

NOTAIO

Quando il Notaio ha scritto nel Testamento, che il Testatore ha pronunziato il nome dell' Erede, i Legati, e le altre disposizioni, ha adempiuto alla Legge del 1814. *senza bisogno di dire con voce chiara, e intelligibile.* Dec. 34. N. 2. 3. p. 238.

La Legge degli 11. *Febbraio* 1815. *emanata sul* Notaiato *prende di di mira gli Atti pubblici rogati dai Notaj.* Dec. 21. Num. 3. 4. pag. 154.

V. Falsità. — Testatore.

NOVAZIONE

La novazione, per cui rimane estinta la prima obbligazione non si presume, se la volontà di nuovare non risulta da una espressa dichiarazione dei Contraenti. Dec. 62. N. 5. p. 432.

NULLITA'

Le domande non giustificate non possono dichiararsi nulle, ma inefficaci. Dec. 30. N. 5. p. 211.
La nullità della Domanda pronunziata dal Giudice per mancanza di giustificazione non è la nullità di forma. Ivi. N. 6. 8. 9.
La nullità della domanda diretta contro Persona incapace a stare in Giudizio, resta sanata quando nel corso del Giudizio comparisce un legittimo rappresentante. Dec. 12. N. 4. p. 83.
V. Sentenza nulla.

OBBLIGAZIONE

Quando l' obbligazione è contratta sotto una condizione meramente implicita ne nasce l'azione comunque elidibile coll' eccezione. Dec. 1. N. 13. 14. p. 3.
Non puo supporsi, che un' uomo voglia perdere la libertà, e procurarsi la detenzione in una Fortezza col fine di sottrarsi all' adempimento delle proprie obbligazioni. Dec. 3. N. 8. p. 20.

OBBLIGAZIONI TENUI DELLA MOGLIE

V. Moglie.

OBBLIGAZIONE PRIVATA

La parola Obbligazione privata *stà in opposizione della parola* obbligazione Mercantile. Dec. 1. N. 14. p. 335.

ONORARIO

V. Curatore.

ORDINE S. P.

La Clausola all' O. S. P. non ha efficacia di fronte alla Legge che non la natura, e qualità del recapito per determinarne gli effetti ha preso di mira, ma la qualità delle Persone, fra le quali è stato scritto. Dec. 51. N. 16. p. 335.
V. Biglietti.

PADRON DIRETTO

Il Padron diretto può volgersi verso i Compratori del Fondo Livellare coll' azione Ipotecaria. Dec. 39. N. 4. p. 263.
Per la irregolare alienazione del Fondo Livellare fatta dall' enfiteuta non resta deteriorato di condizione il Padrone diretto da non potere oltre le altre azioni esercitare anco la personale contro l' Enfiteuta stesso che non gli compete contro l' Alienatàrio. Ivi N. 6. 7.
Una certa scienza qualunque, che abbia avuto il Padrone diretto della Vendita di parte del Fondo Livellare, non liberà l' Enfiteuta

dal pagamento dei Canoni, e dal pregiudizio della Caducità, perchè la notizia il Padrone diretto deve averla formalmente. Dec. 39. N. 8. 9. 10. 12.

PADRONE DI VETTURE

Il Padrone di Vetture, che loca le proprie Carrozze, ed i propri Cavalli in trasporti di Vetture ha il carattere di Negoziante. Dec. 49. N. 4. 5. 15. 17. 20. pag. 322.

Negli Atti abitualmente esercitati d' intraprender trasporti stà la qualità di Negoziante nel Padrone di Vetture, e non nella quantità di Carrozze, e di Cavalli. Ivi. N. 18.

Il Padrone di Vetture pe' debiti, che contrae è soggetto all'arresto personale, come tutti gli altri Negozianti. Ivi. N. 21.

V. Vetturini. V. Vetturale.

PAGAMENTO

Il pagamento di un debito Ipotecario del Venditore di un Fondo, che v ene eseguito dal Comprntore col di lui consenso, e ordine, risolve, ed estingue la gia impressa ipoteca sul patrimonio dello stesso venditore. Dec. 13. N. 8. 11. 12. 14. p. 89.

Il pagamento fin tantoche mantiene la sua Irretrattabilità *il suo connaturale effetto essendo quello di estinguere il credito, necessariamente ne segue, che la cessione è estintiva.* Dec. 13. N. 19. p. 90.

Dal pagamento Irretrattabile *del prezzo del fondo al creditore del venditore anco senza, che sia stata presa Inscrizione, ne nasce il diritto di excipere contro le molestie inferite, che viene assicurato colla completa sodisfazione dello stesso Creditore.* Ivi. 20.

PAGHERO'

Il girante un pagherò *quando non è mercante, il giratario non può ottenere, ch'egli venga condannato a farne il pagamento con quelli, che l' ha scritto contro del quale debbono prima farsi gli atti esecutivi, e in difetto di pagamento contro il girante.* Dec. 51. N. 1. p. 334.

I pagherò, o biglietti all'ordine *godono di tutti i privilegi delle Cambiali quando sono scritti fra' Mercanti, e non hanno alcun privilegio quando sono posti in essere da persone non Commercianti.* Dec. 51. N. 2. 3. 7. 8. p. 334.

In molti Paesi i pagherò scritti fra non mercanti non hanno alcun privilegio. Ivi N. 17. 18.

V. Biglietti.

PAROLE DI UN CONTRATTO

Le parole di un contratto mai sono frustranee. Decis. 53. Numero 31. p. 351.

PATTI

I patti apposti nel contratto sono una cosa sola ed individua col medesimo. Dec. 26. N. 5. p. 187.

La locuzione del patto quando è generica, e chiara non ammette alcuna interpetrazione, che ne ristringa gli effetti. Ivi N. 7. p. 187.

I patti sono Leggi frà contraenti. Dec. 53. N. 33. p. 351.

V. Contratti.

PENA

Non deve alcuno risentire una pena per una Causa, che non è derivata dalla propria colpa. Dec. 3. N. 4. p. 20.

PERITO

La relazione del perito nominato dal Giudice ha una fondata presunzione di verità nè è dato discostarsene, se non ne apparisce manifesto errore. Dec. 17 N. 2. p. 129.

PERIZIA

La perizia giudiciale fa stato fra le parti quando non è stata impugnata, ma approvata. Dec. 2. N. 3. p. 129.

POSSESSO

V. Dominio.

POSSESSORE DI UN LIVELLO

V. Caducità

POSTUMI

V. Nipoti.

POVERTA'

La povertà non è di così malignante natura da importare la malizia, e la perversita delle persone. Dec. 9. N. 11. p. 57.

Col pretesto della povertà non si può avanzare l'eccezione della simulazione. Ivi. N. 12.

PRESUNZIONE DI PAGAMENTO DI DEBITO.

V. Debito pagato.

PRESUNZIONE

Non è presumibile, che alcuno voglia pregiudicare ai propri diritti. Dec. 52. N. 6. p. 345.

PRIMOGENITURA

V. Cadetti.

PRIVILEGI

I Privilegi debbono intendersi in modo, che rechino altrui il minor pregiudizio possibile. Dec. 8. N. 3. p. 51.

V. Procuratore Legale. V. Donna.

PROCURATORE LEGALE

La Legge, che accorda al Procuratore Legale della Parte Vincitrice la distrazione delle spese a carico della parte Succumbente, concede un' Azione, che non dà il diritto Comune. Dec. 8. Num. 1. pag. 51.

La distrazione delle spese a favore del Procuratore della Parte vinci-

trice non cangia natura, nè può riguardarsi indipendente dalla persona della Parte vincitrice. Ivi. N. 2.

Il Procuratore Legale a cui furono aggiudicate le spese, viene ex juribus *della parte vincitrice, ed è soggetto a tutte l'eccezioni, che alla stessa parte potrebbero opporsi, etiam quella della compensazione.* Ivi. N. 4. 5. 6.

Il Procuratore Legale può invocare a proprio favore il privilegio della Leg. Interdum *sulla cosa difesa, ma non può invocarlo contro la parte succumbente quando ha ottenuta la distrazione delle spese.* Ivi. N. 7.

PRONIPOTI

V. Nipoti

PROTESTO DI UNA CAMBIALE

La mancanza del Protesto di una Cambiale per tenere obbligati i giranti intermedi, fa presumere, che il possessore ciò omettesse in veduta di averne il pagamento direttamente dal trattario. Dec. 20. N. 22. p. 145.

PROVA

La confessione, che fa il debitore del suo debito, è la prova maggiore che possa desiderarsi, e vien detta la Regina delle prove. Dec. 7. N. 1. p. 48.

Senza provare l'eguaglianza di circostanze non può utilmente affacciarsi argomento, che trarre si voglia dal solito. Dec. 28. N. 4. 6. p. 199.

Un mezzo, o modo di prova ordinato non che dalla volontà di chi stipula, ma pur anco dalla Legge, si considera ordinato demonstrationis Causa. Dec. 36. N. 13. p. 245.

PROVA DIRETTA

Contro la prova diretta nascente dalla propria confessione non può alcuno tentare una prova artificiale per distruggerla. Dec. 29. N. 1 5. p. 204.

PROVA ARTIFICIALE

Se si ammettesse la prova artificiale contro la prova diretta, si annullerebbero facilmente fra gli uomini i Contratti, si annienterebbe il Commercio, ed i Notaj non si presterebbero ai Rogiti degli istrumenti. Dec. 29. N. 2. p. 204.

PROVA TESTIMONIALE

La prova testimoniale dedotta a comodo di Causa non si ammette in limine ferendae sententiae. Dec. 17. N. 4. p. 129.

Per provare la simulazione si ammette la prova testimoniale, purchè siavi un principio di prova in scritto. Dec. 29. N. 3. p. 204.

Quando i fatti articolati sono irrilevanti a porre in essere la simulazione, la prova testimoniale non si ammette. ivi N. 4. p. 204.

La prova testimoniale si rigetta quando i testimoni indotti sono de au-
ditu, o singoli *nei loro Deposti* o sospetti *di parzialità*. ivi Num. 8.
p. 205.
Contro il Creditore, che reclama il suo credito risultante da diverse scritte private, dichiarato da due Sentenze equiparabili ad un pubblico Instrumento, non può il debitore domandare la prova testimoniale. Dec. 67. N. 1. pag. 458.
La prova testimoniale e un' eccezione estrinseca, che non si ammette contro il Creditore, che ripete il suo Credito risultante da un pubblico Instrumento. ivi N. 2. 3.

PUPILLI

V. Zii Paterni.

RECOGNIZIONE LIVELLARIA

Le spese dell' atto di recognizione, al quale ha diritto il domino diretto del fondo livellare sono a carico dello stesso Domino diretto, se pure non v' ha una speciale limitazione. Dec. 37. N. 1. 2. 3. 7. p. 253.
Quando dalle precedenti recognizioni livellarie non risulta, che le spese fossero a carico del livellario, non può desumersene una contraria osservanza alla regola generale di ragione. ivi N. 5.

RENDIMENTO DI CONTI

I rendimenti di Conti dell' amministratore sono sempre a carico dell' amministrato. Dec. 18. N. 2. p. 133.

REO CONVENUTO

Al Reo convenuto è dato anche in Giudizio di convolare da un'eccezione ad un' altra. Dec. 20. N. 23. p. 145.

RISERVO

Quando il Giudice, senza occuparsi dell' eccezioni dedotte riserva l'esame nel suo congruo giudizio, non può il riservo attaccarsi d' ingiustizia. Dec. 6. N. 11. p. 36.
Il riservo nulla dispone, e non apporta favore, nè danno alcuno. Ivi. N. 12. 13.
I riservi di liquidazione di danni fatti dalle Regie Ruote nelle Sentenze definitive restano tolti, quando la Causa nel merito è portata in appello al Supremo Consiglio. Dec. 23. N. 1. p. 166

RISPOSTE ALLE POSIZIONI

Le risposte alle Posizioni debbono sempre avere quella intelligenza, ch' esclude la contradizione, e coadiuva la sincerità degli Atti. Dec. 9. N. 10. p. 57.

RITRATTAZIONE

Non può attendersi la ritrattazione in pregiudizio di un Terzo. Dec. 33. N. 10. p. 232.

RUOTE

Le Ruote adempiono alla Giustizia quando decidono sul merito della Causa, a cui esse sono richiamate. Dec. 16. N. 1. p. 125.

SALVIANO

Per esercitare utilmente il Salviano basta il possesso dei beni anche con titolo resolubile presso il reo convenuto. Dec. 46. N. 2. p. 300.

SALVIANISTA

Il Proprietario del fondo ha diritto di tenere a calcolo il Salvianista per ogni mala versazione, che usasse sopra i Fondi ne' quali lo stesso Salvianista ha ottenuta l'immissione. Dec. 46. N. 4. p. 300.

SEPARAZIONE DI PATRIMONIO

La separazione del Patrimonio di un debitore defonto da quello del di lui Erede non si accorda quando i Beni, che si vorrebbero ferire sono passati senza dolo con buona fede, è legittimamente in terza persona. Dec. 25. N. 1. 3. p. 178.

SENTENZA

L'ingiustizia di una Sentenza deve sempre dal Giudice superiore esser riparata. Dec. 5. N. 5. p. 36.

E' di pubblico interesse, che le Sentenze, dirette a troncare il corso alle Liti, siano concepite con parole chiare, ed esclusive ogni dubbiezza. Ivi. N. 6.

Colui, che vanta dei diritti, certi, ed incontrovertibili canonizzati anco da più conformi Sentenze, se gli deduce all' Atto, non può impedire, che vengano opposte quelle eccezioni efficaci a paralizzare la loro esecuzione. Ivi. N. 7.

Infiniti sono gli esempi, ne quali hanno negata l' esecuzione ai solenni Instrumenti, ed alla Sentenza passata in cosa giudicata, per ascoltare l' eccezioni del Reo convenuto. Ivi. N. 8. 9.

Nella terza Istanza non può prendersi cognizione di ciò che è stato precedentemente dichiarato da due conformi Sentenze. Dec. 7. N. 4. p. 48.

SENTENZA NULLA

Quando la pretesa nullità di Sentenza è stata rigettata da due conformi Sentenze, non si può tornare ad esaminarne un' altra volta la questione. Dec. 35. N. 2. p. 241.

Gli Atti fatti ai Tribunali di Commercio, e le Sentenze dai medesimi emanate nelle Cause di Cessione di Beni promosse dal Negoziante fallito sono nulle insanabilmente. Dec. 45. N. 1. p. 298.

V. Appello.

SEQUESTRO

Il Sequestro di un' Effetto mobile, che si ritiene da un terzo debitore, come cosa sua propria, è una questione di Rivendicazione, i di cui estremi debbono provarsi da colui, che la pretende come cosa spettante al suo debitore. Dec. 10. N. 8. p. 71.

Non è efficace il sequestro quando per parte dei sequestranti non si giustifica il diritto di sequestrare. Dec. 30. N. 10. p. 211.

Quando cade il sequestro deve cadere ancora ogni sequela di Esso. Ivi. N. 11.

SIMULAZIONE

La simulazione non si ammette se non è concludentemente provata. Dec. 9. N. 5. p. 57.

Quando la simulazione vuol dedursi contro Instrumenti solenni, e contro un Atto di liberazione, deve provarsi la Causa di simulare non con presunzioni fallaci, ma univoche, e veementi. Ivi. Num. 6. 7. 8. 9.

Col pretesto della povertà non si può avanzare l' eccezione della simulazione. Ivi. N. 12.

Quando le congetture sono generiche, e conflittate da dei riscontri contrari, non si attendono per ammettere la simulazione. Ivi. Num. 13.

La simulazione essendo un'eccezione d'alta indagine, non si ammette nei Giudizi esecutivi. Dec. 10. N. 5, 6. p. 70.

V. Prova Testimoniale.

SPESE

La condanna nelle spese viene di regola per disposizione della Legge decretata contro la parte, che resta succumbente in Causa. Dec. 7. N. 2. p. 48.

La Condanna nelle spese è di giustizia quando si tratta di un creditore, che ha domandato il pagamento del suo credito. Ivi. N. 3.

V. Procuratore Legale.

SPONSALI

Gli sponsali de futuro *sono uno impedimento canonico per contrarre Matrimonio con persona diversa da quella con cui i detti sponsali furono contratti* Dec. 31. N. 1. p. 221.

Gli sponsali obbligano a mantenere la promessa a meno, che le parti non si accordino diversamente, o che non vi osti una legittima Causa. Ivi. N. 2. 3.

La Legge del 1.mo *Febbrajo* 1793 *ordina, che riguardo alle persone libere i contratti di sponsali siano rimessi ai termini di ragione, ed al disposto delle antiche Leggi.* Ivi. N. 4.

SOPRASTALLIE

Il rimborso delle soprastallie è dovuto dai noleggiatori al Capitano della Nave noleggiata indipendentemente da ogni convenzione. Dec. 26. N. 1. p. 187.

Le soprastallie non sono dovute allorchè frà i noleggiatori, e il capitano della Nave è convenuta una penale nel caso d'inosservanza delle convenzioni. Ivi. N. 2. 3.

SOVVENTORE DEL DANARO

Secondo il Codice Francese, quando non erano state osservate le forme prescritte dall'Art. 2103. *il sovventore del danaro al compratore di un fondo, non acquistava nè alcun dominio, nè alcun privilegio.* Dec. 9. N. 2. p. 57.

Secondo il diritto Romano il proprietario del danaro impiegato nell'acquisto di un fondo, indipendentemente da una convenzione, non acquista nè dominio nè Ipoteca. Dec. 9. *N.* 3. p. 57.

La compra del Fondo si riferisce sempre a quello di cui il nome è stato spiegato nella stipulazione, e al proprietario del danaro erogato nel pagamento del prezzo. Ivi. N. 4.

SUDDITO TOSCANO

Il Suddito Toscano, che non possiede Beni nel Granducato, può essere arrestato per debiti Civili, sempre che manifesti l'intenzione di abbandonare lo Stato. Dec. 43. N. 4. p. 288.

STATUTO DI PISTOJA

Lo Statuto di Pistoja nelle succesioni intestate esclude le femmine a preferenza dei nipoti maschi di secondo letto. Dec. 54. Num. 37. p. 365.

TERRITORIO DI COSPAJA

V. Abitanti nel Territorio di Cospaja.

TESTAMENTO

Quando i Testimoni intervenuti ad un Testamento costa, che sono stati presenti dal principio fino al termine del medesimo, non può dubitarsi, che l'Instituzione dell'Erede, e Legati, e le altre disposizioni fossero manifestate alla loro presenza. Dec. 34. Num. 1. pag. 238.

Quando il Notajo ha scritto nel Testamento, che il Testatore ha pronunziato il nome dell'Erede, i Legati, e le altre disposizioni, ha adempiuto alla Legge del 1814. *senza bisogno di dire con voce chiara, e intelligibile.* Ivi. N. 2. 3.

Nei Testamenti s'interpetra la volontà dei Testatori. Dec. 54. N. 13. pag. 364.

Deve attendersi nei Testamenti quella pariforme determinazioae, che nasce dall'uso del parlare del disponente. Ivi N. 15.

Quegli, che lascia Eredi i Figli da nascere *della sua Cognata col suo Testamento fatto quando questa Cognnta è già gravida, il primo Erede è il* Figlio, o Figlia, *che nascerà.* Ivi. N. 17.

V. Testatore.

TESTATORE

Non è presumibile, che un Testatore, il quale pronunzia con voce intelligibile il nome dell' Erede, e le altre dispo sizioni, abbia manifestata la sua volontà quanto ai Legati all' orecchio del notaio, senza farsi intendere dai Testimoni. Dec. 34. N. 4. 5. p. 238.

Il Testatore, che instituisce Eredi tutti i figli da nascere *dalla sig. NN. e dal sig. NN. si giudica, che abbia inteso di comprendere tanto i maschi, che le femmine.* Dec. 54. N. 1. 2. 14. 16. 29. p. 364.

E' un' errore gravissimo dei Pratici il dire, che il Testatore si presume di volersi confermare con ciò, che dispone lo statuto. ivi N. 36.

V. Testamento.

TESTIMONI

I testimoni, che sono addetti al servizio di colui, che gl' induce sono eccezionabili, e molto meno meritano attenzione quando depongono di cose udite dall' inducente. Dec. 28. N. 3. p. 199.

Non si ammettono nuovi Testimoni dopo la pubblicazione dei Deposti dei primi. Dec. 35 N. 3. p. 232.

V. Prova Testimoniale. *V.* Testamento. *V.* Testatore.

TRANSAZIONE

La Transazione, e final quietanza per dependenza di un amministrazione pupillare fatta dietro una perizia giudiciale toglie alla parte amministrata, dopo un lasso di 10. *anni, il diritto di domandare il Rendimento di Conti.* Dec. 17. Num. 1. pag. 129.

TRASFERIRE

V. Cedere e Trasferire.

TRASPORTI

V. Vetture.

TRIBUNALI DI COMMERCIO

V. Atti.

TRIBUNALI TOSCANI

V. Atti privati.

VENDITA DI MERCI

La vendita delle Merci affinchè sia efficace per sottrarle alla rivendicazione deve esser fatta senza frode. Dec. 61. N. 5. 6. p. 426.

Nella vendita delle mercanzie il sospetto di frode agli effetti giuridici si reputa equivalente alla prova perfetta. Ivi. N. 7. 8. 9.

V. Venditore Negoziante.

VENDITORE

Il venditore di un Fondo, che vende col patto di essere dal compratore preferito nella ricompra nel caso di rivendita, non può considerarsi per un patto di ricompra coattiva. Decis. 41. Num. 1. pag. 278.

Il venditore di un fondo, che pretende di aver diritto alla ricompra del medesimo non basta, ch' egli dichiari la sua volontà, ma si rende necessaria l' offerta reale. ivi N. 2.

Il venditore non è obbligato di consegnare al compratore i Fondi Urbani locati. Dec. 47. N. 17. 19. p. 305.

Il venditore, che porta a carico del Compratore il pagamento del prezzo da effettuarsi a rate ai suoi Creditori, e si riserva il dominio dei beni venduti, e il compratore non adempie al patto, può agere coll' azione reale nascente dal riservo del dominio. Dec. 62. N. 1 p. 431.

Quando il venditore accolla al compratore il pagamento di un debito, e riserva a se stesso il dominio per sicurezza del pagamento del prezzo, il compratore, a di cùi favore è stato fatto l'accollo, non è che un semplice Procuratore. ivi N. 2.

Quando il venditore accolla al Compratore un debito, non può dirsi estinta ogni azione contro esso debitore del Creditore, che non ha acconsentito all' accollo N. 4.

VENDITORE NEGOZIANTE

Il venditore negoziante ha diritto di rivendicare le sue merci vendute, consegnate, e non pagate al compratore nel caso di fallimento, sempre che non siano entrate nei magazzini del fallito, o di altri incaricati dal medesimo di venderle. Decis. 61. Num. 1. 2. 3. pag. 426.

Le merci pervenute nella Dogana del paese del compratore possono esser rivendicate dal venditore nel caso del di lui fallimento. ivi N. 4.

V. Vendita di Merci.

VETTURE

I Trasporti per mare, e per terra diconsi Vetture egualmente. Dec. 49. N. 9. p. 322.

V. Padrone di Vetture. V. Vetturini.

VETTURINI

I Vetturini si hanno di fronte al Padrone delle Vetture come Institori *della di lui negoziazione.* Dec. 49. N. 16. p. 322.

VOLONTA'

Non v' ha volontà ove Ella è mossa da falso supposto, o da errore. Dec. 48. N. 12. pag. 317.

ZII PATERNI

L' obbligo di alimentare i Pupilli nella mancanza di assegnamenti patrimoniali passa negli Zii paterni, allorchè la madre superstite non ha mezzi di provvedere al loro mantenimento. Dec. 55. N. 1. p. 393.

FINE DEL TOMO XX.

AVVERTENZE

AL TOMO XX. DEL FORO TOSCANO

Dec. XVII. Pag. 132 lin. 15. Invece di „ annessi „ si legga „ annui.
Dec. XX. — 147. — ult. Invece di „ ragioni „ si legga „ razioni.
— — — 150 —— 13. Si tolgano le parole „ la compensazione.
— — — — —— 14. Invece „ del debito „ si legga „ il debito.
— — — — —— 16. Invecè „ importante „ si legga „ entrante.
— — — 151 —— 14. Invece di „ ragioni „ si legga „ razioni.
— — — 152 —— 10. Invece di „ dirsi „ si legga „ darsi.
Dec. XXIV. p. 171. 15. Dopo la parola „ titolo „ si tolga „ in premio.
— — — — —— 23. Invece di „ espressamente „ si legga „ e precisamente.
— — — 172 —— 24. Invece „ di presente „ si legga „ precedente.
— — — — —— 25. Si tolga la parola „ Motivi.
— — — 174 —— 1. Dopo la parola sopra „ si legga « Non.
— — — — —— 7. Invece di „ cassiare „ si legga „ lasciare „ e poi si aggiunga „ l'intrapreso negozio.
— — — 176 —— 29. Invece di „ sia „ si legga „ fu.
Dec. XXVI. p. 191. 17. Dopo la parola mentre „ si aggiunga „ a causa.
— — — — —— 31. Invece di „ caricarvisi „ si legga „ caricarsi.
— — — — —— 33. Invece di „ incontingibili „ si legga „ contingibili.
Dec. XXXVI. p. 246. 11. Invece di „ patto „ si legga „ frutto.
— — — 247 —— 28. Invece di principale „ si legga „ principiata.
— — — 248 —— 28. Invece di „ crescere „ si legga „ creare.
— — — — —— 42. Dopo „ pienamente „ si aggiunga „ di ciò.
— — — 251 —— 25. Dopo „ provare „ si tolga „ e quindi.
— — — — —— 29. Invece di „ aperto „ si legga „ asserto.
— — — 269 —— 3. Invece di beni acquirenti „ si legga „ terzi acquirenti.
Dec. XL. p. 276 lin. 28. Invece di vigente „ si legga „ vigenti.
— — — — —— 36. Invece di „ piata „ si legga fiata.
— — — — —— 45. Invece di „ proprietà „ si legga „ prosperità.
— XLVIII. 318 — 23. Invece di „ dotis „ si legga „ dotes.
— — — 319 —— 2. Prima di „ espressamente „ si ponga „ fu.
— — — — —— 40. Invece di „ *prossima* „ si legga „ *proxima*.
— — — — —— 41. Invece di „ tristissima „ si legga „ tritissima.
— — — — —— ivi. Invece di „ soffre „ si legga „ soffre.
— — — 320 —— 35. Dopo „ *De Cursis* „ si aggiunga „ . *Nè*
— — — 321 —— 11. Dopo „ colorato „ si tolga „ e „ Dopo „ almeno „ si ponga „ e „

Dec. XLIX. p. 324. lin. 10. Invece di „*en tout*„ si legga „ *en font.*
— — — 324 —— 27. Invece di „ attualmente „ si legga „ abitualmente.
Dec. LI. p. 336. lin. 19. Invece di „ inappellabili „ si legga inapplicabili.
— — — 337 —— 26. Dopo „ comodo „ si aggiunga „ del.
— — — — —— 32. Invece di opposto „ si legga „ apposto.
— — — 339 —— 21. Dopo „ privilegio „ si tolga „ e.
— — — — —— 25. Dopo „ possibile „ si aggiunga „ secondo lo spirito.
— — — — —— 30. Invece di „ quindi „ si legga „ più „
— — — — —— Invece di „ suonavano „ si legga „ suonano.
— — — 340 —— 11. Invece di „ rilasciando „ si legga „ tralasciando.
— — — — —— 25. Invece di „ non ci „ si legga „ noi ci.
— — — 343 —— 6. Invece di „ tenitore „ si legga „ debitore.
— — — — —— 22. Invece che „ da uno „ si legga „ di uno.
— — — — —— 27. Invece di „ ripetere „ si legga „ risolvere.
Dec. LII. p. 348. lin. 11. Invece di „ credersi si legga „ essérsi.
Dec. LIII. p. 355. lin. 8. Invece di „ *verum* „ si legga „ *rerum.*
— — — — —— 9. Invece di *hypoteces* „ si legga „ *hypotecis.*
— — — — —— 17. Invece di « *citatur* » si legga « *abutatur.*
— — — 357 —— 11. Invece di „ fatto „ si legga „ fatta.
— — — — —— 14. Dopo « esteri » togli « che.
— — — — —— 27. Dopo « marito » si aggiunga « , ma.
— — — — —— 30. Invece « di rendite di capitali » si legga « rendite, e capitali.
— — — 358 —— 36. Invece di « vendita » si legga » rendita.
— — — 359 —— 18. Invece di « *comodo* » si legga « *eo modo.*
— — — 360 —— 27. Dopo « rimasto » si aggiunga « sciolto.
— — — 361 —— 25. Invece di « *mulieribus* » si legga « *mulieri.*
— — — — —— 29. Invece di « *maritibus* » si legga « *maritus.*
— — — 362 —— 32. Invece « di lui verità » si legga « di cui verità.
— — — — —— 44. Dopo « *Jacoponi* » invece di « *di* » si legga « *il.*
— — — 363 —— 24. Invece che » del prezzo » si legga « dal prezzo »